Le istituzioni parlamentari nell'*Ancien Régime*

a cura di

GUIDO D'AGOSTINO

Saggi di

BLOCKMANS, BUCHDA, CARSTEN, FOLZ,
FOREVILLE, GUTNOVA, HINTZE, HOWARD LORD
KOENIGSBERGER, LALINDE ABADIA,
LEMARCHAND, LOUSSE, LUBLINSKAJA, MARONGIU,
MC ILWAIN, MYERS, O'CALLAGHAN, ROSKELL

GUIDA EDITORI - NAPOLI

a Laura

ISBN 88-7042-003-5
© Copyright 1980 by GUIDA EDITOR s.r.l.
Napoli - Via Ventaglieri, 83
Grafica: Franco

L'antologia inserita nel presente volume, di cui anzi costituisce la parte maggiore ed essenziale, comprende saggi e articoli che rappresentano altrettanti contributi di storia delle istituzioni parlamentari nell'*ancien régime*, apparsi tutti negli ultimi cinquant'anni. Essi, riportati di norma nella loro interezza ed assunti per il « taglio » eminentemente storico, più che recare apporti specifici sul terreno delle fonti o della documentazione in genere, rendono prevalentemente ragione di particolari impostazioni di metodo e concezioni storiografiche, forniscono ricostruzioni ed interpretazioni di fenomeni e processi storici concreti, nonché, ovviamente, elementi di conoscenza di base, mediati però all'interno di una elaborazione storiografica data.

La raccolta è stata ordinata in due grosse sezioni, storiografica e metodologica l'una, storica l'altra: nella prima, si sono riproposti, da un lato, i termini della contrapposizione fra i termini-concetto di assemblee di *stati* e di parlamenti, e dall'altro si è allestita un'ampia rassegna di approcci comparativi e di analisi tipologiche, disposta cronologicamente. Nella seconda invece, si è inteso comporre un attendibile percorso storico, prima per linee generali (precedenti, origini, sviluppi e trasformazioni), e quindi ritagliato sulla base di singole esperienze di storia istituzionale nazionale.

In questo modo abbiamo inteso rapportarci ai molteplici e complessi problemi legati alla natura dell'oggetto specifico della trattazione, l'istituto parlamentare, ed alla sua storia, come processo e come ambito tematico e « disciplinare » costituito attorno ad esso, tentando non già di ridurre ad unità od univocità posizioni e concezioni che sono e restano divaricate, bensì di offrire, almeno, una serie « ordinata », una sorta di « repertorio » ragionato, di fatti e di idee sull'argomento.

All'antologia, concepita come si è detto, è preposta un'introduzione articolata in un capitolo iniziale di « note storiografiche » in cui ci siamo sforzati, alla vigilia delle importanti messe a punto

previste in occasione del congresso storico internazionale di Bucarest nella prossima estate, di individuare un filo che leghi le più importanti fasi di studio, applicazioni e dibattito nell'ambito di mezzo secolo di storiografia relativa alle istituzioni parlamentari fiorite nell'*ancien régime*. E ci è parso di poterlo comporre attorno alla vicenda che ha visto prima contrapporsi la concezione « istituzionale » dei parlamentaristi a quella « costituzionale » dei corporativisti, la visione « interna » all'istituzione a quella « dall'esterno », per così dire; quindi il tentativo di avvicinare e raccordare i due punti di vista, di valorizzare insieme le « forme » e le « forze », riuscito, a nostro modo di vedere, solo a metà nel senso che si è risolto nel giustapporre le due impostazioni senza riuscire veramente a fonderle; infine, e sono le esperienze più recenti, l'integrazione, la fusione in un approccio che intrecciando analisi istituzionale ed analisi sociale, trascorrendo continuamente da un piano all'altro, con una forte tensione a cogliere la totalità del processo storico, ha espresso un lavoro storiografico certo più difficile, ma anche per questo più suggestivo e completo.

Una seconda parte è invece dedicata ad evidenziare, a partire proprio dai contributi contenuti nelle varie sezioni dell'antologia, i problemi e le prospettive che vi sono innegabilmente annodati, nell'ambito di un discorso di merito più concretamente storico. Anche in questo caso, opzioni, spunti e indicazioni, valgono come « risposte », più o meno esplicite, alle questioni ed alle difficoltà in cui ci siamo imbattuti. Infine, delle brevi conclusioni, maturate alla luce del lavoro svolto, delle riflessioni personali e anche, ovviamente, delle esperienze dirette di ricerca acquisite trattando il caso del parlamento generale del Regno di Napoli nei secoli XV-XVII.

Non dovrebbe neppure essere necessario chiudere questa breve premessa con l'ovvia considerazione che chi scrive si rende perfettamente conto dei limiti del proprio lavoro; gli è di conforto la certezza, altrettanto ferma, di aver fatto ogni sforzo perché essi fossero i minori possibili.

LE ISTITUZIONI PARLAMENTARI NELL'*ANCIEN RÉGIME*: TRA STORIA E STORIOGRAFIA

I

Nel corso di un cinquantennio, a partire dagli anni tra le due guerre — epoca di forte tensione legata all'innovazione ed alla costruzione istituzionale nella pratica politica, nonché di grossi sforzi teorico-sistematici nell'ambito stesso dell'istituzione come concetto e come realtà concreta —[1] gli studi di storia delle istituzioni parlamentari nell'*Ancien Régime* (parlamenti « di classe » e/o assemblee di *stati*) hanno compiuto progressi assai considerevoli.

La fase di avvio, subito su scala europea e patrocinata in seno alle massime istanze culturali-organizzative delle scienze storiche, a partire dal Congresso internazionale del 1933, a Varsavia, risale in particolare al periodo che va, grosso modo, dalla metà degli anni Trenta alla fine degli anni Quaranta. Il tema dominante, al momento, quello lanciato dallo studioso belga Emile Lousse[2], delle origini delle assemblee di *stati* in Europa, definite « assemblee politiche composte dei rappresentanti dell'Ordine o degli Ordini politicamente privilegiati d'un paese, agenti in nome di questi Ordini e dell'insieme del paese, per vegliare, da una parte, al mantenimento dei privilegi degli Ordini, dei Corpi e degli individui, così

[1] M. S. GIANNINI, Introduzione a G. BURDEAU, *Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra*, Milano 1950, pp. V ss.

[2] Alla figura ed all'attività di Emile Lousse abbiamo già dedicato un saggio al quale si rimanda per la trattazione più diffusa di alcuni punti: G. D'AGOSTINO, *Gli studi di E. Lousse (1933-1953): la concezione costituzionale dei corporativisti e la concezione istituzionale dei parlamentaristi*, in D'AGOSTINO-DE SIMONE-MATTOZZI, *Argomenti di storia delle istituzioni parlamentari*, Napoli 1975, pp. 5-50.

come al mantenimento dei diritti fondamentali del paese, e d'altra parte, per rendere al principe i servizi stipulati nelle carte come contropartita dei diritti riconosciuti e dei privilegi concessi da lui »[3].

Il quadro di riferimento culturale e teorico, come il contesto interpretativo generale entro cui il fenomeno viene iscritto, è dato in buona sostanza dalla costituzione cetuale (*Ständische Verfassung*) dell'*Ancien Régime*, e, corrispondentemente, dall'approfondita ricognizione fattane dalla storiografia costituzionale tedesca tra Otto e Novecento, da storici e giuristi « corporativisti » quali von Below, Gierke, Rachfal, Spangenberg, fino ai contributi recenti d'uno studioso come Otto Hintze sulla tipologia delle costituzioni per ceti dell'Occidente e sui fattori di storia universale condizionanti la costituzione rappresentativa[4].

Senza soffermarsi qui sui punti salienti della concezione costituzionale e della teoria corporativa, basterà segnalarne l'inerenza all'ambito delle istituzioni politico-rappresentative medievali e postmedievali, chiaramente evidenziata e fatta valere dal Lousse. In effetti, egli fa rilevare come sul piano dei rapporti politici, tra i

[3] La definizione in E. Lousse, *Parlamentarisme ou Corporatisme? Les origines des Assemblées d'États* in « Revue Historique de Droit français et étranger », IVª serie, 14 (1935), p. 699.

[4] E. Lousse, *La Société d'Ancien Régime* (Organisation et représentation corporatives), Louvain 1952 (1ª ediz.: 1943), pp. 35 ss.; l'intera introduzione del Lousse che in essa ha sistematizzato quanto sul piano storiografico aveva già scritto nei suoi precedenti lavori (*La formation des États dans la société européenne du moyen âge et l'apparition des assemblées d'États* in « VIIe Congrès International des Sciences historique - Varsovie 1933 - Bulletin of the International Committee of Historical Sciences », V, p. 1ª, Paris 1933, pp. 85-96; *Les origines des États des principautés des Pays-Bas. Questions de méthode* in « Revue d'histoire Ecclésiastique, XXIX (1933), f. 2, pp. 367-87; oltre che ovviamente, *Parlamentarisme ou Corporatisme?* già citato) si può leggere nella sezione antologica del presente volume, pp. 5-41. I saggi di Hintze, di cui si fa menzione nel testo, sono: *Typologie der Ständischen Verfassungen des Abendlandes* in « Historische Zeitschrift », 141 (1929), pp. 229-48, e *Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung*, in « Historische Zeitschrift », 143 (1931), pp. 1-47; per il primo, cfr. egualmente la sezione antologica di questo volume, pp. 83-104. Su Hintze, v., in italiano, P. Schiera, *Otto Hintze*, Napoli 1974; per una visione d'insieme, E.W. Böckenforde, *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono* (Traduz. e introduz. di P. Schiera), Archivio della Fondazione Italiana per la storia amministrativa, 11, Milano, 1970.

signori territoriali e gli *Ordini*, o *Stati*, i ceti consolidati all'interno della società, insorga un dualismo, dello stato e dei poteri, che attraversa momenti diversi, di alterno predominio e di precario equilibrio, finché di fronte al crescente potere dei principi gli *Stati* giungono a formalizzare una rappresentanza regolare e quasi permanente — che non può non essere anch'essa corporativa e cetuale (*Ständevertretung*) — preludio delle prime organizzate assemblee di *stati*, con fisionomia e funzioni sempre più precise. Le assemblee di *stati* (tali, dunque, dappertutto, qualsiasi forma e denominazione abbiano assunto nelle diverse realtà locali) vengono così dal Lousse considerate come prodotte e determinate dal peculiare assetto della società e dello stato « per ceti », di cui vengono a costituire, al tempo stesso, il più compiuto riscontro a livello istituzionale. Come dirà più tardi, « ogni assemblea riflette come una lente l'immagine ridotta della società in cui ha posto radici »[5]. Ovviamente, nell'applicarsi alla questione delle loro origini, « problema centrale della civiltà del medio evo e dell'antico regime »[6], occorrerà tenere presente tutto questo e guardare preliminarmente a quella particolare struttura sociale, politica e istituzionale d'*Ancien Régime*, comune a tutti i territori dell'Europa cristiana tra medio evo ed età moderna, dal declino del feudalesimo all'assolutismo o al costituzionalismo, indagando in essa il sorgere ed il consolidarsi degli *Stati* — un *prius* logico e cronologico, quindi — se si vuole penetrare il fenomeno delle relative, conseguenti assemblee, fenomeno complesso e non riferibile ad altre esperienze, strutturalmente diverse nel tempo e nello spazio (luoghi, epoche e forme istituzionali coerenti agli uni e alle altre).

Uno studio siffatto deve essere affrontato — è ancora il Lousse a suggerirlo ed a battersi perché ciò si realizzi — congiuntamente da storici e giuristi, convinti di avere a che fare non con forme vuote o isolate, o anche « piene », ma allora autonome e chiuse in se stesse, concluse nella loro pura esistenza ed essenza istituzionale, e parimenti disposti a mettere in comune i rispettivi metodi e strumenti, spogliandosi dei molti perniciosi pregiudizi,

[5] E. Lousse, *La Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'États (1936-1956)* in « Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte », b. 14, 1956, p. 193.

[6] *ibidem*.

adottando — come suggeriva la storiografia più accreditata del tempo —[7] l'uso generalizzato e concertato della comparazione, attrezzandosi per sforzi coordinati e regolati in ordine al reperimento ed utilizzazione di materiale documentario assolutamente specifico — dal Lousse stesso minuziosamente elencato — ed all'approntamento di strumenti di base per il lavoro scientifico comune, e inoltre dando vita ad organismi internazionali ed ad occasioni di incontro ripetute e fruttuose fra i cultori di tale settore di studi storico-istituzionali in diversi paesi.

In definitiva, una pratica storiografica organizzata, con tradizioni culturali e « statuto » teorico propri, con opzioni metodologiche delineate. Ma anche, certamente, con intense accentuazioni politiche ed ideologiche (si pensi, tra l'altro, alla ripresa generalizzata del corporativismo ad opera dei regimi totalitari europei del tempo, favorita dalla stessa dottrina sociale della Chiesa), e con un che di troppo rigido e preclusivo, sia nella conclamata universalità del fenomeno e del suo contesto, con quelle caratteristiche cui s'è fatto cenno, che nell'altrettanto fermamente propugnata contrarietà ed opposizione a quella che viene considerata e definita l'impostazione e la concezione istituzionale dei « parlamentaristi ». Anche di questa, come già di quella costituzionale, il Lousse ha tracciato

[7] È lo stesso Lousse a citare in più occasioni H. Pirenne e M. Bloch ed il loro contributo alla causa dell'adozione del metodo comparativo negli studi storico-istituzionali (H. Pirenne, *De la méthode comparative en histoire* in « Compte rendu du Ve Congrès international des Sciences historiques, Bruxelles 1923 », Bruxelles 1923, pp. 19-32; M. Bloch, *Pour une histoire comparée des sociétes européennes* in « Revue de synthèse historique » t. XLVI, 1928 - Appendice. Bulletin du Centre international de synthèse, n. 6, pp. 15-50): *La Société d'Ancien Régime ecc.* cit., pp. 8-9, 25, 54. Cfr. inoltre le osservazioni su Pirenne di W. P. Blockmans, *A tipology of representative institutions in late medieval Europe* in « Journal of Medieval History », 4 (1978), p. 190, 211-12, e relativa bibliografia [anche del saggio di Blockmans, v. la traduzione italiana nella sezione antologica di questo volume, pp. 177-210]; e di A. Musi, *La burocrazia dello « Stato macchina »* in « Ricerche di storia sociale e religiosa », n. 5-6, 1974, pp. 329-330. Ancora a Bloch, ed al rapporto fra le « origini » di istituzioni date, nel duplice senso delle radici (altre figure istituzionali precedenti) e delle cause per cui le istituzioni tradizionali acquistano nuova vita e significato, e metodo comparativo, rimanda T.N. Bisson, *Medieval Representative Institutions*, The Dryden Press 1973, p. 75-76. Nega invece l'influenza della storia sociale e del gruppo delle « Annales » sulla storia dello stato, delle istituzioni e dell'amministrazione, proprio in Francia,

a più riprese, fino alla sintesi definitiva del 1943, un ampio panorama storiografico, risalendo a 150 anni addietro, e facendone risaltare l'appartenenza all'ambito liberal-borghese, soprattutto di lingua e cultura anglo-francese. L'approccio dei « parlamentaristi » sarebbe dunque parziale, fuorviante ed errato: non avendo considerato adeguatamente il contesto complessivo, la struttura sociale e politica in primo luogo, entro cui l'istituzione prende vita, si forma e si evolve variamente, essi si sono preclusi la comprensione del problema delle origini delle assemblee di *stati*. Il loro punto di osservazione rimane del tutto « interno », fisso alle « forme » più che alle « forze », per cui gli adepti del punto di vista istituzionale — fino agli americani R. Howard Lord e C. Mc Ilwain, autori di saggi recenti — lavorando per di più isolatamente ed in ordine sparso, non hanno potuto, secondo il Lousse, fare meglio e più di quanto hanno fatto, come dimostra la definizione di assemblea di *stati* elaborata da alcuni di loro, che allude alla « riunione dei tre ordini d'una provincia in assemblea regolarmente costituita, periodicamente convocata e dotata di alcune attribuzioni politiche e amministrative, di cui la principale è il voto delle imposte », tutta impostata, cioè, su elementi esteriori, e sull'accentuazione della funzione fiscale [6].

In ogni caso, non si può contestare che le idee del Lousse

B. GUENÉE, *La storia dello Stato in Francia alla fine del Medio Evo vista dagli storici francesi degli ultimi cento anni* in « Lo Stato moderno. I: Dal Medioevo all'età moderna » a cura di E. ROTELLI e P. SCHIERA, Bologna, 1971, p. 113-144 [*L'histoire de l'État en France à la fin du Moyen Age vue par les historiens français depuis cent ans* in « Revue Historique », (XXXI (1964), pp. 331-60]. In ultimo ha insistito sulle ascendenze « blochiane » a proposito di Lousse e di quello che con soverchia enfasi viene definito il suo approccio « strutturalista » alla storia istituzionale, R. PETIT, *Le Centre National « Ancien Pays et Assemblées d'États - Standen en Landen » de 1950 à 1975* in « Anciens Pays et Assemblées d'États - Standen en Landen », LXX (1977) - Colloquium 26-29/XI/1975. V Lustrum -, pp. 19 ss.

[6] E. LOUSSE, *La Société d'Ancien Régime ecc.* cit.; v. i vari passi dell'introduzione nel testo che ne abbiamo fornito; cfr. pure G. D'AGOSTINO, *Gli studi di E. Lousse ecc.* cit., pp. 27 ss. Per la definizione-tipo elaborata dai « parlamentaristi », *ibidem*, p. 31; v. inoltre la discussione al riguardo di A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, Milano 1962, (vol. XXV delle « Études presentées à la Commission... »), pp. 80 ss. [il relativo brano è nella sezione antologica di questo volume, pp. 43-80].

facessero breccia, e che soprattutto alcuni spunti metodologici, assieme alle intuizioni e prime realizzazioni sul terreno eminentemente pratico-organizzativo, siano risultati utili, pertinenti e suscettibili di dare frutti interessanti. Così, ad esempio, l'organismo che raccoglie specialisti, nel campo, di varie nazionalità e ne promuove la collaborazione e il confronto periodico (« Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats » - « International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions »), dopo un avvio un po' faticoso, già alla vigilia del 1950 prende slancio e si rivela in grado di assolvere agli scopi per cui è sorto, incrementando e variando la produzione scientifica ospitata nei volumi della collana, cui ha dato vita, di « Etudes presentées à la Commission... (Studies presented to the Commission... ») fino a quel momento proceduta a rilento e dentro i binari della più stretta visione corporativa [9].

Accanto all'interesse della definizione di assemblea di *stati* già ricordata e che è servita almeno come base di discussione e punto di partenza per successive elaborazioni, non va sottovalutata la pratica funzione di orientamento che ha avuto la stessa grossa divisione di campo operata fra costituzionalisti-corporativisti ed istituzionalisti-parlamentaristi, pur empirica ed a volte scopertamente strumentale, ma che di fatto ha retto e si è diffusa [10].

[9] Sugli inizi della « Commission » si vedano ovviamente le pagine che vi dedica lo stesso Lousse, *La Société d'Ancien Régime ecc.* cit., pp. 55 ss. (e le corrispondenti pagine della nostra antologia). Un'interessante testimonianza, in H. CAM, *The international Commission for the History of Representative and Parliamentary Institution. Its works at the Ninth International Congress of Historical Sciences, and its past and future Activities* in « IXe Congrès international des Sciences historiques, Paris, 1950 - IXth International Congress for Historical Sciences », Université de Louvain - Recueil de Travaux d'Histoire et de Philologie, 3e serie, f. 45, Louvain 1952 (vol. XI delle « Études presentées à la Commission Internationale... »), pp. 19-32. Su questo tema, v. G. D'AGOSTINO, *L'opera della Commissione internazionale per la storia delle assemblee di Stati dalla sua fondazione ad oggi* in « Responsabilità e Dialogo », I (1969) n. 1; *Studi recenti di storia parlamentare* in « Rivista Storica Italiana », LXXXI (1969), f. 2, pp. 343 ss.; un elenco degli autori e delle opere pubblicate nella collana patrocinata dalla « Commission », in *Gli studi di E. Lousse ecc.* cit., pp. 36 ss., con più articolate notizie sulla vita e l'attività dell'importante organismo.

[10] Variamente ripresa, in effetti, e presente in numerosissimi studi. Tra

Soprattutto però va adeguatamente apprezzato il richiamo costante alla dimensione storico-sociale reale, insito nell'impostazione del Lousse ed a cui si deve probabilmente, in un settore in cui spesso è prevalsa la tendenza opposta, un'acquisizione estremamente importante, né più rimessa sostanzialmente in discussione, o abbandonata, ci sembra, in seguito: il radicamento delle istituzioni politiche nel terreno sociale ed il riconoscimento della proprietà che esse posseggono di « tradurre » e quasi « interpretare » la realtà generale del quadro in cui si situano.

D'altro canto, quel che poteva esserci di meno persuasivo nel discorso del Lousse — ed a quanto abbiamo già rilevato va aggiunta la forzatura della sua stessa « trascrizione » in termini corporativi, o neo-corporativi, della grande tradizione storiografica costituzionale tedesca, per la quale egli sembra identificare immediatamente la concezione costituzionale con la teoria corporativa, fino a non considerare autori ed esiti che mal si conciliassero con l'assunto, non è certo sfuggito all'attenzione critica, anche severa, di autorevoli studiosi e storici delle istituzioni.

Sempre negli anni a cavallo tra il '40 e il '50, il nostro A. Marongiu non manca, ad esempio, di manifestare le sue perplessità al riguardo; pur rendendo atto al Lousse della fondatezza di enunciati e teorizzazioni, e condividendone in parte la sostanza, egli ribadisce i pregi del punto di vista istituzionale che ritiene più elastico ed adeguato all'analisi di realtà istituzionali all'interno di contesti sociali anche assai diversi. Inoltre, sostiene l'opportunità di riferirsi, piuttosto che ad assemblee di *stati*, a parlamenti, e di distinguere, nell'ambito di questi, i *preparlamenti*, cioè i precedenti storici, non giunti a maturazione, delle assemblee nazionali rappresentative [11].

gli altri, cfr. D. GERHARD, *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo della storia europea* in « Lo Stato Moderno - I, ecc. » cit. pp. 203 ss., [*Regionalismus und ständisches Wesen als ein Grundthema europeischer Geschichte* in « Historische Zeitschrift » (1952), pp. 307-337]; B. GUENÉE, *La storia dello Stato ecc.* cit. in « Lo Stato Moderno - I ecc. » cit. p. 119; T.N. BISSON, *Medieval Representative Institutions* cit., pp. 87 ss.; P. SPUFFORD, *Origins of the English Parliament*, London 1967, pp. 43 ss. Ovviamente, molti riferimenti in R. PETIT, *Le Centre National ecc.* cit., passim.

[11] A. MARONGIU, *Le « curie generali » del Regno di Sicilia sotto gli Svevi (1194-1266)* in *Byzantine, Norman, Swabian and later Institutions in*

Assai più drastica la posizione dello storico del medioevo, J. Dhondt, anch'egli belga e studioso delle assemble di *stati* fiamminghe, tra i principali animatori della costituita (1950) sezione belga della « Commission Internationale... »[12], il quale contrasta punti nodali della teoria corporativa ed attitudini metodologiche essenziali della cosiddetta « scuola corporativa », sostenendo intanto che non di « ordini » si debba parlare, bensì di « potenze », insiemi socio-economici che lottano per l'egemonia l'uno contro l'altro. Di qui, un'organizzazione della società tutt'altro che « idilliaca » o compattamente solidaristica, una realtà in continuo movimento ed evoluzione, l'opposto della razionalità e dell'inerzia dello schema corporativo praticamente privo di sviluppo e relativo ad un'intera epoca, dal Rinascimento alla Rivoluzione francese. Le assemblee di *stati* sono anzi pienamente coinvolte in tale contesto vario e vitale, ne sono parte; sono in effetti strumento e posta in gioco, al tempo stesso, della lotta per il potere, sicché la ricostruzione ed approfondimento della storia che le concerne, « ci insegna — come scrive Dhondt — lo stato delle tensioni all'interno di una società del passato; ma perché essa ci fornisca tali insegnamenti, bisogna andarli a cercare — e perciò rinunciare a speculare sulle apparenze esterne per scavare nella realtà vivente della vita sociale »[13].

Da una delle maggiori studiose della storia istituzionale inglese,

Southern Italy, London 1972 XII, p. 4; IDEM, *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma-Milano 1949 (vol. IX delle « Études presentées à la Commission...), pp. 48 ss. Ne abbiamo accennato nel nostro *La storia delle istituzioni parlamentari. Problemi e prospettive* in « Atti del Convegno per il centenario della nascita di Pier Silverio Leicht e di Enrico del Torso. 1-3 novembre 1975 », a cura della Deputazione di Storia Patria per il Friuli e del Comitato italiano della « Commission Internationale... », Udine 1977, pp. 105 ss.

[12] Cfr. R. PETIT, *Le Centre National ecc.* cit., pp. 19 ss., 33 ss.

[13] J. DHONDT, *« Ordini » o « potenze »: l'esempio degli Stati di Fiandra*, in « Lo Stato Moderno. I ecc. » cit., pp. 247 ss. [*« Ordres » ou « Puissances »: l'exemple des Etats de Flandrè* in « Annales E.S.C. », V (1950), n. 3, pp. 289-305]. Come si accenna già nel testo, la posizione del Dhondt contro la « scuola corporativa » e contro l'insensibilità storica dei giuristi è durissima (« i giuristi che scrivono la storia delle assemblee degli Stati hanno orrore della realtà », p. 249); inoltre, egli insiste sia sui dati economici, finanziari e fiscali che caratterizzano il potere degli *Stati* — ed in generale sugli elementi strutturali dell'organizzazione sociale, dal modo di produzione alla

H. Cam (presidente dal 1949 della « Commission Internationale... »), giunge poco più tardi una netta confutazione della possibilità di applicazione al caso inglese della teoria corporativa ed, in generale, dell'approccio promosso e praticato dal Lousse. La Cam rivendica la peculiarità ed eccezionalità dell'esperienza parlamentare inglese, legata a particolari condizioni sociali e politiche da cui sono derivati elementi e fenomeni combinatisi in maniera del tutto irripetibile. Tra l'Inghilterra e l'Europa continentale vi è in primo luogo assoluta sfasatura di « tempi storici »: la prima conosce un assai precoce sviluppo del sistema di amministrazione regia e dell'organizzazione della burocrazia, che anticipa di oltre un secolo rispetto alla Francia, la Spagna o l'Impero, mentre dal punto di vista economico presenta un quadro assai meno dinamico e di dimensioni piuttosto ridotte. Di qui un determinato rapporto tra governati e governanti, minore attrito fra le classi, neppure rigidamente divise, corso libero alla sopravvivenza costantemente vivificata della rete di istituzioni locali e territoriali a molteplice livello: di qui, ancora, una conseguente teoria e pratica della rappresentanza, anch'essa di località e di comunità e legata a ragioni pratiche dal senso comune. Può ben essere, quindi — consente la Cam, incline per il resto a scorgere punti di contatto, influenze e relazioni sul piano storico, come ad apprezzare i contributi arrecati da tradizioni storiografiche diverse su punti specifici dell'esperienza britannica — che pure il parlamento medievale inglese sia un'assemblea di *stati* ma esso è più e prima « concentration of local communities », in un quadro istituzionale complessivo che è stato definito di « self-government at the King's command »[14].

È indubbio comunque che i contributi del Lousse e, insieme,

caratterizzazione preminente dell'insediamento ed al grado di soddisfacimento dei bisogni materiali dei soggetti — che sugli aspetti più intrinsecamente politici di tale potere (« In ogni società umana, fino ai nostri giorni, l'organizzazione politica è stata modellata dai e per i più forti », p. 249). Il saggio di Dhondt su *Les origines des Etats de Flandre* ancora in « Anciens Pays et Assemblées d'Etats - Standen en Landen », I, 1950, pp. 1-52 e nel volume interamente dedicato alla sua figura ed alla sua opera, curato da W.P. Blockmans, *Estates or Powers* — Essays in the parliamentary history of the southern Netherlands from the XIIth to the XVIIIth century, by J. Dhondt — in « Anciens Pays et Assemblées d'États », LXIX (1977), pp. 25-53.

[14] H. Cam, *The Theory and Practice of Representation in Medieval England*

dei suoi critici, concorrono a precisare ed arricchire la fisionomi della storia delle istituzioni parlamentari d'*Ancien Régime*. Accant alla caratterizzazione in senso giuridico-formale, ancora preminente entrano di forza, ormai, elementi della dimensione «politica» e dell dimensione « sociale » del fenomeno istituzionale-rappresentativo dalla « trama » statuale complessiva ai dati dell'organizzazione sociale ed economica, dagli elementi teorici e pratici della rappresentanza alla lotta per il potere ed alle idee e dottrine giuridiche e politiche. Certo, si tratta di elementi che restano ancora separati, e l'un manca dove c'è l'altro; ciascuno rivela la tradizione storiografica cui appartiene e da cui proviene: tedesca, francese e inglese, pe lo più, ma anche, seppure in misura minore, italiana; pur non amalgamati in una coerente ed unitaria impostazione o teoria, scuol o singola personalità di studioso, essi connotano, nel complesso, positivamente, gli studi di storia di tali istituzioni. Ma il discors in verità riguarda un ambito più generale: è lo stesso approcci alle istituzioni, e non solo politiche, che da meramente giuridico filosofico o, sociologico, tende a farsi più ricco e complesso, aperto a contributo di altre scienze — psicologia, politica e storia, prima delle altre [15], mentre, sullo sfondo, si realizza addirittura un mutamento radicale di mentalità e di atteggiamento nei confronti dello stato e delle sue articolazioni istituzionali — che si estende alle tematiche istituzionali in genere — con la caduta, o il drastico ridimensionamento, del pregiudizio negativo di matrice liberale, a seguito della profonda crisi e trasformazione dell'assetto economico, sociale politico che sta cambiando i termini stessi del rapporto tra societ

in *Law-finders and Law-makers in Medieval England*, London 1963, pp. 159-75 citato in *Early English Parliaments. High Courts, Royal Councils, or Representative Assemblies?* a cura di G. P. Bodet, Boston 1968, pp. 81-90.

[15] Una panoramica in termini assai generali, in M. Lelli, *Le Istituzioni* Milano 1978, pp. 9 ss.; trattazioni più ampie ed articolate per specifiche sezioni e per autori, sotto la voce « Istituzione » nel « Nuovissimo Digesto » (V. Frosini), nell'« Enciclopedia del Diritto » (F. Modugno), « Dizionario di Sociologia » (L. Gallino), « Enciclopedia Einaudi » (L. Papagno). Volutamente paradossale ci è sembrato S. Cassese, *Istituzione: un concetto ormai inutile* in « Politica del Diritto », X (1979), nn. 1-2, pp. 53-62. Cfr. pure la voce *Parlamento* di M. Cotta nel « Dizionario di Politica », Torino 1976, con rilevanti indicazioni sul rapporto tra parlamenti medioevali, moderni e contemporanei.

e stato [16]. Non è certo un caso, riteniamo, che in questi stessi anni sorgano fondazioni e riviste come la « Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions » e la « Revue d'histoire politique et constitutionelle »; che siano in piedi, cioè, altre iniziative di ampio respiro volte allo studio delle istituzioni, con presupposti, scopi e metodi che richiamano quanto abbiamo già avuto modo fin qui di esporre.

La belga « Société Jean Bodin... » esordisce nel 1935, animata da studiosi come Pirenne, Olivier-Martin, Sanchez-Albornoz, Ganshof — per citarne alcuni tra i più rappresentativi — programmando riunioni scientifiche periodiche su istituzioni singole o gruppi di istituzioni, e relativi volumi (le « Recueils de la Société Jean Bodin... ») che ne raccolgano i risultati. Vi si propugna con assoluta convinzione il metodo comparativo per un approccio storico-sociologico ad istituzioni specifiche. La comparazione non è però vista come « ricerca limitativa di filiazioni e influenze » né in termini da comportare « giustapposizioni meccaniche e sterili di storie particolaristiche, nazionali o regionali ». Si tratta — scrive A. Eck, segretario generale, nel 1936 — di un confronto minuzioso e paziente dei fenomeni similari (e non identici) nell'evoluzione storica di tutti i popoli, di tutta l'umanità, necessario a capire perché alla stessa data i diversi popoli appartengano tuttavia ad epoche diverse, e che va quindi condotto su grande scala, rispetto al tempo ed allo spazio [17].

Quanto alla menzionata rivista, francese, — organo dell'« Institut international d'Histoire constitutionelle » creato nel 1936 per iniziativa, soprattutto, di Joseph-Barthélemy, B. Mirkine-Guetzévitch e Ph. Sagnac, e con l'italiano Santi-Romano tra i membri del primo consiglio direttivo — viene pubblicata per la prima volta nel 1937. La proposta-programma, su cui ci soffermeremo diffusamente più avanti, punta a collegare la storia comparata delle istituzioni all'am-

[16] Cfr., ancora, le osservazioni di B. Guenée, *La storia dello Stato ecc.* cit. p. 121 ss., sulle ripercussioni, sul terreno degli studi, della diffidenza liberale per lo stato e le istituzioni, ma anche relativamente alla scarsa compatibilità, in principio, tra storia sociale e storia istituzionale.

[17] A. Eck, *La Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions* in *Les liens de vassalité et les immunités.* Recueils de la Société Jean Bodin, I, Bruxelles 1958² [1936¹], pp. 7 ss.

bito della scienza politica come scienza del governo degli uomini; a sollecitare l'adozione del metodo storico e del metodo comparativo, ed a promuovere la collaborazione tra storici, giuristi e scienziati politici [18].

* * *

Sulla scorta delle premesse delineatesi nella fase precedente, nel corso del periodo successivo (1950-60) maturano importanti risultati. Abbiamo già accennato al sorgere, ancora per iniziativa del Lousse, del Centro nazionale di ricerche « Anciens Pays et assemblées d'Etats — Standen en Landen », con relativa omonima rivista, la cui attività segue, e contribuisce a promuovere, la coeva rimessa in questione degli ambiti tradizionali della storiografia nazionale belga, la revisione critica del problema delle origini delle assemblee di *stati* (Dhondt), cogliendo nuove connessioni a livello territoriale (Van Hommerich), sul piano delle dottrine (Darquennes) e su quello dell'epoca feudale precedente la formazione degli *Stati* (Balon) [19]. Una significativa presenza marca, dal canto suo, la « Commission Internationale... » al IX Congresso internazionale di Scienze Storiche a Parigi nello stesso 1950, come non manca di far rilevare la stessa H. Cam [20] — che la presiederà fino al 1960 — e, tra l'altro, con una agguerrita presenza di studiosi italiani (Leicht, Marongiu, Mor e Daviso), mentre la collana di « Etudes presentées à la Commission... » si arricchisce di interessanti volumi miscellanei — di cui uno ad opera dei membri della sezione americana sulla teoria e pratica della rappresentanza medievale — legati alla partecipazione ai congressi internazionali di Parigi, già ricordato, e di Roma (1955), alle « Journées Internationales » di Parigi (1957), e di notevoli monografie sul Kortenberg (van der Streten), sui Comuni al parlamento inglese del 1422 (Roskell), sulla rappresentanza locale in Inghilterra nel secolo XVII (Rex), sul

[18] L. Juilliot de la Morandière, *Avant-Propos* in « Revue Internationale d'histoire politique et constitutionelle », 1951, pp. 1-7 (coi riferimenti alla prima serie della Rivista). Ovviamente, già nel primo numero, del 1937, vi sono i « Propos de méthode » a cura dei responsabili della rivista, ed in particolare di B. Mirkine-Guetzévitch.

[19] R. Petit, *Le Centre National ecc.* cit., pp. 24 ss.

[20] H. Cam, *The International Commission ecc.* cit., pp. 19-32.

secondo libro del « The Manner of holding Parliaments in England » di Elsynge (Sims), su principi e parlamenti in Germania (Carsten) e sulle istituzioni rappresentative francesi nel Cinquecento (Russel Major)[21].

Proprio al Congresso storico internazionale di Roma, anzi, viene presentato, da H. Cam, A. Marongiu e G. Stökl, un denso ed articolato panorama critico in cui si fa il punto sulla situazione degli studi nel settore a quel momento, estendendo la ricognizione ad un ventennio, circa, di produzione storiografica[22]. Ma non si tratta soltanto di una pur apprezzabile ed ampia rassegna bibliografica — note introduttive e conclusive, e quattro sezioni dedicate rispettivamente alle opere sulla teoria politica della comunità e della rappresentanza, alle discussioni generali e comparative, ai singoli paesi dell'Europa Occidentale ed a quelli dell'Europa Orientale (ed è a quest'ultima sezione soltanto che si riferisce il contributo di G. Stökl, tutto il resto essendo variamente ripartito tra la Cam ed il Marongiu, separatamente o congiuntamente) — bensì di un importante momento di riflessione, di valutazione del cammino percorso e che si stava percorrendo, di proiezioni e prospettive per il futuro. La diversità dei punti di vista corporativo e parlamentare vi viene assunta in maniera dinamica, si cerca di comprenderla e di discuterla, si vuole evitare, soprattutto, che la pluralità di impostazioni e degli approcci conseguenti, paralizzi piuttosto che arricchire ed esaltare la tensione e l'attività degli studiosi. Da un'angolazione che si potrebbe definire, forse, « neo-parlamentarista », i due Autori non lesinano critiche ad entrambe le tendenze e relative « scuole », ma dell'una e dell'altra recuperano con vigore e chiarezza quanto vi è di valido, utile e corretto, in uno sforzo di sintesi, di riduzione ad unità, che a loro avviso non può che avvenire sul terreno fecondo della dimensione politica dei fenomeni

[21] G. D'Agostino, *Gli studi di E. Lousse ecc.* cit., pp. 38 ss.; elenchi dettagliati dei volumi via via pubblicati, con indicazioni complete degli autori, titoli ed altri elementi individuanti, reca, in fine, ciascun volume della collana, che include pure i sommari dei vari fascicoli della rivista belga « Anciens Pays et Assemblées d'États ».

[22] H. Cam-A. Marongiu-G. Stökl, *Recent works and present views on the origins and development of representative assemblies* in « X Congresso Internazionale di Scienze Storiche — Roma 4-11 settembre 1955 », Relazioni, vol. I, Firenze, pp. 1-101.

e della loro analisi. Gli elementi salienti della teoria corporativa — la costituzione cetuale, il dualismo, il rapporto tra *Stände* e principi — vengono sottoposti ad una verifica in una chiave di lettura che avendo acquisito i dati « strutturali » del fenomeno, ne consideri ora maggiormente gli aspetti « istituzionali » e politici. Circola, peraltro, nel « Report », il richiamo insistente all'esperienza storica inglese ed italiana, allo sviluppo « continuo » delle rispettive vicende istituzionali, e, parimenti, all'esempio costituito dalla storiografia dei due paesi, qui accomunati nella concezione istituzionale della corrente parlamentarista.

In termini più generali, siamo di fronte — così almeno riteniamo — ad un tentativo organico di imprimere una svolta agli studi di storia delle istituzioni rappresentative d'*Ancien Régime*, unificando i filoni già esistenti e le nuove tendenze manifestatesi, armonizzando un quadro i cui elementi, come abbiamo già osservato, si presentavano dispersi, se non incompatibili, e riequilibrando, così, una situazione complessivamente caratterizzata dalla preminenza del « giuridico » e del « sociale », con la rivendicazione spinta dello « storico » e del « politico ». Significative, al riguardo, le conclusioni: nell'invitare al molto lavoro ancora da fare, soprattutto intorno alla rappresentanza, dal punto di vista strutturale come da quello funzionale, sul piano critico-dogmatico e nella sfera della ricerca comparativa, H. Cam ed A. Marongiu si interrogano sulla conciliabilità, o meno, delle due « scuole di pensiero », l'una rivolta alle forze ed alle strutture sociali ed economiche della società; l'altra, alle forme e funzioni amministrative ed istituzionali, delle assemblee rappresentative, per convenire sull'assurdità di un tentativo di scrivere la storia della società o del governo degli uomini, senza tenere in debito conto sia le « forme » che le « forze ». Al di là di qualsiasi varietà ed ambiguità nelle definizioni, quale *principium individuationis* migliore — si afferma — potrebbe in effetti adottarsi per corpi politici collettivi, rappresentativi o meno, che il fine e la funzione loro? Non sono forse i parlamenti a cui viene dedicato tanto zelo e studio essenzialmente e tipicamente figure pubbliche collettive, con oggetto la rappresentanza, sia di persone fisiche che di comunità o collettività definite, nei confronti dei sovrani e dei loro governi? [23]

[23] *ibidem*, pp. 99-101.

Quanto all'imponente massa di idee, opere e autori passati in rassegna, non è certo il caso, qui, di ripercorrere il complesso itinerario del « Rapporto ». Intanto, va piuttosto segnalato l'impegno teorico delle prime due sezioni, e la consapevolezza, espressa, dello stretto nesso che lega la storia dei singoli paesi e la storiografia che in essi si pratica nell'ambito specifico della storia delle istituzioni rappresentative [24]. Ciò risulta profondamente vero, ed anche se non può riscontrarsi solo in tale campo, assume in esso particolare evidenza e rilevanza. Non meno significativi i rimandi, contenuti nelle stesse sezioni, ai grossi lavori del Marongiu stesso sul parlamento italiano, del Brunner — della cui opera viene fatta una « lettura » che privilegia l'interpretazione « politica », in conformità coi presupposti generali di tutto il discorso — e di D. Gerhard che risale a quelli che ritiene i temi di fondo della storia europea — regionalismo e sistema per ceti — ed alle radici dell'organizzazione corporativa — il diritto germanico e l'ordine ecclesiastico [25].

Le sezioni critico-bibliografiche relative ai singoli paesi, dal canto loro, sono sviluppate — sempre sulla stessa base concettuale — enucleando le tematiche sulle quali maggiormente si è concentrata l'attenzione degli studiosi con l'indicazione ragionata delle opere più significative e la semplice menzione di quelle ritenute, a vario titolo ed in diversa misura, « minori ».

Tra i paesi europei occidentali, lo spazio maggiore è dedicato all'Inghilterra, con una trattazione ricca di spunti analitici interessanti (rappresentanza e *communitas terrae*; il *background* sociale dei rappresentanti e loro rapporti con gli altri ordini della società; biografie del personale parlamentare; elezioni e votazioni; funzioni; azione politica e supremazia dei Comuni) [26]; quindi alla Francia (*Stati* generali; *Stati* provinciali e particolari, questi ultimi assai più

[24] *ibidem*, p. 15.

[25] A. Marongiu, *L'istituto parlamentare in Italia ecc.* cit.; O. Brunner, *Land und Herrschaft*, Wien 1942²; D. Gerhard, *Regionalismus und standisches Wesen als ein Grundthema ecc.* cit.

[26] Sulla rassegna della storiografia inglese, in lingua inglese o sul parlamento inglese, v. in particolare pp. 36-46.

vitali ed efficaci)[27] ed all'Italia (stati regionali e pluralità di esperienze istituzionali)[28].

Notevole ed originale, il contributo sulla Europa Orientale, tenuto conto delle difficoltà ad abbracciare una straordinaria molteplicità di forme (area slava e non; sfera occidentale, latina, romano-cattolica e sfera orientale, greca ed ortodossa) ed analizzare una storiografia altrettanto stratificata e fortemente ideologizzata[29].

A ben vedere, comunque, l'esigenza che tali studi si caratterizzino maggiormente in senso storico e storico-politico trova riscontro, e alimento, nella riflessione teorica e metodologica più incisiva di questi stessi anni.

Nel 1951 riprende le pubblicazioni la « Revue d'Histoire politique et constitutionelle » sospesa nel 1940 dalle autorità delle forze tedesche che occupavano la Francia. Motivi ideologici e politici contingenti (« ricostruzione » politica e diplomatica dell'Occidente nel dopoguerra; sostegno ai nuovi organismi internazionali), l'apertura interdisciplinare finalizzata allo studio dei problemi che pone il governo degli uomini visto nella prospettiva del suo sviluppo storico, e la volontà di testimoniare in difesa della libertà e, nel tempo stesso, dei diritti dell'uomo, caratterizzano la ripresa della rivista. « Le istituzioni politiche — precisa B. Mirkine-Guetzévitch, riprendendo ed ampliando il discorso avviato quasi un quindicennio prima —[30] vanno studiate confrontando la loro struttura (diritto comparato) ed il loro funzionamento (scienza politica), ma per comprendere la struttura o il funzionamento (il « rendimento ») delle istituzioni, occorre conoscere le loro origini ed il loro divenire ». Storia costituzionale, dunque, e scienza politica, badando a non lasciarsi sopraffare dai pericoli del « monismo » giuridico e ad utilizzare tutte le risorse della scienza politica. In effetti, il giurista « vede innanzi tutto la tecnicità, le regole, la loro natura normativa, la loro concatenazione logica; lo storico cerca di cogliere nel suo dinamismo il ruolo degli uomini, dei gruppi, delle società; solo la scienza politica può conciliare l'uno e l'altro, e solo essa

[27] Per la Francia, v. pp. 48-57.

[28] All'Italia, sono dedicate le pp. 65-73.

[29] Il contributo di G. Stökl, alle pp. 75-99.

[30] B. Mirkine-Guetzévitch, *Propos de Méthode* in « Revue Internationale d'Histoire politique et constitutionelle », 1951, pp. 137-145.

può creare una sintesi realistica »[31]. La scienza politica — per il Mirkine-Guetzévitch — è la scienza dei popoli liberi (e per questo, insinua, è disprezzata dai tedeschi); non ha un oggetto proprio, e ciò che ha di originale, di essenziale, è il suo metodo. Ricordando i concetti espressi da Luis Halphen sulla storia come movimento e continuità e sull'imprescindibilità della conoscenza e dello studio dell'« ambiance historique » per seguire l'evoluzione delle istituzioni nel loro svolgersi[32], egli ammonisce però a non separare o sottovalutare l'approccio giuridico, e ad impostare il lavoro scientifico sulla base dell'apporto concertato e simultaneo da parte di studiosi con proprie rispettive competenze. Occorre tendere, conclude, ad una visione comparata dei fenomeni: la storia costituzionale comparata deve unire la comparazione delle cause (storia comparata dei fatti politici) alla comparazione degli effetti (storia comparata delle istituzioni); angolazione storica e piano comparativo; diritto comparato, quanto allo spazio e quanto al tempo, ed infine, scienza politica comparata, simultanea nel tempo e nello spazio, comunque in stretta connessione con le idee, le teorie, le concezioni che dispiegano sulle istituzioni la più grande influenza[33].

L'importanza e la portata di tale « proposta di metodo » non possono certo sfuggire, anche se le vicende successive della rivista hanno potuto corrispondervi soltanto parzialmente. Per questa via, comunque, attraverso un impegno scientifico suggestivo e stimolante, si consolida l'ulteriore allargamento di orizzonti, sul versante specifico della scienza politica e con la riproposizione appassionata, ma persuasivamente motivata, dell'approccio comparativo.

Un grosso sforzo di chiarificazione e sistemazione in ordine al « valore » della storia delle istituzioni politiche, al suo statuto teorico e metodologico, come pure alle implicazioni sul terreno dell'organizzazione culturale e dell'insegnamento universitario, compie a sua volta il Marongiu.

Il suo discorso, ripreso in due sedi e circostanze diverse nel 1953 e nel 1958[34], ha alla base un nucleo intrecciato di appro-

[31] *ibidem*, p. 138.
[32] *ibidem*, p. 139.
[33] *ibidem*, pp. 142-143.
[34] A. MARONGIU, *Valore della storia delle istituzioni politiche*, estr. da

fondimenti teorici sul piano della storia generale, su quello della definizione e del concetto di « istituzione » e dell'istituzione politica in particolare, quello, ancora, dell'approccio storico alle istituzioni, per giungere infine ad articolate posizioni di metodo di studio e di ricerca in questo campo, sulla peculiarità della disciplina, la sua collocazione e finalità.

Egli conviene con chi afferma che la storia sia sempre più storia generale della società e/o della civiltà, cioè di una realtà prismatica attingibile in una sintesi unitaria cui si può giungere attraverso preziosi contributi di settore, le storie « parziali » e « specializzate ». La storia delle istituzioni politiche, tra queste, è « quella che ha per compito di collocare le istituzioni e gli altri fenomeni politici nel quadro storico, e nel complesso dei fatti sociali, in connessione con la struttura giuridica, politica e sociale della collettività »[35]. Tra tutte le istituzioni, d'altronde, quelle politiche « sono mutevoli e risentono e dimostrano abbondantemente la dinamica delle forze e correnti di idee e di interessi che costituiscono il lievito della storia », (in opposizione a quante altre invece possono ritenersi statiche e conservative). La loro storia si inscrive nell'ambito della storia politica più generale e possiede una precisa identità, quale le deriva dalla stessa ricchezza, complessità, « spessore » dell'oggetto della sua applicazione: convivenze umane con propria stabile organizzazione autonoma, con la forza e la capacità di mantenersi ed affermarsi, con profondi nessi sociali stabiliti, con membri al proprio interno che vivono e lavorano consapevolmente in una determinata direzione... Storia delle istituzioni politiche, dunque, come « storia dell'attività umana rivolta a costituire, riformare o anche soltanto rovesciare le istituzioni fondamentali delle società politiche, e storia propria di quelle istituzioni che di tale attività sono state lo svolgimento, il risultato, lo strumento oppure l'obiettivo »[36]. In definitiva, la parte essenziale della storia etico-politica, quale — secondo il Marongiu — dovrebbe tendere ad essere la « storia per eccellenza », la storia politica che « mette a centro lo Stato, l'atti-

« Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo », vol. II, Bologna 1953. *Considérations sur l'histoire des institutions politiques,* in « Miscellanea in onore di R. Cessi », vol. III, Roma 1958, pp. 7-15.

[35] *Valore della storia delle istituzioni politiche* cit., p. 7.

[36] *ibidem*, p. 11.

vità della società quale si concreta nello Stato... e si fa sentire sullo Stato e subisce l'influenza dello Stato »[37]. Una storia a più dimensioni, che ingloba la conoscenza dell'aspetto normativo, degli aspetti tecnici e formali, ma che per la sua parte rimanda alla fisionomia della società ed alla trama dei rapporti politici, ed insieme alle altre discipline storiche « concorre a rendere possibile la precisa conoscenza dell'ambiente sociale preso a considerare ». Deve pertanto tenere conto degli studi di molti altri settori, a partire dalla storia amministrativa, ma è fondamentalmente distinta pure dalle discipline che le sono più affini, come la scienza politica, la storia delle dottrine politiche, la storia del diritto ed il diritto pubblico comparato. Tale specificità va, conclude il Marongiu, assolutamente ed in ogni modo preservata ed incrementata, dato anche l'alto valore educativo e politico di tali studi, sul piano scientifico come su quello didattico. Ciò non potrebbe che tornare a vantaggio degli studi storici e bilanciare, sul terreno specifico, la tendenza prevalente fra i giuristi « al dommatismo ed alla speculazione teorica più spinta », col rischio di « porsi fuori dal piano della storia... per correre dietro ad una teoria più o meno « pura », assurdamente dimentica della realtà della vita »[38].

Altrettanto intensa ed impegnativa, quanto stimolante, la riflessione di Otto Brunner, e la corrispondente produzione teorica, tra gli anni '40 e '50, sulle nuove vie della storia « costituzionale » e « sociale »[39].

Si tratta indubbiamente di un esito tra i più densi ed originali della storiografia costituzionale tedesca, che per i suoi connotati di storia sociale e strutturale ha attirato l'attenzione di F. Braudel[40], oltre che, per spunti specifici concernenti la storia delle

[37] *ibidem, loc.* cit.

[38] *ibidem,* pp. 21-22; il saggio del 1958 ribadisce gli stessi concetti, accentuando ancora il dato pedagogico-formativo, anche in senso politico, del settore e della corrispondente disciplina; nonché il rapporto di collaborazione fra la storia delle istituzioni politiche, storia del diritto e storia delle dottrine politiche.

[39] O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale,* a cura di P. Schiera, Milano 1970.

[40] F. Braudel, *Scritti sulla storia,* Milano 1973, pp. 168-182; G. D'Agostino, *La storia delle istituzioni parlamentari ecc.* cit., pp. 115-116.

istituzioni politico-rappresentative d'*Ancien Régime*, di H. Cam e di A. Marongiu [41].

Partendo dal concetto di costituzione come *Verfassung*, articolazione di fatto, e non solo istituzionale, delle forze politiche e sociali, e non come *Konstitution*, lo schema astratto e rigido, ispirato a valori cristallizzati, proprio della costituzione scritta, Brunner parla di storia costituzionale e sociale, recupera gli apporti delle altre scienze sociali, a partire dalla sociologia, e valorizzando il contributo di O. Hintze prende le distanze dalla storia giuridica in senso stretto. La costituzione così intesa è la struttura interna della società, « concreta situazione di insieme di unità politica e di ordine sociale, di un determinato Stato » [42], autonoma ed al tempo stesso storicamente determinata. Ne deriva il modo stesso di intendere la storia, non come comunicazione di conoscenza antiquaria e ormai morta, ma neppure mero trasferimento al passato di concetti, dogmi e miti del presente. Non si può, ad esempio, interpretare il medioevo sulla base di schemi politico-costituzionali moderni, se è vero che l'attenzione deve essere portata agli uomini, ai gruppi umani colti unitariamente nei loro reciproci rapporti associativi e competitivi, ai diversi livelli a cui si svolgano. Storia sociale e costituzionale, perciò, come storia dell'ordine interno delle comunità politiche, secondo le connotazioni proprie di ciascuna di esse; ma anche, se non soprattutto, storia di strutture — forma interna, strutture sociali, atteggiamenti spirituali — [43] (incontri stabili e significativi di eventualità storiche), storia globale, suscettibile di farsi intera e nuova storia europea.

[41] H. Cam-A. Marongiu-G. Stökl, *Recent works and present views ecc.* cit., pp. 23-27; A. Marongiu, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nella Età Moderna*, Milano 1962, p. 489. Per il Brunner gli *Stati* non rappresentano il paese, *sono* il paese: si tratta di un punto molto controverso sul quale il giudizio degli studiosi è discorde; v. pure D. Gerhard, *Assemblies of Estates and the Corporate Order* in *Liber Memorialis Georges de Lagarde*, Londra 1968 (vol. XXXVIII delle « Étude presentées à la Commission... »), pp. 288-289.

[42] O. Brunner, *Per una nuova storia ecc.* cit., p. XVII dell'Introduzione di P. Schiera.

[43] O. Brunner, *La « storia » come materia e le scienze storiche* in « Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento », I (1975), pp. 187-205.

* * *

Ciò che sembra caratterizzare gli anni Sessanta è il notevole allargamento dell'area di interessi storici e scientifici relativamente alle istituzioni politiche e, segnatamente per quel che riguarda le istituzioni parlamentari, il riconoscimento della loro centralità nell'ambito del rapporto governati-governanti, per l'essenza e la natura delle funzioni che svolgono e la quantità di soggetti che vi sono coinvolti, nonché l'attenzione riservata al rapporto ed eventuale raccordo — o, al contrario, assoluta estraneità — tra le assemblee d'*Ancien Régime* e quelle post-rivoluzionarie. La tendenza, già rilevata, sul piano metodologico, ad arricchire la prospettiva di studio in senso storico-politico, ma anche in direzione della sociologia e della scienza politica, procede e porta a risultati di notevole interesse, anche se, nell'insieme, non si riesce ad evitare l'impressione di uno scarto tra la disponibilità teorica affermata e la pratica storiografica concreta. In un certo senso è il caso del contributo, per il resto assai rilevante, che proviene dai lavori dell'ampio convegno di studio promosso dalla « Société J. Bodin » nel 1962 sul tema « Gouvernés et Gouvernants », raccolti in una serie di volumi pubblicati tra il 1965 ed il 1969 [44]. I vari aspetti dell'interazione tra governati e governanti vi sono analizzati, in sezioni corrispondenti a grosse epoche ordinate cronologicamente dall'antichità all'età contemporanea, ma essenzialmente in quanto manifestazioni dell'attività dei primi rispetto ai secondi, con largo impiego della comparazione e della pratica interdisciplinare, lungo coordinate spazio-temporali della massima estensione.

La sezione più direttamente legata all'ambito dei nostri studi è quella coordinata da E. Lousse e per la quale la « Commission Internationale... » da lui presieduta durante questo decennio, è stata associata pienamente alla ideazione e realizzazione del programma del convegno — centrata su « basso medioevo e tempi moderni » [45]. Si

[44] *Gouvernés et Gouvernants*: synthèse generale, civilisations archaïques, islamiques et orientales, Bruxelles 1969; bas moyen âge et temps modernes, I e II, Bruxelles 1965 e 1966; periode contemporaine, I e II, Bruxelles 1965 e 1969 (« Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions », tomi XXII-XXVIII).

[45] In particolare, v. il tomo XXIV (I): E. Lousse, *Gouvernés et Gou-*

tratta in effetti dell'epoca in cui si impianta e sviluppa, nelle varie forme, il regime rappresentativo europeo, fondato sulla partecipazione indiretta dei governati attraverso propri rappresentanti, e forma intermedia tra quella fondata sull'intervento diretto e quella preclusa invece ad ogni partecipazione da parte dei governati stessi.

In tale sezione, trovano spazio numerosi ed importanti saggi su temi teorici e dottrinari di rilievo e, ovviamente, sulla problematica storica relativa alle assemblee politiche e rappresentative nei diversi paesi dell'Europa occidentale ed orientale tra i secoli XI-XVIII. Nella relazione generale di sezione, poi, il Lousse cerca di collegare i fili del discorso quali emergono dai vari contributi singoli e distenderli in una visione-esposizione il più possibile unitaria dei fenomeni, cogliendo fra l'altro l'occasione per rivedere e precisare, o anche ribadire, punti specifici della propria impostazione, su cui ci siamo soffermati all'inizio di queste note. Rimandando alla parte antologica di questo volume per il testo completo della relazione in questione, ne richiamiamo alcuni degli elementi più interessanti, tutti riportabili — ci sembra — ad una prospettiva generale di più largo respiro entro cui il Lousse si muove in questi anni, sulla scorta di suggestioni e critiche, ma anche di personale maturazione di indirizzi e tendenze manifestatisi negli studi di storia istituzionale. La storia delle istituzioni parlamentari e rappresentative, egli afferma, non deve essere fatta in un vaso chiuso ed abbozza quasi il disegno di una grandiosa e multisecolare storia europea concentrata nel rapporto-dialogo tra governati e governanti, svoltosi attraverso quelle, scandita dalle fasi delle « origini » — il problema che resta forse il più complesso, per il quale aderisce, significativamente, alla metodologia ed al punto di vista del Dhondt che vi ha distinto i presupposti ed i precedenti istituzionali (le « radici »); le modalità, circostanze e condizioni (i « come »); le ragioni ed i fini (i « perché ») —; da quella del « dualismo equilibrato », di breve durata e durante la quale signori e *stati* si condizionano reciprocamente; e, a partire dal XVI secolo, dalla fase dell'affermazione del-

vernants en Europe Occidentale durant le Bas Moyen Âge et les Temps Modernes, pp. 7-48 (e cfr. la sezione antologica del presente volume, pp. 123-147). Sull'attività e la produzione scientifica della « Commission Internationale... » nel decennio 1960-70 durante la presidenza del Lousse medesimo, v. G. D'AGOSTINO, *Gli studi di E. Lousse ecc.* cit., pp. 41 ss.

l'assolutismo in connessione con nuove esigenze sociali, economiche e politiche che rafforzano, quasi ovunque, il ruolo dei governanti, con il conseguente declino delle assemblee « continentali » e la difficile congiuntura anche del parlamento inglese; infine, il regime parlamentare e costituzionale dei secoli XIX e XX. Una storia, per lunghissimo tratto, che resta sostanzialmente storia teorica e pratica, giuridica e sociologica, degli *stati* e delle loro assemblee, come membri e rappresentanti qualificati della società d'*Ancien Régime*, influenzata da fattori temporali, geografici, dinastici, sociali, economici, morali, culturali e religiosi [46].

Caratterizzano ancora l'intervento di Lousse la maggiore attenzione e precisione con cui vengono considerati la presenza degli uomini nelle istituzioni e lo stesso rapporto tra queste ed il contesto sociale, restando peraltro confermato l'assunto di fondo circa la sostanziale omogeneità tra organizzazione della società, tipo e forma della rappresentanza e relative assemblee d'*Ancien Régime*; l'apertura al concetto e definizione di « co-governati » e « co-governanti », i cui organismi avrebbero svolto un ruolo di tramite nel dialogo tra governati e governanti. Inoltre, l'accentuata sensibilità a ravvisare il carattere di classe della rappresentanza, e l'interesse classista, quando non personalistico, in termini materiali e di potere, perseguito dai deputati e rappresentanti, così nel regime agrario feudale, che ha assicurato la preponderanza della nobiltà militare, come nel regime parlamentare e costituzionale del nostro tempo, stabilito per il vantaggio esclusivo del capitalismo industriale e della borghesia; ed infine, l'attenuazione della rigidità con cui è stato considerato precedentemente lo *Standestaat*, più pertinentemente ricondotto ad una « specie » del *Korporative-Staat* [47].

Egualmente occasionata dal convegno su « governati e governanti » la « sintesi generale redatta da J. Gilissen, lo studioso belga segretario e responsabile scientifico della « Société J. Bodin », nonché, egli stesso, storico delle istituzioni politico-rappresentative, particolarmente sensibile agli apporti delle scienze giuridiche, politiche e so-

[46] E. Lousse, *Gouvernés et Gouvernants ecc.* cit., pp. 17 ss.

[47] Dello stesso Lousse, oltre il contributo in questione, v. i concetti analoghi espressi nello scritto d'occasione *Van Statencollege tot Parlement* in « Ancien Pays et Assemblées d'États » XLI (1966), pp. 1-26.

ciali [48]. Ce ne siamo già occupati, in altra sede, diffusamente, ma vale egualmente la pena — crediamo — ritornare su alcuni degli aspetti essenziali [49]. Così, in ordine al metodo comparativo, l'Autore, consapevole dei rischi e delle difficoltà insiti in esso, e delle resistenze opposte da molti studiosi, soprattutto tra gli storici, al suo impiego, mentre ricorda la diffusa adozione della pratica comparativa da parte di giuristi, politologi e soprattutto sociologi, richiama le osservazioni di M. Duverger sulla necessità di comparare solo fatti aventi struttura analoga, nonché la sua distinzione fra comparazioni « prossime » e comparazioni « lontane », ravvicinate e distanziate. Ora, egli ritiene che i criteri cui si attiene la « Société » corrispondano in sostanza proprio ad esigenze differenziate di tale tipo: le sintesi parziali, infatti, realizzerebbero comparazioni « prossime », mettendo in relazione strutture analoghe, cogliendo differenze, particolarità, ma sottolineando le somiglianze; la sintesi generale, invece, realizzerebbe l'altro tipo di comparazione, confrontando strutture differenti, espresse da contesti culturali e geopolitici diversi, precisandone gli elementi essenziali, i nessi con la struttura politica e sociale.

Su un piano più generale, il Gilissen ritiene che gli scopi della storia comparata delle istituzioni risiedano in una migliore conoscenza delle istituzioni stesse, e quindi del loro funzionamento e della loro evoluzione.

A ciò serve il metodo comparativo che permette, nell'accostare l'esperienza attuale a quella passata della vita di una istituzione in un determinato contesto, di evitare l'impiego di un vocabolario tecnico impreciso e inadeguato a descrivere le istituzioni del passato, nonché traduzioni semplici e fuorvianti. In particolare consente, però, di cogliere il senso stesso di un « tempo sociologico » che è altro dal tempo cronologico materiale, e situare perciò le esperienze del passato in una dimensione temporale propria dello sviluppo del-

[48] In particolare, v. J. GILISSEN, *Les rapports entre gouvernés et gouvernants, vus à la lumière de l'histoire comparative des institutions* in *Gouvernés et Gouvernants* cit., t. XXII, pp. 5-140.

[49] G. D'AGOSTINO, *J. Gilissen: i rapporti tra « governati e governanti » visti alla luce della storia comparata delle istituzioni* in D'AGOSTINO-DE SIMONE-MATTOZZI, *Argomenti di storia delle istituzioni parlamentari* cit., pp. 51-78; G. D'AGOSTINO, *La storia delle istituzioni parlamentari ecc.* cit., pp. 171 ss.

l'istituzione studiata, nonché elaborare una tipologia che ne faccia comprendere l'evoluzione e le trasformazioni [50]

Interessanti le puntualizzazioni del Gilissen rispetto alle nozioni di governanti e di governati, ed alla tipologia dei rapporti fra gli uni e gli altri, al cui interno si colloca il suo discorso sulle istituzioni parlamentari e rappresentative. La nozione di governanti si definisce in effetti in relazione alla nozione fondamentale di stato, alle loro funzioni effettive di direzione politica (governanti in senso stretto) o di esercizio di un qualsiasi potere (governanti in senso lato), ed al rapporto tra governare e amministrare, legiferare e giudicare. La relazione fra funzione di governo e funzione legislativa, in particolare, si pone essenzialmente almeno per la maggior parte dei regimi politici europei ed americani tra Otto e Novecento, come rapporto tra governo e parlamento, entrambi però, organi di governanti, e tra potere esecutivo e potere legislativo. Nella pratica, tale dualità ed autonomia è meno rigida, ed è piuttosto dualismo di funzione in quanto il governo partecipa sia al potere legislativo che alla funzione legislativa. D'altronde è proprio il regime parlamentare l'esempio più noto di sistema politico a divisione elastica dei poteri, sicché il discorso deve spostarsi sull'analisi delle funzioni delle assemblee dette « legislative ».

Nel regimi a separazione rigida di poteri, i membri di tali assemblee devono considerarsi come governanti a pieno titolo, in quanto detentori di uno dei tre poteri e perché, per fare leggi, occorre prendere decisioni politiche. Nel regime parlamentare, quale è scaturito dalla evoluzione costituzionale dell'Inghilterra e come vi si è fissato verso il 1830, oltre che in alcuni altri paesi europei, il parlamento ha funzione di organo governante, in quanto costituisce il potere legislativo, e soprattutto accorda o toglie la fiducia al governo i cui ministri sono responsabili verso l'assemblea. Naturalmente, i due organi sono in equilibrio precario tra loro, e l'uno tende a dominare l'altro, spesso sotto la spinta dei partiti politici e di determinati gruppi di pressione.

Anche nei casi, comunque, in cui un equilibrio reale sia stabilito e le assemblee legislative conservino effettivamente il potere di legiferare, si tratta in molti casi di un potere di approvazione dei

[50] J. GILISSEN, *Les rapports entre gouvernés et gouvernants ecc.* cit., pp. 20-27.

progetti di legge laborati dal governo: attualmente — conclude giustamente Gilissen — « governare è soprattutto legiferare ».

Stabilito ciò per quanto concerne i parlamenti tra Otto e Novecento, resta da chiedersi se anche le assemblee di *stati*, ritenute i naturali antecedenti storici di quelli, siano o meno organi di governo. Secondo Gilissen, che riprende su questo punto il Lousse, esse vanno piuttosto considerate « co-governanti », condizioni e ruolo che acquisirono effettivamente in Europa occidentale e centrale, tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XVII, per poi imboccare opposte direzioni — secondo le diverse situazioni storiche — o verso un certo rinvigorimento, od invece verso il declino ed un lungo letargo [51].

Con la nozione di governanti, Gilissen chiarisce pure il concetto di « co-governanti »: coloro che al fianco dei governanti, per le funzioni politiche o per la loro autorità morale, religiosa, sociale ed economica, hanno la possibilità di agire sui governanti in senso stretto, esercitare pressioni su di essi e divenirne i successori. Quanto alla nozione di governati, egli rimanda a due classificazioni fondamentali, « omogenei-eterogenei », ed « attivi-passivi ». In definitiva, la struttura socio-politica che ne risulta è almeno quadripartita: ai vertici, i governanti, quindi i « co-governanti »; infine, i governati « attivi » e quelli « passivi », e tale da non potersi esaurire nella relazione semplice « governati-governanti » [52]. Così definiti gli agenti del rapporto, Glissen passa ad affrontare il tema della tipologia del rapporto stesso, individuando i sistemi senza intervento dei governanti; i sistemi a partecipazione diretta dei governati al governo, graduata in ragione della consistenza numerica dei partecipanti; infine, i sistemi rappresentativi in cui tutti o parte dei governati partecipano indirettamente all'azione dei governanti, mediante l'intervento dei rappresentanti. Quest'ultimo sistema è un prodotto della storia europea nel basso medioevo, concretizzatosi dapprima nel regime delle assemblee di *stati* e successivamente in quello delle assemblee rappresentative elette, con potere, soprattutto, di legiferare. Parlamenti ed assemblee di *stati*, coi loro antecedenti

[51] G. D'Agostino, *J. Gilissen: i rapporti tra « governati e governanti » ecc.* cit., pp. 60 ss.

[52] J. Gilissen, *Les rapports entre gouvernés et gouvernants ecc.* cit., pp. 27 ss.

storici, partecipano, ma solo per qualche elemento particolare anche al primo ed al secondo dei tipi di sistemi menzionati. La loro sfera di totale pertinenza è però data, ovviamente, dal sistema o regime, rappresentativo, che sorto, come si è detto, in Europa nel basso medioevo si è affermato ed imposto come la forma più diffusa di partecipazione dei governati all'attività governante, e coinvolge più gruppi di persone di quanti sono compresi nella relazione governati-rappresentanti-governanti, dal momento che tra i governati bisogna anche in questo caso distinguere attivi e passivi, e tra i rappresentanti stessi possono esservi governanti (cfr. « democrazia governata» e « democrazia governante »).

Ammesso, sia pure con diverse e fondate riserve, che il regime rappresentativo sia stato praticamente sconosciuto alle società arcaiche, all'antichità, all'Oriente tradizionale ed all'Islam — si tratta probabilmente di ammettere una cosa piuttosto diversa, e cioè che era sconosciuto un determinato tipo di regime rappresentativo — il Gilissen si domanda perché questo tipo di partecipazione dei governati attraverso i loro rappresentanti sia apparso proprio in Occidente nei secoli XII-XIII, e si rifà a quanto formulato dal Lousse nel suo rapporto generale. Le « radici » delle assemblee di *stati* sarebbero il consiglio del principe allargato a rappresentanti cittadini a fianco dei nobili e del clero; la sopravvivenza di alcune assemblee popolari regionali e soprattutto, forse, le leghe giurate — di baroni, capitoli ecclesiastici, città ecc. — tendenti ad ottenere dal principe concessioni tali che possono superare l'interesse dei collegati e riguardare il paese intero. Se questi sono, in certo senso, gli antecedenti storici, restano da spiegare i « perché »: sulla scorta delle affermazioni di J. Dhondt, risiederebbero dapprima nella difesa del paese contro l'arbitrio del principe, quindi, nella partecipazione ai compiti di governo ed infine nell'assenso alle imposte. Quanto ai « come », si sarebbe avuto in principio l'intervento in occasione di difficili successioni dinastiche; più tardi, sarebbero divenute il tramite tra paese e principe in materia d'imposte. L'idea di rappresentanza si è sviluppata nello stesso tempo, nella pratica e nella teoria politica (Bartolo, Marsilio da Padova).

L'Autore affronta quindi anche l'altro dibattuto tema del rapporto tra passato e presente, affermando che generalmente gli storici dividono l'evoluzione del regime rappresentativo in due grandi pe-

riodi: l'*ancien régime* con le sue assemblee di *stati*; il periodo contemporaneo, con le sue assemblee legislative. Ad un regime a base di rappresentanza corporativa, succederebbe pertanto un regime a base di rappresentanza della nazione, in cui ciascun rappresentante rappresenta la nazione tutta intera. Il passaggio da un sistema all'altro può talora datarsi con precisione — Francia: 1789, gli « Stati Generali » si proclamano « Assemblea Nazionale » —, ma in altri casi — come l'Inghilterra — si è trattato di un processo di trasformazione lento e complesso, iniziatosi alla fine del medio evo e protrattosi per secoli.

Nonostante le rimarchevoli differenze, i due sistemi sono stati comparati, secondo i tre esponenti della organizzazione delle istituzioni, dei modi di designazione dei rappresentanti e delle competenze delle assemblee.

Nell'ambito dell'organizzazione, rientrano i temi relativi alla terminologia adoperata per definire le assemblee dei rappresentanti dei governati, estremamente varia e differenziata, con alcuni esempi di persistenza, quali *Cortes, Reichstag, Etats Généraux*, ecc., dall'uno all'altro sistema, nonché alla loro composizione, egualmente assai varia, in cui si registrano le maggiori differenze. Durante l'Ancien Régime, infatti, le assemblee sono formate da rappresentanti dei *corpi*, e non degli individui presi singolarmente, e coloro che non fanno parte dei corpi, non sono rappresentati, o si ritiene che lo siano dagli stessi *corpi* ai quali in qualche modo afferiscono (i contadini, ad esempio, sono rappresentati dai loro signori). Nel periodo contemporaneo, le assemblee sono a carattere individualistico: tutti i cittadini godono del dititto di voto — acquisizione, in verità, raggiunta gradualmente — e partecipano alla designazione dei rappresentanti; ne sono quindi rappresentanti a titolo individuale, e non attraverso un *ordine* o una *corporazione*. Con la Rivoluzione francese, d'altronde, la struttura corporativa della società e dello stato tramontò definitivamente in Francia, mentre, nell'area germanica, si mantenne sia pure con una serie di aggiustamenti approdati, in alcuni casi, alla trasformazione delle assemblee di *stati* in rappresentanza nazionale; esiti ancora diversi si sono avuti in Belgio e nei Paesi Bassi. In molti paesi, infine si è avuta una delle più importanti sopravvivenze, laddove si è realizzato un sistema bicamerale, con una camera non elettiva accanto a quella elettiva (In-

ghilterra e altrove), e lo stesso è avvenuto, ma per altre ragioni, negli stati federali (Stati Uniti d'America e altrove).

Per quanto riguarda la designazione dei rappresentanti, il Gilissen ricorda come, nelle assemblee d'*ancien régime*, elezione significhi « scelta » e non sia sinonimo di « scrutinio ». Le forme più diffuse al riguardo sono il sorteggio ed in misura ancora maggiore la cooptazione, che vuol dire in pratica scelta da parte dei governanti. Anche con tali limiti, si può parlare secondo l'Autore di rappresentanti dei governati, in quanto col tempo la scelta dei governanti è divenuta sempre meno arbitraria e si è risolta in un privilegio dei governati: né può sottovalutarsi l'indubbia circostanza che i convocati sono coloro il cui consenso maggiormente preme ai convocanti, a causa del loro prestigio o della loro ricchezza. Si è naturalmente di fronte ad una rappresentanza imperfetta, essendo perfetta quella a cui si perviene attraverso designazione, diretta o indiretta, da parte dei rappresentati a mezzo di elezioni per scrutinio e a maggioranza: procedura che, già in vigore nell'antichità greca e romana, diviene assai rara nell'*ancien régime*. Nonostante alcuni esempi precedenti, attinenti alla sfera dell'organizzazione ecclesiastica, a quella di alcune realtà politiche cittadine, ma che investivano in ogni caso i notabili o gruppi privilegiati, le elezioni a scrutinio tendono ad imporsi a partire dal Settecento inoltrato e si affermeranno, in varie forme di regimi elettorali, nel corso del secolo seguente. In merito al corpo elettorale, il Gilissen rievoca le tappe attraverso le quali l'area dei cittadini attivi, dall'infima percentuale del secolo scorso, si è dilatata fino a comprendervi l'intera popolazione, il cammino, cioè, dalla democrazia governata alla democrazia governante che ha visto pure la progressiva affermazione dei partiti politici.

Sulle competenze, infine, il discorso è piuttosto articolato: in primo luogo, l'Autore ritiene che si debba guardare ai reali rapporti di forza che esistono tra governanti e governati, ma che, comunque, attraverso gli organi rappresentativi si istituzionalizzi un dialogo vantaggioso per entrambe le parti. Il quadro delle competenze — sempre in riferimento alle assemblee d'*ancien régime* — si estende all'ambito legislativo, generalmente nella forma di presentazione di proposte e di richieste la quale lentamente si evolve verso la piena e autonoma iniziativa legislativa; a quello giudiziario

ma solo in via eccezionale; a quello fiscale, in quanto assenso alla concessione di tributi, funzione divenuta essenziale all'esistenza delle istituzioni rappresentative anche se non necessariamente legata al loro sorgere; a quello del riconoscimento del governante, ruolo tipico dei primi tempi assieme a quello consultivo; infine, viene preso in considerazione il caso in cui le assemblee assumano i poteri supremi (Paesi Bassi 1576, Russia XVI-XVII secolo).

Gli organi rappresentativi nei regimi basati sulla sovranità nazionale hanno ovviamente un ventaglio di competenze diversamente orientate: principale, e comune anche a forme differenti di regime, è quella legislativa, che costituisce anche in assoluto, il massimo potere. Assai vario è invece il rapporto tra assemblee rappresentative ed organi esecutivi, in dipendenza dalla maggiore o minore rigidità della separazione dei poteri; nei regimi parlamentari, i rappresentanti costituiscono pure il *government making power*, in quanto, accordando o ritirando la fiducia al governo (organo esecutivo) ne determinano in pratica la permanenza in carica[53].

Un punto di riferimento ormai classico per tali studi, e non soltanto in Italia, costituisce il volume di A. Marongiu (*Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*) del 1962, nel quale confluiscono organicamente suoi studi ed esperienze precedenti. Il parlamento vi viene considerato, per un verso, per « convenzione concettuale » ma anche per « astrazione » istituzionale, ad un livello notevole, come « il corpo politico rappresentativo » per eccellenza, « l'organo il quale rappresenta i governati nell'ordinamento complessivo »[54], o, altrimenti detto, « la concrétion institutionelle de la tendance des 'sujets' à participer aux décisions qui les concernent »[55]; per l'altro, nella sua concreta realtà storica, sul piano dell'evoluzione generale e su quello delle forme specifiche di realizzazione nel tempo e nello spazio, di volta in volta dati.

La prima parte dell'opera riguarda il « momento (e processo)

[53] G. D'Agostino, *op. cit.*, pp. 68-73.

[54] A. Marongiu, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, Milano 1962, p. 485.

[55] Dal testo dell'intervento svolto da A. Marongiu, *Problèmes et progrès de l'histoire des assemblées d'états et parlements* alle « Journées Internationales de l'Histoire du Droit » (Anversa 29 maggio-1° giugno 1978), p. 18.

genetico », articolato nelle fasi dei « precedenti » e delle « origini », dell'evoluzione delle grandi assemblee medievali ed il sorgere dello istituto parlamentare, nonché delle grandi assemblee statali del XIII e XIV secolo, con un'analisi che spazia sull'intero campo dell'Europa occidentale [56]. Nella cornice dei primi stati nazionali a base territoriale dell'età post-carolingia, sullo sfondo dello stato medievale e dell'organizzazione feudale della società emerge la *curia regis* (corte, consiglio e governo), se non « comitato esecutivo » delle forze feudali, certamente loro emanazione e da quelle costituita.

Da questo originario nucleo istituzionale si sviluppano figure associative più ampie e complesse, polifunzionali, in cui si esercita il diritto-dovere di sudditi privilegiati al consiglio ed alla collaborazione nei riguardi del signore, quindi al più vasto e significativo consenso — prima o poi vincolante — alle sue iniziative, propiziato dalle teorie consensualistiche ed influenzato dal principio rappresentativo nell'ordinamento delle comunità ecclesiastiche. E sono le grandi assemblee di stato, di dignitari laici ed ecclesiastici chiamati a colloquio dal signore, in cui il Marongiu discerne le assemblee-avvenimenti e le assemblee consultive-recettive, destinate a sfociare in corpi deliberativi e rappresentativi: in termini meno empirici ma di coerenza logico-concettuale, come egli dice, « preparlamenti » e « parlamenti » [57]. Definizioni e distinzione che hanno avuto la più ampia fortuna e diffusione, sostenute come sono dal profondo convincimento che i parlamenti costituiscano un *genere* primario il quale ammette più *specie*, come, ad esempio, le assemblee di *stati*, e si qualifica non in base ad elementi meramente formali, di struttura o composizione, bensì per la consapevolezza ed intenzionalità, in coloro che ne fanno parte, di essere soggetti rappresentativi e capaci di deliberare. Il passaggio dai « pre-parlamenti » ai « parlamenti » ha luogo, per l'Autore, prescindendo dai mutamenti più o meno profondi e radicali nel contesto sociale e politico, secondo una tipologia assai varia che contempla, caso per caso, l'iniziativa dell'assemblea senza previa intesa col sovrano, quella di quest'ultimo per calcolo o debolezza, l'azione concertata delle forze

[56] *Il Parlamento in Italia ecc.* cit., pp. 3-199 (di cui le pp. 3-57 e 59-101 sono inserite nella nostra antologia).

[57] *op. cit.*, pp. 59 ss.

politiche del paese che si impongono a lui, ed infine l'esempio delle situazioni occorse in altri stati[58].

La storia dell'evoluzione istituzionale nei regni iberici, in Inghilterra, in Francia e nell'Impero Germanico, oltre che, per quanto riguarda la penisola italiana, in Sicilia, Stato della Chiesa, Friuli e Domini sabaudi, tra il XIII e XIV secolo, introduce, in certo modo, alla trattazione relativa ai parlamenti fra Trecento e Settecento, che occupa la parte centrale, e predominante, dell'opera ed è interamente dedicata alle assemblee degli stati territoriali italiani del periodo[59]. Di esse, sono analizzati distintamente i dati storici e quindi la struttura, l'organizzazione e le funzioni, per la fase compresa tra '300 e '500, mentre per quella successiva — dal '600 al '700 — la considerazione dello studioso procede unitariamente; in entrambi i casi, comunque, col consueto rigore interpretativo e ricchezza di informazione e documentazione.

L'ultima sezione, infine, concerne da un lato « le caratteristiche strutturali e funzionali tipiche e atipiche » di questi parlamenti del passato, ed è centrata sull'esame della loro rappresentatività (strutturale, istituzionale e funzionale), sul rapporto tra rappresentanza e mandato (« imperativo » oppure « pieno »), sui patti politici e la disciplina contrattualistica delle relazioni fra governanti e governati; dall'altro, sui motivi dell'azione parlamentare ed i limiti della sua efficacia, attraverso la pubblicistica e l'opinione pubblica ed un raffronto tra l'esperienza parlamentare di ieri e di oggi[60].

L'inserzione di ampie parti del volume del Marongiu nella sezione antologica di questo nostro volume ci esime dall'approfondirne qui i contenuti più specifici; vorremmo però sottolineare come la sua vasta e profonda sintesi, anche più di un « manuale » — nella accezione migliore del termine — di storia delle istituzioni parlamentari, rappresenta una sorta di « modello di serie storica » delle assemblee rappresentative di genere parlamentare, tra le quali fornisce una possibilità di tracciare una linea in qualche modo continua, la cui influenza permane rilevante sul terreno della definizione concettuale e delineazione dei contenuti di tale settore di studi e della corrispondente disciplina storica specialistica. Il tutto, ovviamente,

[58] *op. cit.*, pp. 88 ss.
[59] *op. cit.*, pp. 203-472.
[60] *op. cit.*, pp. 475-581.

in coerenza completa ed ingegnosa coi presupposti ideologici e culturali dell'Autore, ed in una prospettiva caratterizzata nel senso della storia istituzionale come storia essenzialmente giuridico-politica.

Ad una analisi delle funzioni e dell'organizzazione delle assemblee di *stati* rigorosamente entro la cornice dell'« old European order », intende riportare dal canto suo, uno scritto di D. Gerhard del 1968 [61]. L'assunto dello studioso tedesco (la cui attività scientifica si è svolta però prevalentemente negli Stati Uniti) è che la storiografia relativa alle istituzioni rappresentative e parlamentari nell'*Ancien Régime* applica, generalmente, allo studio di queste ultime, concetti, nozioni e criteri di valutazione attinenti all'esperienza parlamentare moderna, quali le funzioni legislativa e fiscale-finanziaria o la possibilità ed inclinazione ad assumere responsabilità politica. Influenzata dalla storiografia istituzionale inglese legata all'esempio storico del parlamento di quel paese, e con la conseguente adozione di un approccio « evolutionary », tale impostazione finisce per considerare, secondo Gerhard, le assemblee di *stati* non come un fenomeno peculiare e complesso, da studiare in sé ed in tutte le connessioni con l'epoca o fasi di epoca in cui è sorto e si è sviluppato, fino al « declino », bensì esclusivamente come uno degli stadi di crescita, preparatori del risultato finale che si ha davanti agli occhi, tra loro necessariamente collegati in successione ed omogenei con quello per qualità ed essenza [62].

Sulla base di tali premesse, l'Autore riconsidera i temi delle origini, della dimensione regionale o nazionale, delle funzioni, procedura e composizione. Le assemblee di *stati* sorgono in un am-

[61] D. GERHARD, *Assemblies of Estates and the Corporate Order* in *Liber Memorialis Georges De Lagarde* (vol. XXXVIII delle « Études presentées à la Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'Etats »), London 1968, pp. 285-308.

[62] Concetti analoghi sono espressi da O. Brunner negli scritti citati alle note nn. 39, 42, 43; v. pure le interessanti osservazioni di J. ELULL, *Est-il légitime d'utiliser des Concepts en Histoire* in « Annali della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa », 3, 1966, pp. 9-23. Particolarmente centrate risultano le indicazioni dell'Elull sul metodo che deve seguire lo storico delle istituzioni sulle orme della scuola strutturalista e sulla necessità di situare l'istituzione che si studia in rapporto all'insieme dei fattori storici che costituiscono il suo « paesaggio ».

biente, un contesto, ordinato ideologicamente e socialmente secondo concetti associativi e corporativi, profondamente influenzato dalla Chiesa e dal diritto romano-canonico, ed in cui sono già operanti forme e forze istituzionali che limitano i poteri del principe. Esse si formalizzano nel XV secolo, o dopo che già da tempo è invalsa la pratica di riunioni irregolari e sporadiche per uno scopo definito ed a richiesta del signore, le quali ricevono proprio ora nuovo e decisivo impulso dalle esigenze che spingono quest'ultimo a rivolgersi appunto ai « corporate bodies » della società, i cui membri hanno autorità per se stessi. Queste assemblee, eccezion fatta per l'Inghilterra, hanno ovunque in Europa, dove più dove meno, un forte radicamento nel territorio regionale, per evolvere, variamente e piuttosto tardi, verso una dimensione più estesa. Difendono l'entità geo-politica locale, il suo diritto ed i privilegi, svolgendo importanti funzioni di natura legislativa, amministrativa, fiscale ma anche in campo giudiziario e sul piano esecutivo; meno, invece, in politica estera.

Con la Riforma e la conseguente secolarizzazione, i loro compiti si ampliano o, almeno, si rafforzano; lo stesso confronto con le monarchie assolute porta certo ad una ridefinizione delle modalità e degli ambiti di intervento, ma non già alla cessazione di qualsiasi ruolo [63]. E su questo punto Gerhard parla di collaborazione tra *Stati* e sovrani « assoluti », recuperando in senso più proprio e positivo il concetto di « dualismo » ed avvertendo che la rappresentazione del declino e della nullificazione delle assemblee nell'età dell'assolutismo è anch'essa frutto della concezione storiografica « evoluzionista » che le vede solo in funzione degli esiti parlamentari moderni, ma anche della tradizione sia francese che tedesca, che tende ad identificare nell'assolutismo uno dei momenti alti della propria storia nazionale, in opposizione alla storia ed alla storiografia inglesi. Occorre invece guardare alle singole realtà locali territoriali ed al vero e proprio « apparato » interno messo in piedi da ciascuna assemblea. A quest'ultimo punto si collega anche il discorso della procedura e della composizione delle assemblee tra

[63] D. Gerhard, *Assemblies of Estates ecc.* cit., pp. 294 ss.

il XV ed il XVIII secolo, per completare il quadro della specificità della realtà istituzionale d'*Ancien Régime*.

* * *

La considerazione più attenta del rapporto tra istituzioni rappresentative e struttura ed organizzazione della società, l'analisi più approfondita della stessa dimensione politica e del problema del potere che vi sono connessi, ed al tempo stesso la lettura più sofisticata del dato istituzionale-formale sembrano caratterizzare, almeno a certi livelli, il panorama attuale degli studi di storia delle istituzioni parlamentari nell'*Ancien Régime*[64]. Certamente,

[64] Nel corso del decennio iniziato nel 1970, e sotto la presidenza di A. MARONGIU, particolarmente attiva è stata la « Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'États », ai cui membri, cresciuti di numero e in rappresentanza in pratica di quasi tutti i paesi, va ascritta la parte di gran lunga più consistente e qualificata della produzione scientifica in questo campo. Elenchiamo sommariamente i titoli delle pubblicazioni degli ultimi anni: XXXIX. *Representative Institutions in Theory and Practice. Historical Papers read at Byrn Mawr College, April 1968, to Caroline Robbins* (prefazione di T.N. BISSON), Bruxelles 1970; XL. H.G. KOENIGSBERGER, *Estates and Revolutions. Essays in Early Modern Europe*, Ithaca-Londres 1971; XLI. P. BLICKLE, *Landschaften im alten Reich*, München 1973; XLII. D. JENKINS, *Celtic Law Papers*, Bruxelles 1973; XLIII. P. FELDBAUER, *Herren und Ritter*, Wien 1973; XLIV. H. KNITTLER, *Städte und Märkte*, Wien 1973; XLV. E. BRUCKMÜLLER, M. MITTERAUER, H. STRADAL, *Beiträge zur Typologie der österreichischen Länder aus ihren mittelalterlichen Grundlagen*, Wien 1973; XLVI. P. FELDBAUER, *Der Herrenstand in Oberösterreich*, Wien 1974; XLVII. H. STEKL, *Osterreichs Aristokratie in Vormärz*, Wien 1973; XLVIII. J. VANNÍ, STEVEN W. ROWAN, *The Old Reich*, Bruxelles 1974; XLIX. HAMOIR, *Qualité princière et dignités nobilaires*, Bruxelles 1974; L. L. LUNDQUIST, *Council King and Estates in Sweden 1713-1714*, Stockholm 1975. LI. M. METCALF, *Russia, England and Swedish Party Politics 1762-66*, Stockolm 1977; LII. *XIII° Congrès International des Sciences Historiques. Moscou 1970*, Varsovie 1975; LIII. J. A. VANN, *The Swabian Kreis*, Bruxelles 1975; LIV. K. OTMAR FREIHERR VON ARETIN, *Der aufgeklärte Absolutismus* Köln 1974; LV. P. BLICKLE, *Die Revolution von 1525*, München 1975; LVI, *Albun Elemér Mályusz* (Székesfehérvar - Budapest, 1972), Bruxelles 1976; LVII. K.J. DILLON, *King and Estates in the Bohemian Lands, 1526-1564*, Bruxelles 1976; LVIII. K. GORSKI, *Communitas Princeps Corona Regni*, Warszawa-Poznan-Torún 1976; LIX. *Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze*, Gottingen

ciò vale non per il quadro considerato complessivamente, contrassegnato piuttosto da molteplicità, e persino eterogeneità, di filoni e di interessi, da sovrapposizione di vecchio e di nuovo, dal riscontro non ancora pienamente soddisfacente tra quantità e qualità, bensì per quei contributi, individuali o di « scuola », più o meno legati a tradizioni storiografiche nazionali, suggestionati evidentemente dalle recenti istanze del lavoro storico e dalle elaborazioni aggiornate nel campo della teoria generale delle istituzioni e del potere istituzionalizzato. Ci riferiamo, in particolare, agli studi di W. P. Blockmans [65] e di H. G. Koenigsberger [66]; alle intelligenti sintesi di M. Duverger [67], di P. Lalumière ed A. Demichel [68]; a diversi saggi di storici e studiosi russi e polacchi [69]. Nell'ambito della storiografia italiana — cui dedicheremo adeguata e specifica attenzione in altra occasione — ad alcuni tra quanti, pur non essendo impegnati direttamente in questo settore di studi, ma operando pur sempre nel

1977; LX. *Album François Dumont*, Bruxelles 1977; LXI M. Szeftel, *The Russian Constitution of April 23, 1906*, Bruxelles 1976.

[65] Tra gli altri, *La participation des suyets flamands à la politique monetaire des ducs de Bourgogne, 1384-1500*, in « Revue belge de Numismatique », 109 (1973), pp. 104-34; *Autocratie ou polyarchie? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492* in « Bulletin de la Commission Royale d'Histoire », 140 (1974), pp. 257-368; *Le régime representatif en Flandre dans le cadre européen au bas moyen âge avec un project d'application des ordinateurs*, in *Album E. Malyusz*, cit., pp. 212-45.

[66] Tra gli altri, *The Practice of Empire*, Ithaca 1969; *Estates and Revolutions* cit.; *The italian Parliaments from their origins to the end of the 18th century* in « The Journal of italian history », vol. I, n. 1, spring 1978 (già in « Anciens Pays et Assemblées d'États », LXX, 1977, pp. 99-119; in italiano, ora in *Annali della Storia d'Italia*, I, Torino 1978, pp. 575-613).

[67] In particolare, *Introduzione alla politica* Bari 1966; *La democrazia parlamentare - 1914-1954*, in « Nuove Questioni di Storia Contemporanea », I, Milano 1968, pp. 169-217; *Giano: le due facce dell'Occidente*, Milano 1973; *I sistemi politici*, Bari 1978.

[68] *Les régimes parlementaires européens*, Paris 1966 e, nuova edizione, 1978.

[69] Sulla storiografia russa, indicazioni, ma per un periodo precedente, v. E.A. Kosminsky, *Les ouvrages des Historiens soviétiques sur l'histoire des Assemblées représentatives de l'Europe Occidentale*, in « Anciens Pays et Assemblées d'Etats », XVIII (1959), pp. 175-96; e naturalmente, il volume *XIIIe Congrès International des Sciences Historiques ecc.* cit.; oltre, beninteso, i contributi comparsi altrove e di cui diamo notizia in questo stesso lavoro.

campo della storia delle istituzioni, politiche e non, hanno fornito, e forniscono, interessanti indicazioni di merito e di metodo.

W. P. Blockmans, autore di importanti saggi di storia delle istituzioni rappresentative della Fiandra nei secoli XIV-XVI, ha applicato tecniche e metodi della storia quantitativa ad un campo che sembrava dovesse esservi refrattario ed ha, soprattutto ribaltato molti giudizi ed interpretazioni correnti e tradizionali sia in ordine alla organizzazione tripartita e corporativa della società basso-medievale, che sul punto fondamentale del dualismo dei poteri fra principe ed assemblea di *stati* [70]. Sulla scia di J. Dhondt [71], egli ha guardato più ai modelli sociali, prevalenti, ai modi ed ai gradi di soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni cui quei modelli sono finalizzati, stabilendo relazioni peculiari tra tali dati concreti di storia sociale e le strutture, l'organizzazione e le funzioni delle assemblee di *stati*. Inoltre, ha accentuato il ruolo giocato dai fattori esterni nelle vicende storico-istituzionali di una determinata realtà geo-politica, nonché il processo particolare di burocratizzazione e privatizzazione, quasi, delle assemblee in questione le quali, a partire da un certo momento, acquistano la funzione prevalente di assicurare privilegi e potere a quanti vi convengono, ne sono coinvolti o, ancor più, ne fanno parte stabilmente come membri dell'apparato o di comitati ristretti. La tipologia generale da lui costruita (nel saggio che viene riportato nella sezione antologica di questo volume) [72] fissa gli estremi di una società rurale e di una società altamente urbanizzata; del predominio della nobiltà e/o del clero, oppure delle città; di una debole attività rappresentativa, organizzata in grandi assemblee, oppure forte attività di gruppi ristretti e variabili; di funzioni essenzialmente fiscali e politiche, oppure multiple, orientate secondo le esigenze economiche. Fra i due poli si distende in efferti una serie di cinque tipi o modelli di istituzioni rappresentative, sulla base della relazione di pertinenza e di appartenenza a corrispondenti tipi o modelli storici concreti di società:

[70] G. D'Agostino, *La storia delle istituzioni parlamentari ecc.* cit., pp. 119 ss.

[71] *Estates or Powers ecc.*, cit.

[72] *A typology of representative institutions in late medieval Europe*, in « Journal of Medieval History », (4), 1978, pp. 189-215 (riportato nell'antologia del presente volume pp. 177-210).

assemblea di *stati* classica in società rurale statica (Francia, Germania, Europa Centrale); assemblee più frequenti con maggiore partecipazione delle città, con funzioni più ampie, ma senza continuità, in società che dispongano di un *surplus* produttivo (Inghilterra, Prussia, Hainaut, Borgogna, Linguadoca, Piemonte ecc.); intensa attività rappresentativa e pieno intervento delle città in società ad alto livello di urbanizzazione (Fiandra, Brabante, Olanda, in parte Boemia e Friuli); rappresentanza popolare e leghe urbane in società a coesione territoriale debole, a livello di urbanizzazione non eccedente le risorse e con scarsa o debole autorità centrale (Germania, Hansa); stesso caso, ma con accentuazione del particolarismo e della disgregazione nei meccanismi di rappresentanza popolare, per la fortissima densità demografica che crea tensioni e difficoltà, per l'approvvigionamento (Italia Settentrionale e in parte Fiandra) [73].

Gli apporti da altri ambiti conoscitivi, dalla sociologia politica alla scienza politica stessa, l'intreccio di metodologie diverse, i riferimenti ad autori come O. Hintze e N. Elias, si ritrovano peraltro già nel saggio di H. G. Koenigsberger (1975) su *Dominium regale or dominium politicum et regale?* (anch'esso inserito nell'antologia) [74], assai apprezzato e già molto noto tra gli specialisti di storia dei parlamenti medievali e postmedievali. Il problema di fondo che vi si affronta è il rapporto fra monarchie e parlamenti nella prima età moderna, e la possibilità di costruire uno schema storico-politico globale che comprenda i diversi esiti nel tempo di tale relazione fondamentale. *Dominium regale* è il regime autocratico (monarchia assoluta francese), mentre *dominium politicum et regale* è una sorta di regime misto, di poteri temperati (monarchia costituzionale inglese). Nel XVIII secolo — scrive Koenigsberger, autorevole membro della « Commission Internationale... » — [75] la partita tra corona ed assemblee era ormai decisa in modo chiaro: in un gruppo di paesi (Inghilterra, Scozia, Paesi Bassi e Polonia) i parlamenti erano prevalsi; in un secondo, tale successo era di portata

[73] *op. cit.*, pp. 202 ss.

[74] *Dominium regale or dominium politicum et regale? Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe* in *Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation*, Berlin 1977, pp. 43-68 (anche per questo saggio, cfr. la parte antologica del nostro volume, pp. 149-176).

[75] *op. cit.*, pp. 45 ss.

più modesta (Ungheria, alcuni principati tedeschi) ed infine, in un terzo gruppo, la vittoria era toccata ai sovrani (Spagna, Francia, Paesi Bassi spagnoli, Napoli, Sardegna, Piemonte, Danimarca, altri principati tedeschi).

Mostrata l'insufficienza della teoria globale di Hintze a racchiudere la varia e complessa casistica, l'autore ricorre ai « meccanismi » che Elias ha rinvenuto operanti nella storia europea dal medioevo all'età moderna, con particolare riferimento alla Francia (meccanismo di monopolio, di depersonalizzazione ed istituzionalizzazione dell'esercizio del potere, e meccanismo reale) ed attraverso la combinazione della prima coi secondi, cerca di giungere ad una nuova teoria globale. Le conclusioni cui perviene sono di notevole interesse ed indubbiamente forniscono spunti interpretativi, idee e concetti assai utili agli storici e studiosi delle istituzioni rappresentative. Ne esce infatti confermato e ribadito il rapporto istituzioni parlamentari-struttura sociale corrispondente; viene accertata ed acquisita la necessità di una teoria di dinamica politica e sociale per un lungo periodo, a cui i « meccanismi » di Elias forniscono un'eccellente base, pur restando insufficienti, come casi storici concreti (Danimarca e Svezia, ad esempio) provano; si mette in evidenza il carattere composito delle monarchie del periodo e quello multiplo dei rispettivi parlamenti; inoltre, si riconosce un ruolo di grande portata ai fattori esterni ed all'elemento religioso, nonché a diversi tratti funzionali e ad eventi fortuiti; infine, si esalta la collaborazione tra storia e sociologia, con un richiamo orgoglioso, però, ai compiti ed al mestiere più autentici dello storico [76].

Ancora nell'ambito pluridisciplinare — diritto, sociologia, scienza politica — si collocano i contributi di Duverger, il cui nome e la cui statura di studioso non sono certo da scoprire ora, e dei già citati Lalumière e Demichel. Del primo, riveste interesse per il nostro settore di studi lo schema evolutivo che egli traccia fra le varie figure storico-istituzionali, in connessione e successione tra loro, dalle antiche assemblee feudali, dai caratteri arcaici, alle assemblee di *stati*, che fioriscono — entro il sistema aristomonarchico — nell'ambito del generale moto della società verso la « plutodemocrazia » sotto la spinta della borghesia in ascesa. Osservazioni cal-

[76] *op. cit.*, pp. 66-68.

zanti svolge Duverger sulle modalità, sviluppo ed esiti di tale delicata fase storica e istituzionale, cogliendo il nesso tra processi socio-economici ed i riflessi politico-istituzionali; nonché sulle due, distinte, vie che imbocca e percorre la borghesia stessa sul continente ed in Inghilterra, e le conseguenze che da ciò provengono sul piano dei rapporti fra assemblea e sovrano, fra borghesia ed aristocrazia, fra borghesia e corona nell'una e nell'altra realtà geo-politica. Quindi l'autore evidenzia la fondamentale importanza della rivoluzione culturale, politica e sociale dei secoli XVII e XVIII, e come il caso inglese illustri la storia istituzionale europea e mondiale attraverso la conquista da parte del parlamento, del potere legislativo e più tardi di quello esecutivo: preludio delle analoghe vicende americane e francesi sul finire del Settecento [77]. Su questo tronco, si situa infine lo sviluppo del parlamentarismo dell'età liberale e, dopo il periodo tra le due guerre mondiali, di quello della « tecnodemocrazia »: dell'uno e dell'altro — momenti tipici della « serie storica » del sistema occidentale — Duverger fa comprendere i meccanismi di funzionamento, quali soggetti vi siano coinvolti, il rendimento ed i limiti.

Soprattutto, ci pare, si preoccupa costantemente di riferire l'assetto istituzionale-rappresentativo alla forma ed alle forze che segnano l'assetto generale della società occidentale coeva: modo di produzione, agenti e rapporti sociali, organizzazione dello stato.

Anche più articolati, il discorso e lo schema elaborati dai due studiosi francesi autori di un fortunato volume sui regimi parlamentari europei (monarchia parlamentare britannica; monarchie parlamentari dei piccoli paesi: Belgio, Paesi Bassi, Scandinavia; le nuove repubbliche parlamentari: Germania occidentale e Italia) [78]. Nella loro opera, la nozione giuridica del regime parlamentare — ovviamente, di riconosciuta importanza — sembra cedere alla nozione « sociologica », essa stessa riempita di contenuti prettamente storici. È proprio questa la sezione che contiene, a nostro avviso, le indicazioni più utili e, in certi casi, stimolanti: la serie storica delineata da Demichel e Lalumière comprende la monarchia limitata (dalla Magna Carta alla fine del XVII secolo per l'In-

[77] M. Duverger, *Giano: le due facce dell'Occidente* cit., pp. 22-58.
[78] P. Lalumière-A. Demichel, *Les régimes parlementaires européens* cit.

ghilterra, più tardi per le altre esperienze nazionali), durante la quale le assemblee hanno in pratica qualche potere in materia finanziaria, solo il diritto di petizione in quella legislativa e nessuna facoltà sul terreno dell'esecutivo; il parlamentarismo orleanista (tra Otto e Novecento) in cui si realizzerebbe una sorta di « dualismo » tra monarchia e parlamenti, ed infine il parlamentarismo democratico dei nostri tempi.

Vale la pena di osservare che nell'impostazione dei due autori in questione, il parlamentarismo è un tipico regime « di transizione », ed il parlamento la struttura istituzionale che consente avvicendamenti di classi o sezioni di classi al potere in maniera non violenta e coi minori traumi possibili per la società [79]. Il primo classico esempio risale al conflitto tra aristocrazia declinante e borghesia in ascesa, tra mondo feudale e mondo capitalistico. In questo senso parlamentarismo e capitalismo sorgono insieme, l'uno essendo il quadro istituzionale più appropriato all'affermazione dell'altro sul piano della società.

Se il capitalismo ne costituisce la base economica, legando alle sue fortune anche il successo delle forme politiche parlamentari, l'elemento sociale corrispondente è rappresentato dalla classe politica a carattere oligarchico e l'elemento ideologico essenziale dal liberalismo [80]. Come si può agevolmente vedere, anche in questo caso la prospettiva storica, l'implicazione sociologica, la precisazione dei referenti socio-economici risultano determinanti criteri di analisi e di individuazione.

Riguardano più strettamente l'ambito della storia delle istituzioni parlamentari d'*Ancien Régime*, invece, studi e ricerche di storici dell'Europa orientale, soprattutto russi e polacchi. Un numero consistente ne contengono gli « Atti » del XIII Congresso Internazionale di Scienze Storiche svoltosi a Mosca nel 1970 e pubbli-

[79] *op. cit.*, p. 47 ss., p. 95; cfr. pure le osservazioni di G. GALLI, *Dal bipartitismo imperfetto alla possibile alternativa*, Bologna 1975, già citato in G. D'AGOSTINO, *La storia delle istituzioni parlamentari ecc.* cit., p. 115. Il Galli, benché sembri convinto che il parlamento sia la struttura istituzionale che ha consentito di incanalare il conflitto di classe ed ha favorito la permanenza della borghesia al potere, non è disposto ad ammettere che esso possa mediare un'eventuale transizione (indolore) dal capitalismo al socialismo, per la quale occorrerebbero soluzioni istituzionali diverse (p. 11).

[80] P. LALUMIÈRE-M. DEMICHEL, *op. cit.*, pp. 74 ss.

cati a Varsavia cinque anni più tardi[81]: di essi, alcuni — gli articoli della Gutnova sui « fattori sociali determinanti la composizione, la struttura e l'organizzazione del Parlamento inglese nei secoli XIII-XV » e della Lublinskaja sulla struttura delle istituzioni rappresentative in Francia — sono riportati anche nella nostra antologia[82]. Di assoluto rilievo i saggi dei polacchi K. Gorski, (« Istituzioni rappresentative ad emancipazione della nobiltà. Per una tipologia delle Assemblee di *stati* nel XV secolo »), di J. Bardach (sulle assemblee del Granducato di Lituania nel secolo XVI), di S. Russocki (« Tipologia delle assemblee pre-rappresentative in Europa »)[83], i cui contributi, presenti nella raccolta rimandano ad altri interventi, altrettanto rigorosi, sul piano del metodo e della ricostruzione storica[84]. Denominatore comune di tanto lavoro scien-

[81] Si tratta del già citato *XIIIe Congrès International des Sciences Historique ecc.*

[82] E.V. GUTNOVA, *Facteurs sociaux déterminant la composition, la structure et l'organisation du Parlement anglais aux XIII-XVe siècles*, pp. 121-31; A. LUBLINSKAJA, *La structure des institutions representatives en France*, pp. 95-109 (rispettivamente, pp. 353-364 e 405-419 di questo volume).

[83] K. GORSKI, *Institutions représentatives et émancipation de la noblesse. Pour une typologie des Asseblées d'États au XVe siècle*, pp. 133-147; J. BARDACH, *Formes des assemblées representatives du Grand Duché de Lituanie apres l'Union de Lublin (1569)*, pp. 159-184; S. RUSSOCKI, *Typologie des assemblées pre-representatives en Europe*, pp. 27-38.

[84] Per limitarci ai lavori più recenti, ricorderemo di S. RUSSOCKI, *Premices d'un Constitutionalisme médieval: le « ius resistendi » dans le Centre-Est de l'Europe*, nell'*Album E. Malyusz* cit., pp. 183-197; *La Collegialité médievale. L'exemple des Conciles provinciaux et des Préparlaments* nell'*Album F. Dumont* cit., pp. 7-14; della LUBLINSKAJA, ancora, *Les Etats généraux de 1614-1615 en France*, nell'*Album Helen Maud Cam*, I, Louvain-Paris 1960, pp. 229-246 (inserito nella sezione antologica del presente volume); e diversi contributi di K. GORSKI raccolti nel volume *Communitas Princeps ecc.* cit.

Segnaliamo pure due articoli di N. DENISSOVA-KHATCHATURIAN, *Du rôle restrictif des ordres dans les États Généraux de France au debut du XIVe siècle*, nel cit. volume *XIIIe Congrès International* ecc., pp. 133-148; e *Organisation et Structure sociale des premiers États Généraux en France*, nell'*Album F. Dumont* cit., pp. 69-97. Numerosi i contributi dello storico rumeno V. A. GEORGESCO, tra cui *Les Assemblées d'États en Valachie et en Moldavie, Les reformes de C. Mavrocordato (1739-1749) jusqu'aux Règlements organiques (1831-1832)* nell'*Album F. Dumont* cit., pp. 229-270 (ed in *XIIIe Congrès International ecc.* cit., pp. 285-316); dello stesso autore, una interessante memoria di carattere metodologico, *Le problème des « origines »*

tifico è — come è appena il caso di sottolineare — il ruolo fondamentale attribuito ai condizionamenti di carattere sociale e strutturale ed ai riflessi della « ripartizione specifica delle forze sociali, classi e ordini » nella fenomenologia istituzionale e nei momenti-chiave, nascita, sviluppo e trasformazione, dell'evoluzione delle istituzioni rappresentative stesse.

D'altronde il rapporto istituzioni-società, a nostro avviso il punto-chiave per un corretto approccio alla storia delle istituzioni politiche, è al centro di una importante ricognizione della storia italiana attualmente in corso [85] in cui le istituzioni stesse sono assunte come « realizzazione peculiare di una particolare struttura sociale, l'ordito entro cui si tesse la trama dei rapporti sociali » [86], — ciò che ha rilevanti implicazioni sul terreno storiografico ed accende, in un senso o nell'altro, le preoccupazioni dei cultori della storia giuridica e della storia sociale [87]. In realtà, molti passi avanti

des assemblées d'Etats. Réflexions méthodologiques, presentata al Convegno Internazionale della « Commission pour l'histoire des Assemblées d'Etats » tenuto a Strasburgo dal 6 al 9 settembre 1977, i cui Atti non sono stati ancora pubblicati. Nella stessa occasione, dal polacco K. ORZECHOWSKI è stata presentata un'ingegnosa elaborazione di una tipologia delle assemblee di *stati* su base territoriale (*Les systèmes des assemblées d'états. Origines, évolution, typologie*) che prende le mosse dalla rinomata teoria globale di O. Hintze. Nella stessa direzione, e nel segno di un comune richiamo all'opera di Hintze, ci sembra muoversi M. MITTERAUER, *Grundlagen politischer Berechtigung in mittelalterlichen Ständewesen, in Der Moderne Parlamentarismus ecc.* cit., pp. 11-42. Su Hintze, oltre la monografia di P. SCHIERA, *Otto Hintze*, Napoli 1974 cit., segnaliamo D. GERHARD, *Otto Hintze. His Work and Significance in Historiography* nell'*Album F. Dumont* cit., pp. 271-307.

[85] « Istituzioni e società nella storia d'Italia » (coordinata da E. Rotelli): *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977; *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. FASANO GUARINI, Bologna 1978; *Gli apparati statali dall'Unità al fascismo*, a cura di I. ZANNI ROSIELLO, Bologna 1976.

[86] cfr. G. ROSSETTI, Introduzione a *Forme di potere ecc.* cit., pp. 9 ss., nonché i saggi della stessa A. contenuti nel volume e quello di G. TABACCO, *Storia delle istituzioni come storia del potere istituzionalizzato*, pp. 33-40.

[87] Interessanti prese di posizione sulla necessità d'un più soddisfacente rapporto tra diritto e realtà sociale, e sulle conseguenze storiografiche d'un mutato atteggiamento al riguardo da parte degli studiosi, in L. BERLINGUER, *Considerazioni su storiografia e diritto* in « Studi Storici » XV (1974), 1, pp. 3-56; e A. MAZZACANE, *Problemi e correnti di storia del diritto* in « Studi Storici », XVII (1976), 3, pp. 5-24.

sono stati fatti e non pensiamo affatto che il destino della storia delle istituzioni politiche debba esser necessariamente quello della subordinazione o, peggio, dell'annullamento in altre « storie » eventualmente meno specialistiche. Occorre, piuttosto, innanzitutto radicare il più saldamente possibile nel dominio della storia l'analisi dello sviluppo delle istituzioni, lavorare a precisare con chiarezza di quali tensioni, significati specifici, se non autonomi, implicazioni, trasferimenti sia campo il terreno istituzionale rispetto al « politico », al problema del potere, ed al « sociale ». Ve ne sono già apprezzabili esempi: pensiamo, nel campo istituzionale generale, a « Lo Stato moderno » di E. Rotelli e P. Schiera, in cui oltre alle preziose indicazioni di metodo sulla storia costituzionale come storia dello stato e della società si ritrova perseguito con tenacia lo sforzo di individuazione della concreta dimensione storico-sociale del fenomeno [88]; e, ancora, all'apprezzatissima sintesi di G. Galasso che ripercorre la storia italiana dal medioevo ad oggi seguendo il rapporto tra poteri, istituzioni e società [89]; o a saggi e monografie di giovani studiosi come F. Barbagallo e M. S. Corciulo che investono il parlamento o il regime parlamentare come oggetto specifico di indagine storica [90], senza ovviamente considerare quanti nell'ambito di ricerche anche diverse o generali pure accentuano la loro riflessione sulla componente istituzionale.

II

*Le istituzioni parlamentari nell'*ancien régime: *assemblee di* stati *o parlamenti?*

La definizione-distinzione concettuale dell'istituto parlamentare

[88] *Lo Stato moderno*: a cura di E. Rotelli e P. Schiera, vol. I, *Dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1971; II, *Principi e ceti*, Bologna 1973; III, *Accentramento e rivolte*, Bologna 1974; cfr. le relative Introduzioni e, del Rotelli, occorre tenere presente pure la relazione — presentata al convegno di Palermo « La storia dell'Italia unita nella storiografia del secondo dopoguerra » (30 novembre-3 dicembre 1978) — su *L'organizzazione costituzionale nella storia dell'Italia unita* (Atti non ancora pubblicati).

[89] G. Galasso, *Potere e istituzioni in Italia*, Torino 1974.

[90] E. Cuomo, *Il sistema parlamentare ed i suoi critici, 1870-1900*, *Napoli*,

e la sua individuazione storica in relazione all'*ancien régime* costituiscono una questione di rilievo nell'ambito di tali studi. Ad essa hanno dedicato particolare attenzione E. Lousse ed A. Marongiu a cui appartengono i primi due saggi riportati nella nostra antologia.

In realtà, comune ai due autori, o almeno da entrambi condivisa, è la definizione di « assemblea politica composta dei rappresentanti degli Ordini e gruppi giuridicamente riconosciuti e privilegiati del paese, investita della funzione di rappresentanza della collettività e in particolare della concessione al sovrano della contropartita dei diritti e dei privilegi da lui concessi e mantenuti, e dei mezzi per la sua azione di governo e della tutela degli interessi generali e di categoria, e dei diritti fondamentali della collettività »[91]. Il Lousse intende però definite in questo modo le assemblee di *stati*, vale a dire peculiari forme-funzioni del rapporto governanti-governati, modellate sulla e dalla società corporativa — e stato corrispondente — diffuse in tutta l'Europa cristiana post-feudale e pre-rivoluzionaria, non assimilabili ai parlamenti moderni e contemporanei, e non collegate, né collegabili, ad essi in una prospettiva storica unitaria. Il Marongiu, viceversa, le considera una variante, seppure specifica — una « species », appunto — nell'ambito di una realtà spazio-temporale data, dell'istituto parlamentare in quanto tipo istituzionale « universale », o *generale*, in evoluzione, l'organo che comunque rappresenta i governati nell'ordinamento complessivo dello stato.

Non si tratta evidentemente di contrasti sui termini o di definizioni: vi sono alla base punti nodali di teoria e di storia di tali istituzioni concepiti assai diversamente, precise opzioni culturali ed ideologiche, implicazioni connesse ad un dato « sapere » specifico. Abbiamo già avuto modo di accennare che per lo studioso italiano, più preoccupato — come egli stesso afferma — di tenere ferme e ben definite categorie e concetti di fondo del suo argomentare e ricostruire, anche a costo di un maggiore schematismo, la storia

1974; F. Barbagallo, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mezzogiorno (1900-1914)*, Napoli 1976; M. Sofia Corciulo, *La nascita del regime parlamentare in Francia*, Milano 1977; *Le istituzioni parlamentari in Francia (1815-16)*, Roma 1979.

[91] La definizione, ripresa dal Lousse, è riportata in A. Marongiu, *Il Parlamento in Italia ecc.* cit., p. 99 (e p. 79 dell'antologia nel presente volume).

dell'istituto parlamentare è essenzialmente un processo di trasformazione e perfezionamento — in serie continua ed evolutiva da determinate figure giuridiche e associative del mondo feudale, in primo luogo la *curia regis* — delle assemblee statali del medio evo, sostanzialmente limitate ed imperfette (« di parata »; e poi « ricettive-consultive »: quelle che egli definisce « preparlamenti »), in più moderne e compiute assemblee politiche, deliberative e rappresentative (cioè, parlamenti), sulla base prevalente di fattori ed agenti « interni » e secondo determinate « vie » storicamente individuate. Da quando ha acquisito tali caratteri di rappresentatività e deliberatività, e insieme la coscienza di possederli, il parlamento — « ideal-tipico », occorre convenirne — ha conseguito, per così dire, la sua essenza; gli sviluppi successivi, differenziati, si svolgono in relazione ai diversi referenti di tempo e di luogo. Secondo tale impostazione, pertanto, « il parlamento nasce e si struttura, spesso, come un'assemblea di *stati* »[92].

E quanto al Lousse, si è detto come, suggestionato dalla rinascita corporativa degli anni tra le due guerre mondiali, veda invece due epoche distinte e due diversi tipi di assemblee politiche e rappresentative, appena comparabili tra loro per certi aspetti funzionali, ad eccezione del caso dello sviluppo istituzionale inglese in cui si passa direttamente, a suo avviso, dal corporativismo medievale al costituzionalismo moderno.

Ancora recentemente il Marongiu ha avuto modo di tornare su questi temi, riprendendo quanto già sostenuto nei suoi precedenti lavori anche in relazione a recenti interventi di alcuni studiosi sull'argomento, tra cui il romeno V. Georgesco ed il polacco S. Russocki[93]. Relativamente alla distinzione in preparlamenti e parlamenti, ha così precisato e ribadito che la differenza fra le due serie di assemblee non consiste nel numero o nella qualità delle persone

[92] *Ibidem*, rispettivamente p. 89 e p. 70.

[93] A. Marongiu, *Problèmes et progrès de l'histoire des assemblées d'états et parlements* cit., p. 22 del testo (di imminente pubblicazione nella « Revue d'Histoire du Droit français et étranger »). I saggi a cui si riferisce sono: V. Georgesco, *Le problème des origines des assemblées d'Etats. Réflexions méthodologiques* cit., in cui l'A. pone una serie di questioni di notevole interesse, portando la sua attenzione sui caratteri e gli elementi del mondo feudale, e sulle particolarità delle aree slava e bizantina. Avendo distinto tre tipi di rappresentanza, di cui due feudali, egli suggerisce che si debba parlare di

convocatevi, la cui semplice elencazione e descrizione potrebbe — per il Georgesco — essere sufficiente e rendere superflua l'adozione di un termine tecnico specifico —, bensì nel cambiamento di posizioni reciproche del sovrano e dei sudditi, e soprattutto di questi ultimi, nel senso di costituire non solo o non più una moltitudine di individui distinti e separati, ma i membri e gli elementi costitutivi d'un'entità rappresentativa e deliberativa, riguardo sia ai poteri che al paese, della collettività, del popolo. Inoltre, che tali entità, create dall'alto o come forzata concessione del potere, rafforzavano la coesione della società ed esercitavano funzioni di interesse generale (denuncia e richiesta di riparazione degli abusi e dei torti patiti dai sudditi). Ciascuno dei partecipanti vi poteva, come prima, del resto, esprimere i propri pareri e voti, ma ora ogni decisione, comunque presa, era collegiale, unica, collettiva e non riguardava soltanto l'assemblea, ma anche il paese, il regno, la terra o patria. E tutto questo, anche senza mutare denominazione o tratti morfologici essenziali, in quanto alla base del cambiamento istituzionale vi erano soprattutto fattori psicologici, di presa di coscienza, sanzionati dal consenso e dal riconoscimento del sovrano. Tale trasformazione delle antiche riunioni multindividuali in corpi o collegi rappresentativi e deliberativi non è stata né universale, né sincrona, né provocata o determinata allo stesso modo e per effetto di circostanze dappertutto simili [94].

In merito, quindi, alla proposta del Russocki, il quale mosso dalla constatata ambiguità e confusione connesse al termine stesso « parlamento » adoperato sia « pour désigner des assemblées législatives contemporaines que des assemblées d'Etat », soprattutto

assemblee di *stati* pre-rappresentative, feudali e corporative, o anche di preparlamenti pre-rappresentativi! Non sembra, invero, del tutto convinto che la *Standestruktur* generi necessariamente assemblee di *stati*, ed insiste molto sulla necessità della massima valorizzazione dei fattori sociali nella genesi e tipologia di queste ultime, attraverso un'analisi statica e sincronica delle strutture che si combini con l'analisi storica della diacronia. Inoltre, S. Russocki, *Typologie des assemblées pré-représentatives en Europe* cit. e *La Collégialité médiévale. L'exemple des Conciles provinciaux et des Préparlements* cit., a cui parimenti fa riferimento lo studioso italiano.

[94] *Problèmes et progrès ecc.* cit., pp. 13-16 (nel nostro testo abbiamo seguito quasi alla lettera parti del discorso del Marongiu, volgendole dal francese in italiano).

nella lingua inglese, laddove altri paesi « semblent disposer de termes propres pour leurs assemblées des diverses époques »[95], suggerisce la denominazione di pre-rappresentative in luogo di (assemblee) pre-parlamentari, il Marongiu ha ricordato illustri precedenti a sostegno della propria distinzione e relativa terminologia, avvertendo però che in ogni caso devono considerarsi come strumenti di lavoro, a disposizione di tutti[96].

In ordine alla questione degli *stati* e delle assemblee di *stati*, ed al controverso binomio assemblee di *stati* — parlamenti, dopo un *excursus* storico-linguistico sul termine - concetto di « stato », ha poi puntualizzato che per *stati* devono intendersi gruppi, entità giuridiche, unioni regolate dalla legge, vale a dire obbligatorie, e al tempo stesso persone giuridiche, collettività privilegiate, dotate di poteri di rappresentanza e di decisione che ne fanno dei poteri dello stato: riecheggiando Dhondt, « sono *stati* e pertanto potenze ». Assemblee di *stati* sono quindi quelle in cui ciascuna classe o strato sociale costituisce un'unità operativa e deliberativa particolare. « Ogni assemblea di stati — conclude il Marongiu — è anche un parlamento, ma le due nozioni non coincidono; vi sono parlamenti che non sono assemblee di *stati*; in seno al parlamento inglese, non vi sono *stati*, se non nel senso triadico del re, più le due Camere »[97].

Una particolarità concettuale e storiografica: comparazioni e tipologie.

Il ricorso al metodo comparativo ed all'analisi tipologica, e la connessa elaborazione di quadri descrittivi-interpretativi fondati sulla comparazione e sulla tipologia, costituiscono un « luogo » costante e peculiare della storiografia relativa alle istituzioni parlamentari nell'*ancien régime*, sia orientata in senso giuridico che in quello politico-sociale, come mostrano, del resto, le note storiografiche svolte in questa stessa introduzione. Non si tratta, in verità, di operazioni prive di rischio, se è vero che lo storico punta innanzitutto a stabilire « singolarità » e « specificità »[98], e che, in ogni caso,

[95] S. Russocki, *Typologie ecc.* cit., p. 29.

[96] *Problèmes et progrès ecc.* cit., p. 19; cfr. ovviamente i contributi dello stesso Marongiu riportati nella nostra antologia.

[97] *Ibidem*, p. 22.

[98] J. Elull, *Est-il légitime d'utiliser des Concepts en Histoire?* cit., p. 22.

tali procedimenti non possono essere meri espedienti tecnici, oppure, in tal caso, ne va esplicitamente dichiarata la strumentalità, ma devono piuttosto scaturire dall'interno stesso della ricerca, corrispondere alle esigenze reali che questa pone e non risultarle sovrapposti. Ciò era peraltro chiaramente percepito da H. Pirenne e da M. Bloch, proprio a proposito di storia delle istituzioni, oltre mezzo secolo fa [99], ed il punto resta — a nostro avviso — quello di vedere se nei migliori esempi sviluppatisi successivamente se ne sia tenuto sufficientemente conto e quanto giovamento concreto ne sia derivato alla ricerca storica in questo campo. Lo stesso, d'altro canto, ci sembra che debba essere osservato a proposito delle questioni di definizione-distinzione di cui s'è parlato nella sezione precedente. I cinque contributi inseriti nella nostra rassegna dedicata ad illustrare tale particolarità concettuale e storiografica, partono tutti, ovviamente, sia pure su basi diverse, dalla riconosciuta esigenza di un approccio comparativo al problema, sviluppato poi secondo il discorso specifico portato avanti in ciascuno di essi.

Per il tedesco O. Hintze (1929), come per l'americano R. H. Lord (1930), l'impegno è quello — constatata l'universalità del fenomeno politico rappresentativo tra feudalesimo ed assolutismo — di intraprenderne un esame comparato, non ancora fatto in modo soddisfacente fino a quel momento, e che può invece consentire, secondo il primo, una volta appurata l'esistenza di un tipo ideale universale di costituzione « per ceti », o « per stati », di distinguervi all'interno specifici tipi per differenti gruppi e zone; mentre, per il secondo, si tratta di farsi un'idea adeguata dello sviluppo costituzionale europeo come di un tutto organico e di non costruire un blocco di generalizzazioni basato sulla storia dei tre o quattro paesi maggiori, evitando, al tempo stesso e per questa via, la « mitizzazione » del caso inglese e la « diminuzione », del tutto ingiustificata, di quello francese. Entrambi, su piani distinti, conseguono risultati notevoli: Hintze ci ha dato una tipologia che ha fatto, come

[99] H. Pirenne, *De la méthode comparative en histoire* cit.; M. Bloch, *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, in « Revue de synthèse historique », t. XLVI, cit.; ristampato in varie sedi ed occasioni, vedilo in italiano nel volume *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Bari 1972, pp. 29-71; cfr. pure M. Platania, *Alle origini della storia sociale: la « Revue de Synthèse historique » - 1919-1930*, in « Prospettive Settanta », 3/1979, pp. 403 ss.

suol dirsi, « epoca »; si pensi alle tematiche del « dualismo » connesso allo *Ständestaat*, della bipolarità *Stände*-signore, della distinzione dei vari tipi di costituzioni *ständisch* in bicuriali (aree limitrofe) e tricuriali (nucleo « carolingio »), diversificate per morfologia, fenomenologia ed esiti. È indubbio, in effetti, che sulla scia del grande studioso tedesco si siano sviluppati interi filoni di studio ancor oggi in auge e variamente ripresi, ultimamente, in formulazioni più o meno rinnovate [100].

Il Lord, dal canto suo, ha insistito molto, oltre che sul piano morfologico complessivo, sul contesto politico di « convenienze concertate » entro cui sarebbe maturato il fenomeno istituzionale-rappresentativo, legato all'iniziativa ed all'interesse del sovrano — sulla via dell'edificazione dello stato nazionale e territoriale — nel coinvolgimento delle classi politicamente attive della popolazione, ma anche, con modalità ed in direzioni diverse, dei nobili tesi all'autodifesa e delle città intenzionate ad affermarsi. Proprio a quest'ultimo elemento lo storico americano annette la maggiore importanza nel fissare natura, date e ritmi dell'ondata di parlamentarismo che solca e ricopre l'Europa dalla fine del XII secolo, procedendo da sud-ovest verso est, nord-est [101]. Comune, ancora, ad entrambi è il

[100] Su Hintze, oltre quanto già segnalato in note precedenti e quanto detto nella nota d'apertura del suo saggio riportato nell'antologia da p. 83, si vedano di I. CERVELLI, *Ceti e assolutismo in Germania. Rassegna di studi e problemi* in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », III (1977), pp. 431-512, preciso ed assai documentato; e ora *Ceti territoriali e stato moderno in Germania: un problema storico e storiografico* in *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Régime*, a cura di A. MUSI, Napoli 1979, pp. 155-178. Vi si possono cogliere rapporti e influenze reciproche tra Hintze e studiosi del suo tempo, nonché il suo apporto alla complessa tematica del rapporto tra principi e ceti nel processo di formazione dello stato moderno in Germania, come all'individuazione storica del sistema per ceti nel suo complesso, secondo un'impostazione portata ancora avanti dagli studi di G. Oestreich. Cfr. pure le pp. 18-19 dell'introduzione generale al volume cit. curato dal Musi. Infine v. il capitolo dedicato allo *Ständestaat* da G. POGGI ne *La vicenda dello stato moderno. Profilo sociologico*, Bologna 1978, pp. 67-96.

[101] Robert Howard Lord (1885-1954), americano, storico politico e diplomatico, docente di storia ad Harward; dal 1929 sacerdote cattolico e cultore di studi storico-religiosi. Tra le sue opere maggiori, *The second partition of Poland* (1915), *The Origins of the war of 1870: New documents from the German Archives* (1924), *History of Archidiocese of Boston* (1944). Su di lui,

tema del rapporto tra le istituzioni politiche e rappresentative medievali e quelle dell'età successive: più sofisticato il percorso che individua Hintze da forme e strutture di tipo parlamentare legate alla costituzione bicuriale (come in Inghilterra), direttamente al parlamentarismo moderno, e dal sistema tricuriale (come in Francia) all'assolutismo e quindi alla monarchia costituzionale; mentre prevale nel Lord una visione in certo modo « continuista » imperniata, peraltro non esclusivamente, sull'esperienza inglese, ma piuttosto su elementi di *tradizione* e di *memoria*, oltre che sulla *parabola* e sul protagonismo storico della borghesia.

Quanto al Lousse, il suo saggio — il secondo dello stesso Autore riportato nell'antologia — rientra già nell'impegnativa trattazione di storia comparata delle istituzioni promossa e realizzata a cura della « Société J. Bodin » nel corso degli anni Sessanta — di cui s'è detto [102] — e segnatamente nella sezione specifica dedicata appunto alle istituzioni politiche e rappresentative fiorite nell'*Ancien Régime*. Egli vi riprende, ed organizza, spunti e temi presenti nelle relazioni dei singoli studiosi sulle assemblee di determinati paesi, e fa il punto sulla situazione generale degli studi in questo settore, non mancando di rilevare quanto ancora fosse lontana una soluzione univoca al problema delle « origini » e come l'attenzione maggiore si concentrasse sul periodo del cosiddetto « dualismo equilibrato » fra potere monarchico ed istituzioni dei governati e sui successivi progressi dell'assolutismo regio (o dell'oligarchia repubblicana). In fondo, le novità più consistenti nel contributo dello

cfr. *American Historical Review*, n. 60, oct. 1954, pp. 254-255; *Who was who in America*, Chicago 1960; The American Historical Association's *Guide to Historical Literature*, New York 1961. Per il suo articolo del 1930, da noi riportato nell'antologia da p. 105, v. anche *The « New Monarchies » and Representative Assemblies. Medieval Constitutionalism or Modern Absolutism?*, a cura di A. J. Slavin, Boston 1964, pp. XIV, 67-77 e P. Spufford, *Origins of the English Parliament*, London 1967, pp. 21-25. Cfr. infine le osservazioni e le critiche del Marongiu ai punti essenziali del discorso del Lord (pp. 63-64 della presente antologia) sul terreno della definizione-distinzione storica e concettuale di parlamento ed a proposito del ruolo svolto dalla borghesia nella fase delle « origini ».

[102] Ne abbiamo parlato nelle note storiografiche che precedono questa sezione dell'introduzione; ad esse si rimanda anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

studioso belga risultano quelle più strettamente inerenti al suo personale itinerario di ricercatore e di profondo conoscitore della storia delle assemblee di *stati*; più concretamente, sono da ascrivere alla capacità che egli rivela di rivedere certe posizioni troppo rigide ed unilaterali, di ripensare, in un certo senso, momenti e problemi nodali dell'ampia tematica in questione. Ed anche alla luce di ciò non può essere considerato un caso che la sua opera abbia riscosso consensi presso « scuole » storiche impostate in maniera profondamente difforme l'una dall'altra.

H. G. Koenigsberger, tedesco di origine ma trapiantato prima in America e poi in Inghilterra, ed il fiammingo W. P. Blockmans, concentrano la loro attenzione, in maniera preminente, rispettivamente sulle ragioni ed i modi del passaggio, tra XV e XVIII secolo, da una situazione di uniformità, anche se relativa, nei rapporti fra sovrani e parlamenti, in termini di *dominium politicum et regale* (il « dualismo equilibrato » di cui parlano gli altri studiosi), ad esiti differenziati nei diversi paesi, il primo; sul nesso « fisiologico » tra la struttura sociale di un paese e la struttura, l'organizzazione e le funzioni delle assemblee sorte ed attive in esso, il secondo. L'uno e l'altro si muovono con una forte tensione in direzione di una teoria globale, costruita attraverso l'accorto impiego delle comparazioni ed espressa materialmente in una tipologia. Per affrontare la complessa questione della diversa distribuzione dei poteri tra corona e parlamento, quale viene a delinearsi nel periodo di cui si è detto, Koenigsberger s'ingegna di armonizzare i « tipi » di Hintze coi « meccanismi » di Norbert Elias, preferendo evitare il ricorso a cause extrapolitiche per spiegare fenomeni squisitamente attinenti alla sfera del « potere istituzionalizzato ». Nella sua analisi trovano posto le nozioni di « sistemi aperti » e di « stati compositi », mentre un ruolo assai importante viene attribuito ai conflitti di religione ed agli interventi politici e militari « esterni ». Sarebbe forse stato desiderabile tuttavia che le aperture, innegabili, dell'Autore riuscissero, tutto sommato, meno caute soprattutto in considerazione del fatto che la struttura sociale, pur riconosciuta diversa da caso a caso, non viene assunta come la base materiale su cui si innestano le variabili, anche di ordine politico, e che, contro probabilmente le

sue stesse intenzioni, il rapporto tra storia e politica risulta sbilanciato a sfavore della prima [103].

L'ambiziosa sintesi di Blockmans sembra nel complesso andare più vicina al segno, sebbene anch'essa a tratti si riveli più descrittiva che interpretativa, e stranamente restia a trarre tutte le conseguenze da determinate premesse. Il procedimento del giovane studioso fiammingo è inverso a quello del Koenigsberger, nel senso che il suo ampio e serrato argomentare sul « sociale » mira in definitiva a fornire spiegazioni in ordine alla « fenomenologia del potere politico ». Su questo terreno, anzi, le sue più stimolanti provocazioni: con la negazione di una società medievale cosciente della propria fisionomia tripartita, la convinzione espressa che in nessun caso si possa parlare di « dualismo », dato che la spinta decisiva alla rappresentanza politica deriverebbe da un governo costretto a fare i conti con sudditi già piuttosto forti ed organizzati, e che allo sviluppo delle assemblee siano estranee le esigenze finanziarie della corona. Da una parte e dall'altra, ci sarebbero state essenzialmente la difesa dei propri diritti o dei propri privilegi, la lotta per l'emancipazione, la considerazione dei rapporti di forza reali, l'acquisizione del maggior potere possibile nelle proprie mani. Non vi è dubbio che tutta una certa visione delle istituzioni parlamentari nell'*Ancien Régime* esca ridimensionata dal discorso di Blockmans, e talora anche ingiustamente; ma non si può, al tempo stesso, non raccogliere la sfida che egli ha lanciato, proprio nell'interesse di un progresso serio, generale e scientificamente fondato in questo campo.

Un bilancio, in definitiva, per quel che attiene alle applicazioni ed ai risultati delle comparazioni e delle tipologie qui prese in considerazione, sicuramente positivo, pur se con qualche ombra, almeno a nostro avviso. Si tratta in ogni caso di una strada che storici e studiosi delle istituzioni in questione continuano largamente

[103] H. G. Koenigsberger rappresenta attualmente uno tra gli studiosi più prestigiosi della « Commission Internationale » ed uno dei suoi punti di forza; il saggio che abbiamo inserito nell'antologia è stato accolto, al suo apparire, con notevolissimo interesse ed è stato ultimamente ancora oggetto di discussione nel corso del convegno internazionale della stessa « Commission » tenuto a Madrid alla fine di settembre 1979. In italiano, di H. G. Koenigsberger, è comparso recentemente uno studio comparativo sui parlamenti degli stati italiani pre-unitari: cfr. gli *Annali della storia d'Italia*, I, Torino 1978, cit.

a praticare, sempre con interesse e spesso anche con frutto, come mostrano altri esempi recenti. Ricordiamo, almeno, la già menzionata « tipologia delle assemblee pre-rappresentative », proposta dal Russocki in un saggio comparativo sugli antecedenti del parlamentarismo nell'Europa orientale ed in quella occidentale, molto attento al contesto socio-politico in cui sono sorte ed hanno funzionato tali assemblee; e dello stesso studioso polacco l'esame, pure comparativo, delle diverse manifestazioni della « collegialità » medievale in seno alle strutture ecclesiastiche, incentrato sull'analisi dei « concili provinciali » e sul rapporto tra questi e le assemblee pre-parlamentari [104]. Ancora, l'interessante contributo di K. Gorski « per una tipologia delle assemblee di *stati* nel XV secolo » in cui, dal caso polacco la considerazione si slarga a tutto il quadro europeo del nord e dell'est, facendo leva sul dato dell'emancipazione della nobiltà, quest'ultima analizzata nelle sue diverse componenti interne [105]. Due memorie ancora inedite, quella già citata del romeno Georgesco che contiene interessanti spunti metodologici sul terreno delle comparazioni, e quella del polacco K. Orzechowski sui « sistemi delle assemblee di *stati* » come complesse « reti » istituzionali diffuse sul territorio con all'interno vari gradi di relazione e gerarchia tra loro, meriterebbero

[104] S. Russocki, *Typologie des assemblées pré-répresentatives en Europe* cit. e *La Collégialité médiévale ecc.* cit.; la tipologia proposta dal R. (attraverso situazioni-tipo e comparazioni diacroniche e sincroniche) prende le mosse dalle assemblee di tutti gli uomini liberi atti a portare le armi, con presumibile preminenza aristocratica ma con caratteristiche di democrazia diretta; avvicinandosi nel tempo, contempla assemblee generali di tipo feudale (soprattutto in Europa occidentale) in cui le decisioni politiche sono nelle mani di gruppi ristretti ed agli altri uomini liberi resta una presenza passiva: tutto ciò in concomitanza coi processi di differenziazione economica e sociale e con l'azione delle grandi monarchie (mentre gli elementi di democrazia diretta sopravvivono a livello locale, nelle assemblee giudiziarie inglesi). Da notare che l'A. distingue un tipo « occidentale » di *curie plenarie*, « di vassalli », dal tipo « orientale » dominato da ufficiali regi, su cui si innesteranno più tardi le assemblee di *stati*; quanto alle funzioni, distingue quelle tenute per gli affari correnti da quelle « straordinarie », tra cui, particolari, quelle per l'elezione o l'incoronazione di un nuovo sovrano; ancora, quelle miste, laiche ed ecclesiastiche, e quelle cittadine.

[105] Cfr. K. Gorski, *Institutions représentatives et émancipation de la noblesse ecc.* cit.: l'A., che si interroga sulla legittimità, modi e fini di una tipologia, tra una ricostruzione dinamica dell'evoluzione storica delle assemblee

molto più del semplice cenno che qui se ne fa [106]. Infine, per gli accorti sviluppi del metodo e dei temi propri di O. Hintze, si segnala l'ampio e documentato saggio di M. Mitterauer sulle basi dei diritti politici nel sistema corporativo medievale, in chiave sempre tipologico-comparativa ed in cui vengono approfonditi i dati relativi alla fisionomia sociale degli « ordini » ed alle strutture di dominio territoriale [107].

di *stati* ed uno studio comparativo e statico, conviene sull'opportunità di propendere per quest'ultimo, a condizione di elaborare al tempo stesso una periodizzazione che consenta di evitare il rischio di ravvicinare troppo gli oggetti dell'analisi e perciò perdersi nei dettagli.

[106] V. Georgesco, *Le problème des origins ecc.* cit., che si apre appunto con la riaffermazione dell'efficacia di una comparazione che sia « generale, exhaustive, et diverse », non ristretta solo agli oggetti comparabili, bensì in grado di applicarsi tanto all'analogia ed alla correlazione quanto al contrasto, alla divergenza, al silenzio. Al di là del sincronismo delle strutture — prosegue l'A. — essa deve « aborder la diachronie, dégager le modèle de l'évolution, sa signification, son rythme et son écart par rapport au point d'émergence »; in definitiva, una comparazione che non valorizzi i fattori esterni a scapito di quelli interni, che sia programmata sugli apporti di *équipes* di studiosi in grado di utilizzare tutti gli strumenti d'indagine seriale e quantitativa di cui dispone la ricerca moderna (pp. 1-3). K. Orzechowski, *Les systèmes des assemblées d'états. Origines, évolution, typologie* cit.: l'A. si muove sulla scia di Hintze e ritiene che l'attenzione quasi esclusiva prestata dagli studiosi alla lotta tra corona e parlamenti e la considerazione quindi delle assemblee solo in quanto elementi di tale conflitto, hanno impedito di mettere a punto tipologie soddisfacenti, che prescindessero dagli esiti di quella lotta. Egli ragiona invece in termini di « sistemi di assemblee » fra loro variamente raccordate, i cui tipi principali sono il « verticale » e l'« orizzontale »: nel primo l'assemblea generale a carattere nazionale forma il grado più alto e partecipa direttamente all'esercizio del potere, e via via discendendo, si collocano le assemblee « inferiori » che esercitano la loro autorità su porzioni sempre minori di territorio (cfr. il caso polacco); nel secondo (monarchia asburgica) vi sono più assemblee che partecipano all'esercizio del potere ma ciascuna in una parte del territorio nazionale e senza essere in rapporto di superiorità, o di dipendenza, rispetto alle altre. Gli elementi in gioco diventano, a questo punto, il potere regio, le caratteristiche del territorio « di partenza » e l'azione combinata dell'uno e dell'altro.

[107] M. Mitterauer, *Grundlagen politischer Berechtigung in mittelalterlichen Ständewesen* cit.

Evoluzione storica.

Abbiamo sintetizzato il quadro dell'evoluzione storica, per linee generali, delle istituzioni parlamentari nell'*ancien régime* secondo uno schema imperniato sui tre momenti « critici » dei « precedenti » e delle « origini », degli sviluppi immediatamente successivi e delle trasformazioni o degli esiti intervenuti nelle fasi avanzate del periodo preso in considerazione, convinti come siamo, oltretutto, che si tratti dei momenti attorno ai quali, come è stato osservato, « la struttura si disvela ».

Attraverso i contributi utilizzati per « riempire » lo schema (i saggi, rispettivamente, di A. Marongiu, Ch. Mc Ilwain e A. R. Myers), può vedersi delineato dapprima il complesso processo per cui l'antica *curia regis* (corte, consiglio, governo) del sovrano feudale evolve in riunioni più ampie e solenni, con l'intervento dei dignitari sia laici che ecclesiastici, e progressivamente nelle grandi assemblee statali dei secoli XII e XIII, assemblee generali, politiche e giudiziarie, che « esprimono e realizzano non già soltanto un incontro o ' rapporto ' di un signore feudale e i suoi vassalli, ma fra il re e la collettività dei sudditi, la nazione, ordinata nelle gerarchie secolari ed ecclesiastiche »[108]. Lo sviluppo istituzionale vi appare in stretta relazione con la società e lo stato feudali, e cioè con la natura specifica dell'una e dell'altro, coi limiti della posizione del re in essi, col diritto-dovere di consiglio, consenso e collaborazione che lega governati e governanti, con gli elementi dottrinari corrispondenti, con il principio del *quod omnes tangit*, con l'influenza della società ecclesiastica sulla società civile, ed inserito, ovviamente, nella ricostruzione della dinamica socio-politica e delle vicende storiche dei principali paesi dell'Europa post-carolingia. Quindi si distinguono i primi sviluppi, ancora connessi alle « origini »: relativamente all'Inghilterra, ancorati, in prima istanza, alla Magna Carta, centrale nella storia costituzionale del paese, ed al ruolo tempestivo svolto dalla « comunità » dei baroni — indicata come la prima, e per circa un secolo anche l'unica, di quelle che aggregandosi nel tempo hanno costituito il parlamento — agendo come uno « stato » del regno nelle riunioni della *curia* del re ed essendo il suo consenso

[108] A. Marongiu, *Precedenti e origini*, p. 233 (dell'antologia inserita nel presente volume).

considerato via via il consenso del paese. Più tardi, legati all'esaurimento del monopolio dei « lords », laici ed ecclesiastici, in seguito ai processi socio-politici attraversati dalla società e dallo stato inglese dalla fine del XIII secolo e nel corso del secolo seguente, dai quali pure scaturiscono l'intervento e la partecipazione all'attività politico-istituzionale di alcune delle classi sociali nuove, o ridefinite. La situazione, dopo le innovazioni che marcano i regni di Eduardo I ed Eduardo II, appare quella richiamata dalle parole dell'anonimo trattatista: « il re ha la sua corte nel suo consiglio nel suo parlamento »[109]; ormai, in pieno XIV secolo, le « comunità » dei cavalieri e dei borghesi, non più parti separate della tradizionale « camera delle comunità » si vanno fondendo in una vera e propria « Camera dei Comuni ».

Un'esperienza, nel complesso, caratterizzata da partecipazione e rappresentanza mentre ancora sopravvivono condizioni feudali, ed una volta sparite queste da un potere forte, nazionale e centralizzato, che non può non conservare e valorizzare quelle. Svolgimento ed esiti particolari — il passaggio dalla monarchia feudale al costituzionalismo direttamente — i cui presupposti vengono individuati in almeno tre ordini di motivi: una centralizzazione dell'amministrazione più intensa e più precoce che in qualsiasi altro paese; riunioni della *curia* regolari e costanti, pur in presenza di una solida autorità monarchica; compartecipazione tra re e baroni nell'esercizio dell'amministrazione, incrementatasi sia per l'intreccio di istanze locali con l'istanza centrale, sia con la progressiva estensione ad altre classi delle medesime prerogative e funzioni.

In termini assai diversi emerge la vicenda storico-istituzionale francese — in cui la monarchia feudale è rimpiazzata da quella assoluta — che si avvia in condizioni di partenza assai meno favorevoli, le quali si modificano solo con l'avvento di Filippo il Bello al trono, e con gli « Stati » del 1302. Nazionalismo, crisi del feudalesimo, crescita dell'apparato statale, differenziazione sociale e « specializzazione » del potere politico risultano condizionare l'attività delle istituzioni politiche e rappresentative francesi a livello generale del paese, mentre quelle radicate sul territorio a livello locale operano con maggiore efficacia, soggette come sono a stimoli rav-

109 Ch. Mc Ilwain, *Gli « Stati » medievali*, p. 266, (*ibidem*).

vicinati che provengono da un ambiente circoscritto e già per suo conto fittamente articolato dal punto di vista istituzionale. Al riguardo, viene osservato che gli « Stati Generali », dal Trecento al Seicento, costituiscono il migliore termine di paragone rispetto allo sviluppo costituzionale inglese, mentre gli « Stati Provinciali » suggeriscono analogie con le istituzioni rappresentative italiane e tedesche. In Francia dunque, dalla crisi della monarchia feudale, con il sovrano in condizioni di debolezza, il potere nazionale e centralizzato si consolida e cresce assieme all'autorità regia: attorno al monarca che si fa subito assoluto, però, non vi sono — come non vi erano stati prima — i « signori » coinvolti nella pratica di governo e dell'amministrazione, di cui non sono in effetti partecipi.

Ricco e intenso, poi, si presenta il panorama relativo alle *cortes* degli stati iberici, soprattutto León - Castiglia, Catalogna e Aragona, all'insegna di un precoce, significativo sviluppo e di un rapido, rovinoso declino. Nel mezzo, tra il XIV ed il XV secolo, la fase di massima vitalità e potenza, rispetto alla promulgazione delle leggi ed al controllo sui sussidi erogati, con la creazione inoltre di articolazioni istituzionali, dal seno stesso delle *cortes* — si pensi alla « Diputación general » delle assemblee catalane —, tanto rilevanti quanto peculiari.

Infine, si prospettano le trasformazioni e gli esiti, ovvero « la fine di un'epoca » per l'impatto fra parlamenti e « autocrati », un evento che si realizza in pratica ovunque ma che non produce ovunque le stesse conseguenze. Le *cortes* spagnole, le ultime di cui s'è parlato, conoscono un progressivo, inarrestabile declino a partire dai primi anni del Cinquecento. Già trasformate in Castiglia in un'« assemblea del consiglio del Re coi rappresentanti delle città » [110], vengono disertate dalla nobiltà esonerata dal contribuire ai « servicios » o donativi pressantemente richiesti dai sovrani, e quanto alle città, politicamente e militarmente sconfitte e prostrate dalla Corona, vi svolgono un ruolo insignificante. Nella seconda metà del XVII secolo non vengono più riunite ed in quello successivo la situazione non migliora di molto, nonostante le buone intenzioni di Carlo III che s'infrangono contro il muro eretto da un ambiente sordo e

[110] A. R. Myers, *Parlamenti e autocrati: la fine di un'epoca*, p. 304, (*ibidem*).

retrivo, socialmente egemonizzato, con arroganza, dai « Grandi ». Anche se per motivi diversi — la povertà ed il ribellismo endemico delle regioni catalana e aragonese — le cose non vanno qui troppo diversamente. Le rivolte di fine secolo (XVI) vengono brutalmente represse e fomentano il separatismo esploso alla metà del secolo seguente; oltre mezzo secolo più tardi, le *cortes* aragonesi, valenzane e catalane sono poco più di un ricordo delle fiere e ragguardevoli assemblee che erano state, ridotte ormai, dove esistono, a squallide accolte di « servili adulatori ».

In Francia gli « Stati Generali » danno prova, nella riunione del 1484 ed in quelle del Cinquecento in occasione di congiunture quanto mai delicate per la Corona, di spirito irrequieto ed in nessun modo disposto alla collaborazione con la monarchia. Con tali precedenti, essi vengono ancora convocati nel 1614, per essere sciolti l'anno dopo e mai più riuniti fino al fatidico 1789. Nel lungo intervallo, non mancano tentativi di surrogarli in altro modo, ma sostanzialmente con gli stessi risultati. Del tutto diversa, invece, la vicenda relativa agli « Stati Provinciali », rimasti in genere sulla breccia per tutto questo periodo ed addirittura idealizzati nell'opinione pubblica comune che alla vigilia della rivoluzione ne richiedeva l'estensione generalizzata ad ogni provincia del regno.

Varia, ancora, la sorte delle Diete germaniche. La graduale perdita di autorità cui va incontro il *Reichstag*, senza che ad essa s'accompagni il consolidamento del potere imperiale, incalzato a sua volta dai principi territoriali protestanti, viene sanzionata tacitamente da Leopoldo I nel 1663, quando, convocato il *Reichstag* stesso, lo lascia — specchio di un impero fatalmente indebolito — riunito in assemblea permanente, « congresso di delegati di stati virtualmente indipendenti che trovavano conveniente avere un centro stabile di trattative »[111], situazione che si protrae fino al 1806. Egualmente declinanti, nel '600, le Diete della maggior parte degli stati tedeschi: in Baviera, l'ultimo *Landtag* risale al 1669; in Brandeburgo, nobili e città capitolano di fronte al principe che può imporre tasse senza il consenso degli « Stati »; lo stesso avviene nel Palatinato, nel Baden-Durlach e nell'Holstein. Più favorevoli agli « Stati », viceversa, i rapporti di forza nei territori di Cleves e Mark,

[111] *Ibidem*, p. 312.

nel Mecklemburgo, nel Württemberg e persino in molti principati ecclesiastici. In ogni caso, però, è la monarchia assoluta, con la corrispondente organizzazione statale cui dà vita, l'elemento che trionfa e che gode, nei secoli XVII e XVIII, del massimo prestigio.

Nei confronti della Dieta ungherese, comunque, « mezzo legale e simbolo della resistenza magiara » all'assolutismo asburgico, lo stesso imperatore Leopoldo deve procedere con molti riguardi, ed in effetti la politica di conciliazione consente di conseguire buoni risultati in circostanze difficili per l'Impero nel corso del Settecento. Molto pù aspri, invero, sono i rapporti con le Diete provinciali, controllate dalla nobiltà minore più intransigente e recalcitrante, permeata da fortissimo spirito nazionale ed assolutamente refrattaria alle lusinghe come alle minacce.

Nell'Europa del Nord, la Dieta (*Rigsdag*) ed il Consiglio (*Rigsraad*) danesi costringono dapprima la monarchia a destreggiarsi con fatica e le infliggono numerose umiliazioni. Con Federico III, la Corona conquista sul campo il principio dell'ereditarietà e ciò le consente di liberarsi dal 1660 degli « Stati » (clero, cittadini, ma soprattutto nobili), non più riuniti fino alla metà dell'Ottocento, circa. « Insolita » viene definita la storia parlamentare svedese: al principio del secolo XVII il re Gustavo Adolfo utilizza il *Riksdag* per governare il paese, accrescendone a tale scopo il prestigio e l'efficacia e riuscendo a fare degli « Stati » i veri rappresentanti della nazione. Ciò risulta alla fine gravoso e limitativo per le stesse prerogative regie, sicché Carlo XI e Carlo XII tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento recuperano il terreno perduto. Il *Riksdag*, in seguito alle sconfitte militari della dinastia, ritorna in auge dal 1720 aprendo al paese la cosiddetta « età della libertà », ma in mezzo secolo di preminenza assoluta riesce a detetiorare a tal punto la propria immagine da consentire a Gustavo III di operare un « colpo di stato » che restituisce tutto il potere alla Corona, senza trovare opposizione.

In Polonia, dal XV secolo la nobiltà sopravanza nettamente la corona, e la Dieta rispecchia e consolida il predominio sociale aristocratico. Dal 1573 i nobili si arrogano il diritto di eleggere il sovrano e di vincolarlo ad un contratto giurato, mentre parallelamente prende corpo la « nazione dei nobili », da cui sono esclusi borghesi e contadini. Al suo interno, la Dieta si dà regole sempre più rigide e,

alla fine, paralizzanti (diritto di veto ed unanimità). Ciò costituisce la premessa del crollo, quando scoppiano contrasti tra i magnati che controllano le diete regionali (Dietine), e quando la Dieta stessa assume i poteri di corte suprema; il resto si compie per l'incredibile serie di guerre, rovine, epidemie che travagliano il paese a partire dalla metà del secolo XVII e ne favoriscono la dissoluzione, consumatasi a più riprese nel corso del Settecento.

Infine, i Paesi Bassi spagnoli e le Province Unite: nei primi, vi si svolge una vicenda poco significativa, mentre nelle seconde l'autorità degli « Stati Generali » si forgia nella resistenza a Filippo II e nella nascita dello stato repubblicano. Il loro potere è subito assai vasto e di fatto l'assemblea che riunisce le delegazioni delle sette province sovrane guida gli aspetti essenziali della vita del paese. Non senza problemi, però, esasperati dall'organizzazione interna degli « Stati ». Inoltre, l'Olanda e la Casa d'Orange vi detengono una posizione di preminenza, e ciò innesca spesso altri motivi di contrasto. Nella fascia centrale del Seicento il dissidio tra gli « Stati Generali » e lo statolder Guglielmo II sembra degenerare in forme gravi, ma la crisi viene ricomposta, sotto l'urgenza di parare l'aggressione francese, con il suo successore Guglielmo III. Anche in seguito, e per le stesse ragioni, gli « Stati » si stringono attorno agli Orange per sostenerli ed esserne sostenuti, sicché si può dire che in questo modo il paese rimediasse in una certa misura alla mancanza di una ferma autorità centrale. Ciò non impedisce però, nei rivolgimenti di fine secolo XVIII, il crollo della vecchia costituzione e delle oligarchie patrizie isterilite nell'inerzia e nella corruzione.

Fin qui dunque, ripreso per sommi capi, l'« itinerario » quale si può percorrere sulla base dei contributi riportati nell'antologia. Un abbozzo di storia generale delle istituzioni politico-rappresentative nell'*Ancien Régime*, sia pure in parte frammentario e ineguale; manca in effetti la pur scarna sezione dedicata dal Mc Ilwain alle assemblee tedesche ed è assente, per una questione di . . . principio, qualsiasi accenno all'Inghilterra in Myers: lacune cui può rimediare la trattazione dei singoli casi nazionali. Esso è stato pensato essenzialmente in funzione orientativa e, per così dire, propedeutica, e per fornire una visione d'insieme, diacronica, del fenomeno, in cui attorno alla serie di figure istituzionali in successione si annodassero

elementi desunti dal piano della lotta per il potere, come da quello della fisionomia e dell'evoluzione sociale. Vi è pure, evidentemente, sotteso uno schema di processualità storica, come ve ne sono d'altronde nei lavori di Lousse e di Marongiu — e lo si è visto diffusamente — ed in quelli di Duverger e di Lalumière e Demichel, orientati attorno alla parabola storica della borghesia — cui pure si è accennato [112]. Nel nostro caso esso affonda le radici nel « sistema aristomonarchico », tipico del mondo feudale, ed al suo interno indi-

[112] M. DUVERGER, *Giano: le due facce dell'Occidente* cit.; P. LALUMIÈRE - A. DEMICHEL, *Les régimes parlementaires européens* cit.; recentemente, analoga impostazione viene riproposta da M. COTTA nella voce *Parlamento* redatta per il « Dizionario di politica », a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, cit., pp. 693 ss. L'Autore è dell'avviso che le assemblee politiche rappresentative fiorite nell'*Ancien Régime*, designate con lo stesso termine di parlamenti, in senso proprio o generico, o con altro termine più specifico, ma equivalente, possano in realtà compararsi coi parlamenti che nell'esperienza storica comune si riconnettono alla società ed allo stato borghesi. Tale comparazione, ovviamente, non può riguardare il contesto sociale e l'assetto politico-statuale, e si riferisce, piuttosto, a « corrispondenze » ed ad analogie di strutture e funzioni; più problematica, nel complesso la possibilità di stabilire tra le due serie di istituzioni un « legame di parentela » in termini di continuità, peraltro ammesso, in certa misura, in ordine ai « principi di fondo » ed al « nucleo funzionale » costituito da rappresentanza, controllo ed elaborazione di norme. In effetti, prosegue il Cotta, « alla struttura complessa e variegata dello stato medievale corrisponde quella altrettanto complessa dei parlamenti medievali ... così come alla maggiore omogeneità nazionale prodottasi in genere con la nascita dello stato moderno farà riscontro una maggiore omogeneità anche nella composizione dei parlamenti ». Anche per lui la *curia* o *consilium* del re si trasforma in parlamento in connessione e concomitanza con l'intervento e la partecipazione dei rappresentanti cittadini; i successivi sviluppi, come la nascita stessa dell'istituto parlamentare, « dipendono pertanto da un delicato equilibrio di forze tra potere centrale e poteri periferici », e ne seguono gli esiti, scanditi dalle rivoluzioni borghesi tra Seicento ed Ottocento. Uno schema, logico e cronologico, imperniato dunque sul parlamentarismo borghese, rispetto al quale i parlamenti e il parlamentarismo medievali si possono considerare come « radici », e che per il resto si qualifica come un processo di progressiva acquisizione di elementi, formali e sostanziali, tipici e permanenti, caratterizzanti il parlamento attuale. Notiamo, per inciso, che uno schema del genere, è quello che meglio si presta per una lettura « a ritroso » del fenomeno, a partire cioè dalla realtà che abbiamo sotto gli occhi e « risalendo » il corso del tempo fino a rintracciarne le origini. Cfr. pure R. R. PALMER, *L'era delle rivoluzioni democratiche*, Milano 1971.

vidua il nucleo istituzionale, compatto ma non omogeneo, in cui si condensa e si formalizza, consolidandosi, la relazione di potere tra governanti e governati. Di tale nucleo segue quindi la fase di distinzione-separazione che interviene fra i suoi elementi costitutivi essenziali ed a cui corrisponde la precisazione dei tratti morfologici e funzionali delle assemblee in cui esso è venuto a delinearsi; ciò in connessione e concomitanza con l'esplosione delle contraddizioni interne del « sistema », a sua volta legata alla progressiva differenziazione sociale in atto ed alla complessità e specializzazione della funzione politico-amministrativa e di governo, compito precipuo ma non esclusivo della monarchia. Infine, il processo di accentuata divaricazione fra sovrano e *stati*, corona e parlamento, ma insieme l'ineludibile ricerca e stabilimento di un rapporto, tra collaborazione, confronto od antagonismo, aperto e condizionato nei suoi sviluppi ed esiti dallo svolgimento della crisi del feudalesimo e dall'affermazione dello stato moderno e della nuova fenomenologia del potere politico.

È ovvio che tale schema generale sia suscettibile di chiarificazioni e miglioramenti ulteriori, ed in prospettiva anche di riformulazione, alla luce di contributi e di riflessioni più recenti. A proposito dei tema delle « origini », e di quello inglobato dei « precedenti », particolarmente positiva risulta la formulazione — già ricordata [113] — dei termini della questione espressa dal Dhondt distinguendo le « radici », i « come » ed i « perché », e dando al riguardo indicazioni relative all'esperienza specifica delle Fiandre, ma che possono essere verificate ed estese. Un'impostazione, comunque, che sembra aver messo a frutto le osservazioni di M. Bloch il quale raccomandava, nel 1928, di non confondere tra loro la scoperta del germe e l'individuazione delle cause della germinazione, trattandosi di due operazioni intellettuali « di differente essenza e di portata disuguale » [114]. Interessanti suggestioni provengono inol-

[113] Cfr. più indietro quanto si è detto, nelle « note storiografiche », a proposito del Dhont, *passim*.

[114] Cfr. M. Bloch, *Per una storia comparata ecc. cit.*, in *Lavoro e tecnica ecc.* cit., pp. 44 ss.: il grande storico francese rilevava l'ambiguità insita nel termine stesso di « origini », che, a suo parere, si riferiva a due operazioni intellettuali diverse; per un verso la ricerca delle istituzioni più antiche da cui le assemblee successive sembrano essersi sviluppate; per l'altro, la spiega-

tre, sempre sul piano storico generale, dagli studi di P. Spufford e T. N. Bisson, sul ruolo e sull'influenza delle esigenze e dell'organizzazione militari della società rispetto alle « origini » delle istituzioni politico-rappresentative, e da quelli di B. Tierney (gli ultimi due, entrambi americani), in cui risalta il contributo ecclesiastico al « costituzionalismo » medievale [115].

Da segnalare ancora, oltre ovviamente i molti e pregevoli spunti offerti dagli studiosi e storici ricordati nella precedente sezione, in particolare quelli dell'Europa orientale [116], i contributi, alquanto discussi, del canadese G. I. Langmuir, il quale nega, per le assemblee capetinge, la derivazione dalla *curia regis* e si sofferma piuttosto sul diritto-dovere del « consiglio » e del « consenso » da parte dei magnati, come un obbligo anteriore al feudalesimo e poi trapassato in questo [117].

Nel complesso, si può sottolineare un generale approfondimento degli studi, realizzato in almeno tre direzioni: l'attenta osservazione della realtà sociale (modo di produzione, grado di soddisfacimento dei bisogni primari, struttura di ceti, gruppi o classi); l'analisi puntuale delle forme e della pratica politico-istituzionale (assemblee e monarchia: meccanismi, funzioni, ideologie, « microfisica » del po-

zione « dell'estensione e del significato nuovo assunto, ad un certo punto, da questi organismi tradizionali », ed in sostanza, la comprensione delle cause della loro trasformazione in « assemblee dotate di una funzione politica e soprattutto finanziaria, coscienti, nei confronti del sovrano e del suo Consiglio, di possedere un loro potere, magari subordinato, ma nettamente distinto, rappresentanti infine, in forma di una infinita varietà, le diverse forze sociali del paese ».

[115] P. Spufford, *Origins of the English Parliament* cit.; T. N. Bisson, *Medieval Rrepresentative Institutions*, cit.; B. Tierney, *Medieval Canon Law and estern Constitutionalism*, in « Catholic Historical Review », LII (1966); sul costituzionalismo medievale, v. B. Lyon, *Medieval Constitutionalism: a Balance of Power*, in « Études presentées... », XXIV, 1961, cit. in A. Marongiu, *Problèmes et progrès ecc.* cit., p. 10.

[116] Cfr. i saggi, più volte citati, di Georgesco, Gorski, Russocki, Orzechowski.

[117] G. I. Langmuir, *Consels and Capetian assemblies*, in « Études presentées à la Commission... », XVIII, 1958, pp. 19 ss.; *Concilia and Capetian Assemblies. 1179-1230*, in « Études presentées... », XXIV, 1961, pp. 27 ss.; *Politics and Parliaments in the early XIIIth Century*, in « Études presentées... », XXIX, 1966, pp. 47 ss.

tere); infine, la ricognizione dell'assetto della struttura territoriale (territorio « diviso » o « indiviso », stati singoli e stati « multipli », ecc.) [118]. Ciò con ancora maggiore evidenza per gli altri temi e momenti, dei primi sviluppi delle istituzioni rappresentative e parlamentari, come delle loro trasformazioni ed esiti nell'impatto con la monarchia assoluta. Per questi problemi ci si può avvalere in effetti di una produzione storiografica sempre più abbondante, centrata sui problemi dello stato moderno e su quelli della « transizione » dal feudalesimo al capitalismo [119]. I due fenomeni sono in stretta relazione tra loro e congiuntamente incidono sulla vicenda storica delle istituzioni parlamentari e s'intrecciano con essa. A noi sembra, in concreto, che si possa stabilire al riguardo il seguente modello di interazione: alla fuoriuscita tempestiva, o precoce, in senso capitalistico, dalla formazione sociale e dall'organizzazione politica feudale, corrisponde l'avvio del parlamentarismo borghese, esito selettivo e peculiare del « costituzionalismo » medievale, per « mutazione » istituzionale — per così dire —, in un quadro di monarchia limitata e controllata (Inghilterra); una lunga durata della « transizione » favorisce il potere monarchico, il quale può altresì profittare della lotta in atto tra due opposti schieramenti politico-sociali per liquidare strutture e forme di rappresentanza dei contendenti (Francia, e casi assimilabili), ma può anche alternare, secondo le necessità, momenti di parziale coinvolgimento ad altri di irrigidimento, e mettere fuori gioco o far cadere in disuso le istituzioni rappresentative (Europa centro-settentrionale; stati tedeschi); il rafforzamento dell'assetto sociale e politico di tipo feudale, infine, induce la cristallizzazione dei rapporti di potere nelle forme tradizionali medievali, o vi innesta una dinamica regressiva (Polonia, Europa centro-orientale).

I casi nazionali.

I paesi a cui è dedicata questa sezione speciale dell'antologia sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania e la Spagna. Non si è

[118] Pensiamo in particolare a quanto emerge dai recenti studi di Blockmans Koenigsberger, Orzechowsky ecc., ma anche alle grosse sintesi di J. ELULL, *Storia delle istituzioni*, Milano 1976, e di P. GOUBERT, *L'ancien régime*, Milano 1976.

[119] In particolare, sullo stato moderno v. A. CARACCIOLO, *La formazione*

potuto, né si poteva pretenderlo, offrire un panorama completo dell'esperienza istituzionale di ciascuno di essi, e ci siamo pertanto limitati a centrare momenti e problemi specifici della loro storia parlamentare nell'*Ancien régime*, che fossero, naturalmente, particolarmente significativi e che dessero conto, al tempo stesso, di un particolare approccio alla tematica delle istituzioni rappresentative di tipo istituzionale-sociale, cioè, a nostro avviso, interamente e concretamente storico. La prospettiva di fondo, comunque, resta quella della ricostruzione della storia di una realtà geo-politica data dal punto di vista monografico delle relative istituzioni parlamentari, in cui crediamo ed a cui in effetti tendiamo.

a) *Inghilterra*

Precedenti ed origini del parlamento inglese sono illustrati dal saggio della storica francese R. Foreville a partire dalle implicazioni feudali della conquista normanna, le modificazioni indotte nel regime proprietario imperniato sui *manors* ed il rafforzamento dell'aristocrazia terriera, coi connessi obblighi militari, ai danni della popolazione rurale. Parallelamente l'Autrice analizza la partecipazione baronale al governo regio, in seno alla corte del re, ed il ruolo dei signori, « in capite tenentes », come « agenti » dello stesso potere regio, fino alle prime manifestazioni di una « coscienza politica » che è soprattutto difesa di certe « libertà » consolidate (franchigie e privilegi) da parte della gerarchia ecclesiastica, di feudatari o di *boroughs*, e della città di Londra. Viene peraltro fatto osservare come le riforme più cariche di significato e di effetti inci-

dello stato moderno, Bologna 1970; E. Rotellio - P. Schiera, *Lo stato moderno*, 3 voll. cit.; J. H. Shennan, *Le origini dello stato moderno in Europa* (1450-1725), Bologna 1976; M. Rosa, (a cura di), *Le origini dell'Europa moderna*, Bari 1977; G. Poggi, *La vicenda dello stato moderno*, Bologna 1978; W. Schlangen, *Democrazia e società borghese*, Bologna 1979; A. Musi (a cura di), *Stato e pubblica amministrazione nell'*Ancien Régime, Napoli 1979; sulla tematica della « transizione », G. Bolaffi (a cura di), *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, Roma 1973; R. Romano - A. Tenenti, *Alle origini del mondo moderno (1350-1550)*, Milano 1967; *Crisi in Europa*, 1560-1660, a cura di T. Aston, Napoli 1968; Marx-Engels-Lenin, *Sulle società precapitalistiche*, (prefazione di M. Godelier), Milano 1970; I. Wallerstein, *Il sistema mondiale dell'economia moderna*, Bologna 1978; J. Topolski, *La nascita del capitalismo in Europa*, Torino 1979.

sivi sul piano dei rapporti fra governanti e governati provengano dagli interventi della corona nella sfera fiscale e giudiziaria nella seconda metà del secolo XII. « Assise », inchieste e *giurie*, realizzate da Enrico II in uno spirito di reastaurazione del potere regio, dopo i disordini del regno di Stefano di Blois e quelli del 1170-1174, favoriscono la centralizzazione giudiziaria (giustizieri itineranti), ma insieme unificano ed uniformano il diritto e la procedura, danno una sede, un'occasione ed uno strumento di espressione alle comunità locali, contribuendo così alla formazione di « quadri » — cavalieri di contea, uomini liberi delle « centene » e « free-tenants » dei *townships* — e soprattutto collegano le istanze del potere statale con quelle di autogoverno dal basso, al punto da far dire all'Autrice, sulla scia di R. S. Hyot, che « la *giuria* costituisce la più antica e vigorosa radice delle istituzioni rappresentative dell'età successiva »[120]. Dalla fine del XII secolo, si assiste poi ad un « crescendo » di iniziative baronali (« partito » dei riformatori) i cui momenti salienti corrispondono alla conquista della Magna Carta, a carattere tradizionalista e conservatore, ma sicuramente « all'avanguardia dei tempi nuovi » per i diritti che vi reca solennemente proclamati; la realizzazione della doppia riforma, amministrativa e di governo, del 1258 (« Provvisioni di Oxford »), in base alla quale, tra l'altro si modifica la composizione del Consiglio del re, si crea il cosiddetto « Consiglio dei Quindici » e si rifunzionalizza il Comune Consiglio come « parlamento ». Più tardi, il consolidamento delle competenze politiche, finanziarie e legislative del parlamento, nonostante la forte reazione monarchica, e l'allargamento della rappresentanza e della partecipazione ad altre categorie sociali, oltre il baronaggio, segnano le premesse del trionfo dell'idea rappresentativa e dell'idea di « comunità ».

Alla sovietica E. V. Gutnova si deve un apprezzabile sforzo di portare lo studio delle istituzioni rappresentative sul terreno dell'analisi dei rapporti sociali e politici, collegando la struttura istituzionale alla ripartizione specifica delle forze sociali e la trasformazione delle prime riunioni, dai contorni e dalle funzioni indefiniti, in organi rappresentativi di tipo parlamentare, « ai rapporti dei diversi gruppi sociali tra loro e di ciascuno di loro con la

[120] R. Foreville, *Governati e governanti in Inghilterra* (1066-1307), p. 343 (dell'antologia).

corona », oltre che al « grado di consolidamento in *stati* di questi gruppi sociali »[121]. Su queste premesse, si snoda il suo discorso sulla storia del parlamento inglese dal Duecento al Quattrocento, seguita attraverso la lunga teoria di conflitti tra i differenti strati sociali e la corona, « miranti a limitare le azioni arbitrarie del potere regio in materia di tassazione ed amministrazione ». Se le forze sociali e politiche del paese attuano una strategia che punta alla partecipazione ed al controllo (« Provvisioni di Oxford », 1258; « Ordinanze » del 1311; « Statuto di York », 1322), ciò è dovuto — secondo la Gutnova — più che a principi giuridici o politici, alla cresciuta importanza e al consolidamento dell'elemento cittadino, ed alla differenziazione interna alla classe feudale tra baroni e cavalieri, col progressivo declino dei primi e l'emergere tra i secondi di uno strato consistente, interessato sia allo sviluppo del mercato interno che all'indebolimento dell'influenza baronale ed alla centralizzazione dello stato. Il parlamento stesso nasce, a suo avviso, sulla base di un compromesso politico realizzato appunto per comporre questi contrasti interni ai gruppi sociali dominanti, e consegue quindi la sua tipica struttura bicamerale (alla metà circa del XIV secolo) in corrispondenza con la differenziazione sociale in atto. Allo stesso ambito vanno ricondotte la composizione sociale di ciascuna delle due Camere e le modificazioni intervenute nel tempo: in particolare, nel corso del XV secolo, la « corporativizzazione » in senso filo-aristocratico della Camera dei Comuni e dell'inteto Parlamento, in cui si riflette analogo moto della società ed una nuova ridefinizione degli equilibri politici.

A quest'ultimo tema si riallaccia il saggio dello storico inglese J. S. Roskell, profondo conoscitore della storia parlamentare britannica, attento a cogliere la trasformazione della rappresentanza borghese in parlamento, partendo dall'esame del caso specifico del 1422[122]. La sua analisi mostra come nel corso di tutto il XV secolo siano in numero sempre minore i mercanti o membri della classe borghese vera e propria che rappresentino gli interessi mercantili, sia a livello di parlamento che a quello di *borough*, a van-

[121] E. V. GUTNOVA, *Fattori sociali determinanti la composizione ecc.* cit., p. 354 (*ibidem*).

[122] J. S. ROSKELL, *Trasformazioni nel carattere della rappresentanza di « borough » ecc.* cit., pp. 365-83, (*ibidem*).

taggio delle classi di proprietari terrieri e di professionisti, e di quelle di *retainers*, regi e signorili, che hanno, dal canto loro, invaso anche i livelli più bassi della rappresentanza. Il complesso fenomeno — sociale, e prontamente riflesso nel e dal dato istituzionale — viene osservato minutamente, ed in chiave statistica, dall'Autore sulla scala di realtà offerta dal *borough* per cogliere qui, ingrandito, l'insieme del problema del mutamento nel carattere della relativa rappresentanza, evidente ed anzi compiuto già alla metà del secolo.

Esso porta alla ribalta un differente tipo di *gentry*, diversa da quella tradizionale già solidamente impiantata in tale tipo di rappresentanza, che penetra gradualmente ma massicciamente. L'elemento « Westminster », da cui è largamente costituita, « adultera » per questa via il personale dei Comuni, con tutte le conseguenze politiche, sociali ed istituzionali che Roskell illustra. Alla radice, comunque, anche in questo caso, una crisi economica e sociale che colpisce le città e le corporazioni (cittadine) di mestieri e di mercanti nel secolo XV.

Sul rapporto tra forme ed attività parlamentari, e dinamica della « transizione » dal feudalesimo al capitalismo si sofferma lo studioso francese G. Lemarchand. Stabiliti meccanismi e fasi del fondamentale « cambio » economico-sociale (1380-1530: declino del modo di produzione feudale ancora dominante, in un clima di acceso antagonismo sociale; 1530-1621: sviluppo economico, espansione commerciale; comparsa di una nuova e dinamica borghesia), se ne mostrano proiezioni e riflessi sul versante parlamentare, attraverso l'analisi della composizione sociale delle due Camere. Cresce, evidentemente, l'autorità e l'autonomia dell'assemblea rispetto alla Corona, anche con Enrico VIII ed Elisabetta. Più tardi, entra prepotentemente in gioco il fattore religioso, che per parte sua agevola lo sviluppo del capitalismo. Le ultime tracce del sistema di produzione feudale vengono liquidate tra la metà, circa, del Seicento ed il primo quarto del secolo XVIII. « La Camera dei Comuni conserva il suo carattere rappresentativo delle classi medie, lo amplia anche e rafforza la sua autorità nei confronti dell'esecutivo » [123]; *gentry* e borghesia vi si affermano, il parlamento si

[123] G. LEMARCHAND, *Parlamento e Transizione*, p. 391, (*ibidem*).

dà un'organizzazione più rigida e, insieme, regolare. Le due rivoluzioni hanno pagato, anche se predominanti restano gli interessi dei grandi proprietari terrieri e le classi popolari hanno avuto un ruolo di supporto. Sul piano politico-istituzionale, « il potere della Corone subisce nuove limitazioni che fanno ancora accrescere il ruolo del Parlamento ». L'ultima fase della « transizione » va dal 1740 al 1832: ormai, in piena rivoluzione industriale e quindi nell'avvio dello sviluppo capitalistico industriale. Ai Comuni la *gentry* è sempre egemone, ma la borghesia si è oltremodo rafforzata. I contrasti tra proprietà terriera e industria nascente non mancano di farsi sentire e portano alle pressioni dei manifatturieri per la riforma elettorale che sancirà, nel 1832, il compromesso tra borghesia e aristocrazia fondiaria.

b) *Francia*

Due contributi della storica sovietica A. Lublinskaja interessano la struttura delle istituzioni rappresentative in Francia e l'ultima riunione degli « Stati Generali » (1614-1615). La straordinaria articolazione sul territorio delle istituzioni francesi, su diversa scala, viene messa in evidenza, analizzata e spiegata: « Stati Generali », organo su scala statale, nazionale, come d'altronde le ristrette assemblee di notabili convocate dal sovrano; « Stati » di Lingua d'*Oc* e di Lingua d'*Oil*, riunioni di tipo regionale convocate separatamente per il Nord e per il Sud del paese; « Stati provinciali » nei ducati e nelle grandi contee che nel Cinquecento costituiscono le province francesi; « Stati » particolari, a livello di circoscrizioni politiche e territoriali minori; infine, le assemblee degli ordini nelle valli delle montagne.

Essa corrisponde all'altrettanto peculiare complessità geo-politica della Francia medievale: in ogni singolo caso, può vedersi il sorgere ed il trasformarsi di un organo vassallatico in assemblea dei tre ordini, tra loro ostili. Particolare attenzione l'Autrice — che passa in rassegna la situazione zona per zona — presta agli « Stati » di Linguadoca ed a quelli di Guienna, al ruolo svolto nei primi dall'oligarchia degli strati più ricchi delle città ed ai legami tra istituzioni rappresentative ed organi dell'amministrazione locale, i quali esercitano congiuntamente un serrato dominio sull'intera provincia. La stessa lotta che s'accende nei confronti del potere regio

ha un risvolto economico e finanziario preminente, ma ha pure diversi esiti nell'una e nell'altra provincia (in Guienna il potere regio riesce, nei secoli XV e XVI, ad introdurre il proprio sistema fiscale). Degli « Stati Generali » la Lublinskaja pone in risalto la fragilità, dovuta non soltanto all'antagonismo che oppone il « terzo stato » agli ordini privilegiati, ma alla mancanza in essi di « radici profonde negli organi provinciali e particolari, e di « legami con i grandi corpi di ufficiali regi », sicché conclude che « la storia delle istituzioni rappresentative in Francia è la storia di tutto un sistema di cui l'elemento posto più in alto non era affatto il più importante »[124]

Ciò è dimostrato dall'indagine specifica sulla riunione del 1614-1615, profondamente influenzata dalle lotte sociali e politiche del periodo. Fin dal 1560 gli « Stati Generali » beneficiano del momentaneo indebolimento dell'assolutismo monarchico, per poi scomparire quando l'assolutismo ridiventa sufficientemente forte. Contemporaneamente sono attraversati al loro interno dal contrasto tra gli ordini privilegiati che assume, tra Cinquecento e Seicento, straordinaria asprezza, dovuta alla fase di particolare sviluppo e di differenziazione che li va caratterizzando. Il 1614 segna la conclusione di tale ciclo e lo spartiacque nel processo di delimitazione delle forze sociali in due campi: l'aristocrazia feudale e l'assolutismo sostenuto dalle città[125]. La nobiltà ed il governo di Maria dei Medici puntano entrambi sugli « Stati » per vincere la partita ingaggiata sul terreno del potere e del controllo politico, ma le divisioni interne alla classe dirigente (l'antica nobiltà di vecchio ceppo, o « di spada », e la nuova nobiltà di provenienza borghese, o « di toga ») ed il predominio progressivamente conquistato dalla nuova nobiltà dei detentori degli uffici e delle magistrature, a fronte di una borghesia industriale e commerciale i cui interessi maturavano ancora all'ombra dell'assolutismo, condizionano l'esito dello scontro. La composizione delle camere della nobiltà e del « terzo stato » — osserva comunque l'Autrice — non lascia dubbi sul fatto che durante gli Stati Generali la contesa fra vecchia e nuova nobiltà

[124] A. LUBLINSKAJA, *La struttura delle istituzioni rappresentative in Francia*, p. 419, (*ibidem*).

[125] A. LUBLINSKAJA, *Gli Stati Generali del 1614-1615 in Francia*, pp. 422-23, (*ibidem*).

si arresta, ed il loro antagonismo prende altre forme. L'esame dei rispettivi *cahiers* e dei programmi chiarisce come la realtà del 1614 non corrispondesse alle esigenze dell'aristocrazia maggiore; inoltre, quando completo fosse l'isolamento sociale degli « ufficiali », mentre le posizioni e gli interessi della borghesia coincidevano con il rafforzamento del governo monarchico.

Nel fuoco della *bagarre* scatenatasi attorno all'abolizione della « Paulette », peraltro, le carte — per così dire — si rimescolano: il parlamento impone la riforma del Consiglio del re, la « Paulette » viene ristabilita, la disputa fra i due strati della nobiltà si conclude a vantaggio dei nuovi nobili, ed indirittamente, della borghesia, e con la secca sconfitta dei « Grandi ». Ma, se possibile, ancora maggiore la sconfitta, la dichiarazione stessa di inutilità, degli « Stati Generali » per gli ordini del paese. La dinamica politica e sociale reale si svolge ormai al di fuori dell'assemblea maggiore ma non per questo più importante della Francia.

c) *Germania*

Tre saggi lumeggiano la vicenda storico-istituzionale tedesca. La dialettica principi-*Stände* dalla fine del Duecento all'inizio del Cinquecento emerge dalle pagine di R. Folz. La variegata aristocrazia del paese, i vassalli del principe, delle chiese e dei signori, i *ministeriales*, la cavalleria, compongono un panorama diverso nei singoli principati; a parte, ancora, il caso delle « borghesie urbane » che nel XV secolo partecipano ormai stabilmente alle assemblee, e dei contadini che vi restano invece quasi ovunque fuori.

La storia degli *Stände*, da quando risultano stabilmente costituiti, attraversa tre distinti periodi: dalla fine del XIII secolo fin verso la fine del secolo seguente, forze che limitano il potere del principe fanno la loro attiva comparsa, seguita da una lunga fase di tregua; quindi, quando questa si rompe, si avvia un periodo di notevoli difficoltà per i principi, fino alla seconda metà del Quattrocento. Da questo momento, infine, « il principe si mette realmente a costruire il proprio principato, riprende in mano le forze centrifughe e dà al *Landtag* la sua organizzazione definitiva. Il territorio diviene Stato (*Ständestaat*), e Stato nettamente dualista »[126]. Sulla

[126] R. Folz, *Le assemblee di « Stati » nei principati tedeschi ecc.* cit., pp. 442-43, (*ibidem*).

scorta di quel che avviene nei diversi territori presi in considerazione, Folz individua « precedenti » ed « origini » nelle consultazioni del *Land* da parte del principe, nelle unioni e leghe di *Stände* sorte contro il principe, nelle alleanze di *Landfrieden*; in ultima analisi, però, il *Landtag* risulta opera del principe e porta a due risultati di fondo: la creazione di un quadro istituzionale formalizzato in cui si racchiudono le forze sviluppatesi nel corso del Trecento, alle quali restano assegnati scopi e funzioni determinate, per un verso; per l'altro, l'allargamento delle competenze della assemblea, sorta per motivi eminentemente finanziari, e l'avvio d'una pratica concretamente e positivamente dualista.

Alla struttura istituzionale centralizzata a livello generale dello Impero si riferisce invece il complesso saggio di G. Buchda, centrato sul rapporto fra *Reichsstände* e *Landstände*. Dapprima viene delineato lo sviluppo storico dei primi, dalla preminenza conseguita tra Quattro e Cinquecento, che ha riflessi sia sul potere imperiale, sia sulle relazioni tra i signori territoriali ed i rispettivi *Landstände*; qindi, l'indagine si appunta su modi e tempi della collaborazione degli *Stände* al governo, nel *Reich* come nei *Lander*, e sul problema dell'effettiva rappresentanza dei *Reichstände*. Allo steso modo, Buchda analizza la struttura specifica delle varie istituzioni cetuali del *Reich* e dei *Lander*, le loro competenze nei diversi campi di attività politica ed amministrativa, la procedura e l'organizzazione interna ed infine il rapporto che si stabilisce fra queste e gli uffici imperiali o dei signori del *Land*, e nei confronti della popolazione in generale.

Complessivamente, sembra all'Autore di poter rilevare una sorta di equilibrio fra *Reichsstände* ed autorità imperiale, di tipo, però, « negativo », nel senso che il potere politico reale si disloca sempre più, tra Cinque e Settecento, nei *Lander*, « ed in maniera tale che lo sviluppo verso lo stato moderno avanza solo nei grandi principati tedeschi » [127].

Tale processo viene appunto affrontato nel contributo di F. L. Carsten sugli « Stati » tedeschi nel secolo XVIII. Dopo la crisi determinata dalla guerra dei Trent'anni, nella maggioranza dei

[127] G. Buchda, « *Reichsstände* » e « *Landstände in Germania ecc.* cit., p. 478, (*ibidem*).

principiati tedeschi la situazione si evolve secondo modalità diverse nei diversi stati, come s'è già visto trattando delle pagine del Myers dedicate allo stesso argomento. Caso per caso, Carsten rievoca le vicende storiche e istituzionali fino alla vigilia della Rivoluzione francese, e talora anche oltre, constatandone il rapporto con gli sviluppi costituzionali della moderna tradizione liberale. Come egli conclude, « non ogni cosa intrapresa dai principi era progressiva, e non tutto ciò per cui gli « Stati » si batterono era reazionario, o soggetto ad estinguersi in un mare di conformismo politico e costituzionale » [128].

d) *Spagna*

Lo storico J. F. O'Callaghan, attivo in America, e lo spagnolo J. Lalinde Abadia illustrano momenti e problemi di storia parlamentare della penisola iberica. Minuziosa e documentata la ricostruzione della fase delle « origini » delle *Cortes* di León-Castiglia, nel solco della esperienza istituzionale rigorosamente europea che vi si svolge. « La crescita d'importanza delle *Cortes* nella vita pubblica di León-Castiglia — come scrive O'Callaghan — è spiegata in larga misura dal continuo conflitto con l'Islam e dalla concomitante impresa di colonizzazioe delle terre riconquistate » [129]. Il potere regio ne esce rafforzato, ritardato lo sviluppo del feudalesimo e favorita la crescita di municipalità dipendenti direttamente dalla Corona. In tale contesto s'inserisce il processo del passaggio da un consiglio reale formato da vescovi e nobili ad un'assemblea in cui sono presenti anche rappresentanti delle città, tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII. Alla metà di questo stesso secolo le *Cortes* sono diventate « un'istituzione familiare che collaborava col re ed aveva grandi possibilità di svilupparsi come uno strumento di governo costituzionale » [130]. L'*iter* compiuto dalla *curia regis* è quello classico: riunioni straordinarie e allargate, assemblee regie per la trattazione di affari sia laici che ecclesiastici, infine

[128] F. L. Carsten, *Gli « Stati » tedeschi nel secolo XVIII*, p. 491, (*ibidem*).

[129] J. F. O'Callaghan, *Le origini delle « Cortes » del León-Castiglia*, p. 493, (*ibidem*).

[130] *Ibidem*, p. 494.

l'intervento e la partecipazione dei rappresentanti delle città, sicuramente nel 1188, precoce riflesso dello sviluppo di molte municipalità, o *concejos*, soprattutto nelle regioni tra il Tago e il Duero, ma anche delle loro tradizioni di governo collegiale e di rappresentanza attraverso procuratori. Funzioni giudiziarie e funzioni fiscali o finanziarie sono alla base delle assemblee convocate successivamente, presumibilmente ogni sette anni, per non tutte delle quali è documentata con certezza la presenza di « boni homines ». Ma le *cortes* di Siviglia nel 1250 rappresentano il punto alto di mezzo secolo di crescita e di sviluppo e lasciano vedere un'assemblea compiuta e vitale in cui operano vescovi, nobili e procuratori cittadini.

Sulle istituzioni rappresentative della « Corona d'Aragona » nel secolo XV si sofferma Lalinde Abadia, in un'analisi nella quale gli aspetti giuridici e dottrinari si intrecciano agli elementi politici e sociali. Trattandosi di una consociazione di stati, in ognuno di essi la situazione presenta tratti caratteristici e diversificate sono la struttura, la procedura, le funzioni delle rispettive assemblee. Interessanti, anche se discusse, gli accenni dell'Autore al « dualismo » parlamentare, alla differenziazione in *cortes* e *parlamentos*, secondo il potere costituente, la composizione, la funzione.

Le prime, sarebbero le riunioni convocate dal sovrano, con la partecipazione obbligatoria di tutti i « bracci », per il bene comune; i secondi, invece, sono convocati da un governatore, senza la presenza di tutti i bracci, per affari concreti od interessi ed esigenze parziali. I territori italiani della « Corona », in particolare Sardegna e Napoli, avrebbero dunque *parlamentos* e non *cortes* (come Maiorca non ha né gli uni né gli altri, mentre i restanti territori ispanici, entrambi) [131].

* * *

Nel complesso, si può senz'altro affermare che il dibattito storiografico più recente continui, con maggiore o minore intensità secondo i casi, ed adeguandosi in molte occasioni anche in questo settore agli schemi ed alle tecniche della ricerca storica più avanzanta [132], a ruotare attorno ai temi cui si è fatto finora riferimento,

[131] J. LALINDE ABADIA, *Istituzioni rappresentative della Corona d'Aragona (1416-1516)*, pp. 521-37, (ibidem).

[132] A. COLOMBO, *Correnti e problemi della storiografia politica*, in *Introduzione allo studio della storia*, II, Milano 1975, pp. 462 ss.

sebbene non solo, evidentemente, attorno ad essi. Sempre più articolato è venuto facendosi, in effetti, il discorso sull'esperienza costituzionale inglese, sui vari e distinti momenti e problemi che la compongono (e che mettono in crisi una visione, peraltro antiquata, della sua « unicità » e « continuità »), sul personale che la anima, sui suoi referenti politici e sociali [133]. Ne fanno fede, tra l'altro, le

[133] Cfr. le interessanti osservazioni di J. S. Roskell, *Prospettive di storia parlamentare inglese*, in *Lo Stato moderno*, a cura di E. R42155) e P. Schiera, I, cit., pp. 147-172; molti saggi riguardanti lo sviluppo costituzionale inglese sono compresi nei voll. II e III della stessa serie su *Lo Stato moderno* e nei volumi antologici che abbiamo citato precedentemente tutti con ricche indicazioni bibliografiche. Contributi specialistici contengono gli ultimi volumi delle « Études presentées à la Commissione... » che abbiamo citato alla n. 64: tra essi ricordiamo C. Comstock Weston, *Concepts of Estates in Stuart Political Thought*, in *Representative Institutions in Theory and Practice ecc.* cit., pp. 85-130; un saggio bibliografico di J. E. Brink, *ibidem*, pp. 208 ss., sulle pubblicazioni di studiosi americani e canadesi sulle istituzioni rappresentative dell'Europa occidentale, apparse tra il 1954 ed il 1968; V. Frosini, *Die « Magna Carta » nach sieben Jahrunderten*, in *XIIIe Congrès International des Sciences Historiques ecc.* cit., pp. 39-49; R. Foreville, *Les Chartes de Libertés des Rois d'Angleterre au XIIe siècle*, in *Album Elemér Mályusz ecc.* cit., pp. 29.46. V. Cromwell, *The Impact of the 1832 Reform Bill*, *ibidem*, pp. 367-384; Idem, *New Directions in Research on Modern British Parliamentary History*, in « Anciens Pays et Assemblées d'Etats », LXX, 1977, pp. 511 ss.; G. Haskins, *The Beginning of legislative Power of elected Representatives under Edward II*, *in Album François Dumont* cit., pp. 61-68. Fuori da questo ambito, vanno ricordati almeno S. E. Lhemberg, *Early Tudor Parliamentary Procedure...*, in « English Historical Review », LXXXV, 1970, pp. 1-11; Idem, *The Reformation Parliament, 1529-1536*, Cambridge 1970; Idem, *The Later Parliaments of Henry VIII, 1536-1547*, Cambridge 1977; G. R. Elton, *Modern Historians on British History, 1485-1945. A critical bibliography: 1945-1969*, London 1970; Idem, *Studies in Tudor and Stuart Politics and Government*, voll. 2, Cambridge 1974; C. Russel, *The Crisis of Parliament, 1509-1660*, Oxford 1971; A. Pallister, *Magna Carta. The heritage of liberty*, Oxford 1971; R. Zaller, *The Parliament of 1621. A study in constitutional conflict*, Berkley and Los Angeles, 1971; J. Cannon, *Parliamentry Reform, 1640-1832*, Cambridge 1973; B. Worden, *The Rump Parliament, 1648-1653*, Cambridge 1974; D. Hirst, *The Representative of the People?*, Cambridge 1975; G. Holmes, *The Good Parliament*, Oxford 1975, G.O. Sayles, *The King's Parliament of England*, London 1975; L. Namier, *The Structure of Politics at the Accession of George III*, London and Basingstoke, 1975[11]; C. Hill, *Saggi sulla rivoluzione inglese del 1640*, Milano 1976;

numerose e frequenti raccolte di saggi, in cui dati storici, documenti ed interpretazioni, concorrono a sistematizzare un patrimonio di conoscenze ricco e complesso [134].

Allo stesso modo, studi recenti di notevole livello mettono a fuoco l'esistenza e l'attività della maggiore assemblea rappresentativa francese e, più ancora, la vitale e vivace vicenda degli « Stati » provinciali e locali, nonché l'intreccio dei diversi segmenti della « rete » istituzionale sul territorio [135].

IDEM, *La formazione della potenza inglese*, Torino 1977; M. TRONTI, *Stato e rivoluzione in Inghilterra*, Milano 1977.

[134] Oltre quelle già frequentemente citate, curate da A. J. Slavin, P. Spufford, G. B. Bodet, T. N. Bisson, ci riferiamo in particolare ai due volumi curati da E. B. FRYDE e E. MILLER, *Historical studies of the English Parliament*, Cambridge 1970, con una densa sezione di bibliografia ragionata; accessibili in italiano, A. RECUPERO, *La rivoluzione borghese in Inghilterra. 1640-1660*, Milano 1971; C. MUSCA, *La « Magna Charta » e le origini del Parliamentarismo inglese*, Messina-Firenze, 1973, entrambi con apparato bibliografico assai utile; A. MATTOZZI, *Note storiografiche sulle origini del parlamento inglese*, in D'AGOSTINO - DE SIMONE - MATTOZZI, *Argomenti di storia delle istituzioni parlamentari*, Napoli, 1975, cit. pp. 125-163.

[135] Un panorama, assai aggiornato, in A. MARONGIU, *Problèmes et progrès de l'histoire ecc.* cit., pp. 4 ss., in particolare, il Marongiu si sofferma sui lavori dell'americano J. Russel Major e del francese C. Goule (*Les Etats Généraux de France, 1302-1789*, Heule 1968, vol. XXXV delle « Etudes... »), sui saggi apparsi nella serie completa dei volumi dedicati dalla « Société J. Bodin » al rapporto « Gouvernés et Gouvernants », anch'essi più volte citati, e su numerosi contributi dedicati agli « Stati Provinciali ». In particolare ricordiamo: E. BROWN, *Philip the Fair...*, in *Representative Institutions in Theory and practice ecc.* cit., pp. 1-27; J. B. HENNEMAN, *The French Estates General and Reference Back to Local Constituents, 1343-1355, ibidem*, pp. 29-58; H. G. KOENIGSBERGER, *The Organization of Revolutionary Parties in France and the Netherlands during the Sixteenth Century*, in *Estates and Revolutions*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1971; N. A. DENISSOVA-CHAČATURJAN, *Du rôle restrictif des ordres dans les États Généraux de France au début du XIV siècle*, in *XIIIe Congrès International ecc.* cit., pp. 111-120; IDEM, *Organisation et Structure sociale des premiers États Généraux en France*, in *Album François Dumont* cit., pp. 69-98; D. LIGOU, *La fin des États et Assemblées de province en France (1789-1791)*, in *XIIIe Congrès International ecc.* cit., pp. 249-274; IDEM, *Comment les Burguignons du XVIIIe siècle voyaient le « Traité » de 1477*, in *Album Elemér Mályusz* cit., pp. 273 ss.; IDEM, *Quelques recherches sur les États dans le Royaume de France à l'époque moderne*, in « Ancien Pays et Assemblées d'États », LXX, 1977, pp. 435-460;

Relativamente alla Germania, contributi significativi riguardano il rapporto fra gli *Stände* e i principi, la persistenza in piena età moderna dell'ordinamento *standisch*, la problematica dello stato moderno e assoluto in relazione a tali elementi, i legami tra le istituzioni rappresentative fiorite nel'*ancien régime* ed il parlamentarismo contemporaneo[136].

Un crescente risveglio d'interesse per la tematica istituzionale in genere, infine, ha prodotto in Spagna risultati assai confortanti (raccolte di fonti, monografie, riedizioni di importanti opere della

E. SCIACCA, *Pensée politique et Institutions représentatives en France de 1498 à 1519*, *ibidem*, pp. 289-306; J. M. J. ROGISTER, *The State of Research on French Parlements in the 18th century*, in «Ancien Pays et Assemblées d'États», LXX, 1977, p. 461-472. Di J. RUSSEL MAJOR è ora accessibile in italiano *La monarchia francese del Rinascimento vista attraverso gli Stati generali*, in *Lo Stato moderno*, vol. II, cit., pp. 245-256; nella stessa serie, vol. III, importanti saggi di R. Mousnier, B. F. Poršnev, R. Mandrou, O. Ramun. Nei volumi, anch'essi citati, di J. ELULL, *Storia delle istituzioni*, si rinvengono ottime note bibliografiche, generali e specifiche, curate da G. Ancarani; v. pure G. DE SIMONE, *Il dibattito storiografico sulle origini degli « Stati Generali » in Francia*, in D'AGOSTINO - DE SIMONE - MATTOZZI, *Argomenti ecc.* cit., pp. 79-124. P. ALATRI, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del '700*, Bari 1977. Di carattere più generale, J. F. LEMARIGNIER, *La France médiévale. Institutions et société*, Paris 1971; J. BELL HENNEMAN, *Royal Taxation in Fourteenth Century France*, Princeton 1971; D. RICHET, *La France moderne: l'esprit des institutions*, Paris 1973; M. EDELSTEIN, *Vers une « sociologie électorale » de la Révolution Française*, in « Revue d'Histoire moderne et contemporaine », XXII (1975), pp. 508-529; P. GOUBERT - M. DENIS, *1789. Les Français ont la parole... Cahiers de doléances des États généraux suivis d'un glossaire pratique de la langue de quatre vingt-neuf*, Paris 1973; F. AUTRAND, *Pouvoir et société en France, XIVe-XVe siècles*, Paris 1974; E. BOURNAZEL, *Le gouvernement capétien au XIIe siècle (1108-1180). Structures sociales et mutations institutionnelles*, Paris 1975.

136 Per la vicenda istituzionale tedesca, sono di grande utilità i numerosi saggi riportati nei già citati volumi su *Lo Stato moderno*, grazie ai quali si può dire che siano stati immessi in circolo da noi idee e autori di non sempre facile accesso; pregevoli i contributi offerti dal recentissimo *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Régime*, a cura di A. MUSI, cit., in cui la sezione tedesca è stata realizzata da I. CERVELLI, del quale abbiamo già citato i principali lavori. Altrettanto essenziali i lavori di P. SCHIERA, oltre quelli più volte citati in questo volume, *Dall'arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l'assolutismo tedesco*, Milano 1968; *Stato e non stato nella Germania moderna. Prospettive cetuali nella ricerca sull'assolutismo tedesco*, in « Annali

storiografia tradizionale, ecc.). I temi più battuti riflettono la particolare geografia politica del paese e la vicenda storica nazionale, l'azione simultanea dei molti poli e fattori che ne hanno orientato e segnato, in maniera peculiare e profonda, la realtà complessiva [137].

dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », I, 1975, pp. 263-79, a cui in larghissima misura si rifà lo stesso Cervelli. Sempre utile E. Bussi, *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, Milano 1970²; v. ora pure K. Bosl, *Modelli di società medievale*, Bologna 1979. Diversi volumi dell'ultimo decennio, maturati in seno alla « Commission internationale » recano importanti apporti conoscitivi su vari aspetti della storia costituzionale tedesca, e per i quali rimandiamo alla già citata nota n. 64. Segnaliamo tuttavia, a cura di J. A. Vann e G. W. Rowan, *The Old Reich: essays on German Political Institutions, 1495-1806*, Bruxelles 1974 (comprendente saggi di H. Gross, S. W. Rowan, M. Rose, P. C. Storm, J. Vann, G. Benecke e L. Duggan); *Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation*, Berlin 1977, cit. (saggi di M. Mitterauer, H. G. Koenigsberger, H. Rausch, K. Bosl, V. Cromwell, S. U. Palme, R. Vierhaus, E. Schmitt, J. Joll, H. van Nuffel, G. Bónis, S. Russocki, U. Scheuner, R. Löwenthal); K. O. F. von Aretin (a cura di), *Der Aufgeklärte Absolutismus*, Köln 1974 (saggi di F. Hartung, G. Lefèbvre, E. Lousse, E. Waldner, H. Holldach, G. Parry, H. Rosenberg, F. Valsecchi, E. Passerin d'Entrèves, A. Wandruszka, V. P. Atard, J. A. França, N. M. Družinin, P. Hoffmann); J. A. Vann, *The Swabian kreis. Institutional Growth in the Holy Roman Empire, 1648-1715*, Bruxelles 1975; M. Hughes, *The East Frisians: the Survival of powerful Provincial Estates in N. West Germany in the 18th century*, in *Album François Dumont* cit., pp. 123-151. E. Schmitt, *Repraesentatio in toto und Repraesentatio singulariter*, *ibidem*, pp. 153-206; R. Vierhaus, *Herrschaftsverträge, Vahlkapitulationen, Fundamentalgesetze*, Gottinga 1977 (saggi di E. Szlechter, P. Ourliac, A. Marongiu, G. Oestreich, D. Clementi, J. N. Ball, V. Cromwell, J. Rogister, D. Ligou, J. Geries, A. Kubinyi, O. Sachelaire e R. Dimiu, G. Voglèr, M. Hughes, R. Vierhaus, W. P. Blockmans e P. van Peteghem, S. U. Palme, H. H. Rowen, G. Stouzh).

[137] Parecchio più esiguo il materiale disponibile sul caso spagnolo; nell'ambito degli studi promossi dalla « Commission », ricordiamo J. L. Martin, *Privilegios y Cartas de Libertad en la Corona de Aragón (1283-1289)*, in *Album Elmér Mályusz* cit., pp. 123-170; nello stesso volume di T. N. Bisson, *An « Unknown Charter » for Catalonia (1205)*, pp. 61-76. Fuori da tale contesto (ma è in via di rifondazione un'agguerrita sezione spagnola della « Commission » stessa), si segnalano J. M. Perez-Prendes, *Cortes de Castilla*, Barcelona 1974; una riedizione del classico W. Piskorski, *Las Cortes de Castilla en el periodo de transito de la Edad Media a la Moderna*, a cura di J. Valdeon Baruque, Barcelona 1977. A. Sesma Muñoz - E. Sarasa Sanchez, *Cortes del Reino de Aragón, 1357-1451*, Valencia 1976; A. Sesma Muñoz,

Al riguardo, d'altronde, è in corso un'importante quanto minuziosa ricognizione bibliografica in relazione alla storia parlamentare dei paesi qui presi in considerazione, e degli altri — a cominciare dall'Italia — di cui in questa occasione non ci siamo occupati, ma che costituiranno l'oggetto di una prossima, specifica trattazione. Ad essa, coordinata da chi scrive, si rimanda, non appena ne saranno disponibili i primi risultati [138].

Inoltre, come si è accennato, è prevista per il prossimo Congresso internazionale di scienze storiche, a Bucarest, la presentazione di un « rapporto » che si riallaccia a quello sullo stesso tema redatto per l'analogo congresso di Roma del 1955, e di cui la più volte citata rassegna di A. Marongiu costituisce una promettente anticipazione.

III

Crediamo di poter concludere questa introduzione ribadendo che la storia delle istituzioni politiche non va sciolta, e per così dire « sacrificata », nella storia sociale o nella storia generale della società di cui peraltro è certamente parte, e non la minore. Ne va piuttosto salvaguardata ed incrementata l'autonomia, proprio perché se ne possa trarre il maggior contributo utile alla conoscenza del sistema politico e sociale dato, anche per migliorarlo e trasformarlo, quando se ne ravvisi l'oportunità. Essa ha quindi bisogno di organicità, unitarietà e coerenza, e da questo punto di vista il richiamo alla storia « istituzionale e sociale » sembra pertinente e produttivo.

Las generalidades del reino de Aragón. Su organización a mediados del siglo XV, in « Anuario de Historia del Derecho español », 1976, pp. 393-467; IDEM, *La Diputación del Reino de Aragón en la epoca de Fernando II (1479-1516)*, Zaragoza 1977; L. GONZALES ANTON, *Las Cortes aragonesas en el reinado de Jaime II*, in « Anuario de Historia del Derecho español », 1977, pp. 523-682; IDEM, *Las Cortes de Aragón*, Zaragoza 1978.

[138] Si tratta di una « Bibliografia Internazionale di Storia delle Istituzioni Parlamentari, per paesi e per sezioni, ragionata » relativa alle pubblicazioni apparse tra il 1946 ed il 1976, finanziata dal C.N.R. e sotto la responsabilità scientifica dello scrivente.

Sul piano specifico delle istituzioni rappresentative e parlamentari, gli elementi teorici e pratici necesari ed a disposizione per muoversi in questo senso sono parecchi e la nostra panoramica ha inteso appunto evidenziarli dove si è creduto di rintracciarli, ma essi vanno ora armonizzati organicamente. Valersi dei contributi provenienti da altri settori tematici ed ambiti metodologici, e sul terreno più proprio delle istituzioni, intrecciare analisi delle « forme » con analisi delle « forze » — le une in quanto specchio o espressione leggibile delle altre — non devono restare solo petizioni di principio, ma pratica concreta di studio. Uno studio che, probabilmente, meglio potrebbe essere realizzato non da un singolo studioso, ma da più specialisti, come sempre più suggeriscono gli orientamenti attuali del lavoro intellettuale e del lavoro storico, tesi alla « globalità » ed alla « totalità », attraverso l'interdisciplinarietà e la collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze ed autonomie.

Ma i problemi restano numerosi e complessi, ed occorrono grossi sforzi, teorici ed operativi. Rifarsi al nuovo e più vitale che si muove nel campo della storia ed in quello stesso della teoria generale delle istituzioni, non può non portare, in effetti, col privilegiamento dell'approccio storico e dinamico, a leggere la fisionomia, i meccanismi e le tensioni, il volto « interno » di un'istituzione di tipo politico-parlamentare, sulla scorta dell'effetto di riflesso e trascrizione che essa possiede rispetto all'aspetto sociale ed economico dato, ai valori ideologici e culturali, o dottrinari in senso lato, all'intero ordinamento statale, ai conflitti materiali e di potere che vi si agitano. Egualmente, non si può dimenticare che l'istituzione, pur con tutta la tendenza che vi si sprigiona a rendersi autonoma, cristallizzarsi nelle mani di coloro, gruppi o frazioni di essi, i quali la gestiscono e vi operano dal di dentro, il più delle volte a proprio esclusivo beneficio — ed andrebbe loro riservata attenzione ben maggiore di quel che abitualmente si vede fare — è pure attraversata da processi e da fenomeni « esterni » più generali. Intere fasi storiche o periodi e momenti cruciali di esse, fenomeni di assestamento o rivoluzionari, iniziative politiche di particolare rilievo, ricambi di classi dirigenti o legittimazione del « comando » di una classe sulle altre, pubblicizzazione del dominio, del suo materializzarsi e dispiegarsi col concorso d'una (fittizia) volontà generale: rispetto a tali eventi, le

istituzioni di tipo parlamentare sono « sede, occasione, strumento », ma ben spesso, anche, « svolgimento, risultato, obiettivo » (Marongiu). Il nostro compito, pertanto, dovrebbe essere quello di osservarle e studiarle anche sotto questo profilo.

Storia delle istituzioni parlamentari, insomma, come storia complessa, a più dimensioni, intenta e necessitata a definirsi sul piano dello statuto epistemologico, dei contenuti concreti, delle implicazioni metodologiche e di quelle didattiche, così come ad affrontare, per verificarli, temi e problemi essenziali. Pensiamo, tra l'altro, alla definizione stessa di parlamento, termine e concetto; alla (dis-)continuità del suo sviluppo storico, sia che lo si consideri orientato, per intenderci, secondo lo schema Marongiu, sia che lo si ritenga l'evoluzione da una singola istituzione ad un regime multiplo, generatore a sua volta, di altre istituzioni, attraverso il quale le oligarchie dominanti del sistema occidentale (in particolare, la borghesia capitalistica europea) hanno regolato il rapporto fra governati e governanti; all'opportunità, o meno, di abbordare per via comparativa la relazione tra assemblee di ieri e parlamenti di oggi; ed all'approccio pluridisciplinare (diritto, scienza e sociologia della politica, storia) che la materia esige.

Sul piano concreto del « fare storia » in questo campo, poi, vanno tenuti presenti i diversi livelli di estensione e profondità del discorso storico: storia generale della forma-parlamento come tipo istituzionale « universale », che si evolve progressivamente in figure associative ed assemblee successive; oppure, del tipo storico di assemblea che si è venuto sviluppando, nel sistema occidentale, in connessione e concomitanza con l'avvento della società capitalistico-borghese, attraverso continuità e discontinuità, vere e proprie « mutazioni » instituzionali, ed a cui hanno dato peculiari contributi le vicende storico-istituzionali di paesi quali i Paesi Bassi, l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America e la Francia. Ancora, storia di un parlamento particolare, nel contesto di una determinata realtà geo-politica, di cui si ripercorra l'intero arco di sviluppo istituzionale; oppure, di specifiche fasi e momenti di esso. In ogni caso, rimane però essenziale, a nostro avviso, e discriminante per le implicazioni teoriche, di metodo ed operative, il modo in cui viene intesa, assunta e « letta » l'istituzione parlamentare: non già, lo ripetiamo,

oggetto « assoluto », concluso ed esaurito nella sua essenza formale, bensí compiuta « forma-funzione » del rapporto tra governati e governanti, la cui inerenza va oltre l'ambito istituzionale in senso stretto.

Essa è difatti fornita di una propria, caratteristica dimensione « interna », costituita dai tratti « morfologici » (struttura, organizzazione, prassi) e da quelli funzionali immediatamente manifesti e percepibili sul terreno politico, amministrativo, giudiziario e finanziario, ed è campo, già a questo livello, di contrasti, tensioni, o, viceversa, di accordi, collaborazioni, alleanze.

Ma a tutto questo, che ne connota la vita istituzionale e chè da sé, peraltro, rimanda alla fisionomia ed alle dinamiche della società in cui il parlamento in questione è attivo — per l'« effetto-trascrizione » di cui è dotato —, si connette inscindibilmente il vasto territorio « esterno » dei fenomeni e processi sociali e politici più generali, gli assetti ideologici e di potere, i momenti e i problemi di un'epoca, dei quali l'istituzione stessa può essere, come è, il canale che ne media ed accoglie lo svolgimento e l'espressione, rendendoli possibili, così come talora ne costituisce — si è detto — il traguardo o la posta.

I

QUESTIONI DI METODO E STORIOGRAFIA

1. LE ISTITUZIONI PARLAMENTARI NELL'*ANCIEN RÉGIME*: ASSEMBLEE DI *STATI* O PARLAMENTI?

E. LOUSSE

LA CONCEZIONE ISTITUZIONALE DEI PARLAMENTARISTI E LA CONCEZIONE COSTITUZIONALE DEI CORPORATIVISTI *

Gli autori che da centocinquant'anni e più si sono interessati alle assemblee di « stati » (*parliaments, Ständetage, stati, cortes*) sotto l'antico regime, si dividono in due gruppi principali. Gli uni, senza riconoscerlo sempre, considerano queste assemblee dal punto di vista che noi chiamiamo istituzionale e parlamentare. Gli altri, al contrario, vi vedono una forma di rappresentanza corporativa (*Ständevertretung*), che riflette fedelmente l'organizzazione corporativa (*Ständewesen*), e che non potrebbe essere isolata dalla *ständische Verfassung* d'antico regime; essi si formano del problema una concezione costituzionale e corporativa. La concezione istituzionale dei parlamentaristi prevale in Gran Bretagna, in Francia e generalmente in tutti i paesi dove il liberalismo ha riportato delle vittorie. L'altra, confinata dapprima negli ambienti universitari di cultura tedesca, si è diffusa più largamente all'estero da quando l'ideale politico del XIX secolo ha perduto il suo splendore.

Prima di avviare una descrizione dell'organizzazione corporativa della società d'antico regime, che vale, pensiamo, per ogni

* da E. LOUSSE, *La Société d'Ancien Régime*. Organisation et réprésentation corporatives, Louvain 1952[2] (1ª ediz. 1943) (vol. IV delle « Études presentées a la Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'États »); Introduzione, pp. 1-62; [le note originali sono state in alcuni casi soppresse, in altri considerevolmente abbreviate ed in altri ancora ridotte alle sole citazioni, pertanto, si è provveduto a rinumerarle; la traduzione è di Laura Capobianco e Guido D'Agostino].

area della « Res publica » cristiana, vorremmo rievocare a larghi tratti la genesi di queste opposte concezioni, e attraverso la critica che faremo ad una, dimostrare che l'altra fornisce una soluzione logica, armoniosa, facile del problema delle assemblee di « stati ».

I.

Benché non sia impossibile citare opere più antiche, noi poniamo il punto di partenza della storiografia istituzionale e parlamentare degli « stati » in Gran Bretagna, verso il 1770. Il parlamento di Westminster, che gli uomini di corte al potere vorrebbero piegare alle stravaganze di Giorgio III (1760-1820), prepara da lontano l'eclatante rivincita che prenderà nel 1784? La Camera dei Lords specula sul momentaneo avvilimento dei Comuni e vuole, a colpi di argomentazioni storiche, restaurare, se possibile, la sua antica preponderanza perduta? Essa, in ogni caso, dà l'ordine di ricercare e pubblicare a suo nome un certo numero di testimonianze relative alla storia delle due assemblee. Dal 1767 al 1777 tira fuori così sei volumi di *rotuli* che si rifanno agli anni 1278-1503. Il suo scopo sicuramente, non è di rovesciare un regime a cui tiene, ma piuttosto di consolidarlo restaurandolo nella sua purezza originaria. Sotto l'apparenza di esibire le proprie « lettere di nobiltà », essa dà alla luce la più antica edizione sistematica di testi che si possiede su una assemblea deliberativa di un tempo: l'unica collezione piuttosto estesa per la storia del parlamento inglese nel medioevo [1].

Un secolo dopo, verso la fine dell'epoca romantica e liberale (1800-1880), la storiografia inglese si arricchisce di una nuova opera di primaria importanza: la *Constitutional History of England* di William Stubbs (1825-1901). Scegliendo questo titolo, al quale il suo capolavoro doveva assicurare la fortuna, il celebre professore di Oxford si è apparentemente ispirato alla definizione aristotelica,

[1] *Rotuli parliamentorum (1278-1503)*, Londra 1767-1777, sei volumi di testo ed uno di indici, risalente al 1832; su tale importante collezione, cfr. F. W. MAITLAND, *Memoranda de parliamento; records of the parliament holden at Westminster ... A. D. 1305*, Londra 1893 e H. C. RICHARDSON e G. SAYLES, *Rotuli parliamentorum Anglie hactenus inediti*, MCCLXXIX - MCCCLXXIII, Londra 1935.

secondo cui la costituzione è l'organizzazione degli uffici in uno Stato. Da convinto *whig*, professa che la costituzione dell'Inghilterra è una monarchia temperata (*a limited monarchy*) nella quale i poteri della corona sono limitati dai diritti del parlamento e dalle libertà della nazione. Da buon insulare, vuole provare di qui che la sua patria, mancante di una costituzione scritta nel senso del XIX secolo, è tuttavia il più antico paese « costituzionale » del mondo. La prefazione, nella quale egli paragona il regime di cui gode a quello delle altre nazioni, non ha altro senso. Nel corpo del libro, descrive l'evoluzione delle principali istituzioni britanniche, e al centro del suo quadro fa risaltare di viva luce il trono regale e il palazzo del parlamento. « Non si può leggere la sua opera — osserva a ragione G. Lefebvre — senza acquistare la convinzione che inconsciamente egli poneva la costituzione inglese come preesistente in diritto, così come essa funzionava ai suoi tempi e che egli considerava come la costituzione ideale »[2]. Coloro che hanno scritto dopo di lui, anche per contrastarlo su alcuni dettagli, hanno ripreso generalmente il suo titolo, la sua concezione dell'argomento, il suo pregiudizio patriottico.

La *Storia costituzionale* di Stubbs è stata sempre considerata in Inghilterra come un modello di perfezione: « *a classical work* » che l'uomo colto impara a gustare a scuola, che mette bene in vista sugli scaffali della sua libreria, che consulta con rispetto nelle grandi occasioni. Alcuni professionisti, la cui ammirazione non è finta, si sono sentiti in dovere di ammodernarla, considerando secondarie le lacune e inesattezze che dopo sessanta anni e più, non poteva mancare di presentare. Frederik William Maitland (1850-1906), che insegnava a Cambridge, non l'ha giudicata invece degna di tanto riguardo. La ha attaccata dalle fondamenta, e le ha contrapposto il suo corso[3]. Si è così innescata una

[2] W. STUBBS, *Histoire constitutionelle de l'Angleterre*, ediz. francese a cura di G. Lefebvre e C. Petit-Dutaillis, t. III, p. 726. Si tratta della migliore edizione dell'opera dello Stubbs, al punto che gli studiosi inglesi ne hanno riportato nella loro lingua l'intero apparato critico ed erudito: cfr. G. LEFEBVRE - C. PETIT-DUTAILLIS, *Studies and notes supplementary to Stubb's Constitutional history*, Manchester, 1908-1929, voll. 3.

[3] F. W. MAITLAND, *The constitutional history of England. A course of lectures* (1887), Cambridge, 1908; Maitland è più corporativo e meno insulare di Stubbs: « The three estates are clergy, barons and commons, those who

reazione che il francese Ch. Bémont e il tedesco L. Riess hanno esteso al continente. Sono stati pubblicati nuovi manuali di tendenze diverse e anche lavori specialistici sulla camera dei Lords e dei Comuni, l'attività giudiziaria e amministrativa del parlamento, il suo personale, ecc. Ma nessuna nuova pubblicazione raccoglie un'adesione unanime. Lo specialista inglese, a cui ripugnano i saggi di sistematizzazione e si compiace, come ha dimostrato F. Powicke, con l'umore caustico che gli si conosce, nelle nebbie più opache, ama oggi perseguire il suo sogno interiore che talvolta lo trascina lontano dagli altri o lo fa urtare contro coloro che manifestassero l'intenzione di fermarlo nel suo vagabondaggio. Sembra compromessa l'unità che Stubbs aveva realizzato tra i vittoriani. Non sarebbe desiderabile ripristinarla, se un uomo o un gruppo godesse della necessaria autorità?

Poco d'accordo tra di loro, gli storici inglesi, la cui influenza diretta è particolarmente sensibile in Scozia, Irlanda, Stati Uniti, hanno contribuito a diffondere anche negli altri paesi i pregiudizi di Stubbs. Essi hanno ragione nel dire che il loro parlamento non ha subito radicali trasformazioni di struttura dai tempi più lontani. Ma non è la stessa cosa sul continente, dove la Rivoluzione francese e le trasformazioni che essa ha provocato hanno bruscamente interrotto uno sviluppo secolare. Le antiche assemblee di « stati » non sono parlamenti nel senso del XIX secolo. Si è avuto il torto di dimenticarlo o di professare almeno implicitamente il contrario. Allo stesso modo i continentali, che non avevano la giustificazione del patriottismo, non avrebbero dovuto pensare che il parlamento inglese ha costituito da sempre un tipo eccezionale, unico, la cui organizzazione, procedura e poteri non possono essere legittimamente paragonati a quelli di nessuna altra assemblea deliberativa della stessa epoca. Ci si può anche domandare fino a qual punto hanno avuto ragione nell'ispirarsi ai *Rotuli parliamentorum* per preparare le loro edizioni di testi. Avrebbero dovuto premunirsi

pray, those who fight, those who work: this seems to have been considered an exhaustive classification of the divers conditions of men. A similar idea seems to have been very prevalent throughout Western Christendom and to have given rise to assemblies of estate; but the institutions to wich it gave rise, varied with the histories and circumstances of the different nations » (p. 75).

contro l'anglomania. Ma perché criticare a cose fatte? Adottate in Francia, le concezioni istituzionali e parlamentari degli Inglesi, si sono largamente irradiate nel continente.

La storiografia parlamentarista degli « stati » generali e provinciali ha inizio in Francia nell'ultimo mezzo secolo che precede la Rivoluzione del 1789. H. Prentout, lo storico degli « stati » di Normandia, fà allusione ad un'opera pubblicata nel 1727 [4]. Nel 1750 Montesquieu fece apparire una *Mémoire sur l'utilité des états provinciaux*, e nel 1758 Mirabeau padre inserisce nell'*Ami des hommes* una parte intitolata *Prècis de l'organisation, ou mèmoire sur les états provinciaux*. Per la precisione, gli autori che si segnalano allora all'attenzione del pubblico non sono storici, ma filosofi, fisiocratici, o ancora semplicemente quei forensi i cui libelli e *pamphlets* diffondono tra le masse le nuove idee. Mentre si sviluppa la battaglia per la restaurazione degli « stati » provinciali, i progressisti e i moderati a gara sollecitano la storia. Nell'anno che precede l'ultima assemblea degli « stati generali » della monarchia, essi divorano vecchi scritti per documentarsi sui modi di elezione, di riunione, di deliberazione, sui poteri dei rappresentanti del popolo, che desiderano trasformare ad ogni costo in campioni di libertà. Secondo l'esempio dei lords inglesi, ma per altre ragioni, cercano ciò che le assemblee rappresentative erano un tempo, per stigmatizzare più severamente la loro decadenza e, presentandosi l'occasione, di reintegrarle nelle loro prerogative. Uno di essi, Ch. J. de Mayer, pubblica una collezione monumentale di testi che a tutt'oggi è ancora la più completa [5]. Dopo la rivoluzione e fin verso il 1880, gli storici romantici e liberali di Francia riprendono a loro volta le tesi dei « Philosophes » del XVIII secolo.

Gli « stati » generali e provinciali sono colati a picco, essi non competono più ai teorici del diritto ma ritornano agli specialisti dell'erudizione ed ad essere trattati col metodo critico. Gli ultimi « stati generali » si sono trasformati di propria iniziativa in assemblea nazionale costituente. Come non considerarli come

[4] H. Prentout, *Les états provinciaux en France* in « Bulletin of the International Committee of Historical Sciences », t. I, 1929, p. 638.

[5] C. J. De Mayer, *Des états généraux et autres assemblées nationales. Recueil de documents*, L'Aja-Parigi, 1789, voll. 19.

i lontani antenati del parlamento a una o più camere che funziona da allora in poi a Parigi? Costretti a soddisfare una clientela che le lotte del momento appassionano, essi non si attardano sul lavoro, più meritorio ma più oscuro, che consisterebbe nel ricercare e pubblicare archivi ancora inediti. Facendo affidamento sulle cronache e memorie che hanno a portata di mano, incorporando senza alcun controllo i dati di documenti riprodotti da vecchie edizioni, sfruttando al massimo i risultati delle loro scoperte di fortuna, essi compongono in tempi *record* racconti la cui ampiezza ci stupirebbe se non si rivelassero così deplorevolmente superficiali. Scrivono in tal modo la storia esterna degli « stati » particolari di molti antichi paesi, o anche la storia degli « Stati generali » del regno, in un periodo relativamente lungo della loro esistenza, a volte punto per punto, sorpassando anche il limite del 1789 [6]. Arrischiano audaci comparazioni così come sono premature le sintesi su cui si poggiano: cercano di coordinare risultati ritenuti acquisiti per tutti gli « stati provinciali » impiantati un tempo nell'ambito delle frontiere attuali della Francia.

Il bilancio che essi concorrono ad apprestare è ingannevole, ma non completamente deficitario. Hanno fondato, bisogna riconoscergli questo merito, la storiografia generale degli « stati » generali e provinciali, e preparato un terreno sul quale sarà possibile piantare in seguito solide fondamenta. Ma hanno pure usato relativamente poco gli archivi inediti; in ogni caso, molto meno delle fonti letterarie. Le loro analisi mancano di finezza, le loro sintesi di maturità: vasti affreschi affrettatamente tracciati, senza cura del dettaglio. Le loro comparazioni sono puramente letterarie: alla Chateaubriand, ma senza lo stile ed il genio [7]. E che dire dei loro pregiudizi? Essi sono « a

[6] Uno sguardo ed una valutazione d'assieme, per gli stati provinciali, in E. CHENON, *Histoire générale du droit français public et privé dès origines à 1815*, Parigi 1926 e nel citato lavoro del Prentout. Per gli stati generali, classica l'opera di G. PICOT, *Histoire des états généraux*, Parigi 1888², voll. 5.

[7] Sull'abuso delle comparazioni nella storiografia romantica e liberale, v. C. LANGLOIS, *The comparative history of England and France during the middle ages*, in « English Historical Review », V (1890) e H. PIRENNE, *De la méthode comparative en histoire*, in « Compte-rendu du V° Congrès International des Sciences historiques », Bruxelles 1923, il quale ultimo rileva pure i « guasti » del pregiudizio nazionalista in storia.

favore » o « contro » il parlamentarismo secondo che scrivano sotto Carlo X, Luigi Filippo o in una delle fasi di Napoleone III, e secondo che si vantino di appartenere alla sinistra o alla destra dell'opinione. Se sono a favore, si sforzano di scoprirne le antiche origini. Come gli Inglesi che essi ammirano, lo ricollegano senza esitare al « parlamentarismo » del medioevo, che fanno risalire poi fino ai primi Germani [8]. Sulla scena del parlamentarismo contemporaneo, sono gli uomini della loro classe, i borghesi possidenti, che giocano un ruolo fondamentale, perché nel passato avrebbe dovuto essere diversamente? Limitando le loro ricerche al territorio circoscritto dai trattati del 1815, frazionano arbitrariamente il lavoro e sottolineano come particolarità locali dei tratti di cui semplicemente ignorano, d'altronde, l'esistenza. Come i loro contemporanei d'oltre-Manica, gli storici francesi dell'epoca romantica subiscono fortemente l'influenza dei loro pregiudizi liberali, borghesi e nazionali.

Una reazione si delinea a partire dal 1880 contro l'abuso delle sintesi precoci, le teorie mal fondate, le comparazioni puramente formali, il culto del fatto preciso, la pratica dell'osservazione, la generalizzazione dell'esperienza, una diffidenza forse eccessiva verso la sintesi, il lavoro di seminario e conseguentemente, un impegno assai accentuato per la specializzazione. Senza rendersi conto di divenire in tal modo i promotori di un notevole rinnovamento, tre allievi della « École nationale des Chartes » di Parigi, Antoine Thomas, Léon Cadier e Alfred Coville tra il 1875 e il 1890 prendono a scrivere rispettivamente la storia degli « stati » della Francia centrale, del Béarn e della Normandia. Preparano la loro tesi di archivista-paleografo ed è soprattutto l'amore del loro paese natale, della loro piccola patria a dettare la scelta del soggetto: senza idee preconcette, da veri figli del loro tempo. Le discipline che sono state loro insegnate sono più perfette di quelle praticate dai loro predecessori. Senza dubbio, il loro valore personale è più grande. Per più di mezzo secolo le loro monografie serviranno da modello senza essere sorpassate [9]. Fondatori della erudizione francese contemporanea nel set-

[8] C. STEPHENSON, *Taxation and representation in the middle ages*, Boston-New York 1929.

[9] A. THOMAS, *Les états provinciaux de la France centrale sous Charles VII*, Parigi 1879, voll. 2; L. CADIER, *Les états de Béarn, depuis leurs origines jusqu'au commencement du XVI siècle. Etude sur l'histoire et l'ad-*

tore in cui noi ci muoviamo, è attraverso la loro mediazione che la concezione istituzionale e parlamentare delle assemblee di « stati » va ad imporsi all'attenzione di tutti i loro compatrioti e di un gran numero di stranieri.

Le monografie della scuola dell'erudizione francese contemporanea sono in netta contrapposizione con le produzioni dell'epoca romantica e liberale. Normalmente esse si limitano ad un periodo relativamente breve della storia delle assemblee di stati. Ma per contro ne abbracciano tutti gli aspetti: la probabile origine, le fasi delle loro trasformazioni, la convocazione e la composizione delle assemblee, la procedura seguita per le deliberazioni, la partecipazione dei deputati agli « stati generali » del regno, la ripartizione e la esazione delle imposte, la difesa dei privilegi, l'attività economica, sociale, intellettuale, i rapporti con le autorità centrali e locali ecc.

Forniscono o cercano di fornire una risposta soddisfacente ad ognuna delle molteplici questioni che uno storico moderno è portato a porsi mentre passa in rassegna gli archivi classificati, inventariati e aperti senza restrizione alla sua curiosità; annullano il pregiudizio dell'antichità delle assemblee e quello della preponderanza del terzo (stato). Ma come i loro predecessori francesi ed i loro contemporanei inglesi, gli autori di questa epoca aderiscono sempre fermamente alla concezione istituzionale e parlamentare [10]. Essi s'interessano principalmente al diritto pubblico e amministrativo, molto meno ai problemi sociali, economici o al diritto privato. Fissano ostinatamente lo sguardo al caso particolare e subiscono tanto più gli effetti del pregiudizio nazionale quanto meno si preoccupano di neutralizzarlo attraverso la comparazione. Sintetizzano la loro maniera di vedere in una definizione che farà fortuna. Un'assemblea di « stati » è — dicono — la « riunione dei tre ordini di una provincia, in assemblea regolarmente costituita, periodicamente convocata e che

ministration d'un pays d'états, Parigi 1888; A. Coville, *Les états de Normandie, leurs origine et leur développement au XIV siècle*, Parigi 1894.

[10] « Les états généraux ou provinciaux du moyen âge sont les ancêtres directs, de nos assemblees parlementaires, base du régime représentatif »: così, più esplicitamente di altri, J. Billioud, *Les états de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles*, Digione 1922, p. 7.

possiede certi attributi politici e amministrativi di cui il principale è il voto dell'imposta »[11].

È questo l'effetto di uno sviluppo parallelo di idee o non piuttosto, come siamo inclini a credere, di una influenza positiva, a volte in certi casi di un'insegnamento magistrale? In ogni epoca del suo sviluppo l'erudizione francese, più espansionista di quella britannica suscita riflessi paralleli nei paesi stranieri. Verso la fine del XVIII secolo i giuristi olandesi e belgi, animati d'altronde da sentimenti più conservatori che progressisti, si sforzano di trovare il senso reale della partecipazione degli « stati » al governo. Sotto l'ultimo statolder, Guglielmo V, un professore dell'Università di Leida, Adrien Kluit, difende valorosamente le antiche prerogative degli « ordini » nella Repubblica delle Province Unite, soprattutto contro i « democratici » guadagnati alle idee di Montesquieu e soprattutto di Jean-Jacques Rousseau. Appena l'imperatore Giuseppe II, discepolo dei « Philosophes » mette mano a delle riforme che mettono in pericolo i secolari privilegi dei Paesi Bassi austriaci, l'Accademia imperiale e reale, insediata da poco tempo a Bruxelles sollecita e raccoglie attraverso i suoi concorsi del 1781 e 1782 delle memorie riguardanti la composizione e le attribuzioni degli « stati » del ducato di Brabante. Gli autori di queste memorie si pronunziano in maniera diversa, secondo le loro tendenze avanzate o retrogade. Ma si ritrovano indistintamente presso tutti le stesse preoccupazioni di polemica, lo stesso desiderio di far rientrare le loro conclusioni nella sfera politica: la stessa risoluzione di indirizzare di nuovo, al più presto, l'ostacolo delle assemblee rappresentative contro il dispotismo dei sovrani, di combattere il dispotismo illuminato in nome delle « antiche libertà ».

Nell'epoca successiva la concezione francese influenza tutti i paesi che aderiscono fermamente o solo formalmente ai principi del liberalismo politico. In Belgio, i corpi costituiti manifestano interesse per un movimento il cui carattere profondamente politico traspare di continuo sotto i veli della scienza. Prima nel 1824, poi nel 1831, l'Accademia Reale pone delle nuove questioni relative agli

[11] C. Hirschauer, *Les états d'Artois de leurs origines à l'occupation française, 1340-1640*, Paris-Bruxelles 1925, t. I, pp. 1-2.

« stati ». Dopo la rivoluzione del 1830, mentre discute il progetto di legge sull'organizzazione provinciale, la camera dei rappresentanti decide di fare ricercare e pubblicare i documenti relativi alle assemblee rappresentative dell'antico regime e incarica due questori, il barone di Secùs e Bernard du Bus, d'eseguire la sua volontà. Nel 1860, il governo istituisce un premio per incoraggiare lo studio storico di queste stesse assemblee. Ma nessun tentativo riesce pienamente. I quesiti dell'Accademia restano senza risposta. L'archivista generale del regno, Louis-Prosper Gachard (1800-1885) che per più di cinquant'anni mette la sua prodigiosa attività al servizio del parlamento, non pubblica che dei rapporti incompleti, testi di date recenti, monografie di limitato interesse [12]. Il governo rifiuta di ricompensare la *Histoire des états généraux* che Théodore Juste (1818-1888) ha composto per corrispondere al suo desiderio [13]. Tutte le opere belghe, così come quelle olandesi, presentano le stesse qualità, ma soprattutto gli stessi difetti delle opere francesi della stessa epoca.

I lavori pubblicati in Spagna recano le tracce delle dispute che dall'ascesa al trono di Giuseppe I fino alla abdicazione di Isabella II, dal 1808 al 1868, turbano profondamente la storia di questo paese. I partigiani e gli avversari del liberalismo si affrontano qui con *furia*; gli scritti degli storici fanno eco ai *pronunciamentos* dei generali. La costituzione del 1812 è stata appena promulgata.

Un prete-deputato, F. M. Marina, immagina una *Théorie des cortès* per convincere i suoi compatrioti dell'eccellenza del regime parlamentare. Perseguitato sotto il governo autocratico di Ferdinando VII egli si ancora alle sue idee e le incorpora in un *Essai historique et critique sur l'ancienne législation des royaumes de Léon et de Castille* che fa pubblicare alla vigilia della crisi dinastica del 1833 [14].

[12] L. P. Gachard, *Actes des états généraux des Pays-Bas (1576-85)*, Bruxelles 1861-66 voll. 2.

[13] T. Juste, *Histoire des états généraux des Pays-Bas (1465-1790)*, Bruxelles 1864, voll. 2; l'opera di Juste, benché meno voluminosa, è dello stesso tipo del lavoro sugli stati generali francesi del Picot, pubblicato in prima edizione alcuni anni più tardi.

[14] F. M. Marina, *Teoria de las cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla*, Madrid 1813, voll. 3; e *Ensayo historico-critico sobre la antigua legislacion de los reinos de León y Castilla*, Saragozza 1832; per que-

Un magistrato proscritto che desidera rientrare nelle grazie degli artefici della Restaurazione, J. Sempere y Guarinos, gli replica appassionatamente. Egli difende l'assolutismo e per lusingare il re, si sforza di dimostrare che le cortés medioevali non possono essere considerati i prototipi dei parlamenti dalle tendenze liberali. Avvocato poco abile, gli argomenti che sviluppa, a volte con eloquenza, si ritorcono facilmente contro di lui. Figure poco rappresentative, spagnole o francesi, si schierano per lui o per il suo antagonista. Nessuno propone soluzioni soddisfacenti ad un problema che anche dopo gli studi di M. Colmeiro, W. Piskorski e R. B. Merriman resta controverso quanto quello del parlamento inglese [15].

In epoca positivista, l'influenza francese si fa sentire soprattutto in Italia. Questo paese, pervenendo all'unità politica, adotta un regime costituzionale e parlamentare che ricorda quello della monarchia di luglio. Nelle sue università liberate dal controllo della polizia, espunti gli elementi stranieri, i suoi studiosi esercitano la loro sagacia su argomenti che il dispotismo dei principi aveva reso pericoloso fino ad allora affrontare. Appoggiandosi ad una raccolta di testi costituita nei secoli XVII e XVIII C. Calisse pubblica nel 1887 una *Storia del parlamento di Sicilia* [16]. Venendo dopo di lui, P. S. Leicht, che ha in grande considerazione i lavori di Alfred Coville, si applica nel 1903 agli « stati » del Friuli. Vi ritorna nel 1917 e nello stesso anno intraprende con i suoi consoci dell'Accademia reale e nazionale dei Lincei, l'edizione degli atti degli antichi « parlamenti » italiani, una collezione monumentale che fa grandissimo onore al suo

st'ultima opera, Marina ha meritato d'essere chiamato il padre della storia del diritto spagnolo.

[15] M. Colmeiro, *Introducción escrita y publicada de orden de la Real Academia de la Historia, por su individuo de numero I-II*, Madrid 1883-84, voll. 2: quest'opera occupa nella storiografia spagnola il posto che occupa in quella francese il lavoro del Picot; W. Piskorski, *Las cortes de Castilla en el periodo de transito de la edad media a la moderna, 1188-1520*, tradotta da C. Sanchez Albornoz, Barcellona 1930: l'originale, in russo, risale al 1897 e presenta tutti i pregi delle monografie composte secondo il metodo positivista; R. B. Merriman, *The cortes of the Spanish Kingdoms in the later middle ages*, in « American Historical Review », XVI (1910-11).

[16] C. Calisse, *Storia del parlamento di Sicilia*, Torino 1887.

paese [17]. È lui che ispira o dirige le più recenti monografie sugli « stati » della Corsica, degli « stati » pontifici, della contea di Gorizia, del marchesato del Monferrato, del regno di Napoli, della Sardegna, dei Paesi che appartengono alla casa Savoia, della Sicilia ecc. [18]. È per sua iniziativa che si pubblica la sola rivista al mondo che, a nostra conoscenza, sia esclusivamente consacrata alla storia del « parlamentarismo » d'antico regime [19]. In meno di quarant'anni, l'Italia recupera con uno sforzo di perseveranza il ritardo che aveva accumulato, in circostanze particolarmente sfavorevoli, nei primi tre quarti del secolo XIX.

La concezione istituzionale e parlamentare anglo-francese ha dunque guadagnato tutti i paesi d'Europa e anche d'America, sui quali l'influenza tedesca non si è esercitata in maniera preponderante. Essa si è infiltrata anche in Germania, se è vero che la *Deutsche Reichtagsakten* e altre raccolte dello stesso genere non hanno patroni mi-

[17] P. S. LEICHT, *Il parlamento friulano. Sua origine, costituzione e legislazione,* Udine 1903; e *Parlamento friulano. Gli istituti parlamentari nell'età patriarcale,* Bologna 1917. Sull'attività dei Lincei, *R. Accademia Nazionale dei Lincei. Commissione per gli atti delle assemblee costituzionali italiane, Atti delle assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831. Serie prima. Stati generali e provinciali,* Bologna 1917 e ss.; v. pure, ancora P. S. LEICHT, *Relazione sull'attività della Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane,* estratto dei verbali della riunione del 21-11-1937 dell'Accademia, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.

[18] A. MARONGIU, *Il regno aragonese di Corsica nel suo episodio culminante: la convocazione parlamentare del 1420,* in « Studi Urbinati », VIII (1934); G. ERMINI, *I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo albornoziano,* in « Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano », V, Roma 1930 e P. FONTANA, *Il parlamento di Foligno dell' 8 dicembre 1305,* in « Rivista di storia del diritto italiano », IV (1931); P. CALDINI, *Gli stati provinciali goriziani,* Udine 1930; E. CROCE, *I parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnola,* in « Arch. Stor. Prov. Napoletane », XXII (1936); M. VIORA, *Su un memoriale del parlamento piemontese al duca Amedeo IX di Savoia,* in « Studi in onore di E. Besta », t. III, Milano 1939; A. MARONGIU, *I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato,* Roma 1932. Inoltre, v. le prefazioni scritte per le raccolte della Commissione, rispettivamente dal Leicht (Parlamento friulano), A. Bozzola (Monferrato) e L. Genuardi (Sicilia).

[19] Si tratta del *Bollettino della Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane,* pubblicato a Bologna.

gliori dei *Rotuli parliamentorum* e della collezione *Des États généraux* di Francia, di Ch. J. de Mayer. Tutte le edizioni dei testi, ufficiali o private, generali o frammentarie, già condotte a termine, in corso di pubblicazione o semplicemente progettate a tutt'ora, per il Sacro Impero, l'Inghilterra, così come per la Baviera, il Belgio, il Brandeburgo, la Spagna, la Francia, l'Olanda, l'Italia, il ducato di Julich-Berg, la Livonia, la Norvegia, la Polonia, la Prussia, abitualmente non contengono se non « atti » di assemblee, cioè parti riguardanti direttamente l'attività politica di queste e non i loro rapporti più lontani con la struttura sociale e politica dei paesi che esse rappresentano [20]. È che queste assemblee, in origine dai contorni assai fiochi, hanno finito per cristallizzarsi in forme istituzionalizzate assai nette. È che esse, dopo un secolo o due di funzionamento, hanno costituito dei fondi di archivi di cui si è potuto redigere degli inventari. È, ancora, che per non lasciarsi travolgere dalla moltitudine dei documenti in cui avrebbero dovuto immergersi se avessero voluto vedere tutto, gli editori hanno prudentemente limitato le loro ricerche. Le loro raccolte non contengono tutto ciò che è necessario consultare se si ha l'ambizione di conoscere a fondo l'organizzazione degli « ordini », ma quasi esclusivamente dei documenti che si riferiscono ad una forma già evoluta della loro rappresentanza. Esse devono tuttavia essere considerate tra le più solide produzioni dei parlamentaristi.

Questi parlamentaristi hanno scritto inoltre una impressionante quantità di monografie, strettamente scientifiche quanto al metodo, ma che non possono essere lodate senza riserve. Anche se non si vuole tener conto della produzione al presente invecchiata dell'epoca romantica, rimane che essi hanno estratto, squadrato, messo in sesto, utilizzato parzialmente una massa enorme di materiali. Per ciò che concerne l'organizzazione, il funzionamento, la competenza, la procedura, l'aspetto « istituzionale » delle assemblee di « stati » arrivate alla stabilità relativa della maturità, essi hanno fondato, come su una roccia, un certo numero di conclusioni concordanti. Ma si sono sbagliati del tutto sul carattere delle assemblee di « stati ». Lavorando in ordine sparso essi hanno edificato sulla origine di queste una

[20] Le dense note relative alle edizioni di testi sono state eliminate: pp. 20-24 del testo originale [N.d.C.].

quantità di teorie frammentarie, che sarebbe chimerico voler conciliare. S. Kutrzeba, al Congresso internazionale di Scienze storiche di Bruxelles, nel 1923, e M. Bloch, al Congresso di Oslo nel 1928, sono giunti, a ragione, alla conclusione del relativo fallimento dei loro sforzi. E quest'ultimo ha spiegato la causa principale del loro scacco parziale, sottolineando che essi « sono incappati, fin dall'inizio, in una difficoltà che non avevano i mezzi per risolvere e di cui non sono neppure riusciti a cogliere con precisione la natura: il problema delle origini » [21].

Per risolvere questo problema e le questioni che vi sono connesse S. Kutrzeba e M. Bloch hanno preconizzato il ritorno al metodo comparativo. Ora, la prova era stata tentata molte volte, prima che tale consiglio fosse fornito. A dispetto della loro insofferenza per le generalizzazioni, i positivisti non hanno mai spinto la loro reazione contro i romantici fino a ripudiare ogni comparazione.

Dal 1920, non hanno più scritto monografie di « stati » senza accordare almeno qualche riguardo a dei casi analoghi anteriormente studiati. Sacrificando come i loro predecessori al punto di vista nazionale, hanno cercato dei punti di contatto tra due o più assemblee esistenti in altri tempi sul territorio attuale di uno Stato moderno. Senza tener conto delle attuali frontiere, hanno avvicinato le istituzioni e il diritto pubblico di due o più paesi che sembravano presentare delle affinità: l'Inghilterra e la Spagna; l'Inghilterra e l'Irlanda; l'Inghilterra e la Francia; la Francia e il Belgio; l'Ungheria e la Polonia ecc.. S. Kutrzeba, C. Stephenson, R. Howard Lord, L. Konopczynski, C. H. Mc Ilwain, G. Ermini hanno anche esteso i loro saggi all'insieme dei paesi europei esattamente come se avessero dovuto occuparsi del parlamentarismo contemporaneo. Praticamente d'accordo su un assunto di S. Kutrzeba — che in tutti questi paesi, gli antichi parlamenti sono fondati, da una parte, su dei « caratteri comuni » e dall'altra su dei « substrati locali » —, essi hanno spinto il più lontano possibile l'uso della comparazione; ma non hanno trovato soluzione unitaria al problema delle assemblee di « stati ».

[21] S. KUTRZEBA, *Les origines et le caractère du parlamentarisme au moyen âge*, p. 2 in *La Pologne au Congrès international de Bruxelles, 1923*, XII; M. BLOCH, *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, p. 27, in « Revue de synthèse historique », XLVI (1928).

Che questa soluzione unitaria esista, noi ne siamo convinti e cercheremo di dimostrarlo. Se i parlamentaristi non l'hanno scoperta è perché le loro comparazioni zoppicano, e, cosa ancora più importante, non hanno capito la natura corporativa del problema degli « stati ». Hanno fatto delle comparazioni su lavori, spesso su sintesi, quasi mai su fonti, come si sarebbe potuto auspicare. Così sono rimasti tributari delle teorie proposte dagli autori dai quali attingono e che, minimizzando ogni sforzo di pensiero, alcuni di essi si sono contentati di riassumere, le une dopo le altre, punto per punto. In generale, non sono riusciti a liberarsi dai pregiudizi nazionalistici e hanno continuato a credere, come Stubbs, al carattere assolutamente eccezionale del parlamento inglese. Infine, e soprattutto, hanno aderito alla concezione istituzionale e parlamentare, senza domandarsi se non avrebbero fatto meglio a confrontarla con la concezione corporativista degli storici tedeschi. È a stento credibile che nel secolo del vapore e dell'elettricità, due correnti come queste si siano potute sviluppare l'una a fianco all'altra, in vasi chiusi, senza mai incontrarsi e persino ignorandosi. Nondimeno, i fatti che abbiamo riferito fin qui e quelli che esporremo in seguito, non permettono di dubitarne.

II.

Lavorando in maniera del tutto indipendente dagli Inglesi e dai Francesi, con metodi elaborati nelle loro scuole, gli storici di lingua tedesca hanno elaborato una concezione corporativa e costituzionale del problema degli « stati ». Toccati più tardivamente dallo sviluppo del parlamentarismo liberale, essi sembrano aver faticato meno a collocare gli *Ständetage* nelle cornici sociali e politiche che li circondavano prima dell'arrivo dei rivoluzionari francesi e che erano stati ricostruiti parzialmente all'epoca della Restaurazione. Essi si sono spontaneamente diretti in effetti verso lo studio sintetico della *ständische Verfassung*. Hanno messo in evidenza i legami che esistevano sotto l'antico regime tra l'organizzazione e la rappresentanza corporative. Spinti come gli Inglesi e i Francesi dall'amore per la loro patria — l'amore per la grande patria che essi contribuivano a unificare politicamente scrivendo la sua storia « nazionale » —, sono

stati indotti a comparare tra loro le istituzioni di tutti i principati che sono esistiti nell'ambito del Sacro Romano Impero, della Confederazione germanica, del nuovo Impero fondato dal Bismark. Come i parlamentaristi, negli ultimi tempi hanno esteso le loro comparazioni ai paesi stranieri e con l'impiego di metodi che non erano né migliori né peggiori, sono arrivati a dei risultati che noi riteniamo superiori perché la loro concezione fondamentale era più conforme alla realtà.

La concezione corporativa e costituzionale del problema degli « stati », se ha potuto germinare anche in certi paesi guadagnati alle idee liberali, non vi ha trovato il clima favorevole al suo sviluppo. In Francia, alla vigilia della Rivoluzione, un giurista e letterato, Antoine François Delandine (1756-1820) fa apparire una storia degli « stati generali », nella quale innanzi tutto descrive la formazione e la composizione dei tre « ordini » della nazione, prima di parlare del ruolo giocato dai rappresentanti di questi ultimi nelle assemblee deliberative [22]. Il suo punto di vista è giusto, il suo giudizio corretto. Ma come catturare l'interesse, guadagnare la simpatia di quelli che hanno giurato di distruggere gli « ordini », di far trionfare l'eguaglianza? Sotto Luigi Filippo, Guizot, ministro della pubblica istruzione, decide, nel 1836, di far pubblicare una raccolta di documenti inediti sulla storia del terzo stato; intendete, della borghesia allora al potere. Augustin Thierry (1795-1856) si dedica a tale compito immane, con la collaborazione di Ch. Louandre e di F. Bourquelot. Egli vara dapprima una storia sociale, economica, giuridica e politica, che tratta la questione del terzo stato nel suo insieme e ottiene un grandissimo successo [23]. Progetta di riunire, come sarebbe necessario, le carte, le consuetudini, gli atti municipali, gli statuti delle corporazioni di mestieri in tutte le città e comuni di Francia.

Ma sono necessari circa quarant'anni per pubblicare solamente quattro volumi di interesse locale. E l'impresa che avrebbe meritato una sorte più brillante, scomparve senza rumore dopo la scomparsa

[22] A. F. DELANDINE, *Des états généraux, ou histoire des assemblées nationales en France. Des personnes qui les ont composées, de leur forme, de leur influence, et des objects qui ont été particulièrement traités*, Parigi 1788.

[23] A. THIERRY, *Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers état, suivi de deux fragments du Recueil des monuments inédits de cette histoire*, Parigi 1853, voll. 2.

della prima *équipe*. Paul Guilhiermoz (1860-1922) non trova collaborazione per continuare il suo *Essai sur l'origine de la noblesse*, che d'altronde egli stesso abbandona assai presto. Le esposizioni dottrinarie del marchese de La Tour du Pin (1834-1924) incontrano indifferenza o ostilità nel mondo degli storici ufficiali [24]. Per ragioni di convenienza politica, di faciloneria o d'ignoranza, la storiografia degli « stati » non esce dalla carreggiata parlamentarista.

In Olanda gli specialisti della storia del diritto che ricevono, come è noto, una formazione di giurista, adottano senza difficoltà il punto di vista dei corporativisti tedeschi quando vogliono studiare l'organizzazione delle professioni e delle città nel medio evo, lo sviluppo sociale e giuridico degli *standen* prima del loro accesso alla vita politica, lo statuto dei beni appartenenti ai loro membri. Gli storici puri, che escono di solito dalle facoltà di lettere e filosofia, si riallacciano, al contrario, ai parlamentaristi francesi, quando raccontano la storia delle assemblee deliberative costituite nei principati particolari e nella Generalità delle Province Unite. Salvo rare eccezioni, essi trascurano il legame che esiste tra l'organizzazione e la rappresentanza. Si interessano soprattutto agli avvenimenti che hanno accompagnato e seguito la rivoluzione del XVI secolo, molto meno a quelli che l'hanno preceduta. Spiegano molto bene il funzionamento e la competenza degli *stätenvergaderingen* nell'epoca moderna, ed esaltano il ruolo da loro svolto come campioni delle libertà repubblicane sotto Oldenbarnevelt (1588-1618) e sotto la doppia vacanza dello statolderato (1650-1672; 1714-1747): sanno invero molto meno sul

[24] Le tesi del marchese René Charles Humbert de La Tour du Pin Chambly de La Charce intimamente legate a quelle dell'enciclica *Rerum Novarum* (15 maggio 1891) e dell'Unione di Friburgo, sono di impronta nettamente sociale e politica: condanna dell'individualismo ed esaltazione della famiglia non meno che della corporazione; condanna del parlamentarismo e restaurazione delle assemblee di stati; condanna della democrazia ed elogio della monarchia alla maniera dell'antica Francia, partecipazione del popolo, corporativamente organizzato, alla gestione degli affari pubblici, per via di consultazione e di controllo solamente, ecc. ... Rivolto al presente che vuole rinnovare e all'avvenire che prepara, La Tour du Pin interroga il passato, non alla maniera di uno storico, ma piuttosto di un sociologo. Gli storici degli « stati » non avrebbero ciononostante dovuto trascurare sistematicamente di consultare i suoi lavori.

periodo oscuro della loro gestazione e sulla loro prima attività nel XIV e XV secolo.

La Svizzera subisce sotto un altro rapporto la stessa divisione d'influenze. In una tesi sullo sviluppo della *Landeshoheit* nel suo paese, Adolphe Gasser esamina, discute e corregge parzialmente le teorie di Schröder, Heusler, Meister, Fehr, von Below, Seeliger, Aubin, Waas, Hirsch, Keutgen; nella sua bibliografia sistematica egli non cita che due francesi: J. Declareuil e Fustel de Coulanges. Nella sua lezione inaugurale all'Università di Basilea, egli pone la questione di sapere quali cantoni un tempo vissero sotto la *landständische Verfassung*. Il suo punto di partenza sono gli studi recenti di O. Hintze, ma constatando che solo il paese di Vaud, il principato di Neuchâtel e il vescovado di Basilea hanno posseduto un tempo assemblee deliberative di comunità organizzate corporativamente, nelle quali i cittadini politicamente attivi siedono di persona o attraverso la rappresentanza di deputati, per la difesa dei privilegi dei corpi, ordini e paesi ai quali appartengono. Egli non dice che la *Tagsatzung* è, come gli « stati generali » delle Province Unite, l'assemblea regolarmente costituita di un'unione repubblicana di paesi [25].

Verso il 1880 due autori belgi hanno abbracciato timidamente il punto di vista dei corporativisti tedeschi. Dapprima è Alphonse Callery, al quale si debbono due volumi e molti articoli sugli « stati » generali e provinciali, così come sul potere del re di imporre tasse: Alphonse Callery, alla cui perspicacia ha reso testimonianza A. Molinier, scrivendo che senza dubbio egli aveva « indicato la vera origine delle assemblee rappresentative dell'antica Francia ». Quindi, anche Edmond Poullet (1839-1882), al quale uno studio approfondito della « joyeuse-entrée » del Brabante e la pratica assidua dei migliori autori tedeschi dell'epoca hanno permesso di scrivere pagine che meritano ancora di essere lette oggi dai sostenitori della concezione corporativa [26]. Sfortunatamente, Callery al quale uno stile ver-

[25] A. GASSER, *Entstehung und Ausbildung der Landeshoheit im Gebiete der schweizerischen Eidgenossenschaft*, Aarau-Leipzig 1930. *Landständische Verfassungen in der Schweiz*, in « Zeitschrift für schweizerische Geschichte », XVII (1937).

[26] Di A. CALLERY, tra le altre opere, *Histoire du pouvoir royal d'imposer, depuis la feodalité jusqu'au regne de Charles V*, Bruxelles 1882, e *Histoire de*

boso e spesso oscuro nuoceva nella polemica, è stato stroncato senza pietà da uno dei più scorbutici rappresentanti della scienza francese del momento: A. Luchaire.

Egli non ha più commesso grossi peccati letterari e il suo ricordo è stato rapidamente cancellato. Poullet è stato portato via dalla morte prima che avesse avuto il tempo di formare dei discepoli capaci di prolungare la sua influenza. Coloro che si sono ben disposti a leggerlo, se si sono resi conto della fecondità del suo punto di vista, non se ne sono lasciati persuadere. Insomma la teoria costituzionale e corporativa degli stati non si è veramente imposta se non in Germania ed è là solamente che ha raggiunto un invidiabile grado di perfezione.

Vi sono degli stimoli fin dal XVIII secolo, ma sono i grandi medievisti dell'epoca romantica a dare l'impulso decisivo. Il culto della *Selbstverwaltung* anti-assolutista esiste fin dall'inizio all'Università di Gottinga che è una creazione di Giorgio II, re d'Inghilterra ed elettore di Hannover (1737). Esso sembra sviluppatsi dapprima nel senso del parlamentarismo britannico. È in ogni caso per questo aspetto che seduce Henri Frédéric Karl von Stein, il quale studia gli *Stände* delle contee di Cléves e di Mark e che, entusiasta di Burke e di Montesquieu, intraprende più tardi un viaggio in Inghilterra (1786-1787). Dopo la Rivoluzione francese e le guerre di Napoleone I, si trasforma completamente, come il liberalismo stesso di von Stein; all'epoca del magistero di Georges Waitz, vira abbondantemente verso il polo corporativo. Uno dei primi discepoli di Waitz, W. Vischer (1833-1886), prima di diventare professore a Basilea (1866), vi fa per qualche anno lezione sulle federazioni medioevali di città e di « ordini ». Adolphe Wohlwill (1843-1916), discepolo di Waitz e di Vischer — che si dichiara anche di F. C. Dahlmann e di W. Wattenbach —, pubblica nel 1867 una dissertazione giustamente notata sulle origini della *ständische Verfassung* nel principato vescovile di Liegi.

Nella sua tesi, Wohlwill fa prova di una tale fedeltà all'inse-

l'origine, des pouvoirs et des attributions des états généraux et provinciaux ..., Bruxelles 1881; di E. POULLET, *Histoire politique interne de la Belgique*, Louvain 1879.

gnamento del maestro che egli ha raccolto nelle celebri *Privatissima* di Gottinga, che si fa trattare da « *waitzisch* » [waitziano] da un suo compatriota. Le sue ricerche vertono su un periodo che va dal 1230, circa, fino alla metà del XIV secolo. In un primo libro studia l'organizzazione del principato di Liegi (cap. I e II), lo sviluppo del potere temporale del principe-vescovo (cap. III) e la formazione di ciascun « ordine » prima della costituzione dell'assemblea (cap. IV, V e VI). Nel secondo libro intitolato *Die entwieklung der landständischen Verfassung*, consacra un primo capitolo all'attività collettiva dei tre « ordini » anteriormente all'elezione di Adolphe de La Marck. Egli si estende quindi alle lotte costituzionali che hanno contrassegnato il regno di questo principe (1313-1344) (cap. II). E quando, infine, il progresso degli ordini gli sembra abbastanza avanzato, si ferma e si sforza di rilevare la posizione occupata sul terreno politico dai rappresentanti del paese (cap. III). La sua dissertazione contiene quasi tutti gli elementi pregnanti della teoria corporativa: la distinzione tra l'organizzazione e la rappresentanza, delle osservazioni sullo sviluppo simultaneo del potere del principe e dei privilegi degli « ordini », uno sguardo sulla formazione di ciascuno degli « ordini » privilegiati e sulla loro riunione in assemblea regolare, la storia dei loro primi conflitti con il potere.

Se la sua erudizione, secondo il parere di alcuni, avrebbe bisogno di essere rinfrescata, le sue definizioni al contrario non hanno affatto bisogno di ritocchi. Immutato, il suo piano può ancora servire.

Un anno dopo la tesi di Wohlwill, nel 1868, Otto Gierke fa apparire il primo volume di *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, la cui pubblicazione dura quarantacinque anni [27]. Con profusione di dettagli, che si cercherebbe invano nelle opere che ha potuto avere a sua disposizione, egli descrive lo sviluppo storico e giuridico della solidarietà sociale. Dal punto di vista storico, distingue cinque periodi, in ciascuno dei quali predomina o l'individuale, o il collettivo: dai tempi più lontani fino all'incoronazione di Carlo Magno; dall'800 al 1200; dal 1200 al 1525; dal 1525 al 1806; e dopo il 1806. È la materia del primo volume (*Rechtgeschichte der deutschen Genossenschaft*). Nel II volume abborda il punto di vista giuridico attraverso lo studio del concetto di « corporazione » (*Geschichte des*

[27] O. VON GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Berlino 1868-1913.

deutschen Körperschaftsbegriffs). Nei volumi III e IV, disserta a lungo sulle teorie relative allo Stato e ai gruppi subordinati, dall'antichità classica fino all'inizio del XIX secolo.

Sulla organizzazione corporativa propriamente detta, le teorie che l'hanno ispirata e le istituzioni molteplici che vi si collegano, senza dubbio non esiste niente di meglio che queste tremila e cinquecento pagine, composte durante tutta la sua carriera da uno studioso di primo ordine. La rappresentanza sfortunatamente non occupa la parte che di norma dovrebbe toccarle. E Gierke stesso si è rammaricato di aver dovuto limitare le sue penetranti ricerche ai paesi tedeschi.

Nella storiografia corporativista e costituzionale degli « stati », l'epoca del positivismo è rappresentato dalle opere di von Below, dei suoi contemporanei e dei suoi allievi. Georges von Below (1858-1927) è incontestabilmente il maestro della nuova generazione. I suoi studi sulla *landständische Verfassung* nel ducato di Jülich e la contea di Berg alla fine del medio evo, sulle tasse, le città, gli « ordini » e i principati territoriali sono le pietre miliari del lungo percorso del suo pensiero [28]. Félix Rachfahl (1867-1925) si segnala al suo fianco con degli interventi occasionali il cui vigore sorprende tanto più che la sua attenzione è rivolta principalmente a soggetti del tutto diversi.

Storico puro, s'impegna con il « giurista » Tezner in una polemica a proposito del dualismo dei poteri nello *Ständestaat*. Al congresso internazionale di scienze storiche a Berlino nel 1908, denunzia l'incertezza dei suoi compatrioti sul tema delle origini degli « stati »: sottolinea l'incoerenza delle loro teorie e confronta, per meglio differenziarli, il sistema rappresentativo del medio evo e quello del suo tempo. In seguito ad un intervento di W. Schiefer in un senso un po' diverso, egli ritorna sull'argomento nel 1916 per chiarificarlo con nuove osservazioni [29]. Nel 1912, H. Spangenberg, professore all'università di Rostock, morto nel 1936, fa apparire nella

[28] C. von Below, docente in prestigiose università tedesche, autore fra l'altro di *Der deutsche Staat des Mittelalters ...*, Lipsia 1914 e 1925²; *Territorium und Stadt*, Monaco-Berlino 1900 e 1923².

[29] F. Rachfalh, *Der dualistiche Ständestaat in Deutscheland*, 1902; *Alte und neue Landesvertretung in Deutscheland*, 1909 e *Waren die Landstände eine Landesvertretung*, 1916.

Historische Bibliotek, un libro intitolato « *Vom Lehnstaat zum Ständestaat* » che, in formato ridotto e senza grande apparato critico, è uno dei più sintetici e giudiziosamente pertinenti che conosciamo [30].

I corporativisti tedeschi, le cui teorie trionfano anche in Austria sono dei comparativisti convinti. Membri di una nazione che dal 1806 non ha smesso di lavorare alla sua unificazione, è la loro maniera di provare a se stessi il loro patriottismo e di collaborare alla formazione civica della gioventù. Dal XVIII secolo, Johann Moser riunisce in un solo corpo tutti i documenti che può trovare sugli *Stände* dei diversi principati del Sacro Romano Impero declinante. Nell'epoca romantica, K. D. Hüllmann, Fr. Krüger, Fr. W. Unger, Wilda, Th. Mundt, K. Maurer, F. A. von Campe, organizzano le loro ricerche nel quadro della Confederazione germanica. Dopo la fondazione da parte di Bismarck del nuovo impero, la cui capitale è Berlino, un figlio dell'Austria recentemente separata, Fr. Tezner, getta le basi di un'opinione che, almeno su questo terreno, deve restare comune a tutte le regioni di lingua tedesca [31]. G. von Below, F. Rachfahl, H. Spangenberg vedono le cose sotto la stessa angolazione. È solo verso il 1930 che Otto Hintze spingendo le sue comparazioni verso i paesi non tedeschi, ha mostrato che è possibile estendere la concezione costituzionale e corporativa del problema degli « stati » all'insieme dell'Europa cristiana. I suoi saggi non sono meno arditi di quelli di Kutrzeba, Stephenson, Howard Lord e Mc Ilwain. Partito da opposte concezioni dottrinali, arriva alle stesse conclusioni di questi autori sull'unità sostanziale delle istituzioni rappresentative d'antico regime e sull'utilità d'applicare il metodo comparativo in un quadro molto ampio [32].

[30] H. Spangenberg, *Vom Lehnstaat zum Ständestaat. Ein Beitrag zur Entstehung der landstandischen Verfassung*, Monaco-Berlino 1912; per la rivista « *Historische Zeitschrift* », CIII (1909), aveva scritto *Landesherrliche Verwaltung, Feudalismus und Standetum in den deutschen Territorien des 13. bis 15. Jahrhunderts*, in preparazione al volume del 1912.

[31] Fr. Tezner, *Technik und Geist des ständisch-monarchischen Staatsrechts*, in « Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen », XIX (1901), Lipsia.

[32] O. Hintze, *Typologie der ständischen Verfassung des Abendlandes*, in « Historische Zeitschrift », CXLI (1929), e *Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung*, nella stessa rivista, CXLIII (1931).

III.

La teoria costituzionale e corporativa, così com'è formulata nelle migliori opere dell'erudizione tedesca contemporanea, può essere riassunta in quattro proposizioni. La prima di queste proposizioni è relativa alle cornici nelle quali i « corpi » e gli « ordini » si sono inseriti. La *ständische Verfassung*, in ciò che ha di più universale, è composta da una triplice gerarchia: territoriale, amministrativa e politica. La gerarchia territoriale si confonde con il *Territorialstaat*: la riunione sotto la potestà di uno stesso principe, di più *pagi*, signorie e principati prima indipendenti gli uni dagli altri. In questo territorio da lui formato, il principe stabilisce, determinata di proposito e con la virtù di una volontà ostinata, una gerarchia sempre più complessa di funzionari nominati da lui, e da lui comandati e strettamente responsabili verso di lui dell'esercizio di competenze delegate (*das Beamtentum, der Beamtenstaat*). La gerarchia sociale e politica degli individui e dei « corpi » si costituisce entro lo stesso quadro, ma in maniera più autonoma. Le distinzioni tra gli abitanti di uno stesso Stato territoriale si fondano sulla diversità naturale delle funzioni; per concessione del principe esse si rivestono di categorie giuridiche strettamente corrispondenti. Le persone che svolgono le stesse funzioni, che hanno interessi comuni, che sono dotati dello stesso statuto di ordine privato, si raggruppano di propria iniziativa in associazioni, e particolari associazioni, dotate dal principe di un proprio statuto, diventano dei « corpi » privilegiati. I « corpi » si raggruppano in « ordini », gli « ordini » in paesi, ed i paesi, presentandosi il caso, in unioni permanenti di paesi. La solidarietà sociale si esprime e si manifesta « *per gradus* ».

L'organizzazione corporativa propriamente detta (*das Ständewesen*) è fondata sulla corrispondenza di funzioni e di diritti, di servizi e di privilegi: le funzioni svolte che richiamano in cambio la concessione di privilegi, e le libertà concesse che limitano i servizi da rendere per l'avvenire. La struttura della società non si regge sull'eguaglianza di natura tra gli individui, d'altronde riconosciuta. L'ambito del diritto comune è ridotto; quello dei diritti speciali al contratto, estremamente esteso. Gli ecclesiastici sono retti dal diritto canonico; i nobili dal diritto feudale; i borghesi delle città e i contadini della pianura da consuetudini e carte. Lo statuto di ciascuna persona fisica

è adattato al posto che essa occupa nella società, al rango che essa riveste, e per dire tutto in una sola parola, alla funzione di utilità generale che vi espleta; i diritti e i privilegi che gli sono riconosciuti o concessi hanno per scopo, precisamente, di facilitargli il compimento dei servizi sociali che è chiamato a rendere e, sussidiariamente, di ricompensarlo di essi. È la stessa cosa per i « corpi ». Se l'autorità che governa concede loro degli statuti privilegiati, è che essa ha potuto riconoscere prima di tutto che essi svolgono funzioni di carattere generale e che ha voluto sanzionare ufficialmente la situazione che essi hanno acquisito a sé di fatto, contenendoli in giusti limiti. Essa si comporta allo stesso modo per gli « ordini », i paesi, l'unione di paesi. Tutti i contratti che accorda, tutte le carte che concede rivelano il suo unico scopo, traducono la stessa concezione: nessun privilegio se non per definire lo statuto di una funzione particolare; nessun diritto, a meno che non si tratti di sanzionare dei doveri da compiere preliminarmente nel superiore interesse della comunità. Il servizio da rendere è limitato dal privilegio; la *libertas* concessa al soggetto individuale o collettivo costituisce un ostacolo all'esercizio arbitrario della *potestas* del principe. È una doppia corrispondenza di cui non si può non tener conto, così come della limitazione dello statuto del *gradus* superiore da parte di quelli di tutti i *gradus* subordinati.

Una corrispondenza non meno stretta esiste tra l'organizzazione e la rappresentanza corporativa: tra lo *Ständewesen* e la *Ständevertretung*. Poiché i servizi da rendere sono limitati dai privilegi concessi, è necessario che i titolari possano disporre di mezzi legali per difendere l'integrità di questi, ogni volta che il potere cerchi di aumentare arbitrariamente quelli. Le persone fisiche individuali, almeno quando sono *sui juris*, agiscono o rifiutano d'agire *viritim*, cioè da se stesse e a nome proprio; la rappresentanza non esiste per loro se non nell'ordine privato: da tutore o da mandatario. Le persone morali, al contrario, le entità corporative di ogni ordine e grado operano raramente « *per communitatem* », cioè in generalità o in assemblea plenaria, ma piuttosto per rappresentanti o per deputati. La rappresentanza politica, analoga a quella che conosciamo oggi, non è anteriore ai soggetti collettivi di diritto e si stabilisce naturalmente a tutti i gradi dell'organizzazione; per i corpi, per i gradi, i paesi, le unioni di paesi. Per essa, come per l'organizzazione propriamente detta, lo

statuto dell'entità inferiore determina e limita lo statuto di quella che gli è immediatamente sovrapposta. Ed è infine l'assemblea regolare degli ordini che assume la rappresentanza degli interessi e la difesa dei privilegi degli individui, dei corpi, degli ordini, dei paesi, e delle unioni di paesi, contro i possibili abusi della *potestas* del *dominus*.

Questa forma corporativa della società politica, garantita nella sua triplice gerarchia, organizzata e rappresentata da funzioni, privilegi e gradi, è esistita in tutti i paesi dell'Europa cristiana dal declino della feudalità fino all'avvento del liberalismo politico. Bisogna riprendere lo schema di Gierke, ma estenderlo ben al di là delle frontiere della Germania e anche del Sacro Impero; fino ai confini dell'Islam e della Tartaria. Bisogna trattare in un sol ciclo tutta la storia di questi paesi, dall'epoca feudale fino alle rivoluzioni che hanno distrutto l'antico regime. Bisogna adottare senza restrizione o modificazione, la tesi di Otto Hintze sotto il suo duplice aspetto, positivo e negativo. L'ordine corporativo, così come viene ad essere definito, non è esistito in nessun'altra parte del mondo, né nella stessa Europa in altre epoche. Ma, nel medioevo e nei tempi moderni, esso si è stabilito presso tutti i popoli dell'Occidente cristiano, senza eccezione: su un fondo dottrinario unico, in istituzioni che presentavano tra di loro sorprendenti analogie e diversamente adattate tuttavia alle contingenze di tempo e di luogo, all'opportunità sociale e alla congiuntura economica, al temperamento dei capi e dei popoli che l'adottavano.

IV.

Dalla teoria costituzionale e corporativa così riassunta in quattro proposizioni, derivano importanti conseguenze dal punto di vista del metodo e anzitutto dell'euristica. Gli editori di testi, come è stato detto, si sono limitati generalmente a scegliere dei documenti rapportandosi direttamente all'attività dell'assemblea. Se avessero agito altrimenti, probabilmente avrebbero fallito come Augustin Thierry. Ma gli autori delle monografie non avrebbero la stessa giustificazione. Poiché si tratta di studiare tutto un regime e non una sola istituzione, non bisogna limitare volontariamente le ricerche, ma rac-

cogliere con avidità le testimonianze anche frammentarie, contenute in ogni specie di documenti. Per le fonti di archivio, in particolare, non bisogna contentarsi di consultare un solo fondo, questo fondo che è stato costituito a cura dell'assemblea di cui ci si propone di rievocare la storia. Per lo studio dell'organizzazione corporativa, si deve consigliare il ricorso anzitutto ai patti di richiesta e alle carte di concessione. Per la rappresentanza, bisogna prendere di volta in volta le lettere di convocazione indirizzate ai deputati, i processi-verbali delle deliberazioni, gli atti di assenso e le istruzioni per le imposte, e i conti di qualsiasi natura. Le relazioni ufficiali o private dei consiglieri del principe o dei rappresentanti degli « ordini », le cronache, memorie e altre narrazioni devono contribuire a colmare le lacune lasciate dallo spoglio di fonti di carattere giuridico e a corredare l'esposizione.

Sull'organizzazione corporativa propriamente detta, si possono consultare due specie di documenti: i patti di richiesta e le carte di concessione. I rapporti che esistono tra la funzione e il servizio, tra la *libertas* e la *potestas,* traspaiono attraverso gli *istrumenta* della pratica giuridica. Vi sarebbero molte concessioni di favori o di diritto, che non siano state precedute o provocate da richieste preliminari? Quando una persona fisica brama qualche privilegio, fa essa stessa la sua istanza all'autorità competente dopo aver ponderatamente riflettuto sul contenuto, ed aver con cura soppesato i termini della propria supplica. Quando il richiedente è una persona morale, un « corpo », un « ordine », un paese, un'unione di paesi, le persone fisiche o i gruppi subordinati che compongono il gruppo, devono anzitutto accordarsi tra loro sull'oggetto delle proprie rivendicazioni comuni. Oralmente, o, più spesso, per iscritto, essi fanno un patto, un'alleanza, una confederazione, una congiura, una unione, un *Bund,* con lo scopo di difendere i propri interessi, di non compromettere i diritti acquisiti anteriormente, soprattutto di acquistarne di nuovi attraverso sforzi concertati. Alcuni di questi patti sono di durata puramente temporanea; conclusi in circostanze difficili, in epoche di turbolenze, in vista di obbiettivi ben determinati; cessano di esistere quando lo scopo è stato ottenuto, la calma si ripristina e le « leghe » si dissolvono. Altri hanno, al contrario, una portata duratura. Essi generano unioni permanenti, o vere formazioni corpo-

rative. Le loro disposizioni sono riprese, dall'autorità del principe, nelle carte di concessione.

Le carte contenenti concessioni, riconoscimento o conferma delle libertà come controparte dei servizi resi, sono concesse dai signori, dai principi territoriali, re, imperatori, papi, da ogni autorità pubblica, o a loro nome, a delle persone fisiche isolate o gruppi. Tenendo conto della personalità individuale e collettiva dei loro destinatari, dell'estensione dei loro campi di applicazione, così come dei *gradus* della gerarchia corporativa, crediamo di avere il diritto di classificarli in diverse categorie: contratti individuali, carte di « corpi », di « ordini », di paesi, di unioni di paesi. La *Carta manumissionis*, la « recommandation », il contratto di feudo, di dipendenza o di servitù, sono i tipi più notevoli di contratto individuale. La carta di « corpi » è un'atto di carattere contrattuale stipulato tra un principe e i rappresentanti di una comunità primaria, per cui il principe fissa lo statuto corporativo di questa comunità e le concede delle franchigie contro impegno di servizi. La carta di « ordine » è un atto della stessa natura, stipulato tra il principe e i rappresentanti di più « corpi » costituiti all'interno dello stesso *ordo*; il principe sanziona ufficialmente l'esistenza di questo « ordine » e gli concede dei privilegi in cambio dei servizi resi dall'insieme dei suoi membri individuali e collettivi. La carta generale del paese (*landcharter*) è intercorsa tra il principe e i rappresentanti del « corpo del paese », essa definisce lo statuto di questo « corpo » e precisa utilmente i rapporti tra il principe e la collettività dei soggetti. La carta d'unione consegna per iscritto le regole comuni a più paesi assoggettati alla *potestas* dello stesso principe o facente parte della stessa confederazione. Tutte queste carte estendono le stipulazioni del contratto feudale individuale a vassalli collettivi. Quelle che sono superiori in grado o semplicemente posteriori in data tengono conto delle concessioni fatte anteriormente a delle entità inferiori o anche uguali. A meno che non siano punitive, esse non abrogano gli statuti stabiliti, ma li rispettano, li confermano, li consacrano e se è possibile, li rinforzano, li elevano, li accrescono ancora in differenti maniere.

Una corrispondenza analoga a quella che esiste tra i patti di richiesta e le carte di concessione si ritrova sul piano della rappresentanza corporativa tra i *cahiers de doléances*, i processi verbali delle deliberazioni, gli atti di consenso alle tasse da una parte, e le istru-

zioni ufficiali per la riscossione delle stesse dall'altra. Quando i deputati degli « ordini » si mettono in cammino verso il luogo dove si deve tenere l'assemblea, in genere portano i « cahiers de doléances » (*gravamina, grievances*) che sono stati redatti dai loro committenti, per servire di alimento e di direttiva alle loro discussioni. Quando hanno ascoltato le proposte del principe e ne hanno discusso nelle loro camere particolari o in riunioni plenarie, fanno redigere processi-verbali delle loro deliberazioni, per conservare memoria delle domande che sono state loro rivolte, degli incidenti accaduti nel corso dei dibattiti, dei loro voti concernenti la riparazione dei torti, delle conclusioni pratiche che sono state prese. Se le sollecitazioni del principe tendono e riescono ad ottenere un sussidio, il processo-verbale degli « stati », che s'intitola allora atto di assenso, si conclude con le stipulazioni concernenti il fatto, l'ammontare, la durata, le condizioni, il modo di percepire l'imposta. Esso è datato dal giorno in cui il consenso è stato acquisito e l'originale, innanzitutto dai suoi autori al fine di premunirsi contro ogni sorpresa, è rimesso ai delegati del principe per servire alla redazione di un'istruzione ufficiale.

L'istruzione o ordinanza di imposta può allora essere redatta, a nome del principe, dagli uffici della cancelleria. Essa assume la forma di una Carta o se si preferisce di lettere patenti. Rilasciata a nome del signore, sigillata col suo sigillo, contrassegnata dai grandi ufficiali responsabili; nessuna particolarità di forma rivela la partecipazione degli « ordini ». In realtà essa non fa che riprendere in stile le clausole dell'atto di consenso, al quale corrisponde strettamente così come una concessione ordinaria di privilegio alla *petitio* preparatoria. Sotto l'apparenza di una decisione unilaterale dell'autorità, si nasconde una convenzione politica o amministrativa, in virtù della quale il principe concede o conferma certi privilegi, diritti e garanzie, in cambio di un sussidio che gli « stati » hanno votato a suo vantaggio e che gli concedono di prendere a certe condizioni. Dal punto di vista del principe, questa è una conferma di privilegi a titolo oneroso; dal punto di vista degli « ordini » una concessione di fondi che procura un'accrescimento di libertà. È una nuova manifestazione non meno eloquente delle altre, del dualismo fondamentale *potestas-libertas*.

Le lettere di convocazione sono lettere chiuse, inviate su ordine del principe dagli uffici della cancelleria a tutti gli « *estats* », individui

o corpi costituiti, che hanno il diritto di recarsi alle assemblee generali degli ordini. Esse sono indirizzate nominativamente a ciascuno dei destinatari, portate alla loro residenza da appositi messi, che ci figuriamo « parlanti alla loro persona »; dopo essere state dissigillate e lette, finiscono rapidamente nel cestino o perpetuano la loro esistenza in una cartella. Quando, per fortuna, le si scopre, vi si possono leggere i nomi delle località, le insegne dei locali scelti per le riunioni successive, la data di apertura di queste, gli intervalli realmente osservati tra l'invio delle convocazioni e l'apertura delle assemblee. Ma l'oggetto delle deliberazioni non è indicato se non in maniera molto vaga. Se fosse possibile riunire tutte quelle spedite alla stessa data, non si saprebbe ancora il numero dei deputati che si sono dati la pena di rispondere. Perché la spedizione si fa su liste preparate prima, e l'assenteismo imperversa. Per sapere quali sono i deputati che in ciascun caso particolare hanno veramente usato il loro diritto e per ricostruire la fisionomia di una sessione, si è obbligati a consultare i conti delle comunità e delle famiglie, i conti delle città soprattutto, in cui si leggono alla rubrica dei viaggi, delle brevi note sulla designazione dei rappresentanti, la durata della loro assenza, il termine e qualche volta le tappe del loro itinerario.

I conti redatti dagli eletti o dai funzionari incaricati della riscossione dei sussidi, se ci si vuol prendere la pena di confrontarli con le istruzioni d'imposta, permettono di intravedere un'altra notevole differenza tra la teoria e la pratica. Le istruzioni contengono le convenzioni stipulate in anticipo per la ripartizione e la riscossione delle imposte; come indica il loro nome, esse devono servire di regola di condotta ai preposti. I rendiconti in corso di operazione riportano senza sotterfugi ciò a cui i ricevitori sono stati veramente capaci di adempiere. Nella loro introduzione ricordano la data delle riunioni nel corso delle quali è stato dato il consenso ai sussidi e fanno menzione della designazione dei ricevitori. Eventualmente riproducono le lettere di nomina di questi ultimi e i giuramenti prestati da essi al momento della loro entrata in carica. Sotto il titolo di entrate essi allineano i versamenti effettuati alle scadenze parziali dai contribuenti raggruppati per circoscrizioni amministrative o per ordine. Al capitolo delle uscite, riportano le somme già impegnate da parte del principe e ancora i nomi dei contribuenti in ritardo o in difetto di pagamento, con l'ammontare delle quote in debito. Tra la somma

votata e il totale delle entrate è raro che si possa mettere il segno di eguale.

Al fine di completare le informazioni tratte dai processi-verbali delle sedute, dagli atti di consenso, dalle istruzioni delle imposte, dalle lettere di convocazione e dai conti, ci si può riferire a delle relazioni che non sono necessariamente fonti letterarie. Si ha il diritto di trattare come rapporti ufficiali i memoriali dei consigli di governo, cioè le note redatte dagli ufficiali e funzionari incaricati di rappresentare il principe alle assemblee degli « stati ». Tuttavia non si può dimenticare che questi ufficiali hanno una missione da compiere, un punto di vista da difendere di fronte agli « stati », una condotta da giustificare rispetto al loro signore. I loro scritti non offrono le stesse garanzie d'imparzialità delle testimonianze del tutto impersonali dei conti. Gli stessi difetti, ancora più gravi ed evidenti, risultano dalle lettere, da rapporti e discorsi indirizzati dai deputati ai loro committenti. Questi racconti a volte fanno allusione a degli incidenti di sedute di cui altrimenti sarebbe perso il ricordo. Ma i loro autori condividono le idee, i sentimenti, i pregiudizi di coloro che rappresentano. Gli succede, come a tutti, di cedere alle tentazioni dell'orgoglio, della vanità, dell'interesse, della cupidigia, a meno che non sia semplicemente la paura delle responsabilità. Se posseggono qualche capacità nell'uso della penna, possono trarne vantaggio per mascherare la verità. Li si tratterà dunque con la stessa circospezione delle altre fonti letterarie. C'è bisogno di aggiungere che la nostra enumerazione non ha niente di limitativo e che le nostre osservazioni critiche riguardano solo le principali difficoltà?

Queste note che si riferiscono alle diverse categorie di fonti e a ciascuna di esse in particolare, richiamano complementi di carattere più generale; sulla interpretazione dei termini tecnici che figurano nei testi, la spiegazione di certi fatti, l'impiego della comparazione scientifica e la collaborazione dei ricercatori. Le istituzioni antiche portano dei nomi di cui si servono comunemente per designarli il giurista, l'uomo di Stato e, sulla loro scia, l'uomo della strada; esattamente come ai nostri giorni e ciò non presenta nessuna particolare difficoltà. Ma all'interno dello stesso paese il loro impiego sembra essere stato un tempo meno rigoroso. Orbene, parole diverse si susseguono di età in età per designare un unico organismo che resta sensibilmente uguale a se stesso. Oppure gli stessi vocaboli sono ap-

plicati ad istituzioni diverse, come se non vi fosse stato alcun pericolo di confusione; consigli, parlamento, corpi, ordini, ecc. In regime consuetudinario è così poco comodo piegare l'uso popolare alla volontà del legislatore che le ordinanze spesso non hanno altro scopo che ratificare ciò che si pratica. « Le istituzioni umane », dice Ch. Petit-Dutaillis, « non esistono realmente se non quando gli si dà un nome ». Ma l'apparizione di un nome nuovo nei testi antichi non dà sempre la data esatta della creazione di un'istituzione. In ciò che concerne il nostro soggetto, l'esperienza ci ha insegnato che quando il nome compare nelle fonti giuridiche e di archivi, l'istituzione esiste, o la riforma ne è stata operata, da un certo tempo. Se si tratta, in compenso, di fonti letterarie, si può temere che i cronisti, gli storiografi, i teorici, dottrinari e filosofi che scrivono a cose fatte, abbiano usato retrospettivamente un vocabolo familiare ai loro lettori, che non era necessariamente quello dei contemporanei.

Per aiutarsi a comprendere i fatti del passato, gli storici possono ispirarsi all'attuale rinascita corporativa. Il corporativismo del vecchio regime e il neo-corporativismo presentano tratti comuni, facili da riconoscere. L'uno e l'altro hanno di mira l'organizzazione funzionale della società, sulla base di una gerarchia di persone e di gruppi, di interessi individuali e soprattutto collettivi nell'ordine sociale, economico, giuridico e politico, come mezzo principale d'espressione e di difesa, la rappresentanza dei gruppi così riconosciuti di fronte al potere, con lo scopo di collaborare con quest'ultimo nella direzione generale degli affari della comunità popolare. Essi procedono, ciascuno per ciò che gli concerne, da una ideologia unica, che tende ad espandersi sotto la spinta di correnti internazionali. Il nuovo cerca, come l'antico, di adattarsi alle condizioni particolari che gli sono fatte nei diversi paesi. Ma ci si ingannerebbe se vi si vedesse una copia servile o una ricostruzione archeologica dell'altro. E, in senso inverso, non ci si può lasciare andare a studiare quello in funzione di questo. La comparazione è legittima e anche l' « attualismo », ma non « l'evoluzionismo a rovescio » [33]. Non sarebbe poco pia-

[33] C. DE LAGARDE, *Individualisme et corporatisme au moyen âge*, in « Etudes presentées à la Commissione International pour l'histoire des Assemblees d'etats », II; sull'attualismo, v. F. VAN KALKEN, *Réflexions sur la méthode actualiste*, in « Mélanges E. Mahaim », Parigi 1935.

cevole vedere quelli stessi che hanno criticato il parlamentarismo cadere a loro volta nel difetto opposto, e pertanto identico, che consisterebbe nello studiare l'ordine corporativo d'antico regime in funzione del neo-corporativismo, con il desiderio di giustificare o di condannare questo con argomenti pretestuosi tratti dalla storia? Più importante, più sicuro e fruttuoso della comparazione tra l'antico e il moderno, sarà senza dubbio, la comparazione dell'antico con l'antico: l'impiego del metodo comparativo per lo studio delle realizzazioni corporative nei diversi paesi nel medio evo e nell'epoca moderna. È il metodo preconizzato, è stato detto, dagli autori più recenti; parlamentaristi come corporativisti. Esso è suscettibile di rendere i più grandi servigi, essendo stati ripudiati, come conviene, i raccostamenti di pura forma e quelli che poggiano su affermazioni non controllate; attirare l'attenzione su fatti che possono essere sfuggiti; porre questioni da risolvere; fare intravedere soluzioni proposte da altri, completare le ricerche documentarie, supplire con il meccanismo dell'ipotesi a delle carenze d'informazione; in breve, rimediare agli inconvenienti della monografia. Deve inoltre permettere d'interpretare in maniera più penetrante i fenomeni costanti e dunque facilitare la « ricerca appassionata delle cause »[34]. Deve servire a dimostrare, se i principi del corporativismo d'antico regime consistono veramente nelle quattro proposizioni teoriche che abbiamo formulato più sopra.

E mostrerà ciò che è accessorio, accidentale, variabile, differenziale e che non distrugge perciò l'omogeneità del sistema: l'organizzazione territoriale e amministrativa dei diversi paesi; la forma del loro governo, le specificità della loro economia e della loro organizzazione sociale, certi tratti particolari della struttura di corpi e di ordini che vi sono costituiti, il nome degli ordini e delle loro assemblee, la data delle prime riunioni, il numero di ordini rappresentati, il numero delle camere o delle curie di cui si compongono le assemblee, la periodicità delle sessioni, l'estensione delle competenze ecc. Su basi così consolidate, infine, dovrà rendere possibile e facili-

[34] Cfr. M. Bloch, *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, cit.: vi sostiene l'utilità dell'impiego del metodo comparativo proprio nella ricerca delle cause; per Kutrzeba, *op. cit.*, la comparazione ben condotta è un antidoto contro il sofisma « *post hoc, propter hoc* ».

tare la costruzione di una sintesi generale valida per tutta la cristianità.

V.

L'applicazione del metodo comparativo su un piano così vasto non potrebbe essere compito di uno solo; essa suppone al contrario, e richiede quasi necessariamente, la collaborazione dei ricercatori sul piano nazionale e internazionale, dal momento che la collaborazione così intesa sarà feconda per la comparazione. È questa idea che abbiamo difeso al VII Congresso internazionale di scienze storiche, riunito a Varsavia nel 1933. A conclusione della nostra relazione dicevamo, « sarà in potere del Congresso il prolungare la sua azione. Esso esprimerà il voto, che nei paesi che non ne posseggono ancora, le accademie, le università e le società di storia nazionale, regionale o provinciale intraprendano la pubblicazione di collezioni di testi o di regesti relativi agli « stati ». Richiederà ancora che nel quadro delle frontiere degli Stati attualmente esistenti, siano costituite bibliografie sistematiche e critiche dei lavori già pubblicati — e per quanto possibile di quelli in preparazione — che in qualche maniera trattino delle origini delle assemblee. Esso impegnerà i ricercatori a fare apparire nel *Bulletin of the international Committee of historical Sciences* o in un'altra rivista che esso designerà, i loro lavori, note e osservazioni sull'applicazione dei metodi che sembreranno loro più appropriati. Attraverso questi mezzi a poco alla volta si arriverà a fissare un insieme di regole collaudate da numerose esperienze. E si raccoglierà, pezzo a pezzo, tutta una documentazione che servirà a quelli che vorranno iniziare dei saggi di storia comparativa, o scrivere in un avvenire più o meno prossimo, una introduzione generale alla storia delle assemblee di « stati ». Noi vorremmo ... che il VII Congresso Internazionale di Scienze storiche non si sciogliesse senza aver preso un'iniziativa di qualunque natura per favorire lo sviluppo, sul piano internazionale seguendo un metodo unificato, degli studi che fino a oggi sono stati fatti in ordine piuttosto disperso »[35].

Il nostro rapporto al Congresso di Varsavia ha dato luogo alla espressione di un voto che è servito di base per l'organizzazione di una Commissione internazionale. Su proposta di Fr. Olivier-Martin, la VII Sezione del Congresso ha votato la seguente risoluzione: « La VII Sezione del Congresso, nel desiderio di vedere moltiplicarsi, sul

[35] E. Lousse, *La formation des états dans la société européenne du moyen âge.* Questions de faits et de méthodes, in « Bulletin I.C.H.S. » V (1933), pp. 95-96.

problema della formazione delle assemblee di « stati » dalla fine del medioevo, lavori fondati sull'impiego del metodo comparativo, sollecita la creazione di una Commissione permanente all'interno del Comitato internazionale delle Scienze storiche, per realizzare in questo ambito la collaborazione internazionale ». Ratificata dall'assemblea generale di chiusura del VII Congresso internazionale [36], questa risoluzione è stata approvata dal « Bureau » del Comitato internazionale delle Science storiche, grazie all'intervento del Segretario generale, Lhéritier. Si è fatto un sondaggio presso specialisti in Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Olanda, Italia, Polonia [37]. Un piano provvisorio di lavoro è stato redatto [38]. E il Comitato internazionale delle

[36] Sfortunatamente, questa risoluzione è stata pubblicata in una maniera che l'ha resa, per così dire, irriconoscibile: « Section VII, 11. Le VII Congrès international des Sciences historiques prend la résolution de constituer une Commission internationale pour l'étude de la formation des états européens à la fin du moyen âge », in « Bulletin I.C.H.S. », V (1933), p. 907. Essa è stata ripresa nella sua forma primitiva e precisata, su una nuova richiesta di F. Olivier-Martin, dai membri della « Société d'histoire du droit », riunita per le « Journées » del giugno 1935; in questa forma, il voto è stato trasmesso dal segretario Lhéritier al Comitato internazionale delle Scienze storiche riunito a Bucarest dal 13 al 16 aprile 1936, in « Bulletin I.C.H.S. », VII (1935), p. 348.

[37] Si troveranno i nomi dei primi dieci aderenti, in E. Lousse, *Parlamentarisme ou corporatisme?* cit., p. 705 e *Commission pour l'étude des origines des Assemblées d'états,* in « Bulletin I.C.H.S. », VII (1935), pp. 353-54.

[38] Riproduciamo qui il testo stesso di questo piano provvisorio, pubblicato nel *Bulletin of the international Committee of historical Sciences*:

1. Redigere una bibliografia internazionale, analitica e critica della questione. Si ripartirà il lavoro tra specialisti di differenti paesi. Costoro redigeranno delle bibliografie nazionali delle fonti e dei lavori, prendendo come limiti geografici le divisioni territoriali dell'Europa contemporanea. Si completerà questo lavoro con l'apprestamento di una bibliografia critica dei lavori d'ordine comparativo. Queste bibliografie saranno pubblicate di preferenza in una rivista specializzata di storia del diritto (come la *Revue Historique de droit français et etranger*) o nel *Bulletin of the international Committee of historical Sciences.*

2. Lavorare all'unificazione ed al miglioramento del metodo da impiegare per lo studio monografico delle assemblee di stati. Da questo punto di vista, sarebbe auspicabile che i membri della « Commissione » potessero incontrarsi piuttosto frequentemente, per esempio alle « Journées » annuali della « Société d'Histoire du droit », di Parigi, o in occasione di congressi nazionali ed internazionali.

3. I membri della « Commission » dovranno impegnarsi a promuovere o favorire, nei loro rispettivi paesi, l'elaborazione di monografie di edizioni di

Scienze storiche riunito a Bucarest dal 13 al 16 aprile 1936 ha ammesso la *Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états* nel novero delle sue commissioni esterne con il numero ventitré [39].

Questa Commissione si è subito messa al lavoro. Sotto la presidenza del fu A. Coville, membro dell'Istituto di Francia, Direttore onorario al Ministero dell'Educazione nazionale e Presidente del Comitato nazionale francese delle Scienze storiche, sotto la vice-presidenza di P. S. Leicht professore all'Università di Roma, Membro dell'Accademia reale e nazionale dei Lincei e Senatore del regno d'Italia, essa si è sforzata di estendere progressivamente la sua influenza. Alla vigilia degli avvenimenti politici del 1938-1939 essa raggruppava una ventina di specialisti appartenenti a dodici paesi diversi: Germania, Belgio, Spagna, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, Cecoslovacchia. Essa può contare sulla collaborazione di molte sotto-commissioni nazionali costituite o ancora da costituire: in Francia, da A. Coville e F. Dupont-Ferrier; in Italia dove P. S. Leicht ha promesso il concorso della *Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane*; in Gran Bretagna per iniziativa di H. Cam e di F. M. Powicke; in Ungheria da parte di F. Eckhart e E. Malyusz; in Belgio e in Olanda; nonché negli Stati Uniti d'America. Queste sotto-commissioni sono incaricate soprattutto di organizzare la collaborazione nel quadro dei diversi paesi e di reclutare dei corrispondenti, i cui contributi saranno accolti e pubblicati dalla « Commission » internazionale [40].

testi, di studi sintetici e comparativi sulla base delle direttive elaborate in comune.

In definitiva, la « Commission » internazionale permanente non è destinata a spadroneggiare o ad amministrare un dominio della scienza storica, ma piuttosto a coordinare, attraverso prese di contatto frequenti, i lavori che si fanno oggi in ordine sparso ed a perfezionare i metodi in uso (v. E. Lousse, *Commission pour l'étude des origines des Assemblées d'états*, in « Bulletin of the international Committee of historical Sciences », VII, 1935, p. 354).

[39] La « Commission » s'è chiamata in principio « Commission pour l'étude des origines des Assemblées d'états »; oggi la sua denominazione è « Commission pour l'histoire des Assemblées d'états ».

[40] La sotto-commissione francese costituita il 2 giugno 1937 a Parigi, ha per presidente M. Coville, vice-presidente Dupont-Ferrier, segretario Peyrat. Sulla sua composizione, v. *Bulletin of the international Committe of historical Sciences*, X (1938). Essa si è assegnato, come primo compito, la redazione della bibliografia degli stati generali e provinciali in Francia. Partendo da bibliografie, assai diverse per la concezione ed il valore, che si trova nelle monografie attualmente pubblicate, redigere una bibliografia completa storica e critica, per tutte le assemblee di Francia, nella quale saranno riunite liste cro-

Nel 1936 e 1937 la « Commission » ha tenuto delle riunioni, coincise ogni volta con le « Journées d'Histoire du droit » organizzate dalla « Società d'Histoire du droit » rispettivamente a Losanna e a Parigi. Essa si è soprattutto preoccupata di perfezionare la sua organizzazione e di precisare il suo metodo; ha anche ascoltato delle comunicazioni di cui si è presa cura di pubblicare il testo. È nello stesso spirito che alcuni dei suoi membri hanno partecipato ai lavori del III Congresso nazionale degli storici olandesi a L'Aja nel 1936, del III Congresso nazionale francese delle Scienze storiche a Montpellier, nel 1937, e dell'VIII Congresso internazionale di Scienze storiche a Zurigo, nel 1938. Degli studi presentati, la « Commission » ha realizzato molti volumi, comparsi, sia nel *Bulletin of the international Committee of historical Sciences,* sia nella *Recueil de Travaux d'histoire et de philologie,* dell'Università di Lovanio. Preparando queste edizioni, essa ha fornito la prova perentoria che la collaborazione nazionale e internazionale, la comparazione di casi omogenei e il riavvicinamento di punti di vista non sono né miti né miraggi senza consistenza. Tutti i suoi membri ne sono intimamente convinti, ed essi si preoccupano di orientare progressivamente i loro lavori verso quello che dovrebbe essere lo scopo finale della propria attività: la redazione di una « storia internazionale e comparata delle assemblee di ' stati ', con una bibliografia ed una cronologia appropriata »[41].

D'altra parte, la Commissione ha potentemente contribuito a diffondere la concezione costituzionale e comparativa della storia di queste assemblee. Nei suoi primi saggi si ritrova ancora il punto di vista istituzionale e parlamentare. Ma l'altro vi ha rapidamente guadagnate delle simpatie attive. Di tutti gli articoli, ove noi l'abbiamo preconizzato, nessuno ha ricevuto più attenzione di *Parlamentarisme*

nologiche delle assemblee degli stati, referenze ai documenti pubblicati e la letteratura storica che interessa gli stati: opere sugli stati, opuscoli pubblicati a proposito degli stati, note sulle assemblee provinciali restaurate sotto il regno di Luigi XVI, ecc. La sottocommissione italiana si è costituita nel corso del Congresso delle Scienze storiche di Zurigo nel 1938. Per quella inglese, una prima proposta è stata fatta in tal senso da F. Powicke, al Congresso di Zurigo. La *Royal Historical Society,* di Londra, in principio informata del progetto ne ha riferito al Comitato Nazionale britannico delle Scienze storiche, il quale, nella seduta dell' 8 dicembre 1939, ha proceduto all'insediamento ufficiale della sottocommissione inglese. Dal maggio 1939, è composta da H. Cam, e da J. G. Edwards, E. F. Jacob, I. B. Narrier, F. M. Powicke, H. G. Richardson. Infine, C. H. Taylor, della Harward University, si è dichiarato d'accordo sul principio e l'opportunità della costituzione d'una sotto-commissione nazionale americana.

[41] Così M. Lhéritier, dopo il congresso di Zurigo del 1938 (v. Bulletin I.C.H.S., XI, 1939).

ou corporativisme? pubblicato alla fine del 1935 [42]. Alcuni dei nostri colleghi l'hanno adottato nel 1936, altri nel 1937. Al Congresso internazionale di Zurigo del 1938, tutti hanno parlato di organizzazione « corporativa », di rappresentanza « corporativa », di Stato « corporativo » o di *Ständestaat*.

Favorito dalle circostanze, questo punto di vista è nel frattempo penetrato in ambienti estranei alla Commissione, così come attestano i lavori di L. Van Hommerich, H. J. Smit, E. Delcambre, P. W. A. Immink e altri. Benché si levino ancora resistenze [43], è tracciata una nuova via, che deve condurre ad una revisione almeno parziale della conoscenza scientifica delle istituzioni d'antico regime [44].

[42] E. Lousse, *Parlamentarisme ou corporatisme? Les origines des assemblées d'états*, in « Revue histotique de droit français et étranger », XIV (1935).

[43] In particolare, v. P. Vaccari, *La concezione dello Stato corporativo medioevale e la posizione particolare dello Stato cittadino italiano*, in « Reale Istituto lombardo di Scienze e Lettere, *Rendiconti*, Lettere », LXXI (1938), secondo cui le città-stati dell'Italia medievale non hanno adottato la costituzione corporativa, ricercandone le ragioni che ne hanno ostacolato l'introduzione. Noi pensiamo che le città-stati italiani, come i cantoni svizzeri, costituiscono dei casi particolari d'organizzazione corporativa, e non delle eccezioni alla regola.

[44] Scrive A. Coville: « j'ai tenu à marquer la progression dont témoignent morceau par morceau les diverses études du présent volume. Ce sont quelques-uns des pilotis sur lesquels va se construire comme un nouvel édifice de l'histoire des institutions d'ancien régime dans l'Europe occidentale. Ainsi s'oriente une nouvelle direction pour les études sur le régime corporatif dans le passé, ses formes, ses oeuvres, ses conséquences et sa mort, et se prépare une large description comparative des origines et de la fonction des assemblées. Il s'agit surtout, desormais, il est vrai, de démontrer dans les faits ce que l'abstraction a permis déjà de concevoir ou de supposer. Mais le présent recueil est une promesse que la voie ainsi ouverte sera suivie et que elle sera feconde ». Prefazione a *L'organisation corporative du moyen âge a la fin de l'ancien regime*, « Etudes présentées à la Commission internationale pour l'histoire des assemblées d'états », t. II, pp. VII-XV.

A. MARONGIU

PREPARLAMENTI E PARLAMENTI *

1. Fin qui ci siamo intrattenuti brevemente sulle condizioni ambientali le quali hanno consentito e persino favorito il sorgere e il diffondersi delle grandi assemblee di Stato ed esposto alcuni dei più consistenti dati conoscitivi relativi alle assemblee medesime. Si è vista, così, e rapidamente delineata la loro dimensione storica di solenni e grandi riunioni di dignitari laici ed ecclesiastici, i maggiori esponenti della società del tempo chiamati dai sovrani a colloquio, quando fosse apparso opportuno chiedere il loro concorso, il loro consiglio o la loro opinione e così pure per diffondere col loro tramite, tra i sudditi, ammonimenti ed esortazioni oppure la notizia di nuovi provvedimenti, legislativi, giudiziari, o di accordi internazionali, matrimoni sovrani e principeschi e simili. Quasi sempre, tali grandi assemblee sono state, quale più quale meno, degli avvenimenti di rilievo per la storia dei singoli relativi paesi. Tuttavia le notizie che noi ne abbiamo sono non meno scarse che frammentarie, insufficienti, insomma ad una analisi di esse anche sttettamente gnoseologica, tanto più, poi, ad una loro esatta qualificazione ed alla delineazione del loro valore. Tale lacunosità ed insufficienza delle fonti di informazione rende in qualche modo problematica, e forse persino un poco arbitraria, la validità e l'entità della distinzione che più di uno storico ha, in concreto, creduto di fare tra la massa, o la maggior parte, di esse e alcune altre invece le quali, secondo loro, hanno presentato delle caratteristiche e degli aspetti

* da A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, Milano 1962 (vol. XXV delle « Études presentées à la Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'États), pp. 59-101; [le note, in qualche caso soppresse ed in altri condensate, sono state rinumerate].

di particolare rilievo, intensità, iniziativa e autorità tali da staccarsi appunto dal comune modo di essere e di porsi in rapporto con la realtà istituzionale circostante.

Per ciò che già abbiamo avuto occasione di dire e di mostrare fin qui, noi non riteniamo di dover essere degli storici tanto obiettivi ed impersonali da limitarci a fare e ad esporre delle constatazioni e dei fatti puramente esteriori, degli accadimenti puri e semplici, dei fatti naturali. Pensiamo invece di avere, accanto a tale obbligo e impegno di obiettività e di imparzialità, anche il dovere di dire qualche cosa di più e di diverso da siffatte registrazioni, vale a dire l'impegno non solo di cercare di capire ma anche di far capire, con intelligenza obiettiva, il valore delle conoscenze conseguite. Apprendere significa anche comprendere ed esporre significa anche spiegare, interpretare. Riconosciamo il gran merito dello studioso di storia il quale oblii o metta in disparte, nel dire, le sue simpatie e le sue ambizioni, ma non ammettiamo e non possiamo quasi concepire ch'egli descriva ciò che non ha capito, oppure che lo faccia in maniera tale da non farsi intendere. Basta, ma è cosa necessaria, che egli non confonda ciò che è soltanto un suo modo di pensare con ciò che è realtà storica concreta.

Nel caso che ci sta di fronte, come in ogni altro, dobbiamo, o vogliamo, guardare alla storia delle istituzioni non come a dei fatti naturali, ma come a dei fatti umani, ora inconsci ma spesso pensati e voluti. Dobbiamo sapere e, per sapere, capire ma anche far sapere e far capire, la materia studiata, astraendo da ogni preoccupazione e, ben s'intende da ogni desiderio di ritrovare a tutti i costi, nell'indagine del più lontano passato, i presupposti del sorgere e del persistere delle istituzioni parlamentari medievali. Lontani dunque dal voler trasformare l'esposizione storica in dimostrazione e deduzione di tesi preconcette, non possiamo però non prendere in considerazione, sia pure come un problema e della ricerca e del sapere e malgrado la lamentata lacunosità della informazione, l'impressione o la sensazione di coloro che nelle assemblee precedentemente indicate hanno ritrovato non una sola ma due serie o specie diverse di figure associative. La verifica di tale ipotesi presenta, l'abbiamo già visto, delle gravi difficoltà, prima tra le quali la loro natura, appunto, frammentaria e la mancanza di omogeneità quantitativa e qualitativa dei ricordi e dati utili. Essa va, nondimento,

tentata; è una prima e fondamentale chiarificazione da raggiungere: partendo, naturalmente, da posizioni non preconcette, nè, sia pure dal solo profilo metodologico ossia delle esigenze speculative, partigiane. Ai dati conoscitivi, ben s'intende, non va chiesto di dire ciò che essi totalmente tacciono, nè specifici chiarimenti — dinamici o statici che essi siano — che non possiedano o non rivelino senza forzamenti nè storture. In concreto, essi ci consentono di avvertire un'esperienza frammentaria, sì, ma ricca abbastanza e e talmente eloquente da rappresentare qualche cosa di simile ad un panorama, qua e là sfocato o nuvoloso, delle situazioni e degli orientamenti e della vita stessa di alcune tra le più cospicue collettività statali del mondo medievale.

Prima di ogni altra cosa, ci mostrano la diffusione, la varia importanza e, a un certo punto, il nesso sistematico e il coordinamento istituzionale delle assemblee in questione con le regole e prassi di governo di quei paesi. In secondo luogo ci presentano, fra tali assemblee, dei sudditi titolari di situazioni giuridiche particolari, differenze di natura, di posizione e di funzioni che sarebbe indubbiamente poco corretto e poco utile ignorare o lasciare in ombra. Inoltre, allargando l'indagine, si scorge e si verifica che, a un certo punto, in questo o in quel paese, le grandi assemblee non costituiscono più soltanto degli aspetti e momenti specifici e cospicui d'esperienza storica ma, con chiarezza e consapevolezza ed autorità sempre maggiore, delle entità connesse e legate l'una all'altra da qualche cosa di più e di diverso che non la semplice successione nel tempo o l'arbitrio, il capriccio, dei sovrani.

Siamo, evidentemente, ben fuori dal mondo dei fenomeni naturali, da leggi fisse inderogabili; anzi proprio nel campo della vita associata, della politica e del diritto pubblico: degli atti umani, dunque, delle iniziative dell'uomo e di specifiche, individuate e consapevoli manifestazioni del suo pensare, volere ed operare. In questo, non meno — e forse più — che nel campo del diritto privato, ripetendosi, simili atti assumono, spesso, carattere di tipicità, di modo che chi li osservi e registri, piuttosto che una serie di individualità, è facilmente spinto a vedere in essi una generalità, un comportamento tipico e comune. Nel caso in specie, però un esame non del tutto superficiale, una serie lunga e coerente di osservazioni debitamente controllate, dà ragione a chi ha fra tante as-

semblee individuato una nuova categoria un tipo più completo e più evoluto di quello comune il quale, dopo essere stato a lungo unico e solo, pur non scomparendo è in vari paesi eclissato, superato e sostituito. Questa differenziazione non è dunque un giudizio assiologico aprioristico avulso dall'esame della realtà, ma anzi una valutazione intessuta di concrete esperienze, resa possibile da un confronto, cioè dalla organizzazione, differenziale e differenziata, delle cognizioni sui dati essenziali per un'adeguata valutazione e classificazione in relazione sia al dato della temporalità, sia agli schemi conoscitivi appresi dalla stessa esperienza, sia alle articozioni del nostro sapere storico-istituzionale ed alle nostre più immediate prospettive metodologiche. E non è cosa di poco conto, se tale diversa specificazione, il sostituirsi di una a un'altra categoria di assemblee politiche, abbia rappresentato lo sviluppo e il risultato di una esperienza, di una modificazione psicologica, di una nuova volontà politica e di un mutamento di orientamento, realistici e — perché non dirlo? — fecondi.

In buona sostanza, di fronte e insieme o dopo una serie di assemblee-avvenimenti o eventi empirici, vale a dire manifestazioni politiche dirette a dare solennità ad eventi dinastici (ascesa al trono di un nuovo sovrano, promulgazione di leggi o pubblicazione solenne di decisioni interessanti i rapporti tra Stato e Stato ecc.), ne abbiamo viste altre, ancora più numerose, convocate dai sovrani per sentire il consiglio di sudditi particolarmente qualificati ed autorevoli e rendere nota la loro richiesta di aiuto: assemblee consultive e recettive se vogliamo, le quali, se i presenti siano tutti concordi, possono anche annuire e concedere, come se costituissero esse medesime dei corpi deliberativi. Ma a un certo punto, come per una naturale evoluzione, i più individui che costituiscono le prime assemblee quasi scompaiono; vengono fuori, si verificano e fanno spicco delle assemblee non diremo di un nuovo tipo o schema materiale (l'elemento morfologico, composizione e procedimento, resta presso a poco lo stesso) ma di una nuova struttura logica, di un nuovo spirito, significato, dimensione e valore politico-psicologico. Queste assemblee hanno anch'esse, come le altre, evidentemente, una dimensione spazio-temporale. Hanno una data e un luogo che le individua e che le denomina, anche se non sempre un nome che ne qualifichi e ne definisca l'essenza. Ma siccome l'aspetto esterno

e materiale di fatto-accadimento, la loro costruzione oggettivistica e la loro stessa struttura le mantengono simili alle precedenti assemblee, che abbiamo detto consultive, recettive, esecutive e sanzionatorie, così, chi non consideri bene il fenomeno tarda ad arrivare alla piena comprensione del mutamento istituzionale che esse rappresentano. Ciò che più attira l'attenzione è lo schema materiale, un qualunque mutamento dell'elemento morfologico. La divisione e organizzazione di queste assemblee che noi chiameremo parlamenti in ' camere ' o ' bracci ' o ' stati ' (e ' stamenti ') sarà una cosa abbastanza tarda, legata e conseguente alla istituzionalizzazione ed entificazione del complesso degli appartenenti alle tre più cospicue categorie sociali. Sarà un fenomeno puramente strutturale, il quale, consolidandosi, darà a molte delle istituzioni rappresentative medievali e postmedievali l'assetto e persino il nome di assemblee di ' stati ' o, più semplicemente di états, ' stati ', stamenti, *Stände* ecc. e come tale essa sarà comunemente percepita ed accettata. Ma la prima e vera novità, la quale sta nell'intima, nuova e unitaria, dimensione psicologica e teleologica, nel concreto e consapevole rilievo di un nuovo modo, da parte degli interessati (il titolare del pubblico supremo potere e gli intervenuti e il paese stesso), di considerare la realtà e di agire che può anche chiamarsi di soggettività giuridica collegiale, la considerazione di essa, per quanto ben più importante, sfugge — può sfuggire — allo storico, per dir così, descrittivo.

Queste assemblee impersonano una situazione rappresentativa istituzionale e diventano, sono, dei poteri dello Stato. I loro membri sono giuridicamente coerenti e politicamente solidali, elementi costitutivi di una entità comune e superiore, la quale esprime una volontà che vale, volontà che pesa, siano essi tutti concordi o meno, come volontà di tutti, come volontà della collettività, come volontà-potere, di una nuova dimensione storica. La consapevolezza, il presupposto psicologico, della novità rivela il senso, indica i motivi ed il fine ed è momento essenziale di questo mutamento. Queste assemblee sono certo uno sviluppo delle prime, non contraddicono alla logica di fondo del sistema delle grandi consultazioni ad alto livello. Non però uno sviluppo logico, cioè naturale e automatico, ma idea, verifica e attuazione di un nuovo schema razionale, di una nuova concezione e costruzione soggettivistica, di una, prima né esi-

stente né forse concepita, entificazione, di un'istituzione dotata di personalità, cioè di capacità, di responsabilità, di potere, di competenze. Non cerchiamo in un evento umano, in questa trasformazione e del principio organizzativo e degli stessi ordinamenti politici, una lezione di logica: una volontà, sì! Il nuovo istituto, le assemblee deliberative e rappresentative in questione sono il frutto di un nuovo pensiero politico e di un nuovo elemento volitivo e mettono in essere una profonda anche se non immediatamente percepibile trasformazione dell'ordinamento. Il titolare della sovranità avrà, da allora in poi, poteri, in questo o in quel settore del governo del paese, giuridicamente limitati dall'autonomia e dalle attribuzioni di questo nuovo ente o gruppo organizzato di sudditi. Il nuovo istituto, la nuova struttura politico-istituzionale, sarà dunque l'organo del collegamento, di connessione, istituzionale tra il re ed i sudditi: i suoi membri, viceversa, saranno organi anch'essi del collegamento personale tra i sudditi tutti e l'ente rappresentativo generale. Quest'assemblea-istituto parlamentare è un nuovo importante elemento dell'organizzazione dello Stato. La sua convocazione, il susseguirsi delle sue sessioni, assume ormai, di fronte alla prassi delle vecchie assemblee, un valore interamente nuovo: quello del riconoscimento e dell'esercizio del principio rappresentativo congiunto al principio ideale della collaborazione e del consenso.

Con questi ultimi accenni e richiami siamo già entrati direttamente *in medias res* e giunti alla constatazione della concreta evoluzione di un certo, vecchio, tipo di grandi assemblee in un altro, che realizza le prime genuine manifestazioni del parlamento medievale. Abbiamo, infatti, superato lo stadio del rilevamento, del raggruppamento e anche sommaria analisi preliminare e descrizione dei dati conoscitivi originali, e abbiamo proceduto a fare di essi oggetto di uno studio meglio approfondito, il quale ci ha consentito di classificare criticamente e di distinguere varie specie di quelle grandi assemblee. La varietà o, se vogliamo, la frammentarietà dell'esperienza da noi considerata non ci ha infatti impedito né ci impedisce di scorgere, nelle grandi serie di tali assemblee, tre specie rilevanti o categorie, distinte secondo il fine e gli effetti di esse, cioè: 1) quella delle assemblee di parata o di ... regime, dirette a dare solennità ad eventi ad esse esterni ed estranei; 2) l'altra, delle grandi assemblee consultive e, come abbiamo detto, recettive, le quali, più di una volta accla-

mano o esprimono voti e consensi, ma, non formando unità collegiale, non hanno alcuna capacità di deliberazione; 3) l'ulteriore, più complessa e più completa, specie di esse, nella quale noi vediamo un corpo espressivo di una situazione giuridica rappresentativa della volontà del paese (o dei gruppi sociali organizzati di esso), rappresentativo però non solo ma deliberativo, il quale opera e decide con effetti giuridici come unità ed è riconosciuto come elemento fondamentale dell'ordinamento dello Stato.

Simile, evidentemente empirico, criterio di classificazione, elaborato in relazione precipua agli elementi tipici e fondamentali dell'esperienza la quale sta a base del nostro studio, non esclude, come accennavamo, ma piuttosto suggerisce, una classificazione e concettualizzazione meno immediate e meno sommarie ed anzi più comprensive più rigorose e meglio approfondite. In termini di coerenza logico-concettuali, le tre specie di assemblee possono facilmente ridursi a due, differenti per l'ispirazione, per la loro funzione e, come schemi e realtà storiche, per il loro valore storico politico e storico istituzionale, soprattutto sotto il profilo, che a noi sembra capitale, valutativo e teleologico, ossia dei princìpi, dei problemi e dei fini delle une e delle altre.

Interpretazione, da un lato e costruzione concettuale e sistematica dall'altro ci hanno, ormai da tempo [1], infatti condotto a distinguere, tra le concrete fattispecie, due momenti diversi, cui si addicono pertanto concetti e strutture normative differenti. In primo luogo (anticipiamo, col concetto anche l'espressione) dei semplici preparlamenti: in secondo luogo, i parlamenti. È appena il caso di dire, o, piuttosto, di ripetere, che non si tratta né di una scoperta, né di una elucubrazione più o meno peregrina, ma solo di un esame attento e metodico sia dei dati documentali sia dei rilevamenti che di questi hanno fatto altri vari studiosi: soprattutto, però, di una meditazione più intensa — e, forse, più conseguente — di quanta non abbiano dedicato all'argomento alcuni di coloro che ci hanno preceduto in questo genere di studi.

Quasi per istinto, piuttosto che per una conoscenza pronta ma

[1] Ciò costituisce uno dei punti più salienti, se non andiamo errati del nostro volume *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma, Senato della Repubblica, 1949 (vol. IX delle « Études presentées à la Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'États »), pp. 44 sg.

diretta ed esperta, gli storici anche generali non hanno, in passato, taciuto la loro impressione che le *Cortes* di León del 1188 [2] ed altre simili, rappresentassero qualche cosa di ben differente dalle solite tradizionali grandi assemblee di quel medesimo periodo e persino di quello immediatamente successivo. Dal mero evento dell'incontro, realizzato per utile e ad arbitrio e comodo del sovrano, di determinati dignitari ecclesiastici e laici per assistere e acclamare o, forse pure, per esprimervi opinioni e punti di vista puramente personali e non vincolanti altro che, se mai, per coloro che li avevano espressi, si passava ad un nuovo ordine di cose e di rapporti sociali ad una nuova realtà politica e giuridica, della quale diventava strumento ed espressione un nuovo soggetto di vita e di attività politica, amministrativa ecc. Per accorgersi di questa novità, di questa nuova situazione giuridica e funzione rappresentativa, non era, evidentemente, necessario fare profondi studi. E per percepirne e valutarne il valore concreto non occorrono neppure oggi particolari ricerche di storia comparata delle istituzioni. Basta guardare con un poco di attenzione ai fatti così come essi si sono verificati. Naturalmente, tale studio è invece necessario se si voglia approfondirne la conoscenza e giungere a risultati di qualche rilievo sul piano scientifico, anche se ci si voglia limitare al rilevamento e all'individualizzazone specifica di quei nuovi 'corpi' nelle loro differenze specifiche e, prima ancora, di fronte al complesso delle consimili, varie, figure istituzionali.

Siffatta ricerca analitica e comparativa costituisce non soltanto la necessaria premessa di un valido rilevamento storiografico, ma una esigenza metodica — quanto meno sotto il profilo definitorio e classificatorio, benché non si tratti soltanto di questo — dei nostri studi sull'origine e sugli sviluppi dell'istituto parlamentare. Oltre che necessaria, è cosa naturale ed ovvia e non vi si sottraggono, per quanto nemici delle definizioni e delle astrazioni, gli stessi scrittori inglesi, taluno dei quali, infatti, ha formulato al riguardo la distinzione o contrapposizione tra i preparlamenti (*prototypes of parliament*) e parlamenti veri e propri (*true parliaments*). Del resto, abbiamo pure con-

[2] È proprio ad esempi come questo che il prof. T. F. T. PLUCKNETT, *Parliament* (nell'opera di più Autori *The english Government at work* ed. J. F. Willard e W. A. Morris, vol. I, Cambridge Mass. 1940, p. 87) attribuisce infatti la qualifica di « veri parlamenti » (*true parliaments*) o di prototipi di parlamenti (*prototypes of parliament*).

statato e ricordato come più di uno studioso spagnolo abbia distinto le *Cortes* di fatto dalle *Cortes* di diritto [3] oppure le curie ridotte o limitate (*curia reducida*) dalla *curia plena*. Recentemente, abbiamo visto alcuni autorevoli storici francesi sollevare i più gravi dubbi a proposito della qualifica da attribuire alle prime grandi assemblee nazionali, tradizionalmente considerate ' stati generali ', tenute sotto Filippo il Bello e i suoi immediati successori [4]. Nel nostro volume del 1949, abbiamo formulato, e anche teorizzato, la distinzione tra preparlamenti e parlamenti: il successo della formula [5] sta a dire che il suo criterio ispiratore ha corrisposto, appunto, ad un pensiero diffuso e a una necessità metodologica e che la formula è, dunque, intuitiva, utile ed adeguata; resterebbe dunque da vedere se quelle prime assemblee rispondessero all'uno o all'altro dei due schemi o tipi da noi rilevati.

2. Ogni concetto si collega, anzi, addirittura si identifica e si individualizza in un nome o in un'espressione verbale, ossia in una sintesi gnoseologica fatta, appunto, dei vocaboli atti ad esprimerlo. Senza l'ausilio del linguaggio, sarebbero non solo vane ma addirittura impossibili la stessa determinazione e la conservazione dei concetti.

[3] A partire, per quanto sappiamo da J. COROLEU - J. PELLA, *Las Cortes catalanas,* Estudio jurídico y comparativo², Barcelona, 1876 e S. BOVE, *Institutions de Catalunya: Les Cortes, la Diputacio, la Concell de Cent, los Gremis y 'l Consolat de Mar,* Barcelona 1895.

[4] La questione è stata risollevata da C. H. TAYLOR, nel suo scritto *Some new textes on the Assembly of 1302* (« Speculum », 1936) e tenuta poi aperta da vari studiosi, tra i quali R. FAWTIER, *L'Europe Occidentale de 1270 à 1380,* 1ère partie, 1270-1328, nella *Hist. gén.* di G. GLOTZ, *Moyen Age,* 1940, ed E. PERROY, *La guerre de Cent Ans,* Paris 1945, p. 77. Ma, andando più in là, F. OLIVER-MARTIN, *Histoire du Droit français des origines à la Révolution*², Paris, 1951, p. 366, dice che « en 1343 seulement apparaîtront les premiers états que les historiens, non sans anticipation, qualifieront de généraux ». Tale punto di vista è ribadito nella più recente opera F. LOT e R. FAWTIER, *Histoire des institutions français au Moyen Age,* t. II, *Institutions royales,* Paris 1958, pp. 553, 556, 561, 562: in particolare, il F. tende a sottolineare la circostanza che, almeno fino al 1347, non ci sono nè assemblee di « stati » nè, a più forte ragione, « stati » generali, cioè comuni a tutto il regno di Francia (lingue d'*oc* e d'*oui* riunite).

[5] L'ha fatta sua, tra molti altri, anche M. CAETANO, *As Cortes de Leiria,* Memoria comemorativa do VII centenario, « Acad. portug. de Hist. », Lisbona 1954.

Le parole accompagnano e segnano le costruzioni e le conquiste del pensiero e ne danno ed esprimono le dimensioni, la sostanza ed il valore. Il nome è esso stesso forma e oggetto di pensiero, processo di verbalizzazione della esperienza, immagine pensata della realtà, strumento e oggetto della sua valutazione cioè del nostro concreto sapere di essa. A volte, però, il termine nominale è o troppo statico, cioè lento nel seguire l'esperienza, o troppo generico e quindi inadeguato o troppo legato a moduli linguistici scarsamente evolutivi oppure idiomatici e, per indicare un concetto di compiutezza, respinge ogni concetto dinamico. A volte ancora, esso è una lenta acquisizione; a volte è un'intuizione quasi inconsapevole, una scoperta, priva, almeno in apparenza, di razionalità e di precisione, oppure l'effetto di una pura e semplice convenzione. In un'opera sia dottrinale sia artistica, di filosofia, di poesia o altro la conquista dell'espressione è uno dei momenti essenziali dell'opera creativa.

Una questione di portata assai vasta, per quanto sorta o sollevata proprio relativamente al vocabolo 'parlamento', è quella sul valore dell'apparizione di questo, e di ogni altro, nuovo nome-concetto. Uno storico francese già ricordato per i suoi studi sulla monarchia inglese e che, scomparendo pochi anni or sono, ha indubbiamente lasciato larga e insigne traccia della sua operosità e del suo ingegno ha infatti formulato, proprio considerando il problema storico della genesi dell'istituto parlamentare, ossia dei parlamenti, una singolare teoria, dicendo che *les institutions humaines n'existent réellement que quand leur a donné un nom* [6]. Tale criterio ... lessicale è però lontano sia dall'illuminare che dal persuadere; anzi, esso ci sembra alquanto semplicistico, come quello il quale, sopravvalutando ed esaltando il momento puramente verbale, mette in ombra e sottovaluta l'elemento reale e concreto del fenomeno ed il contenuto essenziale del relativo concetto. Dire, come ha fatto quell'illustre studioso, che gli istituti parlamentari siano sorti da e nel momento in cui sono venute in uso le parole (parlamento e simili) adatte a caratterizzarli non porta, in realtà, nessun aiuto allo storico, soprattutto perché ciò non è confermato ma, piuttosto, contraddetto dai risultati dei nostri studi e dalle esigenze metodiche precedentemente esposte. È

[6] C. PETIT-DUTAILLIS, *Le roi d'Angleterre et ses parlements au Moyen Age*, «Revue Historique», CLIV (1927), p. 54.

vero che, come ha scritto recentemente un altro studioso francese ricercando nei primi secoli di questo nostro secondo millennio le prime apparizioni del concetto di sovranità [7], noi siamo molto naturalmente portati a ritenere ignoto un concetto, se esso non venga espresso da un termine che si richiami direttamente da vicino o da lontano, a quello che ci è familiare. Ma, come egli stesso soggiunge, né la storia né la logica impediscono che le idee e le situazioni giuridiche inerenti a tale concetto si siano già enucleate, pur non venendo espresse altro che in maniera alquanto semplice e con termini più o meno razionali. Attenersi a quel, tanto discutibile, criterio o concetto nominalistico (l'antico criterio *nomina sunt saepe consequentia rerum* andrebbe, caso mai, trasformato col cambiare *saepe* in *semper* e messo in raffronto col principio che ... non c'è né effetto senza causa, né causa senza effetto ... verbale, o, addirittura, capovolto!) significherebbe quindi ignorare che, in questo, come in tanti altri casi, il medesimo termine e la medesima espressione possano essere stati denominatori di valori diversi e disparati e porterebbe all'assurdo di negare, p. es., che nei paesi iberici, dove i termini latini *curia* e *curiae* non sono stati mai sostituiti, ma solo tradotti o volgarizzati (in *cort, corts, cortes*) l'istituto parlamentare non sarebbe mai nato. E così pure — qui ripetiamo una considerazione del prof. Lousse [8] — non si potrebbero chiamare assemblee di 'stati' (il riferimento, propriamente, concerne le grandi assemblee della monarchia francese) se non quelle dove fu adoperato proprio questo vocabolo e dove, effettivamente, questi 'stati' abbiano agito come tali, cioè come persone collettive, come dei corpi sociali [9]. Bisognerebbe, in conclusione, ignorare l'estrema varietà e la frequente promi-

[7] M. David, *La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IXe au XVe siècle*, Paris 1954, p. 14.

[8] *La société d'ancien régime. Organisation et représentation corporatives*, Louvain 1943 (larga, snella e aggiornata, sintesi dal titolo *Organização e representação corporativas* ne è stata, s. l. d., pubblicata or è poco in portoghese), p. 54.

[9] Come accenniamo nel testo, le grandi assemblee indifferenziate precedono e precorrono in più di un paese quelle organizzate in « stati »: cfr., p. es., J. Dhondt, *Ordres ou Puissance? L'exemple des Etats de Flandre*, « Ancien Pays et Assemblées d'Etats (Standen en Landen) » (1950) e W. Prevenier, *Representatief Karakter van de vlaamse parlementen der XIII ceuw.*, estr. « Hander. Maatsch. v. Geschied. Oudheidk », XII (1958).

scuità ed equivocità, nei documenti e nelle cronache medievali, di tanti termini più o meno generici e meno comuni, ignorare le differenze tra assemblee concettualmente identiche pur se variamente denominate e, invece, cercare di fare entrare sotto un unico concetto tutte quelle, varie spesso e tra loro diverse per ispirazione e per indole, alle quali, fosse stato attribuito promiscuamente e sbrigativamente il nome di 'curie', di 'parlamenti' e simili. Bisognerebbe, infine, chiudere gli occhi di fronte al già richiamato fenomeno della varia fortuna, cioè delle variazioni semantiche e della vischiosità, delle parole. Viceversa è noto che, più di una volta, le novità istituzionali o ideologiche si incarnano, anziché in nuove formule o in nuovi vocaboli, in espressioni o termini correnti, ai quali l'uso è venuto attribuendo una nuova sostanza, un nuovo significato: in altre parole, una nuova sfera semantica [10].

Indubbiamente [11], questa parola parlamento (latino *parlamentum*, antico francese *parlement*, ecc.) è un neologismo dei tempi di cui siamo venuti appunto considerando le assemblee e la sua diffusione e la sua fortuna sono in qualche modo collegate con tale prassi e persino con l'istituzione della quale andiamo ricercando le origini, le fasi e gli aspetti più caratteristici. Ma, come dicevamo, l'apparizione di un nuovo vocabolo nei testi e nei documenti ufficiali non dà sempre — è ben lontana dal farlo — la data esatta della nascita di una nuova entità o figura istituzionale. Il diritto (le statuizioni ufficiali), come si suol dire, nasce vecchio: *ex facto*, dicevano gli antichi, *nascitur ius*. Lo spirito umano inventa talvolta più facilmente le cose che le parole.

[10] Così, considerando l'evoluzione del concetto di Stato, L. SANCHEZ AGESTA (*El concepto del Estado en el pensamiento español del siglo XVI*, Madrid, 1959, pp. 67 sg., 70) rileva come, più di una volta, espressioni e termini giuridici tradizionali appaiano in bilico *entre el peso de una tradición erudita y los nuevos significados que exige de ellos una nueva realidad historica* e G. NOCERA (*Res publica?*, « Ann. Fac. giur. Perugia », s. VIII, II, 1947-48) constata che l'uso dell'espressione latina *r.p.* non è esclusivo dell'epoca repubblicana propriamente detta, ma si perpetua anche nelle epoche successive, quando per altro il suo significato originario « si è del tutto snaturato e allontanato dalle sue basi ».

[11] Ci ha preceduto in questa ricerca H. G. RICHARDSON, *The origins of Parliament*, « Transactions of the Royal historical Society », 4th S., vol. XI (1928), dal quale attingiamo largamente.

Il nuovo vocabolo nasce e prospera — lo constatava nella seconda metà del XIII secolo il lessicologo Giovanni da Genova [12] e tornava ad osservarlo alcuni decenni or sono l'eminente storico inglese H. G. Richardson — come sinonimo di *colloquium* e da ' conversazione ' o ' discorso ', in generale, tra due o più persone, diventa sinonimo, in questa accezione, anche di *conventus*, *curia*, *concio* e simili; l'identità tra *loqui* e ' parlare ' è di immediata evidenza; meno agevole a spiegare è la almeno apparente priorità cronologica del sostantivo parlamento rispetto alle forme verbali [13]. Nella sua forma sostantivale francese (*parlement*) il nuovo termine compare già nella *Chanson de Roland* il celebre poema, o ' chanson de geste ' databile alla fine del XI secolo o al principio del XII [14]. In latino, si riscontra, sembra, per la prima volta in un documento pontificio — è papa Urbano II — del 1089, il quale ricorda [15] agli abitanti di Velletri il loro obbligo a fornire un contingente militare (*exhibere parlamentum*), e si ripete, a breve distanza di tempo, negli *Annali genovesi* del cronista Caffaro [16], in un accenno relativo al 1101; poi ancora in un altro documento pontificio, degli anni 1107-1110 [17], il quale lo enumera tra le prestazioni feudali degli abitanti di Ninfa: parlamento significava appunto, abbastanza spesso, la rassegna o rivista dei contingenti militari cittadini o feudali. Lo troviamo ancora, non molto dopo, impiegato, come si è già visto, dal cronista

[12] *Summa quae vocatur Catholicon*, Venetiis 1497, v. *Colloquium* (= *consilium vel concio quod vulgo dicitur parlamentum*).

[13] La terza persona singolare dell'indicativo presente d'un ipotetico verbo difettivo *paroler* viene infatti rilevata (da DUCANGE, ed. FAVRE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, v. *parole*) soltanto nel *Roman de la Rose* e nell'*Ovide moralisé*, testi entrambi posteriori a quelli latini riferiti nel testo.

[14] Verso 2836 (cit. da RICHARDSON, ivi, p. 135). Quanto alla data seguo la opinione di G. BEDIER il quale (*Les legendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste*, spec. voll. 3-4, Paris, 1912-13 e *La Chanson de Roland*, Commentaires, Paris 1927) la attribuisce al 1110: il R. è invece per la datazione tradizionale (a. 1080).

[15] Testo in J. v. PFLUGK-HARTUNG, *Acta pontificum romanorum inedita*, II, Stuttgart, 1884, n. 178, p. 145.

[16] *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, ed. L. T. Belgrano, Roma 1890, p. 9 (il patriarca ordina ai Crociati ed altri di *facere parlamentum* e quindi arringa i convenuti).

[17] Charta de fidelitate et servitiis a Ninphisinis Romanae Ecclesiae faciendis, in MURATORI, *Antiquitates italicae medii aevi*, t. II, p. 12.

lodigiano Ottone Morena a proposito di una delle diete tenute a Roncaglia da Federico Barbarossa [18]. In simili ed altre occasioni si troverà abbastanza di frequente, anche in Francia e in Inghilterra. In Italia, poi, avrà grande fortuna per indicare le assemblee popolari delle nostre città-stato: ' parlamento ', ' concione ', ' colloquio ' saranno appunto i termini più frequenti a denotarle. Sia chiaro, e detto una volta per sempre, che tali parlamenti, concioni, o altre assemblee popolari cittadine sono del tutto fuori del nostro studio e del nostro discorso e che proprio queste brevi pagine introduttive intendono chiarire e precisare che noi consideriamo e studiamo non le manifestazioni o entità le quali ebbero nella storia, in esclusiva o in promiscuità, il nome di parlamenti, ma solo quelle istituzioni rappresentative e deliberative statali, di province o altre cospicue circoscrizioni territoriali, le quali rispondono all'idea ed al concetto che noi, a ragione o a torto, abbiamo sceverato ed espresso, con quel termine, a preferenza che con un altro, indipendentemente dal fatto plurimo e vario della loro denominazione originaria [19].

Il nostro procedimento è, senza dubbio, arbitrario sia per tale scelta e per tutte le altre scelte cui abbiamo creduto di procedere (non vogliamo impegolarci in alcuna larva di enciclopedia storico-parlamentare!) sia perché, considerata e seguita, nella sua reale vicenda storica, la parola parlamento è lontana dall'indicare, di per sé, un concetto chiaro e definito, se noi non gliene attribuiamo uno, in certa misura, convenzionale. Né, ci sembra che tale ostacolo e tali inconvenienti verrebbero eliminati o superati se, come vien fatto dal prof. T. F. T. Plucknett [20], si parlasse, non di ' parlamenti ', puramente e semplicemente, ma di ' veri parlamenti ': così facendo si sarebbe infatti molto vicini ad incorrere in una petizione di prin-

[18] Anche l'*imperiale parlamentum et exercitus* di cui parla Federico II di Svevia il 25 nov. 1220 (testo in J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLIES, *Historia diplomatica Friderici II*, vol. II, Parigi 1852, p. 48) non è altro che l'accampamento dell'esercito federiciano: cfr. G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, cit., p. 212.

[19] Sappiamo bene di operare una doppia scelta escludendo dal nostro studio tutto ciò che riguarda i « parlamenti », cioè le assemblee popolari cittadine, non solo ma anche quei Consigli cittadini, i quali, per l'ampiezza delle città, hanno dovuto essere costituiti in modo non troppo dissimile dalle istituzioni che noi studiamo.

[20] *Parliament, op. cit.*, p. 87.

cipio, ossia a dare per intesa e dimostrata una nuova e non meno complessa espressione o figura concettuale. Lo stesso ostacolo si oppone contro un'eventuale sopravvalutazione della parola latina *curia* (o del suo equivalente iberico, al plurale, *cortes*) perché, dato il lungo uso, la parola è servita a denominare assemblee diversissime. Ma ciò che non possono la natura e la logica possono talvolta gli uomini, coniando vocaboli o definendo, senza eccessivo rigore di metodo, con espressioni moderne realtà e concetti del passato: una volta appurati e definiti dei concetti, essi li applicano più di una volta a ritroso [21]. Vedono il passato con gli occhi, con la sensibilità e con la prospettiva del presente. A questo modo, forse, noi stessi impieghiamo il termine parlamento in un senso che è, piuttosto che constatazione o dato conoscitivo, giudizio, sintesi qualificativa per ragioni di comodo, più che altro: per la necessità di chiarire e tener fermi i termini in tutto il nostro discorrere e, prima ancora, dello stesso nostro sapere, dire, criticare, discutere le origini e alcuni secoli di vita delle istituzioni parlamentari.

Beninteso, ci si potrebbe domandare, e ce lo siamo domandati noi stessi, se, trattandosi di tracciare una storia, sia pure parziale, di queste ultime, sia meglio parlare di storia dei parlamenti (espressione, lo abbiamo ammesso, impiegata nel senso, un po' troppo tipico e convenzionale, di schema concettuale) o piuttosto di storia degli ' stati ', cioè di ' assemblee di stati '. La domanda non è puramente ipotetica. L'adozione basilare e funzionale dell'una e dell'altra espressione esprime infatti punti di vista e posizioni, entrambi, realmente e anche tenacemente difesi e contrapposti. Per seguire, infatti, più da vicino la terminologia ampiamente diffusa, nei secoli XV e seguenti, in vari paesi dell'Europa continentale (Francia, Paesi Bassi, Germania, Scandinavia e persino Savoia, Piemonte, Navarra e anche Sardegna) dove, infatti, le istituzioni rappresentative si presentano come *états*, stati, stamenti, vari autori intendono ed espongono la storia parlamentare medievale e postmedievale come storia di ' stati '

[21] Come osserva G. PEISER, *L'institutionalisation des partis politiques dans la République fédérale allemande*, « Rev. Dr. publ. Sc. pol. Fr. étr. », 1959, p. 641), mentre la democrazia classica è ormai superata, tuttavia vocabolario e testi sono quelli di secoli precedenti.

o di assemblee di ' stati ' e, alla domanda ' parlamenti ' o ' stati '? [22] rispondono proprio col secondo di questi termini. Tuttavia noi e molti altri (gli studiosi inglesi, soprattutto) preferiamo parlare di parlamenti. In primo luogo, perché le assemblee di ' stati ' non sono, a nostro modo di vedere, se non una *species*, definita quanto alla sua struttura interna, del genere parlamenti che, come viene qui configurato, risponde ad esigenze anche metodiche.

Certamente, che un istituto parlamentare sia unicamerale o bicamerale o tricamerale e anche l'una o l'altra o eventualmente le altre, camere (e così ' stati ', ' bracci ' ecc.) siano costituite in un certo modo piuttosto che in un altro sono elementi i quali non possono essere trascurati dallo storico o dal giurista, soprattutto perché incidono sulla fisionomia, sul modo di procedere e sull'attività complessiva di tale organo: si tratta però sempre di differenze specifiche interne al *genus* ossia all'indole e funzione fondamentale comuni — almeno per definizione, se la definizione sia adeguata — alle istituzioni parlamentari, come che queste vogliano o sogliano essere localmente o specificamente chiamate. In secondo luogo, perché la presenza degli ' stati ' [23] — elementi differenziali della società, veri corpi sociali, che attraverso vie non tutte note noi vediamo essere venuti, nel mondo medievale ed assumere (non prima, però, del

[22] Tuttavia, nel redigere, Miss H. Cam e chi scrive, per il X congresso internazionale di Scienze storiche di Roma la relazione sullo stato attuale degli studi intorno alla storia delle istituzioni parlamentari e rappresentative (H. M. Cam, A. Marongiu, G. Stökl, *Recent work and present views on the origins and development of representative assemblies*) abbiamo (p. 100) ritenuto di concludere, o di augurare, che il comune attaccamento ad uno studio per tante ragioni così ricco d'interesse finisca per attenuare tale divario di posizioni.

[23] Le hanno dato grande risalto specialmente gli studi di E. Lousse, *La formation des états dans la société européenne du moyen âge et l'apparition des assemblées d'états*. Questions de faits et de méthodes, « Bulletin of the International Committee of Historical Sciences », V (1933), pp. 85-96; *Parlamentarisme ou corporatisme?* Les origines des assemblées d'états, « Revue historique du droit français et étranger », 4ª s., XIV (1935), pp. 683-706; *Les caractères essentiels de l'Etat corporatif médiéval*, « Bulletin of the International Commission of Historical Sciences », IX (1937), pp. 452-467; *La formation des ordres dans la société d'états*, « Etudes presentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États », VII (1943), pp. 233 sgg.

secolo XIV) personalità collettiva, compiti e funzioni di pubblica e grande importanza — in parlamento non sembra un fatto originario o lontano né generale, cioè essenziale. In Francia, in Spagna, in Sicilia e altrove, tale istituzionalizzazione e tale divisione in seno alle grandi assemblee parlamentari o d'indole parlamentare è databile e, se pur non di molto, posteriore al sorgere delle prime assemblee: in un primo tempo, i convocati parlano e agiscono esclusivamente come membri singoli dell'intero corpo assembleare e solo in un secondo tempo ciascuno di essi appare e diventa — cioè parla e vota — non tanto come membro del parlamento quanto del rispettivo ' stato ' o ' braccio parlamentare ' e non, quindi, nell'assemblea generale ma nell'ambito dello ' stato ' o ' braccio ' parlamentare del quale è membro. Così, pure, è avvenuto in Fiandra [24]. Ed è anche significativo quanto avverrà nel parlamento friulano, dove l'idea, il nome e l'organizzazione degli ' stati ', o ' membri ', oltre che abbastanza tarda, non riuscirà a distruggere il carattere unitariamente corporativo dell'antico ' colloquio della Patria '. È dunque legittimo parlare, ricercare e illustrare, come fanno egregiamente tanti nostri amici e compagni di lavoro, la storia degli ' stati ' e delle relative organizzazioni ed assemblee, come pure della loro funzione e attività fuori o in sostituzione di queste ultime. Ma, parlando di assemblee di ' stati ' si dovrà fare riferimento ad esperienze storiche concrete e molto più limitate, sia in ordine al tempo che in ordine allo spazio, che non parlando *tout-court* di parlamenti. L'idea e il concetto di parlamento e di istituto parlamentare (a prescindere dalla struttura) ci appaiono perciò un *prius,* sia storico che concettuale, ed un fenomeno di assai più grande estensione e significato logico e sostanziale.

Tuttavia, proprio allo studio delle assemblee di questi ' stati ' (*etats, Stände,* francesi e germanici) sono, com'è noto, legati se non le prime esperienze storiche almeno i primi tentativi di definire il concetto dei parlamenti medievali e postmedievali ossia delle isti-

[24] Come risulta dai citati studi del DHONDT e del PREVENIER, infatti, i « parlamenti » del XIV secolo erano assemblee dei rappresentanti di alcune città (Gand, Bruges, Ypres) e eventualmente di un distretto rurale (il *Franc* di Bruges). Gli « stati » vengono alla luce soltanto a partire dal 1384, sotto Filippo l'Ardito. La trasformazione dei « parlamenti » in « stati », sia nella stessa Fiandra, sia in Brabante, nello Hainaut e in altri territori adiacenti sono stati studiati da J. GILISSEN, *Le régime représentatif avant 1790 en Belgique,* Bruxelles, s.d. (ma 1952), pp. 51 sgg., 61 sgg.

tuzioni parlamentari d'*ancien régime*. In materia di priorità, soprattutto di idee, e di origini e derivazioni, non si potrebbe mai essere sufficientemente cauti [25]. Chi per primo abbia introdotto nel linguaggio corrente, p. es., l'idea e il concetto di Stato, di sovranità, ' di patria ', di Nazione e simili sono, come tante altre, questioni tanto più incerte, controverse e controvertibili quanto più le si affronti con la necessaria e dubbiosa cautela: più di una delle correnti attribuzioni è, anche se molto diffusa, tutt'altro che apodittica. Per quanto, però, ne sappiamo fino a questo momento, il primo tentativo di definire ed esprimere il concetto, se non proprio di ' parlamento ', degli ' stati ' o parlamenti dei vari territori (*Länder*) germanici è stato, nel 1769, quello del giurista tedesco, consigliere della terra del Württemberg, J. J. Moser. Egli [26] ci ha detto allora, infatti, che gli ' stati ' — quelli, appunto, dei paesi germanici — allora, non troppo strettamente in verità, tra loro collegati dalla comune dipendenza dall'imperatore d'Austria, i *Landstände*, dunque, sono e si chiamano quel corpo di sudditi, i quali, in virtù delle libertà locali (*Landsfreiheiten*) e degli usi, devono essere chiamati dal sovrano, in determinate occorrenze del paese, per consiglio o per approvazione, o a dirigere e organizzare cose concernenti il benessere del paese o altro su cui abbiano qualche cosa da dire. Più in là, la stessa dottrina germanica ce ne ha dato varie e altre definizioni, per esempio quella, assai efficace, di J. L. Klüber [27], calcando poi, nel periodo formativo del regime liberale, abbondantemente la mano — così, pure, ha fatto F. v. Gentz [28] — sugli aspetti negativi, e cioè sulla inade-

[25] Cfr. P. De Tourtoulon, *Les principes philosophiques et l'histoire du droit*, Lausanne-Paris 1908-1910, pp. 5, 71.

[26] *Von der teutschen Reichs Stände Landen, deren Landständen, Unterthanen, Landesfreyheiten Beschwerder, Schulden und Zusammenklinften*, Frankfurt-Leipzig, 1769, p. 322. Su di lui e sulla sua coraggiosa, responsabile e competente partecipazione alla vita parlamentare del suo paese, A. E. Eugen, *Johan Jakob Moser als württembergischer Landschaftskonsulent, 1751-1771*, Stuttgart, 1887.

[27] *Oeffentliches Rechts des Teutschen Bundes und der Bundestaaten*, Frankfurt a. M., 1840, p. 381, identifica la *Volkstretung* con il *Landschaft* e questo con « eine das ganze Land vorstellende Corporation »: cfr. E. Bussi, *La democrazia nel primo Reich*, RSDI, XXXII (1959), pp. 30 sgg., 43.

[28] Nel suo scritto *Über die Unterscheidung*, etc., del 1819, p. 220, nel quale vuole distinguere il vecchio dal moderno sistema rappresentativo.

guatezza dei vecchi *Stände* a soddisfare le esigenze politico-spirituali delle popolazioni [29].

Evidentemente, il momento migliore per giustificare e definire un ordinamento o un'istituzione non è quello nel quale o si pensi a difenderli contro minacce di soppressione o di riforma oppure si sia già deciso di abrogarli e di sostituirli. Molto maggiore valore e molto maggior fortuna delle definizioni, in buona parte polemiche, or ora accennate, hanno avuto però giustamente quelle che ne sono state date nel 1885 da G. von Below [30] e, a proposito degli ' stati ' del Béarn, nel 1888, dal francese Léon Cadier [31]. Il primo di questi autori riprende dagli altri scrittori germanici che l'avevano preceduto il concetto della corporatività degli ' stati ', come organizzazione di classe, anzi di classi privilegiate, e della loro rappresentatività del paese (*Land*) di fronte al sovrano (*Landesherr*). In un'opera sua più recente, poi [32], pone l'accento sul diritto degli ' stati ' ad essere chiamati a collaborare con lo stesso sovrano e sulle limitazioni che tale compartecipazione poneva al potere di quest'ultimo. Ma tutto ciò è stato visto e detto, ancora meglio, dal Cadier. Questo scrittore, infatti, ha proceduto ad uno studio più metodico, più specifico e più accurato di ogni altro studioso precedente. Egli ha avuto il merito di rendersi conto, sembra, della necessità di ben distinguere, tra le

[29] La questione è stata trattata, ma con apprezzamenti meno sfavorevoli, anche da F. RACHFALL nel breve saggio *Waren die Landstände eine Landesvertretung?*, « Jahrb. f. Gesetzgeb. Verw. u. Volkwirtsch.: Deutsch. Reich », XL (1916), pp. 1141 sgg. Invece, cfr. H. MITTEIS, *Deutsche Rechtsgeschichte*, München-Berlin, 1960, p. 156, il quale vede nei *Landstände* solo delle corporazioni di classi privilegiate (*Privilegskorporationen*): non credo che egli avesse bene meditato l'argomento.

[30] *Landständische Verfassung von Jülich und Berg, 1400-1600*, I, Düsseldorf, 1885, p. 54, 58 sg., 60.

[31] *Les états de Béarn depuis leurs origines jusqu'au commencement du XVIe siècle*, Paris 1888, p. 1.

[32] *System und Bedeutung der landständischen Verfassung*, nel volume *Territorium und Staat*², München, 1923, pp. 58-60: mette l'accento sul diritto degli « stati » a collaborare con i sovrani e sulle limitazioni che tale partecipazione poneva al potere di questi ultimi.

Più ricca e più sfumata quella di A. LUSCHIN V. EBENGREUTH, *Die Anfänge der Landstände*, « Historische Zeitschrift », 78 (1897), pp. 430, 431, sottolinea in particolare la qualità di « Organe des Landes », la sua rappresentatività e la sua collaborazione « in Landesangelegenheiten ».

grandi assemblee medievali e successive, quelle puramente di parata o esprimenti, tutt'al più, tendenze ed opinioni, dalle altre, giuridicamente valide ed efficaci, rappresentative e deliberative: soprattutto, di mettere in evidenza il carattere dinamico e la funzionalità a tratti ripetuti e consecutivi, collegati l'uno all'altro in ideale e giuridica continuità, delle istituzioni parlamentari.

Egli ha scritto tra l'altro che il nome di ' stati ' (egli si riferisce agli ' stati ' provinciali, ma nulla impedisce di adattare le sue parole anche agli ' stati ' generali) corrisponde a un'istituzione particolare, la quale appare in un'epoca precisa della evoluzione politica e sociale della feudalità. Afferma la necessità di distinguere tra due epoche differenti: la prima nella quale il sovrano radunava vassalli e notabili a sua scelta per sanzionare un atto importante; la seconda in cui, grazie al progresso sociale e ad una trasformazione delle istituzioni feudali, i tre ' ordini ' hanno imposto al sovrano la loro partecipazione al governo e all'amministrazione del paese; i loro pareri e consigli non sono soltanto un aiuto, ma sono diventati indispensabili e obbligatori per decidere di certe questioni. Egli dice dunque che ' on entend par États provinciaux ' (il discorso tornerebbe però, come si è accennato, sostituendo i termini, anche per gli ' stati ' generali) la ' réunion des trois ordres d'une province en assemblée régulièrement constituée, périodiquement convoquée, et possédant certaines attributions politiques et administrative dont la principale est le vote de l'impôt '.

Tutto ciò non ha, oggi, che un valore retrospettivo, meramente storiografico.

È facile — troppo facile, anzi, come ha detto il Lousse (che peraltro ha colto questa definizione in uno studio dell'Hirschauer [33], il quale infatti l'aveva fatta propria) — proporsi, allo stato, ormai molto progredito, della dottrina in argomento, di farne la critica e di osservare, per esempio, la non necessità che gli ' ordini ' rappresentati nelle assemblee fossero proprio tre, che le convocazioni fossero proprio regolari e periodiche e che il fondamento giuridico della convocazione e dell'attività di tali assemblee stesse proprio nella

[33] E. Lousse, *Les origines des assemblées d'états*, cit., p. 690, n. 1; C. Hirschauer, *Les états d'Artois de leurs origines à l'occupation française, 1340-1640*, I, Paris-Bruxelles 1923, p. 12.

loro competenza a deliberare in materia di imposte. Come è già stato osservato dal Prentout [34], il dire del Cadier non è applicabile se non ad istituzioni completamente sviluppate, e non al periodo evolutivo o creativo di esse; quindi non è idoneo a fissare il momento iniziale, la data di nascita delle singole istituzioni. Tuttavia, la dimensione cronologico-temporale, l'elemento tempo e l'ordinarietà e regolarità delle convocazioni sono elementi di giudizio di non lieve importanza al fine di distinguere le istituzioni parlamentari, cioè enti aventi una vita propria successiva e continuativa ed una propria funzione e ragione di essere, da riunioni fossero pure solenni ed autorevoli, ma sporadiche, casuali, accidentali, cioè estranee alla organizzazione dello Stato, ossia, in definitiva, alla ordinata vita di questo. Invece, e qui sta la prima delle ragioni per cui la definizione del Cadier non soddisfa più, questa non accenna minimamente alla rappresentatività di tali istituzioni ed alla natura di pubblica funzione ed utilità della rappresentatività stessa. Essa ha servito tuttavia a chiarire le idee e ha, senza dubbio, meritato il successo che ha avuto per varie diecine di anni tra gli studiosi.

Un'altra definizione è stata, quasi inavvertitamente, proposta dall'americano Howard Lord, con l'asserire [35] che l'evoluzione della vecchia *curia regis* in parlamento ha avuto bisogno di tre cose, cioè: 1) che la consultazione di tutte le classi dirigenti, specialmente dei 'cittadini', diventasse regolare e non rimanesse puramente sporadica; 2) che il modo della loro rappresentanza assumesse forme fisse (*fixed forms*); 3) che tali assemblee, invece di essere chiamate semplicemente ad acclamare le decisioni già prese dal principe, fossero ammesse ad una effettiva collaborazione con lui e ad una certa misura di potere e di responsabilità delle decisioni. Egli dà ciò per consueto (*customary*) e sembra inoltre condividere il punto di vista di coloro i quali datano l'istituzione del parlamento medievale dal tempo in cui i Comuni, normalmente impersonati da loro cittadini, furono per la prima volta ammessi a partecipare alle assemblee nazionali o territoriali [36]. Soggiunge che tale modo di vedere, per quanto non scevro

[34] *Les états provinciaux de Normandie*, I, Caen 1925, pp. 35, 36.

[35] *The Parliaments of the Middle Ages and the Early Modern Period*, « Catholical historical Review », XVI, 1930, pp. 128 sgg.

[36] È un'opinione ... dura a morire, in particolare, forse, tra gli storici spagnoli: cfr. M. DANVILA y COLLADO, *El poder civil en España*, t. I, Madrid

da inconvenienti, è giustificato, in quanto l'ammissione del ' terzo stato ' fu veramente il passo decisivo per la trasformazione delle vecchie assemblee feudali in qualche cosa che può venir considerata una rappresentanza dell'intera popolazione. Le date corrispondenti a tale ammissione e partecipazione, dice lo stesso scrittore, segnano, di paese in paese, i tempi dell'ondata di parlamentarismo che lentamente si propagò fino a coprire il continente europeo.

Questa, sia pure implicita, definizione non è tuttavia, se non erriamo, neppur essa tale da soddisfare le esigenze scientifiche odierne. In primo luogo per la sua stessa formulazione, la quale piuttosto che riassumere in organica sintesi le note essenziali dell'istituto si limita ad enumerare alcune condizioni per l'esistenza del medesimo. In secondo luogo, perché il numero e l'indole degli ordini rappresentati (e persino il raggruppamento dei parlamentari in sezioni distinte) sono un elemento accidentale, e perché l'ingresso delle rappresentanze comunali in più d'uno degli istituti parlamentari tutto fece fuorché cambiarne la natura. In terzo luogo, perché porre per condizione assoluta, necessaria e sufficiente, o requisito di vera e propria assemblea parlamentare, la periodicità delle convocazioni e la presenza regolare di un numero determinato di corpi, ordini o paesi sarebbe, come opportunamente è stato osservato, poco conforme alla stessa realtà storica. Il tempo, l'elemento durata e l'elemento periodicità non sono, torniamo a dirlo, privi di importanza: ma solo come indizio della natura istituzionale delle assemblee, cioè del carattere stesso di esse, non come qualità essenziale o costitutiva della loro indole e natura. La partecipazione alle assemblee statali e provinciali anche dei rappresentanti dei maggiori e minori centri urbani e rurali è un dato storico, specie sotto il profilo politico e sociale, molto rilevante e significa, certo, uno sviluppo e una maggiore importanza di esse. Ma, da sola, non basta a qualificarle e, specialmente, a trasformarle da entità di fatto in istituzioni o da consultive in deliberative e neppure a dar loro unitarietà, personalità, volontà comune e attribuzioni nuove o definite.

Elaborata invece, aderente al progresso degli studi e, nel suo

1885, p. 158; S. Minguijón, *Historia del derecho español*[4], Barcelona 1953, pp. 100, 101; A. García Gallo, *Curso de historia del derecho español*[5], t. I, Madrid 1950, p. 289.

complesso, persuasiva, è, piuttosto, ci sembra, la definizione, formulata ormai sono già vari anni dal Lousse col parlare di ' assemblea politica composta dei rappresentanti dell'Ordine o degli Ordini politicamente privilegiati, di un paese, i quali agiscono (*agissant*) in nome di tali ordini e dell'insieme del paese, per vegliare, da un lato, al mantenimento dei privilegi degli Ordini, dei Corpi e degli individui, così come alla conservazione dei diritti fondamentali del paese e, dall'altro, per rendere al principe la contropartita dei diritti da lui riconosciuti e dei privilegi da lui concessi '[37].

Come si vede subito, mentre il Cadier badava particolarmente ad individuare le differenze tra le assemblee di stati e le grandi assemblee precedenti e fissava perciò soprattutto la sua attenzione su dati strutturali e morfologici e l'Howard Lord, seguendolo abbastanza da vicino, metteva in primaria evidenza la partecipazione alla vita e attività parlamentare anche dell'elemento comune o ' civile '[38], per lo più soltanto cittadino, il Lousse batte una strada diversa, rilevando — anzi, si può dire, esaltando — in modo particolare gli stretti rapporti, la corrispondenza, tra le assemblee e l'organizzazione, corporativa, della società medievale ed anche la funzione rappresentativa e deliberativa dell'organo. La sua definizione riassume, nella voce *politica*, le considerazioni degli altri due studiosi sulla necessità che non si trattasse di organismi semplicemente consultivi o recettivi: respinge, e non a torto, l'asserzione della necessità che alle assemblee partecipasse un numero, determinato *a priori*, di ' ordini ' o un ' ordine ' anch'esso determinato e colpisce il segno nel riferire alle organizzazioni parlamentari la qualifica e la funzione di rappresentanti non solo di questo o di quel gruppo di individui e di enti, ma anche dell'insieme della popolazione, della collettività, dei rispettivi territori.

Si può temere, peraltro, che, forse per evitare di incorrere in eccessivi particolarismi, egli dia, delle assemblee, una definizione alquanto generica, cioè un concetto sì molto comprensivo, ossia molto largo, ma anche scarsamente definito e quindi insufficiente a rendere

[37] *Les origines des assemblées d'états*, cit., p. 699 ss.

[38] J. Gerson, *Opera*, Antwerpiae, 1706, IV, p. 594 diceva che la società (egli viveva fra il Tre e il Quattrocento) era composta di *tres status subditorum, ecclesiasticus, militaris, civilis*.

il contenuto essenziale della distinzione tra la specie di assemblea che si trattava di definire e quella costituita dalle assemblee medievali precedenti. Ci si può anche domandare (e, del resto, abbiamo già detto di doverlo escludere) se proprio tutti i parlamenti medievali rispondano al tipo strutturale, di 'ordini' e 'stati', da lui configurato. La formula in questione è tuttavia valida tanto per assemblee di 'stati' riunite occasionalmente, sporadicamente e discontinuamente, quanto per altre le cui convocazioni e adunanze siano collegate tra loro dal filo della necessità e continuità giuridica, cioè dall'inserimento permanente dell'istituto parlamentare, corpo e organo intermediario tra governanti e governati, nell'ordinamento statale: quindi dall'unità del fine e della funzione, da norme legislative e regolamentari, dalla regola della periodicità, eventualmente dalla facoltà di autoconvocazione, ecc. Questo sarà dunque un pregio, ma potrà anche essere considerato un difetto, o, quanto meno, una difficoltà da superare nell'intento di operare, di volta in volta, le qualificazioni e ogni altra opportuna valutazione critica delle singole figure storico-istituzionali.

Rende invece perplessi il senso che si voglia attribuire al participio presente *agissant*. Se infatti attribuiamo alla parola il senso che deriva dalla sua funzione sintattica, noi non possiamo trarne che l'indicazione pura e semplice dell'azione o addirittura un predicato verbale. Noi sapremmo dunque, traducendo l'affermazione dello storico belga all'imperfetto, che gli Ordini rappresentati nelle assemblee agivano in nome proprio e dell'insieme del paese. Avremmo dunque una qualificazione modale della loro attività, un apprezzamento di fatto, più che un concetto funzionale. Senonché — a parte che tale apprezzamento, espresso in forma così generale, possa alla prova dei fatti, per più di una assemblea, risultare eccessivamente ottimistico — un corrispondente modo di agire e la conformità di esso all'interesse generale potevano trovarsi e si sono certamente trovati tante volte anche nelle assemblee preparlamentari. La novità che si tratterebbe di individuare sarebbe molto bene percepita e resa, solamente se al posto di agire si dicesse avere la funzione di agire oppure, come in una massima o in un precetto normativo, avere il dovere e il potere di agire. Ma pare pertanto di avere interpretato, chiarito e forse anche integrato, il pensiero dell'autore su richiamato. Un altro ri-

lievo da fare — e su esso torneremo — è che il d a r e cioè la prestazione delle assemblee precedesse, costituisse un *prius*, del d a r e dei sovrani.

In fatto una vera storia, vera anche sotto il profilo dogmatico, delle istituzioni parlamentari non può non esaudire l'istanza, da più parti proposta, di distinguere i parlamenti veri e propri dalle altre entità più o meno similari. Ma ciò pure richiede, ovviamente, un rilevamento qualitativo e questo è condizionato dalla determinazione e adozione di un valido criterio discretivo, fondato sull'essenza (fini e funzioni) delle due diverse specie di entità associative politico-giuridiche.

Definiti come si è visto, e come noi stessi abbiamo contribuito a fare, i parlamenti — e le figure parlamentari rappresentative in generale, quali che ne fossero i nomi — abbiamo già raggiunto un punto fermo della nostra ricerca. Sappiamo che cosa chiamare parlamenti e che cosa fare oggetto diretto dei nostri studi: in altre parole, quali fra le tante e tante assemblee del passato fossero parlamenti e quale altra cosa o qualche cosa di simile o di meno del genere, diciamo, parlamentare.

Necessario e sufficiente, per ciò che si è detto, a individuare e qualificare la diversa — di parlamenti, nel senso pieno e completo della parola, ovvero di semplici preparlamenti — indole dei vari c o l l o q u i , *tractatus, parlamenta, curiae, concilia* ecc. dei secoli XII-XIV è anzitutto l'accertare se ci troviamo di fronte ad entità istituzionali di rilevanza politica e giuridica e d'indole costituzionale, oppure no. La differenza tra queste e le assemblee precedenti sta infatti, essenzialmente, nella loro diversa posizione in seno ai rispettivi ordinamenti statali. È una cosa molto semplice ad enunciarsi, ma, più di una volta, non agevole a rilevarsi nella realtà, anche se in altri casi — ed è quel che avviene per l'assemblea leonese del 1188 — si trovino invece dei documenti così chiari ed espliciti da eliminare ogni dubbio. Attraverso l'esteriorità degli atti di queste solenni riunioni ed attraverso ogni altro dato documentale ed elemento utile (quello della periodicità o della ordinarietà delle convocazioni non escluso) noi dobbiamo dunque sforzarci di determinare in primo luogo la natura istantanea o permanente, l'autonomia e personificazione, la situazione giuridica e l'estensione delle attribuzioni e dei poteri di esse: tale esame, se ben condotto, non può, alla lunga, non

essere coronato dal successo. Potrà mancare il documento dei documenti, ossia la disposizione legislativa di fondazione, l'atto normativo istituzionale, l'atto costitutivo, per dir così, o l'ordinamento del nuovo ente od istituto giuridico, oppure la prova, come che essa risulti, dell'avvenuto colpo di Stato; ma un'innovazione e trasformazione così importante dell'ordine costituzionale, un atto di decisione come quello che determina la nuova situazione non può rimanere a lungo senza tracce, quanto meno nella formulazione dei documenti ufficiali (o in sede di resoconto o in sede di esecuzione o sia pure per relazione) e nelle notazioni dei cronisti.

È chiaro che una qualunque nuova istituzione politica, e perciò anche ogni nuovo istituto parlamentare, è, al suo primo apparire, fuori dell'ordinamento positivo vigente fino al momento in cui tale novità si verifichi; essa esprime ed attua una nuova situazione giuridica, un nuovo ordinamento. Gioverà però qui considerare brevemente il modo e la natura specifica di quell'evento, che tanto ci interessa di appurare in questo nostro esame preliminare, della trasformazione delle antiche assemblee in parlamenti: fenomeno o, piuttosto, fatto umano associativo, bilaterale, il quale avviene ad opera e col concorso sia del detentore del supremo potere politico sia dei convenuti nelle assemblee. Il primo, modificando il suo apprezzamento giuridico precedente, vede e intende trattare l'assemblea non come il più o meno coerente incontro di una pluralità di persone, ma come un tutto unico, corporativo e rappresentativo, e le riconosce o conferisce poteri deliberativi: gli altri, del pari, sentono di dovere e potere agire non più *uti singuli,* ma come elementi e fattori di un gruppo organizzato in unico complesso, titolare di situazioni giuridiche, di compiti e poteri propri; ed hanno, insieme a tale nuova consapevolezza, la volontà di agire in questa nuova qualità. Se è vero come è vero, che ogni *novum* giuridico deve avere come fine e come effetto una conseguenza giuridica, noi vediamo, nella specie, e constatiamo che, a seguito e per effetto di un voto in questo senso dell'assemblea rappresentativa, il sovrano si sente autorizzato ad ordinare la riscossione di un certo ammontare di tributi (aiuti, sussidi o donativi che essi vengano chiamati): viceversa rinuncia alla pretesa di esigerla se l'assemblea non gliene abbia dato il consenso e l'autorizzazione; in caso di voto favorevole, ai contribuenti non resta alcuna

valida giustificazione giuridica per opporsi alla richiesta[39]. I più convenuti parlavano, una volta, e si impegnavano ciascuno per se stesso, soltanto quando questo qualcuno lo avesse precisamente voluto: ora al posto della loro pluralità c'è una massa associativa unitaria astrattamente e giuridicamente perenne, un'organizzazione specifica, che è sempre la medesima anche quando ne muti completamente l'elemento umano e che parla potestativamente e decisoriamente in nome e per conto di una collettività di presenti e di assenti anzi in nome della collettività del paese. C'è dunque un ente, una persona, titolare di interessi giuridici e di poteri non solo collettivi, ma superiori, cioè non dei soli presenti all'assemblea ma della collettività, in collegamento necessario e diretto con la suprema autorità dello Stato.

Logicamente e storicamente, all'origine di una nuova istituzione, all'origine di una qualunque persona giuridica, c'è non solo o non tanto un processo di unificazione, ma un atto di volontà. Il processo di unificazione è evidente, pur quando il parlamento ci si presenti non come un'assemblea singola, ma articolata in ' camere ', ' stati ', 'stamenti ', ' bracci ', ' membri ', e simili. In questo caso, peraltro, la trasformazione di una organizzazione di fatto in un nuovo corpo espressivo e realizzatore di una volontà collettiva unitaria si attua a duplice o plurimo livello: ogni parlamento pluricamerale, infatti, si articola, anziché in parlamentari singoli, in gruppi, i quali realizzano, ciascuno per suo conto, quella medesima unificazione ed entificazione che prima abbiamo considerato riferendoci all'ente parlamentare complessivamente esaminato. Anche questo fenomeno, dell'aggregarsi e farsi corpi unitari (' stati ', stamenti, *Stände,* ecc.) della nobiltà, talvolta divisa in alta e bassa, del clero ecc., è un fenomeno degno di nota e di ricerca, anche perché parallelo e non di rado collegato al sorgere e primo consolidarsi delle stesse istituzioni parlamentari: qua e là, anzi, addirittura gli si identifica. Per lo più, questa forma organizzativa ha una sua naturale ragione di essere e trova spiegazione nello spirito associativo che permea di sé tutto il mondo medievale. Il supremo potere dello Stato trova di fronte a sé, allora, non singole

[39] Partendo dall'esperienza francese, G. DUPONT FERRIER (*De quelques problèmes historiques relatifs aux « États provinciaux »*, « Journal des Savants », 1928, p. 257) dice che il principio dell'imposta consentita regge solamente fino a quando i monarchi non sono sufficientemente forti per svincolarsene.

persone ma gruppi e corpi. Il parlamento nasce e si struttura, pertanto, spesso, come una assemblea di ' stati '.

Per quanto, poi, riguarda le già invocate consapevolezza e volontà di dar vita non solo o non tanto ad una nuova istituzione quanto ad un nuovo ordine giuridico-politico del paese, è chiara e determinante in tale processo la fondamentale importanza del motivo o elemento psicologico: la considerazione giuridica si confonde, in questo come in tanti altri casi, con quella politica. Non si dice, certamente, nulla che non sia altrettanto ovvio quanto generalmente noto osservando che i sistemi politici e le istituzioni dipendono e discendono in linea diretta dalle forze e concezioni dominanti nella società o nella parte più attiva e predominante di questa. Scoprire il movente delle nostre azioni è spesso ben arduo. Prima di ogni altra cosa esse sono dei fatti spirituali e rispondono, prima ancora che a considerazioni e situazioni obiettive e concrete, ad interessi e fini contingenti, ideali, convinzioni, sentimenti, orientamenti e tendenze dei singoli e delle collettività. Quello che hanno detto a breve distanza di tempo un grande giurista tedesco, Georg Jellinek [40], ed un insigne storico e filosofo francese del diritto, Pierre de Tourtoulon [41], che, cioè, gli istituti giuridici hanno per causa e fondamento un fenomeno, o fatto, psicologico, una volontà umana, è vero, infatti, soprattutto, per quanto si riferisce alla nostra vita associata, alle istituzioni politiche, e ancor più agli organi di direzione delle attività dello Stato. E di un atto di volontà, appunto, si tratta, di una volontà, come si è già osservato, necessariamente bilaterale e reciproca. Questo può essere stato un fatto improvviso o rivoluzionario, oppure l'effetto di un processo di maturazione psicologica, lento e graduale, di modo che la nuova realtà istituzionale continua, ripete, qualche volta senza scosse immediatamente avvertibili, quella che l'ha immediatamente preceduta, la realtà della vigilia, dunque. Appunto a causa dell'assoluta prevalenza del fattore psicologico e di questa mancanza di visibili reazioni, l'origine degli istituti e l'immediata percezione delle loro trasformazioni sono più di una volta tutt'altro che facili a cogliere.

[40] *System der subjektiven öffentlichen Rechte,* Freiburg i. B., 1892, pp. 15 sgg.

[41] *Les principes philosophiques et l'histoire du droit,* cit., p. 238.

Giova, come si è accennato, tener ben presente che la trasformazione considerata non si è verificata da per tutto, né, dove pure si è avuta, in un momento determinato, cioè con processo univoco e istantaneo e in modo chiaro e completo e definitivo. Consistendo, infine, prima di ogni altra cosa in un momento psicologico, cioè nella volontà e consapevolezza della determinazione, instaurazione ed accettazione di un nuovo ordine costituzionale, siffatto mutamento può essere ed è stato, in realtà, determinato o grandemente agevolato persino da fatti occasionali e contingenti, i quali hanno potuto avere degli effetti soltanto momentanei. Ma ciò pure considerato ed ammesso, bisogna pur sempre mettere in conto l'importanza, somma — specie in tempi lontani dal nostro, nel quale il diritto è sempre, o quasi sempre, legato al fatto formale della decisione e della sua consacrazione in precise norme scritte — specialmente nel campo dell'ordinamento dei supremi poteri dello Stato, dei precedenti, cioè delle idee e dei comportamenti altre volte accettati come validi: importanza diretta quando o dove essi siano l'elemento obiettivo o concreto che la tacita ripetizione può rendere obbligatorio per via, se non di consuetudine, almeno di osservanza[42]; indiretta, come la eventuale determinante psicologia di un rinnovato, voluto, ripetuto, comportamento. Il fatto della convocazione degli esponenti più qualificati, o aventi situazioni giuridiche particolari, della popolazione è sempre evento che spiega conseguenze non solo o non tanto di volta in volta quando tale riunione si verifica, ma anche nel futuro. L'obbligo feudale del consiglio dovuto al sovrano, infatti, si traduceva, in pratica, nel corrispondente diritto dei vassalli ad essere consultati e, se non proprio in questo, almeno nell'opinione che il sovrano, prima di prendere qualche importante decisione, dovesse preoccuparsi di sentire l'opinione di essi. Tanto più che egli raramente si limitava a ciò, ma che invece, domandava non solo il consiglio ma anche l'aiuto (militare e finanziario) e che nel domandare quest'ultimo né poteva sempre o per lo più addurre uno dei pochi casi nel quale tale aiuto era dovuto ed obbligato (tipicamente, una notevole invasione del paese,

[42] Su questo concetto cfr. L. Prosdocimi, *Observantia*, Milano (s. d.) e, con diretta aderenza all'argomento generale in questione, P. E. Back, *Herzog und Landschaft*, Politische Ideen und Verfassungsprogramme in Schwedisch-Pommern um die Mitte der 17. Jahrhunderts, Lund 1955, pp. 165 sgg.

il riscatto del re prigioniero, il dono al principe ereditario quando veniva armato cavaliere) né si limitava a domandare quel minimo dovuto: la svalutazione della moneta, ben più rapida delle eventuali (bilaterali e difficili non solo a realizzare ma persino a concepire) modificazioni degli accordi con i singoli feudali, città, ecc., faceva sì che le richieste uscissero molto facilmente dai limiti di ciò che era veramente dovuto e quindi imponeva nuovi accordi e nuovi consensi.

Il processo storico della realizzazione di una nuova sintesi concreta delle forme politiche, ossia della nascita dei nuovi istituti, parlamentari, riproduce, richiama alla memoria, anche il problema teorico della nascita ed instaurazione degli enti collettivi forniti di personalità giuridica, più precisamente le due classiche teorie della finzione e della realtà. Com'è noto, c'è chi vede in essi delle mere invenzioni del pubblico potere, per sua propria comodità prima di ogni altra cosa, e chi invece guarda al sostrato reale e concreto e all'elemento personale o patrimoniale di una determinata, ma già esistente, massa genetico-associativa, di una struttura dogmatico-logica: infatti, secondo quest'ultima teoria, la pubblica autorità non crea, ma semplicemente attesta, riconosce, cioè dichiara, la legittimità di una determinata situazione. In fatto, non si tratta di semplice teoria, ma della considerazione di una concreta realtà storica. Alcuni enti pubblici sono venuti alla ribalta della storia spontaneamente, evolutivamente; altri sono stati creati per atto di volontà — più o meno spontaneo — dei sovrani, del potere politico. Il processo di trasformazione, in senso ... parlamentare, dell'ordinamento medievale può, in sostanza, essersi realizzato — non, certo, dobbiamo dirlo, per un senso di fatalità di nuove forme di vita — in una delle maniere o per effetto delle tendenze, pressioni o iniziative seguenti:

1) l'assemblea (che noi abbiamo qualificato preparlamentare) dei ' grandi ' feudali o notabili (' Gran Consiglio ', ' curia ', ' colloquio ', ' parlamento ' o altro: non credo che in quei tempi si guardasse per il sottile e si distinguessero nettamente per effetto del nome con cui venivano indicati) acquista coscienza di sé come di un tutto organico e capacità e potere di iniziativa, di decisione; si espande e sorpassa di proprio impulso, — poco importa che ciò avvenga in maniera clamorosa o istantanea — i limiti inizialmente

posti alle attività e prerogative dei suoi membri e usurpa poteri e iniziative maggiori, senza alcuna previa intesa col sovrano (*sub specie*, dunque, di ciò che ai nostri giorni si chiamerebbe un 'colpo di Stato');

2) il re, o per incapacità o debolezza o larghezza di mente o perché ha bisogno di farsi dare qualche cosa che non potrebbe prendersi da solo, considera a un certo punto, o per effetto di un calcolo deliberato o per scoperta casuale (chi può dirlo?), i convenuti nell'assemblea come l'espressione della collettività della quale sono gli esponenti e domanda loro di concedergli aiuti e mezzi non a titolo personale, diretto e individuale, ma proprio a nome e per conto anche dei 'grandi' o 'feudali' assenti e, soprattutto, della collettività degli abitanti del paese; implicitamente, così riconosce o attribuisce all'assemblea medesima funzioni e poteri di rappresentanza e di decisione, cioè una situazione rappresentativa e un criterio di funzione e di comportamento, una competenza, di valore costituzionale;

3) le forze politiche del paese, organizzate in leghe, unioni e simili (associazioni giurate, le quali trovano il loro punto di forza e il loro collegamento in assemblee prive di giuridicità formale) si sollevano in armi e costringono, con la loro pressione, il sovrano non solo ad accogliere le loro rimostranze o petizioni, ma ad accettare che alla decisione delle maggiori questioni di Stato partecipi stabilmente anche un'assemblea rappresentativa di tali forze o degli 'stati' del paese. Ciò che i vincitori considerano una loro conquista è, sotto il profilo giuridico, soltanto una concessione. Ma questa, anche se, per avventura, fatta per una volta tanto, crea precedente; la ripetizione e la continuazione diventano norma obbligatoria: *on peut dire*, come è stato osservato, da un eminente giurista francese, *qu'en droit public le droit se crée en fonctionnant;*

4) oltre che da invenzione l'instaurazione dell'istituto parlamentare può derivare dalla recezione o imitazione delle norme di analoghi istituti d'altri paesi o essere effetto di apposite clausole di accordi internazionali. Anche a fare astrazione dal caso di conquiste territoriali, cambiamenti di dinastie e altro, non si può infatti non tener conto degli scambi e delle somiglianze istituzionali e di sviluppo tra paesi vicini o comunque in condizioni di civiltà e vita associata analoghe; né si può dimenticare che, specie tra i paesi dell'Europa occidentale, i confini statali non hanno mai rappresentato una bar-

riera sufficiente alla penetrazione delle ideologie e concezioni morali, giuridiche, sociali e politiche.

Una volta nati, e cioè ammessi ad esercitare attività e poteri propri e rilevanti in seno alla compagine dello Stato, i parlamenti, o ' stati ', sono già alla metà dell'opera. Essi hanno ed esercitano — in forza di una imputazione e di un esplicito comando giuridico, perché la loro qualità di organi rappresentativi deriva per lo più, nei passati regimi, non da elezione popolare, ma dalla legge — funzioni rappresentative. Ciò è dimostrato dall'attività che essi spiegano nei confronti dei sovrani e dalla consueta, normale, assunzione da parte di essi di una posizione antitetica (ma non di ostilità) a quella degli organi del governo. Ne risulta, tra l'altro, una lunga e varia serie di accordi contrattuali tra il ' regno ' (cioè il popolo) da essi espresso e impersonato e il re, titolare del supremo potere: accordi contrattuali che generalmente hanno per contenuto la concessione da parte del parlamento, che si obbliga non solo per i propri membri ma per tutto il paese, di una certa somma di danaro e quella, corrispettiva, del sovrano di accettare di sancire e osservare norme e provvedimenti che avranno valore di leggi e statuti negoziali, irrevocabili dunque e sottratti ad ogni possibilità di modificazione di revoca altro che per nuovo mutuo accordo delle due parti contraenti. Di questo argomento tratteremo più adeguatamente in seguito. Rappresentano e deliberano. Esprimono e realizzano, nei limiti storicamente loro consentiti dall'autorità del sovrano e del governo (e, più che altro, dal potere di fatto di questi), la partecipazione — iniziativa oppure controllo successivo — dell'elemento ' popolo ', o ' paese ', al governo della cosa pubblica. Ciò che essi hanno detto o approvato appare come se tutti l'abbiano non solo approvato, ma voluto e l'intera comunità vi abbia collaborato. In tal modo poteva anche dirsi o ritenersi che il popolo avesse effettivamente trovato il modo e lo strumento per portare il suo contributo alla decisione dei pubblici poteri.

4. Nel periodo e nel processo di sviluppo istituzionale che ha fin qui fornito la materia del nostro studio, le istituzioni parlamentari sono ancora bambine e cioè non ancora ben definite né assestate. Non si tratta ancora del loro periodo aureo, ma anzi di una fase di tentativi e di esperienze. È chiaro che questi, piuttosto che

da considerazioni fatte in margine a testi giuridici o addirittura dai testi medesimi prendono origine dal concreto tentativo di allargare la base del consenso e della collaborazione delle forze politiche e sociali al governo della cosa pubblica. La questione, il fine preminente al quale si voleva provvedere non era quello della migliore possibile organizzazione del governo e dello Stato, ma proprio quello di ricercare di volta in volta risultati concreti di generale interesse col maggiore possibile favore di coloro che, in fin dei conti, erano interessati alla loro realizzazione e dovevano anche sopportarne gli oneri e fornirne i mezzi. Le nuove figure istituzionali mancavano di un solido sostrato dottrinale. Nascono dal reale e dal concreto della vita. Trovano la via già preparata dal fatto, noto ed accettato come saggio e conveniente, della non eccezionale — anzi, sotto vari re piuttosto frequente — convocazione delle grandi assemblee, le quali consentivano l'avviarsi e lo svolgersi del dialogo popolo-sovrano e, alla lontana, anche dal concetto germanico del re come capo di una gente, di un popolo, del quale egli non è il capo distante e autoritario, ma il capo, la guida e da quello medievale del re, che non commette, ma anzi evita, gli abusi. Le origini di tale prassi e, in definitiva, dello stesso istituto parlamentare sono state da noi rievocate or è poco. Esse appaiono giustificate e giustificabili anche in astratto, come si è visto, non solo con considerazioni di saggezza e di utilità strumentale, ma anche politico-giuridiche. Tali consultazioni erano da non trascurare, una cosa, o un espediente, utile, soprattutto per effetto e in aderenza all'ordinamento feudale: il bisogno del consiglio e dell'aiuto di determinate persone era, piuttosto che un effetto, una causa della dignità feudale di esse. Il re — lo avevamo già accennato — faceva suoi feudali, cioè suoi vassalli, coloro dai quali pensava di potere avere al momento opportuno, appunto, consiglio ed aiuto. Storicamente — non vorrei però dire che ciò dovesse costituire una necessità e una condizione per il sorgere della nuova istituzione — il parlamento medievale è strettamente collegato all'ordinamento feudale: vale a dire che, dove il parlamento viene alla luce, esso è costituito di feudali e il luogo migliore o più adatto o, comunque, consueto per la comunicazione ai vassalli della richiesta sovrana e del consiglio e dell'aiuto diventa, proprio, l'assemblea parlamentare. La tecnologia ha, se non pure nell'introduzione, nella perpetuazione della prassi

parlamentare anch'essa la sua parte. Le frontiere tra la tecnica, ossia la ricerca della migliore amministrazione, e la politica sono sempre assai difficili a tracciare.

Il parlamento, dobbiamo considerare, presentava come strumento di governo, e soprattutto nei momenti difficili sensibili vantaggi. Attraverso la riunione delle assemblee, i sovrani e i loro governi potevano mettersi in contatto con le grandi correnti di opinione, apprenderne il contenuto e cercare di armonizzarle e di dirigerle verso gli obiettivi desiderati e agire, per loro tramite, sull'opinione pubblica portando a sua conoscenza determinati fatti (o versioni di fatti) determinando con tali narrazioni movimenti di opinioni e sentimenti di lealtà e di fiducia e diffondendoli in gruppi sociali assai vasti, in tutto il territorio dei rispettivi paesi. In più (non vogliamo dire che questo rappresentasse, in realtà, un fine semplicemente secondario), investito di compiti e di funzioni cioè di responsabilità rappresentative, il parlamento doveva fornire uomini (le guerre erano all'ordine del giorno) e mezzi finanziari. Il sovrano non poteva da sè (fino al mutamento dello spirito pubblico il quale avviene nel tardo Quattrocento e nel Cinquecento, quando si ammette, che il re possa ciò che vuole e nessuno possa resistere ai suoi ordini) imporre ai sudditi — tanto meno ai suoi vassalli, verso i quali è legato da patti assai precisi — né di armarsi e prestare servizio militare, né di prendere una parte delle loro entrate e di arrecargliela perché se ne servisse e ne disponesse a suo arbitrio, così come non lo potevano fare questi suoi vassalli con i propri dipendenti, protetti, vassalli, ecc. Non era nato dal nulla vale a dire da momenti psicologici, o da ordini o precetti autoritari, neppure il feudo, forma giuridica *a posteriori* di rapporti o situazioni già in atto, sistemazione, quindi, volontaristica e consensuale. Certo, la condizione delle cose, la 'forza delle cose', è una forza oscura, la quale non scatta, cioè non sviluppa energia, se non quando gli uomini hanno preso a servirsene come di un'arma, come di una leva. Tanto quello che a un certo punto diventò feudo o sistema feudale, da un lato, quanto quello che dette luogo alle istituzioni parlamentari, avrebbe potuto durare assai più a lungo, aspettare ben di più, oppure, addirittura, non subire queste trasformazioni o evoluzioni, se la volontà umana, non fosse intervenuta ad eliminarne la forza d'inerzia. La storia, la 'forza delle cose' infatti, siamo noi,

soltanto noi, gli uomini, con i nostri sentimenti, le nostre convinzioni, le nostre pretese, la nostra ragione, la nostra volontà.

Né l'invenzione, per dir così, del feudalesimo né l'instaurazione dell'istituto parlamentare hanno probabilmente richiesto o rappresentato una consapevole scelta e non si è trattato, neppure, del tutto di un'improvvisazione. Si è trattato di un atto di intelligenza, di un'esame e di una valutazione oppure di un espediente di cui non potevano, forse, prevedersi le grandi e lontane conseguenze. La decisione non ha, forse, presentato maggiore difficoltà di quella di chi, attivando con facile gesto un collegamento di energie produce effetti incommensurabilmente maggiori del piccolo sforzo di chi lo ha attuato. Naturalmente, dati i tempi, il pensiero e la volontà furono, non poteva essere altrimenti, pensiero e volontà solo di pochi. Le cose del governo, gli ... *arcana imperii,* non interessavano le masse, se non quando queste fossero state ... opportunamente eccitate ad assumere un determinato atteggiamento e comportamento. Eccezioni a parte, il discorso, il dialogo cui abbiamo accennato, non poteva svolgersi (e non poteva ... non svolgersi!) che tra il sovrano e i suoi sudditi dotati di situazioni giuridiche, sociali, economiche ecc. tali da non poter essere e, di fatto mai lo furono, in nessun modo ignorati dai sovrani, che anzi ne ricercavano la devozione, l'amicizia, la collaborazione. Abbiamo detto, o ripetuto, che ogni sovrano aveva dei vassalli e aveva diritto a domandar loro consiglio ed aiuto. Ma i vassalli era lo stesso re a sceglierli, a immetterli e inserirli nell'ordinamento feudale.

In una società corporativa e feudale come quella medievale ciascuno aveva una parte limitata e precisa: gli stessi vassalli regi, prima di far muovere e mobilitare i loro dipendenti, dovevano dimostrare agli altri e a sé che ciò corrispondesse ai propri 'privilegi'[43] e non ledesse quelli altrui. Ciò che non poteva la somma dei vassalli, lo poteva il parlamento, per la finzione che faceva di esso il rappresentante di tutto il paese, anche dei non rappresentati

[43] Ognuno di questi *status* — i quali sono privilegi, soltanto in quanto manca un generale riconoscimento, valido per tutti, dei diritti di libertà — rappresenta non tanto l'appartenenza ad una determinata categoria o classe di cittadini quanto una qualifica giuridica e, come dice O. BRUNNER (*Das Problem einer europäischer Sozialgeschichte,* « Historische Zeitschrift », 1954, p. 487) un momento diverso di libertà.

e dei non convocati all'assemblea. In certo modo, la nuova istituzione colmava una lacuna, attribuiva corpo e vita reale al 'paese', o 'popolo', o 'regno', cioè alla collettività dei sudditi, fino ad allora consistente in un'espressione verbale o in una immagine ideale, un'astrazione e, quasi, una figurazione retorica: ora non era più un'astrazione giacché parlava e agiva come un essere vivente e dava, con il suo voto, alle decisioni regie un'autorità senza limiti e, per di più, il sostegno morale costituito dal 'consenso'.

Il vantaggio non si esauriva in ciò. La collettività, infatti, ritrovava se stessa, era e si sentiva e doveva essere solidale, nel riconoscimento dei suoi interessi generali e comuni e nella composizione e nel coordinamento di quelli delle singole parti di essa, anche queste, come si è già accennato, individuate e istituzionalizzate, proprio a fine ed in funzione parlamentari. Il parlamento-assemblea di stati creava nuova e completa solidarietà tra gli appartenenti a ciascuna delle categorie e gruppi, collegandoli ed attribuendo loro una comune responsabilità.

Costituito ed investito della funzione rappresentativa (esso è per definizione istituto rappresentativo), il parlamento si trova in bilico, in una posizione di responsabilità sia verso il sovrano sia verso la collettività della quale è l'espressione: riceve sollecitazioni dall'uno e dall'altra. È indipendente come corpo, ma i suoi membri sono oggetto di sollecitazioni e di pressioni. Individuo per individuo (e ciò risulta ed ha più dirette conseguenze nei raffronti delle comunità locali, alle quali delle decisioni parlamentari giunge solo l'eco, limitata e in certo modo proporzionata, cioè l'onere dei tributi da pagare) essi sono tenuti persino responsabili e questa responsabilità in qualche caso (quello del mandato imperativo) è vera e diretta. Sono inconvenienti e ostacoli. Ma la realtà non può tenerne conto. Per i convocati, personalmente o in corpo, la partecipazione o la nomina del rappresentante è l'obbligo. Gli assenti, poi, hanno doppiamente torto. La sanzione per l'inosservanza o per il mancato intervento è (a parte qualunque altro provvedimento o sanzione) per così dire *in re ipsa*. La partecipazione al parlamento non dà solo degli oneri e delle conseguenze sfavorevoli: crea dei diritti e apre, quanto meno, delle possibilità. Parlamento e parlamentari non sono chiamati o non vanno soltanto per dare, per concedere. Vanno per pesare e limitare le richieste e pretese governative e vanno per

chiedere. In questo senso è vero — anche se detto, temo, in maniera meno che perfetta — quanto ha rilevato E. Lousse, cioè (egli mette prima il chiedere che il dare: a mio modo di vedere è più esatto e meglio corrispondente alla coercitività dell'ordinamento e alla gerarchia delle forze politiche, il contrario) che il parlamento è ' l'assemblea politica composta dei rappresentanti degli ordini e gruppi giuridicamente riconosciuti e privilegiati del paese investita della funzione di rappresentanza della collettività e in particolare della concessione al sovrano della contropartita dei diritti e dei privilegi da lui concessi e mantenuti e dei mezzi per la sua azione di governo e della tutela degli interessi generali e di categoria e dei diritti fondamentali della collettività '.

Di fronte a tali vantaggi, a tale utilità generale, stavano, naturalmente, vari inconvenienti. Ma questi sono percepiti soltanto tardi e operano, vorremmo dire, soltanto come ostacoli a un ulteriore sviluppo parlamentare. Nel XII-XIV secolo, invece, la novità, dove si verifica, è ben accolta e il parlamento rappresenta, generalmente, un utile corpo intermediario tra i sovrani e gli esponenti socialmente più elevati ed importanti della collettività.

Ben inteso, l'azione parlamentare ha limiti di vario genere, che ne condizionano non soltanto l'efficacia, ma persino la eventualità. Il parlamento — questo è il primo e più ferreo limite — è convocato dal sovrano per atto di sua volontà, non arbitrario — evidentemente — anzi soltanto potestativo, ma pur sempre, in larga misura, discrezionale. Il Cadier, come si è visto (e altri dopo di lui), ci aveva presentato lo schema di un'assemblea periodicamente convocata. Certamente, egli partiva da esempi precisi: ma generalizzava, potremmo dire, allegramente. La regola della periodicità fu una norma che il sovrano osservava, dopo averla sancita, soltanto in quanto la sua osservanza gli apparisse conveniente o soprattutto in quanto scrupolo di coscienza, persuasioni di cortigiani e pressioni esterne ve lo conducessero. Sempre, malgrado l'eventuale norma della periodicità, la convocazione del parlamento rappresentava non un fatto automatico, bensì un atto discrezionale. Al re o principe il quale avesse trascurato di rispettare il termine, legale o consuetudinario, per la successiva convocazione, questo o quel suddito, o città o altro, e persino i suoi ministri, potevano

muovere delle rispettose rimostranze, ma nessuno poteva costringere il sovrano che non l'avesse voluto a procedere alla convocazione.

Ciò che pesava effettivamente sulla sua decisione di convocare il parlamento era la valutazione degli effetti, dell'alternativa, del *do ut des* tra le concessioni, *octrois* come si diceva in francese, reciproche tra re e parlamento, tra governo e 'stati' o 'bracci'. La convocazione parlamentare era dunque, sempre, più una scelta del sovrano, che un fatto dovuto o un adempimento. Questo era il grande e pregiudiziale limite all'attività e all'autorità del parlamento. Ma, oltre ad esso, ne esistevano tanti altri che l'esposizione che segue renderà non solo più evidente ma anche meglio determinati e precisi, sia nella natura sia nella concreta portata. Rappresentanti dei sudditi, composti di sudditi, i parlamenti si trovano a un certo punto legati e limitati, incardinati e quasi allineati nel regime di poco meno che illimitata dipendenza dei sudditi verso i monarchi. Che essi esistessero e continuassero per quanto limitati, a funzionare anche dopo l'abbandono delle concezioni consensualistiche medievali è un fatto anch'esso da spiegare ma che, dove ciò si verificò, rappresentò una difesa contro l'arbitrio ed un ostacolo allo stesso assolutismo dei sovrani.

Dentro tali limiti e con varietà di atteggiamenti e di fortune, i parlamenti medievali e moderni svolsero, si potrebbe ben dire, un'attività di ferma e persino coraggiosa intraprendenza. Essi potrebbero apparire, ed appaiono forse, ad un osservatore non avvertito, o non spassionato, campioni e strumenti di conservazione. In fatto lo furono, ma quando opporsi alle novità significava non solo e non tanto difesa d'interessi particolari ma opposizione a nuovi orientamenti, anzi alla tendenza di sempre del potere, a svincolarsi — sia pure in nome di questo o di quel promettente ideale — da ogni freno e controllo dei sudditi. Ben inteso, essi esercitarono la conservazione assai oltre tali fini e per interessi non tutti o non sempre egualmente rispettabili. La loro composizione, la ristrettezza e la quasi invariabilità delle persone e dei gruppi che ne costituivano il corpo toglieva loro spesso il senso della loro funzione rappresentativa non di ceti e classi ma di popolo e per la realizzazione non di vantaggi egoistici ma del bene generale e comune.

2. APPROCCI COMPARATIVI ED ANALISI TIPOLOGICHE

OTTO HINTZE

TIPOLOGIA DELLE COSTITUZIONI CETUALI DELL'OCCIDENTE *

La costituzione per ceti nei territori tedeschi è stata recentemente oggetto di una approfondita e radicale discussione, e si è formata una *communis opinio* in generale piuttosto solida nonostante le obiezioni in parte assai degne di considerazione di Tezner (*Technik und Geist der ständischen Verfassung*) contro la metodologia degli storici.

Ma il problema di un esame comparato delle costituzioni cetuali europee non è stato ancora inttapreso seriamente, né da noi né all'estero, e quindi mi sembra necessario anche qui di non battere sempre sullo stesso punto, ma di andare finalmente avanti.

Con le costituzioni per ceti, le quali nonostante i dubbi di Tezner possono essere considerate come il primo grado delle moderne forme costituzionali, ci si trova di fronte ad un fenomeno che è proprio esclusivamente dell'Occidente cristiano e non si riscontra nelle altre grandi aree culturali della storia universale.

* O. HINTZE, *Typologie der Ständischen Verfassungen des Abendlandes* in « Historische Zeitschrift », 141 (1929), pp. 229-48 [traduzione di Karin Priefert e Mimmo Conte]. Il termine tedesco *Stände* (*Stand, ständisch*) è stato qui reso con l'italiano *ceti* (*ceto, cetuale*), in luogo del più preciso e più comunemente usato *stati* (*stato, per stati*). Allo stesso modo ci siamo regolati in nostri lavori precedenti, ed anche in qualche altro luogo del presente volume, uniformandoci così alla prassi, non puramente linguistica, invalsa al riguardo, da qualche tempo, presso studiosi e traduttori italiani di opere e autori in lingua tedesca relativi alla tematica degli *Stände* (v. in particolare O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano 1970; E. W. BÖCKENFÖRDE, *La storiografia costituzionale tedesca*, con introduzione e a cura di P. Schiera, Archivio della F.I.S.A., Milano 1970; E. ROTELLI - P.

Questo fatto richiede un chiarimento, ma non voglio addentrarmi in questo problema in questa sede preferendo riservarlo per un'altra occasione; qui voglio solo affrontare la questione relativa alla tipologia delle costituzioni cetuali in Occidente, cioè la questione se esista un tipo generale di costituzioni per ceti e se all'interno dello stesso si possano distinguere, come credo, specifici tipi per differenti gruppi o zone. Ovviamente, la legittimità di trattare le costituzioni cetuali europee come forme affini, e quindi di sottoporle con prospettive di successo ad una considerazione comparativa, dipende dall'esistenza di un tipo ideale universale.

Ora io credo che a questa domanda si debba senz'altro rispondere affermativamente e che i tratti fondamentali di un tale tipo generale non si allontanano molto da quelli che la nostra ricerca storica ha accertato per i territori tedeschi. Dappertutto possiamo scorgere la sostanza della costituzione per ceti nel fatto che in un insieme strutturato di dominio politico, sia *Reich* o *Land*, i « meliores et majores terrae », cioè gli strati privilegiati e produttivi economicamente, socialmente e politicamente, rappresentano, in organizzazione corporativa, la totalità (il *Land* o il *Reich*) di fronte al signore. Essi non illustrano quindi una semplice analogia con le « rappresentanze popolari » moderne, ma (costituiscono) anche un primo stadio delle forme costituzionali sviluppatesi in diretta connessione con esse.

Con ciò si deve fare certamente una riserva sull'uso del concetto di « rappresentanza ». In primo luogo, per quanto riguarda le costitu-

SCHIERA, *Lo Stato moderno*, voll. 3, Bologna 1971 ss.; P. SCHIERA, *Otto Hintze*, Napoli 1974; P. SCHIERA, *Assolutismo, Cameralismo, Società per ceti, Stato di polizia, Stato moderno*, in « Dizionario di politica », Torino 1976; A. MUSI e I. CERVELLI, *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Régime*, Napoli 1979).

Secondo tale elaborazione, per « ceto » s'intende « l'insieme delle persone che godono, per la comune condizione in cui si trovano, della medesima posizione in ordine ai diritti e ai doveri politici; e che, per il fatto di goderne insieme, elaborano e praticano forme di gestione della loro posizione che sono appunto comunitarie o perlomeno rappresentative ». Tale concezione ci pare sufficientemente persuasiva, rispettosa della realtà storica effettiva — complessa ed a più dimensioni — ed in grado di orientare la comune ed immediata intelligenza del testo e dei problemi connessi, anche da parte di lettori non specialisti. È appena il caso di sottolineare che, in tale accezione, « ceto » non ha nulla a che vedere col moderno concetto di « classe », e molto, invece, con l'essenza giuridica e politica del tedesco *Stand* (N.d.C.).

zioni cetuali non si può parlare di « rappresentanza popolare » perché il moderno concetto di popolo come una totalità capace di agire non si può applicare a quelle antiche condizioni; perciò si parla anche di solito di una rappresentanza del *Land* o del *Reich*. A volte si parla anche di una rappresentanza della « nazione », con la quale poi, però, si intende, come in Polonia o Ungheria, la « nazione dei nobili ».

In secondo luogo, il concetto di rappresentanza si intende per lo più in senso diverso da come è considerato nelle odierne forme costituzionali. In questo caso si tratta di una rappresentanza in base a un mandato, quindi di un negozio giuridico, mentre nelle costituzioni cetuali si tratta di norma di una rappresentanza in base ad una concezione tradizionale del diritto o anche di un ordinamento giuridico introdotto mediante la volontà del sovrano senza che i rappresentanti avessero il diritto a manifestare la loro volontà. Essi non sono politicamente emancipati, o per lo meno non sono indipendenti. Vengono rappresentati in virtù del diritto vigente, dagli elementi qualificati ai fini del *Landtag* [assemblea del *Land*], come per esempio una famiglia dal capofamiglia o come un pupillo dal tutore. Ciò non presuppone sempre un rapporto di dominanza tra gli *Stände* ed i rappresentati, come [invece è] nel caso dei vassalli della nobiltà. Può anche capitare che elementi indipendenti dal punto di vista del diritto privato, vengano « rappresentati » di fronte al sovrano da altri in virtù di una tale concezione del diritto, o ordinamento giuridico.

Ma nella costituzione cetuale, può presentarsi anche una rappresentanza in base a un mandato reale, non solo nel caso di fondazioni religiose e di città, dove può sempre essere incerto se si tratta di un mandato reale o di una rappresentanza legale, ma anche nel caso della nobiltà, cioè dovunque i nobili non usano comparire individualmente nei *Landtage* [assemblee del *Land*] o nei *Reichstage* [assemblee del *Reich*], ma solo sotto forma di rappresentanza di unioni comunali, come in Inghilterra (dove i mandanti addirittura non appartengono soltanto alla classe dei nobili), o in Polonia, Ungheria, Prussia orientale, dove le comunità nobiliari o i distretti compaiono come mandanti.

In queste stesse comunità fungono da mandanti, di nuovo, solo strati privilegiati della popolazione, che non « rappresentano » la unione, ma addirittura la « costituiscono ». In questo senso anche

la concezione che Tezner ha contrapposto a quella di Below e Rachfahl, che non si tratti cioè propriamente di una rappresentanza del *Land*, ma che gli *Stände* proprio nella loro totalità « sono il *Land* », ha la sua ragion d'essere. Se il diritto li designa a rappresentare il *Land*, ciò dipende dal fatto che la legge ha fornito proprio questi strati corporativi di privilegi, in virtù dei quali essi soli vengano considerati elementi politicamente indipendenti e legittimi.

Con ciò arriviamo a un'ulteriore caratteristica della costituzione cetuale, che ne costituisce la maggiore differenza rispetto alla moderna forma costituzionale. È ciò che è stato denominato, da Gierke in poi, il « dualismo » della costituzione per ceti.

Questo dualismo, che caratterizza le costituzioni dei territori tedeschi, si coglie anche altrove in tutte le costituzioni per ceti. In effetti, esso consiste nel fatto che allo Stato cetuale, se così lo vogliamo chiamare, manca l'unità e la compattezza dello Stato moderno, in particolare manca l'unità del potere statale e che, inoltre esistono contemporaneamente due metà, una attinente al principe e una ai ceti, le quali non compaiono ancora come organi della stessa entità statale, perché questo moderno concetto di Stato non esisteva ancora nel Medioevo. Ciò dipende nuovamente dal fatto che l'antico stato cetuale è un'unione di potere politico a struttura patrimoniale più o meno forte, sia che questa struttura si sia costituita col sistema feudale, che già prima in altre maniere. Ad ogni modo esiste un ampio intreccio di concezioni e istituzioni pubblico-giuridiche e privato-giuridiche. Potremmo forse dire più esattamente che il diritto pubblico non si è ancora differenziato nettamente dal diritto privato, che proviene da origini patriarcali e feudali e non ha ancora raggiunto la posizione dominante, che caratterizza lo stato moderno.

Stato e diritto si intersecano ancora spesso. Non esistono ancora diritti civili universali. Invece del principio di uguaglianza giuridica, rispetto ai diritti civili domina la disuguaglianza giuridica, il diritto fondato sui privilegi. Tutte le attribuzioni politiche si fondano su privilegi, sia quelli di singole persone e corporazioni, che quelli dei « corpora » cetuali nell'insieme. Lo stesso potere sovrano appare come un privilegio, come « prerogativa ».

Questo è il fondamento giuridico della costituzione per ceti, come la disuguaglianza economica e sociale ne è il fondamento reale.

Ma al diritto corrisponde un dovere e una prestazione per il *Land* o per il *Reich*. Sono contemporaneamente gli strati privilegiati della popolazione, estremamente potenti dal punto di vista militare e finanziario, che hanno raggiunto la posizione di *Stände* del *Reich* o del *Land*. La loro importanza non si fonda esclusivamente sul fatto che essi limitano la potenza del sovrano e lo costringono a rispettare i privilegi, ma specialmente anche sul fatto che essi lo assistono col consiglio e con l'azione negli « ardua negotia regni ». All'occasione essi non rivendicano soltanto un diritto di opposizione — dichiarato apertamente o non — ma anche un diritto di partecipazione al governo in tutti gli affari, che li possono interessare particolarmente, sia per attaccamento ai loro privilegi che per amore del *Land* o del *Reich*. Riguardo alla misura della partecipazione degli *Stände* al potere di governo, non esiste nello stato per ceti alcuna norma giuridica stabile. Tutto si basa sulle usanze, sulle circostanze, e soprattutto sugli alterni rapporti di forza tra le due parti. Ora il predominio si trova dalla parte del sovrano, ora da quella degli *Stände*; spesso troviamo anche una labile condizione di equilibrio che perdura nel tempo. La costituzione per ceti si fonda quindi su di un sistema bipolare. Uno dei poli si trova alla corte del re, nell'unione degli *Stände* con lui, nella loro dipendenza dal suo potere. L'altro polo si trova nel *Land*, nelle sfere del potere locale degli *Stände* stessi nella loro reciproca unione corporativa. A volte l'energia più forte si irradia dal polo del sovrano, a volte si raccoglie presso quello corporativo. Gli *Stände* si inseriscono nell'unione sovrana che il re o il principe erige; sotto questo aspetto la loro unione appare come un'associazione coatta. Ma essi operano anche attraverso libere unioni, confederazioni senza il sovrano o addirittura contro di lui. Nell'antica Boemia, in Polonia, in Ungheria, l'unità dello Stato in un interregno si basa addirittura su tali confederazioni. Per quanto riguarda questo rapporto, la situazione è diversa a seconda dei singoli paesi.

In Francia e negli Stati tedeschi prevale in generale il fattore sovrano, mentre in Inghilterra, Scandinavia e in Europa Orientale quello cetual-corporativo. I primi tendono all'assolutismo, gli altri al parlamentarismo.

Con ciò arriviamo alla tesi che vorrei porre alla base di considerazioni comparative: cioè che all'interno del tipo generale delle costituzioni per ceti, come ho tentato di abbozzare, si possono distin-

guere due tipi più specifici, dei tipi di gruppo, che in breve voglio distinguere, secondo il tratto che li caratterizza morfologicamente, come *sistema bicamerale* (naturalmente non inteso in senso moderno) e *sistema tricuriale*.

Anche questi sono tipi ideali, che non sono mai compiutamente realizzati, rispetto ai quali ci si può però orientare per comprendere meglio i fenomeni della realtà storica. Si tratta dunque di due diversi tipi che si distinguono innanzi tutto per la loro struttura morfologica, pur divergendo nello stesso tempo anche nella funzione politica e nella tendenza evolutiva. Voglio tentare di descriverli e, per quanto sia possibile, di risalire alle loro condizioni storiche.

Il primo tipo è caratterizzato dal sistema bicamerale della rappresentanza per ceti del *Land*; il secondo dal sistema *tricuriale*. L'esempio principale del primo tipo è l'Inghilterra, del secondo la Francia. Al primo appartengono in generale i paesi limitrofi che circondano il nucleo dell'antico impero carolingio; gli Stati del Nord, la Polonia, l'Ungheria e anche la Boemia. E vedremo poi le eccezioni ed anomalie. Al secondo tipo appartengono oltre alla Francia, i paesi della corona aragonese e il regno di Napoli e Sicilia, mentre la Castiglia si avvicina maggiormente al primo tipo, ma senza potervi essere annoverata completamente. Inoltre appartengono a questo tipo francese anche gli stati territoriali tedeschi, mentre il *Reich*, con la sua costituzione cetuale, corrisponde di più al primo tipo, anche se con qualche particolarità. Tra i territori tedeschi c'è da riconoscere ancora una differenza tra quelli che si trovano a sinistra dell'Elba, quindi l'antica madrepatria tedesca e quelli che si sono formati sul suolo coloniale ad est dell'Elba in una zona originariamente slava e nelle vicinanze di stati slavi. I territori tedesco-orientali tendono verso il tipo bicamerale, mentre i tedesco-occidentali, come pure in Francia gli stati generali e provinciali, tendono spiccatamente verso il tipo del sistema tricuriale.

Possiamo quindi dire che sotto il punto di vista spaziale e geografico entrambi i tipi di costituzioni sono distinti secondo l'aspetto storico dell'appartenenza o non appartenenza all'antico impero carolingio. L'eccezione, rappresentata da Napoli e dalla Sicilia, si spiega con il fatto che qui, sotto l'influenza di dinastie straniere, degli Angiò e dei re aragonesi, le costituzioni per ceti hanno imitato il modello francese e aragonese.

L'eccezione, rappresentata dalla costituzione tedesca del *Reich*, ci conduce verso un altro importante punto di vista.

I due tipi infatti sono situati l'uno vicino all'altro non solo dal punto di vista storico-geografico, ma sono strettamente connessi tra loro anche dal punto di vista storico-genetico. In quest'ultima prospettiva, il tipo più antico e originario è quello inglese del sistema bicamerale.

L'antica costituzione del *Reich* tedesco, che nonostante ogni disfacimento, si è conservata nei suoi tratti fondamentali, sebbene con alcune peculiarità, corrispondenti alla sua grandezza e dissolvimento, appartiene al modello bicamerale, mentre gli stati territoriali nei quali il *Reich* si è dissolto, cioè le formazioni statali più recenti, moderne, appartengono al modello tricuriale. Anche in Francia c'è da notare inizialmente una tendenza verso la formazione del tipo bicamerale; solamente a partire dal 15° secolo viene seguita con risolutezza la via del modello tricuriale. Così dunque si incrociano il punto di vista storico-geografico e quello dello sviluppo storico.

Voglio ancora richiamare l'attenzione ulteriormente sul fatto che la suddivisione storico-geografica di entrambi i tipi di costituzione per ceti corrisponde nella maggior parte a quelli che precedentemente ho messo in evidenza (in relazioni che non sono ancora state stampate), per i paesi con un'amministrazione prettamente burocratica e quelli con autogoverno locale in grandi associazioni comunali o per lo meno con importanti tendenze in questo senso. E infine c'è ancora da notare, che anche le forme di governo dell'assolutismo e del parlamentarismo, come si sono costituite prima del 19° secolo, hanno seguito in sostanza la distinzione fra il modello bicamerale e tricuriale.

Come contenuto, i due tipi di costituzione cetuale si possono quindi descrivere nel modo che seguirà, presupponendo naturalmente l'ambito generale della costituzione per ceti, come prima l'abbiamo accertata, e tenendo presente che anche qui si tratta di puri tipi ideali che probabilmente non sono realizzati in nessun luogo in forma completa, ma che possono essere messi alla base di ogni fenomeno storico concreto.

Il primo tipo ha trovato la sua più completa attuazione in Inghilterra. Morfologicamente è caratterizzato dalla organizzazione della rappresentanza popolare in due camere, delle quali una comprende lo

strato più elevato delle classi privilegiate, sia ecclesiastici che laici, dunque prelati e baroni, alto clero ed alta nobiltà.

Del clero sono da considerare soprattutto i vescovi e gli abati dei grandi monasteri; nei paesi con elaborata costituzione feudale è considerata come alta nobiltà originariamente tutto ciò che va direttamente dal re al feudo (gli « in capite tenentes » dei documenti inglesi); ma il diritto feudale da solo non è stato in alcun modo decisivo per la scelta di questo ceto altamente privilegiato, bensì solo i « majores in capite tenentes » sono diventati i pari in Inghilterra, quindi solo coloro i quali sono in grado di esibire maggiori possedimenti e maggiore importanza politica e potenza.

Questa caratteristica è determinante anche in quei paesi come Svezia, Polonia, Ungheria che non hanno un sistema feudale elaborato. Questa camera alta appare in origine come il gran consiglio del re, il « magnum consilium », che viene convocato solo di quando in quando, ma il cui nucleo fisso è formato dagli alti funzionari nobili di corte, che stanno permanentemente al fianco del re. Questo « magnum consilium » è nello stesso tempo Tribunale e organo di governo. Ciò avviene ugualmente per il consiglio del Regno in Danimarca, Norvegia e Svezia, come per il consiglio dei grandi funzionari del paese (Voivoda e castellani) in Polonia, che si è formato dall'antico « *Wiec* » dei singoli paesi e viene designato come « Senat » dal 16° secolo, e per l'assemblea dei grandi nobili ungheresi che più tardi appare come camera magnatizia.

Dappertutto qui, come in Inghilterra, l'alto clero, i prelati, siede accanto ai dignitari laici, come consiglieri naturali del re per il tribunale e l'amministrazione. Una differenza fra l'Inghilterra e gli altri paesi ha luogo solo in quanto in Inghilterra, più nettamente che altrove, il consiglio permanente del re, il *continual council*, insieme alle autorità centrali dell'*exchequer* e della suprema corte di giustizia si è separato da questo consiglio, mentre nei paesi del Nord i grandi funzionari di corte, in Polonia i cosiddetti ministri, in Ungheria il palatino e gli altri funzionari della corona, hanno continuato a formare una parte integrante di questa assemblea.

Dappertutto queste assemblee di magnati, che costituiscono la parte più antica, il nucleo del sistema di rappresentanza corporativa, sono originariamente una rappresentanza dell'intero paese; nel corso del tempo però questo carattere viene loro oppugnato, per primo e

nel modo più duro in Inghilterra, dove già il « modus tenendi parliamenta » intorno alla metà del 14° secolo attribuisce ai baroni della camera alta solo la rappresentanza della propria persona e dei propri vassalli. In modo analogo vanno le cose anche negli altri paesi, solo che qui dappertutto risalta ancora più forte la caratteristica dei magnati, quali veri consiglieri del re. In Boemia il sistema bicamerale non si evidenzia in modo tanto chiaro, perché al ceto separato dei signori, che troviamo lì al vertice della rappresentanza del paese, e che occupa un posto del tutto analogo al «magnum consilium» del re, manca l'integrazione dell'alto clero. Questa eccezione si spiega con il fatto che in Boemia il clero era investito di beni meno riccamente che altrove e veniva chiamato dal re per lo più a trattative; soprattutto però per il fatto che nel periodo degli Ussiti, che è di importanza fondamentale per la formazione della costituzione cetuale, il ceto dei signori, che aveva una mentalità ussita, non poteva fare causa comune con il clero. In Castiglia come nel León, le Cortes risalgono ai prelati e ai magnati (duchi, conti, marchesi, « ricos hombres ») originariamente convocati dal re. Qui però una vera e propria camera alta composta da prelati e magnati non si è sviluppata, principalmente per il fatto che entrambi gli elementi erano esenti da tasse e quindi non venivano presi in considerazione per le concessioni [al sovrano].

Non solo al tempo di Carlo V, ma già sotto i « sovrani cattolici » Ferdinando e Isabella, i Grandi in Castiglia, e così pure i prelati, di solito non intervenivano nelle Cortes.

L'aristocrazia inferiore in Castiglia era completamente esclusa dalla rappresentanza nelle Cortes; gli *Hidalgos* non hanno mai raggiunto la condizione di ceto del Regno, come neppure i cavalieri del *Reich* tedesco.

Sotto questo aspetto esiste una certa somiglianza tra la Castiglia e il *Reich* tedesco. Solo che nel *Reich* germanico i prelati erano rimasti in stretta connessione con l'alta nobiltà, cioè soprattutto con il ceto principesco, tanto nel collegio dei principi, quanto in quello dei principi elettori, che qui, per così dire, si è distaccato come una camera ancora superiore, dalla camera alta dei principi. La separazione del collegio dei principi elettori dal *Reichstag* dipende com'è noto dal fatto che con la fine del 13° secolo il diritto esclusivo della elezione del re è passato direttamente a questa corporazione. Questo

diritto apparteneva nei regni elettivi di norma a tutta l'assemblea dei magnati e in seguito passò alla rappresentanza del popolo nel suo complesso, per lo meno nominalmente, come nel Nord, in Polonia e in Ungheria.

Alla camera magnatizia dell'alto clero e dell'alta nobiltà si contrappone un'assemblea dei rimanenti ceti privilegiati, che vale in senso eminente come rappresentanza del *Land* o del popolo, mentre questo carattere, come è stato menzionato, viene contestato alla assemblea magnatizia o comunque non le viene espressamente attribuito.

La formazione di questa vera e propria rappresentanza del *Land* è molto diversa. L'unico esempio è quello della camera bassa inglese, nella quale i rappresentanti delle contee e delle città siedono insieme in un'unica assemblea. Questa formazione si basa in ultima analisi sul fatto che la bassa nobiltà in Inghilterra, cioè il ceto dei cavalieri di contea, si è liberata presto del carattere guerresco e feudale e si è in larga misura mescolata con gli elementi benestanti dei possessori di beni allodiali non investiti di titoli nobiliari e con la borghesia cittadina.

Questa « gentry » come è noto operava nell'amministrazione autonoma della contea insieme con i borghesi delle città, che appartenevano anche alla unione comunale della contea, pure se un certo numero di città sono state costituite come particolari corporazioni e sono state dotate del privilegio di una particolare rappresentanza in Parlamento.

Una tale mescolanza di ceti non si trova in nessun altro luogo: è il segno caratteristico dell'Inghilterra. In Ungheria, che già soprattutto sotto il profilo costituzionale, astraendo dai fondamenti sociali, presenta le maggiori somiglianze con l'Inghilterra, anche i deputati delle libere città reali siedono in verità alla « tavola bassa » vicino ai rappresentanti nobili dei comitati; ma il loro numero e la loro importanza sono tuttavia di gran lunga inferiori rispetto all'Inghilterra e il carattere prevalente di questa « tavola» è nobiliare.

In Polonia le città sono rappresentate all'Assemblea del Regno solo in via eccezionale e non regolarmente; lì la seconda camera è riservata esclusivamente alla nobiltà e anzi alla bassa nobiltà non titolata; essa appare però solo nella forma di « *nuntii terrarum* », di rappresentanti di regioni o di distretti, che formano comunità nobiliari. Questa rappresentanza del paese o del popolo nella forma di

rappresentanza di grandi associazioni comunali è un momento che accomuna questi paesi all'Inghilterra. Anche in Boemia il ceto nobiliare, il ceto dei cavalieri, che è distinto dal ceto dei signori, è una rappresentanza dei distretti, che anche qui formavano grandi associazioni comunali nobiliari. Vicino a loro ci sono i rappresentanti delle città reali, qui completamente separati dalla nobiltà cavalleresca.

Come già accennato, in Castiglia e nel *Reich* tedesco, alla rappresentanza dell'alta nobiltà non se ne contrappone una della bassa, bensì esclusivamente una rappresentanza delle città.

Entrambi gli elementi (alta nobiltà e città: in Castiglia, Grandi e Comuni; nel *Reich* tedesco, principi e libere città), erano diventati così forti e potenti, che la inferiore nobiltà esistente fra di essi, gli *Hidalgos* in Castiglia, la cavalleria nel *Reich* tedesco, non è riuscita ad ottenere una rappresentanza per ceti. A ciò è connesso il fatto che in questi due paesi mancano le grandi associazioni comunali.

In Spagna il loro sviluppo è stato contrastato dal continuo conflitto fra Grandi e Comuni, dei quali gli uni si sono andati trasformando in una specie di signori territoriali; gli altri in una sorta di città-stato, molto simili ai principati e alle città del *Reich* tedesco, con la sola differenza che in Spagna non hanno potuto raggiungere lo stesso grado di dispotismo che quasi scompone l'unità dello stato.

Una posizione tutta particolare prendono gli Stati del Nord. Qui dalla fine del Medioevo si forma accanto al consiglio del Regno una rappresentanza per ceti e del paese, secondo il modello tricuriale, che in Svezia si è estesa, attraverso la partecipazione dei contadini, a un sistema quadricuriale. In Svezia questa nuova Assemblea del paese dal 1560 al 1660 entrò in concorrenza nelle regioni con le vecchie diete che prima erano servite soprattutto per concessioni fiscali. Sembrò per qualche tempo, che si dovesse arrivare ad un'unione organica tra l'Assemblea generale e le Assemblee territoriali; tuttavia questo alla fine non è avvenuto. La nobiltà interviene all'Assemblea del Regno *viritim*, e non attraverso rappresentanti delle regioni, come sarebbe conforme al sistema bicamerale. Solo il clero, le città, e i contadini inviano rappresentanti. Nel 1660 le assemblee locali vengono proibite; la contribuzione fiscale compare ancora soltanto innanzi all'Assemblea del Regno. Inoltre il consiglio del Regno conserva in un primo momento la sua vecchia posizione.

Poi però ha luogo il colpo di stato di Carlo XI del 1680, per

mezzo del quale il consiglio del Regno viene abolito e così pure la secolare unione degli uffici dei *Lagman* con le cariche di consiglieri del Regno. Qui si è compiuta dunque una trasformazione del vecchio tipo bicamerale nel moderno tipo tricuriale, fino a quello quadricuriale. Questo cambiamento va di pari passo con l'istituzione di un ordinamento governativo burocratico e anche in seguito con la tendenza verso l'assolutismo. Le assemblee del Regno non vengono assolutamente più convocate sotto Carlo XII; viene istituito un assolutismo militare - burocratico secondo il modello continentale. Il mutamento in seguito alla morte di Carlo XII porta, nella cosiddetta « età della libertà » del 1721-1772, ad un governo completamente parlamentare, ma non attraverso un Parlamento composto da due camere, bensì attraverso l'assemblea del Regno quadricuriale, nel quale la bassa nobiltà ha in mano le leve del potere. Il Consiglio del Regno è adesso semplicemente una commissione governativa di questo Parlamento.

Gustavo III ha spezzato questo dominio parlamentare dei nobili e ha fatto di nuovo ottenere alla corona una posizione più forte. Ma il vecchio sistema non è stato con ciò ripristinato. Ciò che si è verificato allora in Svezia, è dunque una trasformazione dal primo al secondo tipo con alcuni residui del primo. In Danimarca la trasformazione andò avanti in maniera ancora più completa e semplice; essa terminò nel 1660 con la soppressione del consiglio del *Reich* e nel 1665 con l'introduzione di un assolutismo costituzionale tramite la cosiddetta « legge regia ».

Il secondo tipo, il sistema tricuriale si è sviluppato in Francia, da origini simili a quelle che abbiamo notato in Inghilterra.

Il parlamento parigino era un'assemblea di corte del tutto simile a quella dalla quale è sorto il Parlamento inglese dei prelati e baroni. Era formato dagli stessi elementi: l'alto clero e l'alta nobiltà; fra questi si distingue una *élite* corrispondente all'incirca ai principi elettori tedeschi: i pari di Francia.

Anche essi appartengono in prima linea al Parlamento. Il Parlamento parigino, fisso a Parigi, solamente dal 1319, è come quello inglese contemporaneamente Assemblea del consiglio e Tribunale. Sembra addirittura che il nome sia passato dalla Francia all'Inghilterra.

Ma nel 14° secolo avviene il cambiamento: il parlamento pari-

gino si trasforma in un tribunale permanente di corte costituito da giurati fra i quali i giuristi di professione, ecclesiastici e laici, prevalgono sempre di più, fino a che gli aristocratici e infine anche l'alto clero ne sono completamente esclusi. Questa fu una conseguenza della *razionalizzazione dell'amministrazione giudiziaria e del rafforzamento* della organizzazione amministrativa monarchica, dell'iniziale burocratizzazione dell'esercizio statale. Importante è però anche lo sfondo della formazione dello stato sul quale si compie questo processo: l'assorbimento graduale delle autorità territoriali da parte della corona, l'avviamento dello Stato unitario francese.

Gli antichi Pari, gli antichi ed autoritari grandi vassalli della corona, scomparvero totalmente; vennero sostituiti da strati nobiliari dipendenti.

Il concetto di alta nobiltà perse il suo significato politico. Negli Stati generali come in quelli provinciali, esisteva semplicemente la *Noblesse*.

Ancora nel 14° secolo, tuttavia, il Parlamento poté pur sempre valere come un «Magnum Consilium Regis». Gli «stati generali» del 14° secolo sono stati inaugurati di norma nella *Grande Chambre* del Parlamento parigino. Nel 15° secolo anche questo ebbe fine. L'organica unione del Parlamento con i ceti si dissolse. Come ricordo di ciò si conservò il diritto della registrazione delle leggi e delle rimostranze. Dopo il 1614 quando gli Stati Generali erano scomparsi riprese vita anche la pretesa del Parlamento parigino di essere considerato come una sorta di rappresentanza popolare; ma ciò non ha avuto notoriamente conseguenze rilevanti. Nel 1789 si ritornò semplicemente al vecchio sistema tricuriale, che si trasformò ora per via rivoluzionaria in una moderna rappresentanza popolare.

Le forze che sono state attive in questo processo sono molteplici. Ma due risaltano con particolare evidenza: prima di tutto l'effetto dissolvente della organizzazione feudale qui completamente sviluppata e permeante tutta l'unione statale.

Il feudalesimo, qui come in Germania, ha condotto alla costituzione di stati territoriali, mentre in Inghilterra la vecchia costituzione di contea è passata indenne attraverso esso. In questi principati feudali si sono sviluppati dappertutto *Landstände*, che si articolarono già secondo il sistema delle curie dei tre « stati » (*Dreiständekurien*)

perché qui non esisteva affatto o per lo meno non in forza sufficiente un ceto di alto clero ed uno simile di alta nobiltà.

Ciò si verifica dunque in Francia come più tardi in Germania. Ma a differenza che in Germania questa forma di costruzione dello stato è stata superata attraverso una politica regia energica e concentrata sulla Francia che, accanto al diritto feudale strettamente applicato (*Felonie* e *droit de déshérance*) si appoggiò anche sul diritto e sui giuristi romani e creò un'organizzazione amministrativa burocratica.

Gli inizi di una tale razionalizzazione amministrativa si trovano nell'Europa occidentale e centrale nel 12° secolo. L'imperatore Federico I sembra essere stato il primo, che ha cercato di ottenerla; gli Hohenstaufen hanno tentato di applicarla sui loro beni personali e su quelli del *Reich* soprattutto in Italia.

Nello stesso tempo, gli inizi di questo processo hanno luogo in Francia, in particolare dal tempo di Filippo Augusto e in Italia meridionale, soprattutto con Ruggero II. Lo stato normanno dell'Italia meridionale diventa, sotto di lui e sotto l'imperatore Federico II, il modello di un'organizzazione amministrativa burocratica. Forse in origine l'esempio è stato fornito dall'amministrazione razionale delle grandi proprietà terriere ecclesiastiche; i *Prévôts* francesi sembrano dimostrarlo. Ma la relazione con la ripresa del diritto romano al tempo di Federico I è evidente. Non propriamente le istituzioni, ma lo spirito di razionale oggettività dev'essere venuto da qui e soprattutto il rafforzamento della coscienza autoritaria e la sua liberazione dalla mentalità feudale.

Il *Reich* tedesco dalla fine del 12° secolo non era più capace di trarre vantaggio da questa nuova era amministrativa; essa ha avvantaggiato esclusivamente i principi territoriali che costruirono e organizzarono i loro *Länder* con l'aiuto dei ceti, ma contemporaneamente in uno spirito contrapposto ai principi feudali. In Francia la Corona ha utilizzato completamente questa possibilità fin dall'inizio. Gli « stati generali » sono stati più uno strumento della politica monarchica, che un limite per essa. Di fronte ad essi stava fin dall'inizio l'organizzazione crescente della burocrazia degli uffici regi.

Nella parte principale della monarchia amministrata centralisticamente, gli « Stati generali » soppiantarono ed assorbirono le formazioni corporative provinciali. E anche fuori da questo ambito,

nelle province organizzate per ceti, l'amministrazione regia andò avanti inarrestabile e portò l'esercizio statale in prevalenza nelle sue mani.

In questa nuova organizzazione monarchica anche il sistema feudale poté di nuovo essere usato come un momento del rafforzamento monarchico; effetti dissolutivi poterono qui essere impediti. In sostanza nei paesi della corona aragonese, a Napoli e in Sicilia, e nei territori tedeschi, ci si presenta lo stesso sviluppo della costituzione per ceti.

Negli stati aragonesi non si sono mai avuti « Stati generali »; Aragona, Catalogna e Valenza hanno sempre avuto rappresentanze corporative separate. Qui domina il sistema tricuriale; anche gli *Hidalgos* compaiono nelle assemblee regionali. Non esistono associazioni comunali che essi potevano rappresentare; la nobiltà ha rappresentanza personale. In Aragona ci sono alcune particolarità, che fanno capire che anche qui il sistema tricuriale potrebbe essersi sviluppato da un sistema bicamerale più antico. I *ricos hombres* vi formano una particolare curia signorile, superiore alle tre curie normali. La nota e superba formula di omaggio, che dalla leggenda è stata posposta all'11° secolo, ma che in realtà è stata tramandata solo dal 1462, spiega che i ceti si sentivano uguali al re in dignità e superiori nel loro insieme in potenza, e che lo riconoscevano come signore e come re, solo a condizione che egli osservasse i loro *fueros*: « *si no, no* »!

Ma queste parole superbe non hanno impedito loro, di sottomettersi ampiamente al superiore potere monarchico sotto i sovrani cattolici e i loro successori, fino ancora sotto Filippo II.

La particolare istituzione del *Justicia* che ricorda il grande magistrato siculo-normanno, è un residuo dell'antico « Magnum Consilium », che sarà esistito anche qui. Egli era la persona di fiducia del re e nello stesso tempo il custode dei privilegi corporativi degli « stati »; occupava un posto di mediazione tra i signori territoriali ed i ceti, che talvolta anche altrove era proprio del grande consiglio.

A Napoli e in Sicilia sotto Federico II la « Magna Curia » del re si estese occasionalmente, attraverso grandi assemblee di notabili nominate dal re, che però in sostanza dovevano soltanto prendere conoscenza delle sue leggi e ordinanze. Per qualche tempo dovevano anche presentare rimostranze (dopo il 1233) cosa che però non si

riuscì ad ottenere esattamente, perché il timore delle autorità burocratiche era troppo grande.

Tuttavia queste assemblee di notabili possono essere reputate come un primo passo verso il Parlamento vero e proprio, che fece la sua apparizione solamente sotto gli Angioini dal 1283 e in Sicilia sotto i sovrani aragonesi.

Nei territori tedeschi, come in Francia, gli *Stände* sono sorti e cresciuti da soli, con la formazione statale territoriale. Anche qui, in un certo senso, possono essere considerati come una creazione dei *Landesherren*, anche se, rispetto al grado di autonomia corporativa, vi sono differenze fra i diversi territori ed i diversi periodi. I due poli, del principio sovrano e di quello cooperativo, o consociativo-cetuale, si sono realizzati a seconda del periodo e degli Stati in modi differenti; ma in generale il principio dell'unità ha avuto un'importanza secondaria ed i *Landstände* tedeschi appaiono in generale più come consociazioni coatte che come unioni volontarie. Anche qui il sistema feudale, che pure fu ben presto eliminato del tutto dall'amministrazione del principe, non ha più potuto avere conseguenze dissolutive ed ha quindi contribuito al rafforzamento dei poteri dei signori del *Land*. La cessione del diritto di sovranità di questi ultimi, che diede spesso agli *Stände* una forte posizione come autorità locali, è un fatto specifico e che non trae propriamente origine dal legame feudale. Si può quindi dire che nella storia costituzionale tedesca il sistema feudale ha prodotto effetti in un senso duplice e completamente contrapposto. Esso ha sì disgregato l'unità dei sudditi del *Reich* e ha reso possibile la formazione dei principati del *Land*. Ma all'interno di questi stessi è servito, in mano a principi forti e scaltri come uno strumento per il controllo della nobiltà e per il suo adattamento al servizio dello Stato.

Senza dubbio dal 13° secolo il più recente vassallaggio territoriale è passato attraverso la scuola della ministerialità principesca, che attraverso l'istituzione della cavalleria si è tramutata in un nuovo ceto di vassalli. Più tardi, questi nuovi vassalli in qualità di funzionari e ufficiali, sono stati di grande importanza per gli stati tedeschi, e per la Prussia in particolare.

È noto che anche Bismarck, in maniera del tutto conforme al concetto dell'antica nobiltà militare prussiana, si sentisse eminentemente vassallo del suo re.

È particolarmente interessante che anche nei territori tedeschi sia rintracciabile una prima forma dei *Landstände* che ricorda il « Magnum Consilium » del primo gruppo. Le assemblee (*Landständische Versammlunge*) del 15° secolo sono precedute nel 14° secolo in molti territori da un grande « Consiglio giurato » del signore del *Land*, che non aveva il carattere di un organo composto da funzionari, rappresentando un comitato della nobiltà convocato di volta in volta dal signore. Nei territori del clero vi erano rappresentati tutti e tre i ceti.

Spangenberg (*Vom Lehnsstaat zum Ständestaat*, pp. 61 ss.) lo ha indicato come un fenomeno molto diffuso. Luschin von Ebengreuth, che per primo ha richiamato l'attenzione su ciò (1897) vi vede una condizione di transizione che conduce verso l'era dei *Landtage*.

Su ciò Spangenberg non si è trovato d'accordo, tuttavia le sue obiezioni si dirigono in effetti solo contro l'ipotesi di Luschin che accanto a questo « Consilium juratum » del signore del *Land* fosse esistito dappertutto un particolare consiglio stabile. Questo in effetti non si può dimostrare in tutti i casi, ma è molto probabile che i comuni funzionari di corte siano il nucleo di questo « consilium juratum ». Ancora nel 15° secolo in Brandeburgo sembra persistere il consiglio giurato costituito dalla nobiltà, sicché si può difficilmente distinguere dove finiscono e dove cominciano gli *Herrentage* (diete signorili).

Questo fenomeno è in connessione con l'altro, per cui nei territori della Germania orientale c'è da notare una certa inclinazione del sistema tricuriale a conservare certi residui del vecchio sistema bicamerale. Ciò si manifesta con la massima evidenza in Prussia, dove addirittura la prima camera, rappresentante il ceto dei signori e i consiglieri del *Land*, è affiancata alla seconda nella quale sono rappresentati i deputati della cavalleria dei distretti e i deputati delle città.

Qui può avere influito l'esempio della Polonia. Non in maniera tanto evidente, ma pur sempre riconoscibile, penetra il tipo bicamerale in Sassonia, dove la tavola degli *Schriftsassen* compare vicino agli *Amtsassen*. Così pure in Slesia, dove la « Dieta dei Principi » (*Fürstentag*), comprendeva la rappresentanza corporativa dell'intera regione, i principati ereditari e particolari insieme con le libere signorie organizzate per ceti e accanto a queste i rappresentanti delle città privi-

legiate. La Boemia occupa una posizione intermedia tra i paesi limitrofi non tedeschi e i territori tedesco-orientali. Luschin suppone che l'istituzione del « Consilium juratum » dei *Landherren* austriaci sia stata portata in Austria secondo il modello degli antichi consiglieri Kmeti boemi circa al tempo di Ottocaro. È questa stessa influenza boema e polacca che si riconosce nella formazione delle grandi associazioni comunali nella Germania orientale.

Riassumo adesso ancora una volta i motivi che principalmente si devono considerare per la spiegazione della differente formazione dei due tipi di costituzioni cetuali, oppure, il che è lo stesso, per la spiegazione del perfezionamento del secondo tipo rispetto al primo, più vecchio.

Il primo motivo riguarda la profonda influenza del sistema feudale cui erano soggetti gli Stati dell'antico impero carolingio. Si tratta innanzitutto di un'azione dissolutiva che ha distrutto la vecchia unità di potere in maniera tale che dai suoi elementi ne dovette conseguire una nuova formazione di potere politico, all'interno della quale le potenze dinastiche ebbero la guida, ma in modo da non potere fare a meno della collaborazione degli strati sociali preminenti. Questa profonda influenza del sistema feudale si trova solo nei territori dell'antico impero carolingio (l'Italia meridionale è una formazione secondaria secondo questo modello). Nei paesi limitrofi periferici, a parte l'Inghilterra e la Boemia, non esiste una vera e propria costituzione feudale. In Boemia, alcune deviazioni dal primo tipo si spiegano tramite l'effetto del sistema feudale germanico. In Inghilterra, a causa del pugno duro dei re normanni, la costituzione feudale ha mantenuto una forma tutta particolare, che ha impedito quelle azioni dissolutive che osserviamo sul continente. Il fatto principale è che in Inghilterra non è mai avvenuto che gli uffici, in particolare quelli di contea, diventassero feudi ereditari. Con ciò le contee sono state preservate dalla patrimonializzazione e dallo spezzettamento, e questo ha avuto come conseguenza il mantenimento dell'antica unità dello stato, in diretta opposizione ai paesi continentali che avevano fatto parte dell'impero carolingio. Ma di contro a ciò, l'Inghilterra ha in comune con le nuove formazioni continentali in Francia e nei territori tedeschi l'effetto rafforzante che il sistema feudale poté avere per l'ordinamento statale monarchico.

L'altro motivo fondamentale della differenziazione è lo sviluppo

più forte, più completo e più razionale dei quadri amministrativi negli Stati del secondo tipo, più recente, che si può riportare — non solo, ma tuttavia principalmente — alle influenze del diritto romano. Solo nel più recente secondo tipo, accanto alla costituzione cetuale si è costituita un'amministrazione burocratica che non resta limitata alla corte, ma comprende specialmente anche l'amministrazione territoriale e locale e si sforza di inoltrarsi sempre più in profondità fino alle fondamenta dell'edificio statale.

Anche presso la corte d'Inghilterra, in parte persino prima che in Francia e negli Stati tedeschi, esiste un apparato di uffici forte e perfezionato razionalmente. Con ciò l'Inghilterra si distingue nuovamente dai rimanenti paesi limitrofi, le cui istituzioni sotto questo aspetto sono rimaste a un livello più primitivo. Ma a queste autorità centrali non corrisponde un'amministrazione territoriale burocratica. I *vicecomites*, che ne contenevano l'embrione, risultano indeboliti dalla contemporanea azione della diffidenza da parte della corona e dell'avversione da parte della nobiltà di contea e si riducono a dignitari caratterizzati corporativamente; la vera e propria amministrazione locale poggia nelle mani di funzionari onorari locali e porta il carattere di un autogoverno delle associazioni comunali attraverso notabili titolati. Questo carattere di autogoverno locale è predominante nella intera zona degli Stati limitrofi, particolarmente in Boemia e in Ungheria, ma anche in Polonia dal tempo della trasformazione degli starosti da funzionari regi in funzionari dello stato.

Anche in Svezia ha luogo nel 17° secolo questa caratteristica trasformazione, in particolare da quando, con un colpo di stato, l'amministrazione delle vecchie regioni è stata sottratta, nel 1680, ai consiglieri del Regno. Da allora la Svezia si è burocratizzata. Così pure la Danimarca, soprattutto dal 1660. In questi paesi nordici l'influenza del diritto romano è minore di quella dell'esempio continentale della Germania e anche della Francia, che ha prodotto questo cambiamento. L'influenza del diritto romano negli stati limitrofi è dappertutto molto più scarsa, che nel nucleo dell'antico impero carolingio. Qui naturalmente sono da prendere in considerazione più le influenze pubblicistiche che quelle civilistiche; e queste sono da cercare non tanto nell'appropriazione o trasferimento di istituzioni concrete, quanto molto più nel rafforzamento generale dell'autorità regia, in ciò che in senso lato si chiamavano *jura regalia* in contrapposizione ai

privilegi cetuali, e poi nel senso di una oggettivazione e razionalizzazione dell'amministrazione in contrapposizione alle tradizioni e concezioni feudali.

In considerazione di questa amministrazione burocratica che va formandosi, vorrei caratterizzare il tipo statale, a cui corrisponde il sistema tricuriale, come quello di un esercizio statale progredito e intensivo, in confronto al modo di esercizio più estensivo e arretrato del vecchio tipo, a cui corrisponde il sistema bicamerale. Confrontando la Francia con gli Stati tedeschi da una parte e gli Stati limitrofi nordici e orientali dall'altra, salta agli occhi la legittimità di questa differenziazione, giustificata anche per l'Inghilterra. L'entusiasmo del 19° secolo per l'autoamministrazione e la sopravvalutazione che ne fece il romanticismo amministrativo contrapponendo ad essa la diffamazione della pur tuttavia indispensabile burocrazia, non deve ingannare sul fatto che l'amministrazione inglese, come lenta e dilettantistica amministrazione di notabili, era rimasta, nel 18° secolo, molto indietro rispetto a quella del continente. Il giudice conciliatore inglese esercitava una giustizia di cadì, e la scomparsa del ceto dei contadini nel 18° secolo, il depauperamento della classe operaia industriale all'inizio del 19° secolo, depongono eloquentemente contro l'incondizionata eccellenza di questi metodi. Solamente nel 19° secolo, dal tempo delle grandi riforme, l'Inghilterra ha recuperato il vantaggio del continente rispetto ad una amministrazione molto sviluppata, mediante un'enorme burocrazia comunale, che nelle caratteristiche principali è identica alla burocrazia continentale.

La maggiore intensità dell'esercizio statale avvantaggiò naturalmente il rafforzamento del fattore monarchico; e questa è una circostanza che dà al dualismo « stati »-monarchia negli Stati del sistema tricuriale un significato sostanzialmente diverso da quello del vecchio sistema bicamerale. In questo gruppo più recente, il polo monarchico è fornito di una energia maggiore in conseguenza della quale la stessa organizzazione per ceti assume il carattere di cooperativa coatta, che nasce con l'istituzione e la costruzione dell'associazione politica e che rispetto ad ogni importante progresso politico assume per lo più un ruolo gregario o addirittura di opposizione, anziché un ruolo propulsivo e di guida.

Perciò qui esiste fin dall'inizio una certa tendenza verso l'asso-

lutismo monarchico che nel corso dei secoli si rafforza attraverso i compiti statali crescenti, e che nel 17° e 18° secolo soffoca quasi del tutto i ceti. Soprattutto due grandi complessi di cause hanno favorito questo sviluppo verso l'assolutismo: uno è il passaggio di poteri religiosi ai laici mediante la svolta della politica ecclesiastica romana dopo il Concilio di Basilea e, più tardi, la Riforma. Questo ha avvantaggiato indistintamente gli Stati di entrambi i gruppi, quelli orientali non meno che i rimanenti.

In Inghilterra esso ha contribuito in modo sostanziale al rafforzamento dell'autorità monarchica sotto i Tudor e in Danimarca e Svezia è stato forse la spinta più forte verso la formazione delle tendenze assolutistiche. Ma in Francia, in Germania, in Italia meridionale e in Spagna è stato molto più efficace, perché qui poté legarsi con l'organizzazione amministrativa monarchica.

L'altro fondamentale complesso di cause viene indicato attraverso la formula del militarismo ed è in connessione con il grado di rivalità e di lotte politiche tra gli stati europei. È nell'antico nucleo d'Europa, fra le potenze che sono succedute all'impero carolingio che si mostra il maggior livello di attività politico - militare e di attriti bellici.

Queste potenze si trovavano, a causa delle conseguenze dell'imperialismo medievale e del loro legame con l'Italia — che dalla fine del Medio Evo era diventata il centro di scontro della politica europea —, come pure per lo scontro qui particolarmente forte dell'elemento romanico con quello germanico, in una situazione di tensione continua e gelosia, ed erano quindi costrette ad enormi sforzi militari e finanziari.

I paesi limitrofi del continente, invece, compresa l'insulare Inghilterra, furono molto meno colpiti da questo tumulto politico. In questi Stati limitrofi non c'era bisogno di alcuna armata stabile, come nel vecchio nucleo dell'Europa continentale. Sono proprio gli Stati con il sistema tricuriale, che si videro costretti a questa intensificata attività militare-politica. L'intensità dell'esercizio statale ne fu ancora notevolmente accresciuta. Il mondo militare e quello finanziario salirono in primo piano nel campo dell'interesse pubblico; la politica di potenza favorì il potere di comando monarchico e fu sfavorevole agli *Stände*.

Al contrario negli stati della più antica organizzazione bicame-

rale, il fattore corporativo si è sviluppato di più, sino ad essere spesso superiore a quello monarchico, al quale manca in questo caso un forte quadro dirigente amministrativo. Qui lo sviluppo propende in maniera ugualmente chiara verso il parlamentarismo, come lì verso l'assolutismo. L'esempio classico è di nuovo l'Inghilterra con l'alterna prevalenza di corona e parlamento fino alla risoluzione attraverso le due rivoluzioni del 17° secolo, che hanno spianato la via al parlamentarismo. Anche la Polonia e l'Ungheria hanno un parlamentarismo *ständisch*.

Il parlamentarismo svedese del cosiddetto « periodo della libertà » (1721-1772) è una continuazione delle primitive tendenze del periodo del consiglio del Regno, in contrapposizione al precedente assolutismo, solo che qui non è più l'alta nobiltà, bensì quella bassa ad avere in mano le leve del potere. La burocrazia, che nel frattempo era stata alimentata, e non poteva più venire compressa, diventa uno strumento del dominio della nobiltà, poiché la nobiltà assegna le cariche ai propri membri. In generale, il parlamentarismo moderno si è sviluppato dal parlamentarismo *ständisch*, mentre è negli stati con precedente costituzione assolutistica che si è istituita la tipica forma di governo monarchico-costituzionale, che viene inaugurata con la carta francese del 1814, ed è stata di durata più lunga particolarmente in Germania e Austria. La Svezia con la sua costituzione del 1809 percorre un strada intermedia, che ha cercato di conservare il vecchio dualismo di due autorità coordinate anche in un moderno Stato, fino a che di recente anche qui, come dappertutto, il parlamentarismo ha vinto.

Questa prospettiva fa riconoscere che il sistema costituzionale per ceti non è — come Tezner in fondo credeva — da contrapporre a quello moderno come qualcosa di diverso e di estraneo, ma che tuttavia esso, al di là di tutte le differenze, individua al tempo stesso uno stadio di sviluppo dello Stato moderno, una condizione generale di transizione verso il moderno costituzionalismo.

R. HOWARD LORD

I PARLAMENTI DEL MEDIO EVO E DELLA PRIMA ETA' MODERNA *

È generalmente ammesso che lo sviluppo del sistema rappresentativo e dei parlamenti fu uno dei più cospicui fenomeni del Medio Evo. È altresì largamente riconosciuto, sebbene forse non quanto si dovrebbe, che nello schema generale dell'evoluzione degli stati europei, fra l'età feudale e quella della monarchia assoluta, intercorre un periodo di, per così dire, monarchia parlamentare, di quasi-costituzionalismo, di sperimentazione — in pratica, per la prima volta nella storia — con istituzioni rappresentative. Questo periodo si estende, grosso modo, dal XIII al XVII secolo. Il suo tratto caratterizzante consiste nel fatto che il potere della corona era allora più o meno ampiamente limitato da quello delle assemblee, in parte elettive, i cui membri, sebbene direttamente ed immediatamente rappresentanti solo le classi politicamente attive, erano al tempo stesso considerati come rappresentanti, in via generale, l'intera popolazione del paese. Ma gli storici che hanno trattato delle istituzioni rappresentative di questo periodo hanno usualmente limitato i loro studi a uno, due, o tre paesi. In America e Gran Bretagna, l'attenzione è stata rivolta quasi interamente al Parlamento Inglese, gli « Stati Generali » Francesi, o le Cortes Spagnole. Ciò che non è stato colto adeguatamente, è stata, in primo luogo, l'universalità del fenomeno. Il fatto è che parlamenti di classe o assemblee di « stati » sorsero non solamente nei tre regni delle Isole Britanniche,

* R. Howard Lord, *The Parliaments of the Middle Ages and the Early Modern Period* in « The Catholic Historical Review », XVI (1930), pp. 125-144; [le note sono state soppresse e così pure l'ultima pagina del testo; traduzione di Guido D'Agostino].

ma in tutti i regni della penisola Iberica, in Francia e tutte le province francesi, nel Sacro Romano Impero ed in quasi tutti gli stati territoriali di Germania, Paesi Bassi e Italia, nei regni Scandinavi, Ungheria, Boemia, Polonia e Moscovia. Ad eccezione delle repubbliche municipali di Germania e Italia, dove assemblee di « stati » erano ovviamente fuori questione, e dei territori balcanici, dove la conquista turca troncò il corso naturale dello sviluppo, si trovano parlamenti in ogni stato, in questo periodo in Europa, dalla Scozia all'Ungheria e dal Portogallo alla Russia.

Queste centinaia di parlamenti, nazionali e provinciali, devono essere studiati comparativamente, se si vuole avere un'adeguata concezione dello sviluppo costituzionale d'Europa come di un tutto organico, e non semplicemente un blocco di generalizzazioni basato sulla storia dei tre o quattro paesi più grandi. Ma un tale studio comparativo non è mai stato fatto. Da tale carenza sono scaturiti molti fraintendimenti ed errori: come quello per cui il Parlamento Inglese fosse da quasi ogni punto di vista un *unicum*, o l'Inghilterra fosse il solo paese in Europa ad avere sviluppato un vigoroso ed efficace sistema parlamentare, o, ancora, solo l'Inghilterra avesse conservato il proprio parlamento ininterrottamente dal Medio Evo fino al secolo XIX.

In questa sede, non è possibile, ovviamente, addentrarsi in una trattazione dettagliata di un campo così vasto; ma siccome nessuno ha finora avviato una sia pur breve ricognizione comparativa sull'intero gruppo di parlamenti europei del periodo, da Edimburgo e Lisbona a Mosca, forse può essere interessante fare qui il tentativo.

Le assemblee in questione erano variamente denominate: « *Parliament* » in Inghilterra, Irlanda, Scozia, Sicilia, Napoli, e Stati della Chiesa, e (per alcune assemblee particolari) in Aragona, Catalogna e Valenza (in spagnolo e italiano, « *Parlamento* »); « *Cortes* » per i parlamenti ordinari di Portogallo e dei regni spagnoli; « States-General » e « Provincial Estates » [*États Généraux* ed *États Provinciaux*] in Francia e Paesi Bassi; « *Stati* » in Piemonte, ma « *Congregazioni generali* » per gli « stati » rappresentanti l'insieme dei territori della Casa di Savoia; « *Reichstag* » nel Sacro Romano Impero, e « *Landtag* » negli stati territoriali tedeschi; « *Rigsdag* » in Danimarca e Norvegia; « *Riksdag* » in Svezia; « *Sněm* » e « *Sejm* » (« assemblee ») in Boemia e Polonia rispettivamente; « *Ország-*

gyülés » e « *Zemski Sebor* » (« assemblee della terra ») in Ungheria e Russia, quantunque per tutti i parlamenti dell'Europa Centrale e del Nord, l'uso della nostra lingua è dire « Diet » [*Dieta*].

Queste assemblee generalmente sono sorte in quello stadio di evoluzione politica quando, nel mezzo del declino del feudalesimo, il principe, impegnato nella costruzione di uno stato nazionale o territoriale più unificato e più efficacemente organizzato, ma non ancora forte abbastanza da procedere, come avrebbe voluto, in modo autocratico, sentì il bisogno di assicurarsi l'appoggio e la collaborazione delle classi politicamente attive della popolazione; quando i nobili, non più in grado di governare indipendentemente nei loro dominî locali, poterono ancora sperare di gestire un ampio potere nei confronti del « terzo stato » attraverso un'organizzazione corporata ed una azione collettiva; e, ancora, quando, per la crescita delle città, una vigorosa nuova classe sociale è venuta alla ribalta, con importanti interessi da difendere e spesso con ambizioni ad avere voce nei pubblici affari, allo stesso modo delle più antiche classi privilegiate.

Tra la corona, da un lato, e le classi sociali egemoni, dall'altro, era stato raggiunto un certo equilibrio e si rendevano necessarie collaborazione e mutue concessioni. Più concretamente, erano i bisogni finanziari sempre crescenti della Corona — la necessità di entrate più consistenti di quelle fornite dal demanio e dalle consuete contribuzioni feudali — a spingere prepotentemente alla convocazione dei primi parlamenti. Altri fattori talora operanti: contrastate successioni al trono (Danimarca, Norvegia); il desiderio dei principi di procurarsi l'appoggio popolare contro i magnati (Ungheria, Russia), o contro il Papato (Francia, Portogallo); invasioni straniere (Scozia, Svezia). La corona assai di frequente prese essa l'iniziativa nell'introduzione di queste assemblee, benché non manchino casi in cui i sudditi (attraverso « leghe », « confederazioni », « unioni ») forzarono un governo debole o un signore tirannico ad inserirli in forme organizzate di consultazione (Aragona, Boemia, vari territori in Germania e Paesi Bassi).

La pratica di consultazione attraverso parlamenti sembra, nella maggior parte dei paesi, essere sorta da uno sviluppo dell'antica *curia regis*.

I governanti medievali erano abituati, per trattare gli affari

pubblici più importanti, ad allargare la « curia » o il « consiglio » ordinari in una assemblea più ampia (« *curia solemnis* », « *curia plena* », « *magnum concilium* », « *colloquium* », « *congregatio* », « *Hoftag* », ecc.), cui potevano prender parte la maggioranza o la totalità dei prelati, magnati, i feudatari direttamente investiti dal signore (« tenentes in capite »), ed in alcuni paesi anche tutta la nobiltà. Era naturale che, con la rinascita delle città, «uomini delle buone città » od altri portavoce della comunità potessero essere convocati a tali assemblee, quando si trattava di questioni che li riguardavano. Perché queste sessioni della *curia regis* allargata potessero evolversi in parlamenti, erano necessarie tre cose: 1) che la consultazione di tutte le classi sociali egemoni, specialmente dei cittadini, divenisse regolare e non rimanesse puramente sporadica; 2) che le relative modalità di rappresentanza assumessero forme fisse; 3) che queste assemblee, invece di essere chiamate semplicemente ad acclamare decisioni già prese dal principe, fossero ammesse ad una effettiva collaborazione con lui e ad una certa quota di potere e responsabilità.

Per qualche tempo, in verità, fu praticato largamente un metodo alternativo di consultare la popolazione. Specialmente quando si trattava di raccogliere denaro, ma spesso anche per altri scopi, la corona poteva mandare i suoi emissari in giro per il paese a negoziare separatamente con le comunità locali o con alcuni gruppi particolari. Ben presto si era scoperto, naturalmente, che questa procedura era scomoda, lenta e precaria: che tutto sarebbe stato molto più efficace se i rappresentanti del paese fossero venuti presso il re invece che i rappresentanti del re andassero per il paese. Nondimeno, parecchio tempo dopo che erano stati introdotti parlamenti centralizzati, la corona continuava nella maggior parte dei paesi occasionalmente a preferire il metodo della trattativa separata, soprattutto in materia di tassazione. Ed in paesi dove le assemblee locali erano divenute fortemente compatte e munite, servivano spesso per l'elezione di deputati ai parlamenti, che così apparivano come « apparati di organizzazione locale » (Inghilterra, Polonia, Ungheria).

È tradizione datare l'istituzione dei parlamenti medievali dal momento in cui i comuni, normalmente rappresentati dai cittadini, conseguirono la prima ammissione alle assemblee nazionali o territoriali. Questo criterio, per quanto suscettibile di molte obiezioni, è giustificato nella misura in cui l'ammissione del « terzo stato »

era, invero, il passo decisivo nella trasformazione delle più antiche assemblee feudali ed ecclesiastiche in qualcosa che poteva passare per una rappresentanza dell'intera popolazione. Per di più un certo uso di date è necessario per delineare un quadro coerente del corso di questa « ondata di parlamentarismo » che lentamente si diffonde sul continente. Di qui, è possibile tracciare una tavola cronologica che mostri la relativa priorità o ritardo dei vari paesi nell'instaurazione dei parlamenti, assumendo come criterio di massima le date alle quali deputati eletti delle città cominciarono ad essere convocati più o meno regolarmente alle assemblee nazionali o territoriali.

È una questione controversa dove siano apparse per la prima volta in Europa assemblee dei tre « stati ». Se ne può trovare un vago cenno relativamente a quelle tenute in Catalogna nel 1064, in Navarra nel 1134, in Aragona nel 1162 o 1163, nell'Agenais nel 1182, nel Bearn nel « XII secolo », in Savoia nel « mezzo del XII secolo ». Tralasciando questi incerti inizi, possiamo, usando il criterio sopra definito, stabilire l'ordine in cui qualcosa che può essere definito un parlamento appare in alcuni tra i più importanti paesi europei: 1188 Leon; 1218 Catalogna; 1232 Sicilia e Napoli; 1233 Liguadoca; 1250 Castiglia; 1254 Portogallo; 1255 Germania (la Dieta dell'Impero); 1274 Aragona, Navarra; 1280 Boemia, Brandeburgo; 1281 Austria; 1283 Valenza; 1286 Piemonte; 1295 Inghilterra; 1300 Irlanda; 1302 Francia (Stati generali); 1307 Baviera; 1309 Bretagna; 1326 Scozia; 1337 Normandia; 1350 Sassonia; 1397-98 Ungheria; 1435 Svezia; 1468 Danimarca; 1493 Polonia; 1498 Norvegia; 1613 Russia.

In generale, l'onda sembra essere partita da giù, attorno ai Pirenei — non è accertato perfettamente se dal lato sud o dal nord — sul finire del XII secolo.

Nel XIII secolo, essa si spande sulla penisola iberica, molti stati italiani, e forse la Francia meridionale. Intorno al 1300 essa ha raggiunto le Isole Britanniche. Nel XIV secolo si estende a quasi tutte le provincie o stati territoriali di Francia, Paesi Bassi, Germania (negli stati più forti della Germania Orientale assemblee di « stati » compaiono anche nel XIII secolo). I regni scandinavi, Ungheria e Polonia, svilupparono i loro parlamenti solo nell'ultimo secolo del Medio Evo; e in Russia, sebbene le grandi assemblee nazionali chiamate *Zemski Sobors* esordiscano apparentemente nel 1550, la pre-

senza in esse di deputati eletti delle città non può essere provata prima del 1613.

Con la rimarchevole eccezione dell'Inghilterra, dove le distinzioni di classi erano relativamente deboli e confuse, virtualmente tutti i parlamenti qui in questione erano essenzialmente assemblee di « stati », organizzate per rappresentare in prima istanza le classi sociali dominanti; e questo preminente carattere di classe è uno delle differenze capitali tra questi e i parlamenti moderni. Con rispetto alle classi rappresentate, comunque, devono mettersi in risalto alcune divergenze di prassi.

Il clero, normalmente considerato « il primo » stato, appare in un certo periodo in praticamente tutte le assemblee qui considerate. Come uno « stato » separato, tuttavia, esso si apparta volontariamente dal parlamento nazionale in Inghilterra (dopo la metà del XIV secolo), a Napoli, in Polonia, Ungheria e Castiglia, eccetto in quanto, nei primi quattro paesi nominati, la presenza dei prelati tra i baroni potesse considerarsi una rappresentanza dell'intero corpo ecclesiastico. Dopo la Riforma, questo « stato » svanì anche dai parlamenti della maggior parte degli stati tedeschi protestanti, la Repubblica olandese, e (il più delle volte) la Scozia.

Nobili e « gentry » (« baroni », « signori », « cavalieri », « militi »; qualunque denominazione possa indicarli) costituivano una classe quasi invariabilmente presente in queste assemblee, sebbene nel XVI secolo sparirono in Castiglia, Württemberg, ed alcuni territori minori.

I « borghesi delle buone città » erano un altro elemento che non mancava quasi mai. Essi smisero di partecipare alla Dieta polacca, comunque, alla fine del XVI secolo; e in Boemia, Moravia, Ungheria negli ultimi anni dell'*Ancien Regime* il loro ruolo era ridotto ad una tale nullità che avrebbero potuto smettere del tutto di intervenirvi.

Al contrario degli uomini delle città, quelli delle campagne solo in pochi casi godettero di rappresentanza: negli Stati Generali francesi, in Svizzera, nel Tirolo, Frisia, Norvegia, Svezia e (fino al 1627) Danimarca.

In generale, la rappresentanza di classe era ristretta nelle Fiandre, dove le città sembrano, fin da principio, avere monopolizzato la Dieta; in Polonia, dove la nobiltà, in definitiva, fece la stessa cosa;

e in Castiglia dove dopo il 1538 le Cortes erano state lasciate unicamente al Terzo Stato (le città). Al polo opposto, le Diete svedese o norvegese, e specialmente gli Stati Generali francesi, che dalla fine del XV secolo in poi, possono essere definiti come la più rappresentativa di tutte queste assemblee.

Gli « Stati Generali » nella loro forma più tarda spiccano non soltanto a causa della completezza con cui tutte le classi — clero, nobili, uomini delle città e delle campagne — vi erano rappresentati, ma anche perché tutte le classi eleggevano i loro delegati, ed attraverso una procedura elettorale assai efficacemente organizzata, più che negli altri paesi, e con riguardo ai distretti rurali, almeno, si giungeva quasi al suffragio universale. In netto contrasto con ciò, per la più parte dei parlamenti la regola era che l'elezione fosse praticata solo per la rappresentanza delle città e dei contadini (dove questi ultimi avevano rappresentanti).

Ed anche per le città, in molti casi l'elezione veniva surrogata dall'invio *ex officio* di alcuni dignitari locali, o dalla scelta dei rappresentanti della città da parte del consiglio municipale, o dalla loro designazione attraverso sorteggi, o dalla loro nomina, più o meno abilmente mascherata, da parte della corona. Dove vigeva l'elezione, si svolgeva con una infinita varietà di regole e forme che è pressocché impossibile generalizzare.

Il clero era rappresentato nella maggior parte dei casi solo da prelati che sedevano *jure suo*; deputati eletti in rappresentanza dell'intero corpo ecclesiastico si ritrovano solo in pochi esempi, specialmente negli « Stati Generali » francesi e le Diete di Norvegia e Svezia.

Quanto alla nobiltà, generalmente ciascun membro di questa classe aveva diritto a partecipare al parlamento. Questa era la regola in Scozia, Portogallo, tutti i regni spagnoli (eccetto in Castiglia dove intervenivano solo i convocati dalla corona), pressoché tutti gli Stati Provinciali di Francia e dei Paesi Bassi, i *Landtage* tedeschi, nei regni della Scandinavia, e in Napoli e Sicilia. I difetti di un simile sistema erano numerosi ed evidenti: ben spesso finiva che i parlamenti fossero invasi da sciami di signori di campagna caduti in rovina, ignoranti e turbolenti, pronti a vendere i propri voti al maggiore offerente, smaniosi solo di aggredire le questioni dell'assemblea tutte d'un fiato, ma senza preparazione, o di rimet-

terle ad una commissione, per tornare a casa al più presto possibile.

Ma così forte era il pregiudizio che tutti i nobili dovessero avere il diritto di partecipare, sia come un dovere patriottico che per intralciare i disegni della corona o dell'oligarchia, che il sistema contrapposto della rappresentanza della nobiltà attraverso deputati eletti poté prevalere soltanto raramente. Prevalse in effetti nei paesi troppo grandi per permettere la partecipazione di persona della maggior parte dei nobili.

A parte il ben noto e non del tutto analogo caso di Inghilterra e Irlanda, dove la « gentry » ed i proprietari allodiali sceglievano i « cavalieri dello shire » nella corte di contea, i nobili francesi eleggevano i loro deputati agli « stati generali » in assemblee di *bailliage*; gli ungheresi designavano i propri rappresentanti al parlamento nelle loro « congregazioni di contea »; i polacchi facevano lo stesso nelle « dietine »; quelli della Prussia orientale in riunioni particolari (*Aemter*) e così i nobili della Moscovia (*Uiezd*). Ma tutti gli sforzi per introdurre questo sistema in regni grandi come Boemia, Danimarca e Svezia-Finlandia non ebbero successo.

Nelle modalità di riunione e deliberazione tutti i parlamenti qui presi in esame presentano grosse somiglianze. Quasi dappertutto il re, o il principe, ha egli solo il diritto di convocare l'assemblea. Di regola, le lettere di convocazione specificano più o meno chiaramente le materie all'ordine del giorno nell'imminente sessione, sebbene la corona solitamente evitava tale spiacevole necessità ogni qualvolta si sentiva abbastanza forte da farlo.

Il luogo della riunione dipendeva, ordinariamente, solo dalla scelta del signore. Quasi ogni città grande abbastanza da ospitare una simile assemblea poteva servire allo scopo; e talora se ne tenevano pure in campo aperto, come le Diete elettorali polacche, le antiche assemblee ungheresi ai campi Rákos, o l'antico *Parlamento* del Friuli, a cavallo sulla piana di Campoformio. Tempi regolari quanto a frequenza e periodo delle riunioni costituivano un'eccezione. Per quanto in quasi tutti i paesi gli « stati » chiedessero frequentemente, ed i governanti talora promettessero, parlamenti annuali, biennali e triennali, siffatte promesse non venivano rispettate molto rigorosamente. Nondimeno, mentre in alcuni paesi (Francia, Danimarca, Russia) l'assemblea nazionale veniva convocata solo di rado, e per circostanze

eccezionali, in moltissimi paesi si tenevano riunioni abbastanza frequentemente — ogni due o tre anni, o anche annualmente.

La sessione iniziava invariabilmente con un discorso dal trono, rivolto a tutti gli « stati » congiuntamente, in cui si sottolineavano le proposte del re o del principe, comunemente centrate attorno ad una richiesta di sussidio. Dopo di ciò, generalmente l'assemblea si scindeva nelle varie « camere », o « stati » o « *curie* » in cui era solita deliberare. E su questo punto della divisione in camere, così fondamentale per l'efficiente lavoro di un parlamento, la pratica era estremamente varia. Numerosi esempi possono essere citati di ciascun sistema, da una a quattro camere.

Un'assemblea monocamerale appare in Castiglia (dopo il 1538) e nelle Fiandre, in quanto tutti gli ordini, eccetto le città, erano stati eliminati, ed in alcuni parlamenti dove tutte le classi erano solite sedere insieme in una camera, sebbene talora votassero per « stati », come in Scozia, Linguadoca, Piemonte e Napoli.

Il bicameralismo, spesso considerato come una di quelle invenzioni uniche, o felici circostanze che hanno fatto la fortuna dell'Inghilterra, era, in effetti, praticato in molti paesi. Esso poteva sorgere in seguito alla scomparsa di uno dei tre « stati » solitamente presenti in queste assemblee: del clero (come nella maggior parte dei territori protestanti tedeschi o le Diete della Repubblica olandese), o della nobiltà (come in Württemberg). Talora le classi superiori potevano sedere insieme come una camera alta (« *grand corps* ») ed i comuni come una camera bassa (« *second corps* »), come in vari « Stati provinciali » francesi. Lo sviluppo in Inghilterra, dove la Camera dei Lords derivò dall'antico Consiglio del Re, allargato, (*Magnum Concilium*), e la Camera dei Comuni dall'unione in una camera dei deputati eletti delle contee e dei distretti, era strettamente parallelo a quello di Polonia e Ungheria. In questi ultimi regni, il *Magnum Concilium* ricompare come Senato o Tavola dei Magnati, composto da prelati ed alti ufficiali, mentre una camera bassa, la Camera o Tavola dei Deputati, era formata dai rappresentanti eletti della nobiltà e città (l'elemento urbano, comunque, rapidamente messo fuori gioco in Polonia).

La sistemazione di gran lunga più comune sul continente era la divisione in tre camere. Solitamente si trattava di clero, nobili e città, come in Portogallo, Navarra, Catalogna, Valenza, « Stati

Generali » e gran parte dei Provinciali in Francia e nei Paesi Bassi, Sicilia, molte Diete germaniche, Danimarca (dopo l'eliminazione dei deputati rurali), e, apparentemente, Russia. Altrove, il tricameralismo sorse dal fatto che mentre il clero svaniva come uno stato separato, la maggiore e minore nobiltà formarono distinte *curiae* (Boemia, Sassonia, Slesia, Prussia orientale). La divisione della Dieta imperiale germanica in tre *curiae*, elettori, principi e città, era una soluzione in qualche modo analoga.

Infine, un parlamento quadricamerale appare, con rappresentanza di clero, magnati, nobiltà minore e città (come in Aragona, Austria, Stiria e Moravia), o clero, nobili, città e contadini (come in Svezia, Norvegia, Danimarca fino al 1627 e Tirolo).

Una divisione in tre o quattro camere aggrava di molto due altre caratteristiche debolezze dei parlamenti di tale epoca: la difficoltà ad accordarsi su come prendere decisioni valide, e l'uso largamente diffuso di mandati imperativi.

Quasi ovunque si disputava a lungo se, come tra i vari « stati » o camere, era richiesta l'unanimità per approvare una misura, se due « stati » potevano costringere un terzo, o se i comuni dovevano accettare ciò che gli ordini più elevati avevano convenuto. Solitamente la regola prevalente era che occorreva il consenso di tutti gli « stati », ciò che comportava complicazioni quando era necessario allineare su una decisione tre o quattro « stati ». Talora, comunque, la difficoltà era superata stabilendo che le decisioni si raggiungessero a maggioranza di voti del parlamento riunito in seduta plenaria come una sorta di comitato della generalità. Questo sistema, praticato, ad esempio in Linguadoca, e qualche volta negli « Stati Generali » francesi, generalmente favoriva il Terzo Stato che sopravanzava numericamente tutti gli altri. Ma occasionalmente si procedeva in un altro modo, come in Boemia, dove alla fine le città furono ridotte ad avere un unico voto collettivo: cioè, per le decisioni parlamentari, tutte le città del regno, insieme, contavano quanto un povero gentiluomo di campagna.

Ancora più complesso il problema di stabilire la regola della maggioranza all'interno dei singoli stati. La vecchia idea per cui, oltre ed al di sopra delle obbligazioni feudali ordinarie, nessuno poteva essere costretto ad alcunché cui non avesse liberamente consentito; la tradizione per cui singoli lords o province o città pote-

vano contrattare separatamente con la corona, fuori del parlamento e per un periodo anche in parlamento; l'estrema importanza annessa dalle classi privilegiate alle loro « libertà » personali o locali; il pericolo di disordini o anche di guerra civile se la maggioranza tentasse di imporre la propria volontà a colleghi oltremondo riluttanti; il principio di diritto romano: *vota non sunt numeranda, sed ponderanda,* tutte queste cose a lungo cooperarono a sostenere l'idea che una maggioranza non fosse strettamente necessaria per portare avanti un provvedimento, che l'opposizione di una considerevole e determinata minoranza era sufficiente a contrastare un progetto, o anche che fosse richiesta l'unanimità per una decisione. Nella maggior parte dei parlamenti, invero, presto o tardi venne stabilito il principio della regola della maggioranza. Ma ci sono numerosi esempi che mostrano la lunga sopravvivenza o la ricomparsa delle idee più antiche.

Per le tasse, almeno, era necessario l'accordo unanime, così esso era reclamato in Castiglia, nel *Reichstag* tedesco, negli stati della Chiesa. Nella Repubblica olandese l'unanimità era richiesta per decisioni degli « Stati Generali » relative alle tasse, pace o guerra, e per decisioni degli « Stati provinciali » circa un ampio ed indefinito numero di questioni. Nella Dieta federale svizzera quasi tutte le questioni potevano essere risolte per voto unanime.

In Ungheria uno statuto del 1495 stabiliva che un argomento su cui il parlamento era diviso, venisse risolto *per sententiam sanioris partis:* cioè, secondo il giudizio non necessariamente della maggioranza ma, come veniva interpretato, « della più saggia e più potente parte della nazione ».

Nelle *Zemski Sobors* russe, il principio della maggioranza non sembra essere stato mai stabilito. In Catalogna, dove tale principio prevaleva tra il clero e le città, tra i nobili era necessaria l'unanimità, per cui un singolo nobile poteva bloccare un progetto dichiarando, *Yo dissent.* In Valenza tutte le decisioni, per essere valide, dovevano essere approvate dalla nobiltà *nemine discrepante*; di qui, il gustoso aneddoto dell'incorreggibile opposizione di un tale che fu vinta soltanto scaraventando « l'idiota » in strada.

In Aragona, accordo unanime si richiedeva non soltanto in uno degli stati, ma in tutti e quattro; ed ogni membro poteva far cadere una proposta semplicemente proferendo la parola, *Disiento.*

Antichi scrittori affermavano ironicamente che ogni legge o atto delle Cortes d'Aragona costituiva un miracolo. Ma l'acme dell'individualismo esasperato era raggiunto in Polonia con il famoso *Liberum Veto,* in virtù del quale, come praticato dal 1652 in poi, un singolo membro della Dieta, con la semplice formula *Nie pozwalam* (non consento) poteva non soltanto bloccare la proposta che avversava, ma persino sciogliere la Dieta all'istante e rendere nulle tutte le deliberazioni precedentemente prese dall'assemblea.

Altro fattore di deperimento dei parlamenti medievali era il sistema dei mandati imperativi. Un deputato, essendo considerato come un ambasciatore o procuratore più che un consigliere nazionale, solitamente riceveva dai suoi mandanti istruzioni più o meno dettagliate, che spesso lo limitavano ed ostacolavano al massimo. Se le questioni in discussione in parlamento erano conosciute in anticipo, allora egli era tenuto assolutamento ad attenersi a quanto rigorosamente prescrittogli; in caso contrario, gli era interdetto di consentire ad alcuna cosa senza consultare previamente coloro che lo avevano nominato loro rappresentante. Per accrescere vieppiù il suo senso di responsabilità, gli si poteva richiedere, a chiusura del parlamento, di fornire un rapporto completo della sua condotta in una riunione speciale dell'assemblea locale che lo aveva eletto (così in Polonia, Ungheria, e Prussia orientale). Severe punizioni colpivano chi aveva debordato dal suo mandato: in Svizzera, per esempio, più di un deputato pagò con la vita simile comportamento.

Benché gli usi fossero molto diversi, sia in relazione ai paesi che ai periodi presi in considerazione, possiamo dire che mandati più o meno imperativi vigessero largamente, in quasi tutti i parlamenti dell'epoca, eccetto in Inghilterra ed Aragona. Sebbene il sistema avesse i suoi meriti nel fortificare i poteri degli « stati » contro la corona, esso fu nel complesso disastroso, particolarmente per i ritardi e gli intervalli enormi che ne derivavano, e perché tendeva a risolvere le questioni nazionali sulla base degli angusti interessi e punti di vista locali. Soprattutto in certi paesi, come Castiglia, Francia, Germania, Polonia, e Ungheria, questo era uno dei peggiori ostacoli all'efficiente funzionamento dell'assemblea nazionale.

La tecnica parlamentare, per quanto in generale ancora rudimentale, mostra vari interessanti sviluppi in questo periodo. Uno era l'uso estensivo di comitati. Spesso erano impiegati durante

le sessioni dell'assemblea, per realizzare un accordo tra gli « stati » o con la corona; per stendere risposte, petizioni o bozze di leggi; affrontare problemi particolari, da trattare con segretezza, o affari di giustizia. Taluni parlamenti giunsero quasi ad abdicare alle loro funzioni, trasferite alle attribuzioni di un comitato.

A Napoli, per esempio, nei secoli XVI e XVII, il *Parlamento Generale* si limitava appena a votare i sussidi e quindi eleggeva una commissione chiamata *Parlamento-Senato*, che si occupava di quasi tutti gli altri affari [1] Ancora più onnipotente era il famoso comitato, in Scozia, chiamato dei « *Lords of the Articles* », che dal tardo XIV secolo al XVII, prendeva quasi il posto dell'assemblea nazionale, a volte persino legiferando ed imponendo tasse, quasi autonomamente. Più tardi, nel corso del regno di Carlo I, il parlamento scozzese era solito riunirsi solo due volte in una sessione: la prima volta per designare i « *Lords of the Articles* » e la seconda per sanzionare ciò che essi avevano fatto. Ed in vari stati tedeschi nel periodo più tardo le riunioni plenarie della Dieta virtualmente cessarono, rimpiazzate da commissioni degli « stati » (*Ausschusstage*). Infine, si può osservare l'uso di eleggere un comitato che, durante gli intervalli tra le sessioni parlamentari, vigilava sulle libertà degli « stati », o l'esecuzione delle decisioni o leggi fatte in parlamento, o conduceva ad effetto gli impegni politici, amministrativi, o finanziari che il parlamento aveva assunto. Nei regni della Spagna orientale, in certe province francesi, come la Linguadoca o la Bretagna, a Napoli ed in Sicilia, ed in quasi tutti gli Stati tedeschi queste commissioni permanenti (« Deputazioni », « *Ausschusse* ») divennero uno degli elementi più importanti nella vita politica del paese, largamente compensativi di infrequenti ed irregolari riunioni parlamentari ed assoggettanti la corona ad una considerevole misura di supervisione e controllo.

Le assemblee medievali solitamente si concludevano, come erano cominciate, con una sessione congiunta di tutti gli « stati » alla presenza del principe o di suoi rappresentanti. In alcuni paesi, come

[1] [*Parlamento - Senato* è una dizione completamente errata, che l'A. ricava da un saggio del Carignani, a sua volta vittima di un infortunio nella lettura dei documenti; è comunque esatta la distinzione, per funzioni diverse, tra l'assemblea generale e l'istanza ristretta costituita dalla deputazione per le *grazie* (N.d.C.)].

Francia o Castiglia, queste sessioni finali erano come formali e prive di significato, poiché il re dopo avere spremuto tasse dai deputati, era soprattutto ansioso di rispedirli a casa senza ascoltare le loro lagnanze. Ma in molti paesi la sessione finale aveva la massima importanza. Era allora, ed allora soltanto, che il parlamento effettivamente portava a termine i suoi compiti. Poiché era invalsa la consuetudine che nessuno degli accordi precedentemente raggiunti durante l'assemblea venisse considerato definitivo fino alla fine, venivano tutti — le concessioni fatte dagli « stati » alla corona e le concessioni fatte dalla corona agli « stati » — raccolti in un unico grande atto finale, che, dopo essere stato solennemente sancito dalla corona e dagli « stati » similmente nella sessione conclusiva, acquistava forza vincolante.

Questo sistema di « atti finali », « articoli », « capitolazioni », « protocolli », o come venissero chiamati, si riscontra in Scozia, Aragona, Catalogna, Valenza, Sicilia, tutte le Diete germaniche, Svezia, Boemia, Ungheria e Polonia. Come espediente tecnico per forzare la corona e rendere la concessione di tasse dipendente dall'accoglimento delle richieste, esso era ammirevole; ma i suoi inconvenienti sono ovvi, in particolare quello per cui se un parlamento si interrompeva senza giungere ad un « atto finale », tutti i lavori precedenti della sessione erano resi nulli. In ogni caso, tutti questi accordi tra corona e « stati », quasi come trattati tra sovrani indipendenti, illustrano la concezione dualistica dello stato che caratterizza il parlamentarismo di questo periodo nelle sue forme più sviluppate.

La competenza di queste assemblee può raramente essere definita accuratamente, perché non era delimitata da costituzioni sistematiche di tipo moderno. Gli « stati » quasi dappertutto, prima o poi, strapparono dai loro governanti riconoscimento scritto dei propri diritti, in questa o quella materia; e, a parte ciò, la legge non scritta di usanze e precedenti generalmente fissava per essi una certa sfera di attività, più o meno incontestabile.

Ma al fondo ogni cosa dipendeva dalla sempre mutevole situazione politica e dalla sempre oscillante bilancia di potere tra corona e « stati ». Quando la corona si sentiva forte abbastanza, era incline a dimenticare, negare, ignorare diritti parlamentari scomodi, non importa se basati su consuetudini o sacri testi. E quando il principe era debole, o in minorità, o malamente indebitato, o il paese in una

grande crisi, gli « stati » erano essi a menare la danza, ad estendere il loro raggio d'azione quasi senza limiti, o persino a sequestrare virtualmente il governo. Quando la corona era in auge, il parlamento era debole, e viceversa — questa è la regola più generale che si può delineare in materia.

La più costante ed importante attività degli « stati » era la concessione di tasse. *Landtage sind Geldtage* — questo detto germanico può ben essere applicato a quasi tutti i parlamenti. Quasi dappertutto (salvo in Russia, Danimarca, e Norvegia), fu riconosciuto il principio che, a parte le antiche entrate feudali e demaniali, non potevano imporsi tasse senza il consenso degli « stati ». Ed era sfruttando il potere della borsa che non solo il parlamento inglese, ma anche molti di quelli continentali, si elevarono ad un alto grado di potere ed indispensabilità. Si può dire che nella maggior parte dei paesi il solo diritto degli « stati » a concedere tasse fu, nel complesso, ben preservato fino al XVII secolo. C'è comunque la ben conosciuta eccezione della Francia, dove gli « Stati Generali » persero questo potere dal 1440 in poi, e gli « Stati provinciali », circa dallo stesso periodo, potevano poco più che dibattere come potessero essere pagate meglio tasse che non potevano essere evitate.

La seconda fondamentale sfera di attività parlamentare era in campo legislativo. Tutte queste assemblee avevano almeno qualche influenza in questo campo, attraverso il loro diritto a presentare petizioni e rimostranze (*cahiers de doléances, greujes, agravis, postulata, gravamina*), che anche in paesi come la Francia forniva lo stimolo ed il materiale per una grande quantità di legislazione regia. Gli « Stati Generali » francesi e le Cortes castigliane e portoghesi nell'ultimo periodo a malapena andavano oltre ciò. Ma niente potrebbe essere più erroneo dell'assunzione spesso fatta (da scrittori la cui conoscenza dei sistemi continentali arriva a stento oltre la Francia e la Castiglia) secondo cui il parlamento inglese fosse la sola assemblea dell'epoca che dimostrava come ottenere effettivo potere legislativo facendo dipendere le concessioni di denaro dal soddisfacimento delle rimostranze, e formulando le sue richieste nella forma di *bills* pronti a diventare leggi, non appena ricevuta la sanzione regia. Di fatto, entrambi questi espedienti venivano ad essere praticati nella maggior parte dei parlamenti continentali: nei regni orientali della Spagna, Sicilia, gli stati tedeschi, Svezia,

Polonia, Boemia e Ungheria. Generalmente, ciò non escludeva una certa quantità di legislazione da parte della Corona senza la sanzione degli « stati »; ma, d'altra parte, in Germania, almeno in certi ambiti gli stati potevano legiferare senza la sanzione della corona. Ordinariamente, era largamente diffuso il principio che tutte le leggi più importanti dovessero essere fatte soltanto col consenso e la partecipazione del parlamento; e c'erano regni come la Polonia o l'Aragona in cui questo principio era strettamente osservato.

In terzo luogo, vi era un vasto arco di funzioni che la maggior parte dei parlamenti talvolta si arrogavano, specialmente in tempi di crisi e confusione, alcune delle quali erano esercitate per lungo tempo da alcune di queste assemblee. Le relazioni internazionali erano una materia in cui i più degli « stati » reclamavano voce in capitolo. Essi volevano essere consultati circa la guerra, la pace, alleanze, trattati; anzi, talora inviavano e ricevevano ambascerie, arruolavano eserciti, e concludevano pace o alleanze di propria completa autorità. Similmente, la storia della maggior parte dei parlamenti mostra tentativi di dettare la scelta dei consiglieri del principe, o di strappargli un consiglio formalmente eletto dagli « stati » (che i re svedesi dovettero subire per gran parte del XVIII secolo). Ci sono molti casi di parlamenti che nominavano il reggente, stabilivano la successione al trono, o che addirittura, per lungo periodo, eleggevano liberamente i loro governanti. Perfino più comune era l'uso che gli « stati » prescrivessero come si dovessero spendere le tasse che essi accordavano, o organizzassero l'imposizione e la riscossione per mezzo di propri agenti e tesorieri. Molti parlamenti (i regni orientali della Spagna, Linguadoca, Bretagna, stati germanici) giunsero ad avere uno *staff* permanente di propri ufficiali, ed a prendere larga parte non soltanto nella amministrazione finanziaria, ma anche in quella generale del paese. Infine, l'assunto talora sostenuto che il parlamento inglese soltanto abbia combinato le funzioni di un corpo legislativo e preposto alla concessione di tasse con quelle di un'alta corte di giustizia, non è in alcun modo vero: molte assemblee di « stati » continentali presentano la stessa combinazione di funzioni (in Aragona, Polonia, e universalmente tra gli stati tedeschi).

È altresì un errore, e non infrequente, supporre che gli « stati » continentali ebbero una morte prematura, come in Francia e che

la sola Inghilterra conservò il suo parlamento ininterrottamente fino ai tempi moderni. È vero che il XVII secolo e l'inizio del successivo videro l'estinzione di non pochi dei vecchi parlamenti. Essi scomparvero nella maggior parte delle province francesi (sotto Richelieu e Luigi XIV), in Portogallo (dopo il 1697), nei regni orientali spagnoli (1707-14), Napoli (dopo il 1643), in Piemonte (dopo il 1582), in Savoia (dopo il 1766), in alcuni dei territori tedeschi, come la Baviera (dopo il 1669), in Danimarca e Norvegia (dopo il 1661), in Russia (dopo il 1682). Ma essi sopravvissero fino alla Rivoluzione francese in molti casi: in una dozzina di province francesi, in Castiglia, Navarra, Sicilia, Repubblica olandese, Belgio, Dieta imperiale tedesca, in molti stati tedeschi, (come in Sassonia, Hannover), in Austria, Boemia, Ungheria, Polonia e Svezia. Nella più parte di questi casi, invero, la mano del monarca fu pesante con essi, e gli « stati » sembrarono sprofondati in letargo o colpiti da paralisi. Ma in alcuni casi — soprattutto in Svezia, Polonia, Ungheria, e tra gli stati tedeschi, specialmente in Württemberg — i vecchi parlamenti continuarono a mostrare una grande vitalità ed attività fino alla fine...

E. LOUSSE

GOVERNATI E GOVERNANTI IN EUROPA OCCIDENTALE DURANTE IL BASSO MEDIO EVO E L'ETA' MODERNA *

1. Evoluzione storica. Periodizzazione

Nei « paesi » così come nelle città si trova qualche traccia di governo diretto: molto più rara in Belgio (Dhondt) che in Svizzera dove l'assemblea annuale dei proprietari fu l'antenata della *Landsgemeinde* (Gilliard). Nella storia delle assemblee di «stati» o delle diete rappresentative, almeno sul continente (perché ci sono state rivelate poche cose sull'Inghilterra) bisogna parlare:

1. del problema delle origini, su cui si è concentrata l'attenzione di innumerevoli storici, senza che si sia ancora giunti a risolverlo;

2. di un periodo di dualismo equilibrato, del potere o dell'autorità del principe-governante; della libertà dei soggetti governati e dell'attività delle assemblee co-governanti;

3. dei progressi decisivi dell'assolutismo monarchico o dell'oligarchia repubblicana degli Stati.

Che si tratti di istituzioni municipali o di parlamenti, si può dire con Foreville che la loro storia, nella misura in cui ci è nota, sembra essere stata dappertutto preceduta da un periodo pre-costituzionale. Sottoscrivendo questa affermazione, che non è certo nuova, non si deve tuttavia dimenticare:

* da E. Lousse, *Gouvernés et Gouvernants en Europe Occidentale durant le Bas Moyen Âge et les Temps Modernes* in « Gouvernés et Gouvernants », 3ᵉ partie: Bas Moyen Age et Temps Modernes. Recueil de la Société J. Bodin pour l'histoire comparative des Institutions XXIV, 1, Bruxelles 1966, pp. 15-42; [le pagine 7-14 e 43-48 che completano il testo del « Rapport » non sono state riportate; traduzione di Laura Capobianco].

1. che allora si viveva sotto un regime di diritto consuetudinario, e che dunque la comparsa delle prime carte non coincide necessariamente con l'origine delle istituzioni;

2. che gli scritti più antichi conservati fino ai nostri giorni non furono necessariamente i primi ad essere composti.

R. Foreville ha molto felicemente riassunto l'evoluzione dell'Inghilterra: la conquista delle libertà fondamentali, la fondazione della monarchia costituzionale e l'abbozzo di una rappresentanza, dal 1215 al 1307. Se la Magna Carta, dice lei, rimane nella stessa linea delle carte di libertà, è tuttavia all'avanguardia di una nuova epoca, dal momento che proclama la libertà personale per tutti gli uomini liberi ed il loro diritto ad un processo legale (art. 39), così come l'assenso del Consiglio Comune ad ogni riscossione di tasse (artt. 12 e 14). Niente sulle prime che superi l'orizzonte proprio del baronaggio; contenuti implicitamente in questi articoli, i moderni principî del consenso alle tasse e della libertà individuale hanno dovuto svilupparsi e precisarsi progressivamente seguendo il ritmo dell'evoluzione politica generale.

Gli uomini del 1215 non hanno modificato la struttura del Consiglio; essi sono stati incapaci di concepire un organismo politico moderatore: il comitato di vigilanza di venticinque membri istituito ai termini dell'art. 61 della Magna Carta non prevede, in caso di discordanza con il governante, se non il ricorso alla congiura e alla presa dei castelli regi. Tuttavia le crisi del regno di Enrico III, determinate dalla congiura dei baroni riformatori in occasione delle tasse sottoposte all'assenso del Gran Consiglio, introducono un nuovo diritto pubblico che tende a normalizzare i rapporti tra Governanti e Governati. È dapprima l'istituzione del Consiglio di governo, organo di tutela e di controllo, al quale i baroni delegano alcuni membri (« Provisions » di Oxford, 1258). È anche la lenta trasformazione del Gran Consiglio in « Parlamento » i cui attributi per lungo tempo fluttuanti, sono tuttavia concepiti dagli interessati come essenzialmente politici (consenso ai *negotia regni*). Nello stesso tempo, la composizione del « Parlamento » si allarga attraverso la convocazione di elementi non feudali, sia da parte di Enrico III, che dei riformatori (1254, 1259, 1261, 1264, 1265), che successivamente quasi regolarmente da parte di Edoardo I ma solo in materia di tassazione generale (soprattutto nel 1295, 1300, 1305).

La chiamata dei vassalli minori nel 1259, poi la convocazione di quattro o di due cavalieri per contea, e persino di due borghesi per *borough* del regno e di due cittadini di Londra, di York e di Lincoln (1265) non modificano la natura dell'antico Gran Consiglio (semplicemente « rinforzato ») ma contribuiscono a dare un carattere istituzionale all'idea di rappresentanza allora fondata sul principio della consultazione degli interessati (*Quod omnes tangit* ...) in materia di imposta. Il basso clero, consultato dal 1240 per via rappresentativa nelle assemblee diocesane, fa il suo ingresso nelle assemblee provinciali (1254-1255) poi nel Parlamento rappresentativo di Edoardo I. Il consenso parlamentare, « diverso per essenza dall'assenso feudale » è legato ai progressi del diritto regio di tassazione per il bene comune e per le necessità del regno; « somiglia ai negoziati concernenti la ripartizione della taglia sui sottoposti al regio demanio ». La generalizzazione della tassazione parlamentare, la rinunzia alla taglia e l'incorporazione del demanio nel resto del regno procedono, sotto Edoardo I ed Edoardo II da un tipo di politica che cerca di assestare la tassazione regia su basi più solide, quali la rappresentanza delle contee e dei *boroughs,* come pure del clero diocesano, in Parlamento. « Così si costituiscono a poco a poco accanto al re e ai Lords, e con loro, gli *Estates* del regno ». Questi « Stati » dovevano trovare la loro realizzazione nello stabilire una nuova Camera rappresentante le comunità locali, che avevano alle loro spalle una tradizione già lunga di pubbliche relazioni con il governo.

Nello stesso ordine di idee, il nostro collega J. Dhondt ha rimesso in auge la teoria secondo la quale le assemblee di « Stati » traggono la loro origine dai consigli del principe sia sul continente che in Inghilterra. Molto ingegnosamente egli ha distinto il « *come* » il « *perché* » e le « *radici* » di un fenomeno che forse non potrà mai essere chiarito completamente, ma che sarà possibile stringere sempre più da vicino, purché i progressi, notevoli negli studi più recenti, continuino a delinarsi nello stesso senso.

Il « *perché* ». « Gli obiettivi da raggiungere nella costituzione di una assemblea di « Stati » sembrano essere in numero di tre che appaiono in epoche diverse, si succedono, si sostituiscono o si combinano ». Il più antico sembra essere soprattutto negativo: la difesa del « paese » contro l'arbitrio del principe. Già molto anticamente correva obbligo al principe di dover trattare i sudditi « secondo legge

e sentenza ». Nel XIII e XIV secolo vengono creati degli organi per giudicare i funzionari in caso di abuso di potere. Dal 1128 si constata in Fiandra che « il paese » vuole deporre il principe, perché non ha osservato « la legge » e la giustizia. È apparentemente a questa tendenza molto antica che si rifà il diritto conservato fino alla fine della loro esistenza dalle Assemblee di « Stati » di esigere dal principe la riparazione dei torti, di far valere le loro rimostranze e di essere consultati in materia di emendamento o redazione di consuetudini. In uno stadio più tardo e più decisamente « positivo », il « paese» intende assumere con il principe veri incarichi di governo. Nel terzo ed ultimo stadio, « consente » alle imposte. C'è lì la sua « *ultima ratio* » che « ha in larga misura teso a mettere in ombra gli altri due aspetti ».

Ecco tutto il perché. Per ciò che concerne il « *come* » si distinguono facilmente due spiegazioni, anche esse successive. Poiché i principati erano delle monarchie, il problema della successione si è posto con sorprendente regolarità. È facile vedere, molto più tardi, che le assemblee di « Stati » giocano un ruolo ancora eccezionale nella « trasmissione dei poteri » anche nell'epoca in cui ciò è diventato una pura formalità. Questo stato di cose richiama, secondo ogni apparenza, le condizioni nelle quali il « paese » ha cominciato ad affermarsi rispetto al principe: in caso di successioni difficili, minorità, dinastie estinte in linea diretta ecc. Tutte le più antiche indicazioni che si posseggono su un progresso del « paese » sulla strada del potere riportano a tali contesti (Württemberg).

Il secondo « *come* » è naturalmente il fatto finanziario (Lonnroth). « Molto presto i principi hanno dovuto arrendersi all'evidenza; essi non potevano procurarsi le grosse quantità di denaro occorrente se non imponendoli al ' paese ' e per timore di andare incontro ogni volta a delle difficoltà certe, gli era necessario ottenere l'accordo del ' paese ' cosa che presupponeva un organismo di mediazione tra il ' paese ' e il principe ».

La prima « *radice* » delle assemblee di « Stati » è il consiglio allargato del principe (Foreville, Fasoli). « Si hanno le prove che i principi sono stati portati a convocare alla loro corte, oltre che i nobili e gli ecclesiastici, rappresentanti delle città ... Ciò si è manifestato nei principati a debole evoluzione urbana ».

In altri casi di lento sviluppo istituzionale si constata che l'as-

semblea di « Stati » è composta dalla giustapposizione di assemblee regionali, le quali potrebbero risalire ai « *placita generalia* ».

Il terzo caso infine, il meglio conosciuto perché si è verificato nei principati più importanti, i quali sono nello stesso tempo i principati dallo sviluppo urbano precoce e potente, è quello delle leghe giurate (leghe di baroni, di capitoli e di prelati, soprattutto leghe di città). Queste leghe si costituiscono attraverso il territorio del principato e tendono ad ottenere dal principe tale importante concessione, la quale varrà dapprima per i collegati, ma per forza di cose, anche per il « paese » tutto intero. Queste leghe sono alla base della costituzione delle più antiche assemblee di « Stati ». Esse si costituiscono e si rinnovano ancora nel XVI e XVII secolo (Folz).

Nella storia « costituzionale » delle unioni di città, Fasoli così come Gilliard, distingue dapprima un regime relativamente democratico, conseguenza del tutto comprensibile dell'emancipazione dei borghesi. Poi si delinea l'oligarchia, sia che si consideri l'autorità che le città propriamente dette esercitano sulle popolazioni del contado o dei villaggi vicini, sia che ci si voglia arrestare solamente al dominio dei patrizi sul popolo minuto, a lungo privo di denari e di potere. In parecchi casi, il male sembra essere senza rimedio a dispetto delle lotte democratiche all'interno delle mura cittadine o delle cruente rivolte dei contadini. Si scavò un abisso quasi incolmabile. E fu un nuovo trionfo della plutocrazia, dell'oligarchia, della stessa vera aristocrazia, dei *cives maiores* sui *cives mediocres* e sui *cives minores* quando le città così dirette furono ammesse a farsi rappresentare nelle assemblee di « Stati » (Fasoli).

Il periodo d'equilibrio nel quale il principe e gli « Stati » non possono niente l'uno senza gli altri fu di durata relativamente breve, un po' dappertutto. Negli Stati che rimangono monarchici, l'assolutismo che è il potere incontrollato del principe, s'afferma a partire dal 1500 (Marini, Beneyto, Buchda).

Il fenomeno evidentemente non è universale. Vi sono anche Stati, come il Mecklemburgo, il Württemberg o l'Inghilterra che allora rafforzano la loro posizione nei riguardi del principe, senza tuttavia deporlo. Ma più generalmente succede il contrario, sotto l'influenza di fattori assai numerosi e vari: governi di guerra o di crisi (regno di Francia, principati tedeschi) creazione di eserciti permanenti, depressioni economiche, caduta dei prezzi, deflazione monetaria, regressi de-

mografici, ogni specie di squilibrio economico e sociale che necessita di interventi più estesi da parte dei governanti (Mousnier); il declino della potenza economica dei nobili e delle città della Germania (Carsten); l'introduzione della Controriforma in Baviera e in Boemia, « le siècle de malheur » in Belgio, ecc. Tra la morte di Filippo II di Spagna (1598) e la conclusione della pace dei Pirenei (1659) quante assemblee continentali non sono state messe a dormire? Lo stesso primato del parlamento britannico non sembra terribilmente compromesso dalla restaurazione degli Stuarts nel 1660? (Buchda). Nel 1665 Carlo II di Spagna è incoronato senza che le Cortes di Castiglia siano neppure convocate nell'occasione (Beneyto).

Prima del 1630, scrive Mousnier, « il regno di Francia comprende una società di Ordini e di Corpi dotata di personalità civile e gerarchizzata che inquadrano e guidano gli individui portati verso il male dal peccato originale. I loro rappresentanti partecipano alla legislazione, alla ' polizia ' o amministrazione, alla giustizia, qualche volta al governo. Essi badano al rispetto delle garanzie date dalla costituzione consuetudinaria del regno: osservanza da parte dei governanti dei comandamenti di Dio, rispetto delle leggi fondamentali del regno, della proprietà privata, della santità dei contratti, delle libertà e privilegi di ogni Ordine e Corpo ».

A partire dal 1630, sempre in Francia, « la necessità di prendere delle misure rapide ed energiche per la salvezza del regno trascinò la monarchia verso forme di governo dispotico e arbitrario. Gli « Stati generali », le Assemblee di Notabili, molti « stati provinciali », l'Ordine protestante, scomparvero. Il governo non soppresse gli altri Ordini e Corpi. Li asservì alle pubbliche necessità e li trasformò in agenti del potere regio. Impose loro i suoi voleri attraverso le *lettres de cachet*, l'impiego di commissari portatori degli ordini regi, soprattutto gli intendenti delle province e un immenso esercito presente dappertutto. Esso impose come capi e rappresentanti degli Ordini e dei Corpi i suoi propri candidati, si assicurò nelle Assemblee e negli Uffici dei fedeli per mezzo di distinzioni, gratificazioni e pensioni, e sottomise gli Ordini e i Corpi alla stretta tutela dei commissari regi. Così, senza cambiare nulla nella Costituzione consuetudinaria egli subordinò i diritti ed i privilegi particolari agli interessi generali dello Stato ed al bene comune. Abituò i membri degli Ordini e dei Corpi ad essere trattati più uniformemente come membri di una

società globale avente gli stessi interessi, gli stessi diritti e gli stessi doveri ».

Mentre la Francia (Mousnier), la Spagna (Beneyto) ed altri paesi continuano ad evolversi così, fino alla fine del XVII secolo, i Cantoni della Svizzera, la Gran Bretagna e le Province Unite assicurano la preponderanza ad un'oligarchia sempre più ridotta e sempre più chiusa, con o senza il re. L'influenza del protestantesimo dapprima, e ben presto quella della Scuola del Diritto naturale si manifestano in ciascuno di questi paesi (Fockema Andreae). La prima edizione del testo della *Joyeuse Entrée* del Brabante invocata tante volte da Guglielmo d'Orange come espressione vigorosa del diritto medioevale di resistenza (*jus resistendi, privilegium Brabantinum*) è quasi contemporanea al ricevimento solenne dell'arciduca Matthias a Bruxelles (1578), alla conclusione dell'Unione di Utrecht (1579) e all'assassinio del Taciturno (1584), così come ai *Pacta conventa* e agli Articoli Enrichiani in Polonia. Essa è nota all'Accademia di Ginevra, i monarcomachi vi si riferiscono. Hotman e Jean Bodin si disputano il favore di una quantità di lettori avidi di progresso.

Si è detto a ragione che i tratti oligarchici del regime delle Province Unite si sono accentuati con il tempo. Poiché l'accesso alle funzioni pubbliche era divenuto fonte di ricchezza, famiglie dirigenti hanno cercato di monopolizzarlo a forza di beghe, cabale e « clans ». I particolari di questi intrighi non sono edificanti. Ciò non vuol dire che questo sistema non avrebbe potuto servire alla carriera di un uomo di qualità; al contrario, l'ultimo Gran Pensionario, Van der Spiegel è un felice prodotto delle « cabale ». Ma l'esempio mostra bene che si era dato invano una pienezza di poteri allo *Stathouder*, dato che questi non poteva servirsi se non di costituzioni sclerotizzate delle province e della Generalità e che le sue scelte dovevano essere limitate alle famiglie degli aventi diritto, divise esse stesse tra opposti partiti. Per ciò che concerne le piccole città lo spettacolo è piuttosto comico (o tragicomico, o qualche volta solamente tragico). In contesti più ampi è chiaro che le lotte di parte, intorno a meschini interessi hanno ostacolato l'azione del governo della Repubblica colpito da sclerosi e da paralisi più di altri governi del XVII e del XVIII secolo.

Nel secolo dei Lumi, malgrado i richiami dei *Philosophes* riformatori e forse in parte per causa loro, il tradizionale dialogo tra

Governanti e Governati si arresta quasi dovunque. Anche in Gran Bretagna, ma qui riprende quasi subito per l'influenza di Robert Walpole. Ma è in nuovi termini che si sviluppa progressivamente dalla rivoluzione politica del 1688 e più ancora dalla Rivoluzione industriale. In Polonia gli ultimi ricorsi ai diritti di resistenza e di confederazione, al *liberum veto,* agli interventi stranieri, conducono allo smembramento del regno e alla proclamazione della costituzione del 3 maggio 1791: non meno effimera della costituzione degli Stati Belgi Uniti (1789-1790). La Dichiarazione dell'Indipendenza americana e la notte del 4 agosto 1789 hanno ripercussioni altrimenti sensibili e durevoli nel mondo intero. Nel dialogo tra Governanti e Governati, è tutta altra cosa di una pagina che si gira, è un capitolo che si chiude. E non sarà più possibile ritornarvi.

2. Carattere e natura dell'azione dei Governati rispetto ai Governanti

Nel sacro Impero si distinguono tre gruppi di popolazione, cioè: nobili, borghesi e contadini, e ciascuno di questi gruppi si suddivide in due, a seconda che i membri che ne fanno parte dipendano direttamente dall'imperatore o solamente attraverso i principi dell'Impero e dei loro paesi. Così conviene parlare di « *Reichsmittelbare angehörige* » e di « *Mittelbare Reichsangehörige* » (G. Buchda).

Non esistono nell'Impero né nei paesi tedeschi dipendenti dal *Reich* né « assemblee di popolo » (*Volksversammlungen*) né « assemblee di certe classi sociali o gruppi privilegiati » (*Vollversammlungen*). Non c'è là « Governo diretto da parte dei Governati » (G. Buchda).

« Si trova qualche rara traccia di governo diretto dai Governati nel senso che tutti i governati sono consultati su certe misure, ma ciò è raro e passeggero. Infatti sono la nobiltà (definita diversamente da principato a principato), il clero (deputazione costituita egualmente secondo norme diverse a seconda dei principati e delle epoche), e le città (sia le sole città capitali, sia tutte le ' buone ' città), che seggono o sono rappresentati negli « stati ». Per ciò che riguarda le classi rurali esse non sono generalmente rappresentate. Quando lo sono — nei Principati a evoluzione istituzionale molto lenta — lo sono passivamente cioè senza che esse scelgano da sé, fosse pure

molto indirettamente, i propri rappresentanti che non sono affatto tenuti a rendere loro conto. Le città, è noto, sono rappresentate, in parte più o meno grande, dal magistrato eletto più o meno completamente con l'intervento delle corporazioni di mestiere. Anche ciò cambia, alla fine dell' « ancien régime » dal momento che i magistrati sono sempre più designati dal principe » (J. Dhondt).

Le assemblee degli *Stände* tedeschi sono incontestabilmente rappresentative, benché non nel senso attuale, per due ragioni:

1) esse sono composte in maniera molto particolare e unilaterale;

2) non si dà il caso di elezioni propriamente dette (G. Buchda).

Le antiche assemblee di « Stati » possono essere dunque qualificate come rappresentative. Converrà ancora intendersi sul senso e le modalità della rappresentanza fuori del loro ambito stesso. Dianzi abbiamo chiarito che, ai nostri occhi, non esiste differenza essenziale tra la rappresentanza nell'ordine civile e nell'ordine politico. La rappresentanza non sarebbe in effetti, sempre ed uniformemente, l'azione valida legittima e legale di un capace (o di un gruppo relativamente ristretto di capaci) a nome, luogo e nell'interesse di un incapace (o di un gruppo relativamente più importante di incapaci), per delle ragioni attinenti l'incapacità naturale e giuridica di quest'ultimo (o di questi ultimi), dal momento che la finzione del diritto investe (in maniera assai poco arbitraria e precisa per quanto possibile) le realtà che si sono delineate dapprima nell'ordine della natura?

Ammesso che si condivida questa maniera di vedere, appare immediatamente che la rappresentanza può essere attiva e passiva, con o senza mandato e che lo stesso mandato può essere imperativo o non. La rappresentanza può essere passiva e senza mandato, per esempio nel caso del padre in rapporto alla sua famiglia, o nel caso (paragonabile e spesso paragonato a giusto titolo a quello del padre) del principe per diritto divino (in rapporto ai suoi sudditi o in rapporto al suo paese, *pater patriae*) soprattutto quando il titolo del suo potere è ereditario, ma egualmente nel caso di autorità (ecclesiastiche o laiche) elettive. La rappresentanza è attiva, quando il rappresentante è eletto (da quelli che è incaricato di rappresentare) come un tutore nell'ordine privato o i deputati degli ordini del corpo del paese (che gli antichi testi chiamano parecchie volte, per questo motivo senza dubbio, « *tutores patriae* »).

A differenza degli attuali nostri mandatari politici, questi deputati del paese alle antiche assemblee di « Stati », sono muniti di mandati non generici, ma imperativi (e dunque particolari). E dal momento che gli capitava di essere qualche volta deputati unicamente « per ascoltare e riferire » ed erano dunque tenuti a fare in seguito « ritorno ai loro committenti », ogni volta che si poneva una questione imprevista, si può considerare che il dialogo tra i Governanti (con i Co-governanti) e i Governati era più serrato (e dunque meno disinvolto) a quei tempi che non ai nostri giorni.

3. Organizzazione delle istituzioni di Governati

a) *Terminologia*

La terminologia delle istituzioni di governati non è quasi stata oggetto di studi sistematici. Si possono tuttavia raggruppare le numerose designazioni incontrate nei « Rapporti » particolari in due principali famiglie:

— le une, segnalate soprattutto da parte di Buchda, Folz e Gilliard e che si applicano ai paesi germanici che si rifanno all'idea di paese: del *Land* che raggruppa insieme il principe territoriale (*Landesherr*) e la comunità rappresentata (*Landsgemeinde, Landtag*) o anche al livello superiore, il *Reichstag*, la *Reichsdeputation*, il *Reichsregiment;*

— le altre, derivano dalla parola « *Ordo* » il cui impiego, dapprima confinato nella letteratura teologica si è aperto a prospettive sociali e politiche, nello stesso tempo in cui si trovavano corrispondenze nelle lingue volgari (*Stände, Estats*). In Francia « Commun État » s'applica, secondo una formula molto antica, al popolo tutto intero ad eccezione dei nobili e del clero (J. Richard), mentre la espressione « trois Estats » compare dalla fine del XIII secolo soprattutto in Borgogna (Dumont) in una trasposizione della trilogia latina « *oratores, bellatores, laboratores* ».

Dei termini più specifici sono stati utilizzati d'altronde per designare i rappresentanti dei Governati, come per esempio gli « *scabini Flandriae* » o i « Quatre Membres » di Fiandra, le « chief-villes » ecc. (J. Dhondt). La generalizzazione dell'espressione « les Trois

Etats » nei Paesi Bassi all'inizio del XV secolo ha coinciso con l'organizzazione delle assemblee rappresentative di tipo francese.

In Germania vi sono termini molto generici e poco precisi come « *Assoziationen* » (che veramente non sono rivelatori) o come « *Defensionen* » (che evidenziano almeno il carattere « resistenzialista » di molte coalizioni o federazioni di individui, di corpi o di ordini). Si usano egualmente in questi paesi germanici, termini più nettamente « funzionali » quali « *Reichskammergericht* » e « *Hofgerichte* ». Si trovano infine denominazioni combinate con le quali si tratta o dell'Impero, i suoi organi e le sue suddivisioni (*Kurfürstentage* o *Reichskreise und Kreisstände*) o anche dei « *Lander* », degli « *Stände* » e della principale delle loro funzioni, quella cioè che si esercita nell'ordine delle finanze pubbliche e della fiscalità (*Landständliche Steuerverwaltung*) (G. Buchda).

In ogni tempo, gli specialisti hanno fatto notare che il problema delle assemblee di « Stati » — e particolarmente la questione dell'origine di queste assemblee — è intimamente legato a questioni di terminologia. Quanto essi hanno avuto ragione! Per le assemblee di « Stati » più che per altre istituzioni della stessa età? No, chiaramente. Ma mano a mano che sono continuati e in diretto rapporto con la profondità che essi testimoniano, gli studi recenti evidenziano, in una diversità che non cesserà mai d'essere un po' sconcertante, molto più rigore e stabilità nell'uso dei termini tecnici da parte degli antichi, tale che nessuno tra i moderni aveva precedentemente immaginato, senza dubbio in ragione stessa dell'insufficienza della loro propria informazione.

Gli esponenti delle vecchie cancellerie meritano la stessa considerazione dei nostri funzionari e ufficiali pubblici, per la precisione del linguaggio che essi usano e per il rigore delle loro espressioni.

b) *Organizzazione permanente, temporanea o occasionale*

La maggior parte delle assemblee sono state inizialmente marcate da una periodicità del tutto irregolare, che per molte si è mantenuta fino alla fine della loro esistenza. È notoriamente il caso del *Kurfürstentage* e della *Reichsdeputationen* nell'Impero. Quando si è confermato il ruolo fiscale degli « Stati », nel XIV e XV secolo, la frequenza delle loro sessioni si è normalizzata ed essi sono stati spinti

a creare una amministrazione finanziaria diretta dalle deputazioni permanenti create nei Paesi Bassi dal XV al XVI secolo, nell'Impero, le deputazioni (*Ausschüsse*) dei « *Landtage* » (G. Buchda, J. Dhondt). Inversamente la messa in letargo delle assemblee di « Stati » s'effettua nel XVII e XVIII secolo in Europa mediante un intervallo progressivo delle convocazioni (è il caso delle numerose province francesi e dei principati tedeschi) o mediante la sospensione pura e semplice delle riunioni (fine degli « Stati generali » in Francia nel 1615 e nei Paesi Bassi dopo il 1632).

Il *Reichstag* non diviene permanente se non a partire dal 1663; prima di questa data ebbe piuttosto un carattere temporaneo. Le *Kurfürstentage* e le *Reichsdeputationen* sono anch'esse temporanee. Ma il *Reichskammergericht* è permanente. I *Landtage* sono temporanei; le loro deputazioni (*Ausschüsse*) sono permanenti o si riuniscono almeno di tanto in tanto in sessioni regolari (G. Buchda).

La rappresentanza degli individui, dei corpi e degli ordini si ritrova su un diverso piano attraverso tutta una gerarchia di assemblee; locali, cantonali, provinciali, generali, si potrebbe dire in maniera del resto schematica e generalizzando indebitamente, per fare apparire che la tradizionale opposizione tra « Stati » « generali » e « provinciali » è poco giustificata. Si devono distinguere almeno tre gradi e perfino di più invece di due. La Svizzera in effetti possiede assemblee di comuni, assemblee di Cantoni e assemblee federali ancora oggi. In Boemia c'erano, secondo V. Vanecek, assemblee di parecchi ordini, o di tutte le amministrazioni riunite nei comuni, nelle province, nei raggruppamenti realizzati da parecchie province insieme, infine nel regno tutto intero. Non conosciamo, da parte nostra, alcun esempio più complicato di quello dello Stato fiammingo-borgognone, alla vigilia della crisi successoria e costituzionale del 1477. Ma probabilmente il caso non è unico e forse la struttura piramidale che andiamo a descrivere si ritroverebbe particolarmente nello Stato polacco-lituano, sicuramente dopo l'unione di Lublin?

Dal basso verso l'alto, ecco subito al di sopra delle assemblee propriamente locali, i « bancs » regionali o capi-banchi (*die Hofdbanken*) del Limbourg e degli altri paesi detti dell'Oltre-Mosa: Dalhem, Fauquemont, Rolduc. Quando gli Stati del Limbourg e dell'Oltre-Mosa si riuniscono tutti insieme in un solo luogo, è un'assemblea « federale » quella che essi formano, nella quale si vota per

paese, non per ordini. Capita che i deputati del Limbourg e dell'Oltre-Mosa tengano un'assemblea comune con i loro colleghi brabantini che più numerosi e più ricchi li dominano nettamente e li trascinano al loro seguito per ogni sorta di motivi. Gli Stati generali dei Paesi Bassi raggruppano, a partire dalla seconda metà del XV secolo, deputati delle province maggiori (Brabante, Fiandra, Hainaut, Olanda: « *the big four* ») e minori (Lussemburgo? Limburgo, Zelanda, Namur, Malines, Tournai-Tournaisis ecc.). Non conosciamo riunione nella quale gli « Stati generali » dei Paesi Bassi erano seduti insieme con quelli del ducato di Borgogna e della Franca Contea. Ma il Gran Privilegio di Maria di Borgogna ci fa conoscere che, a dir poco nel 1477, essi si sono attivamente preoccupati degli interessi dei loro fratelli separati, violentemente strappati alla fragile ereditiera dei Grandi Duchi d'Occidente dal suo padrino Luigi XI.

L'organizzazione delle antiche assemblee era individuale o corporativa? Ad una tale domanda non ci si può dispensare dal rispondere: « corporativa », se con ciò si vuole intendere che le antiche assemblee si opponevano nettamente alle assemblee contemporanee — forse più che nettamente — per il modo di designazione dei deputati (sulla qual cosa dovremo ritornare), per il godimento, l'esercizio e l'organizzazione del diritto di voto ed infine per l'esistenza e la lotta dei partiti politici. I deputati alle assemblee di « Stati » rappresentavano non individui, ma gruppi familiari e non, signorie ecclesiastiche e laiche, comunità organizzate corporativamente e riconosciute giuridicamente come tali: ordini, paesi, unioni di paesi ecc. Come regola generale alcuni capi di signorie feudali, di diocesi, e di altre corporazioni laiche ed ecclesiastiche rappresentavano gli ordini privilegiati e i membri puramente passivi dell'insieme politicamente organizzato di ciascun paese: « *deputati* (*trium*) *ordinum representabant, ut tutores patriae, communitatem totius regni* ». Non sono ancora, in alcun modo, « gli eletti del popolo sovrano »; logicamente e cronologicamente non erano ancora se non i predecessori di questi ultimi.

c) *Modo di designazione dei membri*

I deputati alle assemblee degli « ordini » su qualunque dei differenti piani che stiamo per ricordare, sono eletti (*electi*), ciò vuol

dire che essi sono designati da « *electio* », che essi sono l'oggetto di una « *electio* » — oggetti privilegiati anche, se si vuole — ma « *electio* » non è sinonimo di « *scrutinium* ».

Allo stato presente delle conoscenze, la differenza non appare così chiaramente senza dubbio perché l'attenzione dei ricercatori non si è ancora portata molto in questa direzione; sicuramente perché non sono state fatte le indispensabili distinzioni per ciò che riguarda da una parte l'appartenenza ad un « ordine » e, dall'altra, la designazione come deputato (ordinario) di questo « ordine ». Si può affermare, in maniera generale e senza rischiare troppo, che la designazione dei « membri » così come quella dei « deputati » di ciascuno degli « ordini » politicamente privilegiati di un « paese » non avviene esclusivamente per forza, per nascita, e per cooptazione. Ma che ciascuno di questi elementi influenzano, condizionano e possono anche determinare « *l'electio* » diretta o indiretta dei membri e dei deputati in questione.

J. Dhondt ha dimostrato che gli « ordini » maggiori e politicacamente privilegiati di un paese sono « poteri » con cui il principe deve fare i conti e la parte politicamente passiva della popolazione con lui; è appunto in ragione della potenza (poteri) che rappresentano, mettiamo nella sfera economica, che essi sono stati convocati dal principe, per dargli « aiuto e consiglio » da parte dei « Governati », e che sono diventati « co-governanti ». Ma è troppo evidente che tra di loro sono ineguali: per « forza » e per rango. Essi non sono subordinati l'uno all'altro, non di più delle facoltà di una stessa università, per esempio. Si situano per « gradi »; come i gradini di una scala, o come i piani di una piramide (ogni gerarchia sociale, come è stato detto, essendo una « piramide da rovesciare »).

Conformemente alla definizione di Charles Loyseau, sono veramente « dei gradi di onore e di dignità, con attitudine al potere pubblico ». Gli storici marxisti hanno avuto ragione nello smascherare questi sedicenti « difensori delle antiche libertà », che abusavano talvolta della loro « forza » per servirsene per un doppio vantaggio — fin troppo esclusivo — dei « Governanti » e dei loro pari: « tutori della patria », infedeli e prevaricatori in molte congiunture difficili.

Il fattore « nascita » rispetto alla « forza », gioca un ruolo preponderante per tutto ciò che riguarda i membri e i deputati della nobiltà, un ruolo quasi nullo nell'ordine ecclesiastico; un ruolo miti-

gato, diciamo, nell'ordine dei borghesi e eventualmente in quello dei contadini. Lo stato nobiliare è ereditario, ma la nascita non è mai stata la sola via di accesso alla nobiltà; in questa epoca, in Occidente non si tratta di caste assolutamente chiuse. All'altro estremo, non c'è niente di ereditario nella Chiesa: non c'è che un « impegno » strettamente personale di battesimo, chiericato e di religione. Tuttavia i meriti (o il demerito) dei genitori non sono senza influenza sulle possibilità dei figli e l'abuso del nepotismo è una specie di eredità degradata. Infine, gli elementi forza, nascita, fortuna, elezione diretta o indiretta e anche impegno volontario si combinano nella maniera più armoniosa possibile, forse nelle condizioni laiche di plebeità. Figlio di borghese nato nella condizione del padre: è un favore che gli si fa, un beneficio di cui egli gode fino alla maggiore età. Ma se egli vuole in seguito mantenersi nella sua condizione di origine o al contrario, inserirsi in un differente stato, gli vengono richiesti un giuramento ed un contributo personale. *A fortiori* se vuole accedere a posti di comando. « *Ex labore dignitas provenire consuevit* »: è vero, dappertutto.

Il fattore « cooptazione » influenza il reclutamento dei « membri » e ancor di più la designazione dei « deputati » degli ordini. A partire da una certa epoca, e per conseguenza già di un certo grado di sclerosi, sono sempre gli stessi personaggi, gli stessi nomi, che ricompaiono nelle due liste. Questioni di forza, di nascita, di fortuna? Situazioni comunque poco sorprendenti. I deputati non sono pagati; ad essi non spetta indennità parlamentare; i rimborsi pecuniari che sono loro attribuiti non sono considerevoli; non coprono le spese, l'assenteismo imperversa. Solo grandi signori e ricche comunità la cui residenza o il cui « rifugio » è nelle vicinanze possono permettersi il « lusso » di una regolarità, d'altronde ancora molto relativa. È là l'origine delle deputazioni permanenti, così come già sappiamo. Ma prima di ciò questa fu anche l'origine di altre deputazioni eccessivamente ridotte, scheletriche si potrebbe dire, che si riformano e ritornano senza tregua e che piegano facilmente la schiena sotto le ingiunzioni del potere; sperano in tal modo di mantenersi e vi aspirano, senza dubbio in vista di vantaggi particolari ancora una volta, ma falsando in tal modo l'autenticità del dialogo tra Governanti e Governati.

4. Competenza delle istituzioni di Governati

a) *Ruolo consultivo o potere decisionale*

Nei secoli XVI e XVII, costituzionalmente, il *Reichstag* è un organo di governo. Esso ha il diritto di deliberare su tutti gli affari di politica estera e interna e, quando rifiuta il servizio all'imperatore, condiziona in larga misura le decisioni supreme di quest'ultimo. Esso esercita il potere legislativo insieme all'imperatore; né l'imperatore, né il *Reichstag* né alcuno dei tre collegi del *Reichstag* sono capaci di decidere una qualsivoglia cosa l'uno senza l'altro.

La stessa regola vale per i *Landsstände* ancorché la loro partecipazione all'esercizio del potere legislativo sembra essere stato regolato meno bene (G. Buchda).

In Svizzera, il potere di decisione nei Cantoni-città appartiene ad organi diversi, a seconda del luogo e dell'epoca. Così per esempio a Berna appartiene al Gran Consiglio dapprima (XV secolo) e in seguito al Piccolo Consiglio. A Friburgo passa dalla Camera segreta al Piccolo Consiglio (XVII secolo) mentre a Ginevra (XVI secolo) è diviso tra il Consiglio generale, il Consiglio dei Duecento e il Piccolo Consiglio (Gilliard).

Se non è proprio il potere di decisione, allora è almeno il diritto di iniziativa in materia di legislazione ad essere esercitato dal parlamento siciliano a parecchie riprese nel corso dei secoli XIII e XIV (Giunta).

b) *La riparazione dei torti*

È una competenza essenziale dei *Reichs-* e dei *Landsstände* quella di denunziare gli abusi e di domandare la riparazione dei torti (G. Buchda). É qui forse che la tecnica del dialogo appare più chiaramente, così come il carattere contrattuale dei rapporti tra Governati e Governanti. Predomina il contratto feudale, in tutti i livelli della gerarchia politica. Ai suoi vassalli, individuali e collettivi, il principe deve « nutritio et tuitio » cioè sicurezza materiale e protezione morale; a loro volta, i vassalli, i corpi privilegiati, gli ordini, le assemblee di paesi ed i loro rappresentanti o deputati rispettivi devono recipro-

camente « auxilium et consilium » al principe cioè l'aiuto materiale e morale, dei corpi e dei beni.

c) *Controllo dell'attività dei Governanti*

Nella pratica dei *Reichs-* e dei *Landsstände* si esercita effettivamente (G. Buchda).

Nei Cantoni Svizzeri le petizioni dei governati, senza essere vietate, erano generalmente mal viste (Gilliard).

Molto giustamente bisogna fare la distinzione nell'organizzazione comunale tra la posizione di « Governato (a) » che occupa la città di fronte all'autorità e il ruolo di « Governante » che essa gioca rispetto ai propri membri. Mano a mano che l'autorità del *Podestà* cresce in numerose città italiane, così si sviluppa il controllo che la comunità esercita sui dirigenti (Fasoli).

d) *Intervento limitato ad alcune attività di governo*

1) Imposte

È una competenza essenziale dei *Reichs-* e dei *Landsstände*. Nei territori gli *Stände* avocano a sé progressivamente tutta l'amministrazione delle imposte (« *eine regelrechte landständische Steuerverwaltung* ») (G. Buchda).

L'assenso all'imposta sembra essere la competenza, se non esclusiva, almeno essenziale degli organi rappresentativi dell'antico regime. Molto spesso è là che traggono origine altre eventuali attribuzioni. Era così sicuramente nella maggior parte dei principati belgi. Harris cerca nuove spiegazioni dell'origine del diritto di decisione sulla utilizzazione delle tasse, ma conferma egualmente che il consenso è un elemento fondamentale delle attribuzioni del parlamento britannico. Fatta eccezione per gli « Stati generali » e per le Assemblee di Notabili, tutti gli ordini e i corpi esercitano per conto dello Stato, in Francia, funzioni di ordine pubblico, come la ripartizione e la riscossione delle imposte e delle tasse. In Borgogna il consenso, si assicura, costituiva l'unica funzione degli « Stati ». Dopo il 1477, tuttavia, questi ne ricavarono la facoltà di gestire realmente, sotto il discreto controllo dell'intendente, tutta l'amministrazione della

provincia. Allo stesso modo, in Svezia, le nuove tasse dovevano essere approvate dai delegati della nobiltà e dei contadini (Lönnroth).

2) Esercito (Heerwesen)

I *Reichsstände* esercitano influenza sugli affari militari del *Reich*. Nei *Länder* la creazione di eserciti permanenti influisce sui rapporti tra il principe territoriale e gli *Stände*. Nelle città italiane, il *Podestà* detiene il potere militare, come i consigli l'hanno avuto prima di lui. In Francia i corpi territoriali dispongono di milizie borghesi.

3) Giustizia

Nell'Impero, la competenza dei *Reichsstände* in materia giudiziaria ha condotto all'istituzione di una corte permanente fissata in un seggio. Il *Reichskammergericht* è servita di modello a più di una corte superiore di giustizia in uno o in un altro *Land*. Nel 1231 il Cantone di Uri ha ottenuto, senza dubbio pagando, una autonomia assai larga, ma praticamente unicamente in materia giudiziaria (Gilliard).

e) *Intervento generale nell'attività di governo: potere legislativo, esecutivo e giudiziario*

Nell'Impero e nei *Reichsländer* nei secoli XVI e XVII non c'è nessun indizio di una separazione dei tre poteri, seguendo la concezione di Montesquieu. L'imperatore è ancora più limitato dei principi dell'Impero dai rappresentanti degli ordini nell'esercizio delle funzioni di governo. Per quanto riguarda l'esercizio del potere giudiziario essi sono divenuti più liberi in seguito alla creazione di istanze giudiziarie superiori, esse stesse inaccessibili all'ingerenza degli *Stände* e delle loro assemblee (G. Buchda).

Gli « Stati » sono divenuti veramente sovrani nelle Province Unite nel corso della seconda metà del XVII secolo e da allora hanno realmente esercitato i poteri del principe. La regalità anglo-normanna aveva coscienza del diritto implicito dei baroni a partecipare alla gestione degli affari del regno; tuttavia la consultazione dei baroni non era che una formalità. Tutti gli « ordini » e i « Corpi », al di fuori

degli « Stati generali » e delle Assemblee dei Notabili, partecipavano, in Francia, alla legislazione, alla giustizia e anche all'esecutivo (Mousnier).

5. Procedura delle istituzioni di Governati

a) *Modo di deliberare*

Ci sono delle assemblee composte unicamente di persone fisiche, che deliberano a titolo unicamente personale.

Esistono altre assemblee nelle quali persone fisiche e collegi (curie) deliberano e votano insieme.

Nei Paesi Bassi, gli « Stati » si riuniscono spontaneamente (nel medioevo è un caso assai frequente, più raro nell'età moderna) o su convocazione del principe.

Molto spesso, si tiene allora un'assemblea plenaria in cui l'argomento della convocazione è comunicato da un rappresentante del principe. In seguito — è una regola quasi senza eccezioni — si delibera e si vota « per ordini » dunque separatamente. Nel ducato di Brabante, gli ordini privilegiati votano prima del terzo e gli comunicano in seguito la loro decisione. Sembra essere lo stesso in Fiandra nel secolo XVI, e si vede che il terzo non deve tener conto del parere dei privilegiati. In certi casi, ciascuno « Stato » comunica la sua decisione al principe senza che ci sia stato confronto con gli altri. In altri casi c'è una nuova seduta plenaria in cui ci si sforza di produrre una maggioranza. Soprattutto nello « Stato » delle città, i deputati sono tenuti a consultare i loro mandanti prima che sia loro lecito di pronunziarsi: è là precisamente tutto il senso del loro mandato « imperativo » (Dhondt).

Come si costituiva la maggioranza? Qui anche c'è una immensa diversità; spesso era richiesta l'unanimità degli « ordini » ma la si poteva creare fittiziamente, attraverso l'espediente del ritiro, prima del voto, da parte dello « Stato » che si opponeva. Altrove era sufficiente la maggioranza, maggioranza del tutto limitata poiché in Fiandra, ad un dato momento, era sufficiente la maggioranza di due voti su quattro. All'interno degli « ordini » si votava apparentemente per testa, a maggioranza assoluta o semplice. Segnaliamo an-

cora che gli « Stati di Fiandra » nel XVII secolo non si riunivano mai; deputati permanenti consultavano ciascuno dei magistrati sul posto. Bisogna dire che c'erano molti assenti tra i convocati o gli aventi-diritto. Ciò non valeva solamente per i nobili ma egualmente per le città, soprattutto in Hainaut e a Liegi (Dhondt).

In Svizzera, giuridicamente, le decisioni della dieta, cioè dell'assemblea dei delegati dei Cantoni, esigeva l'unanimità. Ciascun Cantone disponeva di un solo voto. I delegati non godevano di alcuna indipendenza, essi non erano che i mandatari dei loro Cantoni e le deliberazioni dovevano frequentemente essere sospese per permettere ai delegati di domandare nuove istruzioni (Gilliard).

b) *Modo di decisione*

Al *Reichstag*, al *Kurfürstenkolleg*, nei *Landtage* è contestato il *Majoritätsprinzip*; dopo il 1648, al *Reichstag* si pratica l'*amicabilis compositio* tra il *Corpus Evangelicorum* e il *Corpus Catholicorum*: l'*itio in partes* (G. Buchda).

Le decisioni del *vetche* erano « unanimi » ma non si contavano i voti e la concezione politica su cui questa unanimità era basata era tutta diversa dal *liberum veto* polacco. L'unanimità non era qui che una formula per definire una maggioranza evidente e schiacciante dal punto di vista morale e soprattutto fisico; se c'erano dubbi a causa di una minoranza potente, il conflitto era troncato dalla forza o dall'azione concialitrice del clero. Questa non era per niente una « unanimità » spontanea perché il *vetche* era di solito preceduto da riunioni private (« segrete ») di gruppi di cittadini e al momento del *vetche* i vicini della stessa strada si tenevano gli uni a fianco agli altri.

6. Rapporti delle istituzioni di Governati con gli organi del potere

Vi sono conflitti di competenza tra i *Reichsstände* e gli organi del potere imperiale quali il *Reichskammergericht* e il *Reichshofrat*.

I *Landstände* cercano l'appoggio dell'imperatore, del *Reichshofrat* (Consiglio aulico) e del *Reichskammergericht* (Corte di giustizia

imperiale) contro i principi territoriali. I *Landstände* hanno conflitti di competenza con le corti di giustizia e le cancellerie dei loro propri principi.

Nei Paesi Bassi è chiaro che in ogni tempo questi rapporti sono stati ambivalenti. In effetti, c'era da un lato il fatto che — in ogni caso fino all'ascesa al trono degli Asburgo — gli interessi del paese (incarnato negli « Stati ») e del principe erano solidali. Dall'altro, c'era il fatto che, in ogni caso fino al tempo di Massimiliano, gli « Stati » si sforzavano di accrescere le loro competenze a detrimento del principe. I rapporti dunque sono stati frequentemente tesi ma non si sono rotti che raramente. La situazione in seguito si modifica per ragioni diverse. È apparso assai presto che gli Asburgo erano del tutto pronti a sacrificare, se occorreva, i Paesi Bassi alla loro politica generale, ma al contrario il pericolo straniero si faceva fortemente sentire. D'altro canto poi, le richieste di denaro aumentavano senza tregua. Tutto ciò spinge di nuovo a dire che gli « Stati » si sono mostrati sempre meno compiacenti verso il principe, incarnato d'altronde nel XVII secolo in un semplice governante. Inversamente l'autorità del principe nelle nomine dei magistrati cittadini, aumentava senza tregua sebbene questi magistrati divenissero sempre più servili. Restava sempre in questi magistrati una certa paura di una sollevazione popolare. È in questo contesto molto complicato che si inserivano le relazioni molto movimentate degli « Stati » con i « Governanti ».

Come regola generale, un po' dappertutto, i rapporti tra gli ordini e le loro assemblee con gli organi del potere sono regolati da costituzioni consuetudinarie, privilegi di paesi (*Landcharters*), leggi fondamentali la cui esistenza è innegabile anche nel regno di Francia e nei grandi feudi che ne dipendono; *a fortiori* nel Mecklemburgo, Sassonia, Sicilia.

Gli ordini dispongono di alcune procedure di ricorso al principe. In Francia il ricorso al consiglio del re, per una richiesta motivata, sospende l'esecuzione di un ordine.

Nel ducato del Mecklemburgo, il ricorso degli « Stati » all'imperatore e al Consiglio aulico arbitra il conflitto del duca e degli « Stati » (1659/1665-1701); esso è frequente nel XVIII secolo. Nel 1719 è così che il duca Carlo Leopoldo è deposto. In Baviera

sotto Massimiliano III (1745-1777) gli « Stati » minacciano il duca di appellarsi al Consiglio Aulico di Maria Teresa contro di lui.

Esiste un « dialogo perpetuo » tra il governo monarchico e i corpi intermedi, tra i titolari del potere e i difensori della libertà. Questo stesso dialogo, quando rivela un apparente conflitto, può significare ancora una « collaborazione sottile » tra « Governanti e Governati ». Seguendo l'espressione di Jean Bodin, la convocazione delle assemblee di « Stati » è sempre stata « la medicina sovrana dei popoli e dei principi ».

7. Rapporti delle istituzioni di Governati con i Governati in generale

I deputati si incaricano di far pervenire le proposte e le richieste (*Anträgen*) di altre persone al *Reichstag* e ai *Ländstagen*. Agendo così, conformemente alla lettera delle costituzioni, la loro condotta appare giuridicamente corretta e inattaccabile. Ma di fatto sono stati essi, come pretendono gli storici marxisti, gli alleati piuttosto servili del potere e per conseguenza gli oppressori del popolo, piuttosto che i difensori della libertà e i vendicatori del diritto?

8. Conclusioni

a) *Evoluzione*

Per l'epoca che ci interessa la nozione di dialogo è fondamentale; egualmente la nozione *di mundium*. I Governanti sono sempre maggiori, cioè « *mündig* », « *sui Juris* » e « *suae potestatis* ». I Governati, persone morali e fisiche possono anche essere maggiori; in questo caso essi scelgono da sè, « deputano » seguendo modi, procedimenti, tecniche del resto assai variabili, coloro che assumono in seguito la carica e la cura di rappresentarli e dunque di difendere i loro interessi come « deputati » di fronte ai Governanti; quelli che per questa ragione sono chiamati « *tutores patriae* » rispetto al « *pater patriae* » il quale come un vero padre di famiglia rappresenta, per diritto naturale o divino come si vuole, la famiglia — che è la sua perché egli l'ha fondata —, che governa i membri di cui la fa-

miglia si compone e che ne amministra i beni. I governati « *minori* » « *ummündig* » sono « *alieni juris* » e « *sub potestate alicujus* »: i loro tutori, rappresentanti e altri, non sono « deputati » da loro, ma da altri, generalmente dai Governati « *maggiori* » senza alcun intervento da parte loro.

Se si vuole cogliere ed esporre la portata di questo dialogo, bisogna distinguere con la maggior cura possibile, il fatto e il diritto. Secondo il diritto puramente e in maniera piuttosto teorica ci si dovrebbe interessare soprattutto ai partners, ai fondamenti, alla condotta e alla rottura del dialogo. I partners del dialogo, che non sono necessariamente due, ma spesso tre sulla scena e sotto i lumi della ribalta nel mezzo di una numerosa folla di comparse, sono persone fisiche o morali, diciamo, riunite in ogni specie di comunità e di assemblee. Questo ultimo fondamento del dialogo si trova (quasi) sempre nel contratto feudale e nelle obbligazioni che sono stipulate in tale contratto; rapporti contrattuali, ineguali e giurati, — dunque sacri — tra i signori e i vassalli. « *Do ut des* »; i vassalli individuali e collettivi devono ai loro sovrani « aiuto e consiglio », questi in cambio devono « nutrimento e protezione ».

Traduciamo: « riparazione dei torti » come condizioni di « pagamento di sussidi ».

Il dialogo è automaticamente interrotto quando questo scambio di gentilezze non avviene più; il diritto di resistenza e il « *liberum veto* » servono come « *ultimae rationes* » ai vassalli, così come la messa fuori legge, la scomunica, rimangono per lo stesso uso, in senso contrario, nelle mani del sovrano.

Infatti il dialogo cambia e si modifica costantemente, come le lingue e gli stessi costumi, secondo i tempi e i luoghi. È influenzato da ogni specie di cause temporali, geografiche, dinastiche, sociali, economiche, morali, educative, culturali (come la rinascita o l'accoglimento del diritto romano, per esempio) e religiose (come le questioni degli ordini mendicanti, le dispute conciliari, la Riforma, il Giansenismo, l'Illuminismo ecc.). Insomma non c'è storia se non del particolare: i partners, i fondamenti, la condotta, la conclusione e la eventuale rottura del diagolo sono gli stessi, sempre e dappertutto, e sono sempre diversi. All'interno di uno stesso sistema di diritto, essi si muovono secondo la casualità delle circostanze e seguendo il temperamento degli interessati. Come se si trattasse del

sistema parlamentare attuale e tenendo conto di questi due estremi, si potrà fare la storia teorica e pratica, giuridica e sociologica degli « Stati » e delle loro assemblee come membri e come rappresentanti qualificati della società d'antico regime. È così che attraverso questa storia multisecolare si potranno riconoscere e seguire le grandi correnti dell'evoluzione.

b) *Correnti d'influenza*

Nel XVII e XVIII secolo si notano influenze straniere su questo o quel punto della costituzione degli *Stände* nell'Impero e nei paesi tedeschi. In maniera più generale bisogna sottolineare che la storia della Germania è strettamente legata alla storia dell'Europa e che ciò ha dovuto avere notevoli ripercussioni sulle istituzioni che costituiscono l'oggetto dei nostri studi particolari. Verso la fine del Medio Evo ci sembra che l'influenza francese (attraverso i duchi di Borgogna della casa di Valois e attraverso gli alleati portoghesi, inglesi, austriaci, italiani della detta casa?) si sia realizzata in maniera preponderante in molti paesi del continente. Nel XVIII secolo è dalla Gran Bretagna, con le idee del *Philosophisme*, che il sistema parlamentare affinato da Robert Walpole, Lord Chatam, William Pitt il giovane e da altri leaders di due o tre generazioni straordinarie, ha cominciato a servire da prototipo alle rivoluzioni liberali e democratiche nel mondo intero.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

R. Foreville, *Gouvernés et Gouvernants en Angleterre des origines anglo-saxones à la mort d'Edouard I (1307)*, nello stesso volume, pp. 127-163.

G. L. Harris, *Parliamentary taxation and origins of appropriation of supply in England (1207-1340)*, ibidem pp. 165-180.

R. Mousnier, *La participation des gouvernés à l'activité des gouvernants dans la France du XVIIe et du XVIIIe siècles*, ibidem, pp. 235-97.

J. Richard, *Les États bourguignons*, ibidem, pp. 299-323.

J. Dhondt, *Les assemblées d'États en Belgique avant 1795*, ibidem, pp. 325-400.

J. Beneyto, *Les Cortes d'Espagne, du XVI au XIX siècles*, ibidem, pp. 461-81.

G. Fasoli, *Gouvernés et Gouvernants dans les Communes italiennes du XI au XIII siècles*, nella stessa serie, vol. XXV, 2, Bruxelles 1966, pp. 47-86.

F. Giunta, *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia Aragonese*, ibidem, pp. 87-102.

L. Marini, *Le problème des rapports entre gouvernés et gouvernants dans les États de Savoie aux XV-XVI siècles*, ibidem, pp. 103-138.

R. Folz, *Les Assemblées d'États dans les principautés allemandes (fin XIIIe - debut XVIe siècle)*, ibidem, pp. 163-192.

G. Buchda, *Reichsstände und Landstände in Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert*, ibidem, pp. 192-226.

V. Vanecek, *Les Assemblées d'États en Bohème à l'epoque de la révolte d'États en 1618-1620*, ibidem, pp. 239-254.

F. L. Carsten, *The German Estates in the eighteenth century*, ibidem, pp. 227-238.

G. Bonis, *The Hungarian feudal Diet (13th - 18th centuries)*, ibidem, pp. 287-308.

J. Bardach, *Gouvernès et Gouvernants en Pologne au moyen âge et aux temps modernes*, ibidem, pp. 255-286.

H. G. KOENIGSBERGER

MONARCHIE E PARLAMENTI IN EUROPA NELLA PRIMA ETA' MODERNA *

...Le due espressioni di Sir John Fortescue — antico capo della magistratura inglese —: *dominium regale* e *dominium politicum et regale,* riassumono un atteggiamento inglese comune verso la nostra storia e verso i Francesi e generalmente verso la storia europea. Secondo l'illustre autore che scrisse il suo trattato sul governo dell'Inghilterra alla fine della sua lunga vita, intorno al 1470, la Francia era governata come un *dominium regale.* Con ciò intendeva una monarchia assoluta che per lui significava un regime in cui il re tassava la gente comune a suo beneplacito mentre lasciava esenti i nobili. I risultati, asseriva Fortescue, erano deplorevoli sia per il re che per i suoi sudditi, perché:

« bevevano acqua, mangiavano mele con pane completamente nero fatto di segale; non mangiavano carne, ma raramente un poco di lardo, o di interiora e di pelle di bestie uccise per i nobili ed i mercanti del paese. Non indossavano abiti di lana... Le loro mogli e figli andavano a piedi nudi... Ed alcuni di loro che erano soliti pagare al loro signore per il podere, che egli affittava ad anno, per uno scudo, pagavano ora su quello scudo cinque scudi. Per cui essi erano costretti per necessità così a vegliare, lavorare e sgobbare per il loro sostentamento che la loro costituzione era logorata... Erano curvi e deboli, non erano in grado di combattere né di difendere il

* H. G. Koenigsberger, *Dominium regale or dominium politicum et regale? Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe* in « Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der staändischen Repräsentation », Berlin 1977, pp. 43-68; [le note sono state soppresse e così pure poche frasi iniziali; traduzione di Laura Albarella].

reame... ». Il re di Francia dovette fare assegnamento sugli Scozzesi, Spagnoli e Tedeschi per la difesa del suo paese... « Ecco », conclude Fortescue, « questi sono i frutti dello *ius regale*... Ma grazie a Dio questa terra (Inghilterra) è governata da una legge migliore; e quindi il popolo per ciò non è in tale penuria, né a causa di ciò danneggiato nelle sue persone, ma è ricco ed ha tutte le cose necessarie per il sostentamento del corpo. Perciò sono individui forti ed in grado di opporsi agli avversari di questo reame, e battere altri reami che fanno o vorrebbero far loro torto. Ecco, questo è il frutto della *ius politicum et regale* sotto cui viviamo ».

In altre parole il re d'Inghilterra non poteva tassare i suoi sudditi senza il consenso del parlamento e perciò non poteva tassarli ulteriormente. L'Inghilterra era una monarchia costituzionale, e questo era il motivo della sua prosperità, forza e felicità, paragonata agli infelici, oscuri paesi assolutisti dell'Europa continentale.

È facile per noi sorridere di Fortescue. Non aveva lui stesso vissuto durante la più decisiva sconfitta che l'Inghilterra avesse mai sopportato in una guerra importante, e per mano dei disprezzati Francesi? E non era stato Fortescue coinvolto in circa venti anni di guerra civile in Inghilterra, in cui inoltre aveva scelto la parte perdente? Naturalmente i Francesi facevano il paragone fra i due paesi in modo piuttosto diverso. Nel 1484, forse dopo solo 10 anni che Fortescue aveva scritto *The Governance of England*, riunirono gli Stati Generali di tutto il loro grande regno a Tours. Il Cancelliere, Guillaume de Rochefort, aprì l'assemblea in forma tradizionale con un encomio del suo paese e dei suoi cittadini:

« In nessun luogo abbiamo letto, nemmeno per un solo giorno, che la nostra vivezza di spirito, i severissimi ordini reali, le vittorie del nemico, ed in verità qualsiasi sfortuna abbiano mai indotto il popolo di Francia ad infrangere la fede verso i suoi re. Al contrario. Per difendere il re, per sostenere la sua causa siamo soliti prendere le armi con tutto il nostro coraggio e perfino morire volentieri, se il fato dovesse ordinare così... Ma aprite le cronache delle nazioni straniere e leggiamo quante volte i principi sono traditi dai loro sudditi per il più piccolo motivo... Fatemi solo citare come esempio i nostri vicini, gli Inglesi. Guardate solo ciò che è avvenuto in quel paese dopo la morte di Re Edoardo (cioè Edoardo IV). Considerate i suoi figli già cresciuti e valorosi, ma assas-

sinati con impunità, e la corona trasferita all'assassino col favore del popolo ».

E se si guarda ancora più indietro, Rochefort continuava, a mala pena due o tre dei loro re erano stati lasciati in pace o erano giunti al trono senza una rivoluzione. Ma il nostro re, Carlo VIII, concludeva, sebbene ancora fanciullo, aveva tanta fiducia nei suoi stati che chiedeva ora ai deputati di partecipare al governo. Essi dovevano informare il re dei loro motivi di lagnanze e consigliarlo sul bene del regno e delle loro specifiche province.

Più tardi durante il corso tempestoso di questa assemblea, Philippe Pot, un deputato della Borgogna, argomentò che era sia diritto che dovere degli Stati Generali nominare il consiglio regio durante la minorità del re; perché:

« la storia e la tradizione ci dicono che i re furono originariamente creati dai voti del popolo sovrano, e che il principe è posto dove egli è non perché possa perseguire il proprio vantaggio, ma perché possa lottare in maniera non egoistica per il benessere della nazione ». Poiché il re non può governare egli stesso, « il popolo deve riprendere un potere che è suo ».

Nessun parlamento inglese doveva fare delle rivendicazioni di uguale, grande portata per altri 150 anni.

Nondimeno la distinzione di Fortescue tra *dominium regale* e *dominium politicum et regale* non era né fantasiosa né sciocca. Egli ed i suoi contemporanei stavano osservando un fenomeno reale, la tendenza dei re ad estendere i loro poteri, e specialmente i loro poteri di tassazione e legislazione, a spese delle istituzioni rappresentative dei loro paesi. Senza dubbio, Fortescue, se fosse vissuto, avrebbe tratto una magra soddisfazione dall'esito degli Stati Generali di Tours: i litigi e le manovre dei tre « stati », delle differenti province e delle varie fazioni dei principi che insieme paralizzarono l'efficienza dell'assemblea e permisero al governo regio di mantenere virtualmente non sminuiti i propri poteri sopra la tassazione, la legislazione e il potere esecutivo.

Per gli storici ciò pone un problema. Nelle relazioni tardo-medioevali tra il re ed i parlamenti, per tutta l'Europa, i re erano di gran lunga i più forti, anche se quasi mai i *partners* dominanti. *Dominium politicum et regale* era la norma, non l'eccezione. Come accadde allora che questo sistema relativamente uniforme di rela-

zione politica, uniforme cioè in termini di equilibrio del potere politico sebbene certamente non di struttura — come avvenne che questo sistema si sviluppò nei differenti paesi in direzioni differenti? Le cose stavano già in questo modo nel 15° secolo, quando Fortescue fece la sua famosa distinzione? Verso i primi del 18° secolo le distinzioni erano diventate già del tutto chiare. In un gruppo di paesi, i parlamenti avevano o del tutto abolita la monarchia o avevano stabilito la loro chiara preponderanza in una relazione trasformata. Ciò accadeva in Inghilterra ed in Scozia, nelle Province Unite dei Paesi Bassi ed in Polonia.

In un secondo gruppo il successo dei parlamenti fu più limitato, la loro predominanza nel rapporto con la monarchia non era così chiara come nel primo gruppo e la loro posizione rimaneva sempre piuttosto precaria. Nondimeno, i loro poteri erano diventati o rimasti formidabili. Questo era il caso dell'Ungheria e di qualche principato tedesco, specialmente Württemberg, Frisia Orientale, e in particolare Mecklemburgo.

In un terzo gruppo possiamo annoverare quei paesi o province di paesi — e quest'ultimo è un gruppo assai importante, come vedremo, — in cui le monarchie sconfissero i loro parlamenti e o li abolirono del tutto o semplicemente non li convocarono più, o in cui i parlamenti sopravvissero, ma con poteri rigidamente limitati e spesso gradualmente diminuiti, e sempre come *partners* minori delle monarchie. In Spagna e Portogallo, a Napoli, Piemonte, Sardegna i parlamenti scomparvero del tutto, come successe per gli Stati Generali di Francia, gli Stati Generali dei Paesi Bassi spagnoli (Belgio, il *Rigsdag* della Danimarca ed i *Landtage* di parecchi principati tedeschi.

Quei parlamenti che sopravvissero mostravano uno spettro di diversi gradi di autorità. Da un lato c'erano gli «stati» di Boemia che, dopo il 1620, avevano virtualmente perduto tutti gli effettivi poteri. Dall'altro, c'era il parlamento siciliano che nel 17° secolo si paragonava al parlamento inglese. Ciò era certamente un'esagerazione ma non interamente fuori luogo. Nel centro c'erano gli « stati » provinciali di Linguadoca, Bretagna e Borgogna, che conservavano considerevoli poteri di tassazione ed alcuni degli stati tedeschi che controllavano perfino il proprio apparato di esazione delle imposte. Però altri « stati » tedeschi, come quelli della Baviera, non si incontra-

vano più in assemblee plenarie, ma avevano delegato i loro poteri a commissioni più o meno permanenti ed auto-perpetuantisi. Tali commissioni esistevano anche fuori della Germania. Quelle delle corti di Catalogna, i *diputats,* si trovarono, nel 1640, a condurre una rivoluzione anti-monarchica.

Infine ci sono due importanti casi che non si inquadrano in questi tre gruppi. Il primo è la dieta del Sacro Romano Impero, il Reichstag. Non si inquadra perché giunse sempre più a rappresentare non « stati » o gruppi o corporazioni nel senso europeo solito, ma principati sempre più indipendenti. Il secondo caso, molto differente, è quello della Svezia. Qui il centro del potere ondeggiava piuttosto violentemente in oscillazioni di diversa durata, tra una monarchia relativamente assoluta ed o il Consiglio di Stato, che rappresentava l'alta nobiltà o, nel 18° secolo, il *Riksdag* che rappresentava gli altri « stati ». Questa storia singolare della Svezia è particolarmente illuminante per alcuni aspetti del nostro problema, e vi ritornerò.

Ripeto il problema ancora una volta: come sorse questa diversa distribuzione di poteri politici tra i re ed i parlamenti? Avendolo precisato in questa forma, cioè come una ricerca dei motivi dei cambiamenti delle strutture politiche degli stati europei tra il 15° e il 18° secolo, certe conclusioni seguiranno immediatamente. La prima e più importante è che ci stiamo riferendo qui al problema del potere o, piuttosto, la distribuzione del potere. Ora la distribuzione del potere può, ad ogni momento, fondarsi sul consenso, e questo momento può durare un po' di tempo, forse una o due generazioni. Ma è molto improbabile che un mutamento nella distribuzione dei poteri sia effettuato col consenso o certamente non solo col consenso. Gli uomini non mollano facilmente ciò che considerano vitale per la loro difesa o per il loro *status* quando vedono questo *status* attaccato, finché, cioè, pensano di avere una possibilità di riuscire a difenderlo. E molto spesso la migliore difesa sembrerà l'attacco. Fondamentalmente, perciò, la storia della relazioni tra le monarchie ed i parlamenti è la storia di una lotta per il potere.

Ciò è stato spesso negato. Molti storici hanno scelto piuttosto di accentuare lo spirito di solidarietà nella società della prima età moderna. Hanno sottolineato le iniziative che i principi prendevano nel convocare le assemblee al fine di ottenere l'appoggio dei gruppi

più potenti dei loro sudditi. La citazione chiave per questo ragionamento è la famosa allocuzione di Enrico VIII al parlamento del 1543 in cui affermava che

« non siamo mai così in alto nel nostro " stato " reale come in tempo di Parlamento, quando noi come capo e voi come membri siamo congiunti e legati insieme in un sol corpo politico ».

Era molto considerevole ciò che il Cancelliere Rochefort aveva detto agli Stati Generali di Tours nel 1484, e ciò che innumerevoli re ed i loro cancellieri avevano detto in innumerevoli discorsi ai parlamenti e assemblee di « stati » negli ultimi anni del medio evo. Senza dubbio era tutto molto gratificante per i membri e i deputati, e l'analogia della testa e delle membra di un organismo per un corpo politico rimase la voga comune del linguaggio politico per secoli. Ma ciò non significa che esprimesse necessariamente una approfondita analisi politica. Che cosa altro poteva dire un re al suo parlamento alla sua apertura o in qualche altra occasione formale? Liti sarebbero sorte abbastanza presto e prima o poi avrebbero implicato punti costituzionali, e da qui il problema del potere.

E questo problema del potere doveva essere risolto qualche volta drammaticamente con una guerra civile, e qualche volta lentamente con una pressione quasi impercettibile; ma in un modo o nell'altro doveva risolversi, e sempre con la lotta e l'esercizio o la minaccia implicita della forza, sebbene non necessariamente con la violenza.

La seconda conclusione che deriva dalla nostra formulazione del problema è che dovremmo cercare le risposte che vadano al di là dell'incidentale e della storia dettagliata di ciascun paese, anche se non ne consegue che la nostra risposta sarà necessariamente una semplice formula applicabile a tutti i paesi europei o che i casi fortuiti non possano a volte dimostrarsi molto importanti. Comunque, sembra che ne derivi — e questa è la mia terza conclusione immediata — che qualsiasi risposta dovrà centrarsi sulla dinamica di cambiamento attraverso un periodo di tempo. Se ciò è corretto, si escluderanno soluzioni basate su modelli di equilibrio e squilibrio o disfunzioni nella società della prima età moderna, e al massimo sarà relegato ad espediente euristico il modello attualmente di moda dell'analisi storica di *longue durée, conjunctures* et *événements*, condi-

zioni di lungo termine, movimenti di medio termine ed eventi a breve termine.

La schietta verità è che nessuno è giunto ad una risposta al nostro problema, cioè, a qualche cosa che si avvicini ad una soddisfacente teoria globale. Nemmeno io sono in grado di fare ciò. Ciò che spero è, piuttosto, di definire alcune caratteristiche che tale teoria deve avere, alcuni degli elementi che devono entrare nella sua costruzione, ed indicare fino a che punto allo stato attuale della conoscenza storica, può essere costituita.

Sappiamo molto della storia dei parlamenti e dei singoli paesi. Abbiamo avuto alcuni eccellenti comparazioni di diversi parlamenti in un solo paese, come quelli della Germania e dell'Italia; ed abbiamo avuto alcuni studi illuminanti su certi aspetti delle istituzioni rappresentative, come la loro intima connessione con le tradizioni del regionalismo e di lealismi locali. Il solo tentativo di costruire una teoria globale è stato fatto dallo storico tedesco Otto Hintze in due saggi pubblicati nel 1930 e nel 1931.

Nel suo primo saggio, che ha definito una tipologia delle costituzioni per « stati » nel mondo occidentale, Hintze distingue due tipi ideali di istituzioni rappresentative, il sistema bicamerale o a due camere, ed il sistema tricamerale o tricuriale. Il sistema a due camere fu rappresentato più tipicamente in Inghilterra ma è ricorso, in diverse forme, anche in Ungheria, Boemia, Polonia, Scandinavia, e generalmente nei principati tedeschi ad est dell'Elba. Questi erano i paesi che circondavano l'antico impero carolingio in cui il feudalesimo non si sviluppò affatto, o, come in Inghilterra, non riuscì ad abbattere un'organizzazione regionale più antica (*shire*). In questi paesi la camera alta si sviluppò dai grandi magnati laici ed ecclesiastici che formavano il consiglio del re. La camera bassa fu costituita dal resto delle classi privilegiate. Fu in questo gruppo di paesi o, almeno, in Inghilterra, Polonia ed Ungheria, che le assemblee trionfarono sulla monarchia.

Il sistema tricuriale organizzato come clero (o prelati), nobili e città, fu rappresentato più tipicamente dalla Francia ma ricorse anche nella maggior parte dei principati della Germania occidentale. Queste erano le aree proprie dell'impero Carolingio, la patria del feudalesimo, e da qui il sistema fu trasferito, con alcune variazioni, ai regni spagnoli e dell'Italia Meridionale. Hintze lo considerava un

sistema successivo e più sviluppato di quello bicamerale; perché qui la camera dell'antico consiglio regio dei magnati si era già disintegrata dinanzi al progresso di un'amministrazione regia più efficiente e professionalizzata. Conseguentemente le monarchie riuscirono a sconfiggere gli « stati ». Hintze vide questa sconfitta ed il trionfo dell'assolutismo nei secoli 17° e 18° come un fenomeno temporaneo; perché pensava che le costituzioni del 19° e 20° secolo della maggior parte delle monarchie europee avevano connessioni dirette con le tradizioni parlamentari dell'antico regime. Inoltre vide le forze dinamiche di questo sviluppo nella ' recezione ' cioè l'introduzione del diritto Romano sul Continente, alla fine del Medioevo e al principio dell'epoca moderna. Nel suo secondo saggio « Condizioni di storia universale delle costituzioni rappresentative », aggiunse a ciò le rivalità inerenti al sistema statale europeo ed il conseguente bisogno per le monarchie di aumentare il loro effettivo potere e perciò estendere la loro autorità sui loro « stati ».

Come tipologia, lo schema di Hintze fu in molti modi percettivo ed illuminante anche se, a volte, egli « pattinò piuttosto velocemente su ghiaccio sottile ». Per esempio, argomentò che la Svezia e la Danimarca si spostarono nel 17° secolo dal sistema bicamerale a quello tricuriale. Non disse molto chiaramente perché questo sarebbe avvenuto ed infatti le cose non andarono affatto in questo modo. In entrambi i paesi le monarchie abolirono non solo i privilegi del consiglio dei magnati, e lo fecero con l'aiuto degli altri « stati », ma eliminarono anche le assemblee degli « stati » così che non si può realmente dire che cambiarono in un sistema tricuriale. Ma più importante è ciò che Hintze lasciò fuori dalla sua tipologia: si tratta di un paese che non si adatta al suo schema, anche quando questo schema è interpretato nella maniera più larga possibile; vale a dire i Paesi Bassi. Poiché qui c'era un paese, nel cuore dell'Impero Carolingio, che poteva vantare non solo sia un sistema bicamerale che quello tricuriale, nelle sue varie province, ma anche sistemi unicamerali ed ogni altro tipo, come anche un sistema di Stati Generali. Inoltre, questo paese e le sue istituzioni si divisero in due e lungo vie che hanno poca relazione con i tipi di Hintze. In uno di questi due paesi, le Province Unite di Olanda, gli « stati » abolirono effettivamente la monarchia, mentre nell'altro, i Paesi Bassi Spagnoli (Belgio), la monarchia ebbe la meglio sugli « stati ». Ritornerò a considerare il

caso dei Paesi Bassi e specialmente dei relativi Stati Generali, e con ciò l'intero problema di assemblee composite, un problema che Hintze ha toccato a mala pena.

In secondo luogo la caratterizzazione di Hintze della « recezione » del Diritto Romano e delle rivalità fra gli Stati e la guerra come le forze dinamiche nella storia di monarchie e parlamenti, ancorché valida, è troppo limitata. Non ci dicono niente del dinamismo del parlamento inglese o della dieta polacca. La guerra prolungata, inoltre, poteva altrettanto facilmente indebolire come rafforzare le monarchie. Ciò avvenne sia in Spagna che in Francia durante la guerra dei Trenta anni. Chiaramente abbiamo bisogno di una teoria più ampia delle dinamiche del mutamento per questo periodo della storia europea.

Tale teoria è stata fornita dal sociologo Norbert Elias nel 2° volume del suo libro *Über den prozess der Zivilization* (*Il processo della civiltà* o forse solo *Lo sviluppo della Civiltà*), pubblicato per la prima volta nel 1939. Elias distingue tre meccanismi basilari nella storia dell'Europa dal Medio Evo a tutto il primo periodo dell'Età Moderna. Il primo deriva dalla teoria degli economisti dell'inevitabile formazione di monopoli da una situazione di competizione libera, attraverso la graduale eliminazione od assorbimento di rivali da parte degli avversari più potenti. Elias afferma che lo stesso modello inevitabilmente ricorre su un piano politico e territoriale, ed illustra la sua tesi sulla scorta della storia della Francia dopo lo sgretolamento dell'Impero Carolingio. Il secondo meccanismo è ugualmente inevitabile. Esso consiste nella depersonalizzazione ed istituzionalizzazione dell'esercizio del potere che avviene sia con la crescita del territorio sotto il controllo di un solo principe e con la crescente complessità e specializzazione della società via via che si sviluppa economicamente nel corso del Medio Evo e nei secoli successivi. Il terzo meccanismo che egli chiama il « meccanismo reale » (*Königsmechanismus*) è la tendenza della monarchia ad assorbire funzioni ed aumentare il suo potere per cui può bilanciare i differenti gruppi di interesse entro il paese, l'uno contro l'altro ed acquisire un crescente controllo su di loro. Gli interessi contrastanti ma complementari di tutte le forze non monarchiche entro una società non permetteranno loro di coalizzarsi effettivamente contro la monarchia né di distruggersi ed assorbirsi l'un l'altra come fanno nell'originale meccanismo di monopolio. An-

che questi due ultimi meccanismi Elias illustra sulla scorta della storia di Francia.

Ora personalmente penso che questa è una teoria molto efficace delle forze dinamiche della storia europea, più utile agli storici che non la teoria marxista della lotta di classe perché non introduce anacronistiche definizioni di classe del 19° secolo nei periodi anteriori e perché è libera da teleologia e moralismo che tendono a condizionare fortemente la storiografia marxista. Nondimeno per gli storici dell'Europa della prima età moderna ha certamente seri limiti. Alcuni di questi limiti sono chiaramente riconosciuti dallo stesso Elias, infatti essi derivano logicamente dalla natura della sua teoria. Così nell'elaborazione del suo meccanismo del monopolio egli insiste che la formazione di uno Stato egemone nell'Europa occidentale era assai probabile, ma che il suo centro e le sue frontiere erano interamente incerte. Eppure per lo storico, con un punto di vista differente ed un blocco differente di domande a cui rispondere, non può essere indifferente se erano i re di Francia, originariamente duchi di Franconia, o duchi di Borgogna o i re d'Inghilterra che giunsero a formare il maggiore dominio nell'Europa occidentale, né è indifferente dove dovevano essere stabiliti i loro eventuali confini. Non è solo un fatto di interesse essenziale per lo storico, ma egli deve anche avere il sospetto perspicace che dall'esito di questi sviluppi molto specifici — semplici casi fortuiti secondo la teoria del sociologo — sarebbe dipesa la maggior parte della storia futura dell'intera Europa e forse perfino dell'intero mondo.

Lo stesso è anche vero per gli altri due meccanismi della teoria di Elias, la tendenza verso la istituzionalizzazione dell'autorità politica ed amministrativa, ed il « meccanismo reale ». Questi sono quelli che ci interessano particolarmente nel nostro problema di monarchie e parlamenti. Il guaio è che essi non ci dicono abbastanza circa particolari paesi o circa i diversi sviluppi che abbiamo notato all'inizio di questo lavoro; ed essi non ci danno una scala temporale che dovrebbe essere graduata entro un margine di errore di addirittura cento anni. Ed ancora queste non possono essere questioni indifferenti per lo storico; perché esse determinano molto dello sviluppo politico dell'Europa durante l'intero periodo della storia medioevale e moderna.

Ma lasciatemi essere più specifico e vedere fin dove possiamo giungere con le teorie di Elias, forse combinandole con quelle di Hintze. Evidentemente esse funzionano piuttosto bene in Francia dove i re potevano giocare l'uno contro l'altro gli interessi contrapposti di province grandi e distanti e di corporazioni semi-autonome, specialmente i tre « stati ». Eppure perfino in Francia la vittoria di una monarchia assoluta su tutte le altre forze non fu pienamente decisa entro il 15° secolo quando Fortescue pensava che lo fosse stata. Le guerre civili della seconda metà del secolo 16° rimisero di nuovo in discussione l'intera questione, e si potrebbe dedurre che gli Stati Generali furono sconfitti perché in una situazione del tutto peculiare, quella di una presagita successione Protestante al trono di Francia, furono catturati da un partito Cattolico estremista. Questo partito per nessun motivo di ovvia necessità storica, perdette la guerra civile e trascinò nella sua caduta gli Stati Generali. Perfino 60 anni dopo questi eventi, la monarchia assoluta di Richelieu dovette lottare di nuovo per sopravvivere alle forze centrifughe entro il paese. Il « meccanismo reale » senza dubbio funzionava, ma era ormai prossimo alla fine. Già nel 1650 l'istituzionalizzazione della monarchia si era sviluppata appena di tanto da prevalere a mala pena. E ciò accadeva non solo perché gli Stati Generali erano stati discreditati negli anni dal 1590 e perciò non erano in grado di funzionare come un centro alternativo di autorità e fedeltà alla monarchia per l'intero paese, come invece il Parlamento inglese durante gli anni della guerra civile.

Il modello del « meccanismo reale » può essere visto in funzione in Castiglia, in Piemonte e in molti dei principati tedeschi, e ciò anche se i parlamenti di questi paesi non soffrirono di una delle più gravi debolezze degli Stati generali francesi: la semplice dimensione dei paesi che essi rappresentavano. Viceversa, è possibile arguire che le forze centrifughe inerenti all'istituzionalizzazione del potere politico avrebbero probabilmente prevalso sul « meccanismo reale » in Inghilterra, Polonia e Württemberg. In questi paesi gli « stati » o parlamento rappresentavano fondamentalmente una classe dominante e relativamente omogenea. In Inghilterra era la *gentry* che aveva preso la rappresentanza delle circoscrizioni sin dal primo quarto del 15° secolo e che, conseguentemente, dominava la Camera dei Comuni. Inoltre proprio la forza della monarchia inglese medievale

aveva abbattuto molto del regionalismo inglese ed aveva assai indebolito o perfino abolito l'autonomia delle corporazioni provinciali, urbane ed ecclesiastiche. A questo riguardo è molto illuminante il contrasto fra la Fronda e la guerra civile inglese. In Francia nessuna singola corporazione, istituzione o partito poteva pretendere di rappresentare l'intero reame: non il Parlamento di Parigi, una corte di giustizia con giurisdizione solo su circa metà della Francia, né il principe di Condè, lo zio del re, ed i suoi amici principi, né il cardinale di Retz e la sua cricca e certamente non quel movimento curioso e popolare, ma localizzato, l'*ormée* di Bordeaux. Solo il monarca rappresentava l'intero reame, per quanto molti dei suoi rappresentanti, la regina madre spagnola, il primo ministro italiano, il cardinale Mazzarino, fossero personalmente sgraditi. In Inghilterra, per contrasto, il parlamento era in grado di indurre e controllare, e lo faceva, gli obblighi di lealtà degli uomini di tutte le classi, per tutto il paese, e inglobare la più complessa varietà di motivazioni individuali e di partiti locali. Così basilare era la lealtà che il parlamento evocava, che perfino il dittatore militare Cromwell, non poté agire senza parlamenti.

In Württemberg abbiamo una situazione piuttosto simile. La nobiltà aveva optato per lo Stato riconoscendo come proprio sovrano solo l'imperatore e non il duca. I prelati avevano perduto le loro ricchezze ed autonomia nella Riforma. Mentre ancora frequentavano le riunioni dei *Landtage* diventarono ufficiali ducali e si erano socialmente integrati con le altre famiglie dell'*Ehrbarkeit*. Gli « stati » erano perciò confinati all'*Ehrbarkeit*, i membri delle famiglie più importanti della città e degli ufficiali dei distretti auto-governantisi del ducato. L'omogeneità sociale e conseguente unità di interessi si dimostrò la più efficace barriera contro il ' meccanismo reale ' e la politica assolutista dei duchi. Il Württemberg divenne un rilevante esempio di un *dominium politicum et regale*.

Anche in Polonia, le diete erano effettivamente limitate ad una sola classe, ma qui c'era la nobiltà e non le città. I nobili erano una classe estremamente potente, costituendo circa il dieci per cento della popolazione totale e possedendo di gran lunga la parte maggiore della ricchezza del paese, cioè la sua terra. Anche se così, in un paese tanto grande e vario, diviso per lingua e religione, e con la stessa nobiltà divisa in un gruppo relativamente piccolo di ma-

gnati e una grande massa solo moderatamente facoltosa e perfino alquanto povera (*szlachta*), ci si sarebbe aspettato che il 'meccanismo reale' avesse funzionato piuttosto bene. Ci sono due ragioni principali per cui non funzionò. La prima si adatta bene allo schema di Elias. Lo sviluppo economico della Polonia e, di qui, la divisione delle funzioni sociali non si erano sviluppate tanto da istituzionalizzare l'autorità reale e metterla in grado di bilanciare effettivamente le forze divergenti del paese. Però, l'altra ragione non era inerente alle strutture sociali della Polonia. Fu la conversione di un largo settore della *szlachta*, la nobiltà inferiore, ad una o l'altra forma di Protestantesimo del 16° secolo. Poiché questa *szlachta* protestante attaccò il clero più alto ed il monarca cattolico, sia il clero che il monarca furono spinti ad un'alleanza con i magnati. Nel 1606-7 questa alleanza sconfisse una ribellione della *szlachta* protestante, ma a causa dello stato sottosviluppato delle istituzioni regie, furono i magnati e non il monarca a raccogliere i benefici di questa vittoria — l'opposto di ciò che era avvenuto in Castiglia dopo che una simile alleanza di monarchia e magnati aveva sconfitto il movimento *comunero* nel 1520. In Polonia i magnati organizzarono la *szlachta* come loro clienti, prima nelle diete provinciali (dietine) e poi nella dieta generale. Così essi ridussero in realtà la monarchia all'impotenza ed il paese alla fine all'anarchia.

Fin qui, allora, ed in maniera piuttosto generale, la teoria di Elias funziona; cioè, funziona in un senso che la sua dinamica fornisce una spiegazione, anche se forse non una spiegazione completa, delle vittorie sia delle monarchie che dei parlamenti in parecchi paesi europei. Questa spiegazione, inoltre, si adatta piuttosto bene con il modello proposto da Hintze. Ma che ne è delle altre monarchie e parlamenti europei?

Finora abbiamo indagato nei confronti sempre di una sola monarchia e di un solo parlamento, assumendo le loro lotte in un sistema chiuso, cioè un sistema in cui le influenze esterne potevano agire come stimolo alle monarchie, come Hintze suggeriva, ma in cui esse non partecipavano direttamente alle lotte. Ciò sembrava essere un assunto ragionevole per l'Inghilterra e la Castiglia e per i principati tedeschi, ma non per la Francia, né per la Polonia. Perfino per l'Inghilterra non è tanto appropriato quanto sembra a prima vista, e per la maggior parte degli altri paesi è nettamente fuorviante.

La maggior parte degli stati nella prima età moderna erano stati compositi, includenti più di un paese sotto la sovranità di un solo signore. Questi stati compositi o monarchie potevano consistere di paesi completamente separati, divisi dal mare o da altri stati, come i domini della monarchia asburgica in Spagna, Italia ed i Paesi Bassi, quelli della monarchia Hohenzollern di Brandeburgo-Prussia o, invero, Inghilterra e Irlanda; o potevano essere contigui come l'Inghilterra e il Galles, o il Piemonte e Savoia, o Polonia e Lituania. Con l'unica eccezione dell'Inghilterra e Galles, avevano sempre mantenuto separate le loro assemblee rappresentative, come l'Inghilterra e la Scozia fecero nel 17° secolo. E così anche dove, come in Francia e nei Paesi Bassi, paesi un tempo indipendenti erano stati ridotti a province contigue. Un sovrano, perciò, non si trovava di fronte un solo parlamento, ma diversi, e ciascuno di loro in termini del tutto differenti. Questi termini dipendevano dallo sviluppo politico dello stato o provincia al momento in cui lo acquisiva. In pratica, ciò era di solito scomodo e faceva perdere tempo. Ma aveva il vantaggio che in caso di disputa con qualcuno di loro avrebbe potuto ricorrere alle risorse degli altri suoi domini. In tutti questi casi, e probabilmente sono la maggioranza, nessuna teoria basata sull'analisi delle forze che agivano in un singolo paese può neppure iniziare a darci una risposta significativa alla nostra domanda originaria, la questione del perché o la monarchia o il parlamento vinsero la loro battaglia in qualche caso particolare. Evidentemente il problema è diventato più complicato.

Ora ci aspetteremmo che una combinazione del « meccanismo di monopolio » e del « meccanismo reale » debba fornire una risposta a questo problema certo molto complicato. La monarchia ha tutti i vantaggi del potere derivanti dal controllo di diversi paesi mentre i parlamenti di paesi ampiamente separati è molto improbabile che cooperino. Sfortunatamente, l'esperienza storica non è riuscita ad essere così strettamente logica. Considerate la monarchia spagnola, la monarchia *par excellence* di domini e parlamenti multipli. In Castiglia il confronto giunse piuttosto presto e drammaticamente nel 1520, quando una disputa fra il re e le *cortes* sulle tasse sfociò in una ribellione delle maggiori città. Molto presto questa ribellione divenne una lotta ultimativa per il potere decisivo nel paese. Entrambe le parti furono assai drastiche su ciò, e da qui il verdetto, la sconfitta delle città e perciò

delle *cortes*, non potette mai essere completamente annullato. La situazione si sviluppò in una maniera molto diversa nei reami periferici della monarchia spagnola, in Aragona e Catalogna, a Napoli, in Sicilia e Sardegna. C'era, naturalmente, poco da dubitare delle intenzioni del potere oppressivo a disposizione del sovrano. Ma proprio per questa ragione entrambe le parti erano ansiose di evitare il conflitto. Il confronto con un periodo solo leggermente precedente è illuminante. Negli anni successivi al 1460 Giovanni II d'Aragona aveva combattuto una implacabile guerra civile contro la città di Barcellona e con la nobiltà catalana per il potere finale in Catalogna, allora la parte centrale del regno multiplo dei re di Aragona. La guerra sfociò in una situazione di stallo, con Barcellona e le *cortes* che mantenevano i loro privilegi. Ma quando il figlio di Giovanni II, Ferdinando d'Aragona sposò Isabella di Castiglia, la monarchia trasferì il suo centro in un regno più grande, la Castiglia. La Catalogna divenne allora una provincia relativamente periferica e povera ed il problema del potere definitivo sembrò risolversi senza ulteriore confronto. Finché la monarchia era disposta a rispettare la posizione privilegiata dei gruppi dirigenti catalani e non chiedeva loro contropartite pesanti, cioè finché non incalzava per il suo vantaggio, questo stato di cose poteva continuare per moltissimo tempo. Qualche cosa di molto simile accadeva nei tre regni italiani. Il Parlamento di Napoli sopravvisse fino al 1642 e i parlamenti di Sicilia e di Sardegna continuarono ad essere convocati per tutto il periodo della dominazione spagnola fino al 18° secolo. Essi compirono un lavoro utile nel difendere gli interessi dei loro paesi, ed almeno in Sicilia, riuscendo a contenere l'aliquota delle imposte reali; ma non tentarono mai seriamente di sfidare l'autorità del re. Si potrebbe dire che il « meccanismo del monopolio » aveva funzionato nel decidere definitivamente per il potere ma che il « meccanismo reale », l'effettiva relazione fra il re ed il parlamento, era stato virtualmente congelato nell'immobilità.

Un modello molto simile può vedersi nelle monarchie composite di Piemonte-Savoia e di Francia. Nella provincia centrale del Piemonte il duca fece un colpo di stato nel 1560 e da allora cessò di convocare i parlamenti; ma lui ed i suoi successori lasciarono i parlamenti delle province periferiche di Savoia e Val d'Aosta rigorosamente indisturbati. In Francia il declino degli Stati Generali

lasciò la monarchia in una posizione di comando. Ma anche qui le assemblee degli « stati » delle province periferiche, specialmente quelle di Bretagna, Linguadoca e Borgogna mantennero i loro poteri molto considerevoli fino alla Rivoluzione Francese. La monarchia più potente e più assoluta d'Europa giudicò o non troppo sicuro o tale da non valerne la pena, rischiare un confronto con le sue province periferiche, né il « meccanismo reale » funzionò come una forza impersonale nel modo in cui la teoria sociologica suggerisce che dovrebbe funzionare.

E pertanto, non si potrebbe arguire che il risultato, per motivi tutti pratici era stato deciso in favore della monarchia? Sì, ma solo se la monarchia era preparata ad agire come se ciò non fosse avvenuto, se era propensa ad abdicare all'effettivo esercizio dei suoi poteri fondamentali. Ma se la monarchia s'immischiava in questo congelato equilibrio di forze, l'intera questione del potere poteva essere di nuovo sollevata e non necessariamente a vantaggio della monarchia. Ciò accadde nel caso della Catalogna, nel 1640. Dopo 150 anni in cui aveva virtualmente lasciato la provincia tranquilla, il governo regio di Madrid cercò di forzare la Catalogna a prendere parte militare e finanziaria più attiva nello sforzo militare spagnolo contro la Francia, durante la guerra dei Trenta Anni. Il risultato fu una rivolta condotta dai *Diputats*, la commissione permanente delle *cortes* Catalane.

Durò 12 anni, affrettò la finale e decisiva sconfitta degli Asburgo nella guerra dei Trenta Anni e condusse direttamente alla rivolta e finale indipendenza del Portogallo dalla Spagna — una sorprendente cooperazione molto efficace di due movimenti anti-monarchici profondamente separati entro una monarchia composita. Forse il risultato più pericoloso di tutti fu però quello che portò un esercito francese all'Ebro. Solo lo scoppio di una guerra civile in Francia, la Fronda, — dal punto di vista spagnolo, un evento fortunato e del tutto fortuito — dette alla monarchia spagnola l'opportunità di cacciare di nuovo i Francesi dalla Spagna. Il prezzo che dovette pagare fu il ristabilimento dell'equilibrio pre-1640 con gli « stati » della Catalogna, cioè il *dominium politicum et regale* entro una monarchia assoluta.

Il caso della Catalogna illumina un'altra complicazione e probabilmente la più seria che dobbiamo affrontare nel nostro tentativo

di costruire una teoria delle relazioni fra monarchie e parlamenti. Cioè il problema dell'intervento straniero. È a questo punto che dobbiamo finalmente considerare il caso del paese in cui si congiunsero tutti gli elementi del problema che abbiamo finora discusso, ed anche altri: vale a dire i Paesi Bassi.

I Paesi Bassi consistevano di parecchi ducati originariamente indipendenti, contee e principati-vescovati, riuniti per eredità, conquista od acquisto, prima da un ramo cadetto della casa francese di Valois, i duchi di Borgogna, e poi dalla casa austriaca degli Asburgo. Dal 1516 gli Asburgo reggevano anche la Spagna e le sue dipendenze, e trasferirono gradualmente la loro residenza in Spagna, in maniera permanente dal 1559. Le province — a volte chiamate le 17 province, ma il numero in realtà dipendeva da quali unità si contavano — erano contigue e coprivano solo un'area relativamente piccola; ma erano molto diversificate. Si parlavano almeno quattro lingue: il francese, l'olandese-fiammingo, il frisone ed il tedesco, in vari, alti e bassi dialetti. Le Fiandre, l'Olanda ed il Brabante erano le aree più urbanizzate di Europa al di fuori del nord Italia; le altre province erano, in un grado più o meno esteso, rurali. Le Fiandre, l'Artois, il Brabante e l'Hainaut erano proprio nel cuore dell'area feudale dell'Europa, ma nelle Fiandre, almeno, il sorgere di diverse grandi città: Gand, Bruges e Ypres avevano modificato il feudalesimo fino a renderlo irriconoscibile. Nella bellicosa Frisia il feudalesimo non era mai penetrato tra i frisi allevatori di bestiame, pescatori e commercianti della costa, e penetrò solo molto parzialmente in Olanda e Zelanda, con le loro città commerciali e di pesca, le loro raccolte comunità di villaggi che vivevano al di sotto delle loro dighe, sotto la costante minaccia della morte e distruzione del Mare del Nord. Non è sorprendente che anche le assemblee provinciali fossero varie. Troviamo i classici tre « stati » di prelati, nobili e città in Brabante e Hainaut. C'erano 6 ma a volte 18 città nelle assemblee di Olanda, ciascuna con un voto, mentre tutta la nobiltà insieme aveva solo un voto e i prelati ed il clero non apparivano affatto. Nelle Fiandre solo le tre grandi città, Gand, Bruges e Ypres formavano l'assemblea finché i duchi nel 15° secolo aggiunsero il *Franc* di Bruges, un distretto fra Bruges ed il mare che mandò rappresentanti di diverse piccole città e della nobiltà più bassa. Il resto della nobiltà e il clero non erano rappresentati.

I poteri delle differenti assemblee provinciali variavano come le loro strutture: ma non c'è una facile correlazione fra di loro. Questi poteri erano più ampi in Brabante, dove essi erano custoditi in una famosa carta del 1356, la *Joyeuse entrée* che ogni duca doveva giurare di osservare alla sua ' gioiosa entrata ', cioè al suo accesso.

I privilegi delle Fiandre erano, formalmente, non tanto grandi come quelli del Brabante; ma i rappresentanti di Bruges e Gand, con alle spalle tradizioni rivoluzionarie delle loro formidabili corporazioni di tessitori, erano poteri che i duchi non potevano ignorare.

Nel corso del 15° secolo sia i duchi che le province avevano trovato conveniente negoziare tra di loro attraverso gli Stati Generali, un'assemblea composta di rappresentanti degli « stati » provinciali. Fin dal 1477, dopo che l'odiato duca Carlo il Temerario era caduto in battaglia contro gli Svizzeri, gli Stati Generali presero il potere e fondarono il primo reale governo parlamentare nella storia europea. Non deve destare sorpresa il fatto che non durò, poiché non si era neppure iniziato a pensare ad alcuno dei problemi tecnici di tale forma di governo. Fu particolarmente grave che gli Stati Generali non potessero organizzare una effettiva difesa del paese e che fossero obbligati a cedere la Borgogna e diverse province dei Paesi Bassi a Luigi XI di Francia. Massimiliano d'Austria, che sposò l'erede di Carlo il Temerario, combattè i Francesi con successo ed ebbe poca difficoltà nel ristabilire l'esecutivo in mani ducali.

Nel 16° secolo, il sovrano, Carlo V, re di Spagna e Imperatore del Sacro Romano Impero, guardava sempre gli Stati Generali con sospetto, ma non poteva agire senza il loro consenso per le tasse che doveva imporre. Nel regno di suo figlio Filippo II, la fondamentale divergenza degli interessi del governante da quelli dei suoi sudditi giunse subito al culmine. I Paesi Bassi si erano stancati di pagare per le guerre asburgiche con la Francia, di spendere il loro sangue e i loro soldi per conquistare l'Italia a beneficio degli Spagnoli, come erano costretti a fare. Agli Stati Generali del 1557-58 ridussero le somme che il re aveva loro richiesto ed accompagnarono la loro sovvenzione ridotta con molte condizioni. Le più importanti furono che essi nominavano da sé o si autonominavano tesorieri della raccolta e spesa delle loro tasse e che il re doveva ritirare i 3000 soldati spagnoli mantenuti nei Paesi Bassi. Quest'ultima

condizione era ancora più importante della sostituzione della tassazione reale (che aveva precedenti in diverse delle province singole, come pure in Catalogna e in alcuni dei principati tedeschi); poiché essa illumina la crescente sfiducia tra il re e i suoi sudditi.

La storia di ciò che seguì, la rivolta dei Paesi Bassi, è fin troppo conosciuta. Dal punto di vista del nostro problema originario, spiccano numerose caratteristiche. In primo luogo i Paesi Bassi erano un dominio periferico della monarchia spagnola, come la Catalogna o la Sicilia, ma essi erano molto più ricchi e perciò la questione delle tasse era quasi tanto importante per la monarchia come era in Castiglia. Le relazioni tra il re e gli stati non potevano essere congelate come in Catalogna ed in Sicilia, né poteva il problema del potere decisivo essere accantonato per periodi di tempo più che relativamente brevi. Piuttosto come nei reami di Polonia e Scandinavia, l'alta nobiltà competeva con il re ed il suo governo per l'influenza sulle assemblee degli stati. Di nuovo, come nei regni nordici ed orientali, le due parti, re ed alta nobiltà, cercarono di formare un'alleanza che avrebbe effettivamente operato a spese del resto del paese. Ma dove ciò accadde alla fine tale alleanza si infranse perché lasciava ancora indeterminato il centro del potere ultimo. Nei Paesi Bassi tale alleanza tra governante e magnati aveva funzionato, sebbene in maniera piuttosto stridente, durante il regno di Carlo V. Sotto Filippo II, decadde molto rapidamente.

La rapidità del collasso fu dovuta in larga misura all'introduzione di un nuovo elemento: la passione religiosa, liberata dall'estendersi delle idee della Riforma e Controriforma. Non che le passioni ed i motivi religiosi fossero necessariamente più forti di quelli sociali, economici e politici o dei motivi puramente personali. La mescolanza di questi elementi certamente variava da caso a caso. Era piuttosto che le differenze religiose erano viste nettamente, che esse tendevano ad aggiogare differenti gruppi sociali, e che perciò tendevano ad includere tutte le altre motivazioni e ad intensificarle al punto che l'accomodamento con l'altra parte diveniva estremamente difficile, o del tutto impossibile. Non sorprende perciò che le lotte a lungo termine tra le monarchie ed i parlamenti tendevano a sfociare in drammatiche battaglie per il potere finale precisamente durante il secolo o secolo e mezzo dopo la Riforma.

Questo aspetto religioso delle lotte costituzionali dei secoli 16°

e 17° ebbe un altro ulteriore risultato disturbante. Una volta che una monarchia ed il suo parlamento si erano bloccati in una battaglia aperta per il potere, c'era sempre la possibilità che i vicini pescassero in quel mare di guai ed intervenissero da un lato o dall'altro. Ma quando la religione s'impigliò in tali conflitti, gli interventi esterni divennero una virtuale certezza. Poiché entrambe le parti, lottando ora non solo per la supremazia, ma anche, almeno a loro sembrava così, per la mera sopravvivenza, inevitabilmente avrebbero chiesto aiuto al di là delle frontiere del loro stato. Viceversa, tutte le potenze confinanti vedevano la propria salvezza e quella della religione che avevano abbracciato, minacciata dalla vittoria della parte che rappresentava l'altra religione. Così la rivolta dei Paesi Bassi, in origine una guerra civile con la Spagna, che sosteneva una parte, provocò rapidamente l'intervento dell'Inghilterra, della Francia, del Papato e di alcuni stati tedeschi. Perfino la Porta Ottomana cercò di coordinare le campagne dei Moriscos contro la Spagna con quelle di Guglielmo d'Orange.

Il risultato finale di questa lotta non era prevedibile da nessuna delle nostre teorie o modelli. Inoltre penso che è poco probabile che noi potremmo costruire una teoria in grado di fare ciò. Poiché dal punto di vista di qualsiasi teoria utile, il peso dell'intervento di potenze esterne e perfino la direzione di tali interventi, doveva essere arbitrario. Esso dipendeva non solo dalla potenzialità economica e militare degli stati che intervenivano, ma dalle loro collusioni internazionali, dalle loro spregiudicate alleanze e dai loro problemi interni. Nell'eventualità, la maggioranza della nobiltà e dei prelati delle province Valloni optò per il re Filippo, portati a questa alleanza sgradita in gran parte dalla paura della rivoluzione religioso-sociale che era scoppiata nelle grandi città delle Fiandre. Cercarono di mantenere i loro privilegi sociali e i loro « stati » provinciali; ma perdettero il controllo politico decisivo sul loro paese lasciandolo alla monarchia in Spagna o ai suoi delegati. La loro frontiera con le province settentrionali fu determinata dall'esito di campagne militari che non potevano essere combattute senza la Spagna.

Le sette province settentrionali divennero indipendenti. Sembra che non ci sia dubbio che, con tutti i loro sforzi, neppure questo si sarebbe potuto fare senza l'aiuto straniero. Nondimeno la struttura interna del nuovo stato, le Province Unite dei Paesi Bassi, era

in gran parte determinata dalle forze sociali e politiche entro queste province e dalle personalità dei *leaders* del paese. Nel 1581 la monarchia fu abolita e da allora in poi, il potere sovrano restò agli « stati » di sette province e ai loro delegati negli Stati Generali a L'Aja. Ci si rivolgeva appropriatamente a loro come « Loro Potenti Altezze ». Malgrado questo titolo i deputati agli Stati Generali non avevano pieni poteri, come i membri del parlamento inglese, e non potevano impegnare le loro province in questioni veramente importanti come tasse e religione. Il sistema funzionava solo a causa del peso economico e politico portato dalle province dell'Olanda che pagava più di metà di tutte le tasse. La stessa Olanda era governata da una classe dominante, una oligarchia di famiglie ricche e colte che dominavano la politica delle singole città di Olanda e che controllavano le grandi compagnie commerciali e le banche.

Qui poi c'era una repubblica patrizia o, piuttosto, una confederazione di repubbliche in cui la chiesa era strettamente subordinata alle autorità civili e in cui, per motivi in gran parte fortuiti, una nobiltà alta era quasi completamente scomparsa, sebbene una povera nobiltà di campagna rimaneva importante nella vita politica delle province agrarie orientali di Groninga, Overijssel e Gheldria. Gli « stati » non ripetettero gli errori degli Stati Generali del 1477 di cercare di governare il paese senza l'esecutivo. Essi perciò investirono il Principe d'Orange, Guglielmo il Taciturno, di considerevoli poteri esecutivi e del titolo di *Staathouder*, o governatore, di parecchie province, come dell'importante posizione di comandante in capo degli eserciti dell'Unione.

Qui c'era una monarchia *substitute* [di fatto], che governava non per grazia di Dio ma per il favore degli « Stati ». Guglielmo ed i suoi discendenti erano ben consci di questa distinzione e lo era anche la *snob* società di corte europea. In parte attraverso l'eccezionale abilità politica di Guglielmo ed in parte attraverso l'imperativa richiesta di guerra contro la Spagna, il nuovo esecutivo e gli « stati » cooperarono in modo molto efficiente. Ma appena le pressioni esterne rallentarono, durante la tregua di dodici anni con la Spagna, 1609-1621, e dopo la pace di Münster nel 1648, quando la Spagna finalmente riconobbe l'indipendenza olandese, gli « stati » e la loro monarchia *di fatto* si trovarono impegnati nelle lotte per il potere — proprio come ogni legittima monarchia ed i suoi parlamenti ed anche naturalmente

come il monarca *substitute* inglese, Oliver Cromwell, ed i suoi parlamenti. E di nuovo, come ci aspetteremmo, « il meccanismo reale » iniziò a funzionare. Tre volte governanti decisi sconfissero i loro avversari giocando sulla divisione fra le province, città ed altri gruppi privilegiati e, nei primi attacchi, nel 1617-19, giocarono perfino sulle divisioni religiose entro la Chiesa Calvinista. Nondimeno la Casa di Orange non fu mai abbastanza forte da instaurare un assolutismo di tipo francese. Significativamente, l'assenza di un erede maschio adulto — un momento sempre critico perfino per le monarchie legittime — due volte, nel 1650 e nel 1702, portò alla virtuale abolizione perfino della monarchia *substitute*.

Ci sono molti esempi del ruolo cruciale avuto dall'intervento esterno nelle lotte tra monarchie e parlamenti. All'inizio del 17° secolo gli « stati » di Boemia e dei ducati austriaci conseguirono grandi vittorie politiche e religiose in gran parte con l'aiuto dato loro dagli « stati » di Ungheria. Essi erano tutti protestanti ed erano tutti sudditi dello stesso signore, l'imperatore Rodolfo II. Alcuni anni più tardi, nel 1620, l'imperatore Ferdinando II ribaltò questa situazione sconfiggendo gli « stati » Austriaci e Boemi, ma gli eserciti che ottennero queste vittorie erano quelli di una potenza esterna, la Baviera. All'altro capo dell'impero, gli « stati » della Frisia orientale sconfissero i loro governanti per tutto il secolo 17°. La loro struttura sociale omogenea e le loro tradizioni politiche furono senza dubbio essenziali in questa lotta. La Frisia orientale era la patria di Althusius, il più grande teorico del potere degli « stati » nella prima età moderna. Ma la forza decisiva nella loro lotta prolungata fu un contingente di truppe olandesi stanziate permanentemente dalle Province Unite in questo stato strategicamente importante.

Nel 18° secolo gli « stati » del Württemberg e quelli di Meclemburgo si appellarono, in molte occasioni, all'imperatore contro le pretese assolutistiche dei loro duchi; e per ragioni che hanno a che fare più con la politica di Vienna che con quelle di Stuttgart o Schwerin, ottennero un appoggio effettivo.

Ma il caso più interessante è quello con cui abbiamo iniziato questa ricognizione, l'Inghilterra — Inghilterra, il paese *par excellence* del *dominium politicum et regale*, il paese *par excellence* del sistema politico chiuso in cui, o così è apparso a molti storici, re e parlamento poterono esplicare il loro destino virtualmente indistur-

bati da influenze esterne. Quando Fortescue scrisse, il parlamento inglese era certamente ben fondato; ma la partita definitiva per il potere fra il parlamento e la monarchia era lontana dall'essere decisa.

Molte assemblee continentali che furono in seguito sconfitte ebbero poteri maggiori nella seconda metà del 15° secolo che il nostro parlamento. Solo nel 17° secolo furono definite le situazioni che dettero al parlamento e più particolarmente alla Camera dei Comuni, il controllo effettivo sul governo del paese: il monopolio su tutte le tasse e la loro coerenza agli scopi per cui erano state votate; libertà di parola per assicurare che il parlamento potesse dibattere tutti gli aspetti della politica reale; la voce decisiva nella nomina dei ministri del re o, almeno, insistenza sulla responsabilità dei ministri verso il parlamento; l'abolizione o episodicità del diritto del sovrano al veto sulla legislazione parlamentare; ed infine il diritto del parlamento a riunirsi regolarmente ed indipendentemente dalla volontà del re e l'abolizione della sua prerogativa a sciogliere il parlamento arbitrariamente. Quasi tutte queste condizioni essenziali di governo genuinamente parlamentare — la specie di governo che esisteva nei Paesi Bassi sin dalla costituzione dell'Unione di Utrecht, l'Unione delle Province, nel 1579 — furono in Inghilterra stabilite irrevocabilmente solo dopo la rivoluzione del 1689.

Queste vittorie del parlamento sulla monarchia furono, naturalmente, il risultato delle grandi lotte del 17° secolo e specialmente dei drammatici eventi connessi al Lungo Parlamento e alle guerre civili degli anni 1640 ed al rovesciamento di Giacomo II nel 1688. Nessuno di questi eventi può essere capito in un contesto puramente inglese. Come la maggior parte delle monarchie europee, la monarchia Stuart era una monarchia composita che includeva la Scozia, l'Irlanda ed il Galles, oltre l'Inghilterra. Inoltre la Gran Bretagna era parte del sistema di stati europeo e soggetta all'intervento esterno, malgrado il Canale della Manica ed il Mare del Nord. Il tentativo di Carlo I di governare senza il parlamento andò a finire male in primo luogo non in Inghilterra, ma in Scozia, un classico esempio di regno povero e isolato in cui il « meccanismo reale » era stato congelato in virtuale immobilismo. L'errore dell'Arcivescovo Laud e di Carlo I fu essenzialmente lo stesso di quello dei loro contemporanei Filippo IV di Spagna e il suo ministro Olivares, nel caso della Catalogna. Dal punto di vista del potere politico la Scozia

avrebbe dovuto essere lasciata in pace, proprio come la Catalogna. Il fatto che non lo fu, indica, in entrambi i casi, una distorsione della lucida riflessione politica per passione, passione per l'impero, nel caso di Olivares, e passione per la religione, nel caso di Laud, abbinate in entrambi gli uomini a pedanti e mal concepite nozioni della natura dell'autorità del re.

Fu una fortuna per la Gran Bretagna che la Francia era troppo occupata con la sua guerra con la Spagna per interferire in favore della Scozia, la sua tradizionale alleata, come doveva interferire solo poco dopo in Catalogna. Ma l'esercito scozzese s'intromise ora in Inghilterra. È stato sottolineato che l'iniziativa che il Lungo Parlamento prese contro le prerogative reali nel 1640 e nel 1641 dipendevano molto dalla presenza dell'esercito scozzese in Inghilterra.

In seguito, durante la guerra civile, il parlamento avrebbe potuto a mala pena continuare senza l'aiuto militare scozzese, né il re senza quello del Galles e, in misura minore, quello dell'Irlanda. Sia la Francia che gli Olandesi dettero aiuto alla causa reale, non abbastanza per decidere il risultato, poiché entrambi i paesi erano troppo impegnati nella guerra dei Trenta Anni, ma abbastanza per causare ripercussioni interne nelle Province Unite. Il secondo *round* del grande conflitto tra la Casa d'Orange e gli stati di Olanda, che si concluse nel 1650, iniziò con le obiezioni degli « stati » all'aiuto degli Orange alla dinastia degli Stuarts.

Perfino la « Gloriosa Rivoluzione » del 1688-89, e gli eventi che condussero ad essa, non erano una questione puramente inglese. Negli ultimi anni del suo regno Carlo II cercò di governare senza il parlamento. Riuscì a fare così sulla base delle prerogative ancora estese della Corona e l'aiuto finanziario di Luigi XIV. Naturalmente, questo aiuto fu precario, ma ogni anno che passava la posizione della monarchia in Inghilterra diventava più forte. I primi due anni del regno di Giacomo II costituiscono una testimonianza agghiacciante su come era già andato lontano questo processo e come era diventato tecnicamente possibile « manipolare » il Parlamento. Ci si potrebbe esercitare a pensare quale sarebbe stato il risultato se Giacomo II non avesse fatto l'errore di offendere la suscettibilità religiosa dei Tories anglicani dominanti, e anche se non ci fosse stato all'estero un membro della Casa Stuart convenientemente protestante, in grado di mobilitare il formidabile aiuto delle Province Unite dei

Paesi Bassi. Non fu un caso che sarebbe dovuto risultare un principe di Orange, il rappresentante della monarchia *substitute* parlamentare olandese, a divenire il primo re veramente parlamentare d'Inghilterra in virtù del suo matrimonio con la figlia di Giacomo II e per aver disposto con successo un'invasione dell'Inghilterra. E di nuovo come nel 1640 l'aspetto negativo dell'interferenza straniera fu importante. Al momento critico nell'autunno del 1688, Luigi XIV stava facendo una campagna militare nel Palatinato e perciò non era in grado di prevenire Guglielmo d'Orange dal salpare per l'Inghilterra. Chiaramente nei suoi momenti più critici e drammatici la storia inglese non può essere compresa in termini di un sistema politico chiuso.

Quali conclusioni possiamo tirare? Che tipo di teoria possiamo costruire e quali saranno i limiti di tale teoria? Una teoria che, ricordiamo, deve rispondere alla nostra domanda di partenza: come spieghiamo il relativo successo o fallimento di differenti monarchie e parlamenti nella loro lotta per il potere? È meglio che scriva le mie conclusioni schematicamente, così che esse possano essere accettate o rifiutate e in ogni caso, spero, fatte oggetto di discussione:

1) La struttura e la storia dei parlamenti è evidentemente correlata alla struttura sociale delle società in cui si svilupparono. Questo è risaputo, ma basilare. La difficoltà è che qualsiasi precisa correlazione tra la struttura sociale e le istituzioni formali di una società non è affatto facile da stabilire. La tipologia di Hintze cerca di fare ciò, ma, alla fine, produce un quadro che, con tutta la sua vividezza ed ampiezza, è inadeguato sia tipologicamente che dinamicamente.

2) Poiché ci troviamo di fronte al problema del mutamento e di un mutamento che non si verificò col consenso, abbiamo bisogno di una teoria di dinamiche politiche e sociali per un periodo lungo, e non di una teoria di equilibri e squilibri. Abbiamo trovato che i tre meccanismi di Norbert Elias: il « meccanismo di monopolio », il « meccanismo della istituzionalizzazione del potere », ed il « meccanismo reale », vanno assai avanti nel fornire un modello utile delle dinamiche storiche.

3) Tuttavia, la teoria o le teorie di Elias, non danno risposte sufficientemente precise. In primo luogo non ci danno un'adeguata dimensione temporale. In secondo luogo, essendosi concentrato sui casi estremi dell'Inghilterra e della Francia non ci dicono molto dei

casi intermedi. Così mentre la storia della Polonia è fatta per adattarsi bene allo schema di Elias, quella della Danimarca e della Svezia non si adattano. La Danimarca era un paese con strutture sociali e dinamiche sociali più simili a quelle della Polonia che a quelle della Francia. Eppure nel 1660 il suo re compì con successo un colpo di stato che cambiò il paese, da una monarchia costituzionale aristocratica ed elettiva ad uno degli stati di Europa più effettivamente assolutisti. La storia della Svezia è ancora più sconcertante, perché qui possiamo osservare tre effettivi colpi di stato, tra l'inizio del 17° e la fine del 18° secolo. Eppure, ogni volta, dopo un diverso numero di anni, un governo costituzionale ed aristocratico veniva ristabilito, sebbene non sempre con gli stessi centri di autorità, perché nel 18° secolo erano trasferiti dal *Riksrad*, il consiglio di stato dei magnati, al *Riksdag*, il parlamento dominato dalla nobiltà inferiore. Concludo perciò che l'equilibrio tra le forze regie e quelle contrarie avrebbe potuto confrontarsi molto più serenamente, e ciò in un periodo di tempo più lungo, di quello che i meccanismi a senso unico di Elias suggerirebbero. Ne consegue da ciò che le decisioni definitive non possono sempre essere predette o espresse retrospettivamente da questi meccanismi, anche se prese in connessione con un'analisi della struttura sociale.

4) La lotta fra monarchie e parlamenti era raramente combattuta ad oltranza in sistemi politici chiusi. Durante il tardo medio evo e la prima età moderna, per circa quattro o cinque secoli, la maggior parte delle monarchie erano composite. I loro parlamenti erano multipli, e nei casi molto comuni degli Stati Generali, essi erano anche compositi e insieme alle assemblee provinciali, funzionavano su diversi livelli. Siamo riusciti a discernere certi modelli funzionali nella storia dei parlamenti di piccoli, periferici regni o province. Questi modelli però, potevano essere vitalmente influenzati da decisioni politiche singole, con conseguenze da non potersi predire. Questo avvenne in Scozia ed in Catalogna.

5) La difficoltà più seria nella costruzione di una teoria completa è rappresentata dall'intervento di potenze esterne nelle lotte fra re e i loro parlamenti. Tali interventi alteravano il relativo vigore delle forze interne in una misura che, credo, era imprevedibile anche se dovessimo usare un sofisticato schema teorico o un computer.

6) Il periodo della lotta più intensa tra le monarchie ed i parlamenti coincise, nel complesso, con l'era dei conflitti religiosi. L'elemento religioso in questa lotta tese a produrre:

a) una forte *leadership* e coesione dei partiti sebbene la storia delle guerre civili in Francia mostri che non erano necessariamente partiti parlamentari o anti-parlamentari;

b) la probabilità dell'intervento straniero, l'internazionalizzazione dei conflitti costituzionali, e di qui la quasi completa imprevedibilità della loro conclusione (cfr. punto 5).

7) La forza degli opposti schieramenti reali e parlamentari poteva essere influenzata. o per un periodo di tempo o in momenti critici, da certi elementi specifici, strutturali, funzionali o perfino fortuiti. Ne menzionerò solo alcuni:

a) specifici poteri o procedure dei parlamenti. Per esempio, era importante per un parlamento stabilire il principio della riparazione dei torti prima di una sovvenzione; per esempio un parlamento non deve consentire a concedere tasse prima che il re non sia venuto incontro alle sue richieste. Questa era certamente un'opinione comune nei Paesi Bassi durante il 16° secolo. Però il parlamento inglese, sebbene usasse occasionalmente questo principio come strumento tattico, non lo instaurò mai sistematicamente. I parlamenti sia durante il periodo Tudor che durante il primo periodo degli Stuart di solito prima acconsentivano alle richieste finanziarie della corona e poi discutevano le petizioni. Similmente era ambiguo il problema del potere dei deputati o membri del parlamento. I membri inglesi del parlamento godevano *plena potestas*, pieni poteri; cioè potevano impegnare i loro elettori senza dover tornare a riferire a loro. I deputati dei Paesi Bassi, al contrario, dovevano riferire praticamente tutto. Eppure erano entrambi governi parlamentari consolidati. Ciò significa che poteri e procedure specifiche erano certamente importanti ma che devono essere sempre considerati singoli elementi in situazioni complesse. Non sono mai di per sé cause necessarie o sufficienti dei fenomeni che stiamo cercando di capire.

b) l'azione di personalità di spicco. Non possiamo semplicemente cancellare dalla storia Guglielmo il Taciturno, John Pym e Oliver Cromwell.

c) L'evento fortunoso di successioni incontrastate di adulti

maschi. Colpi di Stato con risultati permanenti potevano essere effettuati da un sovrano, come accadde in Piemonte e Danimarca. Ma in generale l'istituzionalizzazione del potere regio raramente era proceduto sensibilmente prima del 18° secolo per la monarchia in modo da evitare un serio intoppo ad ogni minorità o successione messa in discussione. Accadde in Francia nel 1715 dopo la morte di Luigi XIV. Sarebbe una supposizione ragionevole pensare che ci vorrebbero normalmente tre generazioni successive di governanti maschi adulti, cioè almeno due di tali successioni, per stabilire un assolutismo inattaccabile. Con una probabilità del 50 per cento alla morte di ciascun governante, ci sarebbe solo il 25 per cento di probabilità che questo evento si realizzi due volte di seguito.

8) E in fine, per riassumere, con l'aiuto di altri studiosi, storici, sociologi abbiamo costruito alcune teorie e modelli. Credo che questi modelli siano preziosi per la comprensione storica, cioè alla nostra comprensione della condizione umana come cambia attraverso il tempo. Ma ci siamo anche imbattuti nei limiti di tali teorie. Questi limiti, credo, sono inerenti al problema che ci siamo proposti di risolvere. E così abbiamo smesso di perseguire non soltanto le teorie ma anche i compiti tradizionali dello storico: analizzare eventi specifici e catene di eventi e, non ultimo, esporre la storia degli eventi.

Rappresentanza popolare? individui people persone? gente? soggetti?

W. P. BLOCKMANS

UNA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE NELL' EUROPA TARDO-MEDIEVALE *

Questo articolo cerca di seguire la tradizione stabilita da Hintze ed Elias nel mettere a confronto diversi aspetti delle istituzioni rappresentative da un capo all'altro dell'Europa medievale. Fa uso di numerosi recenti « case-studies », e di un esame più approfondito delle fonti riguardanti i Paesi Bassi e cerca di prendere in considerazione le critiche dirette alle generalizzazioni poco sofisticate degli studiosi precedenti. Vengono trattate la struttura delle istituzioni, il loro funzionamento effettivo e le loro funzioni.

Comparazioni vengono fatte ogni qual volta le informazioni disponibili lo consentono, se possibile attraverso quantificazioni, sebbene i dati in nostro possesso siano spesso troppo vaghi e incompleti per permetterlo. Un certo numero di modelli ideali sono formulati come ipotesi di lavoro per ulteriori indagini, basate sulle strutture sociali entro le quali questi tipi istituzionali funzionano. Le variabili essenziali sono state il livello di urbanizzazione in un particolare territorio, la forma di governo e la situazione economica e giuridica dei nobili e dei contadini.

* * *

L'importanza dello studio dei sistemi politici del passato si accresce di molto se non viene limitato a casi individuali, ma piuttosto tenti di evidenziare le costanti che hanno giocato un ruolo

* W. P. BLOCKMANS, *A typology of representative institutions in late medieval Europe*, in « Journal of Medieval History », 4 (1978), pp. 189-215 [le note sono state soppresse; traduzione di Annamaria Crispino].

attraverso tutto il passato storico ed il presente, procedendo a comparazioni nel tempo e nello spazio. L'approccio comparativo è stato sperimentato particolarmente nella storia istituzionale. Negli anni '30 furono fondate due organizzazioni che avevano questo scopo, e i risultati fino ad oggi sono stati notevoli. Convegni internazionali tenuti con regolarità sono sfociati in monumentali collane di pubblicazioni.

Il professor John Gilissen, che ha diretto per molti anni il programma, concepito con ampiezza di respiro, della Société J. Bodin per la storia delle istituzioni, ha riassunto questi 35 anni di attività nel 1973. Egli ha fornito una spiegazione accurata dei metodi che erano stati usati, ma è stato anche completamente consapevole delle difficoltà relative ad un'ampia trattazione comparativa. Comunque Gilissen ha definito il suo obbiettivo in quattro punti: determinazione delle istituzioni da studiare, ricerca degli elementi costitutivi essenziali, loro tipologia, e definizione degli aspetti dominanti della loro evoluzione (Gilissen 1973: 277-78, 282 ss.). Anche la Commissione Internazionale per la Storia delle Istituzioni Rappresentative e Parlamentari [International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions / Comission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats] ha fatto un lavoro utile nel campo della storia istituzionale comparata. Le mete della Commissione erano chiare già prima della II Guerra Mondiale, ma la sua attività è sembrata mancare di direzione centrale nel periodo successivo.

Se focalizziamo la nostra attenzione sulle istituzioni rappresentative, alle quali anche la Société J. Bodin ha dedicato un impegno considerevole (nei cinque volumi *Gouvernés et gouvernants*, pubblicati tra il 1965 ed il 1968) siamo piuttosto fortunati perché abbiamo una massa di informazioni che sono state raccolte da svariati contesti. Comunque, così com'è, questo materiale è ancora legato troppo strettamente a casi particolari, e sebbene siano stati ammirevoli gli sforzi, sia di delineare gli elementi costitutivi essenziali, sia di sviluppare una tipologia nonché gli elementi dominanti dell'evoluzione, esso resta ancora insoddisfacente. Ritengo comunque che sarebbe auspicabile un nuovo approccio comparativo, in particolare da quando nel 1975 sono apparsi diversi importanti studi di questo tipo.

Russocki (1975) ha proposto una tipologia chiara e convincente di ciò che egli chiama assemblee pre-rappresentative, originariamente varie forme di curia. Gorski (1975) ha tentato di definire una tipologia delle assemblee di « stati » nell'Europa del Nord e dell'Est durante il XV secolo, basata sul grado di emancipazione dal dominio della nobiltà. Egli ha messo fortemente in rilievo le differenze tra i paesi, derivanti dalla diversa situazione giuridica della nobiltà, ciò che di volta in volta rende difficile stabilire una tipologia. Infine, Koenigsberger (1975) ha usato i modelli di analisi di Hintze (1930-31) e i meccanismi di Elias (1939) come basi per dimostrare la non affidabilità di questi modelli. Introduce tanti fattori fortuiti per l'Europa tra il XVI e XVIII secolo che non erano mai stati espressi e presi in considerazione nelle teorie correnti, sicché mentre ha riconosciuto che queste ultime potrebbero essere utili per comprendere le situazioni storiche, mette nondimeno l'accento su « specifici eventi e catene di eventi ».

Prendendo in considerazione ogni cosa, le interpretazioni generali delle istituzioni rappresentative lasciano un'impressione piuttosto desolata; i vari sforzi di questo tipo intrapresi negli anni Trenta non hanno ovviamente corrisposto alle aspettative. Le due teorie che erano state allora proposte, si sono rivelate fondate su informazioni inadeguate. Dopo la II Guerra Mondiale, e forse, in qualche misura, per reazione all'euforia ed alle concezioni degli anni Trenta, gli storici sempre più ripiegarono sul compito più limitato di descrivere eventi specifici, proprio come una generazione precedente aveva fatto dopo la I Guerra Mondiale. La ripresa sperimentale della tendenza alla generalizzazione che percepiamo ora, conferma la necessità di informazioni molto dettagliate. Il principio dell'esistenza di meccanismi a ripetizione che devono essere rintracciati, si sta comunque accreditando sempre di più. Uno dei suoi grandi meriti è il fatto che enfatizza lacune della nostra conoscenza e quindi diventa un forte stimolo alla ricerca. Inoltre, la ricerca comparativa fornisce un contributo innegabile nel mettere alla prova la validità delle interpretazioni che sono basate su combinazioni specifiche di fattori, e come metodo per decifrare modelli più generali. Nelle parole di Pirenne (1923: 8), lo storico deve essere consapevole che le società possono trovarsi in fasi differenti di uno sviluppo generale

simultaneamente, e che ritmi diversi di sviluppo coesistono nello stesso organismo.

Un nuovo contributo alla tipologia delle istituzioni rappresentative sembra quindi essere possibile e maturo. Con Gorski (1975: 147) procederò sull'assunto che è impossibile fare onore a tale impegno rispetto ad un periodo che copre molti secoli. Sono d'accordo con Russocki (1975: 35-36) che la descrizione di diversi « ideal-types » non dovrebbe essere assunta rigidamente né essere troppo dettagliata, perché questo impedirebbe comparazioni diacroniche e sincroniche. Il mio scopo è di usare parecchie sezioni « ideal-tipiche » incrociate per discernere le linee di sviluppo tendenziali (Gorski 1975: 133-34; Gilissen 1973: 292-295). Presterò attenzione particolare alla continuità, in alcune aree, di relazioni evolutesi ulteriormente altrove. Oltre a ciò, si possono scoprire degli sviluppi che potrebbero essere interpretati come di transizione tra alcuni specifici tipi entro il periodo alquanto ampio che ho scelto, essenzialmente il XIV e XV secolo.

Tre considerazioni mi hanno indotto a scegliere un periodo relativamente lungo per questa indagine. Per motivi meramente euristici, desidero utilizzare al massimo le informazioni frammentarie. In secondo luogo, spero in questo modo di ridurre gli effetti delle situazioni di transizione che confondono il quadro in alcune aree. Terzo, ho fatto così per potere seguire gli sviluppi in differenti regioni, poiché le dinamiche devono rimanere un aspetto essenziale della ricerca storica. Infine dovrei aggiungere che una ragione del mio tentativo di formulare questa sintesi è che considerevoli ricerche originali sul funzionamento delle istituzioni nei Paesi Bassi sono state fatte negli ultimi anni da Blockmans, Prevenier, Uyttebrouck e Wellens, ma le loro pubblicazioni non sono state ancora sussunte nelle storie più generali. Penso che questa comunicazione modificherà considerevolmente il quadro comunemente accettato.

Dobbiamo in primo luogo definire il nostro lessico. « Corpi Rappresentativi » è il termine più preciso, ma è ancora un'espressione indiretta per tutte le istituzioni in questione. Sto accentuando il quadro generale perché la maggior parte degli studiosi si sono purtroppo limitati a studiare una istituzione particolare, ciò che naturalmente dà luogo ad un quadro unilaterale ed incompleto, se non decisamente erroneo. Un'idea valida di sovrastruttura richiede come

prerequisito la comprensione delle istituzioni subordinate di cui si compone. È stato già messo in rilievo che attività rappresentative si sono sviluppate su diversi livelli interagenti, in alcuni paesi come la Francia, la Polonia, la Boemia, e i Paesi Bassi. A volte ciò si svolgeva su una scala molto limitata, come nella unione, mantenuta a livello regionale, di stati provinciali in Stati Generali, prima dei quali assemblee preparatorie davano ai rappresentanti i loro mandati. In questo modo, il funzionamento degli « Stati Generali » durante l'Ancien Régime può essere spiegato solo con riferimento alle riunioni di « stati provinciali » ed ai gruppi locali che davano autorità di procuratore ai deputati. La nostra indagine deve quindi includere le forme più dirette di rappresentanza politica dei soggetti, come le comunità di villaggio e le magistrature di corporazione, come pure le istanze più alte che pretendono di rappresentare tutti i sudditi davanti alla suprema autorità.

La forma plurale « corpi rappresentativi » indica quindi i vari organi che implicano la rappresentanza di soggetti in una relazione verticale. Ma questo uso ci fa evitare di applicare *a priori* a varie società un concetto più o meno reale che è peculiare solo ad una di esse. Studiosi anteriori si sono innegabilmente regolati così con termini quali « rappresentanza per stati », « organizzazione corporativa » ed « assemblee di stati », poiché queste espressioni applicano una nozione preconcetta alle società in esame. Certi concetti politici correnti, propri del periodo pre-bellico, hanno esercitato un'influenza sfavorevole a questo riguardo.

Il quadro di una struttura sociale divisa in tre stati si sviluppò e si diffuse tra il clero verso l'anno Mille. Esso non corrispondeva in alcun modo alla realtà sociale contemporanea, come sapevano bene diversi filosofi tardo-medievali dei sistemi politici, i quali sostenevano altri tipi di divisioni (Guenée 1971: 227-29). La realtà dell'organizzazione rappresentativa era in verità chiaramente non determinata dalla struttura ideale usata come base dalla maggior parte degli studiosi del tempo (Dhondt 1966a: 353). Infine devo esprimere il mio dissenso dalla opinione corrente secondo cui le istituzioni rappresentative siano dovute stare in stretto confronto dualistico con il principe. Osservazioni più attente dimostrano che influenze esterne hanno determinato lo sviluppo di tali organismi (Koenigsberger 1975: 16-25). Di conseguenza i soggetti potrebbero anche

essere rappresentati *vis à vis* da istanze legali differenti dal loro stesso principe: altri corpi rappresentativi, principi stranieri o autorità.

Un sistema del genere è concepibile in casi estremi totalmente a prescindere dalla presenza di un principe, come nel caso delle leghe cittadine del XII e XIII secolo, e le leghe anseatiche ed il loro celebre prodotto, l'Hansa tedesca. Anche le rappresentanze dei comuni rurali nelle Alpi sono rilevanti per questa connessione (Lousse 1966: 43-44; Dhont 1966: 345-47). Ora dobbiamo considerare gli elementi costitutivi essenziali delle istituzioni rappresentative medievali. La rappresentanza appare ogni qualvolta un governo si trova costretto dalla concentrazione di potere nelle mani dei suoi sudditi, a dividere il potere con loro attraverso consultazioni istituzionalizzate. Questo suggerisce che le istituzioni rappresentative fossero sviluppate da gruppi che avevano già i mezzi per strappare alcuni diritti, ma erano troppo deboli per assumere un controllo totale e quindi dovevano rimanere subalterni alla struttura di potere del governo. In pratica quindi lo sviluppo della rappresentanza popolare coinvolgeva un governo che possedeva il potere reale e dei sudditi che potevano organizzarsi allo stesso livello del governo. Questo livello poteva essere locale o interlocale, regionale o interregionale, nazionale o internazionale.

La validità di questa analisi può essere dimostrata da numerosi esempi. L'assenza di un'autorità centrale in Italia precludeva qualsiasi rappresentanza interna che trascendesse un livello meramente regionale. Al contrario, la rappresentanza nazionale in Francia non fu realizzabile perché i mezzi di potere dei sudditi e l'organizzazione a livello nazionale erano inadeguati, sebbene bastassero a livello provinciale. Ma entrambe le forme furono possibili in Inghilterra a lungo andare.

Il mancato sviluppo della rappresentanza popolare in forma centralizzata al livello più alto, non esclude in nessun modo l'attività di forme più circoscritte. La maggior parte delle assemblee di « stati » locali e provinciali continuarono quindi a funzionare lungo tutto l'Ancien Régime. In particolare i consigli cittadini svolsero un ruolo rappresentativo in regioni dove il potere centrale era assente o debole, come accadde nelle città dell'Italia del Nord e della Germania imperiale.

Se noi allarghiamo la nostra analisi al problema del perché nacque ciascuna di queste forme di attività rappresentativa dobbiamo esaminarne tre aspetti: struttura, organizzazione e funzione, usando dati quantificabili per facilitare la comparazione, fin dove gli studi esistenti ed il materiale disponibile ce lo permettono.

Strutture

Lo storico francese Guenée (1971: 184, 187) ha messo molto giustamente in rilievo che il dialogo tra principe e sudditi era permanente e significativo solo in quei paesi in cui esso era stato preceduto e sostenuto da un meccanismo istituzionale a livello locale per trattare materie di interesse pubblico. Egli aveva in mente soprattutto il caso dell'Inghilterra, ma il suo punto di vista trova riscontro anche per le Fiandre e Brabante, dove una lunga tradizione di partecipazione dei cittadini e dei proprietari terrieri al governo del territorio spiega il coinvolgimento generale dei sudditi e la forza dei loro corpi rappresentativi. Al contrario, l'influenza minima delle assemblee generali rurali in Francia contribuì all'alienazione del potere degli « stati » (Dumont e Timbal 1966: 225, 229-30).

L'esempio delle città autonome è usato spesso per spiegare lo sviluppo di organi rappresentativi nelle città. Gran Consigli, che consistevano più o meno di un centinaio di deputati in rappresentanza delle varie divisioni giuridiche e professionali della popolazione, spesso funzionavano al fianco di consigli più piccoli, forse di una decina di membri, che includevano i decani delle corporazioni più influenti. Questa situazione è stata comprovata nelle grandi città dell'Italia del Nord (Renouard e Braumstein 1969: 494-95, 498-99, 502-3, 512-14, 519-20) e nelle città imperiali della Germania meridionale (Eitel 1970: 57-66) e nei cantoni svizzeri (Liebeskind 1939: 207; Gilliard 1965: 146-58). Una struttura simile si ritrova nelle Fiandre, dove è ancora più sicuro che decisioni con implicazioni finanziarie per gli abitanti venivano prese dai Gran Consigli in tutte le città importanti.

In molte zone il Gran Consiglio delle grandi città, i quali erano intimamente coinvolti nel governo territoriale, giocavano regolarmente un decisivo ruolo di intermediari, poiché virtualmente ogni opzione politica del governo aveva qualche implicazione finanziaria;

poiché i regolamenti economici, giuridici e militari avevano ripercussioni fiscali, e le richieste politiche delle assemblee erano legate alle sovvenzioni monetarie. Era anche in queste assemblee che venivano dati incarichi a persone che rappresentavano la città in negoziati del massimo livello, cosicché un elemento essenziale per il processo decisionale del regime territoriale si svolgeva effettivamente a quel livello. La tendenza verso l'integrazione politica delle corporazioni portò anche al sorgere di forme similari di determinazione delle decisioni, fuori delle Fiandre (Blockmans 1973b: 105-6, 111-12; 1974: 332-35).

Le assemblee generali di villaggio erano un fenomeno molto esteso in tutt'Europa, ma la rappresentanza politica diretta della popolazione rurale superava raramente il livello del singolo villaggio. Questo era sicuramente vero nelle zone a forte preponderanza di contadini liberi e lì dove i liberi proprietari coltivatori non erano nettamente distinti dalla nobiltà locale. Così all'interno dell'Impero Germanico troviamo la partecipazione diretta dello « stato » dei contadini in assemblee locali rappresentative nella Frisia orientale, in Baviera e nel Tirolo (Folz 1965: 175). Nel *riksdag* svedese, che ebbe origine nel XV secolo, i contadini erano rappresentati come il quarto « stato » (Lönnroth 1958: 127-31; 1966: 453-55). Probabilmente la forma di governo più democratica che conosciamo nell'Occidente medievale si sviluppò nei cantoni montani svizzeri di Oberwallis e Graübunden, dove le leghe intercomunali dei contadini si estesero fino ad espandersi in un *Bundestag* autonomo a partire dall'ultimo terzo del XV secolo (Gasser 1939: 124; Gilliard 1965: 159).

Le cirsoscrizioni rurali nella contea delle Fiandre divennero ben presto entità con una loro propria organizzazione amministrativa e legale. Lì, nonostante l'alto livello di urbanizzazione, esse rappresentavano un potenziale finanziario importante e acquisirono sostanza politica per il ruolo che in esse giocavano i nobili. Oltre ai nobili proprietari terrieri, venivano scelti due rappresentanti da ogni parrocchia per partecipare all'assemblea della castellanìa, una circoscrizione fondamentalmente rurale che includeva numerosi villaggi e che era tipica delle Fiandre. Riunioni di questo tipo si svolgevano piuttosto frequentemente nel tardo medio evo, in media un mese sì ed uno no nelle giurisdizioni più grandi, ed erano piuttosto

potenti. La forza fiscale delle castellanìe era basata sulla nobiltà fondiaria e sugli agricoltori, ma anche sugli affittuari in generale, tra cui molti cittadini, artigiani industriali rurali ed in qualche caso anche piccole città che erano parte di queste circoscrizioni. Questo sostrato di base eterogeneo spiega il ruolo eccezionalmente attivo del territorio rurale fiammingo, che si dimostra con chiarezza con la partecipazione intensa alle assemblee rappresentative anche al massimo livello, gli « Stati Generali », ai quali solo le Fiandre mandavano regolarmente un'ampia delegazione dalla campagna (Blockmans 1976: 225-27). Questo sfondo rende anche comprensibile il ruolo singolare giocato dal più potente distretto rurale, il « Franc » o castellanìa di Bruges, che esercitò un'influenza straordinaria sulla politica amministrativa territoriale nel collegio dei « Quattro Membri » di Fiandre, accanto alle tre grandi città di Gand, Bruges ed Ypres. Quindi il significato sociale della rappresentanza della campagna fiamminga è più paragonabile ai « Commons » inglesi che alle leghe contadine alpine.

Anche la Svezia, la Frisia e la Baviera sperimentarono una chiara fusione della piccola nobiltà con gli altri proprietari terrieri. Essi svolsero insieme funzioni di governo, con il risultato che questa rappresentanza aveva un carattere piuttosto apertamente aristocratico. Ciascuno di questi esempi fornisce ulteriori prove chiare dell'irrealtà di una divisione della società e delle sue istituzioni rappresentative in solo tre « stati ». In alcune aree anche le suddivisioni amministrative contribuirono allo sviluppo dell'attività rappresentativa regionale, come accadde nelle città-stato italiane e per analogia nei « quartieri » che si svilupparono intorno alle città principali delle Fiandre e Brabante. La pressione del loro potenziale economico, politico e legale, mise in grado le grandi città di imporre il loro dominio sulla campagna circostante e sulle piccole città nei loro dintorni, per esempio tenendo assemblee all'interno dei loro « quartieri ». Questa struttura influenzò profondamente i corpi rappresentativi superiori, dove si prendevano le decisioni a seconda della divisione in « quartieri ».

Divisioni per *sénéchaussées* [siniscalcati] si verificarono persino nelle riunioni degli « Stati Provinciali » francesi (Dumont e Timbal 1966: 216-17). Nel Regno di Boemia i deputati alle assemblee di « stati » provinciali venivano scelti in riunioni regionali, che ave-

vano funzioni politiche e militari, nonché giurisdizione legale (Vanecek 1960: 213-14). In Polonia ed Ungheria convenzioni regionali giocarono un ruolo attivo (Bardach 1965: 265; Bonis 1965: 292; Gorski 1968: 40-43; 1975: 139-46).

Comunque, in realtà incontriamo l'assemblea di tre « stati » in tutta l'Europa tardo-medievale, a livello territoriale. L'unificazione amministrativa precoce contribuì a fare dell'Inghilterra un'eccezione, proprio perché questa precedette lo sviluppo delle città e quindi prevenne la formazione delle città come entità indipendenti all'interno di corpi politici più ampi. La densità della popolazione urbana era proporzionalmente ancora bassa in Inghilterra, per cui la « gentry » poteva meglio mettersi a capo del governo del « borough », in qualche caso dall'inizio del XV secolo. La rappresentanza congiunta della piccola nobiltà rurale e dei borghi nella stessa assemblea aveva quindi una solida base nella realtà sociale. La forma tripartita che si incontra altrove, ha tante variazioni che è difficile trovare un punto comune di partenza. Ciascuno degli elementi costitutivi appare in connessioni molto diverse e mutevoli, o può essere addirittura completamente assente. Sembra che il numero degli « stati » non sia mai stato considerato canonico, poiché poteva esservi in più un quarto « stato », o poteva mancare uno dei tre tradizionali dal corpo rappresentativo, come accadde al clero boemo dopo la rivoluzione Hussita (Vanecek 1960: 210-11). In Olanda e Zelanda il ristretto numero di istituzioni ecclesiastiche e i loro limitati beni circoscrissero il ruolo politico del clero. Lì, per questa ragione, la nobiltà non fu più in seguito tanto influente quanto lo era prima (Jongkees 1942: 206-14). Fu piuttosto eccezionale per un membro del clero partecipare ad un'assemblea di « stati » in Piemonte (Koenigsberger 1952: 30-32). Di contro, le città poterono soltanto partecipare regolarmente alle riunioni degli «stati » ungheresi a partire proprio da quel tempo, dalla partecipazione nella Dieta generale in Polonia. Ma, in contrasto, la classe dei contadini svedesi, di cui ho già rilevato la composizione sociale e politica, era così influente che sedeva come quarto « stato » nel *riksdag* (Lönnroth 1966: 458-60).

Ricorre ripetutamente in Inghilterra, Boemia, Polonia e Ungheria la divisione degli « stati » tradizionali della nobiltà e/o del clero in unità politiche superiori e inferiori. L'impotenza politica della

nobiltà mediana e di quella più minuta era connessa con la loro dipendenza legale dai magnati, la quale a sua volta era estesa alle relazioni economiche patrono-cliente (Gorski 1975: 139-47). Poiché lo stile di vita e i privilegi dei magnati erano ugualmente molto differenti da quelli della media e minore nobiltà, dobbiamo distinguere non uno, ma due strati differenziati all'interno dello « stato » nobile in questi casi.

Si verificò la stessa cosa anche tra le città, ogni qualvolta le poche più importanti formavano tra di loro un nucleo a parte che poteva parlare a nome dell'intero gruppo, come accadde nelle Fiandre, Brabante e Piemonte (Koenigsberger 1952: 35-36) e nella Prussia reale (Gorski e Biskup 1955: 9). Questo accadde anche in Fiandra nel caso della già menzionata circoscrizione rurale, il « Franc » di Bruges. Ulteriori ricerche metteranno in luce senza dubbio altri esempi.

Un'altra variabile importante riguarda il significato di ciascuna divisione. Sebbene sarebbe necessaria un'analisi molto sottile per arrivare a conclusioni incontrovertibili su questo punto, il numero dei membri nominali di ogni « stato », definiti nei termini tradizionali dell'assemblea di « stati », basta a suggerire che la influenza politica in qualche regione risiede soprattutto nella nobiltà, ma in altre nelle città.

Polonia e Ungheria appartengono alla prima categoria, mentre Boemia, Fiandre, Brabante e Ungheria sono nella seconda. In questi ultimi casi, la rappresentanza popolare era organizzata in larga misura da numerose riunioni di alcune o tutte le città, sia separatamente, o con rappresentanti del governo e persino di signori stranieri. Ma non si può continuare oltre l'analisi comparata, dato che manchiamo di informazioni più precise sul ruolo e l'influenza dei vari gruppi. Non sembra quindi che vi sia stata un'idea strutturale dominante, conforme alla quale veniva organizzata in vari paesi la rappresentanza popolare. La forma era basata sulle effettive concentrazioni di potere, che variavano da paese a paese. La caratteristica comune era meno la struttura istituzionale, e molto più il fatto che gli elementi più forti all'interno di ciascuna società e di ogni « stato » trascendevano le distinzioni giuridiche e assumevano potere per quello che essi erano di per se stessi. Poteri e non « stati » costituivano la realtà essenziale.

Le Fiandre dimostrano questa tesi in modo conclusivo, specialmente per la posizione delle città nelle quali, già verso l'inizio del XII secolo, c'era uno sviluppo precoce di attività rappresentative (Dhondt 1966a: 337-43); così assemblee vere e proprie di tre « stati » vennero importate nelle Fiandre soltanto alla fine del XIV secolo dai duchi di Borgogna su imitazione del modello francese (Prevenier 1961: 57-84).

Comunque anche nei Paesi Bassi borgognoni troviamo una divisione degli « stati » più grandi in un piccolo gruppo che era nominalmente parte degli « stati », ma nei fatti derivava considerevole potere dal ricoprire alte funzioni a corte, e un secondo gruppo assai più ampio che doveva mantenere la sua posizione facendo blocco coi rappresentanti dei borghi e con l'aristocrazia di campagna, con i quali divideva già le funzioni di governo locale.

Questa situazione non era molto diversa da quella inglese, sebbene si possa assumere da un confronto puramente formale che le due situazioni erano piuttosto differenti. Le *élites* politiche devono essere attentamente distinte anche quando esse non avevano alcuna base formale statutaria.

Organizzazione

Per quanto esattamente la composizione di una istituzione possa riflettere i rapporti sociali, possiamo capire l'influenza reale dei gruppi che vi partecipano solo nei casi in cui ci facciamo un quadro del modo pratico in cui l'istituzione funzionava. Per quanto riguarda la rappresentanza popolare, la questione concerne la frequenza delle riunioni, la nomina e il controllo dei deputati, la procedura e la formazione delle decisioni.

I dati più completi che abbiamo a disposizione sulla frequenza delle sessioni ci sono avanzati per il Parlamento inglese. Esso si riunì 151 volte durante il XIV secolo, talvolta anche 3 volte all'anno. Ma per anni interi poteva non esserci alcuna riunione del Parlamento. Le sessioni duravano in media 28 giorni, così raggiungiamo una media annuale di 42 giorni di riunioni. Sia l'attività che la durata delle sessioni del Parlamento aumentarono a partire dall'ultimo quarto del XIV secolo fin verso il 1450. Ci furono 53 riunioni dal 1384 fino al 1450, ma solo 20 tra il 1450 e il 1510.

La loro durata variava da 1 a 29 mesi, con una media di 7 mesi. Ciò significa che, al suo culmine alla fine del XIV secolo e nella prima metà del XV secolo, il Parlamento era in sessione più o meno per la metà di ogni anno, ma questa percentuale declinò ad un periodo di circa due mesi all'anno alla metà del XV secolo. L'ultimo dato statistico è in maniera sospetta teorico, poiché l'intervallo fra le sessioni variò da un minimo di 9 mesi a un massimo di 7 anni nel 1497-1504. Un'irregolarità di questo tipo naturalmente aveva un effetto deleterio sull'efficacia della rappresentanza popolare.

Le *cortes* castigliane ebbero un'evoluzione analoga. Persino verso il 1390, al culmine della loro influenza, questo corpo (rappresentativo) non si riuniva annualmente. Dal 1379 al 1520 si tennero almeno 93 sessioni plenarie, ma la loro periodicità era estremamente discontinua; le *cortes* non si riunirono per nulla tra il 1480 e il 1498 (Piskorski 1930: 71-77).

Fin dal 1289, le *Cortes* di Catalogna cercarono di compensare la loro impotenza tra una sessione e l'altra nominando una « diputacion del general », come esecutivo permanente e commissione di controllo che comprendeva i membri dei tre « stati ». Una commissione permanente dello stesso tipo fu introdotta nella Navarra solo nella metà del XV secolo (Regla Campistol 1966: 393). Queste deputazioni diventarono molto attive, ma presto cominciarono a bloccare le misure prese dall'assemblea plenaria, poiché i membri della commissione si staccarono ben presto dalla loro funzione originaria, allo scopo di assicurarsi una posizione personale di potere nel governo (D'Abadal 1966: XCI-XCIV).

La maggior parte degli « stati » provinciali in Francia non si riunivano, in media, più di una volta all'anno, e nella maggior parte dei casi in effetti si riunivano in misura sensibilmente minore. Le eccezioni più significative furono la Linguadoca, con una media annuale di due sedute tra il 1418 e il 1444, dopo di che il ritmo rallentò fino ad una seduta annuale (Gilles 1965: 140-41) ed il Béarn, dove si riscontra una media di quasi due sedute per anno (Cadier 1888: 373-95). La frequenza media per i ducati di Borgogna e Normandia, rispettivamente 1,6 e 1,3 per anno, fu anch'essa leggermente più alta nel XV secolo che per altre parti del regno (Billioud 1922: 101; Prentout 1927: 9-44). Gli « stati » di Linguadoca cercarono di compensare la mancanza di continuità nominando propri

sindaci e procuratori, questi ultimi in particolare come rappresentanti legali (Gilles 1965: 115-126). Le *commissions intermédiaires* di vari « stati » provinciali francesi furono imitate anche in Piemonte da tre o quattro *eletti*.

A partire dall'ultimo terzo del XIII secolo fino alla conquista veneziana del 1420, una commissione permanente riuscì a condividere il governo territoriale del Friuli con gli ufficiali del principe (Koenigsberger 1952: 71; Marongiu 1962: 267-75, 372-73). Questo interesse che deve essere visto innanzitutto alla luce dell'irresponsabilità fiscale del signore, in vari territori dell'impero germanico (Helbig 1955: 417-25; Folz 1965: 183, 186) e nel Brabante (Van Uytven e Blockmans 1969: 402-6) portò alla formazione di commissioni di controllo, i cui rappresentanti erano scelti tra i membri degli « stati ».

Ognuna di queste emanazioni, le deputazioni permanenti iberiche come gli ufficiali e i meccanismi speciali di controllo, a cominciare dai 25 baroni della *Magna Carta*, esprimevano il bisogno dei grandi corpi rappresentativi di sfuggire alla rozzezza che la loro stessa struttura denotava.

Ciascuna delle soluzioni che ho riportato, fallì come collegi rappresentativi, perché essi vennero alienandosi da coloro che li avevano scelti, svolgendo una politica di potere per se stessi e di propria iniziativa: una tendenza suggerita dal sociologo Michels (1914: 15-19).

Uno dei sistemi rappresentativi che sfuggì per un certo periodo a questo destino negativo fu quello fiammingo. Abbiamo visto che i « Quattro Membri » dominavano la rappresentanza popolare lungo tutto l'Ancien Régime. Questo collegio non era per principio un organismo permanente, anche se i suoi membri potevano essere rieletti. Per ogni specifico compito, i comitati locali degli assessori nominavano dei deputati *ad hoc*, con un mandato limitato, di solito uno dei loro stessi membri, od, occasionalmente, una persona esterna. Dopo che il loro lavoro era finito, di solito dopo pochi giorni o al massimo qualche settimana, ma mai mesi come in Inghilterra, essi riferivano all'intero corpo dei magistrati, che quindi nominavano nuovi deputati o ri-nominavano i precedenti, per successivi incontri. I maggiorenti quindi mantenevano sotto controllo il maneggio dei negoziati ad alto livello, e non c'era possibilità che concentrazioni

di potere si formassero al di sopra di loro. Anche tra il 1483 e il 1485 e nel 1488-9, i brevi periodi in cui i Membri formarono consigli permanenti di reggenza, essi si assicuravano che le persone ruotassero (nelle mansioni) frequentemente (Blockmans 1973a: 283-300, 339-49, 468-510).

Questo spiega la continuità dell'influenza politica dei Membri per tanti secoli, anche quando la loro composizione, che non era cambiata, né cambiò mai, non corrispondeva più esattamente a mutati rapporti di potere nel paese. Così la città di Ypres, che fu un importante centro commerciale e industriale nel XIII e XIV secolo, ma da allora decadde continuamente, fu in grado di mantenere la sua posizione politica fino alla fine dell'Ancien Régime.

L'attività straordinaria dei Membri diventa quindi più comprensibile, specialmente il numero straordinariamente alto delle sedute, che sono in genere piuttosto brevi. Naturalmente, portare avanti le cose in questo modo, era reso possibile dalla poca distanza fra le persone interessate. Gli inviati potevano consultare i loro superiori in ogni circostanza nel giro di un giorno. Di qui il fatto che i quattro Membri e gli altri organismi di rappresentanza popolare, si incontrassero così frequentemente. Ci sono scarti sostanziali nella documentazione del XIV secolo, ma non si può ritenere che 20 o 30 sessioni all'anno siano state eccezionali in questo periodo (Prevenier 1961: 118-20).

Per il periodo tra il 1385 e il 1506 ho contato almeno 4055 riunioni, una media annuale di 34. In nessun anno si tennero meno di 12 riunioni, e solo una volta ci fu un'interruzione di oltre 3 mesi. Prendendo tutto il periodo in blocco, le sessioni durarono di solito circa 6 giorni, con una media di 324 giorni di riunioni all'anno *.

Riunioni effettive degli « Stati », in cui fossero inclusi il clero e la nobiltà, furono un avvenimento meramente marginale in questa pressione di attività, sebbene diventassero più importanti nella seconda metà del XV secolo. Il centro di gravità risiedeva senza dubbio nelle città e negli aristocratici del «Franc» di Bruges. Durante questo periodo di cinque generazioni, la natura della attività rappresentativa in Fiandra subì qualche modificazione, in primo luogo una graduale diminuzione dell'intensità e un'evoluzione da riunioni molto brevi (mediamente 3 giorni verso il 1400) del piccolo collegio ri-

* [La cifra di 324 giorni andrebbe corretta in quella di 240 (N.d.C.)].

stretto di membri, a sessioni più lunghe (normalmente 9 giorni verso il 1500) che erano maggiormente frequentate.

Il periodo in cui i Paesi Bassi vennero unificati, la metà del XV secolo e in particolare il periodo dal 1430 in poi, rappresenterà un punto di svolta lì, come in altri paesi europei, dove il processo di formazione dello Stato eclissò le istituzioni rappresentative. Dati che dimostrano con evidenza processi simili sono disponibili per diversi altri principati dei Paesi Bassi. Nel Brabante tra il 1356 e il 1430 furono registrate non meno di 1610 riunioni; 1039 si tennero tra il 1385 e 1430, con una media annua di 23, nel periodo in cui la percentuale fiamminga era 43. Ma questa differenza è poco significativa, quando si tiene conto delle molte interruzioni che si riscontrano nelle fonti brabantine, il che rende possibile una percentuale annua di quasi 30 sedute. Anche qui le grandi città dominavano la rappresentanza popolare, sebbene in misura significativamente meno estesa che nelle Fiandre, poiché esse (città) funzionavano meno spesso come un blocco. Le città più piccole, la nobiltà e il clero del ducato di Brabante giocavano ancora un ruolo molto attivo nella vita politica, più di quanto facessero i loro corrispondenti fiamminghi. Per l'Hainaut tra il XIV e XVI secolo, si può assumere una percentuale significativa di 5 riunioni per anno. Due incontri all'anno in media furono tenuti nell'Artois, sia dagli « stati » che dalle città in conclavi speciali, per un totale di 248 sessioni tra il 1384 e il 1506 (Hirschauer 1923b: 11-43).

Sebbene non siano disponibili dati esatti per l'Olanda e la Zelanda, possiamo assumere, in ragione della loro partecipazione negli « stati » generali, che l'attività rappresentativa vi si sviluppò, specie in ordine alle città, ad un ritmo paragonabile a quello del Brabante.

La rivoluzione Hussita del primo terzo del XV secolo provocò lo sviluppo nel regno di Boemia di un'attività rappresentativa intensa e profonda. Da allora in poi, una frequenza leggermente minore ma regolare fu mantenuta dalle riunioni regionali, nazionali e generali, quest'ultime includevano Boemia, Moravia e Lusazia. Non abbiamo cifre precise per queste assemblee (Vanececk 1960: 205-6, 213, 215). C'era una struttura simile in Polonia con tre divisioni, ma una composizione differente. Qui l'importanza delle Diete generali crebbe in modo drammatico a partire dalla fine del XIV secolo. Esse si riunivano circa ogni anno nella prima metà del XV secolo e

qualche volta si tenevano due sessioni l'anno. Si riunivano pure assemblee provinciali e locali per un totale di almeno due sessioni all'anno (Bardach 1965: 264-68). Le sedute della Dieta Generale Ungherese si tenevano annualmente solo a partire dalla metà del XV secolo, ed anche allora solo quando le necessità del principe lo obbligavano a convocarla. La maggior parte delle Diete fu convocata in connessione con la successione al trono (Bonis 1965: 293).

L'assemblea di « stati » della Prussia Occidentale, che apparteneva alla Polonia dopo il 1466, occupa uno spazio a parte. Le città lungo la bassa Vistola da Thorn a Danzica, passando per Kulm, Schwetz, Neuenburg, Marienwerder, Stuhm, Marienburg, Elbing e Dirschau, si trovavano su una strada di traffici che era estremamente importante, specialmente per il legno e il grano. La nobiltà sviluppò un alto grado di rappresentanza a fianco di queste città fin dalla prima metà del XV secolo, *vis à vis* con l'Ordine Teutonico, che allora governava la zona. Questa attività può essere ricostruita in dettaglio per quanto riguarda il periodo del governo polacco, grazie ad una documentazione straordinariamente ricca. Gli « stati » si riunirono 158 volte tra il 1479 e il 1511, una percentuale di 5 riunioni all'anno (Gorski e Biskup 1955-74). Per concludere, un minimo di 49 sessioni si svolsero in Piemonte durante gli ultimi due decenni del XV secolo, una media di più di due sedute all'anno (Koenigsberger 1952: 36-37).

Altri aspetti del funzionamento della rappresentanza popolare non sono stati studiati in maniera sufficiente da permettere un'approfondita analisi comparativa.

In generale, sembra chiaro che la capacità di un'assemblea di produrre azioni incisive, era condizionata più dal prestigio delle persone che essa coinvolgeva che dal numero totale di voti. Possiamo sottolineare, come conclusione provvisoria, che le istituzioni di determinate strutture venivano alterate dalle possibilità fortemente divergenti fornite dalle loro attività dentro forme finali molto differenti.

Troppo poca attenzione si è prestata fin qui al fatto che istituzioni estremamente prestigiose potevano essere gusci vuoti in termini di efficacia delle loro azioni.

Funzioni

Ci sono informazioni anche meno precise nella storiografia sulle funzioni che svolgevano gli organi della rappresentanza popolare nel loro ambito sociale, di quante non ce ne siano per gli altri aspetti che abbiamo già preso in considerazione. Inoltre, quantificare funzioni è di per sé difficile. La politica interna e la finanza costituivano invariabilmente sfere di attività, e la difesa pubblica e la giustizia generalmente lo erano; mentre anche problemi economici e sociali venivano discussi in qualche regione. Ci si domanda se l'estensione degli argomenti che erano o non erano discussi nelle assemblee, suggerita da certa storiografia erudita, non sia invece in realtà il riflesso delle interpretazioni e delle classificazioni dei vari storici. È comunque ancora più importante sapere la misura in cui le assemblee rappresentative si occupavano di ciascuno di questi argomenti, così da poter accertare l'importanza relativa e l'evoluzione delle varie funzioni. Non abbiamo a disposizione quasi niente tra il materiale su questo aspetto che possa permetterci un'analisi comparata. E però qualsiasi spiegazione del ruolo di una istituzione di governo è soltanto ipotetica finché le sue funzioni non vengano accertate con precisione. In conformità, nessun tipo di spiegazione conclusiva può essere formulata a tutt'oggi sulla origine e sull'evoluzione della rappresentanza popolare.

Abbiamo al momento cifre esatte che riguardano la sfera di attività di due principati dei Paesi Bassi, Brabante e Fiandre. Queste diventano ancora più significative se considerate entro il contesto dell'evoluzione storica, ed in vista della considerevole diminuzione dell'attività rappresentativa nelle Fiandre durante la seconda metà del XV secolo, come sopra indicato.

Il settore economico era ovviamente il più importante, e riguardava principalmente la politica commerciale, insieme al conio e all'industria.

La cifra percentuale del 39% effettivamente nasconde un notevole declino dell'importanza della funzione economica delle assemblee durante il periodo in questione, poiché, mentre i problemi economici costituivano il 61% di tutti i punti all'ordine del giorno fino al 1400, e il 49% tra il 1419 e il 1435, essi declinavano fino a quasi il 21% verso il 1500 (per tutte le cifre vedi tavola 1).

TAVOLA 1

Sfere di attività degli organismi rappresentativi in Brabante e Fiandre, espresse in percentuali di tutte le materie trattate

	Brabante		
	1356-1384	1386-1430	1356-1430
Relazioni internazionali	14	9	11
Politica interna	31	25	27
Finanza	12	19	16
Conio	15	9	11
Difesa	6	11	9
Commercio	2	12	9
Giustizia	20	15	17
Industria	—	—	—

	Fiandre		
	1385-1435	1436-1506	1385-1506
Relazioni internazionali	10	3	7
Politica interna	6	13	8
Finanze	12	29	20
Conio	11	8	10
Difesa	6	16	11
Commercio	31	16	24
Giustizia	20	10	15
Industria	4	5	5

Ma le questioni fiscali presero un corso opposto, con un posto molto modesto nelle discussioni prima del 1435 (dall'8% al 14%), ma da allora in poi richiesero più attenzione: 30% delle discussioni tra il 1435 e il 1492 e il 57% in seguito. Cambiamenti eccezionali possono essere notati anche in riferimento alle materie giudiziarie, che costituivano il 20% degli argomenti trattati durante la prima metà del periodo ma solo il 10% più tardi. Anche la politica estera mostrò una decisa contrazione, mentre la difesa territoriale diventò una materia di maggior rilievo. Se mettiamo a paragone queste cifre con quelle che si riferiscono al Brabante in un periodo un po' anteriore e un po' più breve, tra il 1356 e il 1430, troviamo indubi-

tabili parallelismi per quanto riguarda il ruolo, in origine molto limitato, nella politica fiscale e nella difesa territoriale, mentre le assemblee Brabantine ebbero un più grande coinvolgimento nelle questioni internazionali e monetarie (tavola 1). Dobbiamo ricordare, usando questi raffronti, che l'attività rappresentativa nelle Fiandre tra il 1385 e il 1430, aveva raddoppiato d'intensità rispetto a quella del Brabante di cui siamo informati, e questo si riflette per esempio nel numero relativo di riunioni dedicate alle relazioni internazionali. Si devono inoltre considerate circostanze specifiche. Il ruolo molto considerevole che le assemblee Brabantine giocavano nei problemi di politica interna è ovviamente legato alle frequenti controversie dinastiche e ai conflitti interni nelle città, tra le città, e con il principe o altre autorità. Né ci limiteremo a comparate queste nude cifre, poiché dobbiamo anche tener presente la natura e gli effetti degli interventi da parte dei corpi rappresentativi in ogni area di interesse. Sebbene i problemi finanziari occupassero un posto sproporzionatamente elevato sin dai primi momenti nel Brabante, ciò accadeva perché lì i corpi rappresentativi esercitavano un fermo controllo sulla esazione ed utilizzazione delle tasse, e si doveva anche sorvegliare il tesoro ducale a causa dei suoi gravi debiti. Questa cifra in realtà nasconde una situazione completamente diversa dalle mere discussioni e ratifica di tasse sollecitata dal principe, così come avveniva nelle assemblee fiamminghe verso il 1500.

Da questa duplice base quantitativa — i soli casi di mia più sicura conoscenza su cui sono stati fatti calcoli di questo tipo — troviamo che le funzioni di queste forme di rappresentanza popolare, dominate dalle città e con sedute frequenti, erano soprattutto rivolte alla sfera della difesa degli interessi economici, sia giuridicamente che negli affari internazionali. Le materie di politica interna e di finanza erano certamente comprese, ma il loro ruolo era subordinato, atipico, e come tale non può darci spiegazioni sull'origine e la persistenza di queste forme di rappresentanza popolare.

Parlando da un punto di vista meramente qualitativo e senza speranza di dati quantitativi, troviamo specifiche funzioni svolte dalle assemblee in certe aree, quale l'interesse per i problemi commerciali, monetari, industriali e agrari tra gli « stati » dell'Artois, Linguadoca e la Prussia reale. Questioni commerciali erano spesso all'ordine del giorno anche in Piemonte. Sebbene vagamente, questi

accenni rischiarano leggermente il campo delle funzioni specifiche che erano svolte da questi organismi rappresentativi nel loro contesto sociale.

Infine, questi dati così quantificati, dimostrano in modo incontrovertibile che la vecchia teoria — che le istituzioni rappresentative si svilupparono perché il principe aveva bisogno di sussidi finanziari e che di conseguenza era lui a prendere la iniziativa di convocare le assemblee — è semplicemente in contrasto con i fatti. La funzione originale delle assemblee fu la difesa dei loro stessi interessi, non la politica finanziaria; ciò poteva implicare la salvaguardia del proprio diritto alle libertà di classe privilegiata, la conduzione di una battaglia per l'emancipazione, o il sostegno dei loro interessi mercantili correnti. Questo punto di vista, sebbene sia nuovo, trova qualche sostegno nella letteratura storica (Dhondt 1966a: 329-330, 386-89, 396-97; Gorski 1960: 179-86).

Tipologia

Le variabili intersecate di natura strutturale, organizzativa e funzionale che ho isolato sono strettamente legate al contesto sociale ed economico più ampio entro il quale si svilupparono le istituzioni rappresentative. Poiché l'oggetto di questa analisi è la rappresentanza dei gruppi sociali intenti a dividersi il potere, è logico che la rappresentanza vada a basarsi essenzialmente sulla struttura sociale.

Le relazioni di potere si possono esprimere in varie forme, a seconda delle circostanze specifiche. Per basare la mia analisi sulla realtà sociale sottostante, delineerò le somiglianze fondamentali, piuttosto che venire sviato dall'impegno essenziale da attività rappresentative idiosincratiche che non sono tipiche in alcun modo. Anche Gorski ha costituito la sua tipologia su questa base. Egli ha distinto le aree dell'Europa del Nord e quella Orientale, con una nobiltà numerosa e comparativamente povera che stava cercando di guadagnare le libertà giuridiche e politiche, dalle regioni con una nobiltà ricca ma meno numerosa che aveva già un'adeguata quota di potere. Questo punto di partenza è naturalmente il migliore per quelle regioni nelle quali predominano gli interessi agrari. Ma l'attività rappresentativa può essere concepita e meglio colta

nelle sue sfumature all'interno di una cornice europea più generale sulla base della situazione di tutti i gruppi coinvolti.

Le variabili strategiche che terrò in considerazione sono: la o le classi sociali dominanti in una società data; la struttura e le attività delle istituzioni rappresentative; le funzioni che esse svolgevano; le modalità di avvicendamento dei suoi membri e le qualità di questi ultimi. I primi tre fattori corrispondono inversamente ai mezzi per soddisfare i bisogni dei soggetti, l'espressione politica di ciò e la struttura di potere peculiare ad un modello sociale dato.

Per chiarezza, potrebbe essere utile introdurre prima una rudimentale tipologia bipolare. I due modelli ideali potrebbero quindi essere definiti come una società rurale da un lato e come una società altamente urbanizzata dall'altro. La struttura sociale nell'Europa Occidentale e meridionale si cristallizzò intorno all'importanza correlativa dell'urbanizzazione. Una predominanza di nobiltà o clero tende a coincidere con un livello molto basso di attività rappresentativa. Le assemblee sono organizzate in grossi blocchi e sono limitate a funzioni politiche e fiscali nell'ambito del contesto statale. I loro membri siedono di persona *ex officio* per tutta la vita.

All'estremo opposto, c'era un alto livello di attività rappresentativa in regioni dominate dalle città, con riunioni di gruppi più ristretti e meno formali, ed una sfera di attività molto ampia, diretta essenzialmente verso l'economia. I membri di queste istituzioni dimostrarono massimamente un alto ritmo di avvicendamento in rapporto alla mobilità formalizzata dei governi cittadini, sebbene questi ultimi potevano naturalmente incappare in situazioni di arteriosclerosi del tipo di quelle sofferte in Piemonte (Koenigsberger 1952: 36-40). Essi erano spesso esperti in materie giuridiche, commerciali o finanziarie.

Nei fatti le realtà storiche mostrano situazioni diverse tra i due estremi che abbiamo citato prima, e questo richiede una tipologia più sofisticata. Sembra possibile distinguere cinque o sei tipi.

1. Il primo tipo di istituzioni rappresentative riguarda la società essenzialmente rurale. Si sviluppa molto lentamente, ed ha strutture sociali stabili in cui il potere viene esercitato dai grandi signori terrieri, quali nobili e alcuni ecclesiastici. La rappresentanza popolare in regioni di questo tipo non ha un'ampia base, e nei casi

estremi potrebbe nascere semplicemente dalla turbolenza di una minoranza tra i nobili, come accadde in Ungheria (Bonis 1965: 293). Essa esisteva in queste regioni per dare al principe i mezzi materiali per esercitare il potere, e diventare eventualmente un sostegno per lui contro pericolose opposizioni. L'iniziativa, in questi casi, viene esclusivamente dal principe, che convoca le assemblee solo quando ne è costretto dalla necessità. Un lungo intervallo tra le riunioni, in genere meno di una all'anno, e una sfera limitata di attività, sono implicazioni ovvie, data quella che è la composizione di un organismo di questo tipo: erano presenti in massa i potenti della regione e c'era a mala pena spazio per le città. Questo tipo di assemblea si riuniva quindi solo occasionalmente, poiché le posizioni potevano essere prese solo su opzioni largamente definite e non erano possibili né lunghe deliberazioni né alcuna funzione esecutiva. L'influenza di questo tipo di rappresentanza popolare poteva essere soltanto limitata e marginale. La maggior parte degli studiosi hanno descritto questo regime come fosse quello generale, ma nei fatti esso si riscontra solo nelle aree rurali, come nel centro Europa, in gran parte della Francia, in Germania e Spagna.

La tipologia di Gorski suggerisce l'opportunità di distinguere due sottotipi, secondo la regione. L'uno è caratterizzato da una nobiltà poco numerosa ma ricca, che partecipa al potere all'interno della cornice della struttura tradizionale a tre « stati ». Nell'Europa settentrionale ed orientale questa forma si ritrova nei principati dell'Impero, nella Boemia, in Danimarca e Livonia. Piuttosto differenti sono le aree con una nobiltà meno ricca ma più numerosa e con l'aristocrazia cavalleresca, che ancora combatteva con i magnati per le libertà giuridiche e politiche durante tutto il XV secolo. In Polonia, Prussia, Ungheria, nel ducato di Moscovia, e in Lituania, la rappresentanza dei sudditi assunse forme che variavano a seconda dell'esito della lotta per il potere tra i gruppi più importanti nei territori.

2. Il secondo tipo di istituzione rappresentativa si riscontra in una economia a base rurale che ha gradualmente sviluppato un *surplus* produttivo e ha conseguito un mercato per esso. Quando ciò si è verificato sono intervenuti mutamenti sostanziali nelle relazioni sociali. Qualche grado di divisione del lavoro, fa la sua comparsa

per esempio nel trasporto e nelle altre attività necessarie al commercio. Si sviluppano mercati a raggio interregionale e internazionale. Si devono stabilire e mantenere contatti tra produttori e consumatori. Questo tipo di società si sta aprendo al mondo esterno, ma il suo sviluppo ha effetti minimi sulle relazioni pubbliche legali nelle zone rurali di produzione, poiché le funzioni commerciali si concentrano in città relativamente piccole.

La storia del Parlamento Inglese è un insieme eccezionalmente complesso di fattori, nei quali il tipo 1. dominò all'inizio, ma una fase successiva, durante il XIII secolo e i primi del XIV, ci mostra uno sviluppo secondo questo tipo 2. La Prussia Occidentale e le città lungo la bassa Vistola, sembrano il prototipo di questo modello, e l'Artois, Hainaut, Normandia, Borgogna, Linguadoca, Piemonte e Spagna costiera ugualmente vi rientrano. Nel caso del Piemonte, l'impulso non venne tanto da un *surplus* economico, ma dal controllo di un'importante attività di traffici e scambi commerciali. La rappresentanza popolare in una situazione sociale di questo tipo ha spazio per le città, che sono i nuclei del commercio. Il modello di tipo 2 è inoltre caratterizzato da un'interazione molto elastica tra proprietari terrieri, cittadini e ufficiali di governo, in difesa di interessi che erano in larga misura sentiti comuni. Le assemblee si svolgevano fino a 5 volte all'anno, frequenza sostanzialmente più alta che nel caso del tipo 1. La sfera di attività era piuttosto ampia, poiché richiedeva l'interazione di tutte le persone coinvolte: governo, produttori, proprietari, mercanti e consumatori. Questo tipo di riunioni risentiva dello svantaggio della sua episodicità e cercò di superarlo attraverso la nomina di commissioni permanenti ed ufficiali.

3. Un terzo tipo di istituzioni rappresentative si realizza in aree fortemente urbanizzate, nelle quali le città avevano dei privilegi ma erano ancora soggette all'amministrazione centrale. Qui troviamo un modello totalmente diverso. C'erano alcune diversità considerevoli all'interno di questo tipo, dipendenti da variabili quali il livello di urbanizzazione, la densità di popolazione urbana in relazione alla campagna circostante, il periodo in cui le città si svilupparono, il grado di autonomia goduta dalle popolazioni rurali e la posizione dell'autorità centrale. La situazione è complicata dalla necessità per

una città di avere legami con l'*hinterland*, ma queste connessioni variano secondo il numero di cittadini che dovevano essere sfamati con la produzione di altri. D'altra parte, i cittadini producevano beni che li costringevano a divenire interessati in affari oltre le proprie mura e spesso oltre le frontiere del territorio, poiché essi cercavano di vendere i loro prodotti per conseguire una bilancia commerciale attiva. La combinazione di queste circostanze obbligò i cittadini a stabilire vari tipi di contatti e legami commerciali sia con le autorità locali che straniere. Le loro stesse esigenze rendevano necessaria un'attività diplomatica portata avanti dai magistrati della città, i quali in principio erano anche mercanti e imprenditori. Questi contatti spontanei ebbero la possibilità di svilupparsi liberamente, dato che pochi principi svilupparono in principio coerenti politiche commerciali.

In realtà, la maggior parte delle case regnanti mancavano di una rete specializzata di burocrati e diplomatici che potessero intraprendere negoziati tecnici nel commercio internazionale prima del XVI secolo. Esse si limitavano in tal modo alla sola ratifica degli accordi stabiliti dai rappresentanti delle città, che erano realmente competenti a negoziarli. Questi contatti erano facilitati dall'uso dei vari dialetti basso-tedeschi usati come una lingua comune dai mercanti delle regioni del Mare del Nord e del Baltico.

La posizione dei mercanti fiamminghi era eccezionalmente favorevole, poiché essi appartenevano all'area linguistica basso-tedesca ma conoscevano il francese a causa della loro vicinanza geografica all'Europa di lingua francese e anche perché le Fiandre erano un principato della corona francese. Essi potevano così fare da intermediari tra aree di lingua romanza e di quella germanica. Ma le dinastie dei regnanti, al contrario, non erano adeguatamente attrezzate in tutto il medio evo per svolgere un ruolo effettivo a questo livello tecnico. Abbiamo così una spiegazione al fatto che nelle Fiandre, una delle regioni d'Europa maggiormente e più precocemente urbanizzate, le città svilupparono una spontanea attività rappresentativa significativa durante il XIII e XIV secolo, in cui i principi non vi ebbero quasi alcun ruolo. Solo alla fine del XIV secolo il conte organizzò assemblee dei tre « stati ». L'assemblea delle città svolse soprattutto la funzione di mantenere contatti commerciali, sia a livello giuridico che internazionale.

Essa rispondeva al ritmo interno di una economia che era basata sui mercanti e sugli impreditori ed era l'unico mezzo a disposizione di questi gruppi per dare voce alle loro aspirazioni. Come emanazioni informali delle magistrature della città, riunioni si potevano tenere molto spesso, secondo la necessità, in realtà in luoghi diversi all'interno e fuori le Fiandre simultaneamente. Solo un piccolo numero di deputati erano inviati a queste riunioni, ed essi ruotavano rapidamente, risultandone così un'efficienza tecnica relativamente alta. La vigilanza costante, la conoscenza e la mobilità peculiari al « milieu » urbano dà a questo tipo di rappresentanza popolare la capacità di esercitare una forte pressione, soprattutto economica, sul governo centrale e sulle altre parti quanto ai negoziati, come i produttori, i concorrenti e i clienti.

Si può facilmente capire perché lo sviluppo più significativo di questo tipo di rappresentanza popolare sia occorso nelle Fiandre, dove era massima la tensione tra produzione alimentare, bisogni dell'industria e concentrazione della popolazione e dove l'autorità del principe era molto debole durante il XIII e XIV secolo. Era anche presente con chiarezza, sebbene modulato su altre variabili, nel Brabante, Olanda, forse per un certo periodo in Boemia durante la prima metà del XV secolo e in Friuli tra la fine del XIII e l'inizio del XV secolo. Una attività rappresentativa così intensa fu resa possibile solo dalla facilità di comunicazione di un piccolo territorio di poco più di 100 Km. da un capo all'altro.

L'attività spontanea di queste riunioni delle città non precludeva l'esistenza di cooperazione di altre forme di rappresentanza popolare. Il Brabante offre un bell'esempio di molte combinazioni di « stati » e di città che difendono i loro interessi comuni. Le riunioni degli « stati » naturalmente riflettevano le predominanza delle città, particolarmente di quelle maggiori. È anche molto comprensibile che le assemblee degli « stati » fossero più attive nelle società urbane di quanto non fossero quelle delle aree rurali.

4. Diverse aree urbane che non erano sotto un governo centrale svilupparono un quarto tipo di rappresentanza popolare. Alcune importanti città tedesche godettero di una larga autonomia e non appartennero a nessun territorio omogeneo, mentre la loro popolazione non era in numero tale da provocare grandi problemi di ap-

provvigionamento. È importante notare che le leghe urbane che svolsero funzioni specificamente economiche, nacquero qui, nonostante l'esistenza di assemblee di « stati » nella maggior parte dei *Länder* dal 1300 circa (Folz 1965: 177-81).

L'Hansa Germanica era un'unione di questo tipo. Le sue funzioni erano identiche a quelle delle assemblee cittadine olandesi nei Paesi Bassi, nei casi in cui questi consigli avevano rimpiazzato « hanse » precedenti. Gli interessi peculiari di queste leghe urbane le distaccarono gradualmente dai governi territoriali come accadde per l'Hansa a partire dal XIV secolo. Il minore grado di integrazione, e specialmente la maggiore distanza tra i loro membri, fecero in modo che le leghe urbane si riunissero con minore frequenza delle assemblee territoriali, ma ebbero comunque una considerevole importanza politica.

5. Una quinta ed ultima possibilità è quella di certe città autonome come quelle dell'Italia del Nord, che sperimentarono una tensione considerevole tra la concentrazione di popolazione e il problema dell'approvvigionamento di cibo e materie prime e di mercato delle merci manifatturiere.

L'assenza di una autorità centrale rese senza significato la rappresentanza popolare centrale. In situazioni di questo tipo, gli interessi locali erano in competizione spietatamente l'uno con l'altro senza alcun controllo dall'alto che potesse bilanciare gli interessi di gruppi rivali, nel senso del « meccanismo reale » di Elias. Il risultato fu l'esclusione dei più deboli e la loro subordinazione ai più forti. La rappresentanza popolare in una struttura di città-stato era caratterizzata da un estremo particolarismo locale, persino nei casi in cui c'era una voce popolare nelle questioni. Una tale tendenza si trova anche nelle Fiandre, ma essa fu limitata in quel caso dal potere centrale e alla fine repressa. Queste linee di tendenza apparvero in seguito in altre regioni dei Paesi Bassi, ma a quel punto l'amministrazione centrale era più forte e potè offrire una resistenza più efficace. La rappresentanza delle città subordinate e dei distretti rurali *vis à vis* con la città capitale in situazioni di questo genere mostra conflitti di interesse che erano esattamente tanto intensi quanto quelli che si verificavano in altri tipi di rappresentanza.

* * *

Le tendenze evolutive delle istituzioni rappresentative che è il nostro argomento di discussione finale, potrebbero anche essere dedotte da una analisi molto precisa e dettagliata, preferibilmente con dati quantitativi.

Abbiamo già messo in evidenza che in Inghilterra, Castiglia, Linguadoca e Fiandre è testimoniabile una diminuzione significativa di frequenza a partire dalla metà del XV secolo. La correlazione di questo dato con i fattori funzionali e strutturali si può individuare e seguire nella maniera più chiara nelle Fiandre, dove l'evoluzione diminuì la predominanza dei Quattro Membri e creò un maggiore coinvolgimento delle città più piccole, della campagna e degli « stati » privilegiati. Questo sviluppo fu portato più avanti per iniziativa del governo, che cercava di indebolire l'egemonia dei Quattro Membri, dividendo il potere sempre più con altri gruppi. Sia questa tendenza che la diminuzione della frequenza delle riunioni sono evidenti nella seconda metà del XV secolo. A livello funzionale, la predominanza della sfera di interesse economico fu soppiantata corrispondentemente da affari militari e finanziari. Così le funzioni della rappresentanza popolare cambiarono bruscamente nel tardo medio-evo: cominciata come emanazione spontanea della borghesia urbana commerciale e imprenditoriale che stava portando avanti il suo processo di crescita, essa diventò gradualmente uno strumento del governo centrale, con la salvaguardia del sistema esistente come sua maggiore funzione.

La rappresentanza popolare dei tipi 1 e 2 doveva la sua influenza in misura sostanziale alla competenza fiscale, ma molte assemblee persero questa funzione durante il XV secolo, quando i governi riuscirono ad assicurarsi proventi immensi dalle tasse indirette e dalle dogane. Questo costa ai sudditi la perdita degli strumenti più importanti che avevano per far pressione sul governo affinché accettasse le loro richieste. Poiché la forza degli altri tipi di rappresentanza popolare era meno coinvolta nella pressione finanziaria che in quella economica, il loro declino è più connesso alle modificazioni dell'economia. I Membri delle Fiandre riuscirono anche tra il 1447 e il 1453 ad impedire che si stabilisse uno schema di tassazione indiretta nell'Olanda Borgognona. Ciò facendo, essi si assicurarono uno strumento per mantenere una pressione sul regime che persino il Duca di Alba negli ultimi anni del XVI secolo non

riuscì ad eliminare dagli « Stati Generali ». Il loro declino economico, insieme alla nascita dei centri industriali minori e di altre regioni come il Brabante e l'Olanda, spiega l'influenza politica decrescente dei Membri delle Fiandre e degli « Stati Generali » nei Paesi Bassi. Questi ultimi derivavano la loro grande forza nel XVI e XVII secolo dall'importanza dei gruppi economici che li dominavano, dal mantenere una capacità fiscale e — un fattore da non sottovalutare sulla lunga distanza — dal prestigio dei suoi predecessori e delle sue parti componenti. Data l'inerzia delle istituzioni esistenti, l'autorità dei Quattro Membri e degli « Stati » delle Fiandre fu maggiore in quel periodo di quanto ci si poteva aspettare dal loro solo potenziale economico.

Tranne che la parte settentrionale dei Paesi Bassi, la rappresentanza popolare tra il XIV e XVI secolo dimostra in generale una tendenza in direzione di alcune versioni dei nostri tipi 1 o 2, sebbene i corpi rappresentativi stessero perdendo potere rispetto all'autorità centrale. Non sono capace di dare una spiegazione generale di questo declino sulla base delle informazioni attendibili che sono disponibili fino ad oggi, ma sembra chiaro che i nuovi poteri dei principi in materia di tasse e di regolazione in materia economica contribuirono alla crescita della loro autorità. I modelli di sviluppo che ho suggerito per la rappresentanza popolare in differenti situazioni sociali potrebbero essere meglio rifiniti se mai si pubblicassero per altre aree materiali così precisi come quelli che sono disponibili per diverse regioni dei Paesi Bassi.

Ma questi modelli possono essere verificati rispetto ad altre situazioni sociali, poiché i fattori presi in considerazione sono sufficientemente generali da avere qualche effettiva implicazione.

L'attuale stato della ricerca ci permette di rifiutare definitivamente il mito della organizzazione dualistica delle nazioni, in unione più o meno armonica di principi e dei tre « stati ». Oggi è disponibile troppo materiale relativo ai fatti e che rivela gruppi di interesse molto diversi in aperto conflitto fra di loro, nei loro tentativi di conquistare il potere politico, per permetterci di continuare ad usare questa semplicistica costruzione teorica come punto di partenza.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BAK, J. M. 1973. *Königtum und Stände in Ungarn im 14.-16. Jahrhundert.* Wiesbaden.

BARDACH, J. 1965. *Gouvernants et gouvernés en Pologne au moyen âge et aux temps modernes.* Gouvernés et gouvernants, 4. Recueils de la Société Jean Bodin, 25, 146-58.

BILLIOUD, J. 1922. *Les Etats de Bourgogne aux XIVe - XVe siècles.* Dijon.

BLOCKMANS, W. P. 1968. *De samenstelling van de Staten van de Bourgondische landsheerlijkheden omstreeks 1464.* Standen en Landen, 47, 57-112.

BLOCKMANS, W. P. 1971. *Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen, 1467-1477.* Bruxelles.

BLOCKMANS, W. P. 1973a. *Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen, 1477-1506,* Bruxelles.

BLOCKMANS, W. P. 1973b. *La participation des sujets flamands à la politique monétaire des ducs de Bourgogne, 1384-1500.* Revue belge de numismatique, 109, 104-34.

BLOCKMANS, W. P. 1974. *Autocratie ou polyarchie? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492, d'après des documents inédits.* Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 140, 257-368.

BLOCKMANS, W. P. 1976. *Le régime représentatif en Flandre dans le cadre européen au bas moyen âge, avec un project d'application des ordinateurs.* Album E. Malyusz. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 56, 212-45.

BLOCKMANS, W. P. 1978. *De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen tijdens de overgang van middelecuwen naar nieuwe tijden.* Bruxelles.

BONIS, G. 1965. *The Hungarian feudal diet (13th - 18th centuries).* Gouvernés et gouvernants, 4, 287-307.

CADIER, L. 1888. *Les Etats de Béarn depuis leurs origines jusqu'au commencement du XIVe siècle,* Paris.

CUVELIER, J., J. DHONDT e R. DOEHAERD. 1948. *Actes des Etats Généraux des anciens Pays-Bas, 1427-1477,* Bruxelles.

D'ABADAL I DE VINYALS, R. 1966. *Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia politica de Cataluna.* in R. MENENDEZ PIDAL (ed.), *Historia de España,* 14, IX-CCIII, Madrid.

DENIZET, J. 1920. *Les Etats de Provence depuis l'origine jusqu'à la réunion*

de la Provence à la France (1481). Ecole des Chartes. Positions des Thèses, 8-11.

DHONDT, J. 1950a. *« Ordres » ou « Puissance ». L'exemple des Etats de Flandre.* Annales. Economies-Sociétés-Civilisation, 5, 289-305 (ristampato in Dhondt 1977).

DHONDT, J. 1950b. *Les origines des Etats de Flandre.* Standen en Landen, 1, 1-52 (ristampato in Dhondt 1977).

DHONDT, J. 1966a. *Les assemblées d'Etats en Belgique avant 1795.* Gouvernés et gouvernants, 3. Recueils de la Société Jean Bodin, 24, 325-400 (ristampato in Dhondt 1977).

DHONDT, J. 1966b. *Henri Pirenne: Historien des institutions urbaines.* Annali della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa, 3, 81-129. Ristampato in: J. Dhondt, 1976. *Hommes et Pouvoirs*, 63-119, Gent.

DHONDT, J. 1977. *Estates or Powers. Essays on the history of the representative institutions in the southern Netherlands from the 12th to the 18th century*, a cura di W. Blockmans. Standen en Landen, 69.

DUMONT, F. and P. C. TIMBAL, 1966. *Gouvernés et gouvernants en France. Periodes du moyen âge et du XVIe siècle.* Gouvernés et gouvernants, 3, 181-233.

DUSSERT, A. 1915. *Les Etats du Dauphiné aux XIVe et XVe siècles*, Grenoble.

DUVERNOY, E. 1904. *Les Etats Généraux des duchés de Lorraine et de Bar jusqu'à la majorité de Charles III (1559)*, Paris.

ECKHARDT, F. 1939. *La diète corporative hongroise.* Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 3, 211-24.

EDWARDS, J. G. 1925. *The personnel of the Commons in Parliament under Edward I and Edward II.* Ristampato in: E. B. FRYDE and E. MILLER, *Historical studies of the English Parliament to 1603*, 1, 150-67, Cambridge.

ELIAS, N. 1939. *Über den Prozess der Zivilisation*, 2 voll., Basel.

EITEL, P. 1970. *Die oberschwäbischen Reichsstädte im Zeitalter der Zunftherrschaft*, Stuttgart.

FOLZ, R. 1965. *Les assemblées d'Etats dans les principautés allemandes (fin XIIIe - début XVIe siècle).* Gouvernés et gouvernants, 4, 163-91.

GASSER, A. 1939. *Die landständische Staatsidee und der schweizerische Bundesgedanke.* Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 3, 119-30.

GILISSEN, J. 1973. *Histoire comparée du droit. L'expérience de la Société Jean Bodin*, in: M. Rotondi. Inchieste di Diritto Comparato, 2, 256-97, Padova.

GILLES, H. 1965. *Les Etats de Languedoc au XVe siècle*, Toulouse.

GILLIARD, H. 1965. *Gouvernés et gouvernants helvetiques, des origines à la fin de l'Ancien Régime.* Gouvernés et gouvernants, 3, 139-61.

GÓRSKI, K. e M. BISKUP. 1955-1974. *Akta Stanow Prus Krolewskich (1479-1511)*. 5 voll, Torun.

GÓRSKI, K. 1960. *La ligue des Etats et les origines du régime représentatif en*

Prusse. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 23, 177-85.

GÓRSKI, K. 1966. *Die Anfänge des Ständewesens in Nord- und Ostmitteleuropa im Mittelalter*. Standen en Landen, 40, 43-59.

GÓRSKI, K. 1968a. *Les débuts de la représentation de la Communitas Nobilium dans les assemblées d'Etats de l'Est européen*. Standen en Landen, 47, 37-55.

GÓRSKI, K. 1968b. *La structure économique et sociale de l'état de l'Ordre teutonique en Prusse (XIV-XV siècle)*. Annali di storia economica e sociale, 7, 278-92.

GÓRSKI, K. 1975. *Institutions représentative et émancipation de la noblesse. Pour une typologie des assemblées d'Etats au XVe siècle*. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 52, 133-47.

GUENÉE, B. 1968. *Espace et Etat dans la France du bas Moyen Age*. Annales. Economies-Sociétés-Civilisations, 23, 744-58.

GUENÉE, B. 1971. *L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats*, Paris.

GUTNOVA, E. V. 1975. *Facteurs sociaux déterminant la composition, la structure et l'organisation du Parlement anglais aux XIIIe-XVe siècles*. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 52, 121-31.

HELBIG, H. 1955. *Der wettinische Ständestaat*. Münster.

HINTZE, O. 1930. *Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes*. Historische Zeitschrift, 141, 229-48.

HINTZE, O. 1931. *Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung*. Historische Zeitschrift, 143, 1-47.

HIRSCHAUER, C. 1923a e b. *Les Etats d'Artois de leurs origines à l'occupation française (1340-1640)*, 2 voll., Paris.

JONGKEES, A. G. 1942. *Staat en Kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen, 1425-1477*, Groningen.

KOENINGSBERGER, H. C. 1952. *The parliament of Piedmont during the Renaissance, 1460-1560*. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 11. Ristampato nel 1971 in: *Estates and Revolutions*, 1979, Ithaca.

KOENIGSBERGER, H. G. 1975. *Dominium regale or dominium politicum et regale? Monarchies and parliaments in early modern Europe*, London.

LE SOURD, A. 1899. *Les Etats de Vivarais de leurs origines à la fin du XVI° siècle*. Ecole des Chartes. Positions des thèses, 69-74.

LEWIS, N. B. 1933. *Re-election to parliament in the reign of Richard II*. English historical review, 48, 364-94.

LIEBESKIND, W. A. 1939. *Les assemblées d'Etats de l'ancienne Suisse*. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 3, 201-10.

LÖNNROTH, E. 1958. *Representative assemblies of medieval Sweden*. Studies presented to the International Commissione for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 18, 123-32.

LÖNNROTH, E. 1966. *Government in medieval Scandinavia.* Gouvernés et gouvernants, 4, 453-60.

LOUSSE, E. 1959. *Corporatism antigo e moderno,* Scientia Juridica. Colloquio de Dereito corporativo do Trabalho, 8, 76-9.

LOUSSE, E. 1960. *Organização e representação corporativas,* Lisboa.

LOUSSE, E. 1966. *Gouvernés et gouvernants en Europe occidentale durant le bas moyen âge et les temps modernes.* Gouvernés et gouvernants, 4, 7-48.

LYON, B. 1974. *Henri Pirenne. A biographical and intellectuel study,* Gent.

MAJOR, J. RUSSELL. 1960. *Representative institutions in Renaissance France, 1421-1559,* Madison.

MARONGIU, A. 1962. *Il parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna.* Milano.

MARONGIU, A. 1968. *Medieval parliaments. A comparative study,* London.

MCKISACK, M. 1932. *The parliamentary representation of the English boroughs during the middle ages,* Oxford.

MICHELS, R. 1914. *Les partis politiques,* Paris.

MYERS, A. R. 1961. *The English parliament and the French Estates-General in the middle ages.* Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 24, 139-53.

NICHOLAS, D. 1969. *Medieval urban origins in northern continental Europe: state of research and some tentative conclusion.* Studies in medieval and renaissance history, 6, 53-114.

NICHOLAS, D. 1971. *Town and countryside: social, economic, and political tensions in fourteenth century Flandes.* Bruges.

PIÉRARD, C. 1965. *Les Etats de Hainaut.* Standen en Landen, 33, 61-77.

PIRENNE, H. 1923. *De la méthode comparative en histoire.* Ve Congrès International des Sciences Historiques, 1-13, Bruxelles.

PISKORSKI, W. 1930. *Las Cortes de Castilla, 1188-1520,* Barcelona.

POPPER, KARL. 1964. *The poverty of historicism,* London.

POWICKE, F. M. e E. B. FRYDE. 1961. *Handbook of British chronology,* London.

PRENTOUT, H. 1925-27. *Les Etats provinciaux de Normandie.* 3 voll, Caen.

PREVENIER, W. 1959a. *Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1384-1405),* Bruxelles.

PREVENIER, W. 1959b. *Het Brugse Vrje en de Leden van Vlaanderen. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (Société d'Emulation) te Brugge,* 96, 5-63.

PREVENIER, W. 1961. *De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384-1405),* Bruxelles.

REBILLON, A. 1932. *Les Etats de Bretagne de 1661 à 1789,* Paris.

REGLA CAMPISTOL, J. 1966. *Navarra Reinados de Carlos II el Malo y Carlos III el Noble (1332-1425).* In: R. Menendez Pidal (ed.), *Historia de España,* 14, 381-435, Madrid.

RENOUARD, Y. e P. BRAUMSTEIN. 1969a e b. *Les villes d'Italie de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle.* 2 voll., Paris.

ROSKELL, J. S. 1954. *The Commons in the parliament of 1422. English society and parliamentary representation under the Lancastrians*, Manchester.

RUSSOCKI, S. 1975. *Typologie des assemblées pré-représentatives en Europe.* Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 52, 27-38.

SPUFFORD, P. 1966. *Assemblies of estates, taxation and control of coinage in medieval Europe.* Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 31, 113-30.

SPUFFORD, P. 1967. *The origins of the English parliament*, London.

SUAREZ FERNANDEZ, L. 1966. *Castilla (1350-1406).* In: R. Menendez Pidal (ed.), *Historia de España*, 14, 3-378, Madrid.

THOMAS, A. 1879a e b. *Les Etats provinciaux de la France centrale sous Charles VII.* 2 voll., Paris.

TYRRELL, J. M. 1968. *A history of the estates of Pôitou.* Den Haag.

UYTTEBROUCK, A. 1975a e b. *Le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen âge (1355-1430)*, 2 voll., Bruxelles.

VANECEK, V. 1960. *Trois catégories d'assemblées d'Etats dans la Couronne de Bohême au XVIe siècle.* Studies presented to the International Commissin for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 23, 203-18.

VAN UYTVEN, R. 1966. *Standenprivilegies en -beden in Brabant onder Jan I (1290-1293).* Revue belge de philologie et d'histoire, 44, 413-56.

VAN UYTVEN, R. e W. BLOCKMANS. 1969. *Constitutions and their application in the Netherlands during the middle ages.* Revue belge de philologie et d'histoire, 43, 399-424.

WELLENS, R. 1974. *Les Etats Généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le Beau (1464-1506).* Standen en Landen 64.

WOOD-LEGH, K. L. 1931. *Sheriffs, lawyers and belted knights in the parliaments of Edward III.* English historical review, 46, 372-88.

WOOD-LEGH, K. L. 1932. *The knights' attendance in the parliaments of Edward III.* English historical review, 47, 398-413.

II

SUL VERSANTE DELLA STORIA

1. LINEAMENTI DI STORIA GENERALE DELLE ISTITUZIONI PARLAMENTARI NELL'*ANCIEN RÉGIME*

A. MARONGIU

PRECEDENTI E ORIGINI *

1. *Lo Stato medievale e la prassi delle grandi consultazioni ed assemblee.* — Dire che cosa sia stato lo Stato medievale è cosa non meno, anzi, forse più, ardua che definire lo 'Stato moderno' o lo 'Stato contemporaneo' ecc. Forse vale meglio — ed è, comunque, più agevole — descrivere che non spiegare: descriverlo, ben inteso, in ciò e per ciò che le sue varie e concrete manifestazioni hanno avuto di tipico o, quanto meno, di consueto, e di meno episodico. Naturalmente, nei limiti imposti da questo studio e perciò, anche, dentro limiti di tempo convenienti e ragionevoli. Non andremo più in là, non torneremo più indietro, di quel momento di grandissima importanza che fu, per tutta l'Europa occidentale è centrale, la caduta, con l'accettazione da parte di Carlo il Grosso, nell'888, del fatto compiuto dalla fortunata rivolta di Arnolfo di Carinzia, dell'impero carolingio. Tale evento e tale periodo sono appunto il momento del costituirsi dei primi Stati nazionali a base territoriale, formazioni politiche che, ora per la prima volta dopo le invasioni, esprimono e realizzano il superamento delle organizzazioni di genti o di stirpi e delle dinastie anch'esse qualificate nazionali, ma in senso, come si è detto, personale o gentilizio.

Questi Stati sono delle monarchie, le quali hanno per caratteristica saliente l'idea della limitatezza dei poteri dei sovrani, sia, spesso, nei rapporti esterni, vale a dire verso l'imperatore e verso il papa, sia nei rapporti interni: rapporti esterni e rapporti interni fanno tutt'uno, per ciò che si riferisce al complesso o alla situazio-

* da A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, Milano 1962, pp. 3-57; [come per il contributo precedente, tratto dallo stesso volume, le note sono state rinumerate].

ne d'inferiorità o di estrema deferenza dei re nei confronti della Chiesa e dell'organizzazione ecclesiastica ed al riconoscimento del valore di diritto positivo del c.d. diritto divino, ossia dei precetti religiosi e morali contenuti nell'Antico e nel Nuovo Testamento. La religiosità della società è tale che lo stesso sovrano appare, presso a poco, l'intermediario tra i sudditi e la divinità, in una posizione che sta tra il sacro e il profano.

Piuttosto che istituzione meramente giuridica e politica, lo Stato medievale è — come tutti sanno — uno Stato etico, che mette la sua autorità e la sua attività al servizio della legge divina, dei princìpi e dei precetti della religione, presso a poco come 'braccio secolare' della Chiesa. La società, la collettività è fatta di Cristiani. Cristiano è lo Stato, cristiano il re, capo e personificazione di esso, e lo proclama e lo mostra in ogni occasione, ufficialmente, almeno. Deve vivere ed agire da cristiano e, soprattutto, deve far sì che come tali si comportino anche i suoi sudditi. Deve difendere, onorare e far rispettare la Chiesa, i suoi comandamenti, le sue gerarchie, i suoi privilegi, i suoi possedimenti. È tanto tenuto e legato a farlo che, in un certo senso, si considera ed ama esser considerato egli stesso poco meno che un sacerdote e che i concili ecclesiastici si rivolgono a lui presso a poco come si rivolgono ai vescovi ed agli altri membri della gerarchia ecclesiastica, per illuminarlo e, a loro modo, per proteggerlo: come fedele di eminente rilievo, non come titolare d'un potere terreno. Autorità ecclesiastiche e, come si è or ora accennato, concili esprimono ammonimenti, norme e sanzioni. Altrettanto e forse ancora più efficace è il linguaggio dei fatti: per esempio, quello del figlio primogenito ed erede di Carlo Magno, il quale, deposto per intervento dei grandi dignitari ecclesiastici franchi, pur dopo aver battuto i suoi nemici si rifiuta di riassumere la corona e il potere imperiale fino a quando la Chiesa, che lo aveva condannato, non lo abbia assolto dalle accuse che gli erano state mosse e non lo abbia nuovamente riconsacrato e benedetto. Allo stesso Ludovico il Pio, e quasi per esaudire una sua richiesta, il concilio d'Aquisgrana dell'836 dedicava, rievocando analoghe, autorevoli, dichiarazioni di non molti anni prima, una serie di fioretti e di norme di buon comportamento (*De persona regis, filiorumque eius et ministrorum*), tra i quali spiccava il celebre motto isidoriano *Rex a recte agendo* ossia che è vero re soltanto chi ben

governa e ben fa. E gli diceva (o, piuttosto, lo ammoniva) che il sovrano deve governare e amministrare il popolo cristiano con equità e conforme a giustizia; procurare la pace e la concordia; difendere le chiese e i servi di Dio, le vedove, gli orfani, i poveri; essere il giudice dei giudici; insegnare ai potenti (*proceres*) ed ai sudditi che cosa siano e come debbano essere trattati i sacerdoti, titolari del potere dato loro da Dio, di *ligare et solvere* i fedeli; curare che i suoi vassalli (*fideles*) trattino la Chiesa e i sacerdoti con il dovuto rispetto: osservare e fare osservare le feste; consentire ai religiosi di dedicarsi al loro ufficio e curare anche che essi adempiano ai doveri loro spettanti; far restituire ai luoghi pii i beni di cui siano stati eventualmente spogliati ecc. In una società come questa, non era meraviglia che l'autorità sia del pontefice sia dei vescovi fosse qualcosa di ben diverso e di ben più concreto che non un potere esclusivamente spirituale e che la gerarchia ecclesiastica influisse spesso in maniera decisiva — finché o dove l'ufficio regio non costituisse una situazione giuridica trasmissibile per successione — sulla stessa scelta dei nuovi sovrani. Non soltanto i vescovi però: anche i *proceres* o grandi dignitari laici!

La monarchia dell'epoca postcarolingia ha per suoi diretti collaboratori, organi e strumenti, i vassalli feudali del sovrano e, in digradante serie, e cioè indirettamente o mediatamente, i vassalli e fiduciari di questi ultimi. Il feudalesimo non è soltanto una rete o un intrico di rapporti, ma è esso stesso un regime, un principio e modo di essere e di atteggiarsi, del potere del sovrano; non in senso autoritario, vale a dire come posizione di comando cui corrispondano soggezione e dovere di obbedienza, ma per esprimere e realizzare mutua fiducia, concordia e reciproco impegno di collaborazione e di aiuto. Questi feudali, che il re ha volontariamente trasformato da sudditi in compagni della sua vita, comandanti, consiglieri, ministri, pubblici amministratori, vivono con il re in simbiosi. Sono l'espressione e l'ossatura del regime, i quadri del potere civile, militare ed ecclesiastico (specialmente dalla seconda metà del X secolo in poi, anche i vescovi, abati e dignitari ecclesiastici in generale vengono inseriti e volentieri accettano d'inserirsi tra i 'baroni' o feudali) dello Stato. Anche se, inevitabilmente, attratti nei momenti di rivalità e di lotta da questa o da quella fazione, i feudali erano, per istituto, i 'fedeli' del sovrano, la sua forza e la

sua difesa, la sua pubblica amministrazione, l'elemento essenziale del suo Stato. Naturalmente, essi non erano più dei sudditi come gli altri, bensì degli aventi diritto a situazioni giuridico-economiche privilegiate e, salvo gravi eccessi da accettare con determinate procedure, sottratte ad ogni menomazione, persino da parte del sovrano concedente. In forza, appunto, e dei patti d'investitura e della consuetudine, essi erano considerati fuori dalla — spesso soltanto ipotetica — *generalis subiectio* dei sudditi. Dovevano fedeltà, e cioè consiglio ed aiuto, ma, in compenso, erano esenti da ogni altro obbligo o peso e, inoltre, rappresentavano, impersonavano, nei confronti del sovrano la popolazione — vassalli minori e popolo comune — dei territori loro assegnati; e, viceversa, rappresentavano e impersonavano in questi, la stessa pubblica autorità. Sotto un certo aspetto, ora, per effetto del diffondersi del sistema feudale il capo dello Stato, piuttosto che sovrano territoriale, è il capo di una gerarchia personale ed è l'espressione, forse unica, di ciò che costituisce l'unitarietà di tutto l'insieme, il garante della giusta e pacifica convivenza, il difensore del bene comune. Egli prevale su tutti, sia per quell'alone di sacertà che lo circonda, sia perché è il *senior* dei grandi vassalli; sia perché è il capo dello Stato e rappresentante riconosciuto di questo nei confronti del papa, dell'imperatore e di ogni altro potentato straniero; sia perché, pur avendo dato e continuando a concedere i feudi, conserva e governa e amministra direttamente parti importanti del territorio nazionale ed ha un suo proprio nucleo di forze armate; sia perché, quale garante della giusta e pacifica convivenza, è il supremo esponente del potere giudiziario; sia perché, quando ne sussistano gli estremi, a lui tornano, per ' devoluzione ', i feudi privi, o privati, del titolare. Egli è inoltre, tutt'altro che onnipotente. Ha dei doveri particolari verso i sudditi privilegiati e verso la Chiesa, i poveri, le vedove ecc.

Non arriveremo certo a dire che la *curia* (cioè corte e consiglio e governo) regia sia un comitato esecutivo delle forze feudali: è composta però anch'essa di dignitari e signori, i quali appartengono, e vi hanno un posto preminente, alla gerarchia feudale e non possono né ignorare né trascurare le opinioni e gli interessi di questa. I sovrano più accorti e più capaci cercheranno, e lentamente riusciranno, ad introdurre in essa anche dei tecnici, conoscitori dei pubblici negozi, appartenenti alla popolazione, diciamo, di diritto co-

mune ed a costituirsi una piccola ma efficiente burocrazia. Ma ciò non altera profondamente la situazione giuridica e psicologica: questa non può essere sostanzialmente modificata se non da sovrani non solo convinti di dover far di tutto per svincolarsi dalla pressione dell'ambiente feudale ed ecclesiastico, ma anche spregiudicatamente energici ed autoritari. Anche quando avranno allentato tale pressione (cosa non facile, né, per il gioco delle azioni e reazioni degli interessati, troppo stabile e durevole), i sovrani non avranno perciò rinnegato — voluto e potuto rinnegare — ciò che in quel tempo appare ed è non soltanto la tecnica dell'esercizio del potere monarchico, ma la stessa concezione e dottrina ideologica e giuridica della sovranità.

All'inizio del nostro millennio, come nel secolo precedente, la realtà politica consiste dunque non tanto nel 'regno' o nell'' impero' di un singolo potentato quanto nella cerchia dei grandi signori feudali, laici ed ecclesiastici. La stessa struttura interna del paese (in Francia e altrove) è, come ha osservato tra gli altri M. Bloch [1], segnata, se pure non dominata, dai grandi domìni ecclesiastici (feudali e non feudali) e laici; non solo la struttura sociale, ma lo stesso potere politico è, in certa misura, smembrato e diviso tra il re e i grandi titolari. Le prerogative dell'autorità suprema restano invischiate in un complesso di nessi, di diritti e di doveri reciproci, così com'è lo spirito e l'attuazione dell'ordinamento feudale. Questi rapporti sono bene espressi e riassunti da Matteo di Parigi, cronista inglese vissuto tra il 1195 circa e il 1259, nell'incisiva affermazione che, come i sudditi sono tenuti e legati nei confronti dei loro Signori, così questi sono tenuti verso di quelli (*sicut subditus domino, ita dominus subdito tenetur*). In concreto, i vassalli hanno bisogno del favore e dell'appoggio del sovrano e questi della devozione e della collaborazione — in pace non meno che in guerra — di coloro che ai suoi occhi impersonano il 'popolo' o il 'regno'.

[1] Cfr. *La société féodale*, II, *Les classes et le gouvernement des hommes* Paris 1940, pp. 214 sgg.; A. LUCHAIRE, *Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens* (987-1130), Paris 1905, p. 5 e F. LOT e R. FAWTIER, *Histoire des institutions françaises au moyen âge*, I, *Institutions seigneuriales*, Les droits du Roi exercés par les grands vassaux, Paris 1957.

Anche la dottrina politica del tempo ammonisce continuamente i sovrani a ricercare il consiglio e la collaborazione dei sudditi. Fonti e testi sono concordi e numerosi. Uno fra i tanti ad annunciare tale saggio principio è l'annalista francese Flodoardo (884-966) il quale dice che governare senza o contro la volontà dei più (*sine consultu et consensu plurimorum*) è cosa che non solo non sta bene, perché frutto di presunzione, bensì è addirittura pericolosa. Ma lo stesso consiglio veniva imposto da ovvie considerazioni di pratica convenienza.

Uno dei cantari o *lais* bretoni che vanno sotto il nome della poetessa Maria di Francia (a. 1170 circa) ci rappresenta tale spirito e stato d'animo col mostrarci che cortigiani e consiglieri di un certo signore si lagnano con lui piuttosto energicamente perché, legato da una relazione amorosa, si rifiuta di passare a giuste e legittime nozze

James pour seignur nul tendrunt
Ne volentiers nel servirunt,
Se il ne fait lur volonté.

Questi consigli, questa ricerca e offerta di consenso e di collaborazione hanno per sede e per strumento i *concilia, conventus, curiae, tractatus* ecc., vale a dire assemblee o riunioni alle quali prendono parte, col re, non solo i suoi dignitari, *consiliari, aulici,* ministri e cortigiani, (i quali dividono con lui tanto le cure del governo quanto la vita d'ogni giorno, ma anche lo stato maggiore del paese, *proceres, praelati, magnates, barones* o come altro si chiamassero: gli stessi, tutto sommato, i quali procedevano alla scelta e, quindi, all'elezione o al riconoscimento dei nuovi sovrani, assistevano alla firma degli accordi con i sovrani dei paesi vicini e lontani e ad ogni altro grande evento dinastico. Il sovrano se li trovava dintorno in ogni grande occasione o solennità. La loro presenza rendeva *solemnis* o *generalis* la *curia*, ossia l'apparire del sovrano in tutta la maestà dei suoi attributi e della sua autorità, circondato dai personaggi più cospicui del regno. Venivano a rendergli omaggio o a presentargli i propri figlioli appena in età di servire, a partecipare alla decisione dei giudizi penali o feudali di più alta importanza, per consultarlo e offrire i loro consigli e, richiesti, il loro aiuto finan-

ziario e militare e per ogni altra conveniente ragione. Tanto più che, spesso, la sede di queste riunioni, nel costume di ambulatorietà della sede governativa, si avvicinava ora all'una ora all'altra delle maggiori circoscrizioni o divisioni territoriali e i viaggi che essi dovevano fare per incontrarsi col sovrano non erano sempre egualmente lunghi.

L'uso e la frequenza di simili grandi e solenni riunioni (molte di esse non soltanto formali e di parata ma predisposte quali strumenti per la ricerca e decisione delle soluzioni delle questioni dei rispettivi momenti) erano diffusi ed accettati dovunque, senza difficoltà, rappresentando l'occasione e l'opportunità dei contatti e degli scambi di vedute e di opinioni tra i grandi responsabili dell'andamento della cosa pubblica. Continuavano usi più lontani, perché rispondenti a bisogni e convenienze d'ogni tempo, né più né meno — ci si consenta il richiamo ad una realtà di tempi ben diversi — dei congressi dei partiti politici d'oggigiorno. Di tali assemblee conosciamo molto bene sia la serie sia il contenuto degli argomenti trattati e decisi, soltanto in quanto avessero trattato questioni attinenti alla disciplina e alla vita ecclesiastica o argomenti connessi: gli scrittori e gli archivi ecclesiastici ne hanno infatti registrato i ricordi. Ci sfuggono abbastanza spesso le altre, vale a dire quelle essenzialmente civili: se, cioè, ed in quanto non abbiano trattato temi ecclesiastici o religiosi; quanto alla loro composizione, assemblee puramente laiche forse non ce n'erano per nulla, posto che i dignitari ecclesiastici stavano vicino al sovrano e a quelli laici come nella vita di corte e di governo anche nelle grandi assemblee nazionali o statuali. Assai spesso, nello stesso luogo ed a brevissima distanza di tempo, le gerarchie ecclesiastiche con l'intervento del sovrano trattavano e risolvevano questioni di loro esclusiva competenza: poi, ammessi i 'grandi' laici, trattavano ed esprimevano opinioni e proposte d'indole politica, amministrativa, giuridica ecc. Si parlava e si parla ora, retrospettivamente, di concili, di diete sinodali e simili ed il ricordo fondeva le due immediatamente successive riunioni, laica ed ecclesiastica o ecclesiastica e laica, in una sola, confondendo... il sacro col profano o, addirittura, nella penna degli scrittori o cronisti ecclesiastici, ignorando quest'ultimo aspetto e contenuto di esse e facendone svanire la memoria.

Soltanto in Inghilterra e per il periodo compreso tra l'anno 851 (avvento danese) e il 1066 (avvento di Guglielmo il Conquistatore), i vari successivi sovrani hanno riunito i loro *proceres* o *sapientes* (*witan*), in assemblee che i richiami documentari ci presentano come *synoda* o *conventus*, oppure *witenagemots* (riunioni di savi), non meno di centosedici volte [2]. Erano, come si trae da un ormai classico ma forse non più sufficiente studio del Liebermann [3], assemblee relativamente ristrette (poche diecine di persone in tutto) di signori locali, dignitari ecclesiastici ed altri funzionari regi (*thanes, ealdormen* e simili) oppure dei, diciamo così, notabili convocati di volta in volta, per ragioni che ne raccomandavano la consultazione e l'intervento. Simili convegni [4] mancavano di periodicità, si tenevano ora qua ora là e mancavano tra loro di un qualunque nesso giuridico istituzionale, né rappresentavano essi medesimi un'istituzione o un collegio deliberativo, né la loro importanza era data da norme giuridiche. Ma i sovrani se ne avvalevano e consideravano naturale ed utile convocarli e tener conto dei loro voti e suggerimenti. L'occasione per simili convocazioni era, in generale, offerta dalle grandi feste religiose (Pasqua o altra festa del ciclo pasquale, Pentecoste e altre), che il sovrano usava trascorrere insieme con i suoi fedeli. I motivi e gli argomenti per un utile giro di orizzonte non potevano mancare. A volte essi, per la loro importanza, determinavano da soli le convocazioni. I sovrani volevano, come si è già accennato, essere consigliati. Sia proprio per vedere e discernere meglio, sia per dividere e far condividere ai convenuti rischi e responsabilità, sia per predisporre gli animi dei sudditi a ciò che di particolarmente impegnativo essi stavano per comunicare

[2] L'influenza di tali assemblee sulla vita pubblica inglese dell'XI secolo è ampiamente messa in evidenza dal recente volume di G. Slocombe, *William the Conqueror*, London 1959.

[3] F. Liebermann, *The national assembly in the Anglo-Saxon period*, Halle 1913.

[4] La bibliografia specifica non è molto abbondante. È ormai superato lo studio di M. Bigelow, *Placita Anglo-Normannica*, London 1879; v. anche T. P. Oleson, *The Witenagemot in the Reign of Edward the Confessor*, Toronto 1955, dove l'autore considera la lunga serie delle assemblee come l'attuazione di un principio e regime di collaborazione tra il sovrano e il suo popolo, e D. Whitelock, *The Beginnings of English Society, The Anglo-Saxon Period*², Aylesbury 1956, p. 55 sg.

e per chiedere o, eventualmente, discutere con essi: problemi politici, legislativi, giudiziari, finanziari e simili. Ad una di queste assemblee — o, piuttosto, agli intervenuti in essa — il grande re Alfredo (primo re d'Inghilterra), il quale teneva per sistema, a quanto ci dicono le cronache, di provocare e seguire il consiglio dei saggi, o *witan* [5], avrebbe chiesto di pronunciarsi sulla successione al trono, quando egli fosse venuto a mancare. Grandi ed importanti assemblee continuarono, naturalmente, ad essere tenute sotto i suoi successori: Etelredo, tra gli altri, del quale si ricordano in particolare quelle tenute a Londra e ad Haba nel 989 o 990 e nel 1012 o 1013.

Fedele a tale medesima tradizione e all'opinione della convenienza della collaborazione delle forze vive del paese resta Guglielmo il Conquistatore il quale si fa proclamare re, col consueto rito dell'acclamazione, da una di tali assemblee e nel suo primo anno di regno ne tiene altre tre (*hyreds* o *hyreds curiae*). Egli introduce nell'isola britannica il feudalesimo e quindi le grandi assemblee diventano assemblee di grandi vassalli. Davanti a tali *curiae* o *concilia* (sono i nomi con cui vengono indicate dai cronisti) i nuovi sovrani giurano di osservare le leggi di Dio e di rispettare e proteggere la Chiesa e gli ecclesiastici. Con la partecipazione degli intervenuti — intervento il quale mostra ora per la prima volta il suo carattere obbligatorio [6] — essi dirimono i litigi (*pleas*) e le controversie e questioni stragiudiziali oltrepassanti la portata della competenza degli organi della amministrazione. Poiché non costituiscono ancora un'istituzione esse mancano anche di ogni finale autorità. La loro composizione e, soprattutto, la loro ampiezza variano da una volta all'altra grandemente, forse anche per tener conto non soltanto delle questioni del momento ma altresì delle situazioni ed esigenze ambientali dei luoghi in cui esse vengono riunite. È però notevole, e facilmente rilevabile a partire dal periodo di regno di Enrico I, che,

[5] Cfr. M. M. Rossi, *Storia d'Inghilterra*, vol. I, *I popoli dalle origini al 1066*, Firenze 1948, pp. 294 sg.

[6] Il primo esempio a noi noto di sanzioni per l'inosservanza di tale obbligo è quello di Robert Mowbray, messo fuori dalla pace regia (e, cioè, in altre parole, bandito) per essersi rifiutato di intervenire alla assemblea di Pasqua del 1095: cfr. *The Anglo-Saxon chronicle*, ed. e trad. di B. Thorpe, London 1861 (ad a. 1095): ha attirato la mia attenzione su tale precedente J. A. A. Jolliffe, *The constitutional history of medieval England*, London 1937, p. 176 n.

pur nella loro varia conformazione, esse contengano costantemente un nucleo, per dir così, fondamentale, costituito dai membri della *curia*, ossia del *consilium* regio. E questo, forse, spiega che di *curia* o di *consilium* si parli per denominare queste, volutamente allargate e solenni, speciali sessioni della corte regia. Tali *curiae* continuano dunque — forse non senza qualche novità, ma pur senza frattura col passato — gli antichi *witenagemots*. Diventando frequenti, più larghe e meno occasionali, prendono mano a mano maggiore importanza e diventano qualche cosa di effettivo e di facilmente percepibile nella vita del paese. A tale sviluppo corrispondono, persino, nuovi vocaboli, espressioni d'uso piuttosto che termini giuridici, come *colloquium, tractatus, magnum concilium* e, non molto più tardi, anche quello che avrebbe finito per trionfare, *parlamentum*. Tra i riconoscimenti (più o meno sinceri, più o meno spontanei, s'intende) regi dell'importanza e dell'autorità di simili congreghe, gli storici ricordano, p. es., la richiesta di parere sulle leggi ecclesiastiche (*episcopal laws*) di cui si progettava la riforma da parte di Guglielmo il Conquistatore; la solenne dichiarazione del re Enrico I al momento (a. 1110) di salire sul trono all'arcivescovo (s. Anselmo d'Aosta) di Canterbury di voler governare col consiglio suo e di tutti gli altri che devono, appunto, consigliarlo; l'altrettanto importante dichiarazione di Enrico II (a. 1177) di voler rendere giustizia ed applicare le patrie consuetudini, col consiglio dei suoi conti e baroni. Anche se — osserva D. M. Stenton [7] — animati da intenti dispotici, i re erano legati dal continuo ed ineliminabile rapporto con i loro baroni (nome generico che denota i diretti vassalli, *tenentes in capite*, del sovrano), dal concorso militare (e finanziario!) dei quali dipendeva il successo di ogni loro iniziativa. Né potevano agire da soli, né potevano agire in segreto. Enrico II resiste e trionfa, nel 1173-74, della rivolta capeggiata da suo figlio, soltanto in quanto la maggior parte dei baroni si schiera a suo favore.

Per analoghe e ancor più concretamente valide ragioni, lo stesso concetto si era fatto strada anche nell'impero, regno di Germania e regno d'Italia, sostanzialmente. Politicamente, giuridicamente e psicologicamente la posizione dell'imperatore non era eccessivamen-

[7] D. M. Stenton, *English Society in the Early Middle Ages* (1066-1307)², London 1955, p. 40.

te brillante. Re di Germania egli era eletto dai principi germanici; per diventare imperatore aveva bisogno dell'approvazione e del consenso del pontefice; in Italia, aveva egualmente bisogno del favore delle forze politiche, soprattutto dei grandi signori feudali e dei maggiori dignitari ecclesiastici: questi ultimi, anzi, avevano nell'impero-regno una posizione eminente. L'imperatore-re, come veniva eletto, poteva anche venire deposto. La sua qualità di ' grande signore ma miserabile sovrano ', rilevata da F. Hartung [8] per ciò che si riferisce agli imperatori della storia moderna era vera anche nel medio evo [9]. Le famose... discese imperiali in Italia erano pur sempre delle imprese militari di vassalli e di milizie fondamentalmente volontarie, non, certo, costituite in forza di una norma che imponesse un servizio militare obbligatorio. Hanno loro proprie assemblee [10] nazionali — *Hoftage,* o diete di corte: qualche vecchio scrittore ha parlato però di *Reichstag*! — i regni che lo compongono, essenzialmente il regno di Germania e il regno d'Italia. Fanno parte di tali assemblee i maggiori dignitari dell'impero (e dei regni in esso compresi) oppure dei singoli regni, titolari di vescovati e delle grandi abbazie e capi dei vari rami dell'amministrazione, se, per avventura, non appartenessero alle categorie precedenti: ma, accanto a tale nucleo abituale, sedevano di volta in volta anche altri sudditi particolarmente ragguardevoli: in una convocatoria ad un *colloquium*

[8] *Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zum gegenwart*[5], Stuttgart 1950, p. 19.

[9] Con l'unica eccezione — rilevata, p. es., da G. Barraclough, *Le origini della Germania moderna,* trad. it. dalla 5ª ed. ingl., Firenze 1959, p. 363 — del periodo di Federico Barbarossa, il quale aveva trovato il modo di armonizzare la creazione dei principati con gli interessi della monarchia, la quale aveva conservato poteri propri abbastanza indipendenti da permetterle di tenere a freno i principi.

[10] Su di esse, p. es., M. Lintzel, *Die Beschlüsse der deutschen Hoftage von 910 bis 1056,* « Histor. Stud. », 161 (1924); inoltre, J. Ficker e Puntschart, *Vom Reichsfürstenstände,* voll. 2, Graz-Leipzig 1911-1923; P. Guba, *Der deutsche Reichstag in den Jahren 911-1025 ein Beitrag zur deutschen Verfassungsgeschichte,* Leipzig 1884; Sickel, *Zur Geschichte des deutschen Reichstags,* « Mitteil österr. Inst. Geschichtsforsch. », 1883; C. Wacker, *Der Reichstag unter den Hohenstaufen,* Leipzig 1881; C. v. Schwerin, *Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte,* Berlin 1941; qualche penetrante rilievo, anche in G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia,* Milano 1952, pp. 210 sg.

dell'anno 1084, Enrico IV parla di *omnes regni principes nostri fideles* e di coloro la cui presenza può dare utili risultati (*quorum nobis utilis declaratur aut fides aut consilii providentia*) e dice inoltre che non darà corso alla spedizione da lui progettata, *quatinus communi omnium nostrorum consilio quae nobis agenda sint considerentur* [11]. I documenti chiamano tali assemblee *colloquia*, o *consilia, curiae generales, conventus* e contengono tracce anche della obbligatorietà ad intervenirvi da parte di coloro che vi sono stati chiamati. Nel breve tempo in cui si ebbero imperatori italiani, le diete italiane assunsero un'importanza che qualche nostro studioso [12] mette in grande rilievo, anche se, poi, l'attribuzione a tali assemblee persino della funzione di scelta del sovrano non possa allo stato delle conoscenze non suscitare in noi serie perplessità [13]. Tra le testimonianze ufficiali della grande rilevanza delle decisioni o delle opinioni espresse dalla dieta imperiale fanno spicco due dichiarazioni. Una, del 1119, dell'imperatore Enrico V, nei confronti di papa Calisto, col quale egli era in trattative per la liquidazione della famosa questione delle investiture: la decisione di un problema così importante richiedeva, secondo lo stesso imperatore, la convocazione di un ' colloquio generale ' con i principi dell'impero, *sine quorum consilio investituras non audebat dimittere* [14].

L'altra, del 1159, di Federico Barbarossa non è molto diversa. Anche l'autoritario sovrano dice [15] che nelle questioni più gravi l'imperatore non può non consultarsi con i suoi *principes et sapientes*

[11] Testo in Ph. JAFFÉ, *Biblioteca rerum germanicarum*, t. V, *Monumenta bambergensia*, Berlino 1869, p. 143.

[12] Dopo C. MOROSSI, *L'Assemblea Nazionale del Regno longobardo-italico*, « Rivista di Storia del Diritto Italiano », IX (1936), C. G. MOR, in vari studi: *Le Assemblee italiane del secolo X*, in « IX Congr. intern. Sc. Hist. », *Études presentées à la Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'Etats*, XI, Louvain 1952; *Storia politica d'Italia - L'età feudale*, Milano 1953, vol. II, p. 50 sg., 95 sg.; *Qualche problema circa le Assemblee dell'età post carolingia*, « Probl. com. Eur. post-carol. », Spoleto 1955.

[13] In contrasto col LINTZEL, *op. cit.*, il MOR infatti (*L'età feudale*) vol. II, (note al cap. II, n. 16 e 20) afferma la competenza delle assemblee sia ad eleggere il re sia ad emanare leggi.

[14] JAFFÉ, *Bibliotheca rerum germanicarum*, vol. cit., p. 353 sg.

[15] Testo nella cronaca di RAGEWINO, MGH., *Script*, XX, p. 462 e *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum*, ed. G. WAITZ, Hannover-Leipzig 1912, p. 277.

(*quamvis non ignorem, ad tanta negocia non ex animi mei sententia sed ex consilio principum me respondere debere, sine praeiudicio tamen sapientum hoc absque cousultatione respondeo*).

Effettivamente, tali dichiarazioni corrispondevano alla prassi del tempo. A Roncaglia, nell'XI e nel XII secolo, vari imperatori, trovando il luogo assai adatto, tengono ripetutamente le loro diete. Qui l'imperatore e re d'Italia Lotario III nel 1136, promulgava la costituzione *De feudorum distractione,* ' per esortazione e consiglio degli arcivescovi, vescovi, duchi, marchesi, conti palatini e di tutti gli altri convenuti, nobili e giudici cittadini ': da questo accenno alla presenza degli *iudices civitatum* il nostro Leicht [16] ha tratto motivo di esprimere l'opinione che questa sia stata la prima volta nella quale i rappresentanti cittadini siano entrati a far parte delle grandi assemblee di Stati. Qui, ripetutamente, Federico Barbarossa tiene le sue diete, a proposito di una delle quali (novembre-dicembre 1154) l'annalista Ottone Morena userà una parola ancora inconsueta *parlamentum* [17], e non senza la partecipazione dei capi o rappresentanti di varie città italiane. Tali *curiae* sono, ben inteso, delle entità ben diverse dai parlamenti dei nostri tempi e i rappresentanti cittadini, d'altra parte, vi erano convocati non solo e non tanto per sostenere i loro punti di vista ed interessi ma poco meno che quali imputati chiamati a scolparsi dinanzi all'imperatore e ai suoi dignitari e consulenti giuridici e ad ascoltarne la decisione. A proposito della già ricordata sessione del 1136, il cronista Landolfo [18], infatti, parlava di una *curia* tenuta dall'imperatore autoritariamente (*per plures dies et hebdomatas imperator curiam potestative habuit et leges dedit*). Ma la più celebre di tali diete fu quella tenuta da Federico Barbarossa, il quale vi prese posto di presidente, sedendo

[16] *L'introduction des villes dans les assemblées d'états en Italie,* in « Bulletin of the International Committee of Historical Sciences », 1937, p. 420: cfr. pure G. ZANETTI, *Il Comune di Milano dalla genesi del Consolato fino all'inizio del periodo podestarile,* Milano 1935, pp. 136 sg. e 139 sg. Sulle diete di Roncaglia, cfr. inoltre A. SOLMI, *Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione del Po presso Piacenza,* « Arch. stor. Prov. parm. », N.S., vol. X (1910).

[17] O. MORENA, *De rebus laudensibus* (a. 1154: *expleto parlamento*): MGH., *Script.* XVIII, p. 591.

[18] *Historia mediolanensis ab anno 1095 ad annum 1137,* ed. C. CASTIGLIONI, RR.II.SS., V. 3, Milano 1934, p. 38, n. 64.

pro tribunali, nel 1158. In questa *universalis curia* l'imperatore tentò di decidere, in primo luogo l'agitata questione dei confini tra il potere imperiale e le autonomie comunali. La riunione plenaria (*concio*) fu preceduta da quattro giorni di conversazioni tra l'imperatore e i suoi diretti collaboratori e consiglieri ed i *principes* italici, ecclesiastici e laici, i quali gli esposero le loro opinioni, richieste e anche proteste (*non modicam querelam*): nulla risulta, invece, dell'attività svolta in questa prima fase dei lavori dagli inviati cittadini. Finalmente, il giorno fissato, l'imperatore parlò ai convenuti, aprendo la discussione, alla quale parteciparono parlando l'uno dopo l'altro (il cronista germanico Ragevino, invece di dire che ciò era molto... democratico, dice che questo era appunto l'uso vigente in Italia: *sicut eius gentis mos est*), conformemente all'ordine delle precedenze, i vescovi, i grandi signori laici (*proceres terrae*), per i consoli e i rappresentanti dei singoli Comuni fino a tarda sera (*in noctem usque*). C'erano in qualità di giudici di palazzo e di esperti di questioni giuridiche anche i celebri 'quattro dottori' (Bulgaro, Martino, Jacopo e Ugo) discepoli e continuatori di Irnerio. Nei giorni immediatamente successivi, pertanto, l'assemblea assunse il suo definitivo aspetto di corte di giustizia, decidendo i vari punti controversi in modo sostanzialmente conforme alle aspettative imperiali: finché tutti i presenti non ne ebbero, all'unanimità (non risulta se e come questa fosse stata raggiunta) accettato e sottoscritto le decisioni. Si erano avuti, come ha rilevato G. Post [19], un Gran Consiglio, un parlamento e una corte di giustizia.

La partecipazione dei rappresentanti dei Comuni alle successive 'curie' imperiali continua a ripetersi abbastanza regolarmente anche in seguito: naturalmente, quando la situazione dei rapporti tra Barbarossa e molte città divenne tesa o si addivenne a lotta aperta, le assemblee cambiarono natura e composizione.

Nel quadro generale della storia delle grandi assemblee italiane del secolo XII meritano di essere, seppure non sopravvalutate, almeno riguardate quelle del regno di Sicilia fondato nel 1130 da Ruggero II e poi continuato dai suoi figli e discendenti, fino all'av-

[19] *Roman Law and early Representation in Spain and Italy*, « Speculum », XVIII (1943), p. 228.

vento svevo. Vi hanno accennato di recente con vedute discordanti due nostri egregi studiosi, C. G. Mor[20] e G. De Vergottini[21]. Tra queste diverse opinioni, la prima che, sulla fede del cronista del tempo Alessandro Telese[22], attribuiva addirittura ad un'assemblea tenuta nel 1130 a Palermo un esame, scrutinio e decisione di promuovere Ruggero alla dignità ed al potere regio, e la seconda che solleva al riguardo le più gravi riserve, noi siamo più propensi a seguire quest'ultima. Secondo la narrazione del cronista, l'assemblea sarebbe stata convocata dallo stesso Ruggero, per esporre agli *ecclesiastici, principes, comites, barones e probatiores viri* ivi convenuti un *secretum atque inopinatum negotium* e dopo ciò avrebbe esaminato e scrutato (i titoli di Ruggero al regno?) e unanimemente deciso (*laudant, concedunt, decernunt*) che a Palermo, metropoli della Sicilia, Ruggero dovesse essere promosso re: malsicuri però, come sono, che Ruggero dia qualche peso alla loro... decisione insistono presso di lui con grandi preghiere (*magnopere precibus insistunt*) perché si lasci persuadere. Sostanzialmente, come osserva il De Vergottini, la preghiera dei grandi mostra che il loro deliberare non è che un'acclamazione, per di più provocata dallo stesso sovrano. Carattere e composizione diversi, di solennità civile più che altro, ebbe certamente l'altra, palermitana, dello stesso anno, nella quale *i populi pusilli et magni*, la *magna populi multitudo* acclamò il nuovo re. Viceversa, rientra tra gli episodi del dialogo e della collaborazione tra il sovrano e gli esponenti del paese l'assemblea di Ariano del 1140, *curia procerum et episcoporum*, secondo il cronista Falco da Benevento, nella quale il sovrano trattò con i convenuti un'infinita serie di questioni (*de innumeris actibus*): fu appunto in tale assemblea che Ruggero promulgò, a quanto ci dice un'ormai imme-

[20] *Roger II et les assemblées du royaume normand dans l'Italie méridionale* (c. r. in « Révue d'Histoire du Droit Français et Etrànger », 1958).

[21] *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, vol. II, Milano 1959, pp. 30 sg.

[22] *De rebus gestis Rogerii Siciliae regis*, ed. G. Del Re (« Cronisti e scrittori sincroni napoletani », vol. I, p. 102. Sul peso, limitato, sull'indole e forse sullo scopo di tale elucubrazione fanno testo, a quanto ritengo, le sagge considerazioni di Miss E. Jamison, *The Norman administration of Apulia and Capua more especially under Roger II and William I*, 1127-1166, « Pap. Brit. Sch. Rome », VI (1913), p. 245.

morabile tradizione, le sue celebri *Assise* [23]. Varie altre volte — p. es. quando si tratta di solennizzare grandi avvenimenti dinastici (come, nel 1177, le nozze del re Guglielmo II con Giovanna figlia del re d'Inghilterra Enrico II) e specialmente l'avvento al trono, non sempre pacifico, degli ultimi rampolli normanni e dello svevo Enrico VI, oppure si tratta di dare pubblicità e valore propagandistico alle più o meno legittime condanne degli avversari politici del re — sono manifestazioni di parata oppure politiche, più o meno conformi a diritto [24]. Ma naturalmente, anche le assemblee e manifestazioni sediziose o rivoluzionarie possono, a volte, spiegare grande importanza ed assumere un valore maggiore di quello di assemblee legittime, ma, appunto per questo, condizionate e limitate. S'intende che da assemblee del genere traessero, p. es., o pretendessero di trarre la loro legittimazione al potere l'epigono ruggeriano Tancredi, suo figlio Guglielmo II, poi ancora Enrico VI e, poco più di mezzo secolo dopo, Manfredi [25].

Anche nella Francia postcarolingia e, dal 987 in poi, capetingia, il re governava ed amministrava il suo regno (vale a dire quella parte che non gli era, di fatto, contesa e sottratta dai più potenti e turbolenti vassalli) con l'aiuto dei suoi grandi. Alcuni vivevano con lui nel suo palazzo e lo seguivano durante i suoi spostamenti. Altri erano dislocati nei luoghi più opportuni per lui o per essi, ma tornavano, più o meno periodicamente, da lui quando e dove egli

[23] FALCONIS BENEVENTANI, *Chronicon*, ed. D15 RE (*Cronisti* ecc., vol. cit.), ad a. 1140: « Arianum civitatem advenit, ibique de innumeris suis actibus curia procerum et episcoporum ordinata tractavit ».

[24] Contraddice, secondo noi con ragione, a F. CHALANDON (*Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, voll. 2, Paris 1907, p. 613 sg.) il quale, come qualche autore francese più recente (L. R. MÉNAGER, *L'institution monarchique dans les États normands d'Italie*, « Cah. Civilis. médiev. - Poitiers » II, 1959, p. 448 sg), affermava la non ereditarietà della Corona del regno normanno e attribuisce all'assemblea funzioni elettive G. DE VERGOTTINI, *Lezioni op. vol. cit.*, p. 39. Il passo, infatti, della cronaca dell'arcivescovo ROMUALDO di Salerno (*Chronicon* R.I.S., VII, 2, ed. C. A. GARUFI), alto personaggio della corte dei re normanni, dove si dice che, nel 1166, morto Guglielmo II, il quale nello stesso giorno è coronato e consacrato, non permette tale interpretazione.

[25] A. MARONGIU, *Sulle « curie generali » del regno di Sicilia sotto gli Svevi* (1194-1266), in « Archivio Storico per la Calabria e la Lucania », XVII (1950).

avesse indetto le consuete e tradizionali grandi assemblee (*concilia, placita,* curie generali o plenarie). Esse erano a un tempo dei consigli di governo, delle corti di giustizia, degli organi amministrativi e finanziari e così pure degli organi di giustizia amministrativa: infatti questa corte regia allargata esercitava un controllo superiore sull'attività dei funzionari o agenti della pubblica amministrazione. A più o meno regolari intervalli il re continuava a convocare la massa dei suoi vassalli laici ed ecclesiastici per richiedere loro collaborazione, consiglio ed aiuto. Quando, osserva A. Dumas, ne valeva la pena. Ma, nel corso del secolo XIII, la convocazione non si limitava ai vassalli tradizionali — tenuti, per diritto feudale, appunto a dare al loro signore *consilium et auxilium* — ma veniva ad estendersi di tanto in tanto persino alle *bonnes villes,* corrispondenti nella realtà francese ai nostri comuni ed aventi lo *status* di vassalli feudali; per quanto la prima volta che i rappresentanti cittadini sedettero insieme ed alla pari con i prelati ed i baroni non si sia avuta che al principio del secolo successivo, ad iniziativa di Filippo il Bello.

Una certa frequenza delle convocazioni era imposta, specialmente ai primi re capetingi, dalla loro ben poco rosea situazione finanziaria e dalla mancanza o scarsa capacità dei loro diretti collaboratori nella loro attività amministrativa e per la sicurezza e per la difesa interna ed estera. Inoltre rappresentava per il sovrano non tanto l'esercizio di un diritto, ma anche una necessità. Consiglio di saggezza e fiore di quella virtù che ha appunto nome necessità era stata, per esempio, la raccomandazione fatta da Lotario al figliolo Luigi V[26] di governare d'accordo (*consilio et dispositione*) con i grandi. Altro consiglio che partiva non dalla ragione soltanto, ma dall'esperienza era quello dato da Abbone di Fleury ai primi re capetingi di non trascurare di richiedere, per estirpare l'ingiustizia, il concorso ed il consenso degli *episcopi et primores regni.* Ugo Ca-

[26] Di tal genere di assemblee A. LUCHAIRE (*Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens,* cit., pp. 274, 175) osserva che esse non godevano nè di una situazione giuridica particolare nè di alcun potere deliberativo. La parola era riservata ai pochi più elevati in grado o dignità. Gli altri acclamavano. Quando il re dubitava dell'accoglienza che i convenuti avrebbero fatto alle sue dichiarazioni convocava assemblee più ristrette e più sicure.

peto, da uomo molto accorto, invitato nel 995 ad intervenire al concilio di Mouzon, rispondeva di non poterlo fare se non con la partecipazione di coloro senza il consiglio dei quali egli non si riteneva in grado di fare, omettere o decidere alcuna cosa. Le curie o *conventus* o *concilia* erano più o meno frequenti a seconda delle situazioni e dei sovrani. E così, anche, più o meno solenni, più o meno selettive. Per esempio, ad una di tali grandi assemblee, quella parigina del 1059, intervennero (forse in un secondo momento e quasi per rendere onore, oltre che al sovrano, agli arcivescovi, vescovi, conti e baroni in generale) anche numerosi cavalieri e i *populi tam maiores quam minores* di Francia. Ad un'altra, del 1137, parteciparono anche i suffraganei dei vescovi (cioè il clero immediatamente inferiore) e molti altri *mediocres viri* provenienti da varie parti (*de omni Gallia et Aquitania*). Ad un'altra ancora, del 1173, la quale assume la denominazione di *magnum concilium*, intervengono secondo un resoconto coevo, non solo i maggiori esponenti ecclesiastici e laici, ma addirittura ' il clero e popolo del regno di Francia '. Bisogna tener presente però che tutte e tre tali grandi e solenni manifestazioni ebbero ragioni e fini particolari. Le prime due dovevano servire, essenzialmente, a manifestare la generale esultanza per l'incoronazione, rispettivamente, di Filippo I e di Luigi VII detto il Giovane, primo marito della famosa Eleonora d'Aquitania, ed al consueto giuramento da parte dei nuovi sovrani e prestazione di omaggio feudale da parte dei vassalli. La terza doveva servire a solennizzare e a garantire, pure col giuramento del re e degli intervenuti, l'alleanza tra il sovrano francese ed il figliolo ribelle di Enrico II d'Inghilterra.

Di fronte alle assemblee fin qui specificamente indicate ne stanno altre (in numero, allo stato delle nostre conoscenze, imprecisabile) grazie alle quali si attuò ed esaurì questo principio del consiglio, della collaborazione ed anche del consenso [27]. A mente dei vincoli feudali il *consilium* e l'*auxilium* erano in facoltà del *senior* [28]; il re non era quindi tenuto a richiedere né il parere né il consenso dei vassalli. Ma non bisogna ignorare che la questione delle consultazio-

[27] R. Fawtier, *Histoire des institutions françaises au moyen âge*, cit., vol. II, p. 548-549.

[28] Fulberto di Chartres, *Epistulae*, n. 38 (a. 1020), nel « Rec. d. Histor. d. Gaules... », cit., t. X p. 463. Vi ha attirato la mia attenzione P. C. Timbal, *Institutions et faits sociaux*, 2° année, Paris 1958.

ni si poneva essenzialmente, piuttosto che in termini giuridici, in termini di opportunità e di convenienza come una questione politica, finanziaria, militare, come un fatto psicologico e di propaganda politica, ecc. Il re di Francia di per sé contava — fino all'acquisto o recupero dei territori e di mezzi che furono realizzati da quel gran re che fu Filippo Augusto e dai successori — assai poco. Come ha scritto J. Bainville [29], nata dal regime feudale, la monarchia capetingia ereditava gli svantaggi ed i vantaggi propri di esso. I sovrani dell'XI secolo erano dunque legati e forzati alla osservanza di situazioni e tradizioni le quali costituivano quasi il presupposto del loro stesso potere e delle loro regie funzioni. Situazioni e tradizioni le quali non solo sembravano ragionevoli e quindi anche utili, ma che avevano inoltre una loro propria ed autonoma giustificazione e legittimità. Sulla base, s'intende, non già del diritto feudale, ma di un nuovo principio di diritto pubblico, il quale giunge a concreta e matura positività nel XIII secolo.

Non si allontana dal quadro fin qui, per sommi capi, tratteggiato la tanto importante e significativa, anche se generalmente meno nota, storia dell'organizzazione costituzionale dei territori spagnoli. I frequenti ' concili ', dei quali tale storia continua — come quella del periodo immediatamente precedente — ad essere costellata, sono a volte, puramente e semplicemente, dei sinodi ecclesiastici. Ma altrettante volte sono assemblee politiche, giudiziarie e, insomma, generali nel più ampio senso della parola: assemblee, dunque, miste non soltanto per ciò che riguarda la loro composizione, ma anche quanto al fine del loro ascoltare, esaminare, discutere, consigliare, proporre. Tali assemblee esprimono e realizzano non già soltanto un incontro o ' rapporto ' di un signore feudale e i suoi vassalli, ma fra il re e la collettività dei sudditi, la nazione, ordinata nelle gerarchie secolari ed ecclesiastiche.

La Spagna, anche nella parte che si è faticosamente sottratta o si va faticosamente sottraendo alla dominazione musulmana, non è un'unità, non solo statale, ma neppure d'ambiente e d'indirizzo politico-giuridico. Il regno delle Asturie — fulcro della resistenza visigota contro l'invasione araba e primo tra gli Stati medievali spa-

[29] *Storia di Francia*, trad. dal francese, Bologna 1956, p. 39.

gnoli (ampliandosi, diventa poi regno di León) — per esempio, ha e conserva lungamente una formula politica la quale risente, sembra, dei precedenti germanici, che mettevano in primo piano, accanto al re, l'assemblea dei liberi, e dei precetti morali cristiani del *rex a recte agendo*. Il re, come ci dice A. Garcia Gallo [30], è soltanto un funzionario preposto al governo della comunità: riceve l'appellativo di *dominus*, ma è tutt'altro che un padrone: anzi i documenti dicono non ch'egli sia re di questo o di quel territorio, bensì soltanto in questo o in quell'altro (*rex in Ovieto, in Legione*, ecc.). In conformità a tale concezione, egli non ha alcun diritto sul regno, tanto meno quello di trasmetterlo ai propri discendenti. Però, conformemente al criterio per cui dignità ed uffici vengono attribuiti a persone di un ben circoscritto ambiente sociale, anche l'elezione del sovrano viene fatta, dalla stessa *curia* regia, cioè dai principi e alti dignitari del paese alla presenza del popolo, tra i membri di una stessa stirpe e famiglia.

Viceversa, una concezione ben diversa prevale e caratterizza l'ordinamento politico in alcune contee pirenaiche e in altri Stati postcarolingi. In Catalogna, per esempio, i Conti di Barcellona hanno delle prerogative che è agevole ricondurre col pensiero alle tradizioni romane: prerogative personali, giacché regnano non in seguito ad elezione, ma a titolo ereditario e prerogative reali, diciamo, perché pensano di avere ed esercitano un diritto immediato su tutto il territorio di cui sono titolari. Di qui — dai territori della *marca hispanica* carolingia, essenzialmente — tale concezione si diffonde e se ne impadroniscono abbastanza per tempo anche i re di León, i conti (poi re) di Castiglia e via dicendo, diventando anch'essi sovrani ereditari. Malgrado tale diversità di concezioni, ma anche dopo la progressiva attenuazione di esse, considerazioni politiche e la diffusione delle concessioni ed investiture feudali ed il rispetto alle multisecolari tradizioni portano, un poco da per tutto (nei territori non musulmani, s'intende) al mantenimento della prassi dei frequenti contatti tra i sudditi ed il sovrano, attraverso le grandi assemblee. La nobiltà e l'alto clero — con l'andar del tempo anche i fiduciari o responsabili delle organizzazioni cittadine — hanno pur

[30] *Curso de historia del derecho español*[6], tomo I, *Exposición historica*, Madrid 1956, p. 182.

senza che alcuna norma scritta lo dica, una specie di legittima aspettativa ad essere consultati ed a partecipare, ove si tratti di prendere qualche importante decisione, alla riunione di coloro che devono decidere. Il sovrano ha, come si è accennato, tutto l'interesse a soddisfarla e ad ottenere non solo il *consilium* ma attraverso il loro *consensus*, anche l'*auxilium* dei sudditi più abbienti e delle comunità: aiuto che nei casi tassativamente previsti dagli accordi feudali è dovuto, ma che in tutta un'altra serie di contingenze non può essere che volontario.

Non si può nemmeno dire che l'iniziativa della convocazione delle grandi assemblee dovesse in ogni caso partire dal sovrano. Spesso partiva, infatti, dalle alte gerarchie ecclesiastiche, come richiesta di celebrazione e convocazione dei concili. Ma, come insegnava una lunga e non contradetta esperienza, senza alcuna soluzione di continuità, questi si trasformavano, da un momento all'altro, in assemblee politiche. Molti di essi, appunto, anche se detti *concilia*, o *conventus*, hanno caratteristiche, valore ed efficacia di assemblee che non si può esitare a chiamare, e per la composizione, per il loro modo di procedere, per gli argomenti discussi e per gli accordi cui danno luogo, preparlamentari. Sono tali, p. es., i 'concili' di León del 1020, quello di Coyanza del 1050 (o 1055), di Vich del 1068, di Santiago di Compostella del 1124 (o 1125), di Palencia del 1129. Ma tale commistione e tale confusione tendono, tra l'XI e il XII secolo — forse a quanto sembra al prof. Garcia Gallo in corrispondenza alla riforma ecclesiastica gregoriana — a venir meno. I concili restano concili e trattano degli interessi religiosi, della disciplina ecclesiastica e simili. Le questioni che toccano lo Stato vengono trattate in sede propria, vale a dire in altre apposite assemblee, *curiae* o 'corti' (*cortes, corts*): le stesse che altrove, cioè fuori di Spagna, si chiamavano pure *curiae* o *colloquia*, *tractatus* e persino *parlamenta*. A questo punto, infatti, alcuni storici del diritto spagnolo ritengono come già costituito e funzionante un nuovo importante organo dell'amministrazione centrale dello Stato, la *curia plena*, cioè la consueta *curia* regia allargata nel suo componente umano e nelle sue competenze [31]. Tale affermazione, per dir

[31] GARCÍA GALLO, *Curso*, cit., p. 192 e S. MINGUIJÓN, *Historia del derecho español*[4], Barcelona 1953, p. 99.

la verità, ci lascia dubbiosi, sia per la mancanza di adeguata documentazione, sia perché le fonti a noi note non sono tali da convincerci che, effettivamente, simili assemblee, autorevoli dal punto di vista politico specie se avessero di fronte dei sovrani deboli o irresoluti, avessero alcun potere giuridico o, addirittura, personalità, attribuzioni proprie precostituite e capacità di deliberare su oggetti determinanti come di loro competenza. Gli stessi autori spagnoli, meglio vi si riferiscono [32] e le qualificano quando le battezzano come '*Cortes di fatto*' o *non verdaderas Cortes* (vale a dire parlamenti di fatto ma non di diritto).

Un *unicum*, una vera ma isolata anticipazione storica costituisce, infatti, la *curia* di León del 1188. Qui per la prima volta (la prima di tutta la storia medievale europea) il potere del sovrano accetta e riconosce una diretta ed amplissima partecipazione all'esercizio del suo supremo potere da parte dei vescovi, nobili e 'buoni uomini' delle città. Formalmente, questa concessione del re Alfonso IX all'assemblea (composta dei grandi, laici ed ecclesiastici, e di *electi cives*, cioè di rappresentanti cittadini) appare, nel documento che la consacra [33], una spontanea concessione e non c'è nessun'altra notizia del tempo che valga ad illuminare oppure a confermare o smentire tale qualificazione. Perplessi però come siamo e dubbiosi rispetto alla spontaneità di abdicazioni e concessioni di tal genere ed alla frequente colorazione agiografica delle antiche, o recenti, storie le quali esaltino la magnanimità dei principi, siamo, anche su tale specifica affermazione, di... parere contrario. Infatti, non abbiamo alcuna prova né della spontaneità della concessione, né che tale regime costituzionale abbia effettivamente funzionato. Tuttavia non vogliamo nemmeno ignorare che re e *cortes* continuano in qualche modo a collaborare né escludere del tutto il valore di esempio e di precedente di quel grande evento asserito nei confronti della *Ma-*

[32] Cfr. p. es., M. Danvila y Collado, *Estudios criticos acerca de los origines y vicisitudes de la legislación escrita del antiguo reino de Valencia - Investigaciones historico-criticas acerca de las Cortes y Parlamentos del antiguo reino de Valencia*, Madrid 1905, p. 274-275 e Minguijón, cit., p. 101.

[33] Testo del documento in M. Colmeiro, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Introducción*, I, Madrid, 1883, p. 39 sg.

gna Carta di Giovanni Senza Terra nel 1215, p. es., dall'inglese A. J. Carlyle[34].

Fortunatamente per la civiltà umana, come assume l'autore or ora citato, il medio evo (il X-XII secolo, del quale più propriamente ci occupiamo), almeno nella sua comune espressione, non era un tempo nel quale valesse (egli lo dice guardando alla dottrina politica, ma noi estendiamo la considerazione alla pratica realtà), la dottrina che il francese J. Bodin[35] avrebbe più tardi riassunto nel concetto di *maiestas*, di una *summa in cives ac subditos legibus soluta potestas*. Infatti, pur senza arrivare a condividere in pieno assiomi come *Lex facit regem* o *Rex nihil potest nisi quod iure potest*, nel mondo medievale, la politica e il diritto non erano, nemmeno nelle monarchie, un monopolio dei re e dei loro governi. In generale, principio valido appariva non quello della loro qualità di liberi e assoluti legislatori, una volta espresso nel detto *quicquid principi placuit, legis habet vigorem*, ma quello della priorità del diritto, ossia della giustizia, del re come garante del rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno; della legge come era stato detto nel celebre editto di Pitres dell'864 fatta *consensu populi et constitutione regis*, cioè, in primo luogo, dalla volontà della collettività, verso la quale, tra l'altro, il sovrano si è impegnato — con i giuramenti che egli ha proferito al momento di salire al trono — a trattarla secondo giustizia, a rispettarne l'ordinamento giuridico e i diritti di ciascuno (i *mores* o la *competens lex et iustitia*) e ad essergli di aiuto e di esempio[36]. Il re può emanare degli ordini particolari, ma non può cambiare arbitrariamente l'ordinamento. Egli è a tal punto e in tale ufficio che, anziché il creatore, è il conservatore della legalità e della giustizia. Modificare le leggi — anzi mutare il diritto, giacché legge era appunto il nome che si dava, quasi che esprimesse maggiore con-

[34] *Some aspect of the relation of Roman law to political principles in the middle ages*, « Studi in onore di E. Besta », vol. III, Milano, 1937-39, p. 194.

[35] *Libri sex de republica*, I, 8.

[36] L'argomento è stato, com'è noto, studiato recentemente dal prof. M. David nei suoi volumi *Le serment du sacre du IXe au XVe siècle*, Contribution à l'étude des limites juridiques de la souveraineté, Strasbourg 1951, e *La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IXe au XVe siècle*, Paris 1954.

siderazione e autorità, alle norme, anche se per lo più consuetudinarie, che stavano a base della convivenza giuridica — era considerato come qualche cosa di eccezionale, quasi l'alienazione di un bene preziosissimo, di un sacro deposito trasmesso dalla saggezza degli avi e destinato ad essere mantenuto intatto di generazione in generazione [37].

Tale limite — è superfluo avvertirlo — lega il re nei confronti non soltanto dei signori e dignitari del suo regime, ma verso i sudditi tutti, ai quali è tenuto a garantire vita pacifica e quieta e giustizia. Egli non può arbitrariamente trasformarsi in padrone o tiranno. L'esercizio del suo potere dev'essere svolto in conformità alle tradizioni ed alle concezioni dominanti. Per esempio — e non è cosa di poco rilievo — egli può, ad esclusione di ogni altro suddito che non sia da lui incaricato di farlo, coniare monete e regolarne il corso. Con opportuna discrezionalità, è vero, ma non a suo libito, vale a dire alterandone grevemente il peso o la lega, in modo da spogliare i sudditi delle loro sostanze. Prima di procedere a riforme monetarie di rilievo, egli deve consultarsi con i sudditi, ma in questo caso, non necessariamente con i grandi dignitari bensì con gli esperti di questioni economiche. Direttamente o indirettamente deve avere il consenso dei sudditi e cioè, in sostanza, ripetere e confermare quel principio della partecipazione del popolo alla amministrazione che era vivo e reale nell'amministrazione locale, giudiziaria ecc. In generale, le grandi assemblee alle quali abbiamo fatto richiamo sono assemblee di feudali e di personaggi assimilati. Ma ciò ha rapporto piuttosto con la tecnica e struttura che non con l'essenza delle assemblee in questione. Il sistema feudale non è di per sé causa o motivo necessario del sorgere dei parlamenti. Dove, però, questi nascono ed esistono influisce sulla loro composizione e struttura [38] e ne diventa una delle coordinate e delle componenti.

2. *Il principio della collaborazione dei governati e del loro consenso in assemblea* (*Q.o.t.*). — Come si è fin qui osservato, teo-

[37] P. VIOLLET, *Histoire des institutions politiques et administratives de la France*, vol. II, Paris, 1898, p. 199.

[38] Non mancano neppure, in Germania e altrove, autori i quali si domandano se i parlamenti medievali sarebbero mai stati possibili in una società non organizzata a struttura feudale.

ria e pratica agiscono e reagiscono l'una con l'altra a vicenda. Il sovrano medievale si trovava legato al suo stesso ambiente, agli elementi o strati superiori della società, come alla sorgente del suo potere e alla riserva della sua forza, da quel rapporto ideologico e giuridico che abbiamo già ampiamente considerato. Verso di essi, specie a causa dei vincoli ed accordi feudali, egli era tenuto a rinunziare al comando o a servirsene entro limiti ragionevoli e ad adoperare, di preferenza, la persuasione e l'esortazione: e a tenersi in costante collegamento, non soltanto nei momenti di particolare bisogno o di tensione politica, ma sempre. Suo compito era quello di capo e di guida, non quello di dominatore. Per grande che il suo ascendente ed anche la sua potenza di comando fossero stati, la consapevole e volenterosa collaborazione dei sudditi costituiva lo strumento di successo non solo più efficace, ma più facile a maneggiare.

Questa dottrina della collaborazione e del consenso era dunque a portata di mano, non una creazione di pensatori ermetici e lontani dalla realtà, ma un dato della stessa comune esperienza. A un certo punto, si cominciò ad ammettere, a credere, a scoprire e a riconoscere che si trattasse anche di un principio giuridico. Fu abbastanza facile ritrovarne la formula, in una massima la quale, scaturita dal diritto romano, era stata poi accolta e diffusa dal diritto canonico e, più in generale, dagli ambienti ecclesiastici e di qui propagata per ogni dove nelle curie imperiali e pontificie, nella corte di Edoardo I d'Inghilterra, tra i Comuni italiani e in una letteratura di grande rilievo. Brevemente delineata dal Leicht [39], la storia di essa è stata poi ripresa, sviluppata e ravvivata da autori di vari paesi, tra i quali chi scrive [40], l'americano prof. G. Post [41] ed il francese p. Congar [42].

[39] *Un principio politico medievale*, « Rendic. Acc. Lincei - Cl. Sc. mor. », 1920, ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, vol. I, Milano 1943, pp. 129 sg.

[40] *Il principio fondamentale della democrazia nel XIII secolo*, in « Paideia », I (1946) e *L'istituto parlamentare in Italia*, cit., pp. 65 sg.; *Note federiciane* - Manifestazione e aspetti poco noti della politica di Federico II, « Studi medievali », XVIII (1952), pp. 302 sg.

[41] *A Romano-Canonical Maxim* « Quod omnes tangit » *in Bracton*, « Traditio », IV (1946).

[42] *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*, R.H.D.F.E., 36 (1958). Tra gli altri autori citiamo M. V. Clarke, *Medieval Representation and Consent*, London, New York, Toronto, 1936, pp. 264 sg.; F. Calasso,

Di questo progressivo crescere d'importanza o di diffusione e di richiami del principio che stiamo per esaminare possono, come di tante altre cose, darsi due spiegazioni, diverse eppure in sostanza concordanti. Una è quella seguita dal nostro volume del 1949, nel quale si diceva che il *Q.o.t.*, dopo umili e modeste origini, si era fatto strada e, uscito da tali chiusi campi, era tanto salito da dominare il pensiero politico del XIII secolo [43]. L'altra è quella dello scomparso studioso inglese F. Jolowicz [44]. Questi dopo aver osservato che proprio il successo del *Q.o.t.* accrediterebbe l'idea, diffusa, dice, tra alcuni scrittori germanici, della vita indipendente della norma rispetto alla volontà del legislatore che l'ha data alla luce, osserva che il mondo medievale non si faceva alcuno scrupolo a trasferire principi e precetti giuridici, dettati per un determinato settore anche del diritto privato, nel campo del diritto pubblico e della pubblica amministrazione. Nel suo testo originario, aggiunge, il *Q.o.t.* mancava ancora di quella fragranza di democraticità (*fine democratic flavour*) che l'avrebbe presentato quasi come l'antidoto all'autoritario *Quod principi placuit*: era ben lontano dal dire alcunché di simile, come, del resto, in origine il *princeps legibus solutus* era lontano dal voler significare che il *princeps* fosse arbitro di fare e far fare agli altri tutto ciò che gli venisse alla mente. Non sono, dunque, sembra dire lo scrittore, tanto i princìpi che si fanno strada, quanto noi stessi che, muovendo verso determinate mete, cerchiamo in essi le giustificazioni ed i sostegni morali del nostro volere e del nostro operare [45]. Fu, a suo parere, in tali termini che il prin-

*Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*², Milano 1949, pp. 197, 198 e G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia*, op. cit., pp. 246 sg. Sul medesimo principio nel diritto canonico, cfr., inoltre, O. Giacchi, *La regola* « Quod omnes tangit » *nel diritto canonico* (can. 101, § 1, n. 2 C.J.C.), « Studi in onore di V. Del Giudice », I, Milano 1953, pp. 343 sg., e G. Leone, *De iuribus singulorum jure proprio et non jure Collegii*, « Ephem. jur. can. », II (1955).

[43] In tesi generale, abbiamo osservato altrove (*Valore della storia delle istituzioni politiche*, in « Scritti in onore di L. Sturzo », II, Bologna 1953, estr. p. 18) che il pensiero può saldarsi alla vita tanto come azione, cioè come causa, quanto come reazione o giustificazione, cioè come effetto.

[44] H. F. Jolowicz, *The stone that the builders rejected: adventures of some civil law texts*, « Seminar », XII (1954), p. 34 sg.

[45] Cfr. F. Pollock, *Essays in the Law*, London, 1922, p. 48.

Sui rapporti tra la scienza politica e la vita pratica, cfr., del recente Con-

cipio del governo consensuale, ossia del fondamento dell'autorità di governo sul consenso dei governati, chiamato a contributo, cercò, e trovò, la sua elegante espressione proprio nel *Q.o.t.* Ciò rappresentò, naturalmente, non un punto di partenza, ma il punto culminante di un'evoluzione della psicologia politica: una prova e un risultato di democrazia.

Le origini e i graduali e successivi sviluppi, cioè riconoscimenti e applicazioni del principio in questione, sono ormai, come si è già accennato, ampiamente noti. Il modo, o contenuto formale, del *Q.o.t.* presenta, nelle fonti che noi stiamo per rievocare, qualche piccola difformità o variante: si dice *ut quod omnes tangit ab omnibus comprobetur* (ed è il prototipo giustinianeo); oppure che *quod omnes tangit, ab omnibus debet comprobari*; che *q.o.t., ab omnibus tractari et approbari debet* (è la versione, un poco letteraria, del cronista Matteo da Parigi) e via via, similmente, fino alla formula ancor oggi vigente nel diritto canonico (C.J.C., c. 101, §1, n. 2) *Quod omnes, uti singulos, tangit, ab omnibus probari debet*, dove l'aggiunta e specificazione *uti singuli* ne modifica sostanzialmente la sfera d'applicazione [46]. Con l'andar del tempo, però, la formula in esame ha ricevuto e subìto anche una incrostazione o specificazione: giacché accanto alle citazioni e recezioni di essa si aggiungeva, o si premetteva, l'inciso *in ardua causa, ob ardua negocia* e simili, quasi per dire che la consultazione o il consenso di tutti vanno ricercati e richiesti quando veramente ne valga la pena e non per cose o questioni, per dir così, d'ordinaria amministrazione, le quali possono invece essere

gresso mondiale di scienze politiche di Roma (settembre, 1958), le relazioni di S. BERNARD, *Note sur les rapports de la théorie et de la pratique en science politique* e di J. PLAMENATZ, *The place and influence of political and social philosophy* (litografate).

[46] O. GIACCHI, *op. cit.*, p. 349, attribuisce l'inserzione di tale variante nella vecchia formula a DINO da Mugello (cita *In Regulas iuris pontificii*, Coloniae Agrippinae, 1569, p. 252 sg.). Esso era però alquanto precedente: O. GIERKE (*Das deutsche Genossenschaftsrecht*, III, *Die Staats und korporationslehre der Alterthums und des Mittelalters und ihre Ausnahme in Deutschland*, Berlin, 1881, pp. 322, 323) infatti riporta analoghe affermazioni di Vincenzo Ispano, di Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV), di Giovanni d'Andrea, di Enrico da Susa (l'Ostiense), ecc.

trattate e decise da chi governa o amministra questa o quella comunità o corporazione [47].

Per la prima volta, il *Q.o.t.* si trova, nei suoi due membri, in una costituzione, del 531, dell'imperatore Giustiniano, una di quelle, dunque, introdotte tra la prima e la seconda edizione del suo Codice per affinare e perfezionare il testo di quella sua prima raccolta. Se la tutela, dice, è affidata a più tutori, essa deve essere esercitata congiuntamente da essi, di modo che ciò che concerne tutti venga approvato da tutti (*q.o.t. ab omnibus comprobetur*). La formulazione è nuova, ma la regola non è più tale. Se infatti, come sembra, due passi del Digesto che qui interessa ricordare sono proprio e rispettivamente, dei giuristi, Paolo e Ulpiano, il detto giustinianeo, per quanto originale o originario nella sua stesura, non lo è pertanto nel contenuto. Già Paolo, infatti, aveva detto che le cause dovevano essere trattate, in giudizio, con la partecipazione di tutti gli interessati alla decisione (*praesentibus omnibus, quos, causa contingit, iudicari oportet*), massima saggia, la cui bontà non ha bisogno di dimostrazione [48]. Del pari, Ulpiano in tema di concessione di una servitù *aquae haustus* spettante a più persone aveva detto che ' non tantum eorum, in quorum loco acqua oritur: verum eorum etiam ad quos eius aquae usus pertinet voluntas exquisitur... an consentiant '.

Né l'eclissi del diritto romano, né l'estrema scarsità dei documenti del periodo c.d. barbarico consentono di dire che analogo criterio del diritto di tutti ad intervenire nelle cose che riguardano tutti sia venuto allora meno. Unica, a noi nota, ma pur altamente significativa (anche se non ripeta la non ancora celebre formula), è infatti una dichiarazione in tal senso di quel grande papa che fu s. Nicola I all'imperatore d'Oriente, Michele, il quale chiedeva di

[47] G. Post, *A Romano-Canonical Maxim*, cit., p. 197, sembra attribuire tale altra novità all'ultimo periodo del XIII secolo (*towards the end of the 13th century and later*): anch'essa è però notevolmente precedente; infatti la troviamo, p. es., nella convocatoria di Onorio III per il « colloquio » di Verona dell'aprile 1222 (*in tanto negotio*) e in quella federiciana del 1244 (*in tam solemni et arduo... negotio*).

[48] Cfr. F. Carnelutti, *Sistema del diritto processuale*, vol. I, Padova 1936, n. 368. O. Giacchi, cit., p. 371, vede in tale esigenza la necessità « vigorosamente ribadita dall'ordinamento della Chiesa ed assicurata dalla presenza della *aequitas canonica*, della certezza del diritto ».

essere invitato al Concilio ecumenico: secondo il papa, l'imperatore non aveva, in quanto tale, alcun diritto ad intervenirvi, altro che come fedele tra fedeli, giacché sotto questo aspetto, trattandosi di cosa comune a tutti i Cristiani, tale diritto non poteva essergli negato. Ma, quando la ripresa o rinascita della cultura giuridica lo consentono, il *q.o.t.* torna ad essere noto e non più o non solo in virtù del rinnovato studio del diritto romano, ma per effetto della nuova elaborazione e del nuovo sviluppo del diritto canonico: non più, dunque, in settori circoscritti e particolari, ma come principio generale di diritto, del diritto ecclesiastico e del dititto pubblico in generale. Sfiorato da Graziano, il quale, come si è or ora rilevato, ne esprime la sostanza ma non la testuale espressione, il *q.o.t.* si ritrova valido e vegeto nella dottrina e, non solo in questa, nel tardo XII secolo e al principio del XIII. Partendo dalla *glossa ordinaria* al passo della lettera pontificia riferita nel *Decretum,* lo ritroviamo nella *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'* che S. Kuttner[49] ritiene appartenere all'ambiente giuridico bolognese e data tra il 1183 e il 1192: un passo di essa (v. *A fide devius*) dice che il papa eretico può essere giudicato da un qualunque fedele (*a quolibet catholico*) e quindi, trattandosi di cosa che tocca tutti, anche dai membri, necessariamente inferiori al papa, della gerarchia ecclesiastica (*Quod forte videtur, quia heresis omnes ecclesie iudices tangit et quod omnes similiter tangit, ab omnibus, sicut si bonum est debet comprobari, ita, si malum est improbari.* Poi ancora nella *Summa decretalium* — forse nel 1198, se non anche precedente — di Bernardo da Pavia, il quale, facendo quasi da legislatore, dice con la tranquilla posatezza di chi afferma una cosa del tutto ovvia e da non suscitare discussione né dubbio che se e quando un Capitolo debba o voglia prendere alcuna deliberazione, questa dev'essere adottata collegialmente, col consenso di tutti (*Sciendum est igitur, quod in his quae a capitulo fieri vel ordinari debent omnium consensus est requirendus, ut q.o.t., ab omnibus comprobetur*); non solo, ma egli diceva qualche cosa di simile a proposito delle elezioni ecclesiastiche, dove *ille qui eligitur ab his, quibus praeficitur est eligendus*, in altre parole, *ille qui praeest, ab omnibus, quibus praeest est eligendus*: afferma-

[49] *Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus corpus glossarum,* I, Città del Vaticano 1937: glossa la Di. XL, c. 6, v. *A fide devius.*

zione autorevole, perché risaliva addirittura a S. Leone Magno. Contemporaneamente Innocenzo III (Bernardo moriva il 1213; questo grande papa, il 1216) sanciva un'altra volta la norma, sia pure confinandola entro un piccolissimo settore dell'organizzazione ecclesiastica. Egli statuisce infatti che i decani rurali — dignità intermedia tra i parroci ed i vescovi: minuscola, quindi, ma non del tutto trascurabile, ruota di un imponente ingranaggio — i quali siano stati nominati d'accordo tra il vescovo e l'arcivescovo non possono venire rimossi dal loro ufficio, se non previo nuovo accordo di questi, giacché, dice, 'secondo il precetto imperiale', *ab omnibus, quod omnes tangit approbari debet.*

Sarebbe difficile escludere che il medesimo precetto non fosse stato tenuto presente anche da Alessandro III (noto anche come decretista e maestro di diritto sotto il suo nome di Rolando Bandinelli) nel III concilio del Laterano del 1179, da lui indetto e presieduto, specialmente quando, al canone 19, veniva disposto che il clero non potesse venir sottoposto a contributi senza il consenso proprio e del vescovo. Ma la probabilità diventa pressocché certezza quando si abbia riguardo al quarto di tali grandi concili lateranensi, indetto e tenuto, com'è risaputo, da Innocenzo III nell'intento di preparare sia la riforma della Chiesa sia la liberazione di Terrasanta. Ma su questo torneremo tra non molto, quando considereremo un altro argomento connesso a quello che per il momento più direttamente c'interessa. Ad ogni modo, di passo in passo — e anche, di pontefice in pontefice — il *q.o.t.* giunge fino ad Onorio III, col quale il principio in questione assume — precedente di grande rilievo [50] — la funzione di causa giuridica [51] della convocazione delle assemblee o curie, ecclesiastiche o secolari. In data 25 aprile 1222, appunto, il papa diramava ai sovrani e principi della Cristianità, ai grandi dignitari ecclesiastici (*principes tam ecclesiasticos quam mundanos*) ed a numerosi altri *fideles* l'invito ad intervenire in Verona, per il giorno di S. Martino dello stesso anno, ad una grande assemblea (*celebre colloquium*) alla quale avrebbero partecipato anche il papa e l'imperatore, per deliberare intorno al progetto di una spe-

[50] Testo in J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II Romanorum imperatoris et Siciliae regis,* Parisiis, 1859 sg., vol. II, I, p. 241.

[51] Nel senso tanto di un dovere del principe a procedere alla convocazione dell'assemblea quanto dell'obbligo degli interessati a non mancarvi.

dizione in Terra Santa. L'ormai celebre detto vi è soltanto parafrasato, ma la mancata testualità del riferimento è, si può dire, compensata dall'espressione *in tanto negotio*. Il papa chiama all'appello *ut prosecutio dicti negotii, quod christianos tangit communiter universos, cum deliberatione in tanto negotio necessaria ordinetur, et universi et singuli eo magis prosequendum animentur*[52]. Non vale la pena di ripetere tutte le altre testimonianze di rilievo dell'ulteriore penetrazione del *q.o.t.* come principio e *norma agendi* dell'organizzazione ecclesiastica e neppure dell'interpretazione selettiva che ne fanno ormai i canonisti, limitandone l'applicazione al caso in cui i singoli agiscono proprio come individui e non come membri di una collettività organizzata: guidata e rappresentata come questa è dai suoi propri, appositi, organi. Ci preme, invece, continuare a seguire proprio questo ricco filone dell'impiego di esso come causa lecita, giusta e sufficiente, ossia come premessa e giustificazione — oggettiva e soggettiva, allo stesso tempo — dell'emanazione delle convocatorie delle grandi assemblee statali o addirittura superstatali[53]. Convocandole, papi, imperatori, e sovrani adempiono — essi medesimi, appellandosi al *q.o.t.*, lo riconoscono apertamente — ad un loro obbligo, rispettano, per contro, e realizzano un diritto dei sudditi, il diritto che è espresso dal secondo membro del dicolon (*ab omnibus approbari debet*). Il principio consensualistico appare ora come mai prima dotato di effetto obbligatorio, un principio, una norma anzi, di diritto pubblico, poco meno che una condizione di validità nelle deliberazioni concernenti l'interesse generale del paese e una definizione di scopo delle assemblee così convocate. In linea politica, il comune consenso sulla necessità e pratica delle grandi assemblee è evidente espressione di democrazia: democrazia, s'in-

[52] Quest'ultima considerazione, che, cioè, meglio si accetta e si adempie ciò a cui si è acconsentito, anticipa la considerazione di MARSILIO da Padova (*Defensor pacis*, I, 12, 6-7) che *lex illa melius observatur a quocunque civium, quam sibi quilibet imposuisse videtur*.

[53] Tuttavia non possiamo astenerci dall'indicare, per la sua singolarità, l'impiego che dello stesso *q.o.t.* viene fatto da ALFONSO il Savio, re di Castiglia (*Part.* II, XIX, 3), dicendo che il servizio militare, il quale provvede alla difesa di tutti, deve essere prestato da tutti (« puesque el mal e el daño tañe a todos, non tovieron por bien nin por derecho que ninguno se *podiesse escusar* »): cfr. J. A. MARAVALL, *Ejercito y Estado en el Renacimiento*, Madrid 1961, p. 35.

tende, in senso relativo, giacché il popolo con il quale i sovrani avevano da trattare non era la somma degli individui, dell'uno e dell'altro sesso, delle democrazie moderne a suffragio universale, ma solo l'insieme dei non molti sudditi dotati di capacità giuridiche di diritto pubblico particolari. È chiaro, almeno secondo il nostro personale punto di vista, che il concetto di democrazia sia, come tanti altri concetti politico-sociologici, un concetto storico cioè contingente e positivo.

Altro risultato, altra conferma tra le più, diciamo, clamorose della validità del principio in esame, il quale, come ha osservato il grande storico delle istituzioni politiche francesi P. Viollet *était flottant dans les esprits de ce temps-là,* fu che, conformemente ad esso e con richiamo testuale, nel 1244 l'imperatore Federico II convocasse a Verona, per trattarvi le condizioni dell'auspicato ristabilimento dei buoni rapporti con la Chiesa, la ' curia generale ' dell'impero. La convocazione, riguardava tutti i principi, laici ed ecclesiastici, della comunità imperiale, la parte più nobile del corpo di essa, per cui *ea que nobis incumbunt, contingunt imperium et specialiter singulos et generaliter universos, presentiam omnium conveniant.. evocare, ut quod tangit omnes ab omnibus approbetur... ut in tam solempni et arduo... negotio... consilio et assensu principum perfruamur*[54]. Ma a questi due precedenti ne seguono altri di rilievo, che nonostante il desiderio di non dilungarci eccessivamente non possiamo non ricordare. In primo luogo un'altra molto importante convocazione, e la convocatoria stessa, quella della curia imperiale indetta a Norimberga nel 1274 dal ' re dei Romani ' Rodolfo d'Asburgo. La convocatoria (*vocatio ad curiam generalem*), formulata in modo che sarebbe poi diventata, come ha avvertito lo Schwalm[55], consueto, era ampiamente motivata. Il sovrano diceva di essere deciso a non risparmiare i suoi sforzi per il bene della ' romana monarchia ' affidatagli dall'Altissimo; che però un capo senza membra non avrebbe potuto provvedere a tutto il corpo e perciò aveva bisogno di scaricare su di esse una parte del suo peso, perciò, volendo provvedere alla comune tranquillità, convocava la curia generale, affinché *quod singulos tangere noscitur, ibi a singulis comprobetur*. In secondo

[54] Testo in HUILLARD-BRÉHOLLES, *op. cit.*, vol. VI, I, p. 168.

[55] M. G. H., *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum* (Leg. s. IV) t. III, Hannoverae et Lipsiae, 1906, pp. 49, 50.

luogo l'ancor più — molto più — celebre convocatoria da parte di Edoardo I d'Inghilterra del preteso 'parlamento modello' di Westminster del 1295 nella quale (purtroppo non ne è rimasto altro esemplare se non quello notificato all'arcivescovo di York) si diceva e si voleva *ut quod omnes similiter tangit ab omnibus approbetur* [56].

A suo tempo, in nostri precedenti scritti, noi abbiamo messo in rilievo — contro l'affermazione del pur grande storico inglese del secolo scorso W. Stubbs, secondo il quale [57] proprio Edoardo, con tale convocatoria, avrebbe trasformato il *q.o.t.* da un puro e semplice precetto giuridico in un grande principio costituzionale (*from a mere legal maxim into a great and constitutional principle*) che ciò che aveva compiuto Edoardo non era né nuovo né isolato. Lo storico inglese ignorava i precedenti imperiali e pontifici del 1222, del 1244, del 1274 e persino quelli inglesi, edoardiani anzi, del 26 giugno e del 1 novembre 1294 [58], dove la richiesta di aiuto e di consiglio ai vassalli, dopo i successi conseguiti dai Francesi nella contesa Guascogna, era fatta proprio sul presupposto del *q.o.t.*? Mancava, nella convocatoria del 1295, ogni reale sostanza di novità. Edoardo aveva fatto suo un principio da tempo diffuso ed accettato. E lo ripete, altrettanto ragionevolmente, nel 1309 quando dice a Bonifacio VIII [59], a proposito della questione dell'aggressione alla Scozia, che egli, re d'Inghilterra, non è in grado di decidere da solo di cose tanto importanti, ma deve sentire prima che cosa ne pensino i suoi sudditi: risposta ben calibrata, se si pensi che lo stesso pontefice aveva due anni prima promulgato il *Liber sextus* delle decretali che, proprio alla fine della raccolta conteneva ed esaltava, tra le *regulae iuris*, anche e proprio il *q.o.t.*? Edoardo rispondeva, dunque, al papa, con un argomento del quale questi aveva riconosciuto e proclamato l'ineccepibilità.

[56] Testo, p. e. s., in W. STUBBS, *Histoire constitutionnelle de l'Angleterre*, éd. fr. par C. PETIT-DUTAILLIS, t. II, Paris 1913, p. 151 (« Semonces pour le grand parlement modèle de Westminster »).

[57] Ciò nella sua celebre e ormai classica, ma abbondantemente superata, *Constitutional History of England* (la 1ª ed. è del 1873).

[58] Testi in F. PALGRAVE, *The parliamentary writs of military summons*, I, London, 1827, pp. 261, 262, nn. 6 e 10.

[59] Testo in STUBBS, *Histoire constitutionnelle*, cit., p. 180.

Sempre per ciò che riguarda l'importanza e il ricorso al *q.o.t.* come principio del consenso in assemblea, non vanno dimenticati anche due importanti esempi: uno, fiorentino, del 1284, quando, cioè, dovendo deliberare intorno ai rapporti di pace e di guerra con Pisa, il Consiglio delle capitudini delle Arti maggiori e dei Savi (in altre parole, del ' Popolo ' di Firenze) dichiarava che, a causa della sua grande importanza, la decisione doveva essere adottata d'intesa con i ' magnati ' (cioè con gli esponenti dell'antico ' Comune ' cittadino) sebbene, questi, ormai esclusi dal Governo, in quanto *que tangunt omnes debent ab omnibus approbari*: proposta che, approvata, fu tradotta in atto [60]: ed uno bolognese, del 1315, culminante nella scelta di cinquanta ' sapientes ' di ciascun quartiere cittadino [61]. La storia delle applicazioni dello stesso principio giuridico-politico è, nella prima metà del successivo secolo XIV, vivificata dalla questione della superiorità del papa o del concilio, nel complesso dello scisma d'Occidente: contiamo di intrattenerci su ciò in altra sede. Ma non si esaurisce in essa. Infatti è ancora un valido motivo per la diffusione dell'istituto parlamentare. Ne dànno un'esplicita conferma le *Cortes* portoghesi, più precisamente la sessione di Coimbra del 1385 [62], la quale dette alla nazione lusitana sia un nuovo re, il celebre ' maestro d'Avis ', che divenne Giovanni I (D. João I) sia le basi di un nuovo regime che un valente studioso definisce non a torto regime costituzionale. Per i tre ' stati ' portoghesi (clero, ossia *prelados;* nobiltà, cioè *Caballeiros figaldos*; rappresentanti o *procuradores dos concelhos* cittadini) il giudizio sui *capitulos de agravamento* (*cahiers de doléances,* per usare un'espressione più nota, ossia memoriali dei gravami) faceva e fece tutt'uno con l'affermare la necessità di un nuovo modo di governare il paese. Secondo tali capitoli, il defunto re D. Fernando aveva mancato gravemente in due cose: 1) si era circondato di cattivi consiglieri; 2) non aveva prestato ascolto alle lagnanze ed alle invocazioni popolari e aveva deciso questioni di estrema importanza quali la guerra e la riforma monetaria

[60] Testo in A. GHERARDI, *Le consulte della repubblica fiorentina dall'anno 1280 al 1298,* vol. I, Firenze 1898, p. 175.

[61] V. VITALE, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327),* Bologna, 1901, doc. XXIX (istituzione del Consiglio di parte guelfa), pp. 237.

[62] Studiata or è qualche anno dal prof. M. CAETANO, *As Cortes de 1385,* in « Homenagem a Gama Barros », Coimbra 1951.

da solo, senza averne discusso nelle *Cortes*. Ispirata infatti direttamente da tali rimostranze e richieste in modo diretto ed immediato appare appunto la risoluzione adottata dal parlamento lusitano. Essa ripete e riafferma la validità ed essenzialità del principio della collaborazione tra sovrano ed assemblea, ma anche la necessità che le cose le quali toccano tutti vadano decise, o giudicate, da tutti: *he direito* (*regula iuris?*), dicono le *Cortes*, *què as cousas que a todos pertenencem, e de que todos sentem carrego, sejam a ello chamados*. E tale riaffermazione è la base per le ulteriori domande e per l'impegno del nuovo re di indire ogni anno una sessione parlamentare e di ricercare il consenso dell'assemblea (*seu acordo* o *acordo delles*).

3. *Il principio rappresentativo nell'ordinamento delle comunità ecclesiastiche.* — La questione se la Chiesa abbia o non contribuito col suo pensiero e con la sua azione al sorgere ed al diffondersi, nel medio evo, delle istituzioni parlamentari è una di quelle sulle quali i pareri sono tutt'altro che concordi, non solo nell'ammetterlo o nel negarlo, ma, anche tra coloro i quali seguano l'opinione affermativa, nel ricercare e presentare i motivi e gli aspetti. La questione può evidentemente esser posta in termini più o meno ampi ma, di fronte ai dubbi che questa o quella formulazione possono provocare, le risposte e le reazioni sono o possono essere qui recise e altrove dubbiose o incerte.

In linea puramente ipotetica — aprioristica, diremmo — i modi e quindi anche l'ampiezza e l'importanza dell'ispirazione ed influenza in questione potrebbero essere stati tanto grandi o così complessi da render audace una generica e complessiva smentita. D'altra parte, la questione può essere semplificata e ridotta. Per esempio, ci si può domandare se ed entro quali limiti tale influenza si sia ripercossa sul parlamento inglese, oppure sulle *Cortes* iberiche, sui parlamenti medievali italiani e su ciascuno di questi in particolare. E, ammesso che abbia agito su di essi, ci si potrebbe domandare, perché non abbia egualmente contribuito o non sia riuscita a conseguire pari o analoghi effetti in Francia, dove l'istituto parlamentare non riuscì a spuntarla del tutto sui grandi ostacoli che gli si presentarono. I problemi delle origini, delle cause, delle istituzioni politiche sono sempre ardui e di soluzione più o meno opinabili. Questo vale, però, tanto per le valutazioni e i giudizi positivi quanto per i negativi.

Affermare è, in siffatte circostanze, più che altro un atto di fede. Ma è tale anche il negare. Lo studioso attento e responsabile cade difficilmente in affermazioni apodittiche. Fa testo, in questo senso, il modo di rispondere alla questione da parte, per es. di Sir F. M. Powicke[63], il quale, senza negare o smentire assiomaticamente l'apporto politico-ideologico accennato, risponde che non c'è bisogno, non è necessario, di pensare ad esso. Naturalmente, come accennavamo, affermazioni e smentite dipendono non soltanto dal proprio corredo di conoscenze e dall'acutezza di giudizio e di senso critico, ma anche dal modo di porsi il problema generale o i problemi particolari e gli stessi dubbi.

Per esempio, G. de Lagarde, l'eminente autore de *La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge,* pone la questione in termini abbastanza generali, guardando, soprattutto[64], a due aspetti, indubbiamente rilevanti, della morfologia delle, o di alcune delle, istituzioni parlamentari e della società medievale, ossia: 1) la cristallizzazione della società in ' stati ' (*états*) aventi ciascuno una sua propria individualità (egli li dice *diversifiés*, ossia differenziati) e rivendicanti un proprio statuto e una propria rappresentanza nei confronti del pubblico potere; 2) la nascita di un ordine coerente e solidale di rapporti tra gli appartenenti allo stesso ' stato ' e poi tra i vari ' stati ', fino alle ' giornate ' (*jours*), diete, parlamenti e ' stati generali ' i quali avranno la pretesa (o la funzione, aggiungiamo) di ' rappresentare ' il paese tutto intiero.

Secondo la sua opinione, questa differenziazione, ossia l'individuazione e costituzione, degli ' stati ' infatti prende il nome proprio dalla cura e considerazione, che la Chiesa fa proprie, dei vari *status,* corpi e ordini della società, soprattutto di quello ecclesiastico (*ecclesiastici corporis compaginem*): non solo da ciò, però, bensì anche dalla reazione che tale individuazione produce, ossia del collegarsi e raggrupparsi, sul suo esempio ed in antitesi con lo stesso ordine ecclesiastico ed in seno all'*ordo laicorum,* identificato dalla riforma gregoriana, dei nobili, dei Comuni ecc. Come esempio chiaro

[63] *Recent work on the origin of the English parliament,* nel volume, di più Autori. *L'organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime,* « Univ. Louvain - Rec. Trav. Confer. Hist. Philos., 50 », 1939.

[64] *Les théories représentatives du XIVe - XVe siècle et l'Eglise,* « Xe Congr. intern. Sc. histor. Rome 1955 - *Etudes,* cit., XVIII », Louvain 1958.

e probante egli adduce quello dell'Ungheria, dove infatti p. es. Malyusz[65] ha constatato che il primo tra gli ' stati ' ad individuarsi e a rivendicare una sua speciale situazione giuridica (*Sonderstellung*) è stato proprio il clero, seguito e imitato, poi, dagli altri: esempio valido, sempre secondo il De Lagarde, giacché tale evoluzione è mancata ai paesi vicini all'Ungheria i quali non hanno, infatti, conosciuto le istituzioni canoniche. Ciò varrebbe, conclude il nostro A., per tutta l'Europa cristiana. In secondo luogo, lo stesso autore afferma essere cosa assai difficile seguire l'evoluzione storica della dottrina rappresentativa nella società medievale senza tener conto dell'evoluzione che essa ha compiuto in seno alla Chiesa. Indubbiamente, egli ha una grande conoscenza dell'argomento e proprio i suoi studi dimostrano molto vicina al vero l'affermazione che l'idea della rappresentanza abbia trovato facile alimento nel fatto della compiuta formazione e organizzazione, e nella sua stessa natura di complesso sociale organizzato, della Chiesa e delle comunità ecclesiastiche, più netta e più coerente, nel medio evo, che non la società civile composta, viceversa, di cellule disparate e resistenti all'unificazione[66]. Ovviamente, la personificazione della vita collettiva, la quale è caratteristica fondamentale della vita della Chiesa e delle comunità religiose nelle quali il *corpus Christianorum* si articola, esige e porta con sé anche le idee di organo e di rappresentanza e della deliberazione collettiva, unanimitaria o maggioritaria che sia: non diremmo però, malgrado la nostra simpatia per la tesi sviluppata dallo scrittore, che l'esempio della Chiesa quadri perfettamente con il quadro offerto dalla società civile; non possiamo infatti ignorare né considerare secondaria in essa la fondamentale e preminente importanza dell'ambiente ierocratico, in altre parole della conservazione e della decisiva autorità di una *veritas* superiore da sostenere e da far rispettare da tutti, indipendentemente dagli orientamenti della volontà del *populus fidelium*[67].

[65] *Die Entstehung der Stände im mittelalterlichen Ungarn,* nel volume di più Autori, *L'organisation corporative,* cit.

[66] Cfr., dello stesso A., *L'idée de représentation dans les oeuvres de Guillaume d'Ockam,* BICHS., IX (1937), pp. 426 sgg.

[67] Opportuni richiami in P. Grossi, *Unanimitas, Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico,* estr. « Annali di Storia del Diritto », II (1958), pp. 43 sg., 72, 91.

Un altro punto di contatto e di possibile influenza della Chiesa sulle istituzioni parlamentari è rappresentato dalle teorie conciliaristiche, particolarmente vive ed importanti nella prima metà del XIV secolo. Il concilio è l'assemblea rappresentativa della Chiesa (lo dicono, tra gli altri, Marsilio da Padova, Teodorico da Niem e Guglielmo da Occam). All'interno di esso, troviamo, proprio come nelle grandi assemblee politiche, la competizione di vari 'stati' (lo rileva, tra gli altri, Corrado da Gelnhausen) laici ed ecclesiastici. Tuttavia, l'opposto sarebbe pur esso sostenibile, qualora si avesse riguardo alle date, posto che i grandi concili di Costanza e di Basilea si tengono in anni nei quali le istituzioni parlamentari sono di già una concreta realtà. Corrado, infatti, ricorda espressamente, come corrispondente al Concilio, la curia generale dell'impero. Ai raffronti abbiamo già accennato nel volume del 1949 [68] e accenneremo ancora più oltre.

Un altro motivo di espansione dell'esempio dato dall'organizzazione ecclesiastica deve trovarsi nella prassi delle grandi assemblee convocate specialmente allo scopo di ottenere dagli ecclesiastici il pagamento di contributi, in teoria almeno, volontari. Il terzo e il quarto concilio ecumenico lateranense, rispettivamente del 1179 e del 1215, avevano, come è noto, sancito al riguardo misure molto restrittive: il primo (can. 19) col minacciare di scomunica i sovrani o signori laici i quali avessero imposto alle chiese imposte o contribuzioni senza giustificato motivo, a meno che non si trovassero in condizioni di bisogno non rimediabile altrimenti e purché col consenso dei vescovi e del clero delle diocesi; il secondo (can. 46) con l'introduzione di un'altra restrizione, nel senso che, prima di pronunciarsi sulla richiesta dell'autorità secolare, vescovi e clero dovessero consigliarsi col papa ed ottenerne l'autorizzazione. In conseguenza il clero si tassava, quando era necessario, da sé: cosa la quale non poteva non suscitare l'invidia e il desiderio di analogo trattamento da parte dei contribuenti laici, ma si rivelava feconda di conseguenze nei confronti della stessa sede pontificia: lo dimostrano esempi degli anni 1225, 1226, 1234, 1281 e altri da noi stessi e da altri addotti in tema di applicazione o di richiamo del *q.o.t.*

Ma dove il discorso può farsi — ed è già stato fatto — più

[68] *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, p. 302.

lungo è in quel particolare settore dell'organizzazione ecclesiastica il quale è costituito dagli ordini religiosi, soprattutto benedettini post-cluniacensi e, ancor più precisamente, dai Cistercensi e dagli ordini mendicanti (domenicani, francescani ecc.). La legge monastica per eccellenza, la regola benedettina, conteneva pur essa, bisogna ricordarlo, il principio, se non proprio del consenso, almeno della consultazione[69]. Il terzo articolo, o capitolo, di tale *Regula* imponeva infatti all'abate di non prendere alcuna decisione senza aver prima consultato nelle cose di grande rilievo tutti i suoi confratelli (*quotiens aliqua praecipua agenda sunt in monasterio convocet abbas omnem congregationem; sic autem dent fratres consilium cum omni humilitatis subiectione*) e, nelle cose di minor conto, i frati più anziani (*Si qua vero minore sunt in monasterii utilitatibus, seniorum tantum utatur consilio*). Nella pratica cluniacense, tuttavia, tali consultazioni (il principio, ed anche la realtà) erano state obliterate, per il prevalere di un indirizzo accentuatamente autoritario e questo fu uno dei motivi del contrapporsi, nella stessa grande famiglia benedettina, all'ordine di Cluny della nuova e grande organizzazione che fu l'ordine di Cîteaux, ossia cistercense.

Saltando qualche anello della catena di questa narrazione ed argomentazione conviene ora ricordare senz'altro la questione sollevata ormai lungo tempo fa dall'inglese prof. E. Barker (purtroppo, egli non è più ritornato, che noi sappiamo, sull'argomento) con un suo saggio il quale ha molto contribuito al progresso degli studi. Egli ha sostenuto — e, si può ammetterlo, anche dimostrato[70] — che alcuni ordini religiosi, i Domenicani, tipicamente, hanno, durante il XIII secolo, attuato il principio rappresentativo prima ancora che questo venisse accolto nell'ordinamento dello Stato (è allo Stato inglese ch'egli si riferisce). Ci sono, com'egli rileva, i conventi, con non meno di dodici religiosi ciascuno, raggruppati tra loro nelle

[69] Cfr. P. Grossi, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano, struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1937, pp. 38, 39.

[70] *The Dominican Order and Convocation, A Study in the Growth of Representation in the Church during the Thirteenth Century*, Oxford 1913. L'argomento è stato ripreso non (per quanto ci risulti) dallo stesso A. ma da vari altri scrittori inglesi, p. es. da G. R. Galbraith, *The Constitution of the Dominican Order*, p. 12, cit. da H. P. Tunmore, *The Dominican Order and Parliament, An unsolved Problem in the History of Representation*, « Cath. hist. Rev. », XXVI, (1941), p. 485.

province ed organi centrali. Ogni convento ha il suo priore, eletto dai frati; ogni ' provincia ' ha il suo padre provinciale eletto dal capitolo dei priori e da due religiosi per ogni comunità; al sommo, il capitolo generale è costituito dai padri provinciali e di due frati per ogni Capitolo provinciale. L'ordine, pertanto, è organizzato a democrazia rappresentativa e le sue decisioni, i suoi atti, sono la risultante di una volontà e di una deliberazione collegiale. La struttura legislativa e rappresentativa dell'ordine domenicano è fissata dal primo Capitolo generale, tenuto a Bologna nel 1220. I Domenicani si stabiliscono ad Oxford nel 1221. Cinque anni dopo, nel 1226, l'arcivescovo di Canterbury e loro amico e fautore, Stephen Langton, applica per primo analogo procedimento rappresentativo e deliberativo alla convocazione (*convocation, convocacio clericorum*) del clero inglese ed è esempio ed incitamento ad altre analoghe riunioni, posto che il clero non vuole — e non può — essere tassato senza il suo consenso, neppure da parte dei suoi superiori ecclesiastici, in virtù del *q.o.t.* Nel 1273, Robert Kilwardy, il primo tra i Domenicani a salire sulla sedia vescovile di Canterbury ed amico personale del re Edoardo, applica lo stesso principio chiamando alla grande asemblea del clero i procuratori, muniti di regolare e pieno mandato, delle comunità ecclesiastiche. Da ciò, supponeva il Barker, il passo a trasferire tale sistema rappresentativo sul piano politico costituzionale, dello Stato, era breve [71].

Come accennavamo, le critiche alla tesi dello storico inglese sono state molte. In primo luogo per la schematicità del suo dire e per la stranezza del fatto che, dato che a soli cinque anni dal loro ingresso in Inghilterra i Domenicani erano riusciti a far tradurre in atto i loro principi, essi avessero poi dovuto attendere un altro riconoscimento del genere per altri cinquant'anni. In secondo luogo [72] perché ancor prima della redazione degli statuti di quell'ordine, nel 1213, Giovanni Senzaterra aveva convocato (non risulta che il progetto fosse andato ad effetto) ad una grande assemblea, o grande Consiglio, con i *proceres*, quattro cavalieri per ogni contea. Ma gli

[71] Andando oltre in tale direzione, H. J. Ford, *Representative Government*, New York 1924, p. 111 scrive, addirittura: « The Church originated representative institutions; the State adopted them ».

[72] D. Pasquet, *Essai sur l'origine de la Chambre des Communes*, 1914, p. 23 sg.

stessi critici, specialmente il Pasquet, non hanno mancato di osservare che, anche se non si possa in alcun modo ammettere che il parlamento inglese sia stato una semplice imitazione delle assemblee ecclesiastiche (tanto più che durante il periodo or ora considerato né la piccola nobiltà delle contee né la borghesia cittadina pensava minimamente di rivendicare, come gli ecclesiastici, il diritto ad essere convocati e a deliberare, né le stesse convocazioni sembrano essere state una assoluta novità), tuttavia non è da escludere che le rivendicazioni degli ecclesiastici possano aver spiegato ' qualche influenza ' sul mondo laico. Andando alquanto più in là, una studiosa americana, M. Clarke [73], ha rivelato quella che essa chiama una ' tipica coincidenza ' della ripresa dei grandi concili e del sorgere delle assemblee rappresentative nazionali e la fondamentale importanza dell'esempio del clero secolare nell'estensione del metodo rappresentativo al sistema finanziario. Tra gli ordini religiosi i quali si reggevano in materia analoga, ella ricorda, di preferenza, quello di Grandmont: un altro scrittore [74] invece adduce come esempio i canonici regolari premonstratensi.

Tallone d'Achille di simili argomentazioni è la loro frammentaria episodicità. In realtà, quali che siano state le sue ripercussioni sull'ordinamento degli Stati, il fenomeno da considerare è ben più vasto di quanto non sia stato inizialmente considerato sia dal primo degli scrittori in discorso, sia dai suoi stessi critici. È vero, certamente, che i monaci della Regola di Grandmont hanno avuto fin dalle origini un ordinamento non molto difforme da quello posteriormente adottato dai Domenicani e che i premonstratensi (*Prémontrés*) avessero anch'essi adottata, in data ancor precedente, una disciplina, un'organizzazione, non del tutto, vale a dire, anche, divergente, da quella rigidamente accentatrice, dell'ordine di Cluny [75]. Ma si tratta, appunto, di un fenomeno generale, il quale ha per centro la costituzione e il definitivo assestamento, avvenuto poco prima del 1 agosto 1152, dell'ordine ' cistercense ' (prendeva il nome da Cistercio, ossia Cîteaux, sede della ' casa madre '). In seno all'ordine cistercense, essenzialmente, giunge a maturazione in maniera davvero originale, si fa concreta realtà e assume valore di esempio la fusione tra

[73] *Medieval representation and consent.*, cit., pp. 294, 304 sg., 308.
[74] TUNMORE, *op. cit.*, p. 480.
[75] Mons. I. TURK, *Charta caritatis prior*, « Anal. S. Ord. Cisterc. », I (1945).

il tradizionale criterio associativo, la pratica rappresentativa e persino un qualche principio di separazione dei poteri [67]: un orientamento, in buona sostanza, il quale, come dice uno scrittore francese [77], *semble se rapprocher de la forme démocratique*. La novità più originale e più tipica consiste nel Capitolo generale, il quale è imitato o copiato da tutta una serie di ordini religiosi, non soltanto però da quelli già accennati (Domenicani, Francescani, Canonici regolari, Benedettini neri, Benedettini di Hambye [78] ecc.), ma anche dagli ordini militari ecc., e viene anche esteso dai pontefici allo stesso ordine cluniacense. Il quarto concilio lateranense, infatti, allo scopo di facilitare la correzione degli abusi, precisava (can. 6) che, anno per anno, i metropoliti dovessero riunire a consiglio i suffraganei, ed i vescovi, il clero delle loro rispettive diocesi. Inoltre (can. 12) stabiliva la regola della convocazione, a intervalli di tre anni, dei Capitoli generali degli abati e priori delle comunità religiose. I concili provinciali dovevano essere preceduti da accurate inchieste, condotte da elementi capaci, i sinodi episcopali dovevano servire, fondamentalmente, a dare pubblicità alle decisioni ivi adottate. I Capitoli generali dovevano avere l'ampiezza di un regno o di una ' provincia ', e, fino a nuove diverse disposizioni, dovevano conformarsi alla procedura già in vigore per i corrispondenti Capitoli generali dell'ordine cistercense; le decisioni dovevano essere adottate all'unanimità, o a maggioranza qualificata, della quale, cioè, dovevano far parte i due abati presidenti e i due consiglieri, di loro propria scelta e dotati anch'essi di voto deliberativo. Forse la norma della prevalenza del Capitolo generale sull'autorità dell'abate di Citeaux, che, secondo la *Charta caritatis* del 1119, era il padre universale dell'ordine, è il frutto della riforma del primitivo ordinamento. Essa accentua, però, e corona lo spirito democratico dominante, fino al punto da indurre un recentissimo scrittore ad affermare [79] che il Capitolo gene-

[76] Cfr. L. MOULIN, *The Executive and the Legislative in the Religious Orders*, « Intern. pol. Sc. Ass. - Rome Congress », 1958.

[77] Cfr. A. ERENS, v. *Premontrés*, « Dict. Théol. cath. », XIII, col. 7.

[78] Cfr. CONGAR (*op. cit.*, p. 230): attinge a J. JESSMEJER, *Das Mitbestimmungsrecht der Untergebenen in den älter Männerordensverbänden*, München 1915, il quale ricorda, tra l'altro, che essi adottassero la regola del consenso *quia*, dicevano, *quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari*.

[79] Ancora MOULIN, *The Executive and the Legislative*, cit., p. 6. Di questo stesso a., e sullo stesso argomento, v. pure: *Le gouvernement des Commu-*

rale dell'ordine ' è un'assemblea legislativa sovrana di abati altrettanto autorevoli quanto quello di Cîteaux, una creazione originale della vita monastica senza raffronto con alcun'altra assemblea secolare preesistente '. La sua analogia con le assemblee parlamentari è — dice lo stesso autore — così stretta che risente più d'uno dei loro inconvenienti, assenteismo, partigianeria, mancanza di speditezza determinata dall'eccessivo numero dei rappresentanti, complesso di inferiorità nei confronti dei potenti o dei gruppi di pressione. Ad ogni modo era un'assemblea legislativa, regolarmente costituita e funzionante e superiore agli organi del potere esecutivo.

Il XIII secolo vede tali posizioni raggiunte e fatte proprie, a partire dal 1228, essendo generale Giordano di Sassonia, anche dall'ordine dei Predicatori, cioè dei Domenicani, il cui ordinamento, — in quanto ammette il criterio rappresentativo nei capitoli annuali delle ' case ' e comunità — rappresenta indubbiamente un'anticipazione storico-giuridica nel settore del diritto costituzionale, per esempio là dove consente agli elettori committenti di revocare il mandato degli eletti a rappresentarli nelle assemblee capitolari. Assai vicini ai Domenicani sono, naturalmente, anche in ciò, i Francescani, i Certosini e le varie congregazioni benedettine. Non solo nelle norme organizzative, ma anche nell'esperienza del regime di assemblea e delle tecniche deliberative, la quale precorre quella, o quelle, delle assemblee parlamentari dei nostri tempi. E, persino — altro dato non trascurabile — nella delimitazione delle competenze del potere esecutivo rispetto a quelle del potere legislativo.

Le collettività, come gli individui, vivono e agiscono sotto la spinta di moventi o stimoli psicologici, i quali sono ciò che il loro pensiero e i loro stati d'animo filtrano della realtà che li circonda. Nel campo dell'organizzazione della vita collettiva medievale è ben difficile sceverare i due elementi, laico, o profano o civile che dir si voglia, da quello ecclesiastico. La vita della Chiesa è, come abbiamo ripetutamente considerato, parte, più integrante che in alcun altro

nautés religieuse comme type de gouvernement mixte, « Rev. fr. Sc. pol. », 1952; *Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes,* « Studi pol. », 1953; *Aux sources des libertés europeennes,* Réflexions sur quinze siècles de gouvernement des religieux, « Cah. de Bruges », II (1956). *Sanior et maior pars,* Studio sull'evoluzione delle tecniche elettorali negli ordini religiosi dal VI al XIII secolo, « Studi pol. », VI (1959).

periodo, della storia della società. Il diritto della Chiesa è uno dei diritti positivi, il diritto vigente è un *utrumque ius;* le gerarchie ecclesiastiche sono anche gerarchie sociali e, direttamente, o indirettamente, anche statali. La loro collaborazione col potere fa parte della formula politica, del regime. Società ecclesiastica e società civile son tra loro difficili a separare e a distinguere. Non sono, comunque, entità antitetiche, bensì strettamente legate dalla identità delle opinioni, dei fini e delle persone. Bisogna, ne siamo convinti, guardarsi dall'affermare senz'altro che gli istituti parlamentari, e anche soltanto l'istituto parlamentare di un determinato paese, siano sorti sulla falsariga e per imitazione delle assemblee ecclesiastiche e guardarsi dal confondere le ipotesi, anche più seducenti ma non provate, o gli indizi, con la realtà o con la prova ed una dottrina con una o più, coerenti, istituzioni. L'esempio di divisione e coordinamento di poteri, di democraticità e, parzialmente, di governo d'assemblea di una parte universalmente diffusa delle organizzazioni ecclesiastiche non poteva essere ignorato dalla società civile (della quale gli stessi ecclesiastici costituivano parte integrante) né restarle indifferente. Reciprocamente, questa branca diffusa e disseminata dell'organizzazione ecclesiastica non poteva non risentire gli effetti del moto di democratizzazione e di partecipazione dei singoli alla decisione delle cose concernenti tutti che era, come abbiamo già visto essere stato rilevato da P. Viollet, nell'aria e dava tante prove, anche fuori dal campo parlamentare, per es. attraverso le varie figure politico-associative comunali, di categoria, ecc.

CH. MC ILWAIN

GLI « STATI » MEDIEVALI *

Inghilterra

In Inghilterra, solo nel XIII secolo i baroni cominciarono ad agire come unità collettiva, e già nel regno di Giovanni [Senza Terra] risultarono agire così. È proprio durante questo regno che troviamo per la prima volta il riconoscimento reale del diritto baronale a costringere collettivamente il re con la forza, nei paragrafi finali della Magna Carta. E sempre durante questo regno abbiamo il primo esempio di una « concessione parlamentare » al re da parte dei baroni che agiscono nella loro capacità collettiva e solo pochi anni dopo, come dice Matteo da Parigi, i membri « totius Angliae nobilitas », pressati dal re per denaro, giurarono vicendevolmente che non avrebbero dato al re nessuna risposta tranne una *communis responsio*, un primo caso di ' negoziato collettivo '.

Un'indicazione dell'assenza nel baronaggio di ogni idea di un carattere corporativo definito può essere riscontrato nel paragrafo 14 della Magna Carta in cui viene sancito che l'imposizione di uno « scutage » [tassa pagata dal vassallo invece di servizi militari e/o personali] o un aiuto straordinario, poteva obbligare tutti i « tenants-in-chief » [investiti del feudo direttamente dal sovrano] che erano stati convocati, anche se tutti costoro non si erano presentati, purché esso fosse accordato da quelli che erano presenti. La tacita eccezione qui fatta di quelli che non erano stati convo-

* da Ch. Mc Ilwain, *Medieval Estates* in « Cambridge Medieval History », vol. VII, cap. 23, pp. 673-715; [le note sono state soppresse e nel testo sono stati operati alcuni tagli segnalati dai puntini sospensivi; le pagine iniziali (664-73) non sono state riportate; traduzione di Piera La Rana].

cati sembra indicare che il consenso è ancora individuale e non comune, benché sia dato quando tutti sono uniti insieme piuttosto che separatamente. Probabilmente colui che non era stato convocato non era vincolato alla loro azione. Questo provvedimento per quanto riguarda la convocazione non era stato chiesto dai baroni nei loro Articoli; e ciò, unitamente al corpo dei provvedimenti del 1215 concernenti gli aiuti, fu omesso completamente da tutte le successive rielaborazioni della Carta, mentre lo « scutage », ai sensi della seconda stesura della Carta del 1217, doveva essere imposto come era costume al tempo di Enrico II.

Il Powicke ha mostrato come la perdita della Normandia da parte di Giovanni risultò dalla cessione da parte dei baroni inglesi delle loro terre normanne, baroni che furono così per la prima volta lasciati « liberi di dedicarsi agli affari inglesi ». Non può esserci dubbio che ciò costituì una grande spinta alla crescita tra i baroni inglesi, non solo del sentimento di nazionalità, ma anche del loro carattere corporativo come autentico baronaggio o « stato » del regno di Inghilterra. Giovanni fu uno dei primi re ad intitolarsi regolarmente ' Rex Angliae ' piuttosto che ' Rex Anglorum '; in pochi anni troviamo che il cronista contemporaneo parla dei suoi baroni anche come ' nobilitas Angliae '. È un luogo comune dire che le unità nel pensiero politico o giuridico tardo medievale sono gruppi piuttosto che individui. Allora, quando i baroni cominciarono in pratica ad avere interessi, scopi e azioni comuni, fu naturale che si guardasse a loro, prima piuttosto vagamente, e poi in maniera molto più decisa, come ad una *universitas* o comune; e come tali possiamo considerarli come la prima delle comunità che si aggregarono nel tempo fino a formare il Parlamento Inglese. Fino al 1254 la comunità di questi baroni o « tenants-in chief » reali, costituiva il solo elemento nell'assemblea nazionale, e fino alla fine del primo quarto del XIV secolo il solo elemento invariabile ed essenziale. La base dell'appartenenza ad esso era la funzione militare, obbligo rinforzato dalle convocazioni del re. I baroni più grandi avevano diritto a delle convocazioni speciali, i minori dovevano presenziare solo se convocati, generalmente dallo sceriffo. Essi così presenziavano agli affari generali della Curia, che era insieme consultiva, amministrativa, e giudiziaria; e ciò includeva la promulgazione di giudizi amministrativi e l'emissione di decreti

originali in materia giudiziaria — finché l'onere sempre più gravoso e specifico legato a tale ultima funzione fu man mano delegato al solo cancelliere — e il giudizio di tali casi fu demandato, a causa delle loro difficoltà o importanza, al consiglio intero. Secondo i principî feudali, questi membri collettivamente davano giudizi anche in casi che coinvolgevano alcuni di essi, e ognuno di essi aveva diritto nel suo caso personale a questo ' iudicium parium suorum '. La crescente definizione di gravami feudali in consuetudini feudali fece sì che tali gravami potessero essere con naturalezza imposti dal signore senza consenso, quando si presentava l'occasione, ma in tutti gli altri casi anche straordinari nessuna imposizione di tributi poteva essere stabilita sotto il costume feudale senza il consenso del corpo dei « tenants » sotto cui poteva cadere direttamente. Questo era tanto vero per i « tenants-in-chief » del re inglese quanto per i vassalli di ogni signore, e furono gli incontri di questi ' tenants ' nella Curia regia e il loro consenso a tali aiuti, incominciando su scala nazionale in Inghilterra apparentemente nel 1207, che devono essere considerati la fonte delle concessioni parlamentari successive che giocarono un ruolo tanto importante nello sviluppo del costituzionalismo inglese. I baroni nel 1215 chiesero formalmente che tutti gli aiuti straordinari di tale genere così come gli « scutages » potessero essere imposti solo ' per commune consilium regni ' — con il consenso comune del regno — e approvando questa richiesta il re in più promise che tutti i « tenants-in-chief » dovessero essere convocati insieme per tale scopo, e che quelli presenti fossero in grado di decidere in materia, anche in assenza di quelli che non avevano obbedito alla convocazione. Questi provvedimenti, la loro enunciazione, e altri documenti di questo periodo, giustificano la nostra asserzione che i baroni da questo momento cominciano ad agire in un certo senso come uno « stato » del regno e che il loro solo consenso è considerato come consenso del reame; e altrove in documenti e cronache del tempo spesso sono chiamati e si chiamano da sé, ed essi soli, il ' populus '. Ciò è ancora più significativo quando ricordiamo che a quel tempo il ruolo del ' populus ' Romano come fonte principale dell'autorità della legge Romana era conosciuto in Inghilterra attraverso i codici di Giustiniano, come è mostrato chiaramente da affermazioni fatte nella prefazione del trattato di Glanville sulle leggi d'Inghilterra, scritto

prima della fine del XII secolo, e riprese da Bracton. Il significato di ' populus ' fu capito e il baronaggio fu ancora l'intero ' populus '; esso era il solo « Stato » del reame, il suo consenso era da solo il « commune consilium regni ». Era, tuttavia, uno « Stato » in cui non c'era rappresentanza in un preciso senso costituzionale. A questa riunione « per ottenere il consenso comune del reame » erano convocati tutti gli individui a cui questo consenso apparteneva direttamente; tutti i baroni su cui cadeva direttamente il peso degli aiuti o dello « scutage » lì stabiliti erano effettivamente presenti o avevano l'opportunità di esserlo. L'organismo così non rappresentava nessuno. La loro decisione era personale, non riguardava nessuno se non essi stessi, ed essi soli erano considerati competenti a prenderla.

Si può anche supporre che un barone, trascurato nella convocazione, non sarebbe stato legato alla loro azione; e abbiamo anche qualche testimonianza supplementare del fatto che proprio questa era la regola. Ma questo è solo l'aspetto formale o legale della questione. Benché un barone che non aveva ricevuto la convocazione non fosse legato probabilmente dalla azione degli altri, uno che aveva ricevuto una convocazione e l'aveva ignorata certamente lo era, e questo in se stesso è un esempio notevole della crescita dell'idea di collegialità. Inoltre, benché questi baroni soli rappresentassero l'intero « populus » il cui assenso era sufficiente a includere tutti gli altri, almeno per decisioni la cui incidenza originaria cadeva soltanto su loro stessi, in un certo senso anche in queste questioni essi agivano per le classi inferiori su cui costantemente trasferivano il peso di quelle esazioni.

Un esempio di ciò si trova nei *Close Rolls* di Enrico III del 1237, in cui si riferisce che a Westminster si era riunito un ' colloquium ' composto di « arcivescovi, vescovi, abati, preti, conti e baroni del nostro reame » e in apparenza nessuno oltre a questi; segue subito dopo quest'affermazione: « gli stessi arcivescovi, vescovi, abati, preti ed ecclesiastici che possedevano terre non appartenenti alle loro chiese, conti, baroni, cavalieri e uomini liberi, per se stessi e i loro ' villani ' avevano promesso al re come aiuto un trentesimo dei loro beni mobili ».

E doveva venire un tempo, non molto lontano, dopo che i « milites » o « country gentry » erano giunti gradualmente ad una

sufficiente importanza, forza, e consapevolezza politica, in cui l'agitazione sorta da queste condizioni avrebbe costretto i baroni a cominciare a dubitare della loro sola abilità, se non del loro diritto di assentire ad oneri il cui peso principale doveva gravare in ultima istanza su « stati » più bassi della gerarchia feudale e anche di suggerire al re che lo « stato » dei cavalieri dovesse essere consultato al pari del proprio nell'imposizione di tali oneri.

Un esempio interessante di tali dubbi da parte dei magnati è del 1290, nel caso di un aiuto per il matrimonio della figlia del re. I Lords [signori] assicurarono, è vero, un'assegnazione « per se stessi e per la comunità dell'intero reame », ma i loro dubbi crescenti sulla propria sola capacità di farlo appaiono nella frase immediatamente seguente: « quantum in ipsis est ». In conseguenza di questi dubbi il re convocò i cavalieri che rappresentavano la contea per consultarli in materia e nei mandati di convocazione dice chiaramente che egli li ha emessi sotto richiesta speciale dei magnati.

In questa maniera i vescovi e gli arcivescovi facenti parte della camera dei Lords diventavano man mano meno sicuri della loro capacità di legare tutto il clero tramite il loro solo assenso. Così l'assemblea del clero che si riunì per ordine del re a Northampton nel 1282 per dare un sussidio al re, benché comprendesse procuratori dei capitoli cattedrali, addusse, come causa del suo non accedere ad alcuna concessione, la mancanza del consenso del clero delle parrocchie. Di conseguenza nel 1283, le convocazioni all'arcivescovo per una seconda riunione rimediavano a questo difetto ordinando che dovessero essere convocati anche i procuratori del clero delle parrocchie, e la ragione addotta fu quella che la precedente convocazione, « in parte a causa dell'assenza della maggior parte del clero che non era stata convocata secondo l'usanza prevalente in quel tempo, in parte per altre ragioni, *ad plenum non potuit responderi* ».

Così è evidente che il monopolio dei ' barones ', sia ecclesiastici che laici, come unico elemento nel ' populus ' si stava cancellando gradualmente, ed erano al lavoro quelle forti tendenze che andavano logorando le basi dello Stato e creando rapidamente la necessità di « stati » aggiuntivi che almeno partecipassero ai pesi imposti in seguito alle domande sempre più pressanti del re. Più tardi, la partecipazione a tale onere condusse necessariamente alla partecipazione anche ad altre cose. Così con l'andar del tempo

nuovi elementi si aggiungevano all'antica Curia, ma la Curia rimase se stessa nonostante tutti i cambiamenti. Ciò è stato ben espresso da D. Pasquet quando dice, parlando della Camera dei Comuni: « Quella convocazione era in pratica solo l'estensione ad alcune delle nuove classi sociali — la *bourgeoisie* delle città e la classe dei liberi *tenants* della campagna — del *servizio della corte* che era stato fino ad allora preteso dal re solo dai suoi baroni. I delegati delle *communautés* quindi arrivarono a prendere il proprio posto in una organizzazione già esistente. Per comprendere il vero significato delle innovazioni fatte durante il regno di Enrico III e di Eduardo I, è necessario ricordare i tratti essenziali di quella organizzazione.

I motivi reali alla base di queste « innovazioni » di Enrico III e ancor più quelle di Eduardo I, le loro cause immediate, sono stati motivi di discussioni considerevoli negli ultimi anni. Il punto di vista tradizionale, ancora generalmente seguito, ed espresso mirabilmente nei dettagli da Stubbs, attribuisce questi nuovi sviluppi quasi unicamente alle richieste sempre crescenti di denaro da parte del re, ed alla partecipazione di questi « stati » aggiuntivi nelle concessioni parlamentari che ne derivarono. Nel 1888 Ludwig Riess, autore della storia delle elezioni parlamentari inglesi nel Medio Evo, sostenne invece che l'intento principale di Eduardo I era quello di stabilire un controllo migliore e una supervisione dell'amministrazione della contea che era nelle mani degli sceriffi, e la centralizzazione di un sistema che utilizzava l'aiuto dei cavalieri di contea nell'amministrazione locale, incluse l'imposizione e l'esazione delle imposte. D. Pasquet, pur ammettendo l'esistenza di tutte queste cause, individuerebbe il motivo principale della convocazione di nuovi « stati » nei suoi consigli, nella sua decisione di non essere solo il signore feudale dei suoi vassalli, ma anche il re di tutti i suoi sudditi, ed egli mette in relazione la convocazione di questi nuovi elementi da parte del re con le sue inchieste « Quo Warranto » e lo statuto « Quia Emptores », tutte come parti di un piano generale mirante a distruggere la distinzione esistente all'interno delle consuetudini feudali tra i suoi « tenants-in-chef » ed i vassalli intermedi, o « arrière-vassaux ». Pollard vede nel fatto che in tanti parlamenti di Eduardo nessun aiuto finanziario fu assicurato o richiesto, una prova che era la sua attività giudiziaria e non finan-

ziaria a dovere fornire almeno la spiegazione della frequenza delle riunioni, e crede che questa frequenza sia dovuta più ai sudditi che al re stesso. Un caso famoso di tale richiesta da parte dei baroni per ragioni prevalentemente giudiziarie avvenne nella ventinovesima delle « Ordinanze » del 1311, dove si stabiliva la convocazione di un parlamento una volta all'anno o più spesso, e la ragione addotta è che i convenuti avevano asserito di essere vincolati a rispondere solo « coram Rege », e che i ministri del re erano stati colpevoli di atti di oppressione contro la legge, che non si potevano riparare se non tramite un parlamento. Fu perciò ordinata la convocazione di un parlamento almeno una volta all'anno, in cui potevano essere conclusi questi casi differiti, come quelli in cui i giudici avevano opinioni in conflitto tra di loro, e la risoluzione finale presa per decreti proposti in parlamento secondo legge e ragione. Ma queste circostanze dovevano essere considerate eccezionali, se non addirittura rivoluzionarie.

Senza dubbio c'è molto da dire per quanto riguarda ognuno di questi fattori, e questa discussione ha ampliato ed approfondito considerevolmente la nostra comprensione dello sviluppo del parlamento. Se ci limitiamo agli inizi di queste innovazioni, quando era ancora vivo Enrico III, l'evidenza dei fatti è fortemente in favore del punto di vista di Stubbs, consistente nel considerare il motivo originario che sta dietro a questi cambiamenti quasi interamente fiscale. Ma i regni di Eduardo I ed Eduardo II costituiscono un periodo di sviluppo quasi sorprendente, e nuove forze, sconosciute o latenti prima, cominciarono ad operare. Certamente prima del 1327, i rappresentanti dei cavalieri che originariamente intervenivano nei parlamenti solo per dare il loro consenso, dovevano rimanere per fare molto di più, e parte di questa trasformazione deve trovare collocazione nel regno di Eduardo I, se non attribuita alla sua iniziativa. I Registri del Parlamento, nati in quel periodo provano l'attività degli « stati » rappresentativi nella enunciazione di petizioni, e nel 1322 il ben conosciuto statuto di York stabilisce che sanzioni riguardanti lo stato dell'intero reame: « pour l'estat de nostre seigneur le Roi, et de ses Heirs, et pour l'estat du roialme et du poeple » debbano avere la loro partecipazione. Nel 1290, quando fu promulgato lo statuto « Quia Emptores », questo probabilmente non sarebbe avvenuto, e questo rapido cambiamento po-

trebbe essere stato dovuto almeno in parte alla politica di Eduardo mirante a favorire gli « arrière-vassaux », o ai suoi tentativi di consolidare l'amministrazione locale con quella centrale. Sembra probabile che la maggior parte di questi grossi combiamenti fossero almeno al principio il risultato dell'iniziativa del re — occasionalmente e solo in circostanze eccezionali dei baroni — piuttosto che dei desideri delle nuove classi rappresentate, ma, anche ammettendo ciò, l'effetto dei cambiamenti su quelle classi non è molto diverso da quello che sarebbe stato se esse si fossero fatte promotrici di tali cambiamenti. Queste classi crescono gradualmente col passar del tempo fino a diventare parte integrante del parlamento, quello a cui si riferisce « Fleta » quando dice: « Il re ha la sua corte nel suo consiglio nel suo parlamento ». Ed esse diventano man mano qualcosa di più di una semplice aggiunta alla Curia, così come sembrava inizialmente, convocate solo per partecipare ad un aiuto richiesto dal re e poi sommariamente rispedite a casa; sta a loro adesso fare molte cose importanti oltre che concessioni di sussidi, benché continuino comunque ad essere subordinate ai lords su molti punti. La famosa frase di Eduardo I del 1295 « quod omnes tangit ab omnibus approbetur » si riferiva ad esse, e può essere completamente messa da parte come un'espressione di inutile verbosità di alcuni ufficiali minori, come si fa talvolta; ma includeva originariamente solo i sussidi e niente di più.

Verso il 1322, tuttavia, era entrato in vigore l'uso di includere decreti oltre che sussidi, e forse in pratica molto di più. Qualunque possa essere stata la vera causa, o cause, immediata dell'inizio di questo importante sviluppo, quelle più remote sono da ricercare nella storia precedente, e le caratteristiche principali del sistema di rappresentanza così stabilito sono abbastanza chiare.

Nel primo esempio ricordato di una convocazione di cavalieri al parlamento, nel 1254, è riferita chiaramente l'elezione all'interno della corte di contea, come anche le precise istruzioni, e il chiaro principio che questi rappresentanti potessero rappresentare e impegnare l'intero corpo della contea; e si può sicuramente dedurre che queste idee e pratiche erano già completamente familiari attraverso il lungo uso che se ne faceva in materia locale all'interno di queste corti. Per certi casi specifici si ricorreva all'elezione, almeno sin dal 1215. Il Capitolo 18 della Carta di Giovanni aveva prescrit-

to l'assistenza di quattro cavalieri eletti « per comitatum » nelle inchieste « per nuove espropriazioni » e « morte di antenato », e il capitolo 48 aveva stabilito anche con maggior decisione che i 12 cavalieri che dovevano investigare sulla trasgressione delle guardie forestali del re « dovessero essere eletti dai *good men* » nella corte di contea. È vero, come ha fatto notare Pasquet, che gli espedienti del 1254 sotto un certo aspetto sono molto inferiori alla nostra moderna completa idea di rappresentanza. I rappresentanti non sono autorizzati dai loro elettori a rappresentarli per un lungo periodo, e non hanno l'autorità di obbligarli, in qualsiasi questione che possa accadere in futuro, a presentarsi ad essi; sono poi strettamente legati alla materia di cui la corte di contea ha ricevuto notizia nel decreto del re. Come rappresentanti, nel loro consenso in parlamento sono limitati ' ad hoc '. Ciò tuttavia non significa che non abbiano facoltà in certo modo discrezionali, poiché hanno potere « ad tractandum ». I limiti delle loro libertà decisionali sono probabilmente fissati nelle loro istruzioni, e su questo sono tenuti a rispondere « praecise », ma all'interno di tali limiti sono lasciati liberi. Questo è, come dice Pasquet, un sistema di procura piuttosto che un sistema veramente e interamente rappresentativo, nel senso moderno del termine, ma ci sono molti degli elementi essenziali della moderna rappresentanza, e vi può essere riscontrato anche un primo segno degli altri. I rappresentanti vincolano i loro elettori, hanno un « mandato », hanno un certo potere discrezionale, e presto acquisteranno una maggiore stabilità.

I parlamenti medievali inglesi non durarono mai più di poche settimane al massimo, ma possiamo riscontrare facilmente indicazioni esili ma sempre più definite della crescita di una più vasta delega di potere, e per un tempo più lungo, nei documenti di convocazioni che troviamo di tanto in tanto negli ultimi anni del XIII secolo; e nel secolo seguente queste deleghe di potere diventano ancora più estese, benché sia difficile affermare che si sia stabilita completamente l'idea del tutto moderna al riguardo prima del periodo Tudor, con i suoi parlamenti che duravano occasionalmente diversi anni e si dividevano in varie sessioni.

Lo spazio non ci permette un esame dettagliato della crescita dei differenti « stati » di cavalieri, borghesi, clero cattedralizio e parrocchiale. Una volta convocati al parlamento, si stabilisce nel

decreto di convocazione che i cavalieri trattino coi rappresentanti delle altre contee le materie su cui i magnati si siano trovati d'accordo. La questione così convenuta era naturalmente una concessione, e il decreto stabilisce che tutti i cavalieri dovessero decidere insieme riguardo ad essa, e farlo separatamente rispetto ai magnati, e questa è un'altra prova esauriente che dimostra che questa era la consuetudine. Quando erano convocati i borghesi, anch'essi deliberavano insieme tra loro, ma separatamente dagli altri « stati », e lo stesso era per le comunità del clero delle cattedrali e delle parrocchie, sia che questi fossero presenti di persona o tramite procuratori nei pochi casi della loro presenza all'interno dei parlamenti inglesi alla fine del XIII secolo.

Così i nuovi elementi rappresentativi all'interno dei parlamenti di quel periodo consistevano in pratica in parecchie unità collettive o ' universitates ', comprendente ognuna rappresentanti che agivano per una classe come un tutto da cui derivavano, e niente più. Essi erano convocati « ad tractandum », ma la discussione era comune solo tra i rappresentanti dello stesso « stato ». Da ciò il fatto che le risposte di questi vari « stati » alle richieste di aiuti finanziari del re potevano essere, anzi erano abitualmente, diverse. All'interno dello stesso parlamento i cavalieri potevano essere d'accordo nell'approvare un decimo, mentre il clero parrocchiale poteva promettere solo un tredicesimo, e così via. Il clero più basso nell'arco di pochi anni scomparve come « stato » nel parlamento, ma continuò fino al XVII secolo ad elargire sovvenzioni nelle sue riunioni, una prova notevole della separazione tra clero e laici nel tardo Medio Evo, da quando una tendenza simile da parte dei mercanti fu tenuta sotto controllo permanentemente e con successo dalla Camera dei Comuni intorno alla metà del XIV secolo. Così il parlamento nelle sue deliberazioni riguardo le richieste del re non era in realtà un corpo unico, e nei primi periodi neanche due corpi, ma spesso tre, quattro, persino cinque, secondo che cavalieri, borghesi, clero delle cattedrali e clero parrocchiale fossero presenti o no.

« Ad tractandum » era esattamente una combinazione di vari « comuni » o « stati » separati, che decidevano ognuno separatamente dall'altro e spesso davano risposte differenti alle richieste del re, e « stati » il cui numero variava inoltre largamente da un anno all'altro. Prima di Enrico III sarebbe molto più esatto chiamare le

parti rappresentative del parlamento una Camera di « comunità » piuttosto che di « comuni ». Ma c'è un altro lato della questione. Come dice Pasquet, i rappresentanti sono i delegati di « comuni » separati, « ma arrivano a prendere posto all'interno di una organizzazione già esistente ». Essi non prendono subito questo posto. Sotto il regno di Enrico III, o anche nei primi anni di quello di Eduardo I quando partecipavano alla concessione dei sussidi e in niente altro, ci si può chiedere se si possono considerare giustamente parte di quella organizzazione; pochi anni più tardi il problema non sussiste più. Veramente, i vari « comuni » continuano a deliberare separatamente, e « for deliberation » il parlamento resta un corpo composto di molte parti quasi distinte. Ma verso la fine del regno di Eduardo questi « comuni » hanno preso il loro posto come parti di un unico parlamento. Esso è organicamente unito e questi sono diventati membri di esso. All'apertura solenne del parlamento, quando le richieste del re sono presentate nella « pronunciatio », i rappresentanti sono presenti insieme ai lords nella stessa camera per ascoltarla. Questa non era probabilmente la prassi fino al 1290; ma diventa costante nel XIV secolo. È solo per deliberare che il parlamento è ora separato. Per i suoi atti regolari esso è unito. Così gli « stati » continuano ad esistere, ma fusi in un unico corpo ufficiale. Nel 1297 Eduardo I aveva riconosciuto che nuovi dazi doganali dovessero essere imposti solo con il consenso di tutto il reame, e dato in parlamento, perché riguardava tutti. Nel 1322 fu stabilito che la legge comune come i sussidi comuni abbisognassero dell'assenso di « tutti », sia i rappresentanti che i lords, e così pure uno statuto che stabiliva una legge comune. Verso il 1348 i Comuni erano in grado di esercitare il loro controllo su sussidi che sembravano riguardare non tutti, ma solo classi particolari, ed Eduardo III fu costretto a desistere dai suoi tentativi di trattare per ricevere un sussidio con assemblee composte dai soli mercanti.

Nel frattempo, la convocazione aveva seguito un cammino diverso, e le comunità dei cavalieri e dei borghesi si fondevano pian piano in una vera e propria « Camera dei Comuni », processo di fusione che arrivò quasi alla piena compiutezza verso la metà del XIV secolo. Verso il 1365 il capo della magistratura inglese poteva dire: « si pensa che ognuno sappia cosa succede in parlamento; poiché appena il parlamento ha concluso qualcosa, la legge presume

che tutti ne siano a conoscenza, dato che il parlamento rappresenta il 'corpo di tutto il regno'». Il proposito di Eduardo I di essere re piuttosto che semplice lord è stato ampiamente soddisfatto. Le idee politiche moderne vanno soppiantando quelle medievali, e la «Camera dei Comuni» nazionale pian piano rimpiazza la medievale «Camera delle comunità».

La trattazione fatta sullo sviluppo dei comuni inglesi è breve e inadeguata, ma era necessaria per illustrare la crescita di un singolo sistema, per chiarire il fatto che queste istituzioni furono in realtà dappertutto il risultato di uno sviluppo graduale, e non di una improvvisa creazione; e il sistema inglese è più adatto allo scopo data la ricchezza ingente dei documenti specialmente di carattere locale, nel periodo più antico. Ma sviluppi di tal genere non erano assolutamente limitati alla sola Inghilterra. Quasi dappertutto nell'Europa Occidentale, in base a molti degli stessi elementi ed idee e sotto lo stimolo di circostanze generalmente simili anche se diverse nei particolari, ebbe luogo uno sviluppo del genere; e verso la fine del XIII secolo troviamo in tutto il continente condizioni ed idee talvolta meno sviluppate di quelle inglesi, talvolta apparentemente anche più sviluppate, per lo meno per certi aspetti. Queste idee ed istituzioni non sono eventi improvvisamente occorsi né il prodotto dell'imitazione ad ogni livello. Essi sono dappertutto il risultato di una lenta crescita che potrebbe essere senza dubbio seguita passo per passo dappertutto, come abbiamo cercato di fare brevemente nel corso dell'Inghilterra, se altri paesi fossero stati tanto fortunati quanto l'Inghilterra nella conservazione di documenti relativi alla loro storia anteriore. L'universalità di queste istituzioni è una risposta abbastanza esauriente ad ogni teoria che sostiene l'origine e il carattere esclusivamente «Anglosassone». Non si tratta di cose imputabili alla stirpe né al genio politico inglese, ma piuttosto al comune ceppo di istituzioni con cui la maggior parte delle nazioni occidentali sono venute alla ribalta ed all'effetto di eventi storici definiti sul loro sviluppo, che era nei suoi aspetti generali lo stesso dappertutto. Il carattere unico dello sviluppo costituzionale inglese prende le mosse molto indietro nella storia del paese, ma le sue manifestazioni più significative, in quanto esclusivamente inglesi, hanno luogo in questa parte del XIII secolo piuttosto che nell'altra, ed ancora una volta devono essere attribuite alle condizioni

storiche ed eventi precisi che richiedono solo una conoscenza dettagliata per essere spiegati, e non sono il risultato di una qualche misteriosa qualità della razza inglese. Al massimo, i fattori sono cultural ie non razziali, storici più che altro (.....).

Francia

In Francia la connessione storica di questi notevoli sviluppi costituzionali con le più antiche istituzioni della monarchia franca è chiarissima. La tradizione del vecchio regime franco, il suo potere regio, le sue promulgazioni e le sue assemblee erano rimaste in piedi, ma nel X e XI secolo la debolezza dei re e la parcellizzazione dell'autorità regia tra i grandi signori, la cui dipendenza era poco più che nominale, aveva fatto progressi così grandi da rendere il tutto poco più che un ricordo. Con Luigi VI, come fa rilevare Luchaire, questa profonda contraddizione tra le grandi pretese del re e la sua effettiva debolezza cominciò a diminuire e fu impostata una nuova tradizione che sarebbe sfociata in ultima istanza gradualmente nell'assolutismo di Luigi XIV. In Francia, tuttavia, le condizioni iniziali per un rapido sviluppo erano meno favorevoli di quelle inglesi. Il XII secolo fu in realtà il periodo critico per entrambi i paesi, e l'Inghilterra fu allora in grado di porre le basi del successivo costituzionalismo nel suo sistema nazionale di amministrazione, mentre in Francia condizioni simili erano appena abbozzate prima del regno di Filippo il Bello. Queste cose portarono in Inghilterra e in Normandia ad uno sviluppo amministrativo in anticipo di più di un secolo rispetto a quello della Francia e tale differenza col tempo determinò la divaricazione tra il successivo costituzionalismo inglese e l'assolutismo francese. D'altronde, le condizioni erano approssimativamente le stesse da entrambi i lati della Manica. Come in Inghilterra, anche se più raramente, anche in Francia il re di tanto in tanto riuniva nella sua Curia un numero variabile dei grandi feudatari che gli dovevano il tributo e durante il regno di Luigi VII la loro attività si tradusse spesso in decisioni amministrative o *établissements* di importanza considerevole. Queste decisioni, tranne che in tempo di crisi a causa della guerra o di invasioni, come dice Beaumanoir, dovevano essere prese per una

causa adeguata, per il bene comune, non contro Dio e i buoni costumi, e dovevano esser prese « *par grant conseil* ».

È stato all'apparizione di una circostanza imprevista e pericolosa per la nazione e, insieme, alla persistenza di istituzioni e pratiche precedenti, che dobbiamo attribuire gli sviluppi eccezionali in Francia al tempo di Filippo il Bello, che derivarono dalla prima riunione su scala nazionale degli « stati » feudali; e l'inclusione in queste assemblee della « bourgeoisie » fu dovuta, almeno in un primo momento, all'emancipazione della maggior parte dei comuni durante il XIII secolo. In tal modo questi ultimi furono inseriti all'interno della gerarchia feudale e sottoposti al peso del tributo che incideva generalmente sui possessi feudali ogni volta che era richiesto dai grandi feudatari che stavano al di sopra di essi, insieme agli altri obblighi consuetudinari di *auxilium* e servizio militare. Insieme agli altri vassalli del re, gli dovevano consiglio e aiuto, e ciò, specialmente il secondo, era stato richiesto e ottenuto dai sovrani del XIII secolo dalle loro città, in assemblee delle quali i grandi signori non facevano parte. La rapida differenziazione nell'amministrazione centrale dell'ultima parte del XIII secolo è senza dubbio una causa importante di questa azione separata. La funzione giudiziaria della vecchia curia era già stata trasferita in gran parte al *Parlement*, mentre il *consilium* era diventata una delle funzioni principali del consiglio privato del re, benché ciò fosse, come dice Viollet, uno stato di fatto, una consuetudine piuttosto che una prassi legalmente definita. Quando venivano convocati i comuni, si voleva generalmente il loro *auxilium* e quello solo, e prima dell'inizio del XIV secolo, in tutti i casi in cui era loro richiesto collettivamente, ciò veniva fatto in assemblee alle quali non era convocato nessun altro feudatario. Senza alcun dubbio, la ragione per cui essi erano stati convocati era la forza del principio feudale per cui ogni aiuto specifico oltre a quei pochi abituali poteva essere ottenuto solo tramite il consenso di quei vassalli su cui pesava l'onere finanziario relativo. Si possono riscontrare casi di queste assemblee separate di rappresentanti delle città un bel po' prima dell'inizio del XIV secolo, e avrebbero potuto rimanere separate più a lungo se non fosse stato per le grandi questioni nazionali sorte dal conflitto tra il papa Bonifacio VIII e Filippo il Bello. In siffatto caso di emergenza per la nazione le antiche ren-

dite feudali erano inadeguate. Il feudalesimo stava morendo e le sue rendite si stavano esaurendo non meno decisamente, anche se più gradualmente, che in Inghilterra, e, come in Inghilterra, il potere nazionale cresceva e con esso cresceva un'attività nazionale che richiedeva per suo sostegno entrate più cospicue di quelle che potevano essere ricavate da fonti di carattere strettamente feudale. Il re fu portato a trattare con i suoi vassalli, baroni e città emancipate, in termini non feudali. Così gli « stati » erano insieme feudali e non feudali. Filippo nel 1302 probabilmente non chiamò alla sua presenza nessuno che non gli dovesse tributi feudali, ma lo fece in un modo che non aveva precedenti nel costume feudale.

Il distacco dal passato può sembrare meno vistoso nelle occasionali *assemblées de notables* a cui non era convocato nessuno se non i grandi nobili, laici o ecclesiastici, ma le assemblee più ampie sotto Filippo il Bello erano certamente una novità, benché sia evidente la loro base feudale; e le riunioni posteriori segnano un distacco ben più radicale dalle istituzioni e idee feudali.

Il primo esempio sembra essersi verificato nel 1301 in una assemblea tenuta da Filippo a Senlis, in cui fu richiesto il consiglio ' clericorum et laicorum, doctorum et *aliorum proborum virorum* ' sulle importanti questioni sorte dall'azione del re contro il Vescovo di Pamiers per rottura di promessa e *lèse-majesté* (lesa maestà).

Ma altre discordie sorsero tra il papa e il re francese, discordie che divennero alla fine così serie che il 10 aprile 1302 Filippo convocò una grande riunione degli « Stati » a Parigi. Si guarda generalmente a questa assemblea come all'origine degli « Stati Generali », e i documenti pubblicati da George Picot ci mettono in grado di trarre con una certa sicurezza alcune conclusioni riguardo il carattere, i poteri e le attività dei suoi membri. L'assemblea era composta dai « *tenants-in-chiefs* » del re, laici e spirituali, come era stato costume per lungo tempo; ed includeva anche *arrière-vassaux*, « rappresentanti » delle città emancipate. Tutti questi *arrière-vassaux* erano vincolati in linea generale alla fedeltà dovuta al loro signore feudale, ma negoziati diretti con essi erano una aggiunta, rispetto al costume feudale, che poteva essere regolarizzata solo col consenso dei loro signori investiti dal re direttamente. In Inghilterra era già stato chiesto, come abbiamo detto, un aiuto dei vassalli intermedi, ma « su richiesta » dei loro superiori feudali. Questo era

fatto ora per la Francia da Filippo nel 1302, e mostra il graduale dilatarsi della base dello Stato su entrambe le sponde della Manica, un processo che è osservabile prima in Inghilterra e poi in Francia. In entrambi i paesi, la fedeltà diventa man mano più ampia, a carattere più nazionale, e meno feudale, mentre la ricchezza, il potere e l'autoconsapevolezza politica si diffondono tra i più grandi proprietari terrieri. Ma è uno sviluppo graduale che segue senza soluzione di continuità al costume feudale. I vassalli intermedi — termine che includeva anche i comuni al di fuori del demanio regio — sono ora convocati, ma a causa di un obbligo che può essere definito tanto feudale quanto nazionale, e la novità della loro convocazione è attenuata dal fatto che si ottiene il consenso dei vassalli diretti che avevano fino ad allora tenuto legati i loro sottoposti alle proprie decisioni. Questo consenso era ottenibile senza dubbio grazie alla partecipazione estesa ora per la prima volta oltre la cerchia immediata dei « tenants-in-chief » del re; non era un privilegio da salvaguardare, bensì un onere che poteva essere sostenuto più facilmente quanto più ampiamente fosse diviso.

I cambiamenti economici e le condizioni sociali rendevano sempre più difficile l'antico sistema di scaricare sugli altri l'onere degli *auxilia,* sanzionato dal costume feudale ordinario. Il consenso dei « tenants-in-chief » era necessario per effettuare un tale cambiamento ma era probabilmente un consenso non difficile da ottenere in vista della crisi a cui la nazione nel 1302 andava incontro. Così è chiaro che ciò che stava alla base dell'appartenenza ai primi « Stati » era un obbligo e non un diritto, un obbligo derivato dalla fedeltà feudale; mentre le forze crescenti del nazionalismo andavano imponendo la necessità di negoziati diretti tra il re e i suoi *arrière-vassaux,* non necessari fino ad allora ma poi accettati dai « chief-tenants » in vista delle richieste d'aiuto straordinario derivate dall'incombente conflitto con il Papa, e accettate ancor più volentieri senza dubbio a causa della minor fiducia riposta nella loro stessa capacità di scaricare il peso di questi oneri dalle proprie spalle a quelle dei loro rispettivi *tenants.* Il fatto che la base reale della convocazione fosse l'obbligo e non il diritto è chiarito dalle convocazioni degli « Stati » che ci sono rimaste. Nella primissima di esse, indirizzata dal re al siniscalco di Beaucaire il 15 febbraio 1302, si esprime lo scopo della riunione con un linguaggio che fa eco alla

amosa frase di Eduardo I d'Inghilterra di 7 anni prima: « quod mnes tangit ab omnibus approbetur »: a causa delle ' molte diffili questioni ' che toccavano in non piccolo grado lo stato di liertà suo e del suo regno non meno che quello della Chiesa, degli cclesiastici, nobili, laici, e tutti gli abitanti del detto regno singoarmente, il re voleva ' trattare e deliberare ' con i suoi prelati, baoni ed altri sottoposti a vassalli suoi e del detto regno (et aliis notris et eiusdem regni fidelibus et subiectis), e comanda che siano onvocati in base al loro obbligo di fedeltà e in base ad ogni altro bbligo qualsiasi che li leghi a lui (sub debito fidelitatis et quocumque vinculo quo nobis tenentur astricti) e che si presentino l'8 apri- seguente, i « consules et universitates civitatum et villarum praeictarum » (in questo caso 7 città) tramite due o tre « de maioribus t pericioribus singularum universitatum praedictarum » che avrebero avuto pieni poteri dai suddetti consoli e comuni, tra l'altro potere di ascoltare, ricevere, eseguire, e dare il proprio consenso qualsiasi cosa ordinata dal re a questo riguardo senza la scusa di n referendum ». La loro presenza rispondeva al proposito di « trtare e deliberare su queste questioni, ascoltare, ricevere e agire », tutti dare il proprio consenso « a nome dei consoli e comuni suddetti » tutte quelle cose ordinate dal re nelle premesse o con esse conesse. Il documento da noi sommariamente riportato indica chiaraiente che la convocazione passa attraverso « obblighi » inerenti alla edeltà. Ciò appare anche dalle istruzioni ai « rappresentanti », simili quelle ritrovate una generazione prima in Inghilterra, benché non i sia alcun riferimento preciso alla loro elezione.

Ma all'inizio sorge un'importante questione riguardo quelle coe che toccano la condizione e la libertà di tutti gli abitanti del reno. Devono effettivamente dare tutti il consenso a ciò che riguarda utti? A chi si deve rivolgere il re quando chiede il consenso in uestioni che riguardano tutti? A chi si deve estendere l'obbligo di edeltà, oltre i prelati e i baroni, o la frase aggiunta *quocumque inculo*?

In che misura questa ' rappresentanza ' è solo « virtuale »? Posiamo tradurre le importanti parole ' aliis nostris et eiusdem regni, delibus et subiectis ' come fa Picot: ' les autres sujets du royaume ' gli altri sudditi del regno) o secondo Esmein « d'autres fidèles ujets de royaume » (altri fedeli sudditi del regno), includendo

così tra gli ' altri ' solo gli abitanti delle città emancipate? In che misura questo importante esperimenti di Filippo è « nazionale » e nuovo, in che misura è solo feudale e tradizionale? Sono domande difficili. Non può esserci dubbio che c'è stato un grande sviluppo in questo ambito tra il 1300 e la grande riunione degli « Stati » nel 1484 di cui il giornale di Masselin ci dà informazioni assai dettagliate, ma nel complesso, nonostante la scarsità di documenti relativi al primo incontro rende a questo riguardo impossibile trarre conclusioni certe, se possiamo giudicare in base alla storia delle assemblee precedenti in Francia e altrove, l'interpretazione più conservatrice di Esmein sembra darci una spiegazione di questi passaggi importanti che si adatta di più ai fatti e agli usi ed idee politiche del tempo che non le « consequences exagérées » di Picot. Tuttavia è importante ricordare che ciò è interamente valido solo per quanto riguarda le riunioni degli « Stati » più antichi.

Spesso nel 1303, a Parigi, Montpellier, Nîmes e Carcassonne, e ancora nel 1308 in occasione della lotta contro i Templari, furono convocati gli « Stati » e ci sono rimasti di queste riunioni molti documenti da cui possiamo trarre certe conclusioni per quanto riguarda il carattere generale delle assemblee all'inizio del XIV secolo. Essi si riunirono ancora nel 1314, nel 1356, quando c'erano due assemblee, una per il Sud a Tolosa e una per il Nord a Parigi, nel 1413 e nel 1484, e in questo periodo molte altre volte; spesso in tempi difficili per la nazione (sconfitte militari e disordini civili) che facevano sembrare le loro azioni più rivoluzionarie che costituzionali. L'ultimo incontro prima di quello fatidico del 1789 fu quello del 1614.

All'inizio si richiedeva che i prelati e i baroni comparissero di persona e quando a questi membri delle assemblee si ordinava di venire a dare il loro consenso solo « nomine consulum et universitatum » senza dubbio possiamo arguire che essi erano privi di molti dei poteri caratteristici degli organi rappresentativi, più pienamente sviluppati, dei tempi moderni. La presenza di entrambe le classi era ' sub debito fidelitatis ' e soggetta alla minaccia di punizione in caso di contravvenzione ad esso. Ma per alcuni di questi prelati e baroni che dovevano presenziare personalmente poteva essere impossibile rispondere di persona alla convocazione e in tali casi potevano presenziare tramite procuratori, fatto che era possibile in

tutte le corti reali di quel tempo sia in Inghilterra che in Francia, previo conseguimento del permesso del re. Le ragioni addotte per queste procure o lettere di procuratori dal clero per la riunione di Parigi del 1303 — in cui tali procure furono tanto numerose da destare sospetti — e che Picot ha pubblicato, mostrano decisamente che la presenza di procuratori al tempo di quella riunione era vista come un'eccezione ammessa solo quando era addotto un qualche motivo che la giustificasse... In questi casi eccezionali, al procuratore era generalmente conferito il potere innanzitutto di presentare le scuse del rappresentato, che probabilmente non erano sempre soddisfacenti... Ciò si accompagnava al conferimento al procuratore dell'autorità di rappresentare pienamente il mandante come se egli stesso fosse presente, talvolta per quanto riguardava tutte le richieste del re, ma molto spesso con riserve importanti... Una lettera limita il consenso del procuratore solo a quelle cose su cui la maggioranza dei prelati si sarebbe trovata d'accordo. Talvolta i procuratori sono autorizzati a dare il loro consenso « se necessario » o a « consentire » e, se necessario, « a dare la loro approvazione ». Altri devono solo dare il consenso soggetto alla ratifica del superiore dell'Ordine a cui appartiene il monastero. In un caso si conferisce semplicemente il potere di presentare le scuse dell'assente e di assicurare col giuramento che esse corrispondano a verità, ma nessun potere d'azione... Le persone designate in queste lettere di procura sono generalmente indicate come « procurator ac nuncius specialis », « exhibitor presencium nostrum », « latores presencium », « excusator specialis » e in alcuni casi ne sono nominati parecchi, in altri un individuo solo. Quando ne sono scelti diversi, in genere ognuno può agire per tutti gli altri. La maggior parte delle designazioni di tali procuratori erano fatte direttamente dagli abati o dai priori, e ciò era fatto in un caso tramite un capitolo, in un altro tramite il decano e il capitolo, e in un altro, quando era assente l'abate del monastero, era autorizzato dal priore e dai monaci.

Nel luglio 1303 fu tenuta a Montpellier un'assemblea che segna degli sviluppi notevoli nella rappresentanza rispetto a pochi mesi prima. La convocazione indirizzata al *viguier* di Béziers prescrive la presenza di tutti i prelati e i baroni del distretto, con i capitoli, « collegia », il « conventus » e i priori di chiese importanti collegiate, conventuali e cattedrali, con i « syndicos et universita-

tes civitatum et castrorum aliarumque villarum insignium ». Di questi i prelati, i baroni, i priori e i consoli dovevano comparire di persona, il resto tramite precuratori idonei con adeguato potere e istruzioni. Le notizie riguardo la scelta dei procuratori delle città, *châteaux* e *villes* sono particolarmente interessanti... e relativamente ad esempi specifici indicano molto più chiaramente di ogni tipo di critica di una quantità di dettagli la natura e l'estensione delle istituzioni e idee rappresentative in Francia all'inizio del XIV secolo. Alcuni punti sembrano chiari. La presenza non è un diritto ma un dovere, e dovere imposto essenzialmente dall'obbligo di fedeltà.

Quelli convocati per apparire di persona dovevano farlo, almeno all'inizio del secolo, a meno che non avessero una scusa, la cui attendibilità era giudicata dal re. Col permesso del re potevano in certi casi essere rappresentati da un procuratore. Questo fatto è considerato da Esmein eccezionale e vigente solo nel 1302. Normalmente, egli dice, potevano essere rappresentati da procuratori se lo preferivano. Le cose non stavano certamente così, perlomeno nella prima riunione del 1303 ma ovviamente ciò divenne presto una prassi diffusa. Tali rappresentanti una volta designati erano procuratori o ' mandatari ' e in genere poco più. Essi nella maggior parte dei casi rappresentavano solo il loro rappresentato. Erano i suoi agenti personali e legavano solo lui alle proprie azioni. Ognuno compativa in virtù di un obbligo che era personale. Corpi collettivi, come le città e i capitoli dovevano comparire necessariamente tramite uno o più procuratori, che erano similmente considerati spesso poco più che « mandatari », come è dimostrato tra l'altro dalla concessione loro fatta talvolta di designare sostituti, un potere difficilmente compatibile con il potere discrezionale che competeva necessariamente ai rappresentanti, in ogni senso più ampio. Ma parecchi casi vanno molto al di là.

C'erano ancora procuratori generali e speciali, che avevano in più il potere di legare in ogni modo alla loro azione i rappresentanti, e ci furono casi in cui diversi prelati e baroni si trovarono d'accordo nell'impiegare lo stesso procuratore in comune, e un caso almeno in cui vari vescovi di una provincia sono autorizzati a scegliere uno di essi « per agire come rappresentante a nome di tutti e detenere i pieni poteri di tutti ». Nelle *villes* gli sviluppi sono particolarmente interessanti. Per la rappresentanza esse sono

concepite nel solito modo del tempo come insiemi collettivi, « universitates » o comuni, e i procuratori scelti rappresentano l'« universitas ». Apparentemente il diritto di voto è ampio, e la decisione presa talvolta in base al voto della maggioranza. Il corpo della *ville* include generalmente nobili e non nobili, ma in un caso, esattamente nel 1308 ci sono due comuni in una singola *ville,* i nobili e le ' populares personae ', i quali ultimi sceglievano separatamente un loro proprio procuratore. In apparenza solo gli abitanti delle città sono rappresentati in queste assemblee dal 1303 al 1308. Gli abitanti della campagna non sono menzionati ancora per molto tempo dopo tale data. Infatti, la differenza essenziale tra Francia e Inghilterra nella rappresentanza locale in quel tempo e prima, consiste senza dubbio nella sopravvivenza della vecchia corte in Inghilterra e l'assenza di qualcosa di simile in Francia. Grazie alle circostanze della conquista, alla forza di Guglielmo I ed Enrico I, e all'ovvio vantaggio ottenuto da essi tramite la continuazione del vecchio sistema della centena e della contea, la conservazione di esso divenne politica tradizionale dei re normanni d'Inghilterra.

Così in Inghilterra lo sceriffo, il principale funzionario locale del re, rimase a far parte della corte che presiedeva. Restò fino alla fine giudice di contea, e benché fosse il ' praepositus ' del re, e la sua autorità si rafforzasse a mano a mano che cresceva lo stesso potere reale, non fu mai distaccato dalla sua contea né divenne indipendente dalla sua corte. L'autorità di quest'ultima non diminuiva quando la sua si rafforzava, benché la sua autorità derivasse in parte a spese dei vecchi *suitors* della corte stessa. E quando invece l'autorità dello sceriffo cedeva a quella dei giudici itineranti, l'attiva vita comunale della contea non ne era toccata. I giudici erano forti, ma attivi solo tramite il meccanismo della corte di contea. In Francia, invece, il « praepositus » trasformandosi in « prévôt » a mano a mano che si rafforzava il potere reale, perdeva il contatto con la comunità e diventava più un ministro reale che un funzionario locale, e questa trasformazione divenne ancora più marcata nei successivi « baillis ». Né la « prévôté » né il « bailliage » arrivavano mai ad essere l'esatto equivalente della contea inglese. La differenza è profonda, ed ottenne risultati non meno decisivi sullo sviluppo delle istituzioni rappresentative locali nei due paesi. All'inizio del XIV secolo il solo tipo di rappresentanza locale in Francia è

quello delle « universitates » delle *villes*. In Inghilterra nello stesso periodo, e probabilmente fino al varo del « forty-shilling freehold act », [limite minimo stabilito in proprietà di 40 scellini], la partecipazione alla elezione dei rappresentanti fu estesa a tutti i membri della corte di contea, inclusa gran parte della popolazione agricola delle campagne; questa, sostenuta da Homersham Cox, Riess e Stubbs, sembra l'opinione migliore.

Per quanto riguarda le città, d'altro canto, benché ci fosse una grande differenza pratica tra gli incontri frequenti di un parlamento inglese e le assemblee rare ed eccezionali degli « Stati » francesi, la teoria e la pratica della rappresentanza in Francia sembra certamente non meno avanzata di quella inglese all'inizio del XIV secolo, e nel periodo seguente, al tempo della grande agitazione politica, progredì a volte di molto rispetto al periodo precedente. In effetti ci furono molti cambiamenti significativi i cui risultati furono della più grande importanza.

I nobili e i prelati gradualmente cessarono di presenziare di persona alle riunioni degli « Stati » o semplicemente non fu più richiesto loro di farlo. Divenne loro abitudine, contrariamente a quanto succedeva in Inghilterra, farsi rappresentare da deputati: un ulteriore passo del massimo rilievo fu fatto quando i prelati e la nobiltà di un distretto generale cominciarono ad eleggere con regolarità un piccolo numero di procuratori che li rappresentassero tutti. Altrettanto importante fu l'estensione del diritto di voto alla popolazione dell'intero « bailliage » compresa quella della campagna oltre a quella delle *villes*, come avvenne nel 1484 alla riunione degli « Stati » di Tours. Ciò era senza dubbio eccezionale, ma sembra mostrare l'esistenza, almeno temporanea, di condizioni non molto diverse per certi aspetti da quelle delle contee inglesi. Diversamente dall'Inghilterra, comunque, la rappresentanza di ogni ordine nei distretti francesi era stabilita non da tutti gli elettori insieme come nella corte di contea bensì separatamente, dato che ognuno degli ordini, clero, nobiltà e « terzo stato », sceglieva deputati che rappresentassero solo il proprio ordine nel ' bailliage ' all'assemblea degli Stati. Nel 1484, nel caso del terzo stato, il suffragio per queste elezioni sembra essere stato quasi universale, ma, prendendo in considerazione il tardo Medio Evo in generale, la base rimane nel complesso municipale e non generale, benché in tempi di crisi era este-

so occasionalmente almeno in teoria fino ad includere l'intero « bailliage ». Così, come dice Augustin Thierry, per quanto ristretto possa essere stata la rappresentanza del terzo stato a causa del suo carattere esclusivamente municipale, esso ebbe nondimeno il merito di sentire suo il dovere di difendere la causa, « non di questa o di quella frazione, non di questa o quella classe del popolo, bensì la causa di tutti i non nobili, di tutto il popolo senza distinzione tra il servo e l'uomo libero, il borghese e il contadino ».

Nel 1484 così erano presenti deputati provenienti da ogni ordine o stato, ma tutti rappresentavano un « distretto elettorale », e il « bailliage » per cui comparivano includeva le *villes* e, almeno in teoria, anche le « campaniae ». Per scopi elettorali essi non furono separati e distinti come lo erano i borghi e le contee in Inghilterra. Jean Masselin parla dell'assemblea del 1484 come disposta « per nationes et turmas » e menziona in maniera specifica i rappresentanti di Parigi, della Piccardia e della Normandia, le « chief nations » della Francia nell'Università di Parigi. Nella famosa orazione tenuta all'assemblea, Philippe Pot parla della ' sua nazione ', con cui vuole indicare senza dubbio la Borgogna, in cui c'erano nove « bailliage », senza dubbio le « turmae » o suddivisioni di quella ' nazione ' da cui erano mandati i rappresentanti. Come regola generale, dice Masselin, ogni « bailliage » mandava un deputato per ognuno dei suoi tre « stati », la chiesa, la nobiltà e lo ' status plebeius ': ma occasionalmente luoghi di grande ampiezza o dignità ne mandavano due o tre, e in rari casi meno di uno per ogni « stato », benché egli pensasse che ciò fosse inadeguato. Dal ' bailliage ' di Senlis ne fu spedito uno solo, da pochi altri due. Ma questa disuguaglianza è meno significativa poiché i voti all'interno dell'assemblea non erano individuali ma ogni « bailliage » come unità collettiva ne aveva uno.

Nella maggior parte delle assemblee nazionali del tardo Medio Evo è da notare una distinzione più chiara di quella talvolta notata tra i loro atti formali e i procedimenti meno formali di cui i primi sono spesso solo il presupposto o il risultato, una distinzione strettamente analoga alla differenza tra una sessione regolare della Camera dei Comuni e un comitato dell'intera Camera ai nostri giorni. La difficoltà nel distinguere i due fu una causa del grave conflitto con cui incominciò la Rivoluzione francese. Fu probabil-

mente la causa principale della serie di conflitti tra le due Camere del Parlamento inglese nel XVII secolo. In tempi più recenti ciò ha portato ad un serio malinteso e a travisamenti frequenti delle relazioni tra le varie parti di queste assemblee medievali. Il Pollard nella sua *Evolution of Parliament* ha messo in rilievo il fatto, ben noto ma a cui si è spesso data troppo poca attenzione, che il parlamento inglese fu organicamente un corpo unico; solo in maniera informale e solo per deliberare esso divenne gradualmente, attraverso il Medio Evo, bicamerale. Nelle sessioni formali che esso aprì e chiuse, le sole in cui il re fu presente di persona o tramite deputati, l'intero corpo fu presente in una sola camera per ascoltare la « pronunciatio » formale in cui gli argomenti erano presentati ad essi per la deliberazione individuale, o per conoscere alla fine quale decisione aveva ottenuto il favore reale e doveva essere resa esecutiva dalla sanzione finale del re. Fino al regno di Eduardo VI i Comuni non ebbero una ' Camera ' ufficiale fissata per loro uso esclusivo nel palazzo di S. Stefano, e le registrazioni dei loro atti cominciarono ad essere redatte all'inizio dello stesso regno. All'apertura formale del parlamento, mentre il consiglio apriva la seduta nel mezzo della sala e i Lords sedevano lungo i lati, l'intero corpo dei Comuni stava a capo scoperto in fondo alla sala, al di là della ringhiera, con il loro *speaker* alla testa. Dopo ciò, i Comuni si allontanavano per deliberare a una certa distanza da questo medievale « discorso della corona », dovunque potessero trovare un posto adatto, in genere il capitolo dell'Abbazia di Westminster al di là della strada e tornavano solo quando erano pronti alla formale cerimonia finale dell'assenso regio e dello scioglimento.

La pratica era più o meno la stessa nelle antiche assemblee francesi. La descrizione dettagliata di Masselin delle camere dell'assemblea del 1484 mostra che il terzo stato era segregato nella parte più bassa della sala benché potessero probabilmente stare seduti. La seduta era aperta come in Inghilterra da un discorso del cancelliere che annunciava le ragioni della convocazione e ciò che da essi ci si aspettava. Seguiva la deliberazione, tutti gli « stati » rimanevano a volte dove si trovavano, come sembra abbiano fatto nel 1467, contrariamente all'uso inglese; o talvolta separatamente, come è indicato nell'Assemblea del 1484, fino a che era raggiunta una decisione per ogni singola richiesta del re, che sembra,

allora, fosse scritta. C'era così una differenza considerevole tra l'uso francese secondo il quale i tre « stati » talora deliberavano insieme ma non erano mai realmente fusi, e quello inglese, secondo il quale i cavalieri della contea e i borghesi deliberavano regolarmente insieme e separati dai lords per la discussione comune.

Gli « stati » francesi in tempi di crisi esercitavano un potere eccezionale e grandissimo, come nel 1420, e Glasson crede che questa fosse la vera *extravagance* delle loro azioni in tempi tali che causarono la loro successiva debolezza. Ma le ragioni di questa debolezza, e del lungo intervallo di tempo trascorso tra le loro sedute, paragonate con i frequenti parlamenti inglesi, sono da ricercarsi molto più in fondo, e alcune di esse hanno le loro radici in un passato già lontano nel XV secolo. Alcuni dei risultati di queste stesse cause furono individuati chiaramente da Sir John Fortescue, e sono strettamente connessi con quelli che ci riguardano. Il re francese, egli dice, si è assunto il compito « to sett tayles and other imposicions upon the commons without the assent of the III estates; but yet he wolde not sett any such charges, nor hath sette, uppon the nobles for here of rebillion ». La crescita di questi « impôts permanents » che il re poteva imporre senza consenso, è un segno della tendenza crescente verso l'assolutismo in teoria e in pratica; e ciò, insieme all'esenzione della nobiltà dal peso di queste tasse, è una grande differenza, evidente a quel tempo tra Inghilterra e Francia secondo Fortescue, e una prova a favore della monarchia più limitata che egli riteneva esistesse in patria. La grande differenza tra i due paesi in queste due cose, certamente era un fattore pratico di importanza sempre maggiore destinato a determinare la differenza futura tra l'Inghilterra parlamentare e costituzionale e l'assolutismo francese del XVIII secolo. Gli « Stati » nel 1484 combatterono contro questa fatale tendenza, ma invano. La teoria sostenuta dagli « Stati » sopravvisse in parte nei ' Six Livres de la République ' di Bodin, ma la pratica si sviluppò molto diversamente. Come riassume Esmein: « In una parola, l'istituzione degli Stati Generali si era dimostrata fallimentare. Essi non ebbero tempi regolari di riunione ma nacquero come ultima risorsa del governo regio in tempi di crisi. Come stabilivano i loro poteri, il re domandava loro di votare i sussidi che poteva imporre senza di loro, e di dargli consigli che egli era poi libero di trascurare... Ma la monar-

chia assoluta, con sicuro istinto, non aveva fiducia negli Stati Generali anche quando essi erano tanto deboli: sentiva che in essi erano presenti forze latenti che eventi favorevoli potevano facilmente liberare. Di qui, senza abolire l'istituzione, si guardava bene dal convocarla. La loro intera attività si svolse sotto la « monarchie tempérée », tra il 1302 e il 1614. La riunione del 1614 fu l'ultima prima della Rivoluzione ». Se gli « Stati Generali » sono il termine di paragone francese più interessante rispetto allo sviluppo costituzionale inglese, probabilmente la storia degli « stati provinciali » potrebbe fornire l'analogia più interessante con lo sviluppo delle istituzioni rappresentative in paesi come la Germania e l'Italia, in cui il rinvio a tempi più moderni dell'unità politica limitò l'attività dei loro corpi rappresentativi agli affari locali durante il Medio Evo. Questi « stati provinciali » erano per le singole province quello che gli « Stati Generali » erano per il regno intero; e in generale, quando furono lasciati in vita, conservarono la forma, i poteri e la procedura complessiva riscontrabile negli « stati generali » del XIV secolo. Vari nell'origine all'interno delle differenti province prima dell'assorbimento nei domini della Corona, alcuni di questi « stati » sopravvissero, particolarmente ai confini del regno, molto dopo che gli « Stati Generali » erano stati sospesi (...).

Spagna

In nessun paese, non esclusi nemmeno l'Inghilterra e la Francia, questi sviluppi sono illustrati più chiaramente che nella penisola iberica. Lo sviluppo notevole e la maturità delle istituzioni ed idee rappresentative spagnole, sorte nel XIII secolo e anche prima, giunte all'apice nel XIV e XV secolo, ed in declino tra la fine del XV e il XVI secolo, potrebbero fornire agevolmente materiale per molti volumi. Questi sviluppi provano abbondantemente l'attenta osservazione del Merriman: « La richiesta del popolo di partecipare al governo fu accolta molto più pienamente, almeno teoricamente, in Spagna piuttosto che in Inghilterra, a questo stadio del loro sviluppo » (...).

Le assemblee della Spagna cristiana erano derivate dal tempo della dominazione dei Visigoti e nei primi sviluppi non furono di-

verse da quelle dello stesso periodo in Inghilterra e in Francia, specialmente per il fatto che comprendevano solo il clero e i nobili. Teorie contrastanti sono state elaborate dagli storici spagnoli antichi e moderni riguardo alle prime apparizioni di rappresentanti delle città, ma la prima menzione ufficiale di tali rappresentanti sembra essere stata fatta nei decreti promulgati nel regno di León nel 1188, in cui è rilevata la presenza dell'arcivescovo, dei vescovi e dei magnati del regno « cum electis civibus ex singulis civitatibus ». Doveva passare quasi un secolo prima che si dessero esempi della comparsa di tali rappresentanti aggiunti negli altri regni, e ciò accadde verso la fine del XIII secolo.

Prima della seconda metà del XIV secolo queste istituzioni rappresentative in Catalogna avevano assunto una forma straordinaria quanto a stabilità, maturità, e completezza. Ad esempio, nel caso delle Cortes o ' Curia Generalis ' che si riunirono a Tortona nel 1331, abbiamo convocazioni che richiedevano la presenza di sette alti ecclesiastici secolari, 19 abati, e del Priore dell'Ordine degli Ospedalieri della Catalogna, oltre a quella di molti membri della famiglia reale e del Re di Majorca. Oltre a questi, sono convocati 43 ' nobiles ', di cui 38 devono comparire di persona e 5 hanno il permesso di inviare procuratori; 42 « milites », uno solo dei quali può mandare un delegato. A sei città, Barcellona, Lérida, Tarragona, Gerona, Vich e Manresa sono date istruzioni affinché mandino sindaci o procuratori con pieni poteri, e istruzioni simili sono date in 12 città per « probis hominibus ex universitate Cervarie » come nel caso della città di Cervera, o per « iuratis probis hominibus ».

All'interno delle Cortes catalane e castigliane esistevano tre stati o *brazos,* invece di quattro come in Aragona: il clero, i « nobiles » e cavalieri, e i procuratori delle città grandi e piccole. I nobili — chiamati in genere in Castiglia « ricos hombres » — più o meno corrispondevano abbastanza ai « barons » inglesi. La parola « ricos » è infatti usata qui nel suo significato originale, presente in tutte le lingue indoeuropee, di ' potente ', ' forte ', ' eminente ', ' nobile ', piuttosto che nel significato moderno di ' ricco '. I ' milites ' o « caballeros » ricevevano come i magnati convocazioni individuali, apparivano di persona, e quando lo facevano, formavano insieme ai « ricos hombres » un unico ' braç ', o « stato ». Questo è una differenza importantissima rispetto all'uso che si affermava a

quel tempo in Inghilterra secondo il quale i cavalieri della contea si associavano non con i baroni bensì coi borghesi, per trattare quelle questioni alla cui discussione erano chiamati insieme. E anche in Aragona, dove c'era un « brazo de caballeros » separato, non si unirono mai con i borghesi come accadeva in Inghilterra.

L'obbligo alla presenza personale in Catalogna e in Castiglia, e altrove in Spagna almeno in apparenza, fu come in Inghilterra più duratura che in Francia. Benché la presenza personale fosse richiesta in Francia da Filippo il Bello, i magnati sia laici che religiosi furono presto in grado di sostituirvi una presenza tramite rappresentanti e si assentavano regolarmente, indebolendo così senza alcun dubbio l'influenza degli « Stati ». In Inghilterra ciò fu impedito prima dal grande potere del re, e poi dalla maggiore importanza del parlamento, in cui gradualmente l'essere presenti divenne col tempo un vantaggio e un onore. In Catalogna chiaramente si insisteva con decisione sulla necessità della presenza personale, tranne quando si poteva presentare e sostenere con giuramento una scusa attendibile. Nelle Cortes del 1331, per esempio, il re saputo che il vescovo di Barcellona intendeva essere rappresentato da un procuratore per ragioni « non bene sufficientibus » gli intimò a parte di intervenire di persona, specialmente perché egli era « tenuto a prendere parte di persona » ai lavori delle Cortes.

L'elemento rappresentativo nelle Cortes catalane del 1331 consisteva di sindaci o procuratori scelti dai decani e capitoli delle sette chiese cattedrali e di rappresentanti delle città grandi e piccole. Gli abati dovevano comparire di persona ed erano i soli rappresentanti delle abbazie, finché non furono emesse convocazioni per la presenza di procuratori dei monasteri. Non c'era nessun rappresentante del clero delle parrocchie. Così l'uso catalano nel 1331 era diverso da quello degli « Stati » francesi in cui erano convocati procuratori monastici, e da quello delle assemblee inglesi simili in cui il clero delle parrocchie era convocato tramite la clausola *praemunientes* nel 1295 e occasionalmente poi finché la Convocazione divenne separata dal Parlamento. Ma l'aspetto più importante e interessante degli « Stati » Catalani, e Spagnoli in genere, fu la rappresentanza delle città grandi e piccole — nel 1331 in Catalogna rispettivamente sei e dodici — e nelle peculiarità di questa rappresentanza, se

la paragoniamo con quella inglese e francese più o meno dello stesso periodo.

La prima menzione della presenza di un terzo « stato » risale al 1188, a León, come abbiamo visto, e riferimenti agli *hombres buenos* diventano, dopo un secolo comuni in tutti i regni. È documentato che « molti buoni uomini » di Barcellona presenziarono alle Cortes catalane nel 1251, ma, dato che la seduta si teneva proprio a Barcellona, e dato che non è nominato nessun altro borghese, la sua importanza può essere facilmente sopravvalutata. Nell'anno 1283, tuttavia per ognuna delle grandi città e per molte delle piccole in tutta la Catalogna furono convocati da due a quattro rappresentanti, e tra le varie costituzioni ordinate e sancite dal re in quella seduta, una prevede che per il futuro non possa più esser fatta dal re nessuna costituzione generale per la Catalogna senza il consenso dei ' cives ' catalani, quello dei baroni e cavalieri, « vel... maioris et sanioris partis eorundem ». Un altro provvedimento assicura che in futuro il re e i suoi successori convocheranno una seduta delle Cortes catalane una volta all'anno, seduta in cui si tratteranno la condizione e il miglioramento del paese insieme con il clero regolare e secolare, coi baroni, cavalieri e « cum...civibus et hominibus villarum ».

Benché spesso si possa trovare « un buon motivo » che giustifichi la frequenza minore delle sedute, l'ultimo di questi provvedimenti è notevole, e precede per più di un quarto di secolo il provvedimento simile deciso per l'Inghilterra nelle famose ordinanze del 1311, approvato dal re solo dietro costrizione. In Inghilterra non troviamo niente di simile al provvedimento catalano che prevede il consenso dei borghesi alle nuove costituzioni prima dell'anno 1322, nel notissimo Statuto di York con cui furono abrogate le ordinanze del 1311.

Così dall'inizio del XIV secolo e ancor prima, la regolarità e il carattere costituzionale della rappresentanza municipale è stabilita per legge in Catalogna e tutti gli esempi esistenti sembrano confermare una pratica adeguata alla legge. Nel 1300 è stabilito chiaramente che i provvedimenti presi dalle Cortes di quell'anno sono stati decisi con il consiglio e il consenso e su richiesta dei nobili e cavalieri come dei cittadini ed uomini delle città; è inoltre stabilito che per il futuro non dovrà esser fatta nessuna interpretazione

della costituzione se non con l'aiuto di giuristi e alla presenza di quattro *ricos hombres* e quattro cittadini; e il provvedimento è preso anche per i comitati locali costituiti da un cavaliere, un uomo di legge, e un cittadino per controllare le violazioni della costituzione.

Nelle convocazioni di questo periodo in Catalogna i procuratori delle città hanno pieni poteri dai loro rappresentanti « tractandi, consenciendi, faciendi, et firmandi », in tutto ciò che poteva essere lì stabilito. Nel 1322 è documentato che date le differenze d'opinione sorte all'interno delle Cortes non si poteva essere d'accordo su niente, ma che i procuratori delle città maggiori e minori fecero tuttavia un donativo. È proprio questa partecipazione del terzo stato solo ai sussidi che costituisce una delle differenze fondamentali tra Spagna e Francia da un lato e l'Inghilterra dall'altro, e questa differenza importante giocò un ruolo fondamentale nel grande contrasto tra la continuità delle istituzioni rappresentative e il successivo sviluppo dei principi costituzionali inglesi un po' più tardi, mentre la Spagna e la Francia, partite da presupposti spesso anche più considerevoli, scivolavano gradualmente verso l'assolutismo.

In base ad un esame generale dei documenti delle Cortes catalane del XIV secolo emerge chiaramente che la rappresentanza delle piccole e grandi città era costante da un anno all'altro. Così le città grandi e piccole insieme col clero, i baroni e i ' caballeros ' ottennero quello che possiamo chiamare un diritto prescrittivo ad essere convocate, diritto che sembra essere stato rispettato dal re e apprezzato dai borghesi. In Catalogna a quel tempo le città convocate non mutano, così come in Castiglia o in Inghilterra, dove la sola discrezione del re sembra aver stabilito quali città dovessero inviare deputati. C'è un'ampia giustificazione dell'affermazione del Merriman il quale sostiene che le assemblee catalane assomigliavano a un corpo legislativo moderno più di ogni altra della Penisola: e si sarebbe tentati di sostituire, a « penisola », mondo.

Nella precisione dell'organizzazione e nella regolarità della procedura, né il Parlamento inglese né gli « stati » francesi possono essere paragonati alle Cortes catalane di quel tempo. I loro più prossimi rivali sembravano essere state le Cortes del regno d'Aragona, in cui era riconosciuto dal re un diritto alla presenza simile a quello catalano. Possiamo trovare una prova di questa precisione nella

complessità della procedura di *habilitación*, o determinazione della qualifica dei membri, che occupa molte pagine dei documenti delle Cortes, in contrasto stridente con i *Rolls* del parlamento inglese dello stesso periodo. Quelli convocati individualmente potevano essere sostituiti da un procuratore solo in casi eccezionali e per una « giusta causa », mentre i capitoli di chiese e le « universitates » delle città, che comparivano necessariamente tramite deputati, erano obbligati a provvedere a che i loro procuratori fossero al tempo stesso « idonei » e detenessero potere sufficiente a vincolare i loro rappresentanti in tutte le materie in cui erano chiamati insieme a discutere, o per le quali erano necessari il loro comune consenso, approvazione e conferma. Questa determinazione formale dei « poderes » (credenziali e istruzioni) dei membri avevano in genere la precedenza in tutti gli affari principali delle Cortes, e la sua importanza e minuziosità sembra provare che la costituzione rappresentativa delle Cortes catalane non aveva rivali per precisione in nessuna delle assemblee nazionali, al di fuori della penisola spagnola di quei tempi. Ad esempio nelle Cortes che si riunirono a Perpignan nel 1350 e nel 1351, fu eletto un comitato di dodici membri che aveva l'incarico di esamniare insieme a due giuristi del consiglio reale i « poderes » dei membri, comitato composto da due vescovi, due nobili, un abate, un canonico, due cavalieri, un avvocato di Barcellona, uno di Perpignan, e un abitante di ognuna delle città di Lérida e Gerona.

È vero che in Catalogna, e in genere in tutti i regni spagnoli, questo terzo stato sembra essere per composizione molto più simile al terzo stato francese che ai Comuni inglesi. Nessun « procurador » spagnolo rappresentava un corpo tanto vasto di elettori come nella corte di contea inglese. Essi erano deputati, come in Francia, dall'« universitas » delle città e *villes*, e nessuno, come in Inghilterra, rappresentava una contea rurale. Questa differenza è fondamentale e i suoi risultati della massima importanza. « C'erano due difetti essenziali nella costituzione della Castiglia, e forse proprio a causa di essi questa fu alla fine rovesciata » dice Hallam. « Essa era priva, infatti, di quelle che possiamo considerare due pietre preziose nel diadema della libertà inglese, la rappresentanza nei comuni dei proprietari terrieri, ed il « trial by jury ». Le cortes castigliane divennero un'assemblea di deputati provenienti da poche città, vera-

mente coraggiosi ed intrepidi al massimo grado, anche in tempi difficili, ma troppo pochi, e separati dall'aristocrazia territoriale, per mantenere un giusto equilibrio tra essi e la corona. In Catalogna le città rappresentate non erano poi così poche come in Castiglia, in relazione alla grandezza del regno, ma nessuno dei due casi è simile alla corte di contea inglese i cui rappresentanti erano scelti probabilmente da tutti i *suitors* in comune, fossero essi cavalieri o appartenessero ad uno stato più basso ». Mentre ciò è incontestabilmente vero ed ebbe una importanza da non sottovalutare, una parte del significato di questo contrasto, ma solo una parte, perde la sua intensità in considerazione del fatto che la giurisdizione delle città e *villae* di tutti i regni spagnoli, come nella « banlieue » delle città in Francia si estendevano in molti casi alle « campaniae » oltre le mura, includendo spesso molte frazioni e buona parte della campagna. In base a questa giurisdizione tanto estesa sarebbe arduo e probabilmente sbagliato supporre che gli abitanti delle campagne godessero una qualche partecipazione diretta alle elezioni come i membri di una contea inglese che includeva tutto il territorio fino ai confini della contea limitrofa. Buona parte delle campagne spagnole, come in Francia e diversamente dall'Inghilterra, devono essere state interamente trascurate nella rappresentanza. Ma dovevano rimanere ancora parti considerevoli di essa, che erano sotto la giurisdizione delle città maggiori, per le quali le cose non stavano così, almeno formalmente. E a cominciare dai primi del XIII secolo in Castiglia, gli « hombres buenos » spesso apparivano « por personeros de los concejos », e non solo « de las cibdades et de las villas », ma anche « de los logares ». Le parole di queste ' formulae ' sono chiaramente insufficienti a mostrare di quale tipo di partecipazione possano avere goduto a quel tempo gli abitanti di un ' lugar '. Essa può essere stata molto esigua, e probabilmente più cospicua all'inizio del XIV secolo che successivamente. L'opinione di Colmeiro che la scelta della città si traduceva nell'azione di tutti gli abitanti che erano sotto la sua giurisdizione, opinione che sembra essere confermata dalla maggior parte dei casi paralleli in Francia, può essere accettata come la spiegazione più plausibile: ma queste espressioni non sono del tutto senza significato. In Catalogna, le ordinanze delle Cortes del 1307 furono redatte all'interno di un'assemblea costituita solo dai sindaci delle città grandi e piccole, ma

furono estese espressamente non solo ad esse, ma anche «civitatibus et villis et locis nostris Chatalonie, et habitatoribus eorundem »; invece nelle Cortes di Barcellona del 1311 sia la presenza che il consiglio, così come l'approvazione e il consenso alle ordinanze stabilite, erano estese ai sindaci delle città, delle *villae*, « et locorum Chatalonie, qui ad nostram generalem curiam predictam pervenerunt ».

I « procuratores » delle città catalane variavano come numero, Barcellona aveva di solito una deputazione più ampia di ogni altra città, ma come negli « Stati » francesi le unità votanti alle Cortes di Catalogna e degli altri regni spagnoli erano le città e non i procuratori individualmente. C'erano naturalmente molte differenze riguardo al modo di eleggere questi procuratori tra i capitoli cattedrali e le ' universitates ' delle città grandi e piccole, e anche tra queste ultime solo. A quel tempo il potere delle Cortes nei regni spagnoli nella grande età costituzionale era molto rilevante, e in nessun luogo ampio come in Aragona e Catalogna. Come nei corpi rappresentativi che si ritrovano negli Stati nazionali dell'Occidente che si svilupparono in questa grande età costituzionale, dal XIII al XV secolo, i poteri ordinari delle Cortes della Penisola, si manifestavano assai notevolmente da un lato nel controllo esercitato sulla promulgazione di leggi, meno frequentemente nella necessità di dare il loro consenso a provvedimenti riguardanti la politica nazionale; e dall'altro lato, nel grande potere pratico implicito nel loro diritto teorico a dare sussidi volontari in aiuto al governo. A questi può essere aggiunta un'autorità eccezionale in tempo di crisi nazionale o di minorità del re. Senza dubbio fu da questo controllo sui sussidi che derivò il controllo sull'approvazione delle leggi, e per un certo tempo quest'ultimo è probabilmente ammesso più esplicitamente in Aragona e in Catalogna che in ogni altro Stato occidentale.

La sua graduale scomparsa lì e nella Francia nel tardo Medio Evo, deve essere attribuita soprattutto all'incapacità delle Cortes di continuare a mantenere il loro precedente controllo sulle finanze nazionali, e alla crescita graduale degli ' impôts permanents ', che il re continuava a raccogliere senza il loro assenso. Benché le Cortes della Penisola al vertice del loro potere furono in grado di ottenere dai vari re un riconoscimento formale dei loro diritti e poteri legali più notevole di tutti quelli riscontrabili in Inghilterra in que-

sto periodo, furono alla fine private di questi poteri soprattutto a causa della loro incapacità a rendere la Corona permanentemente dipendente da essi in materia finanziaria, come furono capaci di fare a lungo andare i Comuni inglesi, grazie soprattutto al rapporto continuo tra nobiltà di campagna e borghesi in materia di sussidi parlamentari, sussidi da cui in Spagna e Francia erano tutti esentati tranne i rappresentanti delle città. Questa differenza fondamentale derivò principalmente dalla natura peculiare, i poteri estesi e il più ampio collegio elettorale delle corti di contea inglesi, che non hanno corrispondenti nel Continente; una peculiarità che rimanda indietro per le sue cause storiche al carattere della conquista normanna dell'Inghilterra stessa, e la politica costante e astuta dei re Normanni e di Enrico II consistente nel conservare il vecchio ingranaggio delle corti di contea come parte di uno schema mirante ad istituire un sistema di amministrazione regia vigoroso e centralizzato a spese del potere e della giurisdizione dei signori feudali. Ma se i poteri delle Cortes spagnole furono di breve durata furono altresì impressionanti per estensione finché durarono. In Catalogna e in Aragona nessuna legge era valida se non aveva ottenuto il loro consenso, e furono in grado ripetutamente di ottenere dai loro re il riconoscimento formale di estesi diritti popolari a cui erano inferiori anche le concessioni della Magna Carta. Per questi diritti essi esigevano in genere che il re promettesse la sua adesione tramite giuramento, e ciò era fatto in Aragona e Catalogna, ma probabilmente non in Castiglia, nelle sessioni formali con cui si chiudevano le Cortes. Un esame dei « fueros » ratificati in queste assemblee, e i decreti emessi e riportati nei documenti delle Cortes, mostrano che i diritti per i quali essi erano in grado di esigere ed ottenere il consenso del re erano in generale più estesi e molto più popolari delle concessioni simili che esistevano a quel tempo in Inghilterra, ed è giustificata l'ipotesi che i procuratori delle città ricoprivano un ruolo più diretto e influente nell'ottenerli che qualsiasi rappresentante in Inghilterra, fino a un periodo considerevolmente più tardo. Un esempio dei loro poteri in questo campo è costituito in varie forme da un'istituzione della massima importanza, comune ai più grandi regni della Spagna cristiana, conosciuta in Catalogna come « Diputación general », un comitato costituito all'interno delle Cortes per controllare l'amministrazione dei sussidi e le costituzioni che

avevano approvato durante gli intervalli tra una sessione e l'altra, e che erano costituiti da membri di ognuno degli « Stati ».

I poteri delle Cortes in materia di sussidi erano altrettanto vasti quanto lo erano nella promulgazione delle leggi. Un principio riconosciuto pienamente, come in Inghilterra, fu quello che nessuna tassa nuova o insolita poteva essere imposta dal re senza il consenso delle Cortes, e la maggior parte delle entrate del governo assunsero la forma di un sussidio o ' donativo ' approvato dalle Cortes. Il peso di essi gravava tuttavia sulle sole città, dato che si considerava che i nobili e i cavalieri fossero esonerati dai loro obblighi grazie al servizio personale, e ciò mise a nudo con l'andar del tempo uno dei maggiori punti di debolezza pratica delle costituzioni spagnole, e contribuì in larga misura allo sviluppo successivo, così fatale per le libertà della Penisola, da fare sì che i re gradualmente divenissero capaci di ottenere denaro senza il consenso degli « Stati » e di fare a meno così delle loro regolari riunioni.

Ma nella età del grande costituzionalismo spagnolo questo diritto fu gelosamente salvaguardato dalle Cortes, e i sussidi erano accompagnati da petizioni che chiedevano la riparazione delle ingiustizie — « gravamina » o « greuges » — al re, petizioni strettamente analoghe ai « cahiers » degli stati francesi e le petizioni dei Comuni inglesi. Queste erano spesso lagnanze di singoli nobili o città e talvolta erano fatte a nome dell'intero « brazo » dei nobili e cavalieri. Esse svelano frequentemente serie polemiche tra i vari « Stati », controversia che il re aveva il compito di comporre. Il re, come in Inghilterra, dava separate « responsiones » ai vari « gravamina », e sembra che abbia avuto nelle sue repliche la stessa grande apertura che troviamo in « responsiones » simili nei *Rolls* del parlamento inglese.

Nel XV secolo questi ampi poteri delle Cortes spagnole cominciarono ad esaurirsi. In Castiglia il numero delle città convocate alla Curia diminuì rapidamente, e talvolta le classi privilegiate non furono affatto convocate. Le differenze tra gli ordini furono astutamente sfruttate dai re, e furono ottenuti finanziamenti da altre fonti per cui le riunioni degli « Stati » divennero sempre meno necessarie. Così dopo l'unione della Castiglia e dell'Aragona il processo già innescato divenne sempre più rapido, e pur senza distruggere formalmente le varie Cortes come istituzioni, i sovrani alla

lunga divennero gradualmente capaci di farne a meno, come fecero i re francesi con gli Stati. « Soprattutto, i re cattolici avevano cercato a lungo di indirizzare le Cortes dei vari regni sulla strada della abolizione, ma nonostante tutti i loro sforzi furono incapaci di estinguere completamente l'antico amore spagnolo per la libertà e la democrazia, come doveva provare in modo drammatico la rivolta dei « Comuneros » nel periodo successivo (...).

Il destino di queste istituzioni rappresentative, tanto ampiamente diffuse e sorprendentemente diverse, fu vario nelle diverse parti dell'Europa occidentale. In alcune, come in Germania, la persistenza del decentramento feudale e la presenza duratura di una effettiva autorità centrale determinò il fatto che questi « Stati » feudali conservassero molti dei loro tratti essenziali, ed impedirono la loro fusione in un'assemblea nazionale di Stato, spesso fino ai tempi moderni. In altri, quando un simile decentramento feudale perse terreno o fu assorbito da una forte autorità centrale in un periodo ugualmente antico, fu l'autorità di un monarca che si rese subito praticamente assoluto ed escluse i rappresentanti del popolo da ogni partecipazione diretta al governo dello Stato. Ciò accadde in Spagna e in Francia, dove le Cortes e gli « Stati » scomparvero del tutto, o diventarono così saltuari che la loro importanza come organo regolare di governo scomparve del tutto.

L'Inghilterra è senza dubbio l'esempio più notevole e importante di un terzo tipo di sviluppo, in cui il feudalesimo cedette il passo non all'assolutismo bensì al costituzionalismo; dove gli « Stati » rappresentativi continuarono ad esistere, ma con un carattere nazionale e non feudale, e non furono mai indeboliti dalla monarchia tanto da essere soppressi, o privati dell'esercizio di una forte e continua influenza che salvaguardasse la partecipazione del popolo al governo e limitasse di conseguenza il potere del sovrano proteggendo i sudditi dall'esercizio arbitrario di quel potere (...).

« In Inghilterra, dopo la conquista Normanna, prese il via una monarchia quasi assoluta; ed è probabilmente proprio per questa ragione che nel XVII secolo emerse una monarchia rappresentativa. La Francia feudale cominciò con una autorità reale quasi del tutto impotente; ed è probabile che a causa di ciò sfociò nella monarchia assoluta del XVII secolo ». Con queste parole Esmein ha fatto

rilevare il primo e più importante dei fattori che indirizzarono le istituzioni francesi e inglesi in strade così differenti l'una dall'altra. Ma questa affermazione è in apparenza un paradosso la cui profonda verità diventa manifesta solo se esaminata più dettagliatamente. Altrove lo stesso autore individua un altro di questo fattori nella crescente comunità di interessi tra la libertà feudale inglese e la nascente *middle class*. Ma il secondo di questi fattori con tutta la sua importanza è in parte solo un risultato del primo. Le linee di distinzione più chiare nello sviluppo costituzionale di Francia ed Inghilterra consistono in ultima istanza nel fatto che nel primo di questi regni la monarchia feudale si trasformò in monarchia assoluta mentre in Inghilterra divenne una monarchia costituzionale. Perché l'una divenne una monarchia assoluta e l'altra costituzionale? Fu perché la monarchia inglese divenne nazionale prima di cessare di avere un carattere feudale, mentre nello stesso tempo la monarchia francese rimase ancora solo feudale. Quando scomparve l'elemento feudale, come avvenne alla fine in entrambi i regni, in Inghilterra il suo posto fu preso da un governo a cui gli « Stati » già avevano cominciato a partecipare; in Francia non esisteva ancora un potere in grado di rimpiazzare la monarchia feudale se non il potere incontrollato di un sovrano assoluto. La differenza è dovuta al fatto che gli « Stati » inglesi parteciparono regolarmente al potere prima ancora che scomparisse la monarchia feudale, una partecipazione esistente in quel periodo della storia francese, con una eccezione, solo in rare occasioni di agitazione popolare. Nel periodo del declino del feudalesimo in Francia non c'era un'autorità, né persone politicamente preparate a succedere al re o a partecipare insieme a lui al governo centralizzato che andava sostituendo il decentramento feudale. Poteva occupare quel posto solo un'autorità che fosse ad un tempo centralizzata e nazionale e la sola esistente a quel tempo in grado di fare ciò era una monarchia forte, nazionale, ma praticamente assoluta. Per dirla in altri termini, in Inghilterra c'era partecipazione e rappresentanza mentre ancora sopravvivevano condizioni feudali, e quando perciò queste condizioni sparirono del tutto il forte potere nazionale centralizzato che sorse conservò la partecipazione degli « Stati ».

In Francia, dato che questa partecipazione non era venuta fuori nel periodo della « fioritura » delle condizioni feudali, non potè

continuare ad esistere quando esse cominciarono a declinare, e la monarchia feudale fu rimpiazzata da quella assoluta, se non in teoria almeno in pratica. Questi risultati sono strettamente connessi al carattere stesso della monarchia feudale ed erano dovuti in parte alla forza eccezionale dei monarchi inglesi dopo la conquista normanna, in parte alle circostanze della conquista stessa. Come dice Dicey: « oggi un re costretto a ricevere consigli è re solo di nome, un re che ' regna ma non governa ' ». Secondo le idee predominanti nell'XI secolo, il ricevere consiglio dagli uomini importanti del reame era un privilegio del re più che un obbligo... Più potente era il sovrano, più frequentemente erano convocati i baroni. In Inghilterra queste assemblee si tenevano costantemente, mentre in Francia, in cui il potere reale era più debole, esse divennero sempre più rare. La ragione è chiara. Il sovrano feudale doveva temere l'isolamento, e non l'unione, dei suoi vassalli. Un feudatario che eludeva il dominio del sovrano, si allontanava dai suoi consigli. I duchi di Borgogna, o Normandia, smisero gradualmente di presenziare alla corte reale. Bastava una volta solo che i baroni seguissero il loro signore, e la sua autorità era assicurata, dato che la presenza era un riconoscimento dei suoi diritti sovrani...

Il fattore decisivo che determinò tali risultati in Inghilterra fu la centralizzazione dell'amministrazione, che qui si sviluppò prima che in ogni altro paese. Fu questo a fare dell'Inghilterra il solo paese occidentale in cui il diritto comune fosse poco influenzato da quello di Roma e sempre questo a trasformarla in ultima istanza in una monarchia costituzionale piuttosto che assoluta. I grandi creatori di questa forte amministrazione centrale, Guglielmo I, Enrico I, ed Enrico II, furono (anche) i primi grandi fondatori del costituzionalismo moderno. Con le loro riforme amministrative posero le basi sulle quali si sarebbe sviluppata più tardi la sovrastruttura della « monarchia rappresentativa inglese ». Se non fosse stato per le basi permanenti da essi poste, le esplosioni del malcontento popolare nei confronti di un governo arbitrario sarebbero state in Inghilterra tanto effimere quanto le proteste degli ' Stati Generali ' francesi nel XIV secolo. Non fu tanto la semplice centralizzazione che ottenne questi importanti risultati, ma una centralizzazione precoce. Anche in Francia si verificò l'accentramento, ma troppo tardi per riuscire a salvaguardare il costituzionalismo o ad assicurare un

diritto consuetudinario basato quasi interamente sul costume locale. In Inghilterra invece, grazie all'azione decisa dei re prima dell'XI e XII secolo vigeva un sistema amministrativo così esteso, forte ed uniforme, da creare la necessità immediata di una procedura uniforme e in definitiva di un sistema di principi legali comune a tutto il regno, e tutto ciò in un periodo in cui il diritto Romano che si andava gradualmente recuperando non era ancora tanto forte da divenire base del sistema comune. Quando il diritto di Roma acquistò forza sufficiente nell'Europa occidentale, il momento opportuno in Inghilterra era già passato, ed il paese era già immunizzato contro di esso, l'Inghilterra aveva già un proprio diritto consuetudinario, che in seguito il diritto romano non fu mai in grado di rimpiazzare. In Inghilterra l'antica centralizzazione della amministrazione giudiziaria forzò il paese a crearsi un sistema generale di diritto consuetudinario in base a materiali allora a portata di mano, e in quel periodo remoto era a disposizione materiale non solo Romano ma anche inglese.

Solo l'Inghilterra in pratica [ed i paesi che da essa derivano] tra tutte le nazioni occidentali hanno oggi un diritto consuetudinario quasi del tutto indipendente da quello romano, a causa del grande lavoro di centralizzazione svolto dai suoi re nell'XI e XII secolo; e per questo stesso motivo, la sola Inghilterra preservò per il mondo occidentale la continuità di sviluppo dal feudalesimo al costituzionalismo. Ciò certo non avvenne solo perché l'Inghilterra divenne un paese centralizzato, dato che pure altre nazioni lo diventarono. Fu a causa del fatto — come si è detto — che lo diventò molto presto, prima di ogni altro stato nazionale dell'Occidente. Furono in parte le conseguenze della natura della conquista stessa e in parte il carattere autoritario della condotta dei re che la Conquista impose all'Inghilterra, a portare a questa precoce centralizzazione dell'amministrazione a spese della giurisdizione dei signori feudali; e la monarchia che venne fuori, benché di carattere feudale, fu la più forte dei suoi tempi. Ma questa forza non si risolse solo nella precocissima centralizzazione della giurisdizione, della procedura e della legge; dobbiamo attribuire ad essa anche quelle altre caratteristiche che Dicey considera l'emblema principale dell'autorità reale in tempi feudali, cioè la regolarità della presenza dei « barones », in risposta alla convocazione del re, alla « Curia Re-

gis ». I baroni diventarono così il primo « stato »; e, grazie alla forza del re, uno « stato » che non tollerò mai di non partecipare all'attività dei consigli. E fu proprio all'interno di questo « stato », quando il « populus » si estese fino ad includere i « milites » e i borghesi, a cominciare dal XIII secolo, che i rappresentanti di queste classi furono gradualmente incorporati, come parti nuove « dans une organisation préexistante ».

All'inizio si devono far risalire le cause del costituzionalismo inglese all'obbligo feudale dei baroni di esser presenti alla corte del signore, e alla forza insolita con cui il re inglese fu in grado di assicurarsela con regolarità, piuttosto che alla forza stessa di questi baroni, o al loro spirito indipendente. Ma per chiarire del tutto questo sviluppo, non è necessario comprendere solo le sue cause, ma anche le sue conseguenze. Il lavoro dei primi re può essere così riassunto: 1) una centralizzazione dell'amministrazione più forte e più precoce di ogni altra in altri paesi; 2) la regolarità delle riunioni della Curia, che a causa della forza del re inglese fu unica nell'Europa Occidentale; 3) una conseguente compartecipazione tra re e baroni all'esercizio dell'amministrazione, partecipazione che divenne col tempo continua, permanente e regolare, e che acquistò una sempre maggiore importanza costituzionale a mano a mano che portava i membri del Consiglio del re, come « iusticiarii itinerantes », sempre più a contatto coi cavalieri nelle corti di contea, il cui sviluppo politico locale andava di pari passo con quello della Curia centrale. Cominciò così il « rapprochement » tra « stato » dei baroni e quei cavalieri che sarebbero stati successivamente incorporati ad essi come uno « stato » aggiunto in un parlamento rappresentativo.

Fu proprio l'usurpazione da parte di una autorità centrale dei poteri e della giurisdizione dei signori feudali che caratterizzò lo sviluppo sia dell'Inghilterra che della Francia nel tardo Medio Evo. Ma in Inghilterra questo era cominciato prima e diventava man mano nazionale e costituzionale pur conservando per certi aspetti un carattere feudale. I « barones » divennero un « baronagium », uno « stato » del reame, benché fossero ancora individualmente vassalli feudali di un comune signore, mentre i loro « auxilia » feudali divennero gradualmente sussidi parlamentari, senza perdere del tutto immediatamente il loro originale carattere feudale; e la na-

tura di queste graduali transizioni è tipica dello sviluppo dal feudalesimo al nazionalismo, e in questo caso al costituzionalismo.

In origine il re era sia « dominus » che « Rex ». Nel periodo normanno era stato possibile al re « vivere del proprio ». Le sue entrate feudali come « dominus » erano sufficienti per la maggior parte dei suoi bisogni. Ma ogni progresso dell'aministrazione centrale tendeva ad incrementare le sue entrate come « Rex », e possiamo sospettare che la vera causa delle frequenti riforme amministrative fosse proprio un incremento delle sue entrate, piuttosto che desiderio di giustizia. In generale, l'estensione di questa amministrazione centrale corrispondeva a una trasformazione delle entrate del re: esse gli provenivano sempre più come « Rex » che come « dominus ». Il fatto è che il lato economico del feudalesimo andava scomparendo, così come si stavano esaurendo le entrate ordinarie che devono definirsi propriamente feudali. Fu in parte il risentimento contro ciò che provocò la sommossa dei baroni che produsse la Magna Carta. I baroni ascrissero con ragione parte di questo risultato alle riforme di Enrico I, e tra le loro richieste erano incluse alcune che avrebbero distrutto buona parte del suo lavoro se i piani dei baroni fossero andati a buon fine.

Questo inaridirsi delle entrate feudali riguardava il re; la cui proprietà era implicata, non meno che le terre che erano in mano ai « tenants ».

Così Giovanni ed Enrico III finirono per dipendere sempre più dai sussidi, che abbiamo visto avere uno scopo veramente nazionale benché la loro origine debba essere ricercata nel costume feudale. I potenti sovrani dell'XI e XII secolo, aumentando la loro forza con l'estendere le loro richieste come ' Rex ', possono a stento aver previsto che con questa nazionalizzazione dell'amministrazione essi stavano imponendo ai loro più deboli successori la necessità di far partecipare l'intera nazione a questa amministrazione. Ma la prova del fatto che stavano facendo questo consiste nelle proteste dei baroni durante il regno di Enrico III, e nella richiesta di un controllo sull'amministrazione dei ' Provisions of Oxford ', e i provvedimenti dei baroni nel 1311, nelle concessioni di Eduardo I nella conferma dei documenti del 1297, nella distinzione fatta durante il regno di Eduardo II tra il re e la Corona, nell'estensione del controllo baronale sullo Scacchiere e sul « Wardrobe » del re, e

infine nel rapido allargamento dei poteri e delle richieste del parlamento che raggiunse l'apice al tempo dei Lancaster.

Costituendo un'amministrazione nazionale in Inghilterra, i re dell'XI e XII secolo resero inevitabile la partecipazione nazionale a quella amministrazione, appena la nazione acquistò consapevolezza di sé, e solo in quanto classi o « stati » del popolo abbastanza forti e coscienti di sé potettero arrivare a reclamare la loro parte in questa partecipazione. Tale consapevolezza del nazionalismo cominciò ad avere effetto nel XIII secolo, in particolare durante il lungo regno del debole Enrico III, e nel XIV secolo essa si era estesa anche ai borghesi e ai cavalieri oltre che ai baroni; cavalieri e borghesi che divennero, in teoria se non del tutto nella pratica, i comuni del regno intero, *communia totius Angliae*.

Così in Inghilterra il costituzionalismo prese il posto del feudalesimo e da esso si sviluppò gradualmente. In Francia invece, lo « stato » originario dei baroni non fu mai così coinvolto nell'amministrazione del reame come in Inghilterra, soprattutto perché il re era incapace di costringerli a parteciparvi regolarmente. In Francia non si verificò quel precoce rafforzamento e centralizzazione dell'amministrazione caratteristici dell'Inghilterra, né il collegamento altrettanto importante tra la Curia centrale e le corti locali tramite l'impiego sistematico e periodico di membri itineranti della Curia. Senza questi abusi del potere reale come si verificarono in Inghilterra, il decentramento feudale persistette più a lungo e non fu toccato dalla tendenza crescente verso il nazionalismo. Così quando il feudalesimo crollò alla fine in Francia, il potere reale che lo rimpiazzò fu il potere di un re che divenne in pratica nazionale, ma non costituzionale allo stesso grado, come avvenne invece in Inghilterra. Gli « Stati » in Francia non furono collegati tanto strettamente all'amministrazione reale da non potere essere dispensati senza mettere in pericolo la stessa amministrazione o da distruggere il suo carattere nazionale. Nel XVII secolo Loyseau può affermare della monarchia francese che era una monarchia di re e non di signori, « una sovranità perfetta in cui gli stati non ricoprivano alcun ruolo: ' Est igitur pura monarchia, nulla populi aut optimatum potestate confusa ' ».

Altrove, per ragioni di carattere locale, gli sviluppi furono in una certa misura differenti (...).

Nella maggior parte degli stati occidentali, in cui non si sviluppò né l'assolutismo reale né la monarchia costituzionale, l'assenza di ogni sviluppo fu il risultato della ritardata unificazione. Un'efficiente amministrazione centralizzata e un diritto consuetudinario furono generalmente tramandati di padre in figlio. In Germania per esempio, nessuno di questi si sviluppò prima della fine del XV secolo. Però questo significa solo che i comuni conservarono un carattere locale; non furono mai coinvolti come in Inghilterra in una monarchia centralizzata ma costituzionale, né distrutti da un efficiente assolutismo centralizzato come in Francia. Queste istituzioni sopravvissero, ma solo localmente, fino ai nostri giorni. In molte parti, tutavia, la vita costituzionale locale rimase forte e vigorosa e durò per tutto il Medio Evo fino a contribuire in grado importante, quando si unì alle istituzioni parlamentari prese a prestito dall'Inghilterra, nel produrre un costituzionalismo continentale in tempi moderni e in condizioni moderne, quando l'autorità centrale si era alla fine stabilizzata e la rivoluzione aveva distrutto i residui più importanti del particolarismo feudale che lo aveva fino ad allora oppresso.

Così la storia successiva degli « Stati » medievali cambia ampiamente da paese a paese. In certi paesi essi rimasero puramente locali, in altri davano a sperare che si sarebbero uniti col presente potere centralizzato della nazione, solo per essere poi soppressi dalla monarchia. In Inghilterra le circostanze erano più favorevoli, e ne venne fuori la monarchia costituzionale. Ma tra tante varianti, possiamo affermare che, ogni qual volta che il costituzionalismo sorse da un feudalesimo precedente, la sua nascita e sopravvivenza erano condizionate da una corrispondente presenza e partecipazione al governo degli « Stati » medioevali o dei loro succedanei.

A. R. MYERS

PARLAMENTI E AUTOCRATI: LA FINE DI UN' EPOCA *

Il declino delle 'Cortes' spagnole

All'inizio del XVI secolo, anche per l'osservatore più acuto sarebbe stato imbarazzante dire quale fosse la tendenza generale nelle vicende dei parlamenti. Di contro al declino della fortuna dei parlamenti in Spagna e Italia, avrebbe dovuto constatare un incremento di potere nella maggior parte dei paesi dell'Europa settentrionale, specialmente in Polonia e nei Paesi Bassi (Uniti). Fu solo nel corso del XVI secolo che non solo i governanti ma anche i pensatori illuminati nutrirono le più vive speranze in un governo forte ed efficiente, che provvedesse alla prosperità e alla pace interna del regno, in un regime autocratico.

Fu in Spagna, dove le *Cortes* erano state tanto potenti nel XIV e XV secolo, che si verificò il più soprendente rovescio di fortuna. Il declino cominciò alle *Cortes* di Castiglia, dove c'era una grave debolezza che poteva essere sfruttata da sovrani forti. Già sotto i re cattolici le *Cortes* avevano perso l'iniziativa nella legislazione, e ad esse era subentrato un consiglio reale. Sotto Filippo il Bello (1504-06) apparve una tendenza a mutare lo « stato » delle città in una corporazione chiusa; i rappresentanti delle città pretendevano di appartenere alla classe dei cavalieri e insistevano affinché si limitasse la rappresentanza a quelle città che la godevano per tradizione.

L'arrivo nel 1517 del fiammingo Carlo V, con i suoi consiglieri

* da A. R. MYERS, *Parliaments and Estates in Europe to 1789*, London 1975, pp. 97-132; [traduzione di Piera La Rana].

fiamminghi, portò ad uno scontro diretto con le città nelle *Cortes* del 1518. La corte voleva che le città dessero ai loro rappresentanti pieni poteri, per accordare a Carlo altro « servicio » o aiuto che lo mettesse in grado di assumersi la spesa della corona imperiale. Le città cercarono di legare i loro rappresentanti con istruzioni ben definite e malgrado la pressione soltanto otto città su diciotto votarono a favore della tassa. Appena il re andò in Germania, scoppiò la rivoluzione. Elementi radicali subito assunsero il controllo nelle città, e l'antica ostilità fra nobili e città divampò. Nell'aprile del 1521 i nobili castigliani sconfissero a Villalar i cittadini. Da allora in poi le città persero la capacità di resistere alla monarchia. L'imperatore volle rispettare il loro antico diritto di votare le tasse — finché continuarono a farlo — ma le loro petizioni potevano essere da lui accettate o respinte. Carlo era tuttavia a corto di denaro per tutte le guerre dispendiose che sosteneva, e alle *Cortes* di Toledo del 1538 propose un'imposta indiretta sui generi alimentari dalla quale nessuno sarebbe stata esonerato. I nobili e il clero protestarono vigorosamente, e Carlo, per evitare fastidi da parte loro, cedette. Da allora i nobili furono esonerati dalla tassazione e non furono più convocati alle *Cortes*. Dalla fine del regno le *Cortes* avevano assunto la posizione anomala di « un'assemblea del consiglio del Re coi rappresentanti delle città ».

Le conseguenze della decisione del 1538 ebbero vasta portata nel futuro delle *Cortes* castigliane.

La nobiltà, associata alla Corona nel governo dell'impero spagnolo a prezzo dell'esonero dalla tassazione, perse interesse al destino delle *Cortes*. Gli stessi *hidalgos* (i nobili) che rappresentavano le città nelle *Cortes* furono esonerati come nobili dalla tassazione, così votarono prontamente tasse di cui le classi non privilegiate avrebbero dovuto sostenere il peso, e andò così persa anche l'ultima arma rimasta alle *Cortes* per la difesa dei loro privilegi. Filippo II convocò le *Cortes* ancor meno di quanto non avesse fatto suo padre. Dal 1560 i deputati delle città divennero così poco importanti che furono scelti da allora in poi a sorte. Al tempo della ascesa al trono di Carlo II nel 1665 le *Cortes* erano diventate così insignificanti che non furono convocate, come era successo fino ad allora, per ricevere il giuramento del nuovo sovrano. Nello stesso anno sua madre, la regina reggente Maria Anna, emise un decreto

che ordinava alle città di approvare i contributi senza 'disturbarsi' a convocare un'assemblea delle *Cortes*. Le *Cortes* castigliane non si riunirono più fino alla fine del secolo.

Le *Cortes* aragonesi avevano goduto di più ampi privilegi e avevano sviluppato un'organizzazione più efficiente. Non poterono così essere calpestate o divise coi metodi adoperati in Castiglia. E Carlo V non sfruttò l'occasione della schiacciante vittoria di Villalar per annullare i privilegi delle *Cortes* d'Aragona, perché l'Aragona e la Catalogna erano troppo povere e turbolente per giustificare la provocazione di una crisi non necessaria. La montagnosa Aragona era stata sempre una terra povera; la proprietà commerciale della Catalogna era declinata in seguito all'espansione del potere turco nel Mediterraneo, e nelle regioni montuose catalane il brigantaggio era endemico. Così Carlo fu soddisfatto di fare dei contadini castigliani, oppressi ma da cui al momento poteva ricavare profitto, la base finanziaria del suo potere in Spagna, e di rispettare il tenace attaccamento degli aragonesi ai loro privilegi. Sette ottavi della popolazione spagnola viveva in Castiglia; il re risiedeva lì e governava l'Aragona tramite vicerè e consigli. Le sue richieste alle *Cortes* d'Aragona erano modeste, rispettava le loro tradizioni, non le convocava di frequente, ed esse non gli davano alcun fastidio.

Il successore di Carlo V, Filippo II, non vide il motivo di cambiare le relazioni del re con il suo reame esterno fino alla crisi del 1592; ma dato che le *Cortes* potevano aiutarlo poco, convocò solo due sessioni durante i primi ventisei anni di regno. Nel 1592 poi il segretario Antonio Pérez, da lui cacciato, si rifugiò in Aragona, e invocò la protezione del *Justicia,* il potente magistrato delle *Cortes* aragonesi. Filippo colpì Pérez tramite lo strumento dell'Inquisizione, che lo arrestò sotto accusa di eresia; in conseguenza di ciò scoppiò una sommossa in difesa delle libertà dell'Aragona. Essa fu sostenuta dalla piccola nobiltà e dalla borghesia, i contadini non si mossero, dato che non avevano nulla da guadagnare a resistere al re o a difendere i loro privilegi fondamentali, i *fueros*. I ribelli fallirono nel loro tentativo di portare la Catalogna e Valenza ad abbracciare la propria causa e fu messa a nudo l'assenza di ogni solidarietà politica tra Aragona, Catalogna e Valenza.

La rivolta fu sedata con un esercito portato dai Paesi Bassi, e

molti componenti delle *Cortes* aragonesi, a cominciare dal *Justicia,* furono giustiziati. Filippo era troppo tradizionalista per distruggere le *Cortes* d'Aragona; ma tolse loro la capacità di resistere alla Corona. Impose il diritto di nominare un viceré non aragonese. La *Diputación del Reyno,* il comitato permanente delle *Cortes,* fu privato di gran parte del controllo sulle entrate e sulla difesa dell'Aragona, la destituzione del *Justicia* dipese dalla volontà del re, e l'Inquisizione fu insediata in permanenza nel palazzo fortificato delle « Aljafería » per colpire al momento necessario i nemici del re.

Tuttavia le fiere tradizioni dell'Aragona furono ancora sufficientemente forti da incoraggiare le *Cortes* della regione a difendere i loro privilegi quando la monarchia si fosse trovata in difficoltà; e dato che le *Cortes* della Catalogna e di Valenza non avevano partecipato alla rivolta del 1592, i loro privilegi rimasero intatti. Nel 1626 la monarchia spagnola fu profondamente coinvolta nelle spese rovinose della guerra dei trent'anni, mentre la Castiglia si stava man mano avvicinando al collasso, e il commercio con le colonie spagnole mostrava già sintomi di tracollo. Olivares, ministro di Filippo IV, era convinto che l'unico rimedio fosse imporre l'uniformità fiscale, e a tale scopo esercitò dal 1626 in poi una pressione sempre maggiore sulle *cortes* aragonesi, catalane e valenzane per assicurare quelle che egli considerava somme più adeguate al sostegno degli eserciti spagnoli. Esse si appellarono ai loro privilegi; Olivares li incalzava dato che le fortune della guerra si rivoltavano contro la Spagna. Alla fine per la miseria e l'esasperazione i Catalani si ribellarono e si misero sotto la protezione della Francia. La monarchia spagnola era diventata così debole che potè riacquistare la Catalogna nel 1652 solo al prezzo di riconfermare nel 1653 tutti i privilegi catalani, ma le spinte al separatismo erano state fatte rinascere e non furono più sopite.

Durante la guerra di successione spagnola, gli alleati inglesi, olandesi e austriaci tentarono di trovare in Spagna un punto d'appoggio per il loro candidato, l'Arciduca Carlo d'Austria. Nel 1705 una flotta inglese attaccò Barcellona e Lord Peterborough la conquistò in nome dell'Arciduca. I Catalani si schierarono dalla sua parte e la rivolta dilagò e si estese all'Aragona ed a Valenza. Ma nel 1711 l'Arciduca divenne imperatore col nome di Carlo VI alla morte del fratello, e gli alleati ritirarono l'appoggio. Come prima,

l'Aragona, la Catalogna e Valenza furono troppo poco unite per poter resistere alla Castiglia. Nel 1714 Barcellona capitolò e il principato di Catalogna fu invaso dagli eserciti castigliani. Filippo V era ora in grado di non curarsi dei *fueros*, e così trattò gli abitanti delle tre province come ribelli conquistati. All'Aragona e a Valenza, già conquistate, fu data una nuova forma di governo nel 1707. I vicerè furono sostituiti da governatori, e da allora in poi le province della Corona aragonese dovettero pagare interamente la loro quota di tributi. Le *Cortes* del reame orientale furono incorporate a quelle della Castiglia.

Da allora in poi la monarchia spagnola ebbe l'intero potere legislativo, e le *Cortes* si ridussero ad un'assemblea di servili adulatori. Caratteristica la loro protesta del 1760: « O sire, il reame è preparato non solo a prestare giuramento di fedeltà e a rendere il giusto omaggio, ma anche ad eseguire qualsiasi cosa Sua Maestà possa comandare ». Era caduta così in basso dunque un'istituzione i cui predecessori, almeno nel regno d'Aragona, erano state, ai loro tempi, le più ragguardevoli assemblee rappresentative europee. Le fiere *Cortes* della Corona d'Aragona erano cadute per diverse ragioni. Dal tempo dell'unione delle Corone la monarchia non dipese più dalla loro cooperazione; non si appoggiavano a vicenda; in tempo di crisi la maggior parte del popolo sentiva che le *Cortes* rappresentavano solo gli interessi di gruppi privilegiati, e la monarchia potè introdurre in Aragona eserciti stranieri per stroncare la resistenza locale.

Gli « Stati » in Francia

In Francia gli « Stati Generali » soffrirono un'eclisse ancora più completa. Il comportamento dell'assemblea a Tours nel 1484 — fazioso, esigente e meschino — scoraggiò la monarchia a riconvocare gli « Stati Generali » per un periodo di oltre 70 anni. Ma poi nel 1560 il governo cadde nelle mani di una donna, Caterina dei Medici, che governava ansiosamente per conto del figlio infante, e piena di paura dei tumulti causati dall'avanzata degli Ugonotti. Ella sperava che gli « Stati Generali » le avrebbero concesso aiuto contro i suoi nemici. Ma riuniti nel 1560 ad Orléans, benché attivis-

simi in fatto di lagnanze e petizioni, gli « Stati » furono totalmente inerti quando si trattò di approvare le sovvenzioni richieste, con il pretesto che i deputati non avevano potere sufficiente dai loro elettori, ed il comitato ristretto di 39 membri, riunito l'anno dopo a Pontoise, non fece di meglio per la monarchia.

L'esperienza fatta non incoraggiò certo la Corona, ma nel 1576 il conflitto religioso era diventato così serio che il nuovo re, Enrico III, tentò ancora. In una situazione di quasi anarchia, la Francia fu presa da immediato entusiasmo per gli « Stati Generali ». Il libro di Hotman, *Francogallia,* del 1573, faceva risalire le loro origini fino al tempo di Carlomagno, e dichiarava che la loro autorità era permanente e sacrosanta. Quando gli « Stati » si riunirono a Blois, proposero che il re rimettesse ogni potere nelle mani di un piccolo comitato formato da loro membri; ma rifiutarono di votare gli aiuti di cui il governo aveva un disperato bisogno. Nonostante il proprio disappunto, Enrico fu costretto a riconvocare gli « Stati » nel 1588, quando, alla mercè della Lega Cattolica, cercava una via d'uscita. Ma subito ricorse ad un altro e più disperato espediente: l'assassinio dei capi della Lega, e gli « Stati Generali » si dispersero nella confusione. Un ulteriore colpo alla loro reputazione di organo di governo fu inferto nel 1593, quando il Duca di Mayenne, capo della Lega Cattolica riunì un'assemblea delle province del nord e del centro della Francia, che sostenevano la causa dei cattolici, per regolare la successione al trono ed escludere Enrico di Navarra.

Il trionfo successivo di Enrico fece apparire l'operato di Mayenne e degli « Stati » non solo inutile ma un atto di tradimento. Nel XIV e XV secolo si poteva ancora pensare che gli « Stati Generali » potessero essere utilizzati come strumento di governo ordinario; l'esperienza delle guerre di religione li fece apparire come un futile espediente in tempi di crisi, un'assemblea che generava solo spese, perdita di tempo, richieste impossibili e fazioso malcontento. Nel 1614 la Regina Madre, Maria de' Medici, dovendo affrontare una pericolosa ribellione dei nobili, dovette prendere tempo riunendo gli « Stati Generali ». La loro indifferenza nei confronti delle difficoltà finanziarie del governo, e le divergenze all'interno degli « Stati », sembrarono confermare tutte le critiche del marito morto, Enrico IV. All'inizio del 1615 gli « Stati Generali » furono sciolti,

e non si riunirono più fino al 1789. Fino a una generazione prima della Rivoluzione, sostenitori e critici del governo si opposero per lo più entrambi ad una nuova convocazione. Dopo la morte di Luigi XIV si sparse la voce che il Reggente, il duca di Orléans, istigato da aristocratici reazionari come il duca di Saint-Simon, Beauvillier, e Chevreuse, stava considerando l'opportunità di un'assemblea degli « Stati Generali » per restaurare in Francia una federazione aristocratica di province. Il cardinale Dubois spedì un memorandum al Reggente implorandolo di non commettere una tale follia. Poco dopo l'*avocat général*, Lemoignon de Blancmenil, portavoce di uno dei più formidabili critici del governo, il *Parlament de Paris*, metteva in guardia dal pericolo di una convocazione degli « Stati Generali » e dichiarava « Se il re dovesse essere costretto ad acconsentire alle loro richieste, cesserebbe di essere re ». Egli esprimeva l'opinione di molti altri, oltre che la sua. Il governo non disperò subito, dopo il 1615, di poter usare un'ampia consultazione per risolvere i suoi problemi. Nel 1617 e 1626 convocò assemblee di notabili. L'incontro del 1626 fu particolarmente ben preparato ad opera del Cardinale Richelieu, dato che egli aveva un grande bisogno di denaro per pagare i debiti contratti nelle recenti guerre civili e per essere in grado di intervenire nella Guerra dei Trenta anni contro gli Asburgo.

A questa assemblea furono invitati dodici prelati, dieci nobili, e ventotto primi presidenti e procuratori generali dei *parlaments*. Questi dignitari dimostrarono tanta determinazione quanta ne avevano avuto gli « Stati Generali » nel difendere gli interessi dei loro ordini contro i bisogni della nazione. Il tentativo di Richelieu fallì, ed egli e i suoi successori si resero conto che era molto improbabile che assemblee di notabili potessero essere di aiuto per i loro problemi più di quanto lo fossero stati gli « Stati Generali ».

Le sole assemblee rappresentative rimaste in Francia furono gli « Stati provinciali ». Un certo numero di essi, ancora in vigore nel XVI secolo, furono sospesi nel XVII. Così accadde per gli « Stati » di Alvernia, Ronergue, Périgord, Guiana, Delfinato e Normandia. Ciò non dipese da ostilità aperta da parte del re: ma fu perché la provincia in questione non era abbastanza interessata a mantenere viva l'istituzione, a causa del tempo e del denaro necessario per farlo. Se una provincia era invece abbastanza interes-

sata, i suoi ordini rimanevano uniti a difesa dei loro privilegi, e i capi della società provinciale agivano con lealtà e moderazione, e il re era ben contento di rispettare tali diritti tradizionali. Infatti quando alcuni « Stati » delle piccole province pirenaiche furono minacciati dalla mania di Colbert per l'uniformità, essi si appellarono a Luigi XIV, che intervenne per salvarli. Queste province, di solito alla periferia del regno, dove il senso d'identità era forte, e l'attaccamento ai loro privilegi tradizionali altrettanto, mantennero integri i loro « Stati » fino alla Rivoluzione. Così fecero le Fiandre, l'Artois, la Bretagna, la Navarra, il Béarn, la Linguadoca, la Corsica, la Borgogna e la Provenza.

Se gli « Stati » avessero cooperato con la Corona, allora il re li avrebbe considerati utili e capaci di spianare la strada alla esazione delle tasse nella provincia ed a prendere parte alla sua amministrazione. Per soddisfare i desideri delle province, le tasse da parte dei *pays d'état* assumevano abitualmente la forma di « doni gratuiti », ma la Corona metteva al corrente dei suoi bisogni, ed esigeva che la tassazione tenesse approssimativamente il passo con quello che veniva erogato dal resto della Francia. Gli « Stati » si riunivano con regolarità in Linguadoca ogni anno, in Bretagna ogni due, in Borgogna ogni tre. In Bretagna e Borgogna alla fin fine tutti i nobili avevano il diritto di intervenire alle sessioni, che erano spesso turbolente; in Linguadoca i vescovi presero la direzione e le procedure erano sistematiche e decorose. Gli « Stati » avevano ufficiali permanenti — sindaci, tesorieri, cancellieri — che non solo preparavano il lavoro, sovrintendevano alla tassazione e mantenevano i rapporti col re e i suoi ufficiali, ma talvolta (come in Bretagna) facevano parte del parlamento provinciale e controllavano le spese per i lavori pubblici nella provincia, come canali e strade, ed anche l'appoggio dato alle lettere e alle arti. Nel XVIII secolo era generalmente riconosciuto che i *pays d'état* erano più soddisfatti e meglio amministrati del resto della Francia, e questo fu un fattore importante che contribuì all'idealizzazione degli « Stati provinciali » alla vigilia della Rivoluzione e alla richiesta che fossero estesi ad ogni provincia del regno.

Il declino del « Landtag »

Anche in Germania le varie Diete ebbero diversa fortuna. Il parlamento imperiale, il *Reichstag* continuò ad esistere, ma con un'autorità minore. Per pochi anni sotto Massimiliano I alla fine del XV secolo e ancora sotto Carlo V negli anni '20 dello stesso secolo, sembrò che il Kaiser comunque potesse rafforzare la sua autorità. Ma questi sforzi furono vanificati dai problemi esterni e ancor più dalle forze disgregatrici della Riforma durante il regno di Carlo V. I principi protestanti al principio resistettero al potere del Kaiser; i principi cattolici, ad esempio il duca di Baviera, si avvantaggiarono di questi contrasti per indebolire l'autorità dell'imperatore sui loro territori. Dalla fine del XV secolo il *Reichstag* fu organizzato più pienamente in tre collegi: *Kurfürsten* (elettori), *Reichsfürsten* (principi imperiali) e *Reichsstädte* (città imperiali). Gli ultimi due svilupparono un'organizzazione interna, per predisporre ad esempio che i principi e le città minori si mettessero d'accordo per dare un unico voto, mentre i principi e le città più importanti avevano voti singoli, e durante i periodi di sospensione del *Reichstag*, i collegi continuavano la loro attività tramite dei comitati (*Reichsdeputationen*) il numero dei cui membri divenne sempre più ristretto.

Tutti questi sviluppi indebolirono l'influenza dell'imperatore. Divenne per lui sempre più difficile aggiungere nuovi membri senza opposizione, o ottenere l'approvazione di una tassa per tutto l'Impero. Le rapide vittorie delle armate imperiali nel primo periodo della guerra dei Trent'anni fecero intravvedere a Ferdinando II la possibilità di un grandioso ripristino dell'autorità imperiale. Cominciò con l'aggiungere a suo piacimento nuovi membri al *Reichstag* (per esempio nobili cattolici austriaci a lui fedeli) e col promulgare nuove leggi, come il decisivo « Editto di Restituzione » del 1629, per il quale furono consultati solo gli elettori cattolici. Ma le sconfitte militari del periodo 1630-40 misero fine a questi sogni. Anche prima del trattato di Westfalia, incontrò resistenza nel *Reichstag* su questioni come le decisioni a maggioranza; quel trattato inferse un grave colpo all'autorità dei Kaiser nel *Reichstag* poiché ammetteva i Protestanti amministratori dei vescovati secolarizzati. Tutto quello che potè fare l'imperatore da allora in poi per controbattere quest'incremento di voti protestanti fu di aggiungere solo membri cat-

tolici, quando se ne presentava l'occasione. Ma dopo il 1648 fu chiaro che non valeva la pena che l'imperatore sprecasse energie in un corpo che rappresentava un impero fatalmente indebolito. L'imperatore Leopoldo I riconobbe tacitamente questo stato di cose quando, nel 1663, convocò il *Reichstag* e lo lasciò riunito in assemblea permanente, in cui doveva rimanere fino alla dissoluzione dell'impero nel 1806. Esso era diventato in effetti un congresso di delegati di stati virtualmente indipendenti che trovavano conveniente avere un centro stabile di trattative. Essi poterono facilmente conformarsi alla regola delle decisioni a maggioranza nel 1667, dato che il *Reichstag* per l'avvenire non avrebbe normalmente osato prendere l'iniziativa in campi decisivi come imporre tasse o arruolare eserciti, e quando prese qualche decisione contraria, questo potè essere di solito ignorata impunemente. L'autorità era passata ai *Länder*.

Nel XVII secolo si verificò un forte declino del potere delle Diete nella maggior parte degli stati tedeschi. In Baviera, per esempio, il notevole aiuto dato alla Riforma dagli « Stati » fece sì che i duchi cattolici riunissero tutte le forze della Controriforma per sconfiggerli, una battaglia che i duchi vinsero già dalla fine del secolo. Nel XVII secolo il potere degli « Stati » divenne ancora più debole, specialmente durante la guerra dei Trent'anni, quando Massimiliano I usò il suo grosso esercito per governare con decreti e con un'arbitraria tassazione. È significativo il fatto che dopo il 1612 la Dieta non fu più convocata per cinquantasette anni; e la seduta del 1669 doveva essere l'ultima nella storia del *Landtag* bavarese. Dopo questa seduta, fino alla fine del XVIII secolo il solo comitato permanente del *Landtag* (il *Verordnung*) si riuniva due volte l'anno per esercitare le funzioni del *Landtag* nel campo della tassazione e dell'amministrazione finanziaria.

In Baviera, così come in molte altre regioni tedesche, le devastazioni della Guerra dei Trent'anni avevano indebolito sia i nobili sia le città, e avevano reso molto più difficile resistere a quel principe che disponesse di un esercito efficiente.

Il caso più singolare di un simile sviluppo fu quello del Brandeburgo. Qui gli « Stati » erano stati molto potenti nel XV secolo, ma le città avevano perso molta forza a causa degli sviluppi economici e della rovina causata dalla guerra. La nobiltà terriera aveva

guadagnato terreno nel campo del potere giudiziario, sociale ed economico e il Grande Elettore, rendendosi conto dello stato di cose, voleva confermare o piuttosto rafforzare questo potere in cambio dell'aiuto degli *Junker* nell'amministrazione e nell'esercito. Così, nonostante lo scontro con gli « Stati », fece loro stanziare una somma di 530.000 talleri, che usò per allestire un esercito permanente che non fu più sciolto. Con esso cominciò a far sentire il potere del Brandeburgo negli affari esteri, e all'interno lo adoperò per raccogliere una quantità maggiore di tasse senza il consenso degli « Stati », che erano caduti in desuetudine dalla fine del XVII secolo. A mano a mano che i governanti della Prussia e Brandeburgo rafforzavano sempre più il loro potere interno ed in campo europeo, l'esempio di ciò che avevano fatto agli « Stati » acquistò grande influenza in Germania. E il caso ancora più eclatante di Luigi XIV diede attrattiva all'assolutismo e fece sì che la convocazione degli « Stati » apparisse antiquata e di impedimento per un governo efficiente. Il *Landtag* scomparve nel Palatinato renano nel XVII secolo; nel Baden-Durlach l'ultima Dieta si riunì nel 1668 e nel ducato dell'Holstein nel 1675.

Ma il declino del *Landtag* nei principati tedeschi, benché preponderante, non fu universale. Anche in Prussia, gli « Stati » continuarono ad avere grande vitalità a Cleves e Mark, che avevano una struttura sociale e uno sviluppo economico completamente diverso rispetto ai territori tedeschi ad est dell'Elba. Essi dovettero rinunciare al loro diritto di negoziare con potenze straniere, di vietare *electoral troops*, e di nominare e destituire tutti i funzionari, ma conservarono, durante tutto il XVII secolo, il privilegio di riunirsi quando volessero e di votare le proprie tasse.

Nel Mecklemburgo gli « Stati » si mantennero così forti che più di una volta si appellarono con successo all'imperatore e al Consiglio Aulico contro i tentativi del duca di imporre tasse senza il loro consenso e fecero ratificare con successo l'insolita richiesta che lo stesso duca fosse soggeto a tassazione. Dopo un nuovo ricorso al Consiglio Aulico nel 1755 fu fatto un trattato ereditario (*Erbvergleich*), che confermava tutti gli antichi privilegi degli « Stati », i poteri dei loro funzionari e il loro comitato ristretto, il diritto di riunirsi liberamente, il controllo sulle tasse. Questo trattato rimase in vigore fino al 1918, molto tempo dopo che vecchi statuti de-

gli altri principati tedeschi erano spariti. Anche nel Württemberg gli « Stati » entrarono in conflitto successivamente con vari duchi, che volevano eserciti permanenti sempre più vasti, mantenuti da una tassazione (esercitata) senza consenso. Quando il Duca Carlo Alessandro (1733-37) si convertì al Cattolicesimo di Roma, guadagnandosi l'aiuto amministrativo e militare degli altri principi cattolici, sembrò che avesse così domato gli « Stati » protestanti. Ma Carlo morì improvvisamente nel 1737, gli « Stati » si difesero contro i suoi favoriti, e il successore fece l'errore di richiedere l'aiuto di Luigi XV di Francia. La sconfitta della Francia nella Guerra dei Sette Anni diede al *Landtag* l'opportunità di rivolgersi all'imperatore Francesco, alla Gran Bretagna, alla Danimarca e alla Prussia per salvaguardare la costituzione. Il risultato fu che il duca fu costretto nel 1770 a firmare un trattato ereditario con cui furono riconosciuti gli antichi privilegi e restaurata la costituzione.

Gli « Stati » continuarono ad esistere non solo nei principati laici. Ancora nel XVIII secolo istituzioni rappresentative funzionali continuarono ad operare in molti principati ecclesiastici, negli elettorati di Treviri e Colonia e nei vescovati di Liège, Münster, Paderbon, Osnabrück, Hildesheim e Salzburg. Questi principati non avevano dinastie ereditarie preoccupate di accrescere il loro potere e di fare la guerra, nessun principato ecclesiastico avviò alcuna guerra nel XVIII secolo. I « capitoli cattedrali » che formarono i primi « Stati » nelle terre nord-occidentali della Chiesa e a Salzburg, erano potenti e conservatori. Essi esaminavano le proposte dei principi prima dell'apertura della Dieta e partecipavano al controllo delle forze armate. I canonici occuparono abitualmente le più importanti cariche governative, e costituivano il governo quando la sede era vacante. Essi furono in grado di adoperare la loro considerevole influenza in favore della preservazione delle Diete, che erano appoggiate dai cavalieri (dai quali i canonici erano a loro volta reclutati) e dalle città, come Liège, Münster, Paderborn, Osnabrück e Salzburg, che vi valorizzavano la loro importanza.

Ma anche se è vero che molte assemblee di « stati » sopravvissero in Germania fino alla Rivoluzione Francese e oltre, fu la monarchia assoluta che godé (il massimo) prestigio nel XVII e XVIII secolo. La sconfitta e la scomparsa degli « Stati » nella

Prussia-Brandeburgo fu associata con la crescita spettacolare del potere di quello stato. Nei domini austriaci gli « Stati », di solito dominati dalla nobiltà, erano stati i centri della resistenza protestante al Cattolicesimo accentratore della monarchia asburgica. Le vittorie imperiali dei primi periodi della Guerra dei Trent'Anni, diedero alla Controriforma un vantaggio decisivo in Austria. Non solo in Boemia, ma anche nell'Austria superiore, inferiore e interna, ai numerosi protestanti fu dato scegliere tra la conversione o l'esilio, inoltre la resistenza poteva essere stroncata grazie all'esercito permanente che la monarchia aveva conservato dalla Guerra dei Trent'Anni. Il protestantesimo era stato forte nelle città e tra i nobili, così la sua sconfitta esercitò sugli Asburgo un'ulteriore attrattiva, quella di invalidare il potere degli « Stati ».

Ungheria: l'Irlanda degli Asburgo

Il protestantesimo era ancora forte in Ungheria, non solo nella versione luterana, ma anche in quella calvinista, più militante, specialmente tra i nobili, che erano probabilmente i sudditi più intrattabili in Europa.

Quando l'Ungheria fu strappata ai Turchi ad opera degli Austriaci, nella generazione dopo il grande assedio di Vienna del 1683, il pio imperatore Leopoldo I, cercò con ogni mezzo, alternando il terrore alla persuasione, di rendere anche l'Ungheria, come la Boemia, una obbediente provincia cattolica della monarchia asburgica. Il controllo sull'Ungheria, di fronte ai contrattacchi turchi e francesi, non fu mai abbastanza stretto da permettergli di raggiungere questo scopo; anzi il tentativo, fatto contro una nobiltà di mentalità per tradizione indipendente, ebbe il solo risultato di sollevare una veemente resistenza, che fece dell'Ungheria l'Irlanda degli Asburgo. Ancor più di prima, la Dieta divenne il mezzo legale e il simbolo della resistenza ungherese. In conseguenza di ciò, gli Asburgo la convocarono assai raramente nel corso del XVII secolo, e la evitarono del tutto nel XVIII. La convocarono solo quando un regime di terrore aveva fallito chiaramente, e aveva portato alla violenta resistenza magiara. Ciò accadde ad esempio nel 1681, quando Leopoldo I restituì ai magiari il diritto ad autogovernarsi,

promise di interrompere la persecuzione dei protestanti, e assicurò che per il futuro la Dieta si sarebbe riunita ogni tre anni. È vero che nel 1687 Leopoldo era abbondantemente padrone dell'Ungheria, da tentare di ridurre le libertà garantite nel 1681, ma la sua politica di conciliazione nel 1681 riuscì giusto in tempo ad assicurare che la maggior parte degli ungheresi non si unissero al grande attacco dei Turchi su Vienna del 1683.

La stessa politica di conciliazione in giorni difficili per la monarchia diede buoni frutti nel 1741, quando la giovane Maria Teresa, trovandosi ad affrontare niente di meno che lo smembramento del suo impero sotto gli attacchi congiunti dei Prussiani, Bavaresi e Francesi, fece appello agli istinti cavallereschi dei nobili magiari intervenendo di persona alla Dieta di Pozsony con il figlioletto Giuseppe tra le braccia. Ma nonostante la sua intelligenza, saggezza ed umanità, la Dieta ungherese agli occhi suoi, del ministro riformatore Kaunitz e del figlio radicale Giuseppe, sembrò l'espressione turbolenta di un popolo instancabile e ingovernabile, un ostacolo nel suo prevenuto conservatorismo sulla via di un governo razionale, efficiente e illuminato. Qualche risultato fu raggiunto allettando alcune delle più importanti famiglie, gli Esterhazy, i Rokoczi e i Korolyi, promettendo importanti cariche esecutive in cambio della loro conversione al cattolicesimo e della loro germanizzazione. Ma l'Ungheria rimase una delle monarchie più limitate in Europa; poiché anche se la Dieta era diretta e manovrata dall'esterno, rimanevano le Diete provinciali, che approvavano leggi locali e nominavano ufficiali esecutivi. L'aristocrazia ungherese poteva a volte essere sopraffatta a Buda e a Vienna, ma la nobiltà minore che dominava le province, era troppo numerosa, e troppo magiara, per tradizione, costumi e lingua, troppo indipendente, per essere corrotta o intimorita. Essa rappresentava la reale e formidabile resistenza all'assolutismo asburgico.

Ciononostante, a partire dalla fine del XVII secolo fu possibile per molti governanti e molti pensatori illuminati considerare gli « Stati » come antiquati ostacoli per un governo efficiente ed il potere statale, e reputare le Diete come noiosi difensori di privilegi locali e di classe, di antiquate procedure e costumi fuori moda. Se la nobiltà era fermamente trincerata, se il sentimento locale rimaneva vivo, se il governo era di vedute tradizionaliste e di spi-

rito indolente, allora le assemblee di « Stati » potevano continuare a vivere se pure con minore impiego ed importanza. Tale fu il caso della monarchia austriaca, non solo nella recalcitrante Ungheria ma anche nelle province austriache e in Boemia. Ma i governi, quando era possibile, coglievano l'occasione per far cadere gli « Stati » in disarmo. Così in Italia all'inizio del XVIII secolo, tranne le assemblee minori, i soli parlamenti che si riunivano ancora erano quelli della Marca di Ancona, della provincia veneziana del Friuli, e della Sicilia spagnola; di questi solo il parlamento siciliano conservava ancora una certa importanza. L'ultima seduta del Parlamento del Regno di Napoli fu tenuta nel 1642, e l'ultima del parlamento sardo nel 1698. Qualche volta la fine non venne gradualmente per una semplice sospensione, ma bruscamente — a causa di una ribellione, come in Aragona nel 1707 e nel 1714, o a causa di una sconfitta militare, come nel 1660 in Danimarca.

Gli « Stati » in Scandinavia

La Corona danese si avvantaggiò della confisca delle terre della Chiesa al tempo della Riforma, e la Chiesa fino ad allora molto potente fu soggiogata, non solo a causa della perdita delle sue terre, ma perché piegata all'autorità reale. Ma nello stesso tempo i nobili avevano aumentato il loro potere. Come in Inghilterra, riuscirono ad accaparrarsi una parte considevole delle terre della Chiesa che furono spartite, e, forza sociale preminente, ridussero al servaggio i contadini una volta liberi. Nel Medioevo i re danesi erano stati spesso come delle semplici marionette nelle mani di nobili e del clero, e la monarchia aveva ancora molta strada da fare prima di giungere a governare il paese senza controlli o interferenze. Il *Rigsdag* (o Dieta) e ancor di più il *Rigsraad* (o Consiglio) dovevano essere costantemente consultati per l'imposizione di tasse e la conduzione degli affari dello Stato. All'interno di questi due corpi, i nobili avevano aumentato il loro potere dopo la Riforma. I contadini si allontanavano dalle riunioni del *Rigsdag* a mano a mano che piombavano nella servitù e il clero non ebbe più quel ruolo indipendente che aveva avuto per il passato. Dal *Rigsraad* i vescovi erano del tutto spariti, lasciandone il controllo ai nobili. Essi

mantennero la tradizione di esercitare un controllo sul re nella conduzione degli affari dello Stato rivendicando anche il diritto di decidere se i suoi atti erano legali. Di conseguenza approfittarono dell'odio, delle sconfitte e dell'umiliazione di Cristiano IV quando egli tentò di essere il campione dei protestanti all'inizio della Guerra dei Trent'anni. Il clero e le città furono riguardo a questo particolarmente rigidi. Da quel momento in poi il Consiglio dové comportarsi molto più umilmente, ma il *Rigsdag* conservò ancora vasti poteri, soprattutto in campo finanziario. Il *Rigsdag* a sua volta fu incolpato delle umilianti invasioni svedesi della Danimarca nella guerra del 1658-60. Nel 1658 e nel 1659 il re Federico III fu l'eroe della resistenza di Copenhagen contro i furiosi assalti degli Svedesi, dichiarando ai cittadini ammirati che voleva morire nel luogo ove era nato. Se, alla pace di Oliva del 1660, la Danimarca subì la nuova umiliazione della perdita dell'antica e fertile provincia danese della Scania, ottenuta dagli svedesi, che si portarono così quasi in vista di Copenhagen, non fu l'eroico re ad essere biasimato dall'opinione pubblica danese, bensì il *Rigsdag*, e in particolare i nobili, la cui egoistica opposizione ad una conduzione efficiente della guerra aveva messo in pericolo perfino l'indipendenza del paese. Il clero e i cittadini desideravano una riforma costituzionale, e la nobiltà era rimasta troppo colpita dalla sconfitta per opporvisi. La Dieta adottò il principio della monarchia ereditaria invece del precedente zoppicante principio elettorale. Il re fu sollevato dai suoi precedenti impegni, e i tre « Stati » gli affidarono il compito di riformare il governo come meglio pensasse. Il 18 ottobre 1660, il re ricevette l'omaggio degli « Stati » come monarca ereditario, e questi poi si sciolsero, fiduciosi che sarebbero tornati a riunirsi presto. Non si sarebbero più riuniti invece per i successivi 175 anni. Fino alla metà del XIX secolo i re danesi, in totale contrasto con i loro predecessori, furono tra i sovrani più autoritari d'Europa. Ciò naturalmente non riuscì a salvare un piccolo paese da tutti i guai; ma è significativo il fatto che fino al XIX secolo non ci furono in Danimarca violenti moti in favore di un governo costituzionale. Il governo assoluto, malgrado tutti i suoi difetti, sembrava alla maggior parte dei Danesi preferibile al potere del *Rigsdag* e del *Rigsraad* dell'epoca precedente.

Ci fu un altro esempio significativo in cui una sconfitta mili-

tare portò ad un altro risultato: il caso della Svezia dopo i disastri e la morte di Carlo XII. La storia parlamentare svedese fu per vari aspetti insolita. All'inizio del XVII secolo, quando molti parlamenti erano tenuti sotto pressione dalle rispettive monarchie, Gustavo Adolfo utilizzava sempre più il *Riksdag* per governare il paese. Consapevole che gli svedesi non erano sufficientemente uniti o politicamente avvertiti, fece riconoscere l'abitudine di dar conto al *Riksdag* della situazione politica. Associandosi alla nazione, sperava di indurre il *Riksdag* a votare più prontamente e adeguatamente le tasse di cui aveva bisogno per sostenere l'esercito, tasse molto ingenti per un paese così poco popolato. Egli desiderava pronte decisioni e perciò cercò di insistere affinché i rappresentanti del *Riksdag* godessero di pieni poteri, e non indugiassero a riferire i problemi alle province. Egli inoltre migliorò la posizione del *Riksdag* per i suoi fini personali, insistendo affinché le tasse da esso votate fossero riconosciute da tutti in virtù del suo pieno potere legislativo.

Dal punto di vista della monarchia, riuscì fin troppo bene ad elevare il prestigio e l'importanza del *Riksdag*. I vari « Stati » arrivarono a tenere in gran considerazione i dibattiti e i poteri dell'assemblea, e a prendervi tanta dimestichezza da respingere talvolta le richieste manifestamente infinite della monarchia per la guerra da sostenere. Gustavo aveva insistito nel 1626 affinché ogni nobile al di sopra dei 15 anni intervenisse al *Riksdag*, affinché il clero fosse rappresentato totalmente tramite i vescovi e i rappresentanti dei capitoli delle cattedrali e delle parrocchie, e affinché fossero ammessi due borghesi per ogni città in modo da comporre dei piccoli blocchi. E ciò rese ancor più effettivamente gli « ordini » del *Riksdag* i rappresentanti della nazione, specialmente in quanto continuavano a comprendere, diversamente dal *Rigsdag* danese, anche rappresentanti dei contadini.

Tuttavia a partire dalla fine del XVII secolo i re si stancarono della loro dipendenza dal *Riksdag*, e delle sue richieste. Tra il 1680 e il 1682 Carlo XI cercò di rendersi finanziariamente più indipendente restituendo alla Corona tutte le proprietà alienate dallo stato in passato senza limiti di tempo, e dispose che in materia di legislazione non fosse più obbligato ad ottenere l'approvazione del *Riksdag*. In queste decisioni gli fu dato campo libero in virtù del brillante passato dei re Vasa e delle loro benemerenze nei confronti

della Svezia, nonché dei pressanti bisogni della monarchia nella pericolosa situazione degli anni '80 del secolo XVII. Ancora, gli « Stati » non nobili erano diventati gelosi del potere che i nobili avevano acquistato grazie al loro ruolo all'interno dell'esercito della Corona fin dai tempi di Gustavo Adolfo. Ma la ripresa delle terre da parte della Corona causò un crescente risentimento tra i nobili, risentimento dapprima tenuto a freno dal successo della politica di pace di Carlo XI e poi dalle straordinarie vittorie ottenute in guerra dal figlio di lui, Carlo XII. Il giovane Carlo XII, più arrogante e temerario del padre, al momento dell'ascesa al trono nel 1697 si dichiarò autocrate, e si pose da sé la corona sul capo. Durante il suo straordinario regno, realizzò gli atti di governo basandosi sulla forza dei suoi ordini e di quelli dei suoi funzionari. Ma anche il suo genio militare fu insufficiente ad ottenere successi permanenti con le risorse di un paese piccolo e sempre più sfruttato, contro una cerchia di nemici stranieri, compresa la Russia di Pietro il Grande. Dopo la sua morte in Norvegia nel 1718, ci fu una grande reazione in Svezia. Si pensò che l'autocrazia avesse portato il paese al disastro e all'esaurimento, così nella costituzione del 1720 il potere fu trasferito di nuovo dal re al *Riksdag*.

Nei seguenti 50 anni, l'« Età della Libertà » così come è ricordata nella storia svedese, il re fu poco più che il presidente del Consiglio che era nominato dal *Riksdag* e doveva riferire ad esso ad ogni seduta. Ogni membro del Consiglio (*Riksraad*) che non rispondeva alle qualità politiche richieste dal *Riksdag* poteva essere rimosso dala carica. Così il *Riksdag* dell'Età della Libertà fu una delle più potenti assemblee rappresentative che fossero mai esistite, e il suo Comitato Segreto (Sekreta Utskott), a cui erano affidati quasi tutti gli affari importanti, governava virtualmente lo stato, anche contro il re. I membri del *Riksdag* e il Comitato Segreto erano così potenti che gli ambasciatori a Stoccolma dei governi stranieri avevano fondi per tentare di assicurarsi una maggioranza nell'uno e nell'altro organismo, dato che fu scoperto presto che i vari membri potevano essere corrotti con la promessa di promozioni o favori per essi o per i loro sostenitori, o attraverso la manipolazione dei sussidi pagati per incoraggiare varie industrie. Partiti rivali cercavano di controllare le leve del potere. Per più di 25 anni il partito degli « Hats » [« cappelli »] detenne il potere, e né gli

insuccessi nella politica estera né le confuse trame del re Adolfo Federico e della regina Luisa Ulrica riuscirono a far crollare il loro potere. Alla fine le disfatte svedesi nella guerra dei Sette Anni e la crescente corruzione li spazzarono via dal potere nel *Riksdag* del 1765-66 a favore dei loro rivali, i « Caps » [« berretti »]. Questi ultimi dichiararono di essere a favore di metodi di governo più aperti e onesti; abolirono il Comitato Segreto, la censura, e i sussidi alle industrie. Ma la loro politica economica non ebbe successo e la loro politica di subordinazione alla Russia finì per essere umiliante. Lo sviluppo della proprietà e dell'educazione tra i cittadini causarono risentimenti nei confronti dei privilegi di cui godevano i nobili e del loro predominio all'interno del *Riksdag*.

Parte dei nobili, allarmati, cominciarono a guardare alla Corona impotente come ad una desiderabile alleata, per diventare più potenti in modo da difendere i loro privilegi. In questa situazione, la posizione della Corona fu fortemente migliorata dalla morte nel 1771 dell'incapace re Adolfo Federico, e l'ascesa al trono del figlio Gustavo III, abile e vigoroso. Egli dovette aspettare solo pochi mesi per lasciare che all'interno del *Riksdag* i partiti si screditassero da soli ancor più con le loro egoistiche brighe, poi nell'agosto 1772 riuscì ad effettuare un « colpo di stato » senza alcuna opposizione. Gli « Stati » fino ad allora coraggiosi e fieri ascoltarono in silenzio la nuova costituzione di Gustavo, con cui egli cercava di ritornare ai giorni di Gustavo Adolfo e di rendere vaghi i diritti degli stati nella tassazione e nella legislazione. Il *Riksdag* fu allora congedato per sei anni e Gustavo potè cominciare la sua carriera di despota illuminato. È vero che la sua infaticabile politica estera e il suo efficace attacco ai privilegi dei nobili contribuirono a portare al suo assassinio nel 1792 ad opera di un gruppo di nobili scontenti. Nondimeno, è significativo che al tempo del « colpo di stato » Gustavo fu applaudito da tutti, in Svezia e altrove nell'Europa occidentale, per aver compiuto un atto intelligente e progressista. Nel 1772 questo sembrò un punto di vista molto ragionevole, da gente educata e moderna.

Non aveva forse Federico il Grande reso il suo paese la più grande potenza militare europea, col suo potere autocratico e la saggia devozione allo stato, e non aveva alimentato l'industria e l'agricoltura dopo una guerra particolarmente devastatrice? Non

poteva Caterina la Grande pretendere di usare la sua autorità dispotica per la promozione della prosperità della Russia, la modernizzazione delle sue leggi, la civilizzazione dei costumi e dei modi di vita? E in Austria Giuseppe II non stava forse, contro i timori della madre, conducendo una guerra contro l'errore, il tradizionalismo, la superstizione, e tutti gli altri nemici del progresso umano? E l'impero Austriaco avrebbe mai sfruttato interamente le sue vaste risorse e riguadagnato la sua giusta posizione in Europa se tutti gli ostacoli irrazionali di lingua, religione, classe, costume e pregiudizio locale non fossero stati superati? E chi era più adatto a fare ciò — un despota illuminato, o assemblee di « Stati » che erano i veri difensori di tali ostacoli irrazionali? In Danimarca l'ascesa di Struensee era stata offensiva per il sentimento degli aristocratici; l'elevazione del figlio di un pastore alla posizione di primo ministro e virtuale dittatore, e le sue relazioni con la regina, insultavano i loro pregiudizi e spiegarono la sua caduta ed esecuzione. Ma quale uomo ragionevole poteva negare che la profluvie di ordini del suo Gabinetto mirasse a rendere i danesi prosperi e felici? Aveva mai, il *Rigsdag* ottenuto tanto, o meglio, ci aveva mai provato?

Le « Cortes » impotenti

Forse l'esempio più significativo di ciò che si poteva ottenere con un dispotismo illuminato fu quello della Spagna. In questa terra infelice, il declino nel corso del XVII secolo e dei primi anni del XVIII fu così profondo che gli osservatori si domandarono se essa potesse mai risollevarsi dalla lunga serie di sconfitte militari, dalla degradante povertà del popolo, dal letargo, dall'inefficienza, e dal malgoverno. Chi poteva lottare con successo contro la preoccupazione quasi patologica per l'*hidalguia* (nobiltà) e *limpieza de sangre* (limpidezza di sangue), il disdegno per gli affari e le occupazioni manuali, i privilegi speciali dei Grandi, l'abisso crescente tra i pochi, ricchi nobili e le masse colpite dalla povertà, il numero enorme degli ecclesiastici (circa 200.000), l'assenza di una borghesia intraprendente, l'accettazione fatalistica della morte e del disastro inevitabile, l'utilizzazione da parte dei nobili della macchina governativa, gli effetti paralizzanti della vendita delle cariche, il for-

midabile potere dei Grandi nei loro vasti domini. Eppure Carlo III e i suoi ministri combattevano questo stato di cose, più prudentemente di quanto avesse fatto Giuseppe I in Austria, e stavano riportando ad una certa prosperità il devastato paese spagnolo. Non stavano forse facendo uno sforzo energico (più cautamente, è vero, dal 1766) per rafforzare l'efficienza dell'amministrazione a tutti i livelli, diminuire il controllo dei nobili e del clero sull'educazione, l'amministrazione e l'economia, per ridurre l'influenza perniciosa dell'Inquisizione, incoraggiare lo sviluppo pratico ed economico, aiutare l'agricoltura in Castiglia, e la nascente industria e il commercio in Catalogna? Ci si poteva aspettare qualcosa dalle *Cortes*?

Nel 1789 il primo affare ad essere discusso dalle *Cortes* spagnole dopo l'apertura ufficiale riguardava le richieste dei deputati di Burgos; una di questa era una supplica per ottenere buoni posti alla imminente corrida! Le città rappresentate nelle *Cortes* erano dominate da vedute tradizionaliste tanto rigide quando quelle dei Grandi o dell'Inquisizione. Fino al regno di Carlo III esse furono rappresentate da nobili oligarchi; e benché Carlo e i suoi ministri cercassero di introdurre un elemento democratico nel governo delle città tramite l'elezione di *diputados*, questi stessi *diputados* cercavano di trasformare la loro temporanea rappresentanza del popolo in una carica a vita che li nobilitasse. Le *Cortes* erano ancora troppo strettamente legate alla vecchia società tradizionale per promuovere riforme. Pensatori illuminati sottolineavano il dovere del governante di agire in un vasto campo di affari per arrecare beneficio allo stato intero, e sostenevano che mezzi razionali ed uniformi dovessero essere utilizzati a questo fine. Ma le *Cortes* del XVIII secolo avevano perseguito, o almeno capito, questi scopi?

La Polonia dei Nobili

Poche delle Diete superstiti in Europa erano in grado di impressionare un sostenitore del dispotismo illuminato nel 1772. Questi poteva ammettere che in Spagna, Francia, Italia o Austria esse adempissero alla funzione importante di facilitare l'imposizione delle tasse, sotto la guida del governo; avrebbe comunque potuto aggiungere che ci sarebbe stata un'amministrazione più efficiente se

avessero potuto essere messe fuori fase. Ma dove le assemblee di « Stati » esercitavano una reale autorità nel governo dello stato, egli avrebbe potuto essere giustificato per avere pensato che quelle erano in genere un ostacolo per un governo buono e armonioso. A parte la Svezia, dove Gustavo III effettuava quell'anno il suo « colpo di stato », un tale osservatore avrebbe potuto considerare la Polonia un esempio efficace dei mali di un governo tenuto dalle Diete. Qui già nel XV secolo il potere si era spostato dalla monarchia alla nobiltà, e nel XVI secolo il cambiamento divenne definitivo. L'acquisto del potere sociale da parte della nobità portò a una serie di leggi approvate dalla Dieta tra il 1496 e il 1541, che sottomettevano i contadini alle corti dei signori, negavano loro l'accesso alle corti reali, e li legavano alla terra. La maggior parte delle città era soggetta all'amministrazione di nobili, quasi tutte persero le loro rappresentanze nella Dieta, e quelle poche rappresentate non avevano il voto. Verso la fine del secolo i deputati delle città e dei capitoli cattedrali sparivano totalmente dal « Sejm ».

Dal 1573 in poi il re fu eletto dalla nobiltà, sulle basi di un contratto che doveva giurare di non rompere. Da allora in poi i nobili ebbero il diritto di disobbedire se il re non rispettava i suoi impegni. Nel 1578 la corte reale fu sostituita come tribunale supremo dal Tribunale della Corona, eletto annualmente dai nobili, e per alcune cariche il re poteva nominare solo candidati presentati dalla Dieta. Nella seconda metà del XVI secolo trionfò il concetto della « nazione dei nobili », da cui erano esclusi i borghesi e i contadini. La nobiltà divenne una condizione così preziosa e appetita che il re dal 1578 dovette ottenere il consenso della dieta per il conferimento di un titolo, e dal 1669 in poi la decisione doveva essere unanime. In più, i nobili erano risoluti a non permettere la più piccola diminuzione dei loro privilegi, poiché ciò poteva portare alla monarchia assoluta, e nel XVII secolo il principio dell'unanimità incominciò ad essere applicato sempre più rigorosamente all'interno della Dieta. A causa del veto, tra il 1652 e il 1764 non mento di 53 diete si sciolsero senza aver approvato alcuna legge. Il re, coi suoi consiglieri e funzionari di governo, era soggetto al volere della Dieta biennale, senza il cui consenso non poteva essere presa alcuna decisione importante. Il re nominava ancora i fun-

zionari dello stato, ma essi erano inamovibili, sia per legge che nella pratica.

Per ironia della sorte, fu proprio la totale vittoria della Dieta che ne affrettò il declino. Nella condizione di crescente anarchia in cui la Polonia scivolò nel corso del XVII secolo i maggiori nobili, i magnati, guadagnarono terreno a spese dei nobili minori, e i magnati non erano certo intenzionati a restare frustrati nelle loro ambizioni da una Dieta soggetta al veto dei gentiluomini più poveri. Trionfando nel potere legislativo, la Dieta cominciò ad agire come una corte suprema per annullare sentenze emesse dal tribunale. Anche questo accelerò il suo declino. Furono i magnati, la cui influenza nel Tribunale era predominante, a vedere i rischi che correvano i loro interessi all'interno di una Dieta in cui sedevano sciami di piccoli nobili? I magnati preferivano agire tramite le Diete regionali, le 'dietine', dominate di solito dalla fazione aristocratica con le più grandi proprietà fondiarie in quella regione. Tramite la dietina il magnate poteva assoldare truppe (apparentemente per il re ma abitualmente per sé) e imporre tributi (naturalmente a carico delle classi inferiori). Le truppe erano arruolate e i tributi raccolti tramite incaricati eletti nelle dietine ma in realtà scelti dal magnate tra i nobili minori suoi clienti. Se tutto mancava, i magnati potevano formare una confederazione per raggiungere un comune scopo politico e raccogliere armi per la difesa di ciò, teoricamente in nome del re ma in genere contro di lui.

Non deve sorprendere il fatto che la Polonia fu devastata da uno stato di guerra pressoché continuo, guerra interna ed esterna; dei settant'anni tra il 1648 e il 1717 cinquantadue furono anni di guerra, fame, fuoco e pestilenze. In queste circostanze il potere dei magnati cresceva. La popolazione si ridusse di un terzo, e verso la fine del XVIII secolo l'esportazione di grano era circa un terzo di quanto era stata all'inizio del XVII secolo. Ciò in un paese sempre più agricolo; e ciò perché la condizione delle città era così cattiva che la maggior parte degli artigiani dovevano dedicarsi all'agricoltura e lasciare che gli Ebrei fossero gli agenti dei grandi proprietari terrieri comprando e vendendo ai loro tassi privilegiati. Il commercio e l'industria si stavano quasi estinguendo, e i contadini precipitavano in una condizione sempre più precaria di soggezione e di miseria. Verso la fine del XVII secolo la Polonia era diventata

in effetti una federazione di territori in cui la vita politica si sviluppava prevalentemente nei castelli dei magnati. Il re divenne semplicemente uno dei maggiori concorrenti, all'interno del continuo conflitto armato tra le famiglie principali, specialmente tra i Potocki e i Czartoryski. In queste condizioni era difficilissimo per il re evitare l'impotenza totale. Se cercava di portare avanti riforme costituzionali, come fece Augusto I nel 1719 con l'aiuto dell'Austria e degli Hannover contro la Russia, trovò i deputati decisi a non far niente che potesse coinvolgere il paese in un'altra guerra o accrescere i poteri della Corona.

Questa era probabilmente l'ultima possibilità di salvezza. Da allora in poi la Russia e la Prussia cominciarono a progettare lo smembramento della Polonia, quando i tempi fossero stati maturi, come si può vedere dalle ripetute azioni e asserzioni dei governanti di quei due paesi, dal Trattato di Potsdam del 1720 in poi. Il colpo della Prima Spartizione del 1772 fece sì che i polacchi cercassero di realizzare delle riforme, e dal 1773 in poi un consiglio permanente di trentasei membri, con ampi poteri, fu scelto da Sejm per consigliare il re, evitando così la paralisi dell'azione familiare condotta dai grandi magnati funzionari dello stato. Nel 1791 i polacchi meravigliarono l'Europa con la loro rivoluzione incruenta quando in maggio il re e i patrioti riuscirono a persuadere la Dieta ad accettare una nuova costituzione con una monarchia ereditaria, un forte esecutivo, una legislazione nazionale, e la rinuncia al privilegio e al veto. Ciò accelerò soltanto la Seconda e la Terza Spartizione e l'estinzione della Polonia come stato indipendente. L'esempio della Polonia come stato dominato dalla Dieta non era stato particolarmente felice.

Ascesa e caduta della Casa d'Orange

Meno negativo ma non certo troppo incoraggiante fu il caso dei Paesi Bassi, controllati dagli « Stati Generali » fin dal tempo della rivolta contro la Spagna. Dopo che i Paesi Bassi meridionali avevano ceduto agli eserciti del Farnese nel 1579, gli « Stati Generali » dei Paesi Bassi spagnoli furono riuniti solo due volte dagli Spagnoli, nel 1598 e nel 1632. In entrambe le occasioni il governo

spagnolo fu contrariato dalle loro lagnanze e ostinazione, e dopo il 1632 non si riunirono più fino all'agitazione nazionale contro i tentativi di Giuseppe II miranti ad ottenere riforme illuminate nel 1790. Ma nelle Province Unite la resistenza a Filippo II era iniziata sotto l'autorità degli « Stati Generali », e fu proprio questo corpo che, nel luglio 1581 emise l'Atto di Abiura dalla fedeltà a Filippo II. Gli « Stati Generali » dopo questo fatto rivendicarono per sé stessi la sovranità sulle province. Tutti gli sforzi per trovare un nuovo re fallirono, e i Paesi Bassi si diedero una forma di governo repubblicano.

Guglielmo il Taciturno, e dopo di lui altri componenti della sua Casa, avevano giocato un ruolo importante nella Guerra di Liberazione; ma in origine essi erano semplicemente nobili dei Paesi Bassi, e dovevano esercitare la loro autorità a nome degli « Stati Generali », sia come *Stadhouder* (governatore) sia come comandante in capo, o l'uno e l'altro. Gli « Stati Generali » esercitavano il controllo supremo in materia militare e navale negli affari esteri. Essi nominavano il comandante in capo e l'ammiraglio generale dell'Unione, e una deputazione degli « Stati » accompagnava l'esercito in campo, affinché i comandanti potessero consultarla. Gli « Stati Generali » controllavano le finanze, e amministravano le terre della ' Generalità ' (Unione): (questo è il costo della conquiste del Brabante, Limburgo e Fiandre, che non appartenevano a nessuna delle sette Province Unite e dovevano perciò essere amministrate dagli « Stati Generali »). Essi nominavano il tesoriere generale dell'Unione, gli ambasciatori, e altri numerosi importanti funzionari. Agli stranieri sembrava quindi che la sovranità sui Paesi Bassi Uniti fosse acquisita ai membri degli « Stati Generali », a cui ci si indirizzava ufficialmente con l'appellativo di « Vostra Potente Altezza ».

Tuttavia in realtà gli « Stati Generali » erano solo una riunione di delegazioni delle sette province sovrane. In tutti gli affari importanti (affari esteri, finanze, pace e guerra), non ci dovevano essere dissidenti. Ogni provincia votava come un'unità, e la provincia più piccola poteva così bloccare ogni proposta se decideva di ostinarsi. Alla deputazione di ogni provincia si davano attente istruzioni ogni volta che era spedita all'Aja, e se veniva sollevato qualche argomento su cui i deputati non erano stati istruiti, ne dovevano riferire agli « Stati » della loro provincia per avere lumi sul come

comportarsi. Da ciò derivavano innumerevoli opportunità e motivi di dissenso, ostruzionismo e ritardi nel prendere decisioni riguardanti gli affari della Repubblica, talvolta anche in materie importantissime. A rendere la situazione più difficile, il presidente degli « Stati Generali » cambiava ogni settimana, scelto a turno in ogni provincia secondo l'ordine di precedenza; e ciò poteva accadere anche quando il governo attraversava una crisi, ad esempio in caso di invasione. In più l'Olanda, come provincia più ricca, era in grado di tenere una linea indipendente; contro le regole dell'Unione, essa rifiutò talvolta (come nel 1638) di riconoscere l'autorità degli « Stati Generali » di imporle tasse, e persino osò negoziare direttamente, come nel 1648, con potenze straniere. Dato che la provincia dell'Olanda contribuiva per il 57,1 per cento alle quote per l'esercito, e anche più per la flotta, questo spirito d'indipendenza costituiva una questione seria. Infatti, una delle ragioni per cui il Re di Spagna fece larghe concessioni nel 1609 per assicurare una tregua di dodici anni fu che gli spagnoli credevano fermamente che un metodo di governo tanto assurdo doveva necessariamente portare alla lotta civile non appena fosse stato rimosso il legame unificatore della guerra.

Ci furono naturalmente delle dispute, come quella famosa tra Maurizio e Oldenbarneveldt nel 1618-19; ma i Paesi Bassi Uniti, lungi dal disgregarsi avanzarono verso il secolo più glorioso della loro storia. Questo grazie alle molte forze unificatrici che non apparivano nella costituzione. La forte preminenza dell'Olanda contrassegnò quel periodo e di nuovo la sua influenza (e soprattutto quella della ricca e popolosa Amsterdam), prevalse. Gli « Stati Generali » erano molto ristretti (consistevano di soli ventiquattro membri, cioè il numero che poteva sedere intorno alla tavola del Consiglio al « Binnenhof » a L'Aja); cosicché arrivavano a conoscersi l'un l'altro molto bene. Quasi tutti provenivano dalla stessa piccola classe dei rettori borghesi, la piccola oligarchia patrizia di fede calvinista nelle cui mani era concentrato il governo totale delle città; e anche se avevano vedute diverse su particolari misure condividevano la visione generale delle cose, interessi e modi di vivere. In più c'era, fortunata anomalia per una repubblica, la carica di *Stadhouder* o governatore in ogni provincia, sopravvivenza del governo borgognone ed asburgico; Guglielmo il Taciturno era

stato *Stadhouder* dell'Olanda e Zelanda; era tale il suo prestigio di 'padre della patria' che alla morte di lui il figlio Maurizio fu fatto subito *Stadhouder* al suo posto. Il talento di Maurizio sia come soldto che come uomo di stato era tale che egli divenne *Stadhouder* di Utrecht, Gheldria, e Overijssel, oltre ad essere capitano generale e ammiraglio generale dell'Unione.

Il fratello di lui, Federico Enrico, altrettanto brillante, ricoprì alla morte del fratello tutte quelle cariche, e divenne inoltre *Stadhouder* di Groninga e capo del Consiglio di Stato. Nel 1631 gli « Stati Generali » votarono affinché queste cariche fossero ereditate dal figlio Guglielmo II. Dato che lo *Stadhouder* era l'ufficiale esecutivo degli « Stati » nella sua provincia, quest'unione dei poteri diede modo al Principe d'Orange di agire (se conciliava gli « Stati Generali ») come capo e rappresentante dell'Unione. Questo ruolo fu rafforzato dal fatto che l'altro governatorato, quello di Frisia, era nelle mani di cugini sempre fedeli, e dal fatto che i principi d'Orange erano ricchi abbastanza da sostenere i pesi finanziari e la dignità di una corte. Il comportamento autocratico di Guglielmo II, seguito dalla sua morte improvvisa nel 1650 all'età di soli ventiquattro anni, senza lasciare eredi, incoraggiò gli oligarchi repubblicani di Olanda ad abolire il governatorato di quella provincia e a persuadere gli « Stati Generali » a dichiarare che nessuno *Stadhouder* poteva essere insieme capitano e ammiraglio generale dell'Unione. Ma i Paesi Bassi non erano la Polonia, in cui torme di nobili e fieri magnati potevano pensarsi al sicuro nelle loro vaste pianure, al riparo di acquitrini e fiumi. Nessun olandese poteva dimenticare i sacrifici disperati che erano stati necessari alla nascita e alla sopravvivenza del suo paese, l'assoluta necessità di essere uniti di fronte ad una invasione straniera, e il ruolo glorioso della Casa di Orange. Così quando, nel 1672, Luigi XIV lanciò il suo improvviso attacco e invase due terzi dei Paesi Bassi in pochi mesi, ci fu da parte del popolo l'acclamazione generale di Guglielmo III, figlio postumo di Guglielmo II. Questo ragazzo di ventun anni fu eletto, in poco tempo, *Stadhouder* di sei province, capitano e ammiraglio generale e i suoi oppositori principali, i fratelli de Witt, furono uccisi a L'Aja dalla folla, partigiana degli Orange. Fino alla fine della sua vita Guglielmo III, più diplomatico del padre, riuscì sempre a guadagnarsi l'aiuto degli « Stati Generali » nel grande conflitto contro

Luigi XIV, anche se ciò comportava grande dispendio di coraggio e grossi sacrifici. Per quattro generazioni la Casa di Orange aveva prodotto grandi « leaders », ma Guglielmo III, il più grande di tutti, non lasciò successori, a parte un lontano cugino, un ragazzo di 14 anni. Questi successe per tradizione familiare al cugino come *Stadhouder* di Frisia e Groninga, mentre le altre province ritornarono a una forma di governo repubblicano.

Nel 1746, durante la guerra di Successione austriaca, i francesi invasero il Belgio e minacciarono i Paesi Bassi. Il risentimento popolare nei confronti della debolezza e della corruzione del governo repubblicano era profondo. Come nel 1672, fu reclamato a gran voce che il Principe d'Orange salvasse il paese; e nel 1747 gli « Stati Generali » non solo resero la carica di capitano e ammiraglio generale ereditaria per la Casa d'Orange, ma ogni provincia rendeva ereditaria la carica di *Stadhouder* nella persona dei discendenti di Guglielmo IV, sia in linea maschile che femminile. Si era dunque rimediato in una certa misura alla mancanza di una ferma autorità nei Paesi Bassi; e negli anni '80 del Settecento il partito degli Orange-*Stadhouder* e il partito dei patrizi-rettori, che erano stati tanto spesso in disaccordo per il passato, all'interno degli « Stati Generali » e fuori, fecero fronte unico (tranne che in Olanda) contro l'avanzata del partito democratico o 'patriota' che voleva abolire tutti i privilegi nella Chiesa e nello stato e proclamare la sovranità del popolo.

Nondimeno, gli osservatori stranieri non erano colpiti dal sistema di governo dei Paesi Bassi, e non c'era alcun desiderio di importarlo. Dal punto di vista del despota illuminato, esso non era né efficiente né progressista né centralizzante. Le grandi conquiste del XVII secolo erano state raggiunte a dispetto quasi dei difetti degli « Stati Generali », e nel XVIII secolo il declino di potere e prestigio dei Paesi Bassi erano stati causati dall'inerzia, timidezza e corruzione della classe patrizia, che diventava ad ogni generazione sempre più esclusiva, regnando suprema sulle città e le campagne circostanti come una piccola casta oligarchica. Per coloro le cui idee politiche erano influenzate da Rousseau, la costituzione era proprio imperfetta: essa consisteva di un gran numero di oligarchie semi-indipendenti del tipo più angusto, e la gran massa della popolazione non aveva affatto diritti civili. Verso la fine degli anni ottanta il

governo era così debole che quando, nel 1787, l'Olanda cadde sotto il tumultuoso controllo dei patrioti, lo *Stadhouder* Guglielmo V e la moglie prussiana non ebbero altra via d'uscita che quella di richiedere l'aiuto dei governi inglese e prussiano. La forza armata prussiana e l'assistenza diplomatica degli inglesi riuscirono a restaurare l'autorità dello *Stadhouder* ereditario e degli « Stati Generali », ma fu chiaro che quell'autorità dipendeva ormai dall'aiuto straniero. Quando nel 1795 i francesi invasero il paese e proclamarono la rivoluzionaria Repubblica Batava, i custodi della vecchia costituzione, lo *Stadhouder* Guglielmo V e le oligarchie patrizie, non opposero resistenza alcuna.

2. ISTITUZIONI PARLAMENTARI E REALTÀ STORICHE NAZIONALI NELL'*ANCIEN RÉGIME*

R. FOREVILLE

GOVERNATI E GOVERNANTI IN INGHILTERRA (1066 - 1307) *

1. *Le implicazioni feudali della conquista normanna* (1066-1154)

La conquista normanna doveva modificare l'essenza stessa dei rapporti tra il re e l'aristocrazia terriera, rinforzare l'azione di questa sulle popolazioni rurali, introdurre infine nelle relazioni di ordine pubblico un « juridisme » sconosciuto nell'età anglo-sassone, fondato principalmente sulla nozione di contratto, sottesa alla feudalità normanna. Questa nozione porta in sé — a lungo non formulata, ma ricca di prospettive — l'idea di consenso, fonte fondamentale del diritto dei governati nei confronti della persona dei governanti e dei loro interventi fiscali, nonché legislativi.

a) *Il regime « manorial » e la feudalità: deterioramento della condizione contadina.* Una delle conseguenze più ampie della conquista normanna, per le sue ripercussioni sociali, fu il trasferimento delle terre, su vasta scala, dai possessori sassoni ai nuovi signori normanni in ragione delle necessità della lotta contro i ribelli del nord e dell'est (a partire dalle campagne del 1070-72) in vista di assicurare il servizio feudale. Fin da allora, l'infeudazione riconosceva la signoria dei « tenants-en-chef » della corona mediante degli obblighi militari definiti ai quali essi fecero fronte impiantando

* da R. FOREVILLE, *Gouvernés et Gouvernants en Angleterre, des origines anglo-saxonnes à la morte d'Edouard Ier (1307)* in «Gouvernés et Gouvernants»: Bas Moyen Age et Temps Modernes. Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, t. XXIV, Bruxelles 1966, pp. 137-163; [le note sono state soppresse ed in alcuni punti sono stati apportati dei tagli, contrassegnati coi puntini sospensivi, le pagine iniziali del testo originale (127-137) non sono state qui riportate; traduzione di Guido D'Agostino].

sulle terre « manoriales » dei feudi di cavalieri, essi stessi generatori di nuovi « manoirs » [*manors*]. Le terre e gli uomini furono raggruppati in unità responsabili del servizio feudale. Così, una signoria privata, di carattere essenzialmente economico, diveniva una signoria quasi pubblica, gravata di carichi di stato.

Prima della fine del regno del Conquistatore, era stata condotta a buon fine una inchiesta generale di carattere fiscale sulle responsabilità e cariche incombenti ai nuovi signori ed ai « tenanciers » degli antichi « manoirs » (*Domesday Book*). Essa contribuì a plasmare i contadini, una realtà sociale prima estremamente diversificata, in quadri stereotipi: « vilains », « cottiers », « bordiers », senza disconoscere tuttavia interamente le categorie, numerose nell'antico Danelaw ed in alcune altre regioni, dei *sokemen* e degli uomini liberi. E tuttavia costituì il punto di partenza di una « juridisation » delle categorie sociali che, dai primi decenni del XII secolo, ricondusse i membri delle comunità contadine (*villani*) alla condizione di nativi o servi, e giunse in certo modo ad accelerare il movimento di degradazione economica e sociale che coinvolgeva i contadini anglo-sassoni già da due secoli. Così si accentua la soggezione dell'uomo alla terra: considerato come « tenancier », il suo rango diventa funzione della gerarchia delle « tenures »; i suoi obblighi dipendono dalla consuetudine del « manoir », e la sua persona dalla corte « manoriale ». Di qui si obliterano tutti i rapporti tra il re e la massa della popolazione. « Vilains », « bordiers » e « cottiers » non hanno altro garante che il padrone del « manoir ». Il re non conosce che gli uomini liberi — chiamati a prestargli giuramento di fedeltà in qualità di sudditi (giuramento di Salisbury, 1086) — ed i « tenants-en-chef » della corona che gli devono omaggio e servizio baronale. In diritto, come nei fatti, i baroni della corona sono i soli abilitati a prendere parte a fianco del re al governo del regno.

b) *La partecipazione baronale al governo regio.* Alla testa « di onori » in base a cui vivono le masse dei contadini assoggettati alla consuetudine del « manoir », i « tenants-en-chef » — il cui titolo al consiglio feudale è puramente personale — non curano affatto gli interessi delle loro terre e quelli dei loro uomini spesso dispersi sull'estensione di parecchi *hundreds* e senza rapporto diretto con le giurisdizioni amministrative delle contee. Con qualche eccezione

— i palatinati (Durham, Chester) e le contee delle Marche gallesi (Shropshire, Hereford) — il loro potere politico locale è modesto, se non si è in periodo di crisi (ribellioni sotto Guglielmo il Rosso; soprattutto guerre civili sotto Stefano di Blois). I tentativi del baronaggio, espressione d'uno spirito feudale anarchico, sono tutti falliti perché la feudalità anglo-normanna fu essenzialmente organizzata sul piano d'una centralizzazione reale effettiva dal tempo della Conquista, sviluppata e perfezionata nel XII secolo da Enrico I ed Enrico II, anche se abbandonava — per espressa concessione — l'esercizio dei diritti di regalia ai detentori di alcune potenti « franchigie ».

È in seno alla corte del re che si esercitano i diritti e doveri dei baroni. Ai loro obblighi militari, si aggiunge il servizio speciale di corte, carico proprio della « tenure » *per baroniam*: essi devono assistenza e consiglio al re e formano l'elemento essenziale della sua corte. Lo statuto baronale crea una relazione personale con il re, al doppio titolo di consigliere-naturale e giudice aggiunto. Per il resto, non vi è niente di peculiare al regno anglo-normanno, se non forse un maggiore rigore giuridico. Oltre alle sue sessioni solenni nelle grandi feste (Natale, Pasqua, Pentecoste) la corte dei re anglo-normanni, derivata dall'antico *Witenagemot* anglo-sassone e dalla corte ducale normanna — l'uno e l'altra con caratteri comuni delle loro lontane origini carolingia e germanica — s'è ben presto modellata in forme precise, segni della potenza della monarchia fondata dal Conquistatore: sessioni finanziaria e giudiziaria; inchieste e delegazioni presso organismi locali, quali le antiche corti di contea e gli *sheriffs*. I baroni sono stati spessissimo, in questi affari, eccellenti agenti del potere regio e parecchi tra loro, degli uomini di Chiesa soprattutto, si rivelarono dei tecnici provati (Roger di Salisbury, Richard Fitz-Néel, ecc...).

Ed è proprio attraverso costoro, direttamente attaccati alla corona e personalmente devoti al re, che ben presto, il principe riprende contatto coi suoi sudditi. Una rivoluzione di tale ampiezza quale quella seguita alla Conquista ed all'insediamento normanno provocò innanzi tutto un'immensa confusione e suscitò un gran numero di contestazioni relative alla proprietà ed alla « tenure » fondiaria, ai diritti degli uni, alle libertà e franchigie degli altri. Si accusano spesso i Normanni d'essere una razza cavillosa; essi ave-

vano soprattutto una mentalità naturalmente giuridica, qualità che dividevano con altri popoli (Romani, Longobardi, ecc...). Le antiche corti di centena e di contea si rivelarono insufficienti; esse erano impacciate dalla diversità delle consuetudini locali, più ancora senza dubbio dalle nuove obbligazioni derivanti dai nuovi modi di « tenure », e dai conflitti giurisdizionali con le corti signorili. I primi re normanni utilizzarono varie procedure al fine di fronteggiare i problemi sollevati dall'amministrazione delle leggi: lo *sheriff* dovette essere autorizzato da un breve regio ad agire come giustiziere, ed il breve *Recordari facias* potrebbe essere il più antico di tutti. Dovette essere stabilito un giustiziere in capo, più tempestivamente di quanto suggeriscano le fonti documentarie; allo stesso modo, giustizieri locali per i processi concernenti il possesso della terra. Soprattutto, delle grandi inchieste — fiscali o giudiziarie — dei giri ispettivi da parte di giudici itineranti — *justices in Eyre* — strumenti di centralizzazione, permisero di esercitare la supervisione sui balivi delle contee ed altri funzionari, ma anche di raccogliere le lagnanze degli amministrati ed esercitare la giustizia in nome del re. Fu, insomma, attraverso la loro azione che i re anglo-normanni dovevano rinnovare certe istituzioni dell'età anglo-sassone, lottare, indirettamente, è vero, contro le appropriazioni e franchigie signorili, e dar voce, in materia di giustizia e polizia, agli uomini liberi delle contee e dei borghi, sudditi diretti del re.

c) *La presa di coscienza delle « libertà » e la nascita dell'idea contrattuale*. Dalla prima metà del XII secolo, cominciano a manifestarsi in Inghilterra i primi sintomi di ciò che si potrebbe definire una « coscienza politica », nel riflesso di difesa di certe libertà. Si tratta, in effetti, in origine, di libertà particolari — che possono ben apparire come « franchigie » o « privilegi » connessi a statuti particolari, consuetudini tradizionali, nonché concessioni reali, quali le « libertà della Chiesa » (cioè del clero e soprattutto della gerarchia), le franchigie signorili o quelle dei *boroughs*, i privilegi della città di Londra (garantiti da carta reale, dal regno di Enrico I).

Dopo Hastings, Guglielmo il Conquistatore doveva negoziare coi cittadini di Londra; Enrico I, poi Stefano di Blois, si appoggiarono ad alcune comunità di città concedendo loro in contropartita certi vantaggi. È tuttavia in seno all'episcopato, e principalmente per bocca dell'arcivescovo di Canterbury primate d'Inghilterra, che

s'esprime — per protesta contro l'arbitrio di certe misure reali, in correlazione con gli articoli del giuramento di consacrazione ed il contenuto delle carte d'incoronazione — l'idea di libertà il cui rispetto deve imporsi (od essere imposto) al principe. Quali sono queste libertà messe in questione? Se si riflette sulle carte reali, si constata che si tratta della libertà ed integrità nelle elezioni episcopali, ma anche franchigie baronali (Enrico I); delle dignità, privilegi ed antichi usi delle chiese, dei loro possessi, del diritto di testimoniare per le persone ecclesiastiche; della pace e della giustizia; d'una restrizione dei diritti regi della foresta (seconda carta di Stefano); delle libertà e franchigie delle chiese, dei baroni e di tutti i sudditi (Enrico II). Alcune di queste libertà — quelle rivendicate per la Chiesa — sono dettagliate anche nei patti (concordato di Londra 1107), nelle costituzioni apostoliche e decreti canonici.

Ancorché si tratti di libertà dettagliate minuziosamente, non si potrebbe dire che, per il canale della Chiesa, la nozione di libertà in senso largo, generale, — aspetto soggettivo della legge di Dio che obbliga in coscienza — non sia entrata nell'orizzonte politico dell'Inghilterra, e ciò dal tempo di Sant'Anselmo. A lungo, però, la voce dei primati doveva restare isolata e predicare nel deserto. Legalmente, niente poteva costringere il sovrano. Quanto ai baroni, supponendo che essi l'avessero desiderato, non svolgevano alcuna azione in consiglio indipendentemente dall'espressione della volontà del re. Non si può comunque dimenticare che si sia levata talvolta una voce discordante e che, a favore dell'assunzione al trono di Stefano di Blois, la Chiesa — Enrico di Winchester fratello del re e legato pontificio, più tardi Thibaut du Bec arcivescovo di Canterbury — abbia contribuito a mettere in luce la nozione di un contratto tra il sovrano ed il baronaggio, nozione feudale certo, ma anche religiosa, poggiata su un giuramento solenne, e che implicava una responsabilità bilaterale richiamando ad organi di espressione dei governati e di controllo dei governanti.

In un'opera recente, W. Ulmann (*Principles of Government and Politics in the Middle Ages*) nega al giuramento dell'unzione il carattere proprio di un contratto, vale a dire la creazione di un *vinculum juris*. In altra sede abbiamo insistito sulla pronuncia del giuramento in presenza dell'arcivescovo di Canterbury, primo barone della Corona e garante dell'impegno reale, così come degli

altri pari ecclesiastici e laici; sulla relazione tra le clausole del giuramento e la « carta dell'incoronazione »; sulla connessione tra queste promesse reali ed il comune assenso del baronaggio: di modo tale che il contratto feudale si trovi finalmente implicato, nel corso del XII secolo, nelle promesse della consacrazione. A questo riguardo, noi preferiamo parlare di « contratto reale », nel senso dell'impegno solenne del re nella sua coscienza davanti a Dio ed agli uomini: il primate che raccoglie il giuramento è al tempo stesso garante e parte in questo contratto, i vescovi e i baroni laici ne sono testimoni e parti.

2. *Le riforme giudiziarie: assise, inchieste e giurie (seconda metà del XII secolo).*

a) *Il consiglio baronale.* Gli ambienti ecclesiastici di Canterbury — in rapporti stretti con la Curia romana sotto Stefano di Blois — avevano elaborato una teoria del potere che, non essendo originale, non condannava l'arbitrio regio (Thibaut du Bec, e soprattutto Giovanni di Salisbury). Dieci anni dopo l'avvento della Casa d'Angiò nella persona di Enrico II Plantageneto, le Costituzioni di Clarendon, causa diretta del conflitto tra il re ed il nuovo primate d'Inghilterra, rimettono all'ordine del giorno la salvaguardia delle libertà della Chiesa: Thomas Becket, come già il suo illustre predecessore Anselmo, si ritiene messo di fronte ad un conflitto di coscienza tra legge divina e legge umana. Garante degli impegni dell'unzione — giuramenti e carta di incoronazione — che egli assimila ad una « professione », come conservatore della legge divina espressa nel Vangelo e nei decreti canonici, egli rifiuta di ratificare le Costituzioni e sceglie l'esilio. Ma il primate d'Inghilterra è, in virtù del suo ufficio, il primo barone della corona: il suo comportamento è considerato come fellonia.

Nondimeno, sul piano dei rapporti di diritto pubblico, la sovranità reale anglo-normanna aveva coscienza del diritto quasi immemorabile ed implicito dei baroni a partecipare alla gestione degli affari del regno. Dalla conquista normanna, Guglielmo di Poitiers ce ne lascia l'eco nell'osservazione di Aimeri, visconte di Thouars a proposito del consiglio tenuto dal Conquistatore sull'opportunità della sua incoronazione. Le *Lois de Henri Ier* distinguono gli affari

di stato dagli affari concernenti il re. Enrico II, che si è sempre richiamato alla tradizione di governo del suo avo, non compie alcun atto importante del suo lungo regno senza consultare i suoi baroni. Questa consultazione non è, il più delle volte, che una formalità: l'unanimità attorno al re proviene da una concezione globale e monolitica del potere politico, che simbolizza la Spada ducale, o la Corona reale, da cui nessuno oserebbe separarsi dissociandosi dalla volontà del principe.

Paradossalmente, è su tutto un altro piano che, nella seconda metà del XII secolo, si compivano progressi decisivi: quello delle riforme fiscali e soprattutto giudiziarie promosse dal potere regio, intraprese dal 1164, effettive soltanto a partire dal 1166 e miranti a rinforzare la centralizzazione amministrativa e l'autorità del principe.

b) *Assise ed inchieste.* Oltre le Costituzioni di Clarendon (1164) che, avendo incontrato l'opposizione che si sa, non hanno potuto affermarsi come leggi del regno, le grandi riforme di Enrico II furono stabilite in assise, vale a dire in corti plenarie in cui siedono i baroni: questi apportano il loro consenso alle consuetudini definite dal personale specializzato della corte; guarnite dell'accordo unanime dell'assemblea, queste disposizioni sono egualmente designate col vocabolo « assise ». Sembra che l'opposizione e la divisione suscitate in seno al consiglio nel 1164 non erano conformi all'uso, dovendo i baroni convenire in pieno con la volontà espressa dal re ed, infine, essendo le assise esecutive a seguito della volontà del re. Alcune grandi inchieste, di cui la più celebre è quella del 1170, miravano alla riforma degli abusi, se necessario, attraverso la destituzione degli agenti reali, e l'esecuzione delle disposizioni fissate in assise. La procedura inaugurata per l'impianto del *Domesday Book* non è affatto nuova; tuttavia, ripetuta come sistema d'informazione, di governo, nonché di procedura giudiziaria o fiscale in determinati casi, fa largo spazio alla espressione delle lagnanze da parte degli amministrati alla corte dell'*hundred* o alla corte della contea. Certo, nulla a che vedere col dominio politico, ma solo con l'ambito amministrativo; le corti di *hundred* o di contea, non più delle giurie, non sono organi rappresentativi; nondimeno procurano a certe categorie sociali un mezzo d'espressione, o un mezzo d'azione sulla gestione degli affari locali: ricezione delle ordinanze

reali, elezione delle giurie d'inchieste, d'accusa o testimonianza, transazioni sull'ammontare delle multe, su talune tassazioni, quali la taglia, la cui ripartizione ed anche l'importo, era negoziata tra i rappresentanti del potere e quelli dei villaggi del demanio regio; o ancora la ripartizione della decima *saladine* nel 1188 e quella del riscatto di Riccardo Cuor di Leone (1193-94), sottoposte ad una giuria. L'inchiesta giurata, procedura puramente amministrativa, non costituisce un modo di consultazione dei governati, senza che sia fatto appello ad una qualsiasi teoria dei loro diritti.

c) *L'istituzione delle giurie.* Furono Enrico II ed i suoi consiglieri ad elevare al rango d'istituzione, in materia criminale (udienza della corona), poi in materia civile (assise possessorie), la procedura attraverso giurie d'inchiesta e la prova per giurie (testimonianza sotto la fede del giuramento). È difficile pronunciarsi sull'origine di queste procedure: influenza delle lontane pratiche anglo-sassoni, verosimilmente derivate dal *mallus* carolingio; influenza più decisiva senza dubbio delle pratiche normanne già istituzionalizzate dal « juridisme » indigeno.

Il gran giurì, o giuria d'accusa, è attestato nelle Costituzioni di Clarendon (1164)..., ma è l'assise di Clarendon che ne precisa e generalizza il funzionamento (1166)... Questa stessa assise rimette in vigore l'istituzione dei *frankpledges.* Infine, dopo la crisi degli anni 1170-74 e la vittoria del re sui ribelli, l'assise di Northampton (1176), precisando e completando le riforme per reprimere i misfatti, estende la procedura ad altri crimini da quelli previsti dalle udienze della Spada (come la falsa moneta). Ormai la composizione del gran giurì è definita con cura... Così, i cavalieri — ed in mancanza, gli uomini liberi della contea — e quattro uomini di ciascuna « villa » dell'*hundred* erano chiamati, sotto fede di giuramento, a denunziare i malfattori della loro centena o del loro villaggio davanti al giustiziere del re nella corte della contea.

Le giurie d'inchiesta e di « requenoissant », la cui origine normanna pare probabile, furono estese all'Inghilterra in materia di presa di possesso (di eredi) dalla stessa assise di Northampton. Infatti, alcune di queste misure erano state impostate dal 1164 ma completate nel 1180. Da allora, in materia di successione ai feudi ed alle « tenures »... un processo possessorio nella corte del re, decideva del diritto su « requenoissant » di dodici uomini legati da giu-

ramento secondo una procedura avviata da breve reale come descritta nel *Très Ancien Coutumier*, poi nel *de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae* redatto dal gran Giustiziere Ranulf Glanville.

È innegabile che le riforme giudiziarie di Enrico II siano state realizzate in uno spirito di restaurazione del potere regio dopo i disordini del regno di Stefano di Blois, o quelli del 1170-74; esse favoriscono largamente la centralizzazione giudiziaria, in correlazione con l'instaurazione dei circuiti dei giudici itineranti che tenevano sessione nella corte della contea, poiché ogni accusa da parte del gran giurì, come ogni processo possessorio, dipende dalla sola competenza delle corti regie. Tuttavia, spossessando più o meno completamente le corti signorili, intaccando le franchigie di *soke* per la revisione dei *frankpledges* da parte degli agenti del potere, queste riforme unificano il diritto e la procedura per tutti gli uomini liberi, attraverso l'applicazione di un diritto comune — *Common Law* — che non è altro che la *lex terrae*, costume autoctono sul punto di divenire consuetudine regia. Esse vanno più lontano: dando un luogo di espressione alle collettività locali al tempo delle sessioni tenute nella corte di contea dai giustizieri itineranti, sia in materia d'ordine pubblico e di sicurezza, sia quando si tratta di rendere a ciascuno giustizia, esse stabiliscono o rinnovano così dei quadri — cavalieri di contea, uomini liberi degli *hundred*, « free tenants » dei *townships* — che si riveleranno idonei a prendere in mano gli interessi di una collettività, ed anche in un avvenire ancora lontano di recare l'assenso delle « classi medie » — cavalieri di contea e borghesi — alle misure fiscali decise dal governo sul piano del regno. È in questo senso che si può affermare con R. S. Hoyt, che « l giuria costituisce la più antica e vigorosa radice delle istituzioni rappresentative dell'età successiva ».

3. *La conquista delle libertà fondamentali, l'instaurazione della monarchia costituzionale e l'idea di rappresentanza* (1215-1307).

Le circostanze che l'Inghilterra conobbe dalla fine del XII secolo — assenteismo di Riccardo Cuor di Leone, tentativi di Giovanni senza Terra per impadronirsi del regno, arbitrio di Guglielmo Longchamp, insieme cancelliere, giustiziere e legato pontificio — suscitarono le prime iniziative baronali: dall'autunno 1191 si assi-

steva ad una congiura dell'episcopato, del baronaggio e della borghesia londinese, vale a dire di quelle forze che 25 anni più tardi dovevano costringere Giovanni senza Terra a capitolare. Basterà qui ricordare che la fine del XII secolo segna il punto di cristallizzazione d'una certa autonomia del consiglio baronale, suscettibile di lasciar apparire qualche crepa, cioè di giocare un ruolo propriamente di governo o esecutivo, congiuntamente con il Gran Giustiziere. Dopo la crisi del grande interdetto, è l'arcivescovo di Canterbury, Langton, a prendere l'iniziativa di riunire il Consiglio in assenza del re. Dopo le disfatte di La Roche-aux-Moines e di Bouvines, l'opposizione baronale si organizza, ma sotto forma di lega in armi, dunque ai margini della legalità. Si va avanti così, i più riprese sotto il regno di Enrico III, nel corso delle lunghe peripezie che, dal 1244 al 1265, caratterizzano i rapporti del re e del Gran Consiglio del regno, ogni volta che il partito dei riformatori s'afferma di fronte alla manifesta volontà del sovrano. Alla fine di tali lotte, a dispetto della sconfitta finale dei baroni, il Consiglio acquisisce una funzione propria, la cui realtà si traduce, dal 1268, con l'introduzione di un termine nuovo d'importazione francese: « Parlamento ». È sufficiente precisare le tappe ed i caratteri delle relazioni che tendono quindi a stabilirsi così tra la corona e il baronaggio; vedremo poi l'apparizione sulla scena politica di elementi nuovi, i cavalieri delle contee, i delegati dei *boroughs*, i procuratori del clero diocesano.

a) *Prima affermazione delle libertà fondamentali* (1215). Senza ritornare sui dettagli delle clausole, già indicati altrove, occorre ricordare per primo il carattere tradizionalista e conservatore della Magna Carta: atto finale dei negoziati tra il re ed i baroni, e transazione tra loro su molti punti, essa resta nel solco delle carte di libertà (libertà ecclesiastiche e libertà baronali dipendenti dalle consuetudini feudali), ed in quello delle grandi inchieste da cui saturivano rimedi agli abusi e riforme amministrative. Essa si situa però all'avanguardia dei tempi nuovi proclamando esplicitamente il diritto per la generalità degli uomini ad ottenere giustizia (art. 40), la libertà del corpo per ogni uomo libero ed il suo diritto ad essere giudicato secondo le forme legali (art. 39).

Come pertinentemente mostrato da W. Ulmann, le espressioni oggi ermetiche: *per legale judicium parium suorum vel per legem*

terrae (la congiunzione ha valore copulativo, e non disgiuntivo), diventano chiare in un contesto strettamente feudale. Esse precisano sia la procedura che la sostanza del diritto, la legge autoctona applicabile dalle corti di pari. Questa legge della terra è la legge feudale che presuppone la cooperazione del re e dei baroni, riposa sul consenso implicito o esplicito di questi, riconosciuta, ammessa, e fa riferimento alle *Leggi* dei re precedenti ed alle assise, ai precedenti stabiliti dalle sentenze ed ordinanze dei tribunali (ordinari).

Tuttavia, applicata nei tribunali regi, questa legge oltrepassa abbondantemente, soprattutto dopo il regno di Enrico II, lo stretto ambito feudale: si estende a tutti gli uomini liberi ed ai villani dei domini della corona, parimenti soggetti alla giurisdizione di questi tribunali. Simultaneamente nazionale, reale e feudale, è la espressione della *Common Law*. Non meno rimarchevoli, per l'epoca, sono gli articoli 12 e 14 che vietano l'imposizione di tasse — eccetto l'aiuto nei tre casi — se non col consenso del Consiglio Comune — e regolamentano il modo di ingiunzione e le sessioni dell'assemblea. Se a prima vista, non si mira oltre la tassazione feudale, in definitiva ciò che colpiva i « tenants-en-chef » ricadeva sui vassalli intermedi e sulla massa dei « tenanciers ». Certo, la Magna Carta non innova: si iscrive nella tradizione dell'Inghilterra normanna, ma ne supera l'orizzonte strettamente feudale, donde le sue ripercussioni nella storia del paese. Il diritto delle comunità a dare il loro assenso alla tassazione dalla fine del XIII secolo, come il principio moderno del consenso alle imposte, e quello della libertà individuale, sono contenuti implicitamente negli articoli già citati: l'evoluzione storica e la maturità politica li hanno progressivamente fatti crescere. Per questo si deve considerare, a giusto titolo, la Magna Carta come l'atto di nascita delle libertà fondamentali.

b) *Dalla congiura baronale al « Parlamento »* (1215-1258). Per contro, i riformatori del 1215 non hanno saputo concepire una forma costituzionale di controllo e di garanzia. Essi non hanno modificato la struttura del Consiglio, di modo che gli oppositori erano costretti a restare nell'illegalità. Vi è inoltre che la clausola di garanzia che sono riusciti ad inserire nel documento finale (art. 61), in virtù della quale deve essere istituito un comitato di vigilanza di 25 membri, non prevede altro ricorso — se non è stato posto rimedio agli abusi riconosciuti nel termine di 40 giorni — che la

congiura e la presa dei castelli regi a mano armata. I baroni si sono rivelati incapaci di apprestare, di fronte ad una amministrazione monarchica potentemente organizzata, una struttura politica moderatrice: non hanno creato, in effetti, un nuovo diritto pubblico. Incapace di prendere iniziative di governo, il Consiglio dei venticinque non oppose a Giovanni senza Terra altro che l'insurrezione (in conformità al ruolo assegnatogli dalla Carta stessa), e l'appello ad un principe straniero.

Intanto, il principio inserito nella Magna Carta, e la consuetudine ormai stabilita, di sollecitare il consenso del Gran Consiglio in materia di tassazione, dovevano suscitare l'esercizio di un controllo sulla destinazione ed impiego delle sovvenzioni, ossia, per l'occasione, la presentazione di una lista di rimostranze. Il Consiglio baronale a più riprese (1234, 1237, 1244, 1257, 1258) avanza la pretesa di avocare a sé gli affari del regno (*universa negotia regni*) e quella di rinforzare (*roborare*) il Consiglio del re istituito da Enrico III quando ebbe assunto personalmente il potere. Così nel 1244 i baroni, di cui il vescovo di Lincoln è l'ispiratore ed il portavoce, esigono la costituzione d'un comitato di 12 membri, per rimettere in sesto gli ingranaggi dell'apparato amministrativo, e di una commissione permanente di quattro membri con l'incarico di controllare il governo; ma la loro compagine viene agevolmente sciolta e le loro pretese restano lettera morta.

Nel 1258 — essendo le finanze reali gravemente oberate a causa del perseguimento d'una politica di prestigio (guerre continentali, candidatura del principe Edmondo alla corona di Sicilia) — viene nominato un Comitato di 24 membri, (dodici rappresentanti del re e dodici riformatori). I baroni presentano al Comune Consiglio che siede ad Oxford una petizione che reca le proprie rimostranze e quelle dei gentiluomini di campagna. Ai termini delle « Provisions d'Oxford », essi intendono realizzare una doppia riforma, amministrativa e di governo, la quale prevede l'ingresso nel Consiglio del re di un certo numero di baroni eletti, e creano un « Consiglio dei Quindici » scelti secondo un sistema complicato di cooptazione di doppio grado. Questo « Consiglio dei Quindici » — che sono in realtà 17 — deve controllare le nomine d'ufficiali regi e promulgare le ordinanze riformatrici, sulla base di decisioni prese a maggioranza. Quanto al Comune Consiglio — che per la pri-

ma volta viene designato come « Parlamento » — deve tenere tre sessioni annuali, e riunirsi se necessario nell'intervallo su convocazione regia, per esaminare lo stato del regno e trattare dei comuni bisogni del re e del regno. Ma, al fine di ridurre le spese e gli spostamenti, esso si limiterà a dodici « prud'hommes » rappresentanti i « tenants-en-chef » eletti dai ventiquattro per sedere congiuntamente con i « Quindici ». Enrico III eliminerà, è vero, dal suo Consiglio gli elementi riformatori; solo una nuova congiura baronale ed un governo provvisorio di tre elettori dovevano nel 1264 ristabilire un Consiglio di tutela (nove membri che si riunivano in turni di tre per volta).

Pur se questo « governo mediante comitati » non doveva sopravvivere alla crisi, resta tuttavia che un passo considerevole è compiuto nel 1258 sulla via d'una normalizzazione dei rapporti tra governanti e governati, tra corona e baronaggio. Le « Provisions d'Oxford » sono all'origine di una autentica rivoluzione nel modo di governare; da allora in poi si trova fondata l'istituzione d'un Consiglio di governo, organo di tutela e di controllo della sovranità. La monarchia inglese inizia, non senza indugi e ritorni indietro ancora durante mezzo secolo circa, un cammino che già si può definire « costituzionale ». Dapprima emanazione del Palazzo e derivato dal *Concilium regis* di Enrico III, formato di servitori, favoriti o tecnici, questo Consiglio privato si apre allora temporaneamente ai baroni (1258, 1264). È solamente nel XIV secolo che l'elemento baronale vi si stabilirà in permanenza. Specializzato nella politica, esso tratta degli affari del regno tanto quanto di quelli del re, perfezionando l'evoluzione istituzionale che dota la monarchia di organi specializzati di governo.

A fianco del Consiglio del re, l'antico Comune Consiglio, o « Parlamento », apporta al governo il supporto, e in certe materie, il consenso della comunità del Regno nei *negotia regni*. La stessa denominazione e la natura precisa del Parlamento hanno potuto dare luogo a controversie tra gli storici del diritto pubblico. Non vi è alcun dubbio che il suo ruolo sia dapprima concepito dai riformatori in termini politici: strumento del piano di riforma e fonte dell'autorità di governo al punto da legare il re attraverso i suoi « avis », il Parlamento partecipa alla sovranità. La sconfitta di Simone di Montfort ad Evesham nel 1265 mette termine a queste

pretese e consente una forte reazione monarchica. Poco a poco, tuttavia, il Parlamento s'impone come mezzo regolare di consultazione tra il re ed i baroni. Dal regno di Edoardo I, malgrado l'incremento degli affari giudiziari e fiscali, il suo ruolo politico non sfugge ai contemporanei implicati negli affari pubblici. Come Alta Corte, riceve petizioni e presenta suppliche perché si riparino torti e si rimedi agli abusi; organo legislativo, vi si promulgano Statuti od ordinanze reali, senza tuttavia che una tale procedura abbia carattere obbligatorio; in materia di sussidi, infine, la sua competenza scaturisce dall'articolo 12 della Magna Carta, e si traduce nell'uso corrente, senza rivestire ancora il rigore di una norma istituzionale. Prima della fine del XIII secolo, tuttavia, il Parlamento consolida la sua competenza politica, finanziaria e legislativa. Inoltre, diventa il luogo dove comincia ad esprimersi la comunità del regno, allargata talora ad altre categorie oltre il baronaggio. E questa espressione è il più delle volte in connessione con la tassazione per il comune beneficio.

c) *Verso l'idea rappresentativa.* I « tenants-en-chef », i baroni della corona, rappresentano soltanto se stessi: sono « consiglieri-naturali », *naturales homines regni*, e ciò che rivendicano quanto a partecipazione al governo regio — sovranità o semplice assenso — rimane sul piano delle relazioni feudali. Dandosi il caso, tuttavia, essi fanno appello ai loro « arrière-vassaux », cavalieri delle contee tradizionalmente legati, d'altronde, al sovrano da giuramento di fedeltà; così, nel 1258, l'inchiesta per la riforma degli abusi è affidata ai cavalieri, in ragione di quattro per contea. Dei « Parlamenti » allargati vengono riuniti, sia dal governo reale (1254), che congiuntamente dal re e dai baroni (1261), sia ancora dai riformatori (1259, 1264, 1265). Si convocano dunque questi vassalli intermedi, sia che si tratti di tasse, come nel 1254, o di riparare dei torti attraverso la nuova procedura detta *per querelam* estesa dal demanio regio alle terre dei baroni (1259), o più generalmente di poggiare una linea o un programma politici sul consenso delle « classi medie » (riforme nel 1264, guerra civile e negoziati di pace nel 1265). I cavalieri di contea sono chiamati, su base rappresentativa, in ragione il più delle volte di quattro per contea. Ma nel 1265, Simone di Montfort convoca due cavalieri per contea, due borghesi per *borough* del regno, e due cittadini di Londra, York e Lincoln.

Dopo la morte del dittatore, Enrico III riprende a proprio vantaggio la prassi delle convocazioni generali, soprattutto nel 1265.

All'ascesa politica dei cavalieri, borghesi e cittadini, corrisponda quella, parallela, di elementi del basso clero. In una certa misura, la consultazione del clero diocesano ha preceduto quella delle comunità laiche. Dal 1226 al 1240 in effetti, in occasione delle richieste di sussidi da parte del re o del pontefice, erano state riunite delle assemblee diocesane nelle quali i procuratori delle chiese collegiate furono chiamati a prendere posto accanto ai dignitari che vi sedevano *ex officio*. Nel 1254-55, tre o quattro procuratori per arcidiaconato furono fatti venire a riunioni di carattere provinciale, e nazionale, non senza relazione sia con l'opposizione baronale che con le sessioni del Parlamento. Il basso clero afferma allora il suo diritto ad essere consultato sull'entità e sulla ripartizione dei sussidi sollecitati dal papa o dal sovrano; osa rifiutare una tassa regia ed entra in rapporti più stretti con le assemblee provinciali o nazionali dell'alto clero come tale.

Il passo decisivo doveva essere compiuto sotto Edoardo I, costretto a sollecitare l'aiuto dei suoi sudditi per la lotta contro i Gallesi. Nel 1282 il re convoca a York e a Northampton due assemblee miste, composte di laici ed ecclesiastici, i primi attraverso gli *sheriffs*, i secondi attraverso i due arcivescovi del regno. Ma l'arcivescovo di Canterbury, John Pecham, protesta contro la procedura adottata, quella delle corti secolari col breve *Venire faciatis coram nobis*. Nel 1283 la rappresentanza del basso clero si stabilisce a due livelli, in ragione di due procuratori di ciascuna diocesi e di un procuratore di ogni chiesa cattedrale o collegiata, inviati all'assemblea provinciale « muniti di pieni poteri per trattare gli affari all'ordine del giorno con i vescovi, e dare il loro consenso ». È il prototipo della « Convocation » di cui la provincia di Canterbury, per questa epoca, ha lasciato più numerosi documenti di quella di York. Le norme del 1283 dovevano essere osservate in seguito per i « Parlamenti rappresentativi » del 1295, 1300 e 1305, con la differenza che la convocatoria è allora fatta direttamente dal vescovo diocesano. Il re si sforza di amalgamare in un solo corpo la rappresentanza ecclesiastica e quella laica, le « comunità spirituali » e le « comunità temporali ». L'introduzione di un breve speciale: *Praemunientes* evitando la citazione dei chierici davanti agli uffi-

ciali regi e le sanzioni previste in caso di colpa, permette di conciliare le esigenze ecclesiastiche e quelle del re. Tuttavia, il clero preferirà sedere a parte, e costituire uno « Stato » distinto.

Non sarebbe comunque dato di vedere in tali misure più che un abbozzo, una prefigurazione ancora imperfetta, della successiva organizzazione della Camera dei Comuni. Il Parlamento del secolo XIII resta un'assemblea di alti baroni, occasionalmente rinforzata da delegati delle contee, dei *boroughs*, delle maggiori città del regno, e anche del clero diocesano. I Parlamenti allargati, o « rappresentativi », di cui si sviluppa la prassi, contribuiscono a conferire un carattere istituzionale all'idea di rappresentanza della comunità del regno.

L'idea di « comunità » — inglobando tutti i sudditi che, per diritto di giurisdizione, proprietà o franchigia, sono membri del corpo globale fittizio del regno — s'è sviluppata a partire dalla Magna Carta. Essa si esprime chiaramente sotto Edoardo I nella nozione di necessità (*status reipublicae, status regni, estat du royaume, estate of the Realm*) sotto l'influenza dei principi romano-canonici. Concerne la comunità intera, di cui però sono membri di diritto solo i prelati e i magnati, e membri per delega gli uomini liberi delle contee e *boroughs* che si riuniscono in Parlamento — così come le corporazioni ecclesiastiche che si riuniscono a parte —, ad esclusione dei villani, i quali, in un certo senso, continuano ad essere rappresentati dai signori di cui coltivano la terra. La « comunità del regno » comprende il re, i prelati e magnati, la comunità delle contee e *boroughs*: nel 1322, lo statuto di York conferma questa interpretazione ad onta del baronaggio che intende identificarsi con la comunità e spacciarsi per il solo rappresentante e responsabile del bene comune. Gli interessi degli uni e degli altri divergono ed entrano a volte in conflitto. La comunità resta una nozione concettuale, utilizzata d'ambo le parti come argomento. Tuttavia, le dimensioni ristrette del regno, l'interconnessione sociale in seno a piccole unità quali le contee dà a questa nozione un supporto nella realtà quotidiana dei fatti sociali. Di fatto, l'evoluzione politica doveva mettere in primo piano il pluralismo: mentre la comunità s'identifica col bene comune (*common welfare*), la rappresentanza si stabilisce sulla base di « comunità » distinte, ricongiungendo una pratica ancestrale ed una tradizione, profondamente radicata, di

azione dei « governati » in seno alle comunità locali, villaggi, *hundreds*, contee.

Che non ci si inganni, però. Nel XIII secolo, ed all'alba del XIV ancora, la rappresentanza delle comunità del regno non ha una portata politica universale. Edoardo I, che promulga « in Parlamento » molti statuti, non convoca i procuratori delle contee e dei borghi, e quelli del basso clero, se non in occasione d'una tassazione generale. Facendolo, invoca espressamente nel 1295 il principio, ricavato da una vecchia regola di procedura romana, della consultazione degli interessati: *Quod omnes tangit*... Nello stesso momento, il principio del consenso alle imposte viene inserito nella bolla *Clericis laicos* e nelle carte presentate dai baroni al re per la conferma. Queste precisano talvolta tutte le classi interessate: vescovi, baroni, cavalieri, borghesi e altri uomini liberi (Carta del 1297, art. 1). Ma nell'ambito del consenso alla tassazione, non vi è analogia assoluta tra i baroni ed i rappresentanti delle comunità. Il consenso feudale è inerente all'azione governativa; quello degli elementi rappresentativi non interviene che dopo la decisione: essi sono coinvolti solo per quanto concerne l'importo della ripartizione dell'imposta. Sul piano del regno, è una negoziazione paragonabile a quella della ripartizione locale della « taglia » nei domini regi e gli antichi domini assoggettati. La grande abilità della corona consisterà nel legare gli elementi rappresentativi al bene comune del regno, di cui la monarchia si dichiara direttamente responsabile, scardinando così la concezione feudale che faceva del baronaggio la comunità per eccellenza ed il portavoce del paese tutto intero, ed aprendo così la via ad una reale rappresentanza politica delle comunità del regno.

Perciò, il consenso parlamentare differisce dall'assenso feudale come poteva apparire in diritto ed in fatto durante le crisi del regno precedente. Esso è legato al progresso della tassazione regia, o piuttosto al consolidamento del diritto reale di tassazione per il bene comune e la necessità del regno. Le relazioni tra governo e comunità si stabiliscono su una base paragonabile a quelle che, dal XII secolo, reggevano i rapporti di questo stesso governo con gli uomini assoggettati alla taglia nei domini e nell'antico demanio della corona, che conservavano la loro immunità fiscale e giudiziaria. Tuttavia, la generalizzazione della tassazione parlamentare da una parte,

la rinunzia alla taglia come fonte di reddito dall'altra, dovevano giocare come fattori di assimilazione fra i « tenants » di questi domini e le comunità rappresentate in Parlamento dai cavalieri e dai borghesi. Sembra che l'incorporazione dei domini della corona al resto del regno si sia sviluppata, sotto Edoardo I e Edoardo II, sulla base di una politica cosciente e determinata che mirava ad assestare la tassazione regia su delle basi più solide e più redditizie.

Alla fine del XIII secolo, il problema fiscale e le norme di tassazione influiscono grandemente sulla chiamata in Parlamento dei cavalieri rappresentanti delle contee e dei borghesi dei *boroughs*. È in questa materia, ed alla svolta del secolo, che si stabilisce l'autentico spartiacque tra feudalità e rappresentanza, assenso feudale e consenso parlamentare. L'assimilazione delle terre e delle comunità del demanio alle terre dei piccoli « tenants-en-chef » e degli « arrière-tenants » ed alle comunità extra-demaniali costituì un processo efficace di « defeudalizzazione », che spingeva alla rottura coi concetti propriamente feudali. Cominciato sotto Edoardo I, esso era compiuto verso la fine del primo terzo del XIV secolo grazie all'apporto costante d'elementi non feudali, per natura rappresentativi.

Così si costituirono, poco a poco, accanto al re ed ai Lords, e congiuntamente con essi, gli « Stati » del regno. La nozione di « Stati » del regno e la loro organizzazione, dovevano trovare il loro compimento nello stabilimento d'una Camera separata — la Camera dei Comuni (cioè, comunità) — e nella determinazione di norme rappresentative che assicuravano le proprie basi, nell'insieme del paese, sulle comunità locali che, da lungo tempo, possedevano una tradizione, nell'ordine delle relazioni, amministrative, giudiziarie o fiscali, con i rappresentanti del governo reale, ed assumevano attraverso i loro delegati una parte delle responsabilità pubbliche.

E. V. GUTNOVA

FATTORI SOCIALI DETERMINANTI LA COMPOSIZIONE, LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO INGLESE NEI SECOLI XIII - XV *

Durante i 30-40 ultimi anni, lo studio delle istituzioni medievali rappresentative e parlamentari ha conosciuto grandi progressi per ciò che concerne l'allargamento delle aree geografiche e l'approfondimento delle ricerche... Tuttavia, si deve rilevare che l'attenzione dei ricercatori si trova concentrata più spesso su questioni legate unicamente all'evoluzione delle istituzioni in sé: il loro spirito di successione alle riunioni deliberative precedenti, di carattere più vago ed amorfo; la loro composizione; procedure e regolarità delle convocazioni. È incontestabile che si tratti di questioni importanti per poter comprendere l'essenza e la portata delle assemblee rappresentative medievali. Ma si rivela non meno importante, secondo noi, studiare le condizioni sociali e politiche delle loro origini, o, ciò che è più frequente, della trasformazione delle prime Assemblee in istituzioni parlamentari vere e proprie e lo sviluppo ulteriore di queste ultime.

Questa maniera di abbordare il problema permette innanzitutto, di comprendere più profondamente i cambiamenti sociali in questo e quel paese al tempo della formazione e sviluppo delle istituzioni di questo tipo. Inoltre, non si può studiare con profitto la

* E. V. GUTNOVA, *Facteurs sociaux déterminant la composition, la structure et l'organisation du Parlement anglais aux XIII*e*-XV*e* siecles*, in « XIIIe Congrès International des Sciences Historiques, Moscou 1970 » (Études présentées a la Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'Etats, LII), Varsavia 1975, pp. 121-131; [le note sono state soppresse; traduzione di Guido D'Agostino].

storia delle Assemblee rappresentative senza tener conto della situazione generale politica e sociale in cui queste Assemblee si sono formate. Consideriamo pure le istituzioni di questo genere, in prima istanza, come « Assemblee di Stati », come vogliono i seguaci della tendenza « corporativa », o riunioni politiche che, indipendentemente dalla loro composizione di « stati », traducevano la volontà di tutta la nazione, come ritengono gli adepti della tendenza « parlamentare »: la questione della composizione sociale e della struttura di « stati » di queste riunioni riveste in entrambi i casi una grande importanza. È d'altra parte impossibile risolvere il problema senza tener conto dei rapporti sociali e politici esistenti in ogni paese nel periodo in questione.

Lo studio comparativo della storia delle istituzioni parlamentari nei differenti paesi dell'Europa Occidentale, (di cui è un esempio eclatante la notissima opera del Marongiu) conferma in maniera convincente che, tenuto conto di tutte le particolarità locali, la struttura di queste istituzioni, in ogni caso considerato a parte, rifletteva una ripartizione specifica delle forze sociali — delle classi e degli ordini — che si era formata nel dato paese intorno al momento della nascita delle assemblee rappresentative. È altresì evidente che la trasformazione delle prime riunioni (denominate spesso ed in molti paesi *parliamentum*), la cui composizione e le cui funzioni erano indefinite, in organi rappresentativi di tipo parlamentare propriamente detto, era lungi dall'essere condizionata unicamente dalla logica di sviluppo di queste istituzioni o, come suppongono certi storici, dall'influenza di queste o quelle teorie politiche e giuridiche. Questa trasformazione era determinata in una misura ben maggiore dai rapporti dei diversi gruppi sociali tra loro e di ciascuno di loro con la corona, nonché dal grado di consolidamento in « stati » di questi gruppi sociali.

La storia del Parlamento inglese dei secoli XIII-XV ce ne fornisce una prova clamorosa, in quanto esso si è formato attraverso lotte sociali e politiche accanite (a partire dalla Magna Carta e fino ai conflitti politici degli anni '70-'90 del Trecento), il che non era proprio della maggior parte degli altri paesi. Tali conflitti, miranti a limitare le azioni arbitrarie del potere regio in primo luogo in materia di tassazione ed amministrazione furono marcati dalla partecipazione di differenti strati sociali. Benché il ruolo dirigente di

questi movimenti fosse appannaggio della aristocrazia feudale, i baroni, si potevano vedere dall'inizio del XIII secolo, al loro fianco, i feudali piccoli ed intermedi, i « cavalieri ». Sul finire degli anni '50 dello stesso secolo, questi ultimi cominciarono ad avanzare loro proprie rivendicazioni, diverse da quelle dei baroni. A partire da tale data, le lotte sociali e politiche del paese conobbero la partecipazione pure dei cittadini, con alla testa gli abitanti di Londra, che, dal principio del XIV secolo, avevano talvolta loro rivendicazioni particolari. I cavalieri, come i cittadini, sebbene alleati coi baroni, lottavano nei maggiori conflitti del tempo, non solamente contro certi aspetti della politica regia, ma anche contro le pretese oligarchiche degli stessi baroni. Ciò doveva riflettersi in maniera sufficientemente netta nella « guerra dei baroni » (1258-67) e nella lotta per le « Ordinanze » (1311), nonché nella grande guerra fra re e baroni (1318-27), in cui la loro posizione determinò la sconfitta dello schieramento Lancaster, ed infine nel conflitto del 1327 che portò alla deposizione di Edoardo II.

Al tempo stesso, i baroni e i cavalieri, come dimostrano le rivendicazioni avanzate da loro in tempi diversi, così come i monumenti del pensieto politico dell'epoca, cercavano di limitare in certa misura il potere regio: i baroni, per mezzo del consiglio oligarchico dei baroni (cfr. gli articoli 12, 14 e 61 della Magna Carta; le « Provvisioni » di Oxford del 1258; le Ordinanze del 1311), ed i cavalieri, e più tardi i cittadini, richiedendo non fosse altro che una partecipazione modesta alle Assemblee deliberative presso il sovrano (cfr. la versione francese delle « Provvisioni di Westminster » del 1259; il poema *Bataille de Lewes* del 1264; lo Statuto di York del 1322, che, seppure in termini vaghi, proclamavano il diritto non solamente dei baroni, ma anche dei rappresentanti dei comuni, a controllare in Parlamento la legislazione regia). Questa tendenza politica dei cavalieri e dei cittadini si mostrò particolarmente evidente nel saggio anonimo *Modus tenendi parliamentum* che la bibliografia moderna colloca tra il 1316 ed il 1324. È interessante notare che questa epoca — come testimonia il saggio anonimo in questione — vede già apparire il termine « comuni » che raggruppa i rappresentanti delle contee (*shires*), delle città e del basso clero, per opporli, forse, ai magnati laici ed ecclesiastici dell'assemblea. Verso la fine del XIII secolo ed al principio del XIV, questa parte

del parlamento tentava, in una maniera non meno attiva che i Lords, di controllare le azioni della Corona soprattutto in materia finanziaria (per esempio, al tempo dei conflitti del 1297, 1300-01 ed altri).

A noi pare che le pretese di questo genere miranti a limitare il potere regio in determinate sfere della politica e manifestate dai baroni come dai « Comuni » non possono essere ascritte a carico del noto principio giuridico del consenso, diffusissimo allora in Inghilterra, che si esprimeva con *quod omnes tangit ab omnibus approbetur*. Secondo noi, simili aspirazioni politiche si spiegavano, in primo luogo, coi cambiamenti intervenuti nelle posizioni sociali e politiche dei baroni, dei cavalieri e delle città, a partire dalla fine del XII secolo e fino alla metà del XIV. Ed il richiamo all'espressione giuridica in questione, fatto nei documenti di questo periodo, era piuttosto la conseguenza, e non la causa dei progressi sociali e politici realizzati nel paese. I più importanti tra questi ultimi sono, a nostro avviso, i seguenti: l'accrescimento della importanza politica delle città, e l'avvio al consolidamento dei cittadini in un ordine statale unico; la differenziazione, aumentata, della classe dei feudali e la sua divisione all'interno della stessa classe, dalla fine del XIII secolo, in due gruppi corporativi — i baroni ed i cavalieri con le loro pretese sociali e politiche diverse; la diminuzione del primo di questi due gruppi, ivi compresi i discendenti della vecchia nobiltà normanna in ciò che concerne il numero e le dimensioni delle terre possedute, e di conseguenza, il cambiamento delle posizioni politiche dei baroni: la rinunzia al loro aperto separatismo dei secoli XI-XII, ed il desiderio di pervenire ad una oligarchia di tutti i baroni nei quadri della centralizzazione già ottenuta, l'aumento del numero dei piccoli e medi feudali del tipo « cavaliere » e delle dimensioni totali delle loro proprietà terriere; lo sviluppo dal loro ambiente d'uno strato considerevole legato allo sviluppo del mercato interno, e proprio come i cittadini, interessati all'indebolimento dell'influenza baronale ed alla centralizzazione dello Stato a condizione di migliorare le attività dell'apparato statale e di ridurre la pressione fiscale.

La formazione di questi ordini e gruppi corporativi si svolgeva in concomitanza con un rafforzamento graduale del potere centrale che, avendo continuamente bisogno di denaro, avanzava loro

richieste finanziarie sempre più pressanti ed elevate. E questo (per non parlare, d'altronde, delle prevaricazioni amministrative e giudiziarie della sovranità reale, delle leggi severe regolanti l'uso delle foreste, delle contese fra i re ed i loro vassalli immediati a causa dei diritti signorili ecc.) rendeva sicuramente inevitabili i conflitti tra il re e tutti gli strati sociali enumerati dianzi. Poiché tali conflitti non erano, di regola, legati alla lotta di classe tra contadini e signori, e si svolgevano all'interno dei gruppi sociali dominanti, essi terminavano spessissimo con dei compromessi politici. Uno di questi compromessi, fu, in fin dei conti, la nascita del Parlamento in quanto istituzione rappresentativa.

Lasciando da parte le molteplici e nella maggior parte dei casi discutibili questioni inerenti la storia relativa agli inizi del Parlamento inglese (a cui l'Autore di queste pagine ha dedicato un'opera specifica: *Origines du Parlement anglais,* Mosca 1960 - estratto dalla « Histoire de la société et de l'État anglais au XIII siècle »), ci volgeremo unicamente alla struttura dei primi Parlamenti. Allo stesso modo delle altre assemblee rappresentative del genere in Europa Occidentale, il Parlamento inglese conobbe un assai lungo periodo di formazione (l'ultimo quarto del XIII ed il primo del XIV secolo). A quest'epoca, non aveva una composizione nettamente definita, né funzioni ben precisate. Il termine « parlamento », come altre designazioni quali *tractatus, colloquium, consilium,* fu utilizzato a quel tempo per indicare le riunioni di ogni genere a cominciare dal Consiglio regio a composizione ristretta fino alle grandi Assemblee rappresentative. Tuttavia, nel corso di questo primo periodo, quando non si deve, forse, ancora parlare di « parlamenti » nel senso assunto posteriormente dal termine, bensì di riunioni (o assemblee) « pre-parlamentari », i parlamenti di carattere rappresentativo riflettevano, in maniera abbastanza netta, le forze sociali descritte più sopra. È noto che i baroni che sedevano in Parlamento ed i rappresentanti dei cavalieri e delle città tenevano le loro riunioni separatamente e si recavano al Parlamento in maniera diversa: i baroni, convocativi di persona; i rappresentanti dei cavalieri, eletti nel corso di riunioni di contea; i deputati delle città, inviati da consessi di tipo diverso che si svolgevano nelle città. Dal principio del XIV secolo i rappresentanti dei cavalieri e delle città si riunivano a volte per tenere le loro assise. L'assenza dal Parla-

mento dei rappresentanti dei contadini (malgrado il fatto che in Inghilterra, in questo periodo, vi era un consistente strato di contadini liberi) testimoniava della situazione priva di diritti dei villani, come di larghe masse di liberi. Al tempo stesso, ciò metteva in evidenza la natura feudale del Parlamento, di quest'organismo di classe che rappresentava, in primo luogo, gli interessi di differenti strati della classe dominante. Infine, la partecipazione irregolare al Parlamento, da principio, del basso clero e, di conseguenza, degli ecclesiastici come ordine, teneva conto di una situazione politica assolutamente reale che si traduceva in un'autonomia considerevole della Chiesa inglese rispetto allo Stato e nella sua forte dipendenza dalla Curia di Roma.

Per tutto il corso dell'ultimo decennio del regime di Edoardo I (1297-1307), i Parlamenti con la rappresentanza dei comuni erano convocati quasi ogni anno. Ed a partire dal 1327 il diritto dei « Comuni » ad essere rappresentati in tutti i Parlamenti fu universalmente riconosciuto. La partecipazione ai primi Parlamenti dei rappresentanti delle città e degli *shires* (contee), malgrado il loro ruolo dapprima insignificante in questa assemblea, comportò un certo indebolimento delle posizioni politiche dei baroni, perché i cavalieri e i cittadini, riuniti assieme, formarono un certo contrappeso a fronte delle pretese oligarchiche dell'aristocrazia feudale. L'evoluzione di questa istituzione fino alla fine del XIV secolo, approdata nella formazione della sua struttura e delle sue funzioni, le cui grandi linee restarono intatte fino alla rivoluzione del XVII secolo, contrassegnò una nuova tappa dello sviluppo dei processi sociali menzionati più sopra. Il consolidamento più completo dell'ordine dei cittadini, l'incremento sempre più pronunziato dell'influenza politica, sociale ed economica dei cavalieri nel corso della prima metà del XIV secolo, avevano condotto ad un avvicinamento ancora più serrato degli interessi di questi gruppi sociali. Negli anni '40 del XIV secolo questo fatto trasse con sé dei cambiamenti della struttura del Parlamento che fu diviso in due Camere: quella dei Lords e quella dei Comuni. La Camera dei Comuni raggruppava i cittadini ed i cavalieri che, ormai, tenevano le loro assise congiuntamente.

In questa epoca, la composizione sociale della Camera dei Comuni corrispondeva, in principio, alla sua denominazione. Questa Camera, come d'altronde il Parlamento tutto intero, restava

chiuso per i rappresentanti delle masse contadine e del popolino delle città. Nel 1327 i procuratori del basso clero abbandonarono definitivamente la Camera dei Comuni. Quanto ai « cavalieri di contea » che facevano parte di questa Camera, erano allora i proprietari terrieri i più influenti, che non appartenevano all'alta nobiltà e non avevano sempre titolo ufficiale di cavaliere. Talvolta erano figli cadetti delle famiglie baronali che non avevano ereditato il loro titolo maggiore. Talaltra erano discendenti dei *freeholders* arricchiti, provenienti dai ranghi contadini e venuti ad ingrossare quelli dei piccoli e medi feudali. Tra i rappresentanti delle città che sedevano abitualmente alla Camera dei Comuni vi erano più particolarmente esponenti ricchi e influenti nelle loro città: mercanti e proprietari di grandi *ateliers* che occupavano spesso posti importanti nelle amministrazioni municipali. A giudicare dal fatto che spesso gli stessi rappresentanti delle contee e delle città si facevano eleggere ai diversi Parlamenti, si può supporre che era loro interesse partecipare ai lavori parlamentari. I cambiamenti intervenuti nella società condussero egualmente ad una netta divisione delle funzioni assolte dalle due Camere del Parlamento. Bisogna dire che il ruolo della Camera dei Comuni in materia di legislazione e tassazione andava ingrandendosi lungo tutto il XIV secolo in parte a spese della Camera dei Lords. Dal 1327, la Camera dei Comuni soltanto poteva consentire all'imposta sui beni mobili. Nel 1340 questo diritto del Parlamento, ed in particolore della sua Camera Bassa fu riconosciuto definitivamente da uno « statuto » del re. Nel 1362, dopo una lunga lotta, la Camera dei Comuni ottenne il diritto di fissare l'importo della tassa sulla lana e le altre merci da esportare. Più il tempo passava, e più i Comuni divenivano principali promotori della legislazione, utilizzando a tale fine il loro diritto di presentare delle « petizioni comuni » che servivano di base, già nel XIV secolo, per la maggior parte degli « statuti ». Quanto alla Camera dei Lords, essa si assume a poco a poco solo il diritto di sanzionate la trasformazione delle petizioni in leggi. Più numerosi diventano i casi in cui le leggi che non hanno il consenso della Camera dei Comuni, non entrano in vigore. L'accresciuto ruolo dei Comuni si fece altresì sentire nelle azioni del « Buon Parlamento » [the « Good Parliament »] nel corso del conflitto politico del 1376. Questi cambiamenti considerevoli intervenuti nel rapporto delle forze sociali e po-

litiche in seno al Parlamento furono, in fin dei conti, la conseguenza dell'importanza crescente, economica e pubblica, rivestita dagli strati dei piccoli e medi feudali, dall'ordine dei cittadini — denominati talvolta nella letteratura storica « ceti medi ».

Tutto quanto detto, attesta che malgrado il fatto che il Parlamento inglese del Medio Evo non rappresentasse dal punto di vista formale i « tre ordini », non si può negare il suo carattere rappresentativo di « stati », ciò che si dà ben spesso nella bibliografia. Come l'abbiamo vista noi, il rafforzamento del Parlamento e la sua struttura completamente formata corrispondevano in modo alquanto preciso ai tratti specifici della struttura di « stati » dell'Inghilterra feudale, che si distingueva per una certa mancanza di nettezza e l'imprecisione dei limiti dei suoi ordini.

Il periodo seguente della storia del Parlamento inglese medievale (fine XIV secolo - XV) conferma in maniera altrettanto eclatante, sebbene su un piano diverso, il concetto enunciato prima: la valutazione generale delle attività e dell'importanza di questa istituzione è impossibile senza tenere conto del clima sociale e politico in cui viveva il Parlamento. Durante tale periodo, abbiamo davanti delle contraddizioni apparenti tra la situazione formale e quella reale che occupava il Parlamento nella vita sociale.

Se si giudica il Parlamento della fine del XIV e del XV secolo soltanto dal carattere dei suoi diritti e privilegi e secondo la sua struttura formale di « stati », si direbbe che questo periodo della storia dell'istituzione era il momento del completo schiudersi nella sua forma medievale. Si sarebbe potuto pure egualmente supporre che, visto il ruolo della Camera dei Comuni all'epoca, il Parlamento si avviava a divenire col tempo lo strumento politico degli strati sociali più progressisti della società inglese della piccola e media nobiltà e dei borghesi delle città. In effetti, nel XIV secolo la Camera dei Comuni non solo si vide attribuire in maniera definitiva il diritto esclusivo di votare l'imposta e la tassa, ma cominciò pure ad utilizzarlo più che nel XIV secolo per trasformare in leggi le « petizioni comuni » che presentava. Benché fosse necessario averne la sanzione della Camera dei Lords e del re, i Comuni, già nel 1414, chiesero di non promulgare alcuno « statuto » senza il loro avviso, ciò che fu conseguito, in pratica, un po' più tardi. Il ruolo che la Camera dei Comuni giocava nella legislazione s'accrebbe vieppiù

quando verso la fine del regno di Enrico VI le « Petizioni comuni » della Camera divenivano immediatamente « bill » che erano delle formule pronte per gli statuti da promulgare. Durante la prima metà del XV secolo la Camera bassa del Parlamento si mise a partecipare attivamente alla soluzione delle questioni della politica estera, all'approvazione di accordi internazionali, ecc. In tale periodo, la sua influenza politica fu talmente evidente che le elezioni al Parlamento erano considerate come eventi importanti e richiamavano molti elettori.

Così, nel 1429, uno statuto speciale fu promulgato per mettere in vigore nelle contee un censo elettorale di 40 scellini. Il ruolo accresciuto della Camera dei Comuni, e nello stesso tempo il calo di importanza della Camera dei Lords nel XV secolo si trovano egualmente confermati dal fatto che i Pari laici ed ecclesiastici manifestavano disdegno a partecipare di persona ai lavori parlamentari: le riunioni della Camera alta non annoveravano che una metà, o i due terzi dei Lords convocati.

Tuttavia, questo Stato « parlamentare » in apparenza, della fine del XIV secolo e del XV, in cui i Comuni giocavano un ruolo così importante, nascondeva dietro la sua facciata degli atti inauditi di violenza feudale, sconosciuti nei secoli XIII e XIV, come una recrudescenza temporanea della potenza politica dei magnati. Questi ultimi si facevano circondare da feudali minori, dipendenti, che erano loro parenti, vassalli, cavalieri al soldo e tutto ciò per condurre guerre intestine per le terre e le rendite. Essi erano parimenti in lotta col re al fine di poter esercitare la loro influenza sull'apparato statale ed utilizzare ai propri fini il tesoro. Attraverso queste fonti di reddito l'aristocrazia feudale d'Inghilterra che aveva fatto già il suo tempo, tentava di riprendere la propria posizione economica che s'era deteriorata in seguito alla decadenza, verso quel periodo, del regime signorile nell'economia.

L'influenza politica reale dei magnati divenne talmente rilevante che arrivarono ad istaurare un regime oligarchico dei baroni (sotto Enrico V e sopratutto Enrico VI) nell'amministrazione centrale quale i loro antenati avevano cercato inutilmente di realizzare nei secoli XIII e XIV. Egualmente nelle contee la loro posizione si rinforzò considerevolmente. In queste terrorizzavano l'amministrazione locale e l'apparato giudiziario, annullavano l'influenza politica

di una parte dei piccoli e medi feudali provinciali che tendeva ad una attività economica [da svolgere] in pace. Per contro, essi li rendevano più attivi per trascinarli nei tumulti e nelle violenze dei cavalieri turbolenti e disposti alle avventure che non sapevano e non volevano acconciarsi alle condizioni economiche nuove e preferivano, per questa ragione, vivere assoldati come forza militare al seguito dei magnati, nutrirsi presso di loro in mezzo al numeroso servitorame ed accrescere le loro entrate per mezzo di guerre intestine e saccheggi.

In queste condizioni il Parlamento nel suo insieme e la Camera bassa in particolare, che, durante il periodo della loro nascita nel XIII secolo ed al tempo dei primi successi ottenuti nel XIV secolo, erano il baluardo della lotta contro l'oligarchia dei baroni, si videro impotenti nel XV secolo ad opporsi. E se la struttura di « stati » della Camera dei Comuni non aveva conosciuto cambiamenti e anche le sue funzioni, come abbiamo evidenziato, si allargavano e rafforzavano sempre, la sua composizione effettiva e le tendenze politiche si modificavano considerevolmente nel corso di tutto il XV secolo. Non manifestando alcun interesse per i lavori della Camera dei Lords, i magnati cercavano con insistenza di accentuare la loro influenza politica sulla Camera dei Comuni per potere utilizzare il Parlamento ai loro scopi. La pressione aperta al tempo delle elezioni, sostenuta spesso con le armi, l'intimidazione degli elettori, le mance e le promesse furono messe in opera da parte di differenti cricche di magnati che volevano far eleggere come rappresentanti delle contee ed a volte delle città, loro creature scelte tra le persone devote, appartenenti ai differenti ordini ed esercitanti diverse funzioni. Dagli inizi e fino alla metà del XV secolo i Parlamenti videro aumentare il numero di rappresentanti delle contee e città legate in una maniera o l'altra ai grandi magnati ed a fazioni feudali rivali. Numerosi erano coloro eletti al Parlamento più volte per rappresentarvi le contee dove essi non avevano terra né facevano commercio, né un mestiere qualunque e non vi vivevano stabilmente. Nel XV secolo tra gli *speakers* dei Comuni, vi erano sovente persone dipendenti in un modo o nell'altro dai grandi magnati inglesi e che, per tale ragione, erano pronti a fare adottare da questa Camera e dal Parlamento nel suo complesso, le decisioni utili e vantaggiose per i loro patroni.

Nella seconda metà del XV secolo non vi era che una parte di deputati della provincia che si completava con rappresentanti « indipendenti » delle contee e città. Benché questi ultimi rappresentassero, come per l'innanzi, gli interessi degli ambienti sociali interessati a mettere fine ai disordini feudali, a rinforzare il potere centrale e stabilire nel paese l'ordine e la pace, non era che potessero sempre influenzare le prese di posizione del Parlamento in questo senso. Disposti alla pace, essi erano spesso troppo passivi e non potevano dunque opporsi in maniera effettiva alle creature più energiche ed arroganti delle cricche baronali. In tali condizioni, la Camera dei Comuni ed il Parlamento tutto intero diveniva frequentemente portavoce degli strati della classe dominante, più reazionari nel campo economico e politico. In altri casi, questa Camera diveniva un'arena di conflitti per i gruppi di feudali contrapposti e più tardi per i partigiani delle due case rivali: Lancaster e York, dietro cui si nascondevano, in fin dei conti, simili fazioni feudali. Non stupisce dunque che la Camera dei Comuni di ciascun nuovo parlamento, sulla scia del successo ottenuto alle elezioni da uno di questi due partiti, sanzionava docilmente la vittoria dell'una o dell'altra casa rivale senza curarsi di ciò che avrebbe portato questo cambiamento agli strati della società che essa rappresentava formalmente.

È così che l'influenza ottenuta dal Parlamento nel XIV secolo, grazie essenzialmente alla politica attiva dei cavalieri e delle città si trovò utilizzata ogni volta nel XV secolo dall'élite feudale nei suoi scopi strettamente corporativi. Ciò si rapporta, in primo luogo, alle restrizioni che il Parlamento tentava di applicare in quest'epoca alla politica della Corona e della sua amministrazione centrale. È caratteristico che, là pure, la composizione reale e il ruolo politico del Parlamento si determinavano attraverso una nuova — in rapporto ai secoli XIII-XIV — ripartizione delle forze sociali che s'era formata attorno a quel periodo. E restando la struttura di « stati » del Parlamento in apparenza immutata, viste le tradizioni stabilite, non seppe essere così adeguata ai rapporti sociali e politici reali come era invece egregiamente avvenuto nel corso del periodo precedente.

J. S. ROSKELL

TRASFORMAZIONI NEL CARATTERE DELLA RAPPRESENTANZA DI « BOROUGH » NEL CORSO DEL XV SECOLO *

Nella nostra precedente analisi dei rappresentanti borghesi al parlamento del 1422, abbiamo accertato che solo 40 di essi potevano essere sicuramente identificati come mercanti. La rappresentanza diretta degli interessi mercantili e commerciali in parlamento ad opera di uomini che erano essi stessi mercanti sembra essere rimasta sostanzialmente costante intorno a questa cifra per tutto il XV secolo. Tanti mercanti identificabili sedevano ai Comuni alla fine del secolo quanti ce n'erano agli inizi del regno di Enrico VI, e per tutto il secolo ci fu invariabilmente un blocco compatto di mercanti, di maggiore o minore importanza, nella Camera Bassa del parlamento. Ora è vero che nell'ultimo secolo, grosso modo, del periodo medievale i membri più agiati della classe mercantile erano meno avversi che mai ad investire i profitti del commercio nella proprietà terriera per assicurarsi un sicuro avanzamento sociale e promuovere forse stabilità e sanità di interessi economici e di investimenti. Ciò è specialmente vero per i *leaders* della vita commerciale della capitale, ed alcuni di essi cominciavano a considerarsi e ad essere accreditati come « gentilmen », anche quando non giungevano a dissociarsi completamente dal commercio. Ma l'elemento

* J. S. ROSKELL, *The Commons in the Parliament of 1422. English Society and Parliamentary Representation under the Lancastrian*, Manchester Univ. Press 1954 (Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, XIV); pp. 125-144; [le note sono state soppresse e lievissimi tagli sono, come al solito, segnalati dai punti sospensivi; traduzione di Guido D'Agostino].

borghese in sé e per sé non allargava ancora — o forse non glielo lasciavano fare — i suoi orizzonti e aspirazioni nel campo della rappresentanza parlamentare. Sempre nel 1422 i cavalieri dello *shire* che si occupavano di mercatura stabilmente o che provenivano da famiglie di mercanti, formavano solo un gruppo esiguo. Lo *Speaker* Roger Flore di Oakham era genero di un esponente locale del mercato di Calais ed egli stesso nel 1394 era stato socio in una esportazione di lana, con carico perduto in viaggio da Lynn a Calais. Ma non vi è traccia documentaria del fatto che abbia continuato ad avere a che fare con il commercio.

John Greville di Chipping Campden, cavaliere dello *shire* per il Gloucestershire, era il figlio più giovane di un Cotswold, importante industriale laniero, e nel 1395 era stato egli stesso immesso in questa branca del commercio estero inglese. Ma non sappiamo se mantenne, o meno, questo primitivo interesse mercantile, sebbene non sia improbabile che lo fece in qualche consistente misura. La famiglia di sir Richard Stanhope (Nottinghamshire) aveva operato nel commercio della lana dal Tyne nel regno di Edoardo III, ed i Frowykes conservavano un punto d'appoggio a Londra, dopo il loro trasferimento in campagna a South Mimms, assai opportuno per la città.

Nove dei parlamentari borghesi del 1422 prima o poi sedettero in assemblea, come cavalieri dello *shire*. Solo uno di essi era un mercante: Hamond Sutton, di Lincoln, sindaco per un certo periodo del mercato di Calais, più tardi rappresentò il suo *shire* in tre parlamenti degli anni '30. Gli altri erano avvocati e/o gentiluomini di campagna. Tra il 1439 e la fine del regno di Enrico VII sono testimoniati con certezza oltre un centinaio di casi di uomini che sedettero in parlamento come borghesi e come cavalieri di *shire*, ma solo due erano stabilmente mercanti: John Prout di Reading e Stretley che rappresentò Reading nel 1453, 1460 e 1472, e come cavaliere dello *shire* per il Berkshire nel 1457; e Thomas Fowler, un tempo commerciante di stoccafisso a Londra, figlio di Richard Fowler, cancelliere del ducato di Lancaster, il quale come *yeoman* della corona rappresentò Wycombe nel 1472 e come scudiero reale il Buckinghamshire nel 1478 e nel 1495.

Per certi versi, la classe dei mercanti nel XV secolo stava conseguendo un maggiore riconoscimento sul piano sociale, ma nella

sfera della rappresentanza parlamentare non stava nelle posizioni di testa. Anche nella rappresentanza di *borough* aveva perduto terreno dagli inizi del regno di Enrico VI e non doveva più recuperare quel ruolo e quello spazio nei parlamenti medievali quali aveva tenuto nel XIV secolo, quando il fallimento dell'intenzione di Edoardo III di negoziare in assemblee separate con lo « stato dei mercanti » fu largamente dovuto al fatto che essi erano pienamente rappresentanti nei Comuni in parlamenti. Abbiamo affermato che c'era invariabilmente un blocco compatto di mercanti, di maggiore o minore rilevanza nella Camera Bassa del parlamento per tutto il XV secolo e che è dagli inizi del regno di Enrico VI che probabilmente la rappresentanza di interessi mercantili in parlamento da parte dei mercanti stessi patì qualche ulteriore affievolimento. È importante, però, riconoscere il fatto che questa costanza di rappresentanza dei mercanti era dovuta al modo in cui soltanto i più grossi centri di attività ed intrapresa mercantile, città e paesi come Londra, Bristol, Norwich, York, Hull, Southampton, Exeter, Colchester, Nottingham, e (in minor grado) Salisbury, si attennero (con successo, per lo più) alle loro tradizioni di rappresentanza per mezzo di membri delle loro oligarchie mercantili. Parecchi dei *boroughs* più piccoli, specialmente quelli più distanti da Westminster, non stavano più eleggendo al parlamento già dagli inizi del regno di Enrico VI, mercanti o membri della classe borghese vera e propria. Dei 12 parlamentari borghesi eletti dai *boroughs* della Cornovaglia nel 1422, per esempio, verosimilmente uno soltanto era mercante. L'assimilazione nel XV secolo del tipo di rappresentante eletto al parlamento dai *boroughs* al tipo eletto dagli *shires* era dovuto essenzialmente al fatto che la *gentry* e l'élite delle professioni della campagna comprendevano sempre più e sempre più velocemente come l'*unico* approccio al privilegio di un'elezione al parlamento passasse attraverso l'elezione nella corte di contea. Ed è piuttosto chiaro che il movimento, quale risultava in una certa misura, di interpenetrazione di personale rappresentativo di contea e di borgo, era di abbassamento al piano della rappresentanza di *borough* da parte delle classi di proprietari terrieri e di professionisti, e di quelle di *retainers*, regi e signorili, piuttosto che di elevazione da parte di elementi mercantili ad una posizione sociale da cui potevano ambire ad un'elezione al parlamento da parte delle contee.

È interessante osservare verso la metà del XV secolo una piccola schiera di mercanti seguire l'esempio della *gentry* e ricercare l'elezione al parlamento in borghi piccoli e insignificanti, non nei propri. John Willy, negoziante in tessuti e mercante di Salisbury, per esempio riuscì, comprensibilmente, eletto come borghese per Old Sarum nel 1437 e nei due parlamenti del 1449, ma nel frattempo fu eletto per gli altri borghi del Wiltshire, Wilton (1439) e Marlborough (1447). In due di queste occasioni (1439 e gennaio 1449) la sua città, Salisbury, elesse uno e due *outsiders* rispettivamente, e presumibilmente lo scavalcò; nel primo caso William Ludlow, sergente del re e guardiano del parco di Ludgershall; nel secondo, John Wittokesmede di Benacre, balivo del vescovo di Salisbury e regio cerimoniere, insieme con un avvocato, Philip Morgan *esquire*. L'elezione dei due *outsiders* da Salisbury nel gennaio 1449 obbligò un altro mercante di Salisbury, Thomas Freeman, commerciante di stoffe, a ricercare l'elezione, come Willy, in un altro borgo della sua contea. Nel 1447 si era portato a Calne e vi riuscì a Westbury; per il parlamento successivo (novembre 1449) ed ancora nel 1453 e 1455 egli non ebbe bisogno, comunque, di andare più lontano di Old Sarum. Sebbene Thomas Freeman sedesse in ognuno dei sei parlamenti tra il 1447 e il 1455, solo una volta in questi anni si assicurò l'elezione per la sua città (nel 1450). Il suo collega (parlamentare borghese) da Old Sarum nel 1453 era un droghiere di Londra, Richard Joiner, rappresentante nel 1450 per Hytesbury, un altro borgo del Wiltshire. Un altro droghiere di Londra, John Tyngelden, rappresentava Reigate nel novembre del 1449. Quasi tutti questi pochi esempi di mercanti inseritisi nella rappresentanza parlamentare di *boroughs* di « status » inferiore a quello delle proprie città sono circoscritti al Wiltshire. Inoltre, si tratta di tutti gli esempi che sono stati in grado di reperire attorno alla metà del secolo; e per imbattersi di nuovo in casi simili, occorre attendere la prima parte del regno di Enrico VII allorché (1491) due mercanti e negozianti di stoffe, di Londra, Richard Copley e John Holgrave, vengono eletti rispettivamente per Catton ed Old Sarum. Ma questo è tutto. È vero anche che per tale periodo i risultati delle elezioni per città e borghi sono tutt'altro che completi, ma è dubbio se questi pochi casi di mercanti coinvolti nella mischia di *outsiders* per seggi di borghi crescerebbero ap-

prezzabilmente in presenza di dati più completi. Mercanti anche ricchi — sicuramente in numero piuttosto significativo — erano chiaramente impreparati o incapaci a competere con la *gentry*, avvocati, o membri delle classi di *officials* o *retainers*, nel processo in cui, nel corso del XV secolo, la rappresentanza parlamentare di *boroughs* assunse in generale una diversa fisionomia.

Considerando alcuni dei parlamenti del regno di Edoardo IV (soprattutto 1467, 1472-75, e 1478) nel suo libro *The Parliamentary Representation of the English Boroughs during the Middle Ages*, McKisack è stata dell'opinione (suffragata dalla ufficiale *History of Parliament*) che, come risultato di un « grande influsso della *country gentry* », « almeno una metà dei rappresentanti di borghi non erano veri borghesi », affermando vigorosamente che in conseguenza vi era stata qualcosa come una « rivoluzione » nella composizione della Camera Bassa del parlamento. La preminenza sociale tra i Comuni era stata accaparrata dalla *gentry* che, naturalmente, si può dire comprendesse tutti i 74 cavalieri di *shire* che rappresentavano le contee con diritto di elezione al parlamento in questo periodo. La creazione voluta dai Tudor, di borghi parlamentari — in pratica la risposta [del re], con grande larghezza, alle richieste dei magnati desiderosi di estendere il loro controllo sull'attribuzione di seggi parlamentari (*parliamentary patronage*) —, non funzionò affatto per arginare o far indietreggiare questa rivoluzione nella composizione dei Comuni in parlamento, anzi finì per promuoverla. E come ci ha mostrato il Neale, alla fine del XVI secolo i borghesi « residenti » a norma di legge, eletti al parlamento (magistrati, gentiluomini ricoprenti cariche di *borough*, e gentiluomini residenti, generosamente inseriti nel suo calcolo) tendevano ad essere non più della quarta parte di quelli eletti dai borghi parlamentari. Come risultato, « invece di un gentiluomo su quattro cittadini (quale sarebbe stata la proporzione se le leggi relative alla qualifica di residenti fossero state osservate), gli ultimi parlamenti di Elisabetta contenevano quattro gentiluomini per ogni cittadino ». Nei parlamenti York per i quali ci sono avanzate in qualche misura serie elettorali complete (quelle del 1467-68, 1472-75, e 1478), vi erano tra i Comuni due gentiluomini per ogni cittadino, laddove in quel periodo (se le leggi avessero avuto pieno rispetto) i cittadini avrebbero dovuto superare la *gentry* per tre ad uno. Praticamente,

alla metà del regno di Edoardo IV la preponderanza borghese sulla *gentry*, prima effettiva ed ancora legalmente richiesta, era cessata. Questa « rivoluzione » nella struttura di classe della Camera Bassa del parlamento, è stata considerata dalla McKisack come il prodotto dei conflitti politici della metà del secolo XV, in coincidenza con gli inizi della guerra civile in Inghilterra, sebbene ella pensi che la sostituzione di borghesi con gentiluomini di campagna e funzionari fosse rintracciabile come tendenza almeno dal principio del regno di Enrico VI. La mia convinzione al riguardo è che il suo assai dettagliato esame del personale borghese dei parlamenti York la porta a post-datare sviluppi che erano già in corso nettamente al tempo dell'accesso (al trono) di Enrico di Windsor ed a porre troppa enfasi sulla portata dei tumulti degli anni centrali del secolo nella loro genesi. Nel primo parlamento di Enrico VI i cittadini, ancora nel significato comprensivo di residenti, superavano i membri della *gentry* tra i parlamentari ai Comuni di qualcosa come cinque a quattro. In effetti, come abbiamo visto, nel 1422 meno di un quarto (non una metà, come 50 anni più tardi) dei parlamentari borghesi erano non-residenti. Ma dovremmo tener presente il fatto che i rimanenti tre-quarti, residenti, della borghesia parlamentare del 1422 non erano in alcun modo necessariamente membri della « classe borghese » vera e propria, nel senso occupazionale del termine, cioè uomini interessati alla produzione o distribuzione di merci di qualsiasi tipo. E se includiamo nella nostra valutazione della *gentry* che sedeva come parlamentare borghese nel 1422, tutti coloro che avevano attinto al rango di *esquire*, coloro che, senza relazioni con il commercio, possono essere qualificati nei documenti come « gentilmen », quelli che erano giudici di pace nelle loro contee, gli avvocati o i facenti funzioni di amministratori di proprietà, quelli che erano inclusi nel 1434 tra i notabili del loro *shire*, forniti di posizione sufficiente per prestare il giuramento (stabilito per atto parlamentare) di non sostenere o difendere coloro che infrangevano la pace, arriveremo ad una cifra (tra 80 e 90) che ci autorizza a dire che qualcosa come metà dei parlamentari borghesi erano già — agli inizi del regno di Enrico VI — non borghesi nel senso di classe tradizionalmente accettato del termine, sebbene poi tre su quattro erano ancora borghesi nel senso che vivevano nelle città che li eleggevano a rappresentarle. La « rivoluzione »

nella struttura di classe della Camera Bassa del parlamento era chiaramente già oltre lo stadio di pura tendenza: nel parlamento del 1422 la *gentry* nei Comuni superava il numero dei membri della classe borghese nella proporzione di quattro a tre. Molte volte una città che soccombeva, nel corso dei regni di Enrico VI e degli York, alla prassi di ricorrere ad *outsiders,* doveva smettere di cercare i propri rappresentanti in parlamento fra i suoi mercanti e commercianti, ma senza cominciare ancora a cercarli fuori del suo territorio o dei suoi ruoli della borghesia. Vengono alla mente i casi di Robert Darcy di Maldon, un avvocato agente della Corona, John Warfeld di Wallingford, il « receiver » della famiglia Stonore del Buckingamshire, Robert Carlisle junior di Carlisle, un membro della *Lincoln's Inn,* Robert Gilbert di Gloucester, un altro membro della *Lincoln's Inn,* Richard Duffield di Grimsby, « clerk of the peace » di Lindsey nel Lincolnshire, John Forthey di Worcester, esercitanti lo stesso ufficio nel Worcestershire, William Wood e John Bye, rispettivamente ex-giudice e giudice di Winchester, per citare esempi di borghesi residenti attinenti al solo campo delle professioni legali. Dal punto di vista di un allontanamento dalla qualifica legale di residenti dei rappresentanti di *borough*, il mutamento della rappresentanza attraverso un uomo di legge o un gentiluomo residente nel borgo, alla rappresentanza attraverso un non-residente costituiva forse un importante passo da compiere per il singolo *borough.* Dal punto di vista del suo contributo ad una trasformazione del carattere sociale dei Comuni in parlamento, il suo effetto era trascurabile.

Riesaminiamo, comunque, il problema del mutamento nel carattere della rappresentanza di *borough* durante il XV secolo dal più ristretto e forse più corretto punto di vista del pieno adempimento al requisito di residenza imposto alla borghesia parlamentare dallo statuto del 1413. Non soltanto ci interrogheremo sulla ovvia questione di quale fosse il rapporto, tra i parlamentari borghesi, fra residenti e non-residenti nei vari parlamenti, e di come tale proporzione sia mutata nel corso del periodo in esame, ma anche su altri problemi: quale il tasso di mutamento nella proporzione di borghi che violavano parzialmente le prescrizioni di legge eleggendo al parlamento almeno un *outsider* o non-residente? E quale nel numero dei borghi che le infrangevano completamente, eleg-

gendo non-residenti in assoluto? Di converso, quale era rispetto ai borghi che invece osservavano la legge ed erano rappresentati da due dei loro borghesi residenti?

Un cospicuo declino nel numero dei residenti borghesi eletti al parlamento ebbe luogo nel corso del regno di Enrico VI ed Edoardo IV: dal 77% nel 1422 al 43% nel 1478. Vi fu, comunque, una maggiore caduta nei vent'anni tra il 1422 ed il 1442 (dal 77% al 58%), rispetto ai quaranta anni che seguirono. Alla metà del secolo, i non-residenti erano così numerosi quanto i residenti (borghesi) e da allora in poi, fino al 1478 (l'ultima data per cui v'è qualcosa di simile alle elezioni complete fino al « Reform-Parliament » del 1529) un tale declino quale ci fu nella percentuale di borghesi residenti non fu comparativamente molto apprezzabile.

La diretta rappresentanza in parlamento degli interessi di singoli *boroughs,* attraverso almeno un esponente della propria borghesia, patì una quasi parallela caduta in questo periodo: nel 1422 circa l' 85% dei *boroughs* erano rappresentati da almeno un residente borghese, mentre non sbaglieremo di molto se poniamo la cifra media per il regno di Edoardo IV a solo il 56%. Qui, comunque, il declino più improvviso e rapido sopravvenne negli anni successivi al 1440.

Il numero di borghi che eleggevano uno o due *outsiders* e così infrangevano le prescrizioni stabilite a norma di statuto sia parzialmente che completamente, era alla fine del regno di Edoardo IV quasi doppio di quel che era stato nel primo parlamento del regno del suo predecessore: 70% contro 36% (nel 1422). Ma qui ancora l'intensificazione della prassi di ricorrere parzialmente o interamente ai non-residenti è di gran lunga più incisiva nella prima metà del regno di Enrico VI che nella seconda metà di quello di Edoardo IV; vi erano quasi tanti *boroughs* che eleggevano uno o due non-residenti ai parlamenti degli anni 40, quanti ve ne erano a quelli di venti e trent'anni dopo.

Se guardiamo alle cifre di borghi che erano preparati a consentire all'uno e all'altro dei loro parlamentari borghesi di essere *outsiders,* troviamo che nel periodo York ve ne furono tre volte più di quanti ve ne erano stati nel 1422 (44% contro 15%). Ancora una volta, però, è il decennio precedente il 1450 che ha prodotto il tratto più ripido del « trend » ascensionale della curva.

Il numero dei borghi che eleggevano ad ogni parlamento borghesi non-residenti del tutto, aumentarono rapidamente negli anni '40 dal 23% nel 1442 al 39% nel novembre 1449.

La fase più importante del declino del numero di città completamente ossequienti allo statuto del 1413 e che eleggevano due « borghesi interni » (in-burgesses) al parlamento, sembra chiaramente appartenere alla prima metà del regno di Enrico VI: nel 1422 la proporzione di tali borghi interamente rispettosi della legge sulla residenza era del 64%; vent'anni più tardi era del 39% e da allora fino alla fine del regno di Edoardo IV, all'incirca, oscillò tra il 40% ed il 30% fermandosi (al 30%) al limite più basso nel gennaio 1449 come poi nel 1478. È interessante osservare che mentre nel parlamento del 1422 ci furono per più di quattro volte tanti borghi che eleggevano due borghesi residenti quanto erano quelli che eleggevano due non-residenti, in quei parlamenti del regno di Edoardo IV per i quali sono avanzati dati elettorali piuttosto completi, c'erano quattro borghi che eleggevano due *outsiders* (così disattendendo completamente la norma statutaria) per ogni tre che eleggevano due dei propri residenti borghesi.

Se guardiamo al problema del mutamento nel carattere della rappresentanza di borgo durante il XV secolo dal punto di vista della parziale o completa mancanza dei *boroughs* nel rispettare gli statuti che restringevano la loro scelta dei rappresentanti ai propri borghesi residenti o dal punto di vista dell'effetto di tale inadempienza sulla composizione dell'elemento nominalmente borghese nella Camera Bassa del parlamento, è chiaro da questa analisi statistica che la trasformazione aveva realmente avuto luogo prima della metà del secolo, cioè, prima del periodo in cui il governo di Enrico VI venne sottoposto a quelle tensioni ed a quegli sforzi che avrebbero infine portato il sovrano ad essere deposto. Le guerre civili ed i tumulti di quell'epoca non sembravano essere stati responsabili della precipitazione del processo. La curva, per così dire, mostra una tendenza a diventare piatta, dopo il 1450. La rivoluzione nel carattere della rappresentanza di borgo era già un fatto alla metà del XV secolo. Già una metà dei rappresetanti di borgo non erano veri borghesi nel senso di essere residenti. Vi fu qualche cambiamento nel carattere di questi borghesi parlamentari non-residenti e di questi borghesi residenti che non appartenevano alla

« classe borghese » vera e propria, usando il termine nel suo tradizionale significato occupazionale? Una certa trasformazione sembra avere avuto luogo. Non era, comunque, semplicemente che la *gentry* del circondario o residente e gli uomini di legge residenti o locali cominciarono a penetrare in larga misura nella rappresentanza di borgo (essi già vi godevano un'ampia posizione), ma piuttosto che prima della metà del XV secolo un differente tipo di *gentry* stava compiendo la sua marcia entro la rappresentanza di borgo, in quantità di gran lunga superiori a prima: amministratori di patrimoni, *retainers,* dipendenti di nobili ed uomini d'influenza, ufficiali e funzionari della casa del re e membri del regio servizio civile, impiegati con connotazioni e riferimenti politici più chiaramente distinguibili. Tra i parlamentari borghesi del 1422 non ve n'era che un piccolo gruppo di questa sorta; verso la metà del secolo erano diventati assai numerosi. Il regno di Enrico VI testimoniava un « trend » in ascesa nel numero di uomini siffatti che cercavano e trovavano un posto nella Camera Bassa. Tra loro ufficiali regi, uomini occupati nella cura dell'apparato legale e amministrativo della Corona e specialmente quelli che tenevano posizioni di maggiore o minore autorità nella « Household » regia e spesso presso la persona stessa del sovrano, erano personaggi particolarmente cospicui. È importante, naturalmente, riconoscere che questa adulterazione del personale dei Comuni da parte della « folla di Westminster » non era prodotta soltanto dallo sfruttamento di opportunità che la rappresentanza di borgo poteva facilmente consentire. Era dai borghi che gli ufficiali dello Scacchiere ed altri funzionari civili — essi non erano, di solito, granché importanti e generalmente formavano solo un piccolo gruppo — si assicuravano spesso l'elezione. Lo stesso era per quei *yeomen* della Camera regia ed altri esponenti disomogenei e scarsamente importanti dell'*entorauge* della Casa del re, i quali guardavano a un seggio ai Comuni come qualcosa che valeva la pena di conseguire. Ma quando ufficiali di più elevato rango, pur nello stesso ambito come il tesoriere o il controllore, o quando cavalieri o « esquires » del corpo reale sedevano nella Camera Bassa, quasi invariabilmente erano rappresentati come cavalieri dei loro *shires*. Anche i membri del piccolo frammentario gruppo degli « uscieri » della Camera che riuscivano eletti al parlamento erano per la maggior parte eletti dalle loro corti di contea. Infatti,

membri della Casa del re e funzionari civili quasi invariabilmente formavano un gruppo proporzionalmente maggiore di cavalieri dello *shire* che di parlamentari borghesi. L'elezione di sir John Fogge, consigliere privato e Tesoriere della casa reale, da parte dei cittadini di Canterbury nel 1467 costituì allora un evento rimarchevole. E ciò non soltanto perché si trattava di un ufficiale prestigioso di Casa reale; i soli cavalieri di rango che fossero stati precedentemente eletti da una città o borgo erano stati i ricchi mercanti di Londra, ma erano stati pochi ed a lunghi intervalli. L'esempio di Fogge fu seguito da sir John Scott e sir John Say; nel 1472, quando egli era ancora un consigliere privato, sebbene non più controllore della Casa reale, poiché era stato eletto per il Kent nel 1467, Scott fu eletto per Appleby, in compagnia di Piers Curteys, conservatore del Gran Guardaroba, e Say per Tavistock. Sir George Browne, durante questo stesso prolungato parlamento rappresentò Gatton ed in quello successivo (1478) sir John Pastor e sir Williams Knyvet si assicurarono l'elezione per Yarmouth e Bletchingley, rispettivamente. Questi erano ovviamente casi ancora eccezionali, ma illustrano chiaramente che il crollo della primitiva distinzione nei Comuni tra il « gradus » di quelli che rappresentavano *shires* ed il « gradus » di chi rappresentava *boroughs* era molto avanzato alla fine del periodo medievale. Se possiamo ancora descrivere la Camera Bassa nel XV secolo come una *communitas communitatum,* ciò può farsi solo con delle riserve mentali. La sua composizione stava diventando più omogenea.

Un esame della composizione dei Comuni in quei parlamenti della seconda metà del regno di Enrico VI e dell'intero regno di Eduardo IV, per cui i risultati elettorali sono buoni e completi, mostra, ad uno sguardo panoramico, che l'elemento « Westminster » era in crescita finché nel 1478, quando comprendeva non meno del 17% dell'intera Camera, si era attestato su una quota proporzionale così alta quale doveva raggiungere un secolo più tardi, nel mezzo del regno di Elisabetta.

Sono consapevole, del resto, che questa rappresentanza degli interessi di « Westminster » era soggetta a forti fluttuazioni, diretto risultato, sembra, delle influenze politiche del momento. Al parlamento del 1447 (di Bury St. Edmunds), dove gli attacchi predisposti contro « il buon duca Humphrey » di Gloucester ebbero tutti

ottimo successo (ma non attraverso il suo « impeachment », come generalmente inteso), il contingente di rappresentanti eletti (provenienti dalla Casa reale) mosse dentro questa città « dove l'influenza di Suffolk era forte », in numero di non meno di 26 parlamentari borghesi, tra i quali c'erano sette *yeomen* della Camera, e 17 cavalieri dello *shire*, tra cui il controllore di Casa reale (sir Thomas Stanley del Lancashire), tre cavalieri del corpo, due *esquires* del corpo e cinque uscieri della Camera reale, assommanti ad almeno il 16% della Camera Bassa. Potremmo dedurre il profondo discredito in cui era caduto il governo nell'autunno 1450, in mancanza di altre prove, dal fatto che nei tre parlamenti del 1449 e 1450 il numero di seggi controllati dalla Casa reale declinava regolarmente finché nel novembre 1450 le elezioni diedero solo tre cavalieri dello *shire* e 14 parlamentari borghesi, membri del suo *staff*, appena un 6% dei Comuni. Ma i partigiani dei Lancaster (i « Lancastrians », come possiamo cominciare a chiamarli) recuperarono qualche posizione dopo la crisi del 1450-51 e quando nel successivo parlamento riunito a Reading nel marzo 1453 la rappresentanza degli interessi della « Household » apparentemente raggiunse il punto più alto (circa 17%) mai conseguito prima del 1478 (per quanto le lacune da un anno all'altro nelle elezioni per i parlamenti successivi ci consentono di affermare). Non meno di un cavaliere ed otto *esquires* del corpo, e due uscieri della Camera, con nove altri, si assicurarono l'elezione in questa occasione come cavalieri dello *shire*; il controllore della Casa, Stanley, rappresentando come al solito, il Lancashire. Ed almeno altri ventiquattro « Household retainers », tra cui predominavano uscieri e *yeomen* della Camera e della Corona, assieme a tre minori impiegati dello Scacchiere, furono eletti da borghi (soprattutto nel Surrey, Sussex, e Wiltshire, sebbene uno o più borghi in dodici *shires* eleggessero un membro della Casa reale). Tra questi parlamentari borghesi che contribuivano a far salire la quota della Casa reale nei Comuni nel 1453, tutti, eccetto tre, erano non-residenti nei borghi per i quali erano stati eletti, e due su tre dei non-residenti non vivevano neppure nella stessa contea in cui erano ubicati i loro borghi. Più della metà degli uomini della Casa reale che sedevano in parlamento come borghesi nel 1453 erano stati eletti per la prima volta.

In questi parlamenti consecutivi degli anni centrali del secolo

(1447, gennaio-novembre 1449, 1450, 1453) per cui le elezioni sono quasi complete, non è assolutamente insolito trovare uomini di « Westminster » eletti una sola volta e (per quanto ne sappiamo) mai più, col risultato che non molti di essi divennero esperti « carpet-baggers » [candidati alle elezioni che vengono da altri paesi]; assai pochi cercavano, con assiduità e tenacia, di procurarsi i favori delle autorità di un qualche borgo, a meno che non ci andassero a vivere stabilmente. E ciò accadeva raramente. Si ha la netta impressione, soprattutto da uno spoglio delle elezioni di borgo in contee rappresentate con difficoltà, quali Dorset, Surrey, Sussex, e Wiltshire, che molte delle elezioni al parlamento dei minori *retainers* della Casa e funzionari civili erano contrattate, non direttamente fra i sedicenti borghesi e il borgo, ma indirettamente attraverso lo sceriffo che alla fine apprestava le procedure elettorali per i borghi nella sua giurisdizione. Può ben darsi che in queste particolari contee, e probabilmente in altre, una lista di nomi raccomandati fosse inviata allo sceriffo assieme ai mandati di convocazione e che, agendo su istruzioni da Westminster, lo sceriffo procedesse a dare suggerimenti a quei piccoli borghi che erano indifferenti a quella rappresentanza diretta attraverso un proprio residente borghese che lo statuto del 1413 prescriveva specificamente e che anche quello del 1445 ingiungeva. Il preambolo di questo ultimo « act » avvertiva che gli sceriffi, dopo aver ricevuto i mandati di convocazione, talvolta arbitrariamente omettevano di mandare alle autorità di borgo il « precept » necesario per eleggere e quindi eleggevano come borghesi uomini non scelti localmente secondo la prassi stabilita. La procedura, comune alle contee del Surrey e Sussex, Hampshire, Wiltshire, Dorset e Somerset, Devon e Cornwall, dove lo sceriffo normalmente riceveva i diversi rapporti delle numerose elezioni di borgo presso la corte di contea quando i cavalieri di *shire* erano scelti ed incorporati in un comune, comprensivo *indenture* [documento-contratto in duplice copia], può particolarmente in queste contee averlo incoraggiato ad interferire ed inserire sia propri nominativi che persone raccomandategli dall'alto. La legge del 1445 proibiva tali prassi del comune *indenture*, fatta nella corte di contea e prescriveva un *indenture* separato tra lo sceriffo e le autorità di ciascun borgo. La maggior parte degli sceriffi vi si conformarono, è vero, ma nelle contee dello *indenture* comprensivo, dove la rap-

presentanza avveniva con difficoltà, il rispetto della legge era sporadico e riluttante, talvolta del tutto assente e spesso solo parziale. Devon non sembra essersi mai messa in linea.

Dopo il 1445 vi erano molti casi di elezioni di borgo manipolate in qualche modo o nell'altro, solitamente cancellando il nome di un borghese eletto e sostituendolo con un altro al suo posto. Ed il maggior numero di tali alterazioni appare negli spogli relativi ai piccoli *boroughs* del Surrey, Sussex, Wiltshire, Dorset e Cornwall. È come se in queste contee in ogni caso, lo statuto del 1445 fosse non soltanto bellamente eluso per quanto concerneva la forma delle elezioni dai borghi, ma fallisse sostanzialmente nelle sua intenzione. Non mi riferisco alla vana speranza di restaurare la qualifica residenziale della rappresentanza di borgo, ma allo scopo di assicurare che i borghi fossero liberamente responsabili per la scelta dei loro rappresentanti parlamentari, se essi fossero residenti o non. Non c'è modo, a volte, di sapere se questi esempi di elezioni manipolate erano il risultato dell'azione dello sceriffo o dell'opera di altri agenti fra lui e la Cancelleria (alla quale venivano rimesse le scritture), o della Cancelleria stessa. E del resto che quest'ultima non fosse una possibilità così remota, è suggerito dagli *indentures* di Bodmin e Liskeard delle elezioni del 1467; in ogni caso la seconda metà dell'*indenture* che includeva il nome di uno dei borghesi (John, l'erede del giudice sir Walter Moyle) e lasciava lo spazio per un secondo nome, era scritta in anticipo con mano che sembrerebbe della Cancelleria; la prima metà dell'*indenture,* che includeva il nome del borghese scelto in sede locale, era scritta successivamente, con mano piuttosto rozza. Questo che è un caso di diretta interferenza da parte della Cancelleria parrebbe più plausibile perché era (per quanto si sa) la prima volta che *indentures* fra lo sceriffo ed i borghi di Cornovaglia comprendevano le loro elezioni. Non che questo genere di interferenza fosse molto diverso dai « maneggi » degli ufficiali di borgo, quali ebbero luogo (senza successo) a Norwich nel 1450 e 1455, a favore di uno o l'altro di quegli eloquenti avvocati dell'East Anglia, i Jenneys, o debba distinguersi nella sua essenza dall'intimazione del conte di Westmoreland ai borghesi di Grimsby (non datata, ma forse scritta nel 1460) di « rimettere nelle mie mani i vostri mandati diretti per l'elezione dei detti Borghesi, perché io farò in modo che siano sostanzialmente eletti e nominati

dal mio Consiglio per essere Borghesi per la vostra detta città ». Alcuni casi di brogli elettorali devono essere stati occasionati, come suggerisce Wedgwood, dall'opportunità fornita dal mancato assenso di un borghese-eletto alla sua elezione, o (come è più probabile) di comparire all'inizio di una sessione parlamentare.

Nel 1467 i casi di Bodmin e Liskeard non erano tali. D'altro canto, questi due borghi di Cornovaglia avrebbero potuto ignorare la raccomandazione della Cancelleria e stendere un *indenture* che fosse interamente loro proprio. Non possiamo negare loro questa opzione, anche più di quel che fece l'*indenture* modellato dalla Cancelleria. Quest'ultima aveva comunque fatto una sola nomina; era senza dubbio ritenuto più saggio accordarsi su questa modesta richiesta.

Se avessimo qualche dubbio sull'inefficacia dello statuto del 1445 in quanto destinato ad arrestare la corrente e continua trasformazione della rappresentanza di borgo in parlamento, un'analisi dei documenti elettorali per il 1453 nel Wiltshire, Surrey e Sussex, li rimuoverebbe. Vi erano le contee col sistema dell'*indenture* comune e comprensivo, proibito nel 1445. Nel 1453 per la prima volta (che si sappia) esse lo abbandonarono per conformarsi allo statuto (anche se temporaneamente). Le elezioni nei trenta *boroughs* parlamentari di questi tre *shires* vennero rappresentati come aventi luogo nei giorni fissati ed i risultati furono incorporati in separati *indentures* compilati tra lo sceriffo e gli ufficiali (o l'ufficiale) locali di ciascun borgo. Lo statuto aveva mirato a rinsaldare l'osservanza della qualifica residenziale ed una precisa responsabilità locale per l'elezioni di borgo. Ma solo otto dei 60 parlamentari borghesi eletti da questi tre *shires* nel 1453 erano residenti nei borghi che rappresentavano. Le elezioni del Surrey e del Sussex furono fatte a norma di statuto e sembra in buona fede fuorché a Gatton, che era sotto il controllo del duca di Norfolk; qui, i nomi dei parlamentari borghesi eletti sembrano essere stati « ficcati » nell'*indenture* dopo che ne era stata fatta la bozza e non erano stati inclusi nel corso normale della sua composizione. Uno dei borghesi-eletti di Gatton, John Framlingham di Suffolk, era un uomo il cui nome suggerisce i suoi legami con la casa di Mowbray; l'altro, John Dauntsey, uno *yeoman* della Camera reale, era di Trowbridge nello Wiltshire. Nei documenti relativi al 1453 dai borghi dello *Wiltshire* ci sono 12 no-

mi di borghesi-eletti con cancellature e sostituzioni; le elezioni di otto borghi parlamentari — metà della contea — furono in questo modo manipolate od altrimenti falsificate.

Tutti i nuovi nomi sostituiti erano quelli di forestieri, anche rispetto allo *shire,* eccetto uno, William Ludlow di Hill Deverell, *yeoman* della cantina regia, guardiano dei boschi di Ludgershall, dove era ora eletto almeno per la quinta volta. Fra i quattro altri funzionari regi che trassero vantaggio da queste elezioni adulterate vi era Richard Baron, uno dei due uscieri della camera del parlamento in questo periodo. In queste tre contee (Surrey, Sussex e Wiltshire) la temporanea adesione alla forma di elezione prescritta dallo statuto del 1445 in ordine alla salvaguardia del principio della responsabilità locale per le elezioni di borgo, ebbe poco o nessun effetto sul personale borghese eletto: i borghesi rimasero, come prima, in larga maggioranza non residenti, e nel Wiltshire molti di essi erano, ad onta delle apparenze formali in contrario, solo nominalmente eletti dai borghi, che essi nominalmente rappresentavano. Incidentalmente, membri della Casa reale particolarmente cospicui erano tra i beneficiari di queste pratiche: nel 1453, i borghi del Surrey ne elessero sette, quelli del Sussex tre e quelli del Wiltshire cinque; uno su quattro borghesi eletti da queste tre contee nel 1453 era un membro dello *staff* della Casa reale. Chiaramente, lo statuto del 1455 non aveva ricoperto le crepe nei muri del vecchio sistema. La carta di incorporazione accordata ai borghesi di Ludlow nel 1462, con la sua concessione di un diritto ad essere rappresentati nei parlamenti da due borghesi scelti « tra se stessi o altri », suggerisce che la norma statutaria che prescriveva che i parlamentari borghesi fossero residenti non era più (anche ufficialmente) considerata di molto valore. Ogni sicura e certa causa delle trasformazioni che ebbero luogo nel carattere degli elementi borghesi nei Comuni durante il XV secolo è difficile da discernere. Le città furono le prime a risentire gli effetti della contrazione del commercio esterno ed interno e della prosperità delle classi superiori che in questo periodo coinvolsero la vita economica nazionale.

Il Postan ha affermato, in maniera quasi assiomatica, che il XV secolo fu « un'età di recessione, di sviluppo economico bloccato e di reddito nazionale decrescente », e che uno dei sintomi più impressionanti di tale tendenza nell'economia fu appunto il declino

delle città e di quelle forme di organizzazione commerciale e produttiva (corporazioni di mestiere e di mercanti) che, piuttosto spesso, facevano parte della loro struttura istituzionale.

Certamente la tendenza crescente nella rappresentanza parlamentare dei borghi da parte dei residenti borghesi di cedere agli *outsiders* — particolarmente con influenza a corte o nella casa di potenti personaggi — suggerisce la realtà di questo declino. Era questa tendenza il risultato del fatto che le autorità delle città meno ricche avvertirono la necessità di prendere tutti i provvedimenti possibili per esercitare influenza a proprio vantaggio, allorché i *bills* parlamentari, cui erano direttamente o indirettamente interessate, richiedevano promozione o resistenza? O era che le spese della rappresentanza parlamentare attraverso propri borghesi stava diventando un lusso che *boroughs* ai margini della stabilità economica potevano mal sopportare, soprattutto quando esisteva la seducente opzione di un servizio presumibilmente più influente, senza spese o a rate puramente nominali? Difficile a dirsi. Certamente, vi erano pochi borghi o anche città che alla metà del XV secolo pagavano ai loro rappresentanti in parlamento l'antico minimo ufficiale di 2 scellini al giorno. York e Londra si conservano generose nei pagamenti, pur con qualche saltuaria difficoltà. Norwich pagava regolarmente ma non molto; e Bishop's Lynn, sebbene discretamente fornita, andò talora chiaramente oltre i propri mezzi. Exeter sembra avere inclinato al risparmio. Canterbury ridusse il suo voto nel 1445, e più o meno dalla stessa epoca, Salisbury « non mostrò alcuna tendenza a pagare di più ».

Alcuni borghi ridussero con una ordinanza i salari ai loro borghesi: Cambridge nel 1427 ad uno scellino al giorno; Lynn nel 1442 da mezzo « noble » al giorno (oltre 3 scellini) a due scellini; nel 1437 Nottingham decise che 16 *pence* al giorno erano sufficienti. Altri borghi erano verosimilmente favorevoli al pagamento di una somma globale per l'intera durata del parlamento, qualunque fosse, per salvaguardarsi contro l'eventualità di forti passività; già nel 1423 Bridport pagava £ 2 « pro parliamento » e nel corso di un anno o due tagliò questo salario portandolo a 2 marchi (oltre 26 scellini); nel 1432 Launceston procedeva con un marco per le prestazioni di ciascuno dei suoi borghesi, e nel 1459 tale modesto salario fu dimezzato. Nel 1478 Barnstaple pagava non più di un « no-

ble » e nel 1487 Plymouth pagava 2 marchi e nel 1495 non più di £ 2 per entrambi i suoi borghesi. Wilton nel 1485 si era impegnata per salari di £ 1 al mese. La maggior parte dei borghi non seguivano criteri sistematici nella questione, e cambiavano in continuazione, facendo il meglio che potevano per sé quando s'appressava il momento delle elezioni, ed i prezzi andavano su e giù, come le trattative con i loro eventuali parlamentari borghesi sfociavano in accordi sul salario più o meno favorevolmente. Alcuni borghi concludevano speciali accordi, distinti, con ciascuno o solo uno dei loro borghesi parlamentari: Canterbury nel gennaio 1449 si accordava con Thomas Walter, *yeoman* della Corona, per uno scellino al giorno, « con il suo permesso »; il suo collega riceveva lo stesso salario, volente o nolente, più £ 1 per i suoi servigi particolari. Nel 1467 sir John Fogge cedette tutto il salario dovutogli e sir George Browne nel 1483 rinunziò allo stesso modo al suo salario; nel 1491-92 uno dei cittadini doveva percepire 2 scellini al giorno, più un'altra metà per i soli giorni di partecipazione. Nel 1453 Cinque-port-di Rye pagava uno dei suoi baroni 1 scellino e 8 *pence* al giorno, e l'altro due *pence* in meno. Nel 1455 un mercante di Southampton che rappresentava il suo borgo, prendeva « soltanto metà salario, secondo le sue promesse ». Nel 1463 un « alderman » di Norwich rappresentava la città a due scellini al giorno, mentre il suo collega, un « gentleman » residente si assicurava mezzo « noble » al giorno. Nello stesso parlamento, uno dei borghesi di Ipswich svolgeva il suo incarico per uno scellino al giorno; il suo collega, per lo stesso salario se il parlamento si riuniva a Westminster, ma per 20 *pence* se si riuniva a York e 16 se più vicino. Nel 1469 uno dei rappresentanti di Ipswich si impegnò a prestare servizio per niente se fosse stato ammesso alla libertà del borgo; l'altro per 8 *pence* al giorno. Tre anni dopo un borghese era disposto per 5 scellini la settimana, l'altro per 3 scellini e 4 *pence*. E questi rapporti sulla parola ed accordi ineguali permasero ad Ipswich e altrove; talvolta, degeneravano in liti, come a Salisbury nel 1478 (come ha rilevato McKisack)... Ma si tratta di variazioni su un unico tema: economia.

Un borgo con una tradizione di indipendenza nelle sue elezioni parlamentari cerca di salvaguardarle. Così fece Nottingham nel 1437 quando fu varata un'ordinanza in base alla quale nessun borghese

poteva essere eletto al parlamento eccetto se fosse della « livrea » del sindaco; e così fece Cambridge nel 1459 quando si decise che solo residenti borghesi potevano essere eletti al parlamento, sotto pena di £ 5. Ma, come dice McKisack, deve essere diventato sempre più difficile resistere alle sollecitazioni per « seggi » (parlamentari) da parte di gentiluomini di campagna, avvocati, ed altri disposti ad accettare rate di paga ridotte o nominali, od a non essere pagati del tutto. Certamente, come il XV secolo si esaurì, divenne più chiaro e più positivo nei risultati nella composizione della Camera Bassa: l'elemento borghese in senso proprio divenne molto diluito. L'interesse sempre minore nei borghi meno importanti, ed anche in alcuni di quelli più importanti, per la rappresentanza diretta in parlamento, fornì delle opportunità ai cortigiani, membri delle classi professionali legali e amministrative, e quei membri della *gentry* proprietaria terriera che, come i cittadini, stavano subendo una crisi economica, quantunque di un tipo diverso, anche se connesso.

G. LEMARCHAND

PARLAMENTO E TRANSIZIONE *

Al di là di questi fattori di trasformazione peculiari all'Inghilterra (dati geografici; debolezze del sistema feudale nell'isola; potere politico ben presto orientato in senso favorevole allo sviluppo del capitalismo), si dovrebbe ricercare se, in questo caso preciso, non gioca più profondamente un fattore essenziale e universale del passaggio dal sistema di produzione feudale a quello capitalistico. Ma nella misura in cui esiste (e questo è discutibile), un tale elemento non agisce da solo, anche se, in ultima analisi è determinante. Si deve dunque, prima di tentare di ricavarlo, stabilire le combinazioni particolari successive di fattori multipli e che interagiscono, che producono, agendo, non una evoluzione continua ma un susseguirsi di periodi di ripresa e di accelerazione delle trasformazioni alternati a momenti di rallentamento [1]. Questi rallentamenti possono avvenire sia a livello globale della formazione sociale, sia a livello di alcune sue istanze.

Dunque bisogna chiarire questa cronologia e in particolare introdurre un fattore importante e generale senza vedervi per ora un elemento particolarmente determinante: la lotta di classe. Si devono anche considerare le sovrastrutture politiche e ideologiche nel loro meccanismo e non soltanto nelle loro conseguenze economiche e sociali. Nel primo periodo compreso tra gli anni 1380 e 1530 il

* da G. LEMARCHAND, *Un cas de transition du féodalisme au capitalisme: l'Angleterre,* in « Revue d'Histoire moderne et contemporaine », XXV, avril-juin 1978, pp. 292-305; [le note sono state rinumerate ed in qualche caso soppresse; le pagine 275-92 non sono state qui riportate; traduzione di Claudia Evangelisti].

[1] E. J. HOBSBAWM, *Du féodalisme au capitalisme,* in « Recherches internationales », 1963, n. 37.

modo di produzione feudale è ancora predominante, ma subisce un rapido declino a causa della grave crisi secolare che colpisce l'Inghilterra così come il continente. Questo decadimento è accelerato da un antagonismo sociale particolarmente acceso. La grande rivolta contadina del 1381 non solo si inserisce in un susseguirsi di lotte numerose e dalle forme varie, ma, contrariamente al parere di M. Postan, porta a dei risultati importanti. La conseguenza immediata è che stronca per un lungo periodo di tempo il tentativo di istituire una regia imposta equivalente alla taglia francese: due nuovi tentativi nel 1513 e 1524 falliranno ugualmente di fronte alla resistenza del popolo. Essa è prolungata dalla opposizione dei contadini alle esigenze dei signori: rifiuto di occupare le terre concesse dai signori e rifiuto di versare le prestazioni sono molto frequenti nel XV secolo, almeno in alcune regioni. Sono facilitate dalle prospettive aperte dal gran numero di terre disabitate a causa della diminuzione della popolazione e dalla minaccia di abbandono delle terre, infatti la mobilità geografica era allora molto grande. E questi atteggiamenti permangono anche dal 1490 al 1525 nonostante il nuovo incremento demografico [2].

Dal punto di vista economico la crisi contadina non ferma l'evoluzione verso il capitalismo, lo spopolamento favorisce e talvolta costringe a sviluppare l'allevamento e a estendere le recinzioni. Dopo il 1450, i progressi dell'economia mercantile sostenuti dalla ripresa demografica e manifestati dal continuo aumento delle greggi di pecore e dall'industria rurale, precipitano il disfacimento delle vecchie strutture. In questa prima fase all'inizio e per circa un secolo si è avuta l'influenza di un effetto di trascinamento esterno, e il rapporto ineguale tra economia dei paesi stranieri, la Hansa in particolare, stabilitasi a Londra sin dal 1157-1175, ed economia nazionale meno evoluta, non ha ostacolato l'espansione, almeno per quanto riguarda l'industria. È così che alla fine del XV secolo l'Inghilterra esporta i suoi tessuti di lana in Olanda dove soppiantano i prodotti delle Fiandre.

[2] R. B. Dobson, *The peasants' revolt of 1381*, Londra 1970, pp. 18, 27; R. H. Hilton, *The English peasantry in the later Middle Ages*, Oxford 1975, pp. 54-75; C. Dyer, *A redistribution of incomes in fifteenth century England*, in « Past and Present », april 1968; B. J. Harris, *Landlords and tenants in fifteenth century England*, in « Past and Present », may 1969.

Dal 1530 e fino all'avvento di Giacomo I e la crisi economica del 1620-1621, con l'inizio del rincaro dei prezzi e la Riforma, si stabilisce una combinazione eccezionale di tre fattori. Lo sviluppo economico progredisce rapidamente grazie all'incremento demografico che non è interrotto da alcuno sconvolgimento interno grave come per esempio le guerre di religione in Francia, o da uno sforzo militare opprimente paragonabile a quello di Filippo II in Spagna.

La posizione insulare facilita la partecipazione alla espansione del commercio mondiale, in cui sin dalla seconda metà del XVI secolo l'Inghilterra occupa il suo posto mentre la Francia e i Paesi Bassi sono immersi nel disordine. Già tra il 1440 e il 1550 l'esportazione di tessuti in lana era triplicata e questo movimento continua poi rapidamente. Contemporaneamente anche le trasformazioni agrarie sono accelerate. Sul piano sociale questa evoluzione economica si traduce con notevoli aumenti sia del numero che delle ricchezze della *gentry*: nello Shropshire si passa da 48 famiglie nel 1438 a 470 nel 1623. Una borghesia nuova e dinamica fa la sua apparizione e tenta di sviluppare la sua autorità morale [3].

Queste categorie sociali trovano la loro espressione politica nel potenziamento dei poteri del Parlamento, in particolare della Camera dei Comuni che li rappresenta quasi in modo adeguato dati i tempi, adattando in parte il suo reclutamento all'evoluzione sociale. Attraverso l'istituzione soprattutto di borghi nuovi piuttosto che di contee, il numero di deputati passa da 296 nel 1485 a 462 nel 1601 mentre il numero dei Lords laici non cambia durante il XVI secolo, e 31 Pari abati sono soppressi. Nel 1584 su 460 deputati alla Camera Bassa, 240 sono dei « gentlemen » che vivono nei loro poderi e 53 almeno possono essere considerati dei borghesi [4].

Contemporaneamente si sviluppano l'autorità e l'autonomia dell'assemblea nei confronti della Corona. Dal 1529 al 1599 solo in 6 anni non ci sono state convocazioni, mentre invece le Cortes di Castiglia hanno solo 9 brevi sedute e gli Stati Generali in Fran-

[3] Cfr. per esempio R. Howell, *Newcastle-upon-Tyne and the Puritan Revolution*, Londra 1967: Newcastle è un porto attivo, con 13.000 abitanti e gli avvenimenti rivoluzionari permettono ad una borghesia commerciale nuova di partecipare al potere municipale dopo il 1644.

[4] J. E. Neale, *The Elizabethan House of Commons*, 2ª ediz., Harmondsworth 1963, pp. 134-45; 289-94.

cia nessuna. Durante il regno di Elisabetta le riunioni sono regolari anche se meno frequenti, durano a lungo ed hanno una risonanza importante nell'opinione pubblica. La supremazia degli « Statutes » del Parlamento è riconosciuta da un atto del 1534 e sin dal 1523 non vi è « bill » sottoposto alla firma del re che non sia prima passato davanti alle due Camere contemporaneamente. Gli « Statutes » diventano più lunghi e trattano argomenti sempre più vari. L'immunità parlamentare nasce quando, nel 1543 i Comuni fanno tornare in libertà uno dei loro membri imprigionato; dopo il 1571 la regina evita di fare arrestare dei deputati. Infine, le condizioni elettorali legali, l'assenza di fatto dell'indennità parlamentare e il dilagare della corruzione, a partire da Enrico VIII assicurano il dominio del denaro [5].

Probabilmente i sovrani Enrico VIII e Elisabetta aspirano molto più all'assolutismo che a consentire al Parlamento di acquisire un potere reale. Ma la mancanza di una grande aristocrazia terriera solida sulla quale poter fare affidamento in caso di necessità, il fabbisogno finanziario della Corona, le esigenze della difesa nazionale contro la Spagna e il periodo di disordini religiosi li costringono a ricorrere alle Assemblee. L'*Act of Proclamations* del 1538 che definisce lo statuto dei proclami reali in realtà pone loro dei limiti riconoscendo il potere del parlamento di elaborare la legge, e l'analisi dei proclami dal 1485 al 1553 mostra che Enrico VIII non ha usato questa scappatoia per ampliare il suo potere legislativo. Alla fine del regno di Elisabetta, i rapporti tra la monarchia e i Comuni degenerano senza che la regina possa fare tacere la critica parlamentare [6]. Ma per quasi tutto il XVI secolo il rafforzato potere dello Stato riposa sul vasto consenso delle classi dirigenti, borghesia compresa, alla politica del re, e stimola la formazione del mercato nazionale e dunque la crescita economica che fornisce alla Corona ingenti mezzi finanziari che questa può mettere in parte a disposizio-

[5] G. R. Elton, *Parliament and representation in Medieval and Tudor England*, in « Studies in Tudor and Stuart politics and government », voll. 2, Cambridge 1974; Idem, *The Tudor constitution. Documents*, Cambridge 1960, pp. 257-60; J. Hurtsfield, *Political corruption in modern England*, in « History », february 1967.

[6] G. R. Elton, *Henry VIII's Act of Proclamations* e *Gouvernment by edict?*, in « Studies in Tudor, ecc. », cit.

ne degli interessi materiali della *gentry* e del commercio. Infatti il reddito totale del monarca passa da 100.000 sterline all'inizio del secolo a circa 400.000 alla fine.

Sul piano ideologico un terzo elemento agisce ancora nel senso dello sviluppo del capitalismo: la penetrazione della Riforma, che provoca dei trasferimenti di beni fondiari a scapito della Chiesa, che a loro volta provocano un rafforzamento della *gentry* e degli *yeomen*.

Con la teoria della giustificazione attraverso la fede, la Riforma libera l'individuo dalla influenza della gerarchia ecclesiastica essa stessa legata alla vecchia gerarchia laica aristocratica; con la sua insistenza sulla forza della convinzione personale e sulla promozione morale del lavoro a servizio della comunità, dà uno statuto metafisico alle classi medie [7]; e la frugalità protestante è anch'essa un elemento di risparmio. Così sotto il regno dei primi Stuart il puritanesimo difenderà la proprietà contro il dispotismo del Re. Inversamente non si potrebbero spiegare i progressi della nuova religione senza fare riferimento allo stato delle strutture economiche e sociali che la ricevono.

In una società che diviene già capitalista, il protestantesimo facilita il trionfo dei nuovi valori senza che, per questo vi sia un automatismo assoluto. Così, come fa notare C. Hill, « gli uomini non diventano capitalisti perché sono protestanti né protestanti perché sono capitalisti ». La presenza di numerosi Lollardi a Londra e nella sua regione, e in East Anglia ha fornito sin dal 1520-1530 un pubblico pronto ad accogliere il luteranesimo con il quale la dottrina di Wycliff presenta somiglianze notevoli. Ora, il « lollardismo » trova i suoi discepoli proprio tra la popolazione operaia e artigiana già relativamente numerosa all'epoca. D'altra parte lo sviluppo del commercio ha moltiplicato i rapporti con Anversa, l'Olanda e la Germania, e molti mercanti britannici portano dal continente opere protestanti e si convertono [8]. Da allora, qualunque sia

[7] C. Hill, *Protestantism and the rise of capitalism*, in F. J. Fisher, *Essays in the economic and social history of Tudor and Stuart England*, Cambridge 1961.

[8] A. G. Dickens, *The English Reformation*, Londra 1964, pp. 26-37; A. C. Dickens - D. Carr, *The reformation in England to the accession of Elizabeth* (documents), Londra 1967, pp. 36-38.

la volontà di Enrico VIII, a lungo convinto conservatore in fatto di religione, il protestantesimo può farsi strada, vantando un anticlericalesimo delle classi dirigenti molto più vivo che in Francia a causa della mancanza di un concordato vantaggioso e di privilegi alle scuole del clero. Così un freno ideologico importante allo sviluppo del capitalismo cede molto più presto in Inghilterra che in Francia [9].

Dopo il tentativo dei primi Stuart di ripristinare l'autorità monarchica e di immobilizzare la società nei limiti tradizionali, la evoluzione si accelera di nuovo a partire dal 1640 per liquidare in 60-80 anni le ultime tracce notevoli del sistema di produzione feudale. La crisi economica del XVII secolo è molto meno forte e più breve in Inghilterra che sul continente. Incomincia a seconda dei settori tra il 1624 e il 1640 e finisce verso il 1650-1660. L'agricoltura è poco colpita e il commercio con paesi lontani, tranne quello con le Indie Orientali, è intatto [10].

Infatti la società britannica è già abbastanza moderna per resistere alla prova. La commercializzazione di una parte importante della produzione porta abbastanza denaro contante per sostenere i nuovi tributi dello stato, il consumo dei vasti settori delle classi medie evita il crollo catastrofico delle attività commerciali e industriali, la disponibilità di un gran margine di manodopera di riserva frena l'aumento dei costi di produzione. Così i lavoratori pagano indubbiamente una buona parte della crisi, ma l'accumulazione è solo rallentata e rapidamente lo sviluppo riprende: aumento notevole della produzione agricola dal 1660 al 1690 segnata dall'inizio delle esportazioni regolari dei cereali, dall'aumento della produzione di carbone dei bacini di Durham e di Northumberland, tra 1640 e 1690, del 50% (spedizione via mare), dall'aumento del commercio estero della metà tra 1660 e 1690 grazie alla penetrazione nei mercati mediterranei e all'inizio del traffico di riesportazione delle derrate tropicali.

[9] R. J. Knecht, *The Early Reformation in England and France: a comparaison*, in « History », february 1972.

[10] E. J. Hobsbawm, *The crisis of the seventeenth century*, in *Crisis in Europe 1560-1660*, Londra 1965; J. Meuvret, *Les oscillations des prix des cereales aux XVIIe - XVIIIe siècles en Angleterre et dans le Bassin parisien*, in « Etudes d'histoire economique », Paris 1971.

La Camera dei Comuni conserva il suo carattere rappresentativo delle classi medie, lo amplia anche e rafforza la sua autorità nei confronti dell'esecutivo. Infatti, benché non lo si possa misurare esattamente, il numero degli elettori aumenta [11]. La *gentry* conserva il suo ascendente su i deputati tra il 1614 e 1640 e la borghesia aumenta i suoi rappresentanti in confronto alla fine del XVI secolo [12]. La Camera bassa beneficia della diminuzione relativa della Camera dei Lords soppressa dal 1649 al 1660 e vittima per la prima volta da parte del governo, nel 1711, della prassi dell'« infornata » di Pari con lo scopo di fare cambiare la maggioranza. Sin dal 1628, con la « Petizione dei Diritti » l'Assemblea stabilisce dei veri principi costituzionali ripresi poi dalla « Grande Rimostranza » del 1641 e dal « bill dei diritti » del 1689. Il « Triennal Act » del 1641, confermato nel 1644 non assicura subito il rinnovo regolare dei deputati, garante della loro forza morale, ma con il terzo « Triennal Act » del 1694 le elezioni diventano finalmente regolari. Dopo il 1640, ancora, le sedute diventano più frequenti e più lunghe e dopo il 1688 il Parlamento siede ogni anno per 5 o 6 mesi. Per questo, la politica generale del governo deve orientarsi in senso favorevole agli interessi delle classi dirigenti [13].

---

[11] La crescita è automatica nelle contee per il fatto che la franchigia elettorale resta fissa, mentre le rendite crescono. Nei borghi, sotto la pressione di una parte dei non-elettori, il suffragio si allarga pure tra il 1620 ed il 1640 (J. H. Plumb, *The growth of the electorate in England from 1600 to 1715*, in « Past and Present », nov. 1969). È stata proposta la cifra di 300.000 elettori nel 1640, pari al 6,6% della popolazione e tra il 27 e 40% degli adulti maschi (D. Hirst, *The representative of the people? Voters and voting in England under the early Stuarts*, Cambridge 1975, pp. 104-105). Plumb avanza cifre più modeste: 200.000 nel 1689, 250.000 nel 1711.

[12] La ripartizione sociale dei deputati in T. L. Moir, *The addled Parliament of 1614*, Oxford 1958, pp. 55-58: su 467 deputati, 208 appartengono alla « gentry », 50 alle professioni liberali, 48 sono uomini di legge, 42 mercanti: S. D. Antcer, *Quantitative analysis of the Long Parliament*, in «Past and Present», aug. 1972, aug. 1975. L'aumento del numero dei seggi nel 1707, in conseguenza dell'unione con la Scozia, che porta l'organico a 558, non cambia nulla sul piano sociale (J. Cannon, *Parliamentary Reform 1640-1832*, Cambridge 1973, pp. 27-28). Gli effettivi dei Comuni passano così a: 1640: 507; 1707: 513 + 45 (Scozia); 1801: 513 + 45 + 100 (Irlanda).

[13] Anche la Restaurazione non può tornare indietro rispetto all'autorità acquisita dal Parlamento; la dichiarazione di Bréda conferma tutte le delibe-

Ma tali risultati, ripresa della crescita economica ed incremento dell'autorità del Parlamento, non sono stati ottenuti senza lotte. I cambiamenti dovuti alle due rivoluzioni del XVII secolo non hanno l'ampiezza di quelli provocati dalla Rivoluzione Francese, poiché le classi che dirigono la ribellione contro il monarca formano una coalizione differente; i membri della « gentry » predominano a causa del carattere ancora agricolo dell'economia, la borghesia infatti ha solo un ruolo di secondo piano. Le rivoluzioni portano ad un compromesso che non dà nulla alla classe contadina e salvaguarda gli interessi dei grandi proprietari terrieri [14]. Ciò nonostante la « grande rivolta » e la « gloriosa rivoluzione » che ne è il completamento, hanno una portata considerevole: sono borghesi in quanto rompono le barriere istituzionali che fino ad allora impedivano il libero sviluppo del capitalismo ed instaurano la partecipazione regolare ed efficiente dell'alta borghesia mercantile al potere. Le classi popolari il cui intervento aveva radicalizzato il movimento nel 1640-42 e nel 1646-49 [15] hanno in conclusione solo una funzione di forza di appoggio.

È per questo motivo che il periodo 1689-1715/20 può essere considerato il momento in cui il modo di produzione feudale è quasi scomparso e in cui tutto è pronto per l'avvento del modo di produzione capitalistico. Sul piano politico, il potere della Corona subisce nuove limitazioni che fanno ancora accrescere il ruolo del Parlamento [16].

razioni votate tra il 1640 ed il 1642, ed il re fa ratificare il testo dei suoi impegni da un nuovo Parlamento.

[14] C. Hill, *La révolution anglaise au XVIIe siècle* ... in « Revue Historique » 1959; R. Marx, *L'Angleterre des revolutions,* Paris 1971, pp. 228-32; 273-77.

[15] B. R. Manning, *The nobles, the people and the constitution,* in *Crisis in Europe, ecc.,* cit.

[16] Il Parlamento vota la lista civile per la prima volta nel 1698, ciò che introduce un controllo parlamentare sull'insieme delle entrate della Corona. L'*Acte d'établissement* del 1701 stabilisce l'inamovibilità dei giudici. I *treason acts* del 1696, 1703, 1709 definiscono e limitano i delitti politici, il *Riot Act* fà lo stesso per la sommossa del 1715. Il veto da parte del re sparisce dopo il 1708, ma era stato già raro dal 1689. Anna è l'ultima a toccare le scrofole. (P. Jeannin, *L'Europe du Nord et du Nord-Ouest aux XVIIe - XVIIIe siècles,* Paris 1969, p. 197; G. Holmes, *Britain after the glorious Revolution 1689-1714,* Londra 1969, pp. 39-56;136-38).

Sul piano intellettuale e ideologico, la rivoluzione scientifica e l'opera di Locke seguono la laicizzazione del pensiero e la fondazione della filosofia della libertà e della proprietà che incoraggiano l'imprenditore a fare delle innovazioni. Sul piano economico, si ha un vero boom. Il commercio, nel settore coloniale, particolarmente, aumenta incredibilmente. Il mercato interno aumenta poiché i cattivi raccolti degli anni 1690 fanno lievitare i prezzi portando ricchezza ai fittavoli e ai grandi proprietari, e la scomparsa delle epidemie dà un'eccedenza del numero delle nascite sui decessi. La conseguenza è il proseguimento dello sforzo per le attrezzature di porti e strade, e soprattutto un rapido sviluppo dell'industria, beneficiaria, inoltre, dell'apporto di capitali commerciali in difficoltà per la guerra. L'espansione è tale che suscita un ritorno alle ricerche nel campo della tecnica: negli anni 1690-1699 c'è il doppio dei brevetti che in ogni decennio dal 1660 al 1690, ed è in quel periodo che sono realizzate le pompe a fuoco di Savery e Newcomen e che Abraham Darby realizza (nel 1709) la produzione di ghisa col coke.

Solo la condizione degli operai e, soprattutto, dei lavoratori agricoli, è difficile, poiché il salario non segue i prezzi che da lontano, ciò che del resto costituisce un'altra base per l'accumulazione del capitale. Allo stesso modo i piccoli proprietari sono colpiti dalla mancanza di raccolto e dai tributi. Si delinea dunque la bipolarizzazione della società.

L'ultima fase della transizione in Inghilterra va dal 1740 al 1832. La rivoluzione industriale che sembrava fosse iniziata alla fine del XVII secolo, riprende e si afferma definitivamente solo dal 1740-1760, gli sbocchi commerciali essendo rimasti fermi tra il 1720 e il 1740, tanto sul piano estero, che interno, a causa della stasi demografica. Questo scatto della rivoluzione industriale è legato alle condizioni economiche realizzate a partire dalla crisi della metà del XVII secolo: progressi nel commercio europeo più rapidi di quelli degli Olandesi, espansione dell'impero coloniale [17], aumento del mercato interno. Al contrario le Provincie Unite, anche se non de-

[17] Sul ruolo trainante del commercio estero e coloniale, cfr. le osservazioni di A. Thompson, *The dynamics of the industrial revolution*, Londra 1973, pp. 93-103. Di opinione diversa, ma che fornisce cifre che malgrado tutto mostrano questo ruolo, P. Bairoch, *Commerce international et genèse des causes de la revolution industrielle anglaise* » in « Annales E.C.S. », 1973, 2.

clinano in valore assoluto, sono però sempre più superate a causa del loro potenziale limitato, e si orientano verso attività soprattutto finanziarie, preparando così il loro crollo dopo il 1780. La Francia ha una espansione economica rilevante, ma le sue strutture essenziali rimangono prevalentemente immutate; ciò che provoca dopo il 1770 grandi squilibri. La crescita inglese è quasi continua nella misura in cui il capitalismo si assicura il proprio mercato moltiplicando le classi medie arricchite e ampliando le possibilità di lavoro.

Sin dall'inizio del XIX secolo appaiono delle strutture demografiche e sociali tipiche del capitalismo industriale [18].

Però, sul piano politico appare sin dal 1760 una nuova tensione che annuncia uno squilibrio e un conflitto che sono più di vecchio tipo (conflitto tra classi medie e aristocrazia) che di tipo moderno (conflitto tra proletariato e borghesia).

Senza dubbio la borghesia benestante ha rafforzato la sua influenza ai Comuni, mentre la « gentry » vi rimane preponderante [19].

La posizione della Camera bassa nei confronti della Camera dei Lords migliora da quando Pitt ha riattivato il sistema delle « infornate » di Pari. Nei confronti del Re i Comuni sono egualmente più potenti, ed hanno sviluppato la loro iniziativa a partire dal 1714 approfittando del fatto che i re di Hannover si tengono in disparte, moltiplicando la discussione di petizioni private e di progetti di legge di origine parlamentare, mentre i Lords non presentano alcuna proposta. Eppure la sclerosi e la contrazione della vita politica appaiono nettamente. Sin dal 1711, un « act » aveva imposto delle condizioni elevate di eleggibilità e nel 1716 il « Septennal Act » aveva prolungato la durata della legislatura. Il costo delle campagne elettorali non smette di crescere, per cui solo un'élite ristretta può accedere ai Comuni: £ 40 circa nel 1698, da £ 5000 a 6000 al prin-

[18] Nel 1801, le città con più di 5000 abitanti riuniscono il 25% della popolazione; nel 1811 l'agricoltura occupa il 35% della popolazione attiva, l'industria e le miniere il 45%. Nel 1812, l'agricoltura raggiunge il 27% del reddito nazionale, l'industria il 30% e il commercio il 20%.

[19] Sui 5034 deputati del periodo 1734-1832: i proprietari terrieri sono il 49,24%, di cui la metà sono *gentlemen*; gli eletti con fortuna o professione di tipo borghese il 50,15%, ma la metà tra essi ha interessi agrari considerevoli. Le attività commerciali rappresentano il 17,81%, le professioni liberali il 34,82% (secondo le cifre di G. P. Judd, *Members of Parliament 1734-1832*, New Haven, U.S.A., 1955, pp. 31-34).

cipio del XIX secolo[20]. L'elettorato decresce in valore relativo rispetto alla popolazione: per la sola Inghilterra aumenta forse dell'8% tra il 1711 ed il 1754, mentre la popolazione aumenta del 18%, e ancora del 20% tra il 1754 e 1831, quando la popolazione è più che raddoppiata. Così un numero crescente di borghesi è escluso dal voto, mentre in seno a questa categoria appare lo strato nuovo dei piccoli padroni d'industria che hanno interessi specifici da difendere, spesso diversi da quelli dei proprietari terrieri. Essi vogliono influenzare i prezzi agricoli sviluppando l'importazione delle derrate, onde limitare i salari, per cui si oppongono alle « corn laws » che proteggono l'agricoltura. Tentano di aumentare le esportazioni con una politica estera pacifica, e accettando lo smantellamento dei monopoli commerciali e del patto coloniale per aprirsi gli sbocchi nei paesi europei e soprattutto nelle loro colonie, essendo la forza dell'industria britannica tale che non necessita più del sostegno politico per trionfare all'estero. Ma così si scontrano con gli interessi del commercio tradizionale. Infine, chiedono la riduzione delle imposte — ciò che potrebbe indebolire i mezzi dello stato, soprattutto sul piano diplomatico — per sviluppare il mercato interno. È sintomatico che sui 5034 deputati eletti tra il 1734 ed il 1832, non vi fossero che 29 manifatturieri.

Da questa situazione scaturisce una lotta di classe lunga e difficile, che comincia con l'affare Wilkes nel 1763-74, si sviluppa con la formazione del radicalismo e sbocca in una quasi-rivoluzione[21]. L'immagine di una Inghilterra che è evoluta in modo pacifico, gra-

[20] Per cui il numero delle circoscrizioni realmente contestate diminuisce: nel 1715, circa un 50% sono oggetto d'una lotta elettorale, nel 1761 solamente il 19%. I seggi diventano sempre più appannaggio d'una ristretta oligarchia: la durata della relativa occupazione passa da anni 16,9 nel 1695 a 24,1 nel 1734, a 26,7 nel 1872 e 28 nel 1818. L'unione con l'Irlanda non cambia niente per l'immediato: crea 100 deputati in più, essenzialmente proprietari terrieri. (J. CANNON, *op. cit.*, pp. 37, 49, 144).

[21] G. RUDÉ, *Wilkes et la liberté*, in « Annales histotiques de la Révolution française », 1964, 4. Sottolinea questa continuità del movimento radicale e le sue rivendicazioni economiche, S. MACCOBY, *English radicalism 1786-1832*, Londra 1955. Il ricorso per adire i *clubs* e l'ostilità all'aristocrazia parlamentare sono costanti durante questa lunga fase: T. M. PARSSINEN, *Association, convention and anti-Parliament in British radical politics*, in « English Historical Review », july 1973.

zie alla buona volontà illuminata delle classi dirigenti, appartiene più al campo della leggenda politica della borghesia francese che alla realtà storica. Se gli eventi della Rivoluzione francese attivano in un primo momento il movimento di rivendicazione allargandolo e rendendolo un movimento popolare sul piano sociale dal 1789 al 1793, contribuiscono però in seguito a ritardare le riforme politiche affievolendo lo slancio e paralizzandolo fino al 1815 grazie al riflesso patriottico di fronte al pericolo francese che Pitt può sfruttare. La lotta riprende dopo la caduta di Napoleone, ma con una nuova ampiezza, portando avanti una critica più sistematica del sistema politico e colpendo non più soltanto pochi intellettuali e le classi artigiane, ma anche le classi medie [22]. In particolare, dalla guerra del 1812 con gli Stati Uniti in cui l'azione del governo britannico aveva ristretto gli sbocchi dell'industria nazionale, i manifatturieri hanno preso coscienza della necessità di influire sull'esecutivo e per fare questo, di ottenere la riforma elettorale. Il conflitto si svolge in due fasi, 1816-19 e 1830-32, la prima essendo stata arrestata dalla violenza della repressione, dal timore dei *leaders* radicali borghesi di non controllare il movimento popolare e dal ritorno alla prosperità economica che calma gli spiriti. Una violenta lotta di classe si sviluppa con la partecipazione della nuova classe operaia. Non solo giornali ed opuscoli a basso costo, petizioni e *meetings* si moltiplicano, ma anche cortei con insegne e bandiere, rumori [prodotti] da armamento popolare, e talvolta armi vere e proprie nel 1819 e 1831-32, ed anche scontri violenti e barricate nel 1831-32 [23]. La paura di tali pericoli, del tipo di quelli del continente, decide i *Whigs* ancora all'inizio del 1830 preoccupati di non infierire sul governo, a passare all'offensiva in ottobre. La rivoluzione vera e propria è stata evitata soltanto dall'indietreggiamento *tory* e dalla preoccupazione dei dirigenti radicali di negoziare in tempo e di non lasciar fare soltanto alla pressione della piazza.

[22] E. P. Thompson, *The making of the English working class*, Londra 1964, p. 610.

[23] E. Hobsbawm, *Les soulèvements de la campagne anglaise 1780-1850*, in « Annales E.C.S. », 1968, 1; G. Rudé, *English rural and urban disturbances on the eve of the first reform bill 1830-31*, in « Past and Present », july 1967; P. Hollis, *Class and conflict in nineteenth century England 1815-1850*, Londra 1973.

Inoltre, il pericolo sociale nato appunto dopo il 1815 dalla crescita del proletariato industriale, ha fatto apparire agli occhi dei possidenti la necessità di rafforzare lo Stato e di non attenersi più alla vecchia decentralizzazione, base del compromesso tra *gentry* e borghesia nel XVII secolo. Il « Reform bill » del 1832 non fa che riportare il numero degli elettori in rapporto alla popolazione totale dell'Inghilterra al 4,2% mentre era, secondo J. H. Plumb, del 4,7% all'inizio del XVIII secolo. Ma la cifra assoluta degli elettori è però quasi raddoppiata, passando, per il Regno Unito, da 371.000 nel 1831 a 652.777. Questo fatto, abbinato all'adeguamento delle circoscrizioni, ha consentito di assicurare la rappresentanza effettiva dei nuovi strati borghesi. Invece, il proletariato, così come le classi popolari durante la rivoluzione del 1642, pur essendosi alleato alla borghesia radicale nelle associazioni come l'« Unione politica nazionale », creata a Londra da F. Place nel 1831 e pur essendo stato un elemento attivo della lotta non ne trae alcun beneficio. E la riforma elettorale costituisce egualmente, come il frutto della rivoluzione del XVII secolo, un compromesso tra borghesia ed aristocrazia fondiaria.

* * *

La lotta di classe appare dunque essenziale nella storia della transizione in Inghilterra a tre riprese: alla fine del XIV e nel XV secolo; durante la rivoluzione del XVII secolo e nel 1830-32. Nel primo caso si tratta secondo la distinzione proposta da P. Vilar[24] di una lotta che denota una struttura di opposizione di interessi inasprita dalla congiuntura, ma contemporaneamente attraverso questo conflitto viene fuori una classe contadina agiata che è in parte la causa dell'accrescimento della borghesia e della *gentry*. Negli altri due casi, l'antagonismo nasce dall'ascesa di una classe nuova, la borghesia alleata alla *gentry* moderna o, nel 1832, alla piccola *gentry* e portatrice di un sistema nuovo. Ma questa lotta è il « deus ex machina » della transizione, che smantella il modo di produzione feudale? In realtà la sua intensità è funzione di tutto un contesto e non può da sola essere la chiave della spiegazione[25]. La contrad-

[24] P. VILAR, *Quelques thèmes de recherche*, in *Sur le feodalisme ...*, Paris 1971.

[25] Cfr. le osservazioni di E. BALIBAR, *Sur la dialectique historique*, in « La Pensée », 1973, n. 170.

dizione tra signori e contadini che suscita i grandi conflitti dal XIV al XVI secolo, è proprio un fatto fondamentale del modo di produzione feudale. Però un simile antagonismo si riscontra anche fuori dell'Inghilterra e non ha le stesse conseguenze. In Francia si manifesta vistosamente con la *Jacquerie,* poi lo si trova forse anche in alcuni episodi delle guerre di religione e, in una forma particolare e distorta, nelle rivolte popolari del XVII secolo. Eppure il quadro feudale perdura in Francia fino al 1789. In Russia, l'accrescimento e l'approfondimento del feudalesimo avviene in mezzo alle grandi rivoluzioni contadine da Bolotnikov (1606) a Pugacev (1772), e ad una resistenza popolare pressocché continua[26]. Inoltre, in Inghilterra questa contraddizione, forte durante il XIV secolo, diventa secondaria dopo il 1640, per via dello smantellamento delle signorie; e lo sviluppo dell'industria capitalistica avviene almeno un secolo dopo questa scomparsa. In realtà il modo di produzione è formato da più elementi: rapporti di produzione, ma anche dallo stato delle forze produttive.

Un'altra ipotesi sarebbe propriamente quella di privilegiare il ruolo dello sviluppo delle forze produttive che è, effettivamente, spettacolare in Inghilterra. Grazie ai progressi tecnici realizzati sin dalla seconda metà del secolo XVI, tanto nell'industria (impiego crescente della ruota a pale, altoforno, macchina filatrice) che nell'agricoltura. Ma il progresso tecnico non è mai da solo totalmente decisivo, e il progresso in questo campo non si svolge in modo lineare e costantemente accelerato. All'inizio del XVI secolo i paesi più evoluti in Europa sono i Paesi Bassi del Sud, la Germania dell'Ovest e del Sud, l'Italia del Nord, regioni che però saranno superate sin dal 1600. Durante la prima metà del XVII secolo la superiorità delle Province Unite è evidente, però l'industrializzazione non si svilupperà in Olanda che a partire dal 1840-1860. La nozione stessa di rivoluzione tecnica è troppo complessa per dipendere dal solo fattore tecnico. Bisogna dunque ripiegare sullo sviluppo dell'economia mercantile? Particolarmente precoce ed intenso in Inghilterra questo sviluppo contribuisce fortemente ad estendere la divisione del lavoro ed al progresso delle forze produttive. Però la crescita stessa degli scambi non dà dovunque e nello stesso periodo risultati

[26] D. Ebkaute, *Les brigands en Russie du XVIIe au XIXe siècle. Mythe et réalité,* in « Revue d'histoire moderne et contemporaine », 1965, 3.

uguali. In Polonia l'incremento delle esportazioni di cereali attraverso Danzica in direzione dell'Europa Occidentale nel XV e XVI secolo, così come il rincaro del prezzo delle derrate sul mercato esterno, sono i fattori essenziali che spingono i nobili a trasformare lo sfruttamento delle loro terre e ad estendere il « deuxième servage ». Allora si formano nella società delle divisioni ancor più rigide di prima [27]. La crescita dell'economia mercantile può dunque darci la legge fondamentale di evoluzione del modo di produzione feudale? La comparazione tra regioni diverse può ad ogni modo illuminarci, poiché si spinge a precisare il contesto e l'estensione del sistema di scambi. In Europa orientale lo sviluppo del commercio contribuisce alla feudalizzazione, ma questi paesi hanno differenze essenziali con l'Inghilterra. Il livello delle forze produttive vi è molto più basso nel XVI secolo che in Inghilterra alla stessa epoca o anche nel XIV secolo. Nell'agricoltura, il rendimento per quanto riguarda i cereali è molto più basso che nell'Inghilterra del 1300-1400 [28]. E diminuisce ancora in Polonia e in Russia nel XVII secolo, soprattutto dopo il 1650. Nei principati rumeni, dove l'allevamento semi-estensivo è fondamentale, l'esportazione di bestiame grosso e di maiali ha esteso alla fine del XVI secolo la circolazione della moneta e spinto allo sviluppo della condizione servile. E l'influenza della nobiltà nello Stato ha contribuito al completamento degli « statuti » sociali. Ma nel XVIII secolo, la scarsità crescente di uomini, dovuta alle fughe in massa dei contadini ha costretto i principi Fanarioti a tentare di sopprimere la servitù per rendere stabile la manodopera, tanto più che sulle terre dei signori comincia a svilupparsi la cerealicoltura commercializzata che abbisogna di più braccia, situazione simile a quella dell'Inghilterra del XV secolo [29]. Al contrario in Gran Bretagna, nel XVII secolo, l'in-

[27] M. Malowist, *Croissance et regression en Europe XIVe-XVIIe siècles*, Paris 1972; W. Dworzaczeck, *Permeabilité des barrières sociales dans la Pologne du XVIe siècle*, in « Acta Poloniae Historica », 1971, 4. Sul problema generale delle origini del « deuxième servage », cfr. le osservazioni di A. Casanova, C. Parain, S. D. Skazine, in « Recherches Internationales » 1970, n. 63; R. Brenner, *Agrarian class structure and economic development in preindustrial Europe*, in « Past and Present », 1976, n. 70.

[28] B. H. Schlicher Van Bath, *The yields of different crops in relation to the seed 810-1820*, in « Acta Historiae Neerlandica », 1967.

[29] F. Costantiniu - S. Papacostea, *Les reformes des premiers Phana-*

gresso del capitalismo nell'agricoltura ha creato già una prima accumulazione che consente di sviluppare il progresso tecnico che, a sua volta, gonfia l'accumulazione, perché la plasticità della società e l'apertura dei mercati assicurano un tasso elevato di reinvestimento.

E i proprietari delle terre contribuiscono al finanziamento dell'attrezzatura indispensabile alla rivoluzione industriale, e talvolta investono dei fondi direttamente nell'industria [30]. Queste trasformazioni agricole ed agrarie sembrano essere quasi una condizione preliminare indispensabile all'industrializzazione. D'altra parte, la popolazione subisce in Polonia, in Boemia e in Russia, nel XVII secolo, una diminuzione consistente; in Ungheria e nei Principati rumeni la crisi demografica infierisce insieme alle guerre turche sin dal XVI secolo, mentre l'Inghilterra ha una forte crescita fino al 1640.

Altra grande differenza tra l'Europa orientale nel XVI secolo e l'Inghilterra nello stesso periodo o anche nel XIV secolo: nel primo caso, l'economia mercantile e l'urbanizzazione cominciano; nel secondo esse sono già largamente sviluppate dal XIII secolo e le classi medie costituiscono sin dal XVI secolo una percentuale importante della popolazione. Infine si deve notare che lo Stato, protettore del mercato, è molto più potente oltre-Manica che in Russia o nei Principati rumeni.

Di conseguenza, l'espansione dell'economia mercantile non può fare evolvere le strutture esistenti verso il capitalismo che dal momento in cui le forze produttive raggiungono un certo sviluppo e gli scambi si basano prevalentemente sulla moneta e vertono su una parte sostanziosa della produzione e dunque la produzione per il consumo diminuisce sia come valore relativo che come valore assoluto. Questa crescita del commercio è facilitata da alcuni dati geografici e da circostanze particolari alla formazione sociale. All'interno stesso del modo di produzione feudale esistono degli scambi:

riotes en Moldavie et Valachie, in « Balkan Studies », 1972, 1; D. Mioc, *Les assemblées d'Etat et la fiscalité en Valachie et Moldavie,* in « Revue roumaine d'histoire », 1966, 2.

[30] R. S. Neale, *The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionnary part,* in E. Kamenka-R. S. Neale, *Feudalism, capitalism and beyond,* Londra 1975; P. Bairoch, *Revolution industrielle et sous- developpement,* Paris 1963, pp. 71-112.

tra le campagne e le piccole città, con l'esterno. Ora, in assenza di investimenti considerevoli da effettuare in attrezzature e miglioramenti costosi, a causa dello stato ancora poco evoluto delle tecniche la conduzione delle grandi proprietà dei signori « à corvée » tende ad essere meno redditizia della piccola coltivazione contadina. Per le signorie fondate sui prelievi in natura sulle « tenures », la pesantezza dei carichi tende a bloccare il rendimento agricolo. Per cui, quando il mercato interno ed estero viene ad ampliarsi, si rivela l'ineguaglianza di redditività tra riserva « à corvée » e « tenure » e, per quanto riguarda le signorie basate sul prelievo in natura o in denaro, i contadini sollecitati dal commercio cercano di liberarsi e di investire per produrre e vendere, e dunque tentano di ridurre le prestazioni che devono al signore. La partecipazione di un buon numero di contadini agiati, durante la rivolta di Tyler o certe sommosse del XVI secolo, può trovare una spiegazione anche in questo e rende conto parzialmente del carattere spesso moderato delle rivendicazioni di questi movimenti.

D'altronde, in Inghilterra il modo di produzione capitalistico prevale sul piano economico solo nel XVIII secolo, ma sin dal XVI il modo di produzione feudale non è più veramente dominante. Si giunge così a una situazione in cui coesistono due modi di produzione nella formazione sociale [31]. In origine il capitalismo sta in simbiosi con il feudalesimo: commercio stimolato dai signori per soddisfare le loro esigenze di lusso, proprietà signorili prese in affitto dai borghesi, prestiti di costoro allo Stato, piccoli contadini che lavorano per il mercato e non per uso proprio, manodopera fluttuante nata dall'espansione demografica nei « cadres établis ». Ma a lungo termine, il modo di produzione capitalistico entra in contraddizione con il modo di produzione feudale e lo dissolve in parte — ma in parte soltanto — rapidamente.

Così il modo di produzione capitalistico non è « recuperato »

[31] P. VILAR, *La transition du féodalisme au capitalisme* e R. GALLISSOT, *Féodalité et mode de production ...*, in *Sur le féodalisme ...* E. GUIBERT-SLEDZIEWSKI, *Du féodalisme au capitalisme: transition revolutionnaire ou système transitoire*, in « La Pensée », 1974, n. 173: mantenimento del possesso signorile, formazione e vigore della nobiltà di toga, inserimento all'interno del contratto di locazione della terra dei carichi signorili, imposta regia come rendita feudale centralizzata, questi sono i segni più netti della « digestione » provvisoria del capitalismo da parte del feudalesimo.

dal modo di produzione feudale, a differenza di ciò che succede in Francia nei tempi moderni, tanto il suo sviluppo è impetuoso e tanto profonde sono le debolezze interne del feudalesimo sin dalla fine del XV secolo. Inoltre ogni istanza della formazione sociale ha la velocità che gli è propria e le sue modalità particolari di evoluzione, e le trasformazioni sono sempre lente [32]. Per esempio la distruzione del sistema feudale agrario è quasi completa nel 1830-40, ma alcune giurisdizioni signorili permangono fino alla metà del XIX secolo e bisogna aspettare il 1922 perché gli ultimi *copyhold* siano aboliti [33]. Nonostante la tendenza al liberalismo economico interno apparsa dopo il 1640, lo Stato pubblica ancora un ultimo regolamento riguardante l'industria nel 1765. Infine la diffusione delle invenzioni della rivoluzione industriale non è certo immediata e occorrono decine d'anni prima che le nuove macchine sostituiscano completamente i vecchi strumenti di produzione. Ma il fatto più determinante è quello economico e, come in ogni formazione sociale, i rapporti sociali devono essi stessi trasformarsi con più o meno ritardo, per corrispondere ai comportamenti delle forze produttive e dei rapporti di produzione [34]. Nel XVI secolo, e durante parte del XVIII, la sovrastruttura politica risponde più o meno alle sollecitazioni venute dalle nuove infrastrutture. Essa assicura contemporaneamente la sicurezza — mentre l'insicurezza è grande nell'Europa del « deuxième servage » — e adotta misure favorevoli allo sviluppo. Sotto i primi Stuart e dopo il 1815, al contrario, appaiono dei blocchi qualitativi legati alla diversità di velocità nella evoluzione delle differenti istanze della formazione sociale, il potere tende a frenare direttamente o indirettamente l'evoluzione delle forze produttive, e dunque ne scaturiscono delle fratture.

Infine, presto appare, con la formazione del capitalismo britannico, uno degli aspetti essenziali dello sviluppo del nuovo modo di produzione su scala internazionale: lo sviluppo ineguale. La cre-

[32] P. VILAR, *Histoire marxiste, histoire en construction. Essai de dialogue avec Althusser*, in « Annales E.C.S. », 1973, 1.

[33] K. G. DAVIES, *Vestiges de la féodalité en Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècles*, in *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental* (Tolosa, 1968), 2 voll., Paris 1971.

[34] M. GODELIER, *Sur les sociétés pré-capitalistes, textes choisis de Marx, Engels, Lenin*, Paris 1970.

scita dell'economia inglese contribuisce a bloccare l'evoluzione dei paesi meno sviluppati con i quali ha dei rapporti commerciali. Già la penetrazione del commercio occidentale nei secoli XVI e XVII aveva spinto la Polonia verso la sclerosi economica ed ostacolato lo sviluppo della borghesia locale. Alla fine del XVIII secolo l'influenza del commercio inglese nel Mediterraneo, diffondendo i manufatti nazionali, ostacola lo sviluppo dell'industria in Portogallo, in Italia e anche in Grecia, mentre in Asia l'artigianato del Bengala colonizzato è in pericolo.

FRANCIA

A. LUBLINSKAJA

LA STRUTTURA DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE IN FRANCIA *

La diversità tipologica delle istituzioni rappresentative in Francia — così come dappertutto altrove — consiste principalmente nel fatto che esse abbiano funzionato su diverse scale territoriali.

Ecco il loro schema:

1. Gli Stati Generali - organo su scala statale, cioè nazionale, così come le assemblee dei notabili, personaggi influenti poco numerosi, invitati dal re.

2. Gli Stati di Lingua d'*Oc* e gli Stati di Lingua d'*Oil* - istituzioni di tipo regionale convocati separatamente per il Nord e per il Sud della Francia.

3. Gli Stati provinciali dei ducati e delle grandi contee che avevano costituito nel XVI secolo le province francesi.

4. Gli Stati particolari (o secondari) - numerosi organi a livello delle piccole contee o « paesi ».

5. Le assemblee degli ordini nelle valli delle montagne che avevano tutte loro nomi propri (collette, *escartons*).

Questi organi non erano collegati fra loro in maniera stabile, essendo la distanza tra gli Stati Generali e le altre assemblee particolarmente grande. Dei legami gerarchici collegavano per lo più gli Stati particolari a quelli provinciali. La coesistenza di organi rappresentativi ai diversi livelli così come la loro connessione reci-

* A. LUBLINSKAJA, *La structure des institutions représentatives en France*, in « XIII° Congrès International des Sciences Historique, Moscou 1970 » (Etudes presentées à la Commission Internationale pour l'histoire des Assemblées d'Etats, LII), Varsavia 1975, pp. 96-109; [le note sono state soppresse e la prima pagina (95) del testo originale non è stata qui riportata; traduzione di Gianfranco De Simone].

proca formavano un fenomeno proprio a parecchi paesi europei. Si conosce bene e da più tempo il *Reichstag* ed i *Landtag* tedeschi, il *Sejm* ed i *Sejmiki* polacchi ecc. Ma la struttura più complicata delle istituzioni francesi resta talora in ombra, avendo vita dura la tradizione storiografica relativa all'importanza primaria degli Stati Generali.

Quali sono le origini di questo sistema? La loro diversità corrisponde a quella dei paesi della Francia medievale; essa era particolatmente grande a livello di Stati provinciali e particolari. La causa immediata delle assemblee, la composizione degli ordini, le funzioni degli Stati, la loro struttura ecc., tutto era impregnato delle particolarità proprie a tale « paese » o a tale provincia e che variavano con il tempo, talvolta dal XII secolo fino alla fine dell'*Ancien Régime*. Così le generalizzazioni devono essere fatte con molta prudenza: « ...prima di ricercare l'origine degli Stati provinciali, bisogna ricercare l'origine di taluni di questi Stati: ciò che è vero per questi può non esserlo per quelli ». In più alcuni problemi possono essere studiati ai nostri giorni a condizione che delle fonti — manoscritte, la maggior parte — siano conservate, ed in questo campo la diversità non è meno grande.

Consideriamo dal punto di vista delle origini le assemblee della contea di Agenais. Il saggio molto interessante di T. Bisson ci fa conoscere le prime tappe di un'istituzione locale. In un documento dell'anno 1182 l'assemblea dei baroni, prelati e consoli delle città è menzionata per la prima volta sotto il nome di *Curia generalis*. I tre ordini si riunivano durante il corso del XIII secolo: sotto la dominazione inglese nel XIV secolo le assemblee non ebbero più luogo; dopo che la contea fu nuovamente unita al dominio regio funzionarono in qualità di Stati particolari della contea facente parte della provincia della Guienna.

Così, le origini degli Stati d'Agenais sono indiscutibili — era la corte del capo di stato feudale (in Agenais, del siniscalco, sostituto del conte di Tolosa). La presenza dei delegati delle città aveva trasformato poco a poco la curia comitale: da un organo puramente vassallatico era divenuta un'assemblea dei tre ordini. Ma le funzioni giudiziarie continuavano a giocare un ruolo importante e la nobiltà era influente. I baroni erano invitati personalmente; i cavalieri, in via di principio, si presentavano tutti: in realtà, [solo] alcuni.

Le città delegavano i loro consoli o delle persone nominate dalle municipalità. A metà del XIII secolo anche i consoli dei borghi e dei villaggi si trovavano, talora, fra i membri delle assemblee. L'ordine del clero non fece la sua apparizione che nel 1271; il suo ruolo più che modesto si spiega con l'eresia albigese.

Tutti gli ordini sedevano insieme. Le elezioni come tali non esistevano. Bisson definisce questa prima tappa in una maniera ingegnosa: *men of estates in assembly* (*An Early Provincial Assembly: the General Court of Agenais in XIII*th *century* in « Speculum », 1961, n. 2, p. 281).

Le funzioni della *Curia generalis* consistettero principalmente nel mantenere l'ordine pubblico nelle contee e difenderne il territorio contro i nemici; il servizio militare incombeva alle città così come ai nobili. La curia regolava tutti i problemi riguardanti questo servizio e giudicava sulle liti fra le città e gli ufficiali comitali o fra le diverse città. Si occupava di materia monetaria: il diritto di battere moneta apparteneva al vescovo, ma la curia si prefiggeva di limitare questa prerogativa votando delle somme speciali. I sussidi straordinari (per esempio, per le crociate) erano concessi ai commissari del conte o del re da ogni città e da ogni signore separatamente. Le imposte regolari non esistevano; tuttavia la curia autorizzava qualche volta la riscossione di somme destinate alle spese locali. Le sue funzioni amministrative consistevano nel controllo dei servizi feudali.

La curia giocava un ruolo importante nella movimentata vita politica del Sud-Ovest. Negli anni 1196-1279 l'Agenais aveva cambiato quattro volte il suo signore feudale. La risoluzione di prestargli giuramento di fedeltà era sempre presa dalla *Curia generalis,* a condizione di « mantenere la contea nelle sue franchigie e libertà ».

Alla fine del XIII secolo gli interessi delle città e della nobiltà cominciavano a contrapporsi in maniera più viva. Da allora in poi gli ordini sedettero separatamente. I nobili e i prelati imputavano alle città l'usurpazione della loro giurisdizione, le città si indignavano del rifiuto del clero di partecipare alle spese locali. Così si manifestava il tratto proprio alle istituzioni rappresentative francesi — l'ostilità degli ordini. Gli Stati della vicina contea di Quercy erano per molti rispetti identici a quelli di Agenais — composizione degli ordini, ruolo degli Stati, funzioni amministrative e giudizia-

rie. I consoli delle grandi città rappresentavano tutte le città in generale, così come i villaggi suburbani. A partire dalla metà del XIII secolo il conte Alfonso di Poitiers aveva lasciato agli Stati di Quercy ed a quelli di Agenais l'amministrazione di diversi affari economici locali. I re di Francia e di Inghilterra seguirono questo esempio. Questi Stati Generali fanno pensare che lo sviluppo precoce delle città del Mezzogiorno della Francia contribuì molto all'apparizione di assemblee dei tre ordini. Le città e la nobiltà sono state delle forze motrici sociali di questo processo, essendo stato indebolito il clero dall'eresia albigese. Ma accanto alle vallate ridenti con le loro ricche città, si trovavano le montagne povere con città modeste e poco numerose. Il carattere degli Stati di tali paesi si modificò sotto l'influenza della nobiltà indipendente e turbolenta. L'esempio degli Stati di Velay ci mostra un organo rappresentativo dominato dai nobili che lo avevano fatto sorgere nel XIV secolo per la difesa dei loro privilegi fiscali. Lì il clero pure era relegato in secondo piano, i delegati delle città non fecero la loro comparsa che alla metà del XV secolo, e furono soltanto i due consoli di Le Puy. Gli Stati di Velay hanno conservato il loro carattere aristocratico: 16-18 baroni, 10 prelati, 1-2 consoli.

Con gli Stati di Linguadoca affrontiamo un problema più vasto. Fu un organismo rappresentativo multiforme che si modificò in ogni fase del suo sviluppo: nel XIV-XV secolo, a livello regionale, gli Stati di Linguadoca inglobarono tutti i paesi del Mezzogiorno incorporati al dominio regio; su scala locale, gli Stati particolari dei siniscalcati (Tolosa, Carcassonne, Beaucaire); in ambito provinciale, gli Stati della provincia di Linguadoca, costituita come tale verso la fine del XV secolo.

L'istituzione più antica — gli Stati dei siniscalcati — data dal XIII secolo: fu anche la più efficace fino alla fine del XV secolo.

Non si potrebbe considerare le assemblee ben note degli anni 1303-1304 come gli Stati di Linguadoca su scala regionale. Gli Stati dei siniscalcati di Beaucaire e di Carcassonne convocati nel 1303 a Montpellier da Filippo il Bello per ottenere il loro appoggio nella lotta contro il papa, non furono riuniti lo stesso giorno, e ogni assemblea aderì separatamente all'appello regio. Nel 1304, al fine di regolare le condizioni di un sussidio per la guerra in Fiandra, i commissari regi furono obbligati a trattare separatamente con i no-

bili e le città di ciascun siniscalcato. Il potere regio era dunque in grado di utilizzare gli organi già formati e divenuti tradizionali. Fra il 1305 ed il 1345 quattordici assemblee dei tre ordini ebbero luogo soprattutto nell'ambito dei siniscalcati. I deputati di Linguadoca partecipavano anche alle assemblee generali tenute a Parigi.

La prima riunione degli Stati regionali di Lingua d'*Oc* risale al 1345: i rappresentanti di sette siniscalcati del Mezzogiorno — Tolosa, Carcassonne, Beaucaire, Perigord, Quercy, Agenais, Rouergue, Bigorre — furono convocati a Tolosa; mentre gli Stati di Lingua d'*Oil* sedettero a Parigi. Una convocazione simile ebbe luogo nel 1351. In seguito le riunioni simultanee degli Stati regionali si ridussero a rare eccezioni, soprattutto dopo la crisi del 1356-58, quando il potere regio poté liberarsi degli Stati di Lingua d'*Oil*. Al contrario, quelli di Lingua d'*Oc* tennero frequenti riunioni chiamate *consilia generalia*, per la maggior parte con dei rappresentanti dei tre siniscalcati principali. I delegati di altri siniscalcati erano sempre più rari: nel corso degli avvenimenti politici i loro paesi si incorporavano poco a poco alla provincia di Guienna. Nello stesso tempo nei piccoli paesi di montagna apparvero loro propri Stati particolari. Un nuovo sistema amministrativo fu introdotto dall'anno 1360 — quello delle diocesi civili — e gli Stati particolari dei siniscalcati si trasformarono dividendosi via via in « assiettes diocésaines ». La provincia di Linguadoca si costituì con il suo territorio e il suo sistema di organi rappresentativi. Lo « Stato comune » delle città aveva una preponderanza incontestabile negli Stati dei siniscalcati. Prelati e baroni non dovevano che elargire sussidi per se stessi ed i loro sudditi; così si astenevano spesso dal partecipare alle riunioni. Era lo « Stato comune » che determinava le condizioni dell'elargizione. Gli ufficiali regi facevano in modo da approfittarne per trattare separatamente con i gruppi delle città, ma ben presto i comuni dei tre siniscalcati vollero essere convocati congiuntamente, votando il sussidio per un anno, e preservarono in questo modo la regola della periodicità. A partire dal 1356 fino al 1382 diverse assemblee si riunirono, accordando sussidi, prestiti, la riscossione di focatici ecc.

La guerra civile accompagnata dalla ripresa della guerra esterna, spinse il governo del delfino, preoccupato di avere il sostegno politico e finanziario degli abitanti della Linguadoca, ad accordare

loro un'indipendenza assai ampia. Ma man mano che il potere regio si consolidava, faceva in modo che diminuissero costantemente le prerogative degli Stati, fino a sbarazzarsi di loro. Le lagnanze sollevate da tali modi di procedere furono tali che egli si risolse ad un compromesso accettabile per le due parti. Gli anni '40 (secolo XV) sono particolarmente interessanti da questo punto di vista. Dopo il 1439 gli Stati Generali non furono più convocati, e l'anno seguente il re cominciò ad imporre diverse somme senza il consenso degli Stati di lingua d'*Oc*. Le proteste furono violente, scoppiò una lunga crisi. Infine gli Stati concessero al re un grosso prestito e conservarono i loro diritti in materia fiscale.

All'inizio del XVI secolo il regime rappresentativo dei tre ordini in Linguadoca si trovò ad essere completamente costituito. Gli Stati provinciali si riunivano ogni anno; gli ordini sedevano e votavano insieme. Ogni ordine aveva un numero di voti determinato, anche se i deputati fossero stati più numerosi; i prelati, come pure i baroni, 23 voti; il terzo stato, 48 voti (« raddoppiamento del terzo »). Gli arcivescovi ed i vescovi formavano l'ordine del clero, i baroni assistevano ciascuno per sé, secondo regole rigidamente stabilite. I delegati delle grandi città vi partecipavano sempre; quelli delle altre città, a turno. Il terzo stato contava fra i propri membri molti nobili abitanti delle città, ma in genere l'oligarchia borghese vi aveva una preponderanza accentuata. Le elezioni come tali facevano difetto: i delegati sedevano in qualità di signori e di consoli.

Agli Stati particolari — « assiettes diocésaines » — gli ordini si riunivano secondo le condizioni locali. Il clero e la nobiltà si astenevano spesso, il terzo stato sedeva solo in compagnia del vescovo.

Gli Stati provinciali votavano annualmente dei sussidi (l'« equivalent ») e li ripartivano fra le diverse diocesi che ne curavano la riscossione. I sussidi erano concessi dopo le risposte del re (o dei commissari regi) al « cahier de doléance ». Gli Stati trattavano degli affari del paese sia economici che politici. Riuscirono a creare un loro proprio bilancio aggiungendo ai sussidi certe somme supplementari ripartite nella stessa maniera fra le diocesi civili e destinate « per gli affari del paese ».

Gli Stati sono stati portati ad organizzare un proprio apparato: sindaci, attuari, tesorieri ecc... Questi ufficiali nominati e pagati dagli Stati funzionavano nell'intervallo delle sessioni. Gli Stati

pagavano anche degli « onorari » ai consiglieri del Parlamento di Tolosa, creato grazie alle istanze molteplici degli Stati e difensore non meno fervente delle « libertà di Linguadoca ». Le « assiettes diocésaines » disponevano di un proprio bilancio ed avevano loro ufficiali permanenti; gli esattori diocesani depositavano il denaro delle contribuzioni nelle mani degli ufficiali regi.

Così le funzioni amministrative e fiscali si trovavano riunite in seno agli organi rappresentativi assecondati dalla corte sovrana di Linguadoca — il Parlamento di Tolosa. Naturalmente molti privilegi disparvero nel corso dei secoli XVI-XVIII, ma la periodicità delle assemblee e i loro diritti fiscali si conservarono fino alla Rivoluzione, così come la coesistenza di Stati alle diverse scale. Gli Stati di Linguadoca non avevano diretti legami con l'organo nazionale: i deputati agli Stati Generali erano scelti fra il 1484-1614 nell'ambito dei siniscalcati.

Diverse ragioni possono essere chiamate in causa per spiegare la vitalità e l'attività degli Stati di Linguadoca: le origini precoci degli organi rappresentativi ed il loro rapido sviluppo, le funzioni amministrative, fiscali ed economiche che formavano un insieme legato alle forme della vita comunale delle città nel quadro di una grande provincia lontana da Parigi, l'amministrazione regia poco efficace, ecc... Ma la causa principale sta nel fatto che gli Stati erano dominati dall'oligarchia degli strati più ricchi delle città — mercanti, operatori finanziari (cambi e banche), grandi proprietari fondiari nobilitati e alleati ai nobili — soggetti al regime della taglia effettiva ed aventi accesso agli uffici municipali. Questo gruppo molto numeroso i cui parenti sedevano al Parlamento di Tolosa e possedevano tutte le cariche più lucrose, aveva concentrato nelle sue mani una grande potenza economica e politica. L'intera provincia era sotto la dominazione di un sistema di istituzioni rappresentative legate agli organi dell'amministrazione locale, che godeva — almeno fino all'epoca degli intendenti — di una indipendenza quasi completa. Da ciò si può dire che lo sfruttamento delle risorse della Linguadoca si effettuò a vantaggio degli strati ricchi tanto al livello degli Stati — attraverso il bilancio locale —, quanto a livello individuale dei loro membri e *clans*. È di questo esattamente che si trattava al tempo dei conflitti con il potere regio. Le « franchigie » e libertà del paese di Linguadoca che gli Stati difendevano con tutta la forza,

avevano un preciso significato: era loro « diritto » accaparrarsi la parte maggiore delle entrate della provincia.

* * *

Il sistema delle istituzioni rappresentative della vicina provincia di Guienna era tutt'altro, sebbene le condizioni locali fossero quasi simili. La storia politica dei paesi del Sud-Ovest — le guerre inglesi — non era affatto favorevole al rapido sviluppo di un organismo provinciale. Le contee, viscontee, paesi, città ecc.... erano ora sotto il dominio inglese, ora ritornavano al re di Francia. Ogni contea aveva i suoi Stati particolari, ma senza nessuna reciproca connessione. Solo i paesi di Bordelais, Bazadois, e Lannes, sottoposti al governo inglese per tre secoli, erano provvisti non solo di Stati particolari, ma anche di assemblee generali chiamate Stati di Guienna.

Il ricongiungimento alla corona dei diversi paesi del Sud-Ovest non fu simultaneo, e quindi gli Stati particolari funzionavano senza riunirsi in un organo più grande. La provincia di Guienna si costituì più lentamente che quella di Linguadoca; inglobando la parte meridionale della Guascogna inglese non riunì i suoi Stati provinciali che alla metà del XVI secolo.

Anche la parte settentrionale — Saintonge, Poitou, Périgord, Angoumois, Limousin, Marche — aveva il suo organo provinciale, ma di breve durata; in fin dei conti quei paesi ebbero vita autonoma senza formare una grande provincia. Gli Stati provinciali di Guienna cessarono di essere convocati negli anni attorno al 1630, gli Stati particolari verso la fine del XVII secolo. La loro scomparsa era legata all'istituzione di distretti chiamati « elezioni » e degli ufficiali eletti dal re, base del sistema fiscale della monarchia. Il potere regio superò (non senza difficoltà) la resistenza degli Stati che persero il diritto di votare e imporre le tasse. La composizione degli ordini negli Stati particolari (istituzioni spesso più solide degli Stati provinciali e di lunga durata) era identica: prelati, baroni e alti giustizieri, sindaci e ufficiali delle città. I tre ordini sedevano separatamente, poiché la taglia personale (eccettuati alcuni paesi ai confini della Linguadoca) divideva i loro interessi fiscali.

Alcuni paesi avevano interessanti peculiarità. L'Alto-Limousin, suoi propri Stati riuniti regolarmente, come il Basso-Limousin: nel

secolo XV si riunivano qualche volta insieme e gli ordini discutevano in comune gli affari locali. Nel XVI secolo la preponderanza del terzo stato divenne sensibile, come dappertutto in Guienna. Gli Stati di Rouergue, paese vicino, avevano un proprio bilancio e sindaci permanenti.

Le istituzioni rappresentative dei paesi situati alle falde dei Pirenei avevano un carattere più democratico. Agli Stati particolari della contea d'Armagnac, i primi due ordini rappresentati da alcuni signori, erano di poca importanza rispetto ai numerosi delegati delle città e delle comunità rurali. Le assemblee del regno di Navarra (ricongiunto definitivamente al demanio regio all'inizio del XVII secolo) furono convocati fino alla Rivoluzione. Nei secoli XV-XVI si riunivano ai tre livelli: gli Stati detti Generali — ma rispetto alla scala nazionale francese era un organo provinciale —; gli Stati particolari di Navarra, Béarn, Foix ecc.; gli Stati delle vallate. Questi ultimi meritano maggiore attenzione in quanto offrono l'esempio di un organo rappresentativo alla scala più bassa congiunto all'amministrazione locale autonoma. Così pure gli Stati di Labourd si riunivano due volte. Il Sindaco degli Stati convocava i rappresentanti di 40 parrocchie e li informava degli affari correnti. Questi erano infine deliberati in presenza di tutti i capi-famiglia riuniti in ciascuna delle parrocchie, ed i loro rappresentanti ne rendevano conto alla seconda, e definitiva, sessione degli Stati, in cui tutte le questioni venivano regolate a maggioranza.

Gli stati generali del regno di Navarra avevano due camere, il clero e la nobiltà sedevano insieme. Ma gli affari erano spesso deliberati in comune, si votava per ordini, negli affari fiscali il terzo stato aveva voto deliberativo. L'ordine del clero era composto da prelati; tutti i nobili erano membri degli Stati, in quanto i feudi e la gerarchia feudale non vigevano in Navarra. I delegati delle cinque città e delle assemblee delle sette valli formavano il terzo stato. In tal modo tutte le comunità del Regno erano rappresentate agli Stati generali.

Gli Stati di Bigorre avevano una struttura simile: gli Stati particolari vi avevano tre camere, quelli di Béarn due. Gli Stati di Foix sedevano e votavano insieme. Il terzo stato era solo rappresentato agli Stati di Matsan così come agli Stati del paese delle « Quattro Valli ».

La comparazione fra gli organi rappresentativi di Linguadoca e di Guienna consente di sottolineare alcuni tratti importanti.

Il sistema poggiava sulle solide fondamenta degli Stati particolari (le assemblee delle valli per il momento possono essere tralasciate, visto il loro carattere originale proprio delle montagne). Grazie alle loro funzioni fiscali concernenti le finanze statali così come le risorse locali, ed al diritto di riscuotere imposte, tutti gli organi avevano potuto acquistare un rilievo considerevole. L'esempio della Linguadoca mostra che l'istituzione su scala più larga — gli Stati provinciali — apparendo ad un momento definitivo, non era essa stessa, alle origini, che una riunione di Stati dei siniscalcati. La stabilità degli Stati provinciali dipendeva principalmente dalla connessione reciproca di tutti gli organi rappresentativi della provincia. La loro coesistenza organica dava agli Stati di Linguadoca la forza necessaria e permetteva loro di difendersi contro le prevaricazioni dell'amministrazione tributaria del re.

Questa condizione di grandissima importanza mancava in Guienna. A causa della movimentata storia politica della provincia, l'organo provinciale s'era formato troppo tardi, i suoi legami con gli Stati particolari erano assai deboli e l'apparato amministrativo e finanziario degli Stati non ha potuto svilupparsi. Insomma il potere regio riuscì ad introdurre in Guienna il suo sistema fiscale, mentre in Linguadoca simili tentativi non hanno avuto esito. Va notato che la soppressione degli Stati provinciali era stata seguita dalla scomparsa molto più lenta degli organi locali.

* * *

Avendo studiato in modo alquanto dettagliato le istituzioni rappresentative di Linguadoca e di Guienna, si può essere più brevi passando in rassegna quelle delle altre province. Qualche tratto della struttura sociale e fiscale di Linguadoca si ritrovava in Provenza: i nobili avevano accesso alle funzioni municipali, la taglia reale ecc... Incorporata nuovamente alla Francia nel 1481, la provincia possedeva da molto tempo gli Stati particolari (assemblee di vicariati) e gli Stati provinciali dominati dall'oligarchia dei mercanti. Gli Stati avevano un loro bilancio e loro ufficiali permanenti; trattavano affari amministrativi e fiscali, curando la riscossione delle imposte. La Corte sovrana — il Parlamento di Aix — difendeva

le « libertà e franchigie della provincia » in modo non meno caloroso degli stessi Stati.

Negli anni Venti (secolo XVII) il governo cercò di introdurre il sistema degli eletti. Come in Linguadoca, la reazione fu tale che la riforma si arenò: la provincia si riscattò dagli eletti versando una forte somma. La spiegazione di questa lotta contro l'amministrazione fiscale del governo risiede nel fatto che gli interessi materiali dei membri degli Stati, del Parlamento d'Aix e di tutte le istituzioni locali venivano lesi dalla riforma. Richelieu riuscì a giungere a risultati più moderati: gli Stati provinciali cessarono di essere convocati dopo il 1639, ma di fatto il sistema restò in vigore fino alla Rivoluzione con la differenza che il ruolo degli Stati provinciali era occupato da un'« assemblea generale » composta di deputati delle città e comunità (vale a dire, il terzo stato degli ex-Stati provinciali): i primi due ordini erano rappresentati dai loro procuratori. Essi ebbero d'altra parte loro proprie assemblee.

La provincia del Delfinato, ricongiunta alla Francia nel 1349, aveva i suoi Stati provinciali e particolari. La riforma fiscale degli anni Venti riuscì in Delfinato a causa delle lotte fra gli ordini a proposito della taglia reale, che indebolì la loro resistenza. Allo stesso modo, una « Assemblea del paese », analoga all'assemblea generale di Provenza, si riuniva fino al 1670. Come i paesi dei Pirenei, le assemblee dei baliaggi alpini — Embrun, Briançon e Gap — conservarono maggiore vitalità. Vi era una triplice gerarchia: assemblee primarie (*escartons*) dove i deputati erano eletti da tutte le comunità; assemblee dei baliaggi che eleggevano a loro volta dei delegati; l'« assemblea dei tre baliaggi delle montagne ». I tre paesi savoiardi — Bresse, Bugey, Gex — reincorporati alla Francia nel 1601, avevano loro assemblee locali ed un'assemblea generale.

Riunito alla Francia nel 1477, il ducato di Borgogna faceva una volta parte dello stato fiammingo-borgognone la cui unità era assai debole, ed in cui gli organi rappresentativi locali possedevano dei diritti politici e fiscali molto consistenti. Gli Stati provinciali di Borgogna si riunivano regolarmente, un loro comitato esecutivo funzionava nell'intervallo delle sessioni; i loro ufficiali a Digione e nelle altre città erano numerosi. Le contee di Charolais, d'Auxonne e del Mâconnais erano « paesi di stati » (le altre contee erano « paesi di elezioni ») e avevano loro Stati particolari che curavano

la riscossione delle imposte. L'Alvernia, il Beaujolais ed il Forez, uniti alla corona all'inizio del secolo XVI, avevano i loro Stati particolari che cessavano di essere convocati verso la fine del XVII secolo.

Le grandi province del Nord — Bretagna, Normandia, Piccardia — avevano in comune alcune particolarità. La vitalità ed attività degli Stati di Bretagna vanno di pari passo con quelli di Linguadoca: i loro privilegi erano molto importanti. La nobiltà era particolarmente numerosa agli Stati: nel XVI secolo tutti i signori che avevano feudi; all'inizio del secolo XVII tutti i nobili in generale. Il terzo stato era composto dalla oligarchia delle grandi città.

Gli Stati provinciali di Normandia erano tra i più antichi e meglio organizzati. Ma, vicina alla capitale ed avendo per il potere regio un'importanza di prim'ordine, sotto tutti i rispetti, la provincia perse nel XVII secolo i suoi privilegi e fu definitivamente sottomessa, in materia fiscale, al diritto comune del regno. I suoi Stati si spensero verso la metà del secolo.

Quanto alla Piccardia (con le sue frontiere naturali, Artois compreso), la sua amministrazione era simile a quella del demanio regio. La provincia sebbene unita dal punto di vista economico e sociale, non formava tuttavia che un conglomerato politico di piccoli paesi legati alla corona in tempi diversi. I paesi del Nord — Artois, Cambrésis, Lille — avevano i loro Stati particolari che durarono fino alla Rivoluzione. Gli Stati provinciali si costituirono fuori della formazione territoriale della Piccardia verso la metà del XVI secolo. La Lega Cattolica cercò di farne uno strumento efficace ed in questo modo li rese invisi al potere regio.

Al fine di fare una descrizione completa, devono essere menzionate le province dell'Est riunite alla Francia nel XVII secolo. Gli Stati della Lorena sparirono nel 1629, quelli dell'Alsazia e della Franca Contea proprio dopo il loro ricongiungimento alla Corona.

* * *

Quasi tutte le province sovracitate sono situate alle frontiere, sia naturali che costituitesi nel corso della storia. Il loro insieme, particolarmente vasto al sud-ovest, circonda il territorio piuttosto modesto del demanio dei re Capetingi. I destini di questi due gruppi di paesi francesi erano stati diversi. Il nucleo del dominio sulle sponde della Loira e della Senna attirò ben presto e in modo mas-

siccio le contee vicine; nel secolo XIII vi era già un complesso unificato.

Al contrario, le province più lontane venivano a legarsi alla Corona lentamente e spesso a più riprese. Questo processo era di estrema importanza per la storia delle istituzioni rappresentative in Francia. La spiegazione della vitalità degli Stati di parecchie province lontane sta anche nel fatto che quelle si formarono ancora allo stadio della centralizzazione provinciale, nel quadro di un territorio assai ristretto. All'epoca in cui furono riunite alla Francia vi erano già degli organi impiantati fermamente e divenuti tradizionali; le province stesse conservarono « una solida individualità ».

La situazione era tutt'altra nei paesi del demanio regio (compresa la Piccardia). Là i re disponevano di un personale amministrativo ricevuto in eredità dall'epoca carolingua. I conti ed i castellani erano piuttosto degli agenti regi che dei feudali completamente indipendenti. I prevosti regi formavano un corpo di ufficiali zelanti. Gli Stati della Champagne e delle contee della Loira erano subordinati all'amministrazione regia tanto più in quanto queste province formarono in seguito delle parti inscindibili del demanio.

La differenza fra i due gruppi di paesi diversi diviene particolarmente visibile se si studiano le origini degli Stati nelle province lontane e le assemblee dette « capetingie ». Il duca (o il conte) amministrava e giudicava nei secoli XI e XII con il concorso dei suoi vassalli diretti, prelati e baroni. La partecipazione di strati più larghi dei nobili e dei cittadini trasformava poco a poco questa « Corte »: l'organo feudale diveniva un'istituzione su scala provinciale, grande o piccola, e moltiplicava le sue funzioni. Nello stesso tempo il capo di stato feudale, sempre a caccia di risorse finanziarie, era obbligato a chiedere dei sussidi ai suoi vassalli. Essendo i doveri feudali fissati dalle consuetudini, il consenso degli interessati diveniva necessario soprattutto quando si trattava di gravare di imposte i contadini — sublocatari dei nobili e della Chiesa — e gli abitanti delle città libere. Così il problema fiscale diveniva di estrema importanza, discutendo vassalli e città, in linea ordinaria, non più il principio dei sussidi ma piuttosto il loro ammontare.

Gli organi rappresentativi provvedevano a questi bisogni, prima su scala del piccolo paese, poi su quella della provincia. Talora la loro origine era diversa: la nobiltà locale si organizzava difen-

dendo i suoi privilegi. Ma in tutti i casi gli Stati trattavano di materie amministrative, fiscali e giudiziarie.

La Corte regia era completamente identica a quella di un conte. Il re era sovrano e signore diretto di un gruppo numeroso di feudali, medi e piccoli, tanto del suo demanio che altrove, parecchi dei quali divenivano ufficiali ed agenti regi.

Gli affari delle città del demanio erano regolate dal potere regio allo stesso modo che i conflitti fra le altre città ed i loro signori. Simili condizioni lasciavano poco spazio agli organi rappresentativi locali. Nei secoli XII-XIII i re invitavano molto spesso i grandi vassalli di tutto il regno al fine di trattare affari esteri importanti. Le città erano convocate per lo più separatamente per risolvere questioni riguardanti la moneta ecc...

Queste assemblee non avevano niente a che fare con la giustizia, le finanze del demanio e l'amministrazione, cioè a dire con le funzioni degli ufficiali regi.

Gli Stati Generali al principio hanno ereditato parecchi tratti delle assemblee « capetingie », organo consultivo per gli affari politici importanti. Ma il ruolo principale vi era svolto dalle città, soprattutto a causa dell'estensione progressiva del sistema delle imposte. Nello stesso tempo si formarono la Camera dei Conti ed il Parlamento di Parigi, eliminando per sempre ogni possibilità degli Stati generali di immischiarsi nell'amministrazione, la giustizia, il fiscalismo regi. Così gli Stati Generali furono, al contrario degli Stati provinciali, privati del loro bilancio e dei propri ufficiali; i tentativi degli Stati degli anni 1355-1358 all'epoca della loro potenza, di creare un apparato fiscale, non hanno avuto successo.

Di più, un'assemblea veramente rappresentativa a scala del Regno non era ancora possibile nel XV secolo, essendo limitato geograficamente il reclutamento dei deputati. Nel XV secolo il numero totale delle assemblee convocate al Nord raggiunge la cifra di 25, ma solo le riunioni del 1421, 1428, 1439, 1440, 1458, 1484 possono essere qualificate Stati Generali. Così questa istituzione fu di breve durata e scomparve nel 1614.

I suoi destini non erano però quelli degli Stati di scala minore, provinciali e particolari, assai più solidi e vivi. Non si era prodotto alcun cambiamento radicale nel 1439, quando gli Stati generali votarono la taglia per l'ultima volta. Prima e dopo questa

assemblea il governo era obbligato a rivolgersi agli Stati provinciali per avere il denaro dei sussidi, in quanto gli Stati generali votavano la somma totale ed in modo piuttosto preventivo. È per questo che né il governo né gli Stati provinciali si interessavano di conservare l'organo sedicente nazionale, tanto più che questo non aveva l'appoggio di un comitato esecutivo e di un bilancio proprio. Gli Stati Generali erano in seguito convocati molto raramente in occasione di affari politici ed in vista di avere una consultazione dell'opinione pubblica.

La fragilità relativa degli Stati Generali è spesso attribuita all'antagonismo che opponeva il terzo stato agli ordini privilegiati. Questa era la ragione principale, ma non la sola. L'esistenza su scala locale di organi rappresentativi aveva ritardato la formazione di un'istituzione generale. Inoltre, gli efficaci Stati provinciali rendevano dei cattivi servigi agli Stati Generali limitandone le funzioni fiscali. Dopo la crisi degli anni 1355-58 il potere regio aveva potuto liberarsi, e per molto tempo, degli Stati di Lingua d'*Oil* perché riceveva sussidi votati da quelli di Lingua d'*Oc* e gravò d'imposte città e campagne del suo dominio. Solo la guerra fece rinascere gli Stati Generali, ma le loro riunioni regolari non durarono che durante gli anni 1421-1439. Così gli Stati Generali non avendo radici profonde negli organi provinciali e particolari e sprovvisti di legami con i grandi corpi di ufficiali regi, erano ridotti all'impotenza. La storia delle istituzioni rappresentative in Francia è la storia di tutto un sistema, di cui l'elemento posto più in alto non era affatto il più importante.

A. LUBLINSKAJA

GLI STATI GENERALI DEL 1614-15 IN FRANCIA *

...Gli Stati Generali possono essere considerati da diversi punti di vista e la loro importanza può essere considerata da diverse angolature. Ciò che in primo luogo ci interessa è di sapere come all'epoca gli Stati Generali furono influenzati dalle lotte sociali e politiche in Francia e quale ne fu l'importanza per l'esito di queste.

* * *

Gli Stati Generali della seconda metà del XVI secolo e dell'inizio del XVII secolo occupano un posto del tutto particolare nella storia delle assemblee di Stati in Francia. Dopo un lungo intervallo, che ebbe inizio alla fine del XV secolo, questa istituzione che, apparentemente avrebbe dovuto perdersi nella notte dei tempi, si risveglia e riprende vita in maniera intensa. Al tempo delle guerre di religione si forma in qualche modo anche una tradizione: quella di convocare gli Stati Generali nei momenti più critici della vita politica del paese. Gli Stati Generali del 1614 furono l'ultima eco di questa tradizione.

Si possono anche racchiudere gli Stati Generali convocati dal 1560 al 1614 in un solo ciclo, perché essi furono la conseguenza del momentaneo indebolimento dell'assolutismo francese nella sua tendenza verso uno sviluppo ascendente. Essi scomparvero quando l'assolutismo ridivenne sufficientemente forte. Nello stesso tempo durante queste assemblee venne alla luce un'aspra lotta tra gli or-

* A. LUBLINSKAJA, *Les Etats généraux de 1614-1615 en France*, in « Album Helen Maud Cam ». (Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, XXIII), t. I, Louvain - Paris 1960, pp. 230-45; [traduzione di Laura Capobianco].

dini privilegiati. Questa lotta, per così dire tradizionale per le assemblee di Stati in Francia, assunse un carattere del tutto particolare nel XVI secolo e agli inizi del XVII secolo, carattere derivante dal fatto che gli ordini in questa epoca attraversavano una fase assai importante del loro sviluppo e si differenziavano fortemente sia dai loro predecessori del XIV e XV secolo sia da quelli che li seguirono nel 1789.

Gli Stati Generali del 1614 rappresentarono la conclusione di questo ciclo: l'ultimo (atto) dell'esistenza delle assemblee di Stati per tutta la Francia. È vero che durante la minorità di Luigi XIII la crisi attraversata dal potere centrale non fu per niente così profonda e duratura come sotto gli ultimi Valois. Durante le guerre civili del 1614-20 si verificò in maniera molto varia la differenziazione delle forze sociali. L'ampio movimento contro l'assolutismo esistente nelle città, i movimenti popolari, la brusca esplosione delle passioni religiose, tutti questi fatti, caratteristici della seconda metà del XVI secolo, non si rinnovarono più dopo la morte di Enrico IV. In quel momento sulla scena politica solo due avversari svolgevano un'intensa attività: l'aristocrazia feudale e l'assolutismo, quest'ultimo sostenuto dalle città. Di tutti i suoi antichi alleati, l'aristocrazia non conservò — ancora parzialmente e per breve tempo — che la nobiltà di antico lignaggio; cosa che determinò guerre civili di minore ampiezza e una vittoria più immediata dell'assolutismo.

Gli Stati Generali del 1614 furono il primo episodio dei conflitti e giocarono un ruolo importante nel processo di delimitazione delle forze *sociali* tra i due campi. L'aristocrazia pretese la convocazione degli Stati Generali sperando in tal modo di attirare gli ordini dalla sua parte per raggiungere il suo scopo principale che era impadronirsi del potere politico. Il governo di Maria dei Medici fece tutto il possibile per paralizzare questi tentativi e approfittare degli Stati Generali per rinforzare le proprie posizioni. Da questo fatto nel conflitto delle più importanti forze politiche dell'epoca e ancor di più nello stadio del conflitto in cui il carattere ed il risultato era ancora molto vago, gli Stati Generali giocarono egualmente un gran ruolo *politico*.

Prima di affrontare gli Stati Generali di per sé, cioè gli ordini, i loro programmi e i loro atti, è necessario soffermarsi un po' sugli antagonisti per i quali gli Stati Generali furono prima di tutto

uno strumento di lotta cioè l'aristocrazia e il governo di Maria dei Medici.

* * *

L'aristocrazia — il principe di Condé, il duca di Guisa, il duca di Rohan, il duca di Mayenne ecc. — rappresentava all'inizio del XVII secolo un gruppo ben distinto all'interno della nobiltà. Le contraddizioni religiose così acute nel XVI secolo si erano già appianate in questa epoca. Le forze dell'aristocrazia non erano ancora esaurite e quest'ultima si trovava in stato di lotta permanente con l'assolutismo che andava rinforzandosi. In questa lotta per la conquista dell'egemonia politica cioè per la fondazione di un regime politico il cui ruolo principale fosse attribuito ai grandi signori — sul genere di quanto accadeva in Spagna — l'aristocrazia continuava ad essere il principale avversario *politico* dell'assolutismo. La forza dell'aristocrazia feudale era basata su immense ricchezze fondiarie e sul potere politico nelle province in cui i grandi signori, che erano i governatori, si mettevano alla testa di numerosi gruppi di « nobiltà di spada » cioè di nobiltà di antico lignaggio. L'aristocrazia impiegava tutte le sue forze per ritornare padrona nel Consiglio del Re onde ritardare lo sviluppo dell'assolutismo, sviluppo che non avrebbe mancato di essere nefasto. Essa costituiva una forza reazionaria e si sforzava di mettere in opera il suo programma politico con le armi alla mano, impiegando per ciò diverse parole d'ordine demagogiche. La sua agonia politica si ripercuoteva dolorosamente su tutta la popolazione francese. Questa agonia si esprimeva in lotte interne di lunga durata accompagnate da saccheggi e ladronerie che, all'inizio del XVII secolo provocavano nei borghesi e nel popolo l'odio verso i grandi signori.

Il governo della Reggente era formato da vecchi ministri di Enrico IV (ad esclusione del Sully che era passato nel campo dell'aristocrazia): dal segretario di Stato Villeroy, dal presidente Jeannin e dal cancelliere Sillery. Essi erano rappresentanti dell'alta magistratura per la quale la questione di conservare il potere si identificava con la difesa delle principali prerogative dell'assolutismo. Lottando contro l'intenzione dei Grandi di assicurarsi il ruolo preponderante nel governo, gli antichi ministri si attenevano alle grandi linee della politica di Enrico IV, sforzandosi di assicurare (anche nel-

le condizioni più difficili) l'indipendenza del governo, il mantenimento, nelle loro antiche proporzioni, delle funzioni degli organi del potere centrale e del potere locale, l'unità e l'integrità dello Stato. E qui occorre evidenziare che l'influenza del marchese d'Ancre sulla politica generale in questo momento era insignificante. Questo futuro favorito non aveva ancora, in questo momento, alcun peso personale e non faceva che muoversi sulle orme dei grandi signori.

Fino all'inizio del 1614 i ministri riuscirono a fare fallire tutti i tentativi intrapresi dall'aristocrazia vicina alla regina (per ottenere) le loro dimissioni. Allo stesso modo s'affossò il disegno architettato dai Grandi di trascinare il governo in una guerra contro la Spagna. Non restava al principe di Condé e ai suoi partigiani che una sola via d'uscita: la guerra civile. I Grandi lasciarono la corte e cominciarono a raccogliere eserciti. Il Condé emanò un proclama nel quale condannava la politica estera e interna della Reggente. Indirizzandosi all'opinione pubblica del paese egli reclamava la convocazione degli Stati Generali e attendeva da questi la soluzione dei problemi più importanti.

Durante i mesi di marzo, aprile e maggio, si ebbero dei « pourparlers » tra il Condé e Jeannin nel corso dei quali divenne evidente che i principi non erano sufficientemente forti per ottenere il loro scopo principale: rovesciare il governo. L'aristocrazia non trovò sostegno se non all'interno della nobiltà di spada di alcune province. Il popolo restò sordo agli appelli. L'alta magistratura e la borghesia degli industriali e dei commercianti esigeva la pace interna e alle frontiere. È per questo che il governo non soddisfece che le pretese pecuniarie dei principi (impiegando per questo scopo la riserva aurea conservata nella Bastiglia) e acconsentì alla convocazione degli Stati Generali. In un'atmosfera di malcontento pressoché generale provocata dall'imminenza dei tumulti, i principi furono costretti in questo momento a rinunziare alla loro intenzione di prendere nelle proprie mani il potere politico. Ciò nondimeno essi pensavano di indebolire la posizione del governo con l'appoggio degli Stati Generali.

Quali erano dunque nel 1614 gli ordini, sulle spalle di chi ricadeva la soluzione di un problema così importante? Le tradizionali denominazioni delle camere rispondevano — soprattutto la ca-

mera del Terzo stato — alla reale ripartizione sociale della società francese di quest'epoca e alla posizione degli ordini privilegiati? Quale importanza possiede per la chiarificazione di questi problemi il processo molto ben chiarito dalla scienza di *anoblissement* dei ricchi borghesi, processo cominciato in larga scala nella Francia del secolo XVI e continuato nell'epoca che ci interessa? Si può considerare questo ordine, allora chiamato modestamente « gens de robe » come borghese e identificarlo con l'ambiente sociale da cui stava venendo fuori?

* * *

La caratteristica della nobiltà francese all'inizio del XVI secolo presenta grandi difficoltà ad essere determinata per il fatto che la classe dirigente era divisa. Essa aveva perduta la sua omogeneità sociale medievale e si trasformava da cavalleria in nobiltà di uno Stato assolutista attraverso la fusione di due strati sociali: l'antica nobiltà di vecchio ceppo e la nuova nobiltà di provenienza borghese. Questo processo si sviluppava in un'atmosfera di animosità tra i due strati della nobiltà. I metodi di sfruttamento dei contadini nei possedimenti dell'antica nobiltà erano rimasti puramente feudali e la rivoluzione dei prezzi la rovinò crudamente. Risultò che essa perse gran parte dei suoi feudi avendoli venduti agli ufficiali e ai mercanti; grazie a ciò questi ultimi pervennero molto rapidamente ad essere i nuovi proprietari fondiari e ad integrarsi nella nobiltà. La lotta tra i due gruppi della classe dirigente, la vecchia formata essenzialmente dalla nobiltà di spada e la nuova formata soprattutto da ufficiali, raggiunse il suo punto culminante proprio all'inizio del XVII secolo. Essa continuava per il possesso dei feudi e per ottenere gli uffici nell'apparato regio, cioè le terre, il denaro, il potere. Nello sviluppo di questa lotta, una parte della nobiltà di spada seguiva l'aristocrazia feudale e rappresentava la sua forza militare. Ma nel complesso la posizione della nobiltà di spada non era per niente stabile; a volte sosteneva l'aristocrazia, a volte l'abbandonava per sostenere il re privandola in tal modo del suo appoggio sociale. Essa scontava il fatto di ottenere la realizzazione delle sue principali rivendicazioni — sia il monopolio nel possesso dei feudi che il conseguimento di uffici lucrosi nell'apparato burocratico — grazie sia all'appoggio dell'aristocrazia, sia all'ap-

poggio del re tendente a fare di quest'ultimo il portavoce in primissima istanza dei propri interessi di casta. Non le riuscì durante il regno di Enrico IV, cosa che provocò il malcontento della nobiltà di spada, malcontento che in seguito, nel 1614-20, prese la forma di una rivolta di nobili sotto la guida dei principi.

La nuova nobiltà, proveniente dai ranghi della borghesia, all'inizio del XVII secolo costituiva una forza dotata di grande importanza. Essa divenne il gruppo motore della nobiltà tutta. La massa principale era costituita dagli ufficiali, sia della grande magistratura (della capitale e della provincia) che dai dirigenti delle magistrature minori (tutte le magistrature minori erano rimaste borghesi rispetto alla posizione sociale). Questi strati si erano integrati nella nobiltà non unicamente grazie agli uffici ma soprattutto grazie al possesso di feudi. La nuova nobiltà accoppiava, nei suoi possedimenti recentemente formati di feudi e « censives » acquistati, i metodi di sfruttamento feudale a qualche forma di sfruttamento tendenzialmente capitalistico. Grazie alla venalità degli uffici ereditari, gli ufficiali divennero i proprietari dei loro uffici; fu così che la « Paulette » (imposta speciale stabilita da Enrico IV, grazie alla quale lo Stato garantiva agli ufficiali che la pagavano il diritto di disporre pienamente degli uffici) determinò che i prezzi degli uffici (soprattutto nell'alta Magistratura) aumentassero parecchie volte nel 1610. Facendo tutto il possibile per conservare il monopolio degli uffici e gli immensi capitali impegnativi, gli ufficiali e soprattutto i grandi magistrati si attaccarono con tenacia alla « Paulette ».

Le corporazioni degli alti magistrati (i parlamenti) avevano una grande autorità pubblica ed erano interamente formate, all'inizio del XVII secolo, di nuovi nobili possessori di feudi. Il Consiglio del Re così come il corpo diplomatico erano interamente ed egualmente formati dalla nuova nobiltà la quale costituiva, nel senso stretto del termine, il gruppo dirigente. Avendo acquistato numerosi privilegi ed essendo diventata uno degli elementi della classe dirigente, la nuova nobiltà all'inizio del XVII secolo, si era già distaccata dal punto di vista sociale dalla borghesia da cui era derivata e non esercitava più alcuna attività borghese. Ma in questo momento non c'erano ancora tra di loro contraddizioni *politiche*. Ciò nonostante bisogna sottolineare che la magistratura non desi-

derava per niente una ulteriore centralizzazione e tendeva al controllo dell'assolutismo in vista dei suoi propri interessi.

La borghesia industriale e commerciale rinforzò seriamente le sue posizioni durante il breve periodo del regno di Enrico IV. Lo sviluppo delle manifatture, isolate o concentrate accrebbe l'importanza della borghesia industriale e rinforzò i legami che univano i mercanti all'industria capitalistica nazionale. Ma la borghesia era molto indebolita dal riflusso dei capitali verso la sfera del debito pubblico, ed era oppressa da pesanti imposte, oltre che, cosa per cui soffriva di più, dalla mancanza di protezionismo e da una spietata concorrenza con la borghesia dell'Olanda e dell'Inghilterra che erano più avanti nello sviluppo capitalistico. È per questa ragione che gli interessi fondamentali della borghesia ancora in maturazione la legavano all'assolutismo da cui essa attendeva aiuti, leggi sul lavoro, ecc. L'assolutismo doveva assicurarle le condizioni nelle quali poteva crescere e raccogliere i frutti.

* * *

Se era tale, per quanto ci sembra, la posizione degli ordini privilegiati come influenzò allora la composizione delle camere degli Stati Generali del 1614?

Il clero (non avendo un ruolo proprio all'interno degli Stati Generali) era rappresentato quasi esclusivamente dai suoi membri più influenti; non si può dire altrettanto della nobiltà. Già da molto tempo la nobiltà non sedeva più nella seconda camera. Questo ordine inviò agli Stati Generali, in maggior parte, rappresentanti della nobiltà di spada della provincia.

La composizione dei deputati del terzo stato era eterogenea. La magistratura non entrava nella composizione della camera; i membri delle Corti sovrane della capitale e delle province non potevano diventare deputati agli Stati Generali se non nel caso in cui venivano eletti per altre loro cariche. Nella camera del terzo stato predominavano gli ufficiali provinciali. I membri delle corti presidiali, baliaggi e siniscalcati, così come gli ufficiali delle istituzioni finanziarie locali ne costituivano più di due terzi. Molti sindaci, scabini e consoli erano nello stesso tempo ufficiali nelle finanze e parecchi avvocati facevano parte dei Consigli municipali. In altre parole, era il gruppo dirigente delle città di provincia (ad

esclusione dei parlamenti) che predominava nella camera. Sul piano economico questo gruppo dirigente era distaccato da ogni attività borghese ed era formato principalmente da ufficiali della nuova nobiltà che possedevano feudi. I mercanti e gli amministratori del terzo stato degli Stati provinciali si trovavano ad essere in minoranza alla camera.

La composizione delle camere della nobiltà e del terzo stato non lasciava alcun dubbio sul fatto che la vecchia e la nuova nobiltà non continuavano la loro contesa durante gli Stati Generali. La questione era di sapere quale forma concreta prendeva questa animosità e chi riusciva ad utilizzarla per i propri interessi, il governo o i Grandi.

Prima dell'apertura degli Stati Generali (e l'apertura era stata rimandata parecchie volte dal governo per guadagnare tempo) il re era stato dichiarato maggiorenne, per cui il principe di Condé non aveva più alcun diritto di reclamare la reggenza a suo vantaggio e non poteva sollevare questa questione davanti agli Stati Generali. Quanto al governo, gli Stati Generali gli erano stati imposti ed esso non si rivolgeva ad essi per chiedere aiuti. All'apertura solenne della sessione il 27 ottobre, il cancelliere propose alle camere di redigere dei *cahiers* generali e di sottoporli al re. È a questo che doveva ridursi tutto il lavoro dell'assemblea. Durante questi lavori ciascun ordine si informava di tutto ciò che succedeva nelle altre camere, alla corte, al parlamento e regolava la sua tattica di conseguenza. Avendo cominciato ad elaborare il testo del *cahier* generale sulla base dei *cahiers* provinciali, ciascuna camera formulò immediatamente i punti che riflettevano il più completamente possibile i suoi interessi più vitali e con tutti i mezzi possibili pretese dal governo che essi venissero soddisfatti quando ancora erano in corso gli Stati Generali. Questi interessi si rivelarono diametralmente opposti, cosa che provocò un'aspra lotta tra gli ordini.

Se si analizza questa lotta è indispensabile separare chiaramente la questione dei punti assolutamente vitali per gli ordini, dalle procedure diplomatiche alle quali le camere erano ricorse per arrivare ai loro scopi e che non giocavano che un ruolo secondario. L'importanza dei principali punti diventerà evidente nel momento dell'analisi dei *cahiers* delle camere. Quanto ai mezzi di lotta, essi saranno

messi in luce durante l'esame degli avvenimenti che si svilupparono nel corso degli Stati Generali; è indispensabile farne un'esposizione sia pure succinta, ma fatta in ordine cronologico perché allora verrà fuori l'influenza dell'ambiente sulla tattica mutevole degli ordini.

* * *

La camera del secondo ordine [1], cioè la camera della nobiltà non aveva nessuna difficoltà nel momento dell'accorpamento dei *cahiers* provinciali, poiché questi erano tutti dello stesso genere. Il programma della vecchia nobiltà era impregnato di spirito reazionario, ciò che già è stato sottolineato dagli storici. È il momento di attirare l'attenzione sul fatto che questo programma era nello stesso tempo diretto alla difesa dell'ordine contro un avversario detestato e fortunato, cioè gli ufficiali della nuova nobiltà. La nobiltà di spada voleva diventare una casta riservata, protetta da barriere insormontabili contro ogni penetrazione di elementi estranei: nessun *anoblissement* per effetto di acquisto di feudi o di uffici! Solo il re può conferire i titoli di nobiltà in riconoscimento di particolari servizi resi; ma tali nobili dovevano sempre e in ogni caso occupare l'ultimo posto dell'ordine. Tutti i feudi alienati dovevano ritornare (attraverso la vendita forzata) alla nobiltà di spada. Nei loro domini, i nobili dovevano avere il diritto di aumentare il censo e gli altri canoni, ristabilire le « banalità » ecc...

Un altro punto importante era l'esigenza di riservare alla nobiltà di spada, e ciò gratuitamente, il posto principale nell'apparato burocratico. Essa desiderava una quantità tale di funzioni importanti negli organi centrali e locali che la realizzazione di questa esigenza avrebbe fatto di essa un ordine di ufficiali. La vecchia nobiltà voleva *essa stessa* occupare il grandioso e ramificato apparato creato dalla monarchia, perché presupponeva che solo a condizione di possedere il potere amministrativo e giudiziario, avrebbe potuto realizzare le altre sue speranze.

Nel 1614 la realtà non corrispondeva per niente al programma della vecchia nobiltà. Essa non costituiva una casta chiusa, non aveva la possibilità economica né giuridica di conservare i suoi

[1] Agli Stati Generali del 1614 il clero non interveniva se non come alleato della nobiltà benché non esistesse per niente un completo accordo fra di loro.

feudi dal momento che era stata allontanata da uffici lucrosi e influenti ed era costretta ad accontentarsi del censo fisso, non possedeva potere incontrastato nei suoi domini. Doveva ancora combattere per realizzare il suo ideale. Con quale mezzo?

La nobiltà proponeva una soluzione assai semplice: l'abolizione della « Paulette », e in seguito dell'ereditarietà e della vendita degli uffici. Insomma il potere pubblico sarebbe stato sottratto agli ufficiali ed essi sarebbero ritornati alla condizione plebea e subordinata avendo per di più subito una pesante perdita materiale. Il re avrebbe riservato gli uffici desiderati alla nobiltà di spada la quale dappertutto, nella capitale e sul posto, avrebbe agito a suo modo, alla maniera aristocratica. Nei suoi domini sarebbe divenuta padrona senza possibile controllo, cosa che avrebbe aperta la strada alla reazione feudale nella campagna francese.

Benché questo programma nella sua interezza avesse provocato una viva protesta da parte di tutti gli strati del terzo stato, la nobiltà aveva tuttavia qualche ragione per sperare nel successo delle sue pretese; è che l'esigenza dell'abolizione della « Paulette » godeva di una grande popolarità. Questa esigenza era portata avanti dalla borghesia che riceveva l'appoggio di tutti gli strati soggetti alle imposte. Il governo era d'accordo nell'abolizione della « Paulette » perché la considerava come una fastidiosa concessione, fatta da Enrico IV in circostanze particolari e solo come misura temporanea. Una radicale riforma, cioè l'abolizione dell'ereditarietà e della venalità degli uffici, era impossibile per il governo, sia per motivi economici (assenza degli immensi fondi per il riscatto degli uffici) che per motivi politici (pericolo da parte dei nobili e pretese della antica nobiltà). Ma l'abolizione della « Paulette » era possibile e voleva dire l'abolizione di una concessione forzata, la possibilità di un più grande controllo dell'apparato burocratico e il rafforzamento dei legami con la antica nobiltà.

Se si tiene conto che anche i Grandi — in parte per aiutare la antica nobiltà e in parte per motivi demagogici — erano contro la « Paulette », diviene evidente l'isolamento sociale completo degli « ufficiali » nella questione dell'abolizione di quest'imposta.

* * *

La camera del terzo stato dovè formulare il suo «cahier gènerale»

su dei dati non interamente omogenei. I *cahiers* provinciali erano redatti in alcune città da ufficiali, in altre da mercanti, da maestri artigiani e membri dei consigli della città. Ma in Francia, tra i ricchi strati delle popolazioni delle città, c'erano contraddizioni soprattutto riguardo la « Paulette ».

Non si avverte affatto nel *cahier* la voce della plebe e dei contadini. I bisogni del popolo non vi si riflettono se non quando corrispondevano agli interessi dei loro « confratelli » di un rango superiore nell'ordine.

I punti più importanti del *cahier* generale che riflettevano gli interessi politici generali della borghesia e degli ufficiali, erano dedicati alle proteste contro le guerre civili. La camera del terzo stato pretese l'interdizione di tutte le leghe dei Grandi e della nobiltà di spada, delle loro alleanze con i governi stranieri, le leve illegali di truppe, l'installazione di depositi d'armi e di munizioni, le assemblee e le riunioni organizzate senza l'autorizzarzione del re, ecc. Era un programma che esigeva il rafforzamento dell'assolutismo e che era diretto contro le pretese dei Grandi e contro i torbidi che essi prepatavano.

In maniera obiettiva, questo programma esprimeva egualmente gli interessi del popolo a cui le guerre civili non potevano apportare che pesanti imposte e la rovina.

La camera del terzo stato prese questa posizione dall'inizio e la fece valere nettamente in tutti i suoi dibattiti e nel suo *cahier* generale. Questa circostanza giocò un ruolo decisivo agli Stati Generali perché significava che il terzo stato sosteneva interamente il governo nell'importante questione concernente il potere politico. Fondandosi su questo appoggio il governo poté uscire vincitore, per questa volta, nel suo conflitto di fondo contro i grandi.

Negli altri punti essenziali del *cahier* generale, si evidenziano le altre esigenze economiche della borghesia e il programma che era comune sia ad essa che agli ufficiali di diminuire ancora l'importanza dei Grandi e della vecchia nobiltà. Ciò nonostante, questa solidarietà tra le due parti della camera — cioè gli ufficiali che erano in maggioranza e i mercanti che erano meno numerosi — non offre motivo di identificarli sul piano sociale. Si trattava solo di una comunanza di interessi di strati sociali differenti quanto alla loro stessa essenza, che era fondata sul fatto che in questo momento gli uffi-

ciali non avevano alcun motivo per opporsi allo sviluppo dell'economia borghese; e in quanto alla borghesia essa era ancora troppo debole e sul piano politico seguiva gli ufficiali. La necessità di combattere un nemico comune — i principi e la nobiltà di spada — rafforzava vieppiù questa solidarietà.

Ma la situazione per ciò che concerneva la « Paulette » era tutt'altra. Nei *cahiers* di baliaggio redatti da gruppi della borghesia, come per esempio nel *cahier* dell'Anjou, l'esigenza dell'abolizione della « Paulette » ed anche l'interdizione dell'ereditarietà e della venalità degli uffici in generale, era espressa in maniera così viva che fu impossibile farla passare sotto silenzio. Nella stessa camera del terzo stato alcuni deputati presero la parola contro la « Paulette », cosa che provocò degli accaniti dibattiti, dibattiti tanto più pericolosi per gli ufficiali dacché in questo momento la nobiltà aveva già espresso l'esigenza dell'abolizione della « Paulette ». Per riassumere, gli ufficiali, nonostante il loro predominio nella camera ottennero solo che dei punti che erano loro sfavorevoli fossero incorporati nel *cahier* generale e formulati in maniera tale da farne perdere in gran parte il rilievo. Così per esempio, chiedendo l'interdizione della venalità degli ufficiali relativi all'esercizio della giustizia, la camera preconizzava di sostituirli con le elezioni, cosa che in pratica si sarebbe risolta nella cooptazione e allora gli uffici sarebbero rimasti, egualmente solo nelle mani di qualche famiglia. Nel caso dell'abolizione della « Paulette », gli ufficiali chiedevano che fosse loro consentito di conferire essi stessi gli uffici alle persone a cui fosse più conveniente, cosa che lasciava sottintendere una vendita segreta degli uffici. Ma questi punti concilianti non servivano che a mascherare le cose. Di fatto la camera si apprestava a difendere la « Paulette » con tutti i mezzi in suo potere.

* * *

Il primo mezzo — senza opporsi formalmente all'abolizione della « Paulette » — consisteva nel rendere questa misura di fatto irrealizzabile. È per questo motivo, che già a metà novembre, dopo che la nobiltà aveva avanzato questa rivendicazione e che alla camera del terzo stato erano venute fuori le divergenze, essa elaborò un programma in tre punti e pretese che fosse accettato nella sua interezza. Veniva richiesto al governo di ridurre la taglia del 25%,

di abolire la « Paulette » e di liquidare le pensioni dei nobili. Difendendo, con suoi scopi demagogici, il popolo aggravato di imposte, gli ufficiali in realtà difendevano i loro interessi di casta, fondandosi sul fatto che il governo non poteva accettare *tutti* i tre punti. Una così consistente riduzione della taglia era impossibile per ragioni finanziarie e la soppressione intera delle pensioni avrebbe irritato i nobili, malgrado l'abolizione della « Paulette ». Quando il clero e la nobiltà rifiutarono i punti concernenti la riduzione della taglia e la soppressione delle pensioni (conservando naturalmente l'abolizione della « Paulette ») il terzo stato si sollevò contro un tale smembramento del suo programma ed espresse la sua opinione poco lusinghiera verso la nobiltà. È allora che divampò la celebre *querelle* tra gli ordini, *querelle* che non poté essere risolta se non dopo due settimane e ancora con grandi difficoltà.

La posizione del governo per ciò che riguarda questi avvenimenti dipendeva assolutamente dall'appoggio che riceveva dal terzo stato nella questione che per essi era la più importante, quella cioè del potere politico. Con questo appoggio all'inizio di dicembre esso poté realizzare la riforma che non soddisfaceva gli ordini rivali nella misura in cui consolidava l'assolutismo. La « Paulette » fu abolita e le pensioni diminuite del 25%. La taglia rimase inalterata. È il caso di notare che dal punto di vista delle finanze questa misura non dava origine ad alcun pregiudizio per il Tesoro poiché l'economia fatta sulle pensioni eguagliava all'incirca il beneficio della « Paulette ».

In questo modo la nobiltà subì un certo danno ma la sua principale rivendicazione era stata realizzata.

Il terzo stato riceveva inoltre una parziale soddisfazione, per quanto riguarda le pensioni, ma in effetti la riforma significava per esso uno scacco completo nella sua difesa della « Paulette ».

Dopo questo scacco, il terzo stato tentò di difendersi con altri mezzi e cercò di ottenere una riduzione della taglia allo scopo di distruggere l'equilibrio finanziario della riforma che era stata appena adottata. Così i ministri avrebbero dovuto rivedere tutta la questione della « Paulette ». A questo scopo fu deciso di esigere che il governo mostrasse il bilancio allo scopo di esaminarlo dal punto di vista di una possibile riduzione della taglia. Al tempo stesso, il terzo stato pretese la creazione di una camera di giustizia per i *par-*

tisans (appaltatori delle imposte), nella qual cosa incontrò l'appoggio caloroso delle altre camere e dell'opinione pubblica.

Trovandosi davanti alla necessità di un'importante riduzione delle entrate dello stato e alla minaccia di una chiamata in giudizio dei più importanti creditori della corona, il governo mise in breve le camere al corrente della situazione finanziaria. Il deficit ammontava a quattro milioni di lire, il che rendeva impossibile ogni riduzione della taglia. Ancora per questa volta il terzo stato non ottenne niente.

Fu allora che entrò in gioco e rimase al centro dell'attenzione generale più o meno fino alla fine degli Stati Generali il celebre articolo I del *cahier* generale del terzo stato. Questa tesi del gallicanesimo militante proclamava la indipendenza assoluta del re di Francia nei confronti di qualsivoglia potere, compreso il papa. Senza approfondire questa tesi per quanto attiene alla sua essenza, è il caso tuttavia di notare che essa concordava perfettamente con la teoria politica dell'assolutismo e fu accettata in seguito da Luigi XIV. Ma la situazione interna difficile della Francia nel 1614-15 forzava il governo ad adottare una politica estera molto prudente, di cui la pietra angolare era la pace con la Spagna e le buone relazioni con Roma.

Sostenuto dal papa, il clero intervenne in una maniera eccessivamente vivace contro l'articolo I (mentre la nobiltà rimaneva indifferente), ma il terzo stato rimase sulle sue posizioni ed utilizzò le sue rivendicazioni per far pressione sul governo. Contemporaneamente il parlamento di Parigi si occupò pure di questa questione aggiungendola alla sua esigenza di ristabilire la « Paulette ».

Una campagna in suo favore cominciò egualmente negli altri parlamenti e nelle corti sovrane. In tal modo la camera del terzo stato e la magistratura agivano di comune accordo per il mantenimento della « Paulette » e dell'articolo I.

Il principe di Condé, che non attendeva che il momento propizio per intervenire nei dibattiti degli Stati Generali, prese la parola a fine gennaio alla seduta del Consiglio del re difendendo l'articolo I e facendo l'elogio del parlamento di Parigi. Il re tagliò corto al suo tentativo di comparire alla camera del terzo stato, ma la situazione divenne sempre più tesa. Il governo diede ordine al terzo stato di sopprimere l'articolo I e di terminare urgentemente la re-

dazione del *cahier* generale. Il 23 febbraio, dopo quattro mesi di lavori gli Stati Generali furono chiusi.

La disputa sulla « Paulette » terminò solo con la chiusura degli Stati generali. Il parlamento approfittò dell'appoggio del principe di Condé e insieme a quest'ultimo pretese la riforma del Consiglio del Re. Il governo cedette e rinunziò alla riforma che aveva adottato. La « Paulette » fu ristabilita; ciò pose fine alla momentanea alleanza tra il parlamento e il principe di Condé. È così che uno dei problemi, e il più scottante, non fu risolto né negli Stati Generali né dagli ordini che vi erano rappresentati.

Quali furono insomma i risultati degli Stati generali del 1614-15?

La disputa tra i due strati della nobiltà fu risolta in fin dei conti a beneficio della nuova nobiltà. Questo conflitto non aveva affatto lo scopo di limitare l'assolutismo in favore della borghesia. La questione era di sapere la direzione nella quale si doveva sviluppare in quel momento il potere della classe nobiliare. Ciò nondimeno, della vittoria riportata dalla sua frazione più progressista ne beneficiò tutta la borghesia del paese. Grazie alla camera del terzo stato gli Stati Generali del 1614 poterono assolvere ad un compito e non dei minori: frustrare cioè le speranze di coloro che avevano preconizzato la loro convocazione, cioè i Grandi. Inoltre, essi respinsero il programma politico più reazionario possibile per l'epoca e diedero il loro appoggio all'assolutismo nel momento in cui questo appoggio era necessario nella loro lotta contro l'aristocrazia feudale. In paragone a ciò, lo scacco del governo per ciò che riguarda l'abolizione della « Paulette » aveva un'importanza secondaria.

Ciò che è egualmente importante è che nel 1614, apparve con assoluta chiarezza l'inutilità degli Stati Generali per gli ordini stessi. Le camere non incorporavano i membri più influenti e più importanti del loro ordine, cioè i principi e la grande magistratura. Rappresentando gli strati medi delle province, le camere non potevano avere l'autorità e la competenza necessatie. Non è a caso che le questioni importanti per gli ordini erano risolte *al di fuori* degli Stati Generali.

Per questo stesso, comportava segnare l'atto di morte di questa vecchia istituzione.

R. FOLZ

LE ASSEMBLEE DI « STATI » NEI PRINCIPATI TEDESCHI (FINE SECOLO XIII - INIZIO XVI) *

Occorre innanzitutto distinguere ciò che sono gli *Stände* e quali cause generali spieghino la loro ascesa.

Il termine stesso di *Stand* corrisponde alla parola latina *ordo* che meriterebbe per sé solo una lunga esegesi. Il suo significato primitivo, come ha ricordato Lousse, è quello di « orientamento d'un soggetto od un oggetto verso un polo » e dunque « di orientamento comune di parecchi verso un bene comune ». È innanzitutto la letteratura ecclesiastica e didascalica che si sforza di cogliere la nozione di *ordo* applicandola a categorie nettamente definite, stabilite da Dio per assicurare l'ordine del mondo, aventi tutte una missione speciale da compiere, ordinata ad un fine supremo; a ciascuno degli ordini o « stati » così concepiti la Chiesa imponeva una propria etica. Così l'analisi degli *Stände* nel Medio Evo sfocia in primo luogo nella teologia morale. In una prospettiva più generale, il termine « ordine » designa una specie distinta di persone, con « attitudine al potere pubblico », come lo definisce Loyseau (*Traité des ordres*, VIII, 74), fondata sull'unione dei suoi membri (*Einung*); occasionale in principio, questa unione si stabilizza in seguito e diviene una sorta di corporazione dotata di privilegi, « una unione giuridica permanente di individui e di corpi, costituita nei limiti di

* da R. Folz, *Les Assemblées d'État dans les Principautés Allemandes (fin XIIIe - début XVIe siècles)* in « Gouvernés et Gouvernants », Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, t. XXV, Bruxelles 1965, pp. 169-191; [le note sono state soppresse e le prime pagine del testo originale (164-169) non sono state riportate; traduzione di Guido D'Agostino].

uno stato unico » (Lousse). Subordinati al principe territoriale, i diversi *Stände* lottano per divenire delle « entità di potere politico », si uniscono tra loro — nuovo tipo di *Einung* — per strappare, dapprima ciascuno per sé, delle concessioni sempre più importanti, talché i loro progressi corrisponderanno sempre a dei momenti di allentamento della centralizzazione.

La storia degli *Stände* nei principati tedeschi dalla seconda metà del XIII secolo illustra bene questi dati generali. Occorre dunque che noi diciamo con quali *Stände* avranno a che fare i principi, prima di esporre la maniera in cui si sono formate le loro assemblee.

In primo luogo, l'aristocrazia del paese: ma bisogna distinguere al suo interno parecchie categorie. Innanzi tutto, gli *Herren* (signori), il cui *Stand* comprende al primo posto i membri delle famiglie comitali e i grandi signori allodiali (*Freie Herren*). Originariamente, appartengono all'Impero e continueranno a farvi parte nella misura in cui ne conserveranno la dipendenza immediata; a causa della loro residenza, sono, non meno, *Landsleute*, uomini del paese. Con i vescovi, sono i primi ad essere normalmente consultati dal principe.

In secondo luogo, i vassalli del principe, delle Chiese e dei signori, vassalli liberi o non liberi, questi ultimi come *ministeriales*. Ora, il grande evento che si verifica dopo il 1250 è la fusione della ministerialità e del vassallato libero in un'unica classe, la *Ritterschaft* (cavalleria), con conseguenze considerevoli per la struttura del principato. La ministerialità che era stata il punto d'appoggio essenziale nella conquista della terra da parte del principe (si ricordino i celebri *Dienstmannen* utilizzati dagli Hohenstaufen nei loro domini) è sussunta nell'ordine feudale e diviene un fattore di spezzettamento territoriale ed un elemento centrifugo del principato.

Ai nostri fini, è interessante notare che queste differenti categorie di nobili non si fusero immediatamente in uno *Stand* unico. Se in Austria l'ordine degli *Herren* definito più sopra comprende per tempo, a fianco dei signori, i *ministeriales* (non più *ducis*, ma, dal 1237, *terrae*), la *Ritterschaft* libera costituisce una classe a parte, una sorta di secondo ordine nobile, la cui partecipazione agli affari politici del ducato non diventa effettiva che a partire dalla metà del XIV secolo. Per questo fatto, il *Landtag* d'Austria sarà diviso non in tre ma in quattro curie. Nella maggior parte dei principati

tuttavia, a misura che le famiglie dell'antica aristocrazia libera si spegnevano e che l'abisso tra antichi e nuovi nobili si colmava, *Herren* e *Ritter* formavano un solo medesimo ordine, l'*Adel* (nobiltà). L'idea che prevale poco a poco è che la nobiltà siederà nelle assemblee per due ragioni fondamentali: la sua qualità di classe militare su cui riposa la difesa del principato ed il suo potere di comando sugli uomini, simbolizzato dal castello (*Burg*). In generale tutti i castellani partecipavano all'assemblea: si noterà tuttavia che questa regola patì delle eccezioni nei territori come la Sassonia e la Prussia, in cui s'introdurrà più tardi la distinzione tra *Schriftsassen*, nobili convocati dal principe e che venivano personalmente, ed *Amtsassen*, invitati all'assemblea tramite il capo del distretto (*Amt*) ove risiedevano: essi non assistevano alla riunione ma vi delegavano due di loro eletti, per distretto. Nella seconda metà del XIV secolo infine, si vide la prerogativa di sedere al *Landtag* legata al possesso d'un bene nobile, *Edelsitz* o *Sedel*, come si dice in Baviera: ve n'è più di un migliaio in questa regione, particolarmente in Bassa Baviera. Menzioniamo infine che l'antica ministerialità imperiale (*Reichministerialität*) divenuta la *Reichsritterschaft* pretese dimorare fuori dei principati e salvaguardare la sua relazione di dipendenza immediata. Così in Württemberg, essa partecipò al *Landtag* nella seconda metà del XV secolo, ma all'inizio del secolo seguente se ne distaccò per formare una associazione propria; lo stesso fatto si osserverà più tardi nell'arcivescovato di Treviri.

In ciò che concerne il clero, le assemblee si aprono ai *Prélats* ma bisogna notare, con Brunner, che questo termine non corrisponde affatto al suo significato canonico. I vescovi non entrano in tale categoria che nei principati in cui saranno stati sottratti all'immediata autorità dell'impero, come in Brandeburgo e Wettin. Quando conservano la loro relazione diretta e sono chiamati a consultazione, siedono invece tra gli *Herren* (come i vescovi di Freising e Passau in Austria, o quelli di Bressanone e Trento nel Tirolo). Il termine di prelati comprende in generale gli abbati e priori dei monasteri territoriali (per opposizione a regi) ed i preposti dei capitoli collegiali (ciò che è conforme al diritto canonico). Vi si aggiungono i capi delle « commanderies » dell'ordine Teutonico, le badesse o loro rappresentanti e del tutto eccezionalmente, i superiori delle

case di Mendicanti, nella misura in cui erano detentrici di beni fondiari.

Irregolare nei primi tre quarti del XIV secolo, la partecipazione dei prelati alle assemblee divenne la norma a partire da quel momento: il grande scisma era scoppiato. I conflitti che opposero spesso i principi ed il loro clero spinsero quest'ultimo a difendere i suoi privilegi in stretta unione con gli *Stände* secolari. I prelati formeranno d'allora il secondo, e talora (per ragioni onorifiche) il primo gruppo dell'assemblea di « Stati ». Quando non li si vede nel *Landtag* è perché i detentori della proprietà ecclesiastica risiedono fuori del principato in questione, come nelle contee di Jülich e Berg dove la terra apparteneva soprattutto al capitolo metropolitano ed ai monasteri di Colonia, o ancora perché il principe preferiva negoziare in particolare col suo clero.

La ragione di fondo della partecipazione delle « borghesie urbane » alle assemblee fu il contributo che esse potevano mettere a disposizione del principe, in uomini per la difesa del territorio e soprattutto in riserve di denaro, in un periodo in cui l'economia monetaria cominciava a prevalere sull'economia naturale. Di fatto, si vedono i delegati delle città convocate in certe regioni del Sud e del Nord dalla fine del XIII secolo. Questa pratica si generalizzò nel periodo seguente e s'impose verso il 1400 anche nei paesi dove lo sviluppo urbano era stato fino allora modesto (Stiria e Carinzia). I rappresentanti delle città alle assemblee erano in generale il borgomastro, due o quattro delegati del *Rat* (consiglio municipale), talora il bailo del signore cittadino. Nei diversi territori, il numero delle città rappresentate è tuttavia assai vario. In alcuni, per esempio in Baviera, tutte le città sono *landtagsfähig*, cioè hanno la capacità di partecipare attraverso loro delegati alle assemblee, ciò che non vuol dire che tutte vi siano sempre effettivamente presenti: il principe che preferiva sempre trattare con un piccolo numero di città non ne convocava che alcune; la gravezza delle spese di rappresentanza spiega d'altra parte l'astensione, spesso, delle borghesie.

Nei principati dell'Est, come il Brandeburgo, lo sviluppo sempre crescente dell'« emprise » signorile introdusse la differenza fra città « mediate » (sottoposte ad un signore laico o ecclesiastico) e « immediate » (soggette direttamente al principe); le prime non partecipano allo *Ständetag*. In generale, si deve sottolineare il contrasto

sorto tra queste assemblee a carattere spiccatamente signorile ed il *Landtag* del Württemberg: nel 1498 comprendeva tredici prelati, trenta cavalieri e centoventi borghesi rappresentanti, di tre in tre, una quarantina di città, insomma i tre-quarti degli effettivi dell'assemblea il cui carattere urbano non ha bisogno d'essere commentato oltre.

Restano i contadini. La maggior parte non posseggono la capacità di sedere nelle assemblee di « Stati »; sono ritenuti rappresentati e difesi dai signori proprietari della terra. Tuttavia questo dato generale subisce delle eccezioni. In Württemberg, per esempio, dove era molto stretto il legame tra città ed i villaggi vicini raggruppati negli *Ämter*, distretti amministrativi e raggruppamenti corporativi al tempo stesso, diretti dalle autorità urbane, i borghesi parlavano alla dieta pure a nome dei rurali.

La lettera di convocazione dei deputati delle città nel 1480 precisa che verranno, per ciascuna, il bailo, un delegato del *Rat* ed un altro della comunità (*von dem State und des ganzen ampts wegen*) per rappresentare i « poveri delle città e delle campagne ».

Una situazione analoga s'osserva verso la stessa epoca nel principato di Ansbach-Bayreuth, in cui le città furono invitate, a partire dalla metà del XV secolo, ad inviare all'assemblea, oltre ai propri delegati, quelli del « plat pays ».

Una rappresentanza diretta dei contadini non esiste tuttavia alla fine del Medio Evo che a titolo eccezionale. In Frisia orientale gli *Eigengeerfden* (contadini proprietari) formavano il terzo ordine all'assemblea, dopo la cavalleria e le città. In Tirolo, le libere comunità contadine delle valli, fortemente compatte, dotate di una certa autonomia amministrativa e giudiziaria, dette *Täler und Gerichte* furono riconosciute come elemento attivo della contea probabilmente dai tempi di Mainardo II (1258-95) che consultava per gli affari importanti dei rappresentanti di *tutta* la popolazione correntemente chiamata la *Landschaft*: senza dubbio, l'esempio delle comunità svizzere vicine non è estraneo a ciò. Dal XIV secolo i rappresentanti dei contadini formano regolarmente il quarto gruppo del *Landtag*. Alla Frisia ed al Tirolo, si potrebbero aggiungere, ma solo a partire dal XVI secolo, altre assemblee che conobbero una rappresentanza contadina: quelle del Vorarlberg e del principato abbaziale di Kempten, quella del Brisgau comprendente delegati del-

l'unione (*Einung*) dei contadini della Foresta Nera, il *Landtag* d'Ansbach-Bayreuth infine, dove i delegati dei distretti rurali furono convocati di tanto in tanto.

Tali sono dunque gli *Stände* che composero le assemblee di cui dobbiamo tracciare la storia. Ma è necessario sia pure a grandissime linee soltanto, prestare attenzione ai territori in cui si svolse.

Questi territori, con l'eccezione di alcuni già fortemente costituiti verso il 1250 quali le Marche del Nord e dell'Est, non sono — in questo periodo — che confusi agglomerati di allodî, feudi, procurerie, diritti d'alta giustizia, contee e frammenti di contee, signorie diverse. Tutto ciò si definisce *Land* (*Terra*) e non si potrebbe ancora chiamare Stato. Da tale idea i principi sono assolutamente alieni. Il paese su cui regnano è considerato come il patrimonio della loro Casa che essi gestiscono alla maniera di un bene privato e che dividono tra i loro figli: di qui, divisioni senza fine che si trascinano dietro interminabili guerre di successione. L'esempio più caratteristico è quello della Baviera: divisa in due principati nel 1255, lo è in quattro nel 1392 e ritroverà la sua unità solo nel 1504. Tra queste divisioni, e la diversità, pure, degli elementi che compongono il territorio, la vita politica si sviluppa in generale entro cornici assai ristrette. O fino al pieno XV secolo i principi sono tanto più vulnerabili che, per fare fronte alle molteplici spese della corte e dell'amministrazione, è per essi impossibile ricorrere all'imposta generale. Di fatto, nei territori tedeschi, come altrove, la questione dell'imposta sarà uno dei terreni su cui si misureranno il principe e gli « Stati ». Aggiungiamo infine che lo strumento delle relazioni tra i due *partners* sarà assai vario: riunioni, alleanze degli *Stände* contro il principe, assemblee parziali, per frazione di principato (corrispondente *mutatis mutandis* a ciò che sarebbero gli « Stati provinciali » francesi), *Landtage* propriamente detti, infine, tutto conferisce a tale storia una enorme complessità.

* * *

La storia degli *Stände* nei due ultimi secoli del Medio Evo è quella di un movimento discontinuo che può più o meno collocarsi in un ambito cronologico ripartito in tre periodi principali. Dalla fine del XIII secolo si manifestano in alcuni territori, almeno, delle

forze che limitano il potere del principe: periodo di contrasti seguito da una lunga fase di tregua che prosegue fino all'ultimo terzo del XIV secolo. Comincia allora un secondo periodo, in cui gli *Stände* hanno una recrudescenza d'attività ed il potere del principe non cessa d'essere battuto in breccia; esso si estende, secondo i principati, fino alla metà o alla fine del XV secolo. In quel momento, il principe che si mette realmente a costruire il proprio principato riprende in mano le forze centrifughe e dà al *Landtag* la sua organizzazione definitiva. Il territorio diviene Stato e (Stato) nettamente dualista. Seguiamo quindi tale evoluzione.

A - È durante la seconda metà del XIII secolo che si vedono apparire, secondo modalità assai diverse, i segni precursori del futuro *Ständestaat*. In certi territori, è per iniziativa del principe. Qui egli riconosce espressamente tale ordine come un corpo il cui parere è tenuto a chiedere nelle questioni concernenti l'avvenire del paese: ai *ministeriales* di Stiria, Rodolfo d'Asburgo garantisce così, nel 1277, il diritto di non prestare giuramento ai suoi successori che dopo aver ottenuto da essi la conferma dei loro antichi privilegi, rimontanti ai tempi dei Babenberg (1182, 1192) e dell'imperatore Federico II (1237). Altrove si vede il principe consultare l'insieme dei rappresentanti del paese, come Mainardo II del Tirolo, già citato, o ancora Rodolfo d'Asburgo che stabilisce il *Landfrieden* austriaco del 1281 coi signori, le città e già i cavalieri e gli scudieri, benché questi non contino a quest'epoca come ordine « à part entière ».

In altri territori, gli *Stände* (cavalleria e città) si manifestano prima e dopo il 1300 concludendo tra loro unioni o confederazioni (*Einungen*) per combattere la pretesa del principe di imporre, secondo le sue necessità, imposte generali. Le informazioni che possediamo su questa prima crisi in Meclemburgo (1279), in Brandeburgo (1280-1281), nell'arcivescovato di Magdeburgo (1292), in Alta e Bassa Baviera (1302- 1311), nei principati della Slesia (1337) sono univoche; attraverso il consenso degli *Stände* all'imposizione immediata della somma di cui avevano bisogno, i principi rinunciarono ad esigere l'imposta straordinaria, fuori di alcuni casi fissati dalla consuetudine. Questi compromessi s'accompagnarono talora ad importanti concessioni del principe come mostra l'esempio della Baviera dove nel privilegio detto « *grosse Handfeste* » il duca

Ottone di Bassa Baviera riconobbe nel 1311 l'unione conclusa dai nobili ed i borghesi per difendersi contro gli abusi dell'amministrazione ed accordò loro espressamente il diritto di resistere alla sua autorità nel caso in cui egli venisse meno ai suoi impegni. Ecco dunque una serie di fatti che mostrano come dal principio del XIV secolo gli *Stände* sono riusciti, in certi territori almeno, ad impedire al principe di imporre tasse arbitrariamente e l'hanno sottomesso, per l'avvenire, al loro buon volere, tanto più che a lui è impossibile entrare in contatto diretto coi suoi sudditi: tra questi e lui s'interpongono i veri poteri che fanno da intermediarî, vale a dire l'aristocrazia, il clero, le città.

Ottenuto tale risultato, le *Einungen* si sciolsero per un lungo periodo. Parallelamente si noterà che durante i due primi terzi del XIV secolo le assemblee di *Stände* restarono estremamente rare. In Alta Baviera, non se ne registra nessuna durante il regno dell'imperatore Luigi. Parimenti nei domini dei Wettin, non si rivela alcuna traccia d'assemblea di *Stände* fino al 1376. In Brunswick Lünebourg, fino al 1377, gli *Stände* non si riunirono che al momento dell'avvento dei duchi per la prestazione del giuramento di fedeltà; ancora, si trattava di assemblee assai ristrette, che si tenevano nelle località che il principe percorreva per l'occasione. Altrove, non si registrano che occasionalmente delle riunioni, soprattutto quando si trattava di deliberare su delle misure finanziarie progettate dal principe. Così in Brandeburgo, dove gli orizzonti degli *Stände* non andavano oltre i limiti di ciascuna delle suddivisioni locali in cui era diviso l'elettorato (Altmark, Priegnitz, Lebus, Barnim), si vede riunire nel 1345 a Berlino un'assemblea generale (*Samenung*) per protestare contro una riforma della moneta e respingere il progetto di un'imposta: è lo stesso tipo di una confederazione (*Einung*) a fini politici limitati, con partecipazione eccezionale delle città. Ecco ancora il *gemein und offen Gesprech* che tenne a Vienna nel 1359, il duca Rodolfo IV con i signori, cavalieri e scudieri austriaci per introdurre la tassa dell'*Ungelt* a cui il clero diede egualmente il suo consenso. Ma vi sono delle eccezioni. Quando il principe dichiara di appoggiarsi sui *Landstände*, egli consulta questo o quell'ordine — signori, cavalleria o clero — o si fa rilasciare da molte categorie delle *Willebriefe*, lettere di consenso: così quelle che sanzionano nel

1364 il celebre trattato di reciproca eredità (successione) concluso tra Carlo IV ed il duca Rodolfo d'Austria.

Infine, nel corso di questo periodo in cui le assemblee di « Stati » sono eccezionali, gli *Stände* hanno cercato di far prevalere la loro influenza sul principe attraverso il *Rat*, il consiglio del principe, organo d'amministrazione centrale del territorio. Se l'interesse del principe era di circondarsi di consiglieri indipendenti e devoti, egli ricercava egualmente che non si perdesse il contatto con gli strati attivi ed influenti della popolazione. Nei territori secolari il consiglio si reclutò soprattutto nella cavalleria, mentre i vescovi, come quelli di Münster ed Osnabruck nel XIV secolo riunivano attorno ad essi il capitolo cattedrale come i rappresentanti delle città e della ministerialità locale; un simile consiglio era un'assemblea di *Stände* in formato ridotto. Si comprende da allora che a dispetto degli sforzi dei principi di mantenere al *Rat* il suo carattere amministrativo e governativo, i consiglieri abbiano subito fortemente la pressione degli ambienti sociali a cui appartenevano e che, dal canto loro, gli *Stände* abbiano teso a legare il principe ai pareri del *Rat*. Dal 1324 i duchi di Bassa Baviera coinvolti nelle inestricabili *querelles* di famiglia e che si apprestavano a dividere il loro territorio, furono costretti sotto la pressione della cavalleria e dei borghesi, a giurare che avrebbero rispettato l'indivisibilità del territorio e sottoposto le loro controversie ad un consiglio di 15 membri.

Nel 1367, ancora, il duca Magnus di Brunswick - Lünebourg, rinnovando agli *Stände* i loro privilegi, si spinse fino ad accordare al consiglio il diritto di scegliere il suo successore. Per significativi che siano questi fatti, non si potrebbe ammettere che il consiglio sia divenuta un'istituzione rappresentativa. In realtà è rimasto del principe, e se attraverso esso gli *Stände* hanno potuto momentaneamente agire sul governo, il suo ruolo essenziale sembra essere stato, in ultima analisi, quello di evitare che i due *partners* divenissero totalmente estranei l'uno all'altro.

B - Il secondo tempo di questa storia comincia nella seconda metà del XIV secolo. Se bisogna datare il suo inizio in maniera precisa, occorre forse pensare in primo luogo alla « Bolla d'Oro » che stabilendo un certo equilibrio nell'Impero, incoraggiò i principi ad impegnarsi in una costruzione più vigorosa del loro territorio, dato che fino a questa data la loro azione — almeno quella dei più

forti — era stata orientata soprattutto verso l'esterno. Ci si può domandare in effetti in quale misura la costruzione interna dei principati non fu ritardata dalle rivalità delle grandi Case tra loro ed il loro conflitto col potere sovrano fino a metà del secolo XIV. Accanto alle tendenze verso un certo assolutismo che si percepisce nel governo di alcuni di questi principi e che possono apparire agli *Stände* come altrettante provocazioni, si discernono tuttavia delle cause immediate che favorirono la loro azione. Così la rovina economica di certi principati come la Turingia e la Misnia, gravemente colpite dalla diminuzione della produzione dell'argento che aveva fino ad allora permesso ai loro signori di non curarsi della collaborazione degli « Stati ». Così ancora le partizioni territoriali che dappertutto si amplificano e che provocano conflitti senza fine tra i membri della stessa dinastia. Ma sono soprattutto i bisogni sempre maggiori di denaro da parte dei principi, che obbligano questi ultimi a mendicare l'aiuto finanziario degli *Stände* e dunque a sottostare, momentaneamente almeno, per alcune loro esigenze. Allo stesso modo, gli « Stati » non si fanno scappare alcuna occasione per difendere ed aumentare i loro privilegi particolari, e per imbrigliare l'autorità territoriale, e per emanciparsi da essa.

Lo strumento di tale politica fu di nuovo l'*Einung*, cioè l'associazione. Ve ne furono di più tipi. Si vede pure nascere delle leghe di città che oltrepassano il quadro territoriale e affermano in questo modo la volontà d'indipendenza dei loro membri: che si pensi all'Hansa teutonica di cui il periodo più brillante copre precisamente la seconda metà del secolo, o all'unione delle città sveve e renane. Accanto a queste leghe urbane, delle unioni di cavalieri rivolte contro i principi e, insieme, le città, si moltiplicano sotto nomi diversi (*Hörner, Falkner, S. Georgbund...*) attraverso tutta la Germania.

Ma è all'interno dei territori che l'*Einung* — l'alleanza tra i diversi ordini — doveva conseguire i suoi risultati più importanti. Tutto si svolge come se si assistesse alla riapparizione e generalizzazione delle unioni che al principio del secolo erano pervenute a limitare il potere finanziario del principe. Gli obiettivi perseguiti furono tuttavia più precisi: si tratta di ottenere il controllo della imposta accordata e soprattutto di farsi riconoscere come l'organismo parlante in nome dell'insieme del paese e che rappresenta la

totalità del principato diviso. Allora si moltiplicano le deliberazioni comuni degli *Stände*. Allora s'abbozzano, in seguito alla presenza in queste assemblee, di cavalieri, prelati, borghesi (ed eventualmente, i contadini), i tratti dei futuri *Landtage*.

L'influenza delle unioni è stata assai diversa, secondo i territori. Se fu debole in alcuni di essi (Brandeburgo, Meclemburgo, Jülich e Berg), si vedono altrove gli *Stände* uniti entrare in conflitto col principe, come in Brunswick - Lünebourg dove gli « Stati », oppressi dalle esigenze fiscali del duca conclusero tra loro e con il potere del principe un'alleanza per la conservazione della pace pubblica. Tale fu la *Lüneburger Sate* (1392), diretta da un comitato di 8 borghesi (4 del Lünebourg, 2 dell'Hannover e 2 d'Uelzen) incaricati di sorvegliare l'amministrazione ducale e di raccogliere le rimostranze che suscitava. Come mezzo di pressione sul principe la lega prevedeva eventualmente la confisca delle entrate demaniali ed il ricorso alla resistenza armata.

Ma dal 1396, il duca attaccò Lünebourg; la *Sate* si trasferì; per difendersi, Lünebourg dovette concludere degli accordi particolari con Hannover, alcuni cavalieri del ducato e delle città dell'esterno. Dopo il ristabilimento della pace l'unione non fu rinnovata ed i duchi ripresero lentamente il loro antico potere. Nella Germania centrale, si può ricordare l'esempio del principato abbaziale di Fulda dove una *Einung* conclusa nel 1380 tra la cavalleria e tre città si estese alcuni anni più tardi alla Franconia ed ad alcune città dell'Assia, ma questa unione sembra essere stata solamente momentanea. Nella Misnia, gli « Stati » intervengono nella prima metà del XV secolo a più riprese per arbitrare i conflitti rinascenti continuamente dalle partizioni a cui fu sottoposto il principato, sollecitati dai margravi a votare un'assisa eccezionale, essi l'accordarono dopo una riunione comune tenuta a Lipsia nel 1441 per una durata di due anni. Nella circostanza ottennero il controllo dell'imposizione e dell'impiego delle somme, e fecero riconoscere dai principi l'unione che avevano concluso tra loro per impedire la percezione dell'imposta al di là dei limiti previsti. Ulteriormente ancora essi credettero di poter imporre ai margravi di consultarli sulle guerre che abbisognavano del loro aiuto, ma la promessa che ottennero su questo punto nel 1466 restò del tutto teorica. Da tale momento, perdono in vitalità e si vedrà il perché. È nel Sud soprattutto che il movimento di

confederazione fece nascere delle assemblee di « Stati » che si consolidarono poco a poco. Gli *Stände* si riunirono spesso ed imposero ai principi le loro decisioni. Così in Austria dove gli *Stände* del 1406 (22 prelati, 83 nobili, più i rappresentanti di venti città e mercati) proclamarono il duca Alberto V erede legittimo. In Tirolo, il duca Federico (detto « dalle tasche vuote ») di fronte ad un'unione della nobiltà (*Elefantenbund*) a cui aderirono in seguito gli altri ordini e che tendeva ad impadronirsi del governo della contea, prese il comando della lega che rappresentava tutta la *Landschaft*, per dirigerla (1407-1408).

Il movimento d'unione fu particolarmente attivo in Baviera in ragione della divisione persistente del ducato, degli odi fra i diversi lignaggi, dei bisogni dei principi di appoggiarsi sugli ordini di cui sollecitavano l'appoggio finanziario ed ai quali essi consentirono in cambio importanti privilegi. Dalla seconda metà del XIV secolo, si nota così: la riscossione dell'imposta da parte di una commissione derivata dagli *Stände* (1356), il diritto di partecipare alla scelta dei consiglieri ducali (1363), quello ancora di concorrere alla legislazione nel ducato e di elevare proteste contro l'amministrazione ducale. Il loro ruolo s'accrebbe ancora a seguito delle partizioni del 1392: in tale anno, i duchi che si spartivano il territorio, dovettero promettere ad un *Ausschuss* (comitato derivato dagli *Stände*) di non vendere né alienare niente del loro demanio. L'anno successivo i duchi s'impegnano a non fare guerra senza il consenso della nobiltà e delle città e permettono loro di riunirsi tanto spesso quanto ritenessero opportuno per deliberare degli interessi del paese. Gli *Stände* che si son fatti riconoscere il diritto di resistenza armata apparivano anche come i tutori dell'integrità dello Stato. Più ancora: la nobiltà e le città dei territori di Monaco, Ingolstadt e Landshut si unirono per difendere in comune le loro libertà e mantennero qualche tempo le loro relazioni oltre i limiti territoriali, senza tuttavia che questa alleanza giungesse a dei risultati efficaci e durevoli. La situazione peggiorò ancora quando — dopo la morte del duca Giovanni di Baviera Straubing — il territorio vacante fu (per sentenza dell'alta corte imperiale del 1429) diviso in quattro parti di cui tre passarono ai principi di Alta Baviera ed una a quello di Landshut. Le quote ottenute dai principi non si confondevano coi territori che essi governavano e quindi si videro non meno di sei

gruppi di *Stände*, fianco a fianco, che, in generale, vissero una vita autonoma.

Di tanto in tanto, tuttavia, si notano unioni concluse fra i gruppi di territori vicini per la difesa degli interessi comuni, così nel 1430 in Alta Baviera tra gli *Stände* di Monaco ed Ingolstadt. La Baviera ci dà così lo spettacolo tipico della disgregazione raggiunta da certi principati tedeschi all'inizio del XV secolo. Ma essa ha favorito gli *Stände*.

Insomma, gli « Stati » sono dalla fine del XIV secolo sulla via di ritagliarsi un posto importante nelle istituzioni tedesche. Attraverso loro assemblee regolari e la creazione di commissioni per la difesa dei loro interessi, essi sono diventati una potenza con la quale il principe doveva fare i conti, tanto più che disponevano della forza militare e del denaro. A causa di questa ascesa, la struttura politica del territorio prende un carattere dualista assai netto: principe e « Stati » si fronteggiano come dei poteri distinti e spesso ostili. Questo dualismo appare essenzialmente nei tre tratti seguenti: il principe riconosce le *Einungen* concluse per la difesa di diritti particolari; egli si contenta d'una fedeltà condizionale (riceve il giuramento dopo aver promesso agli *Stände* l'osservanza dei loro privilegi); ammette infine il diritto di resistenza armata. Altrettanti indici da cui si può concludere che gli *Stände* hanno raggiunto nei primi decenni del XV secolo il massimo della loro importanza.

C - Ma è il momento anche in cui le assemblee di *Stände*, che tendono a moltiplicarsi, vanno a dar vita ai *Landtage* che presero la loro forma definitiva grazie ai principi di cui conviene esporre brevemente l'azione, notando che essa proseguirà ancora oltre l'anno 1500.

Se si eccettua, forse, i Wettin di Misnia e Turingia, ai quali la ripresa, nella seconda metà del XV secolo, dello sfruttamento dei metalli assicurò una certa indipendenza, tutti i principi si trovavano più o meno indebitati, essendo le loro casse vuote. Fino ad allora, avevano fatto fronte ai loro bisogni di denaro negoziando con uno o più ordini e comprando il loro accordo, in materia di imposte, attraverso concessioni di privilegi. Gli effetti di questa politica furono in generale deplorevoli, poiché la nobiltà era riuscita, essa ed i suoi sottoposti, a porsi al riparo dalla tassazione. In quanto predominò la concezione puramente patrimoniale del potere, non poté, d'al-

tra parte, darsi il caso d'una ripartizione generale dei carichi e dell'obbligo per tutti di contribuire alle spese del governo. Ma le cose cambieranno poco a poco. Quando nel 1472 l'elettore Alberto Achille di Brandeburgo proclamò che era un obbligo per gli *Stände* assicurare le spese fatte dal suo predecessore per il bene della collettività, stabilisce la distinzione fra i debiti del principe e il debito pubblico, e quest'ultimo doveva essere coperto dal contributo di tutti. In generale, sui privilegi di classe che difendevano gli *Stände*, i principi fecero prevalere la dottrina del bene comune su cui essi costruirono lo Stato, con il concorso del Diritto romano di cui erano compenetrati i loro consiglieri più eminenti. In questa prospettiva, due compiti complementari s'imponevano ai principi: creare un organismo con cui poter discutere le questioni finanziarie, risvegliare tutti i particolarismi locali alla coscienza della comunità del *Land*, là dove non esisteva ancora (caso questo, tra gli altri, del Brandeburgo) o, nel caso contrario, rendere a questa *Landschaft* i suoi fondamenti reali restaurando l'unità del principato (per esempio, in Baviera). Così pure, la costituzione definitiva del *Landtag* fu, il più sovente, un aspetto, senza dubbio il più significativo, del ritorno del principato alla sua unità, che garantisce inoltre l'instaurazione della primogenitura e dell'indivisibilità; a partire da tali basi, il territorio può trasformarsi poco a poco in Stato. I principi si sforzeranno di fare delle antiche assemblee di *Stände* lo strumento della loro politica. Essi le fondono in *Landtage* di cui si riserveranno la convocazione ed a cui assegnano come compito primario il voto dell'imposta generale, restando inteso che la loro decisione legherebbe anche quelli che non abbiano preso parte al voto: il *Landtag* parla per tutto il paese.

Quanto alla maniera in cui il risultato fu acquisito, si dovrebbero distinguere innumerevoli sfumature. Semplificando molto, si potrebbe tuttavia riportarli a due casi essenziali.

Nel primo, la creazione del *Landtag* appare come l'opera del principe che agisce da solo, in particolare in paesi dove gli *Stände* non erano arrivati anteriormente a delle unioni consistenti. Esempi tipici: nella Germania del Nord, il Brandeburgo, dove il principio del *Landtag* generale fu imposto nel 1472 dall'elettore Alberto Achille, che riconobbe la sua rappresentatività per tutta la Marca. Un pò più tardi, nel 1489, il duca Magnus di Meclemburgo unificò il

territorio con un solo *Landtag*; le ultime resistenze che dovette vincere provenivano dalle città marittime (Rostock, soprattutto).

Nella Germania del Sud, si potrebbe citare in una prospettiva simile, il Würtemberg, dove il *Landtag* si riunisce regolarmente dal 1457 per iniziativa dei conti (duchi, dal 1495): il paese è in effetti diviso in due principati (Stuttgart ed Urach). L'assemblea di « Stati » si rivela rapidamente l'elemento che mantiene l'unità morale del territorio.

D'altra parte, la fondazione del *Landtag* può derivare dalle unioni di *Stände* che esistono anteriormente ad esso. Questo caso, particolarmente frequente, in paesi assai spezzettati, può essere illustrato dagli esempi seguenti.

L'Alsazia: a delle unioni di *Landfrieden* concluse dopo la metà del XIII secolo tra i signori e le città, succedono delle alleanze che uniscono gli stessi *partners* contro i pericoli che li minacciano dall'esterno (Armagnac, duca di Borgogna); esse sfociano nella riunione di assemblee federali (*Bundestage*) del 1463 e 1472; in seguito, si generalizzano.

Il gruppo di paesi compreso sotto il nome di *Vorderoesterreich* (Austria anteriore: Alta Alsazia, Sundgau, Brisgau, Foresta Nera): gli *Stände* che avevano preso l'abitudine di consultarsi, ottennero dagli Asburgo di essere riuniti in *Landtag* regolare a partire dal 1468.

La Slesia: dalla fine del XIV secolo, delle unioni di *Landfrieden* raggruppavano i capi dei piccoli principati dominati dai Piasti, come la cavalleria e le città dei territori di Breslau e di Schweidnitz già passati alla dipendenza della Boemia. Non restava che riconnettere questa *Einung* alla corona: questa fu l'opera di Mattia Corvino, eletto re di Boemia nel 1469, che riprendendo dei tentativi fatti anteriormente da Sigismondo creò nel 1474 il *Landtag* di Slesia (detto *Fürstentag*) che riunisce otto volte fino alla sua morte (1489), al tempo stesso introducendo l'imposta generale nel paese.

Altrove le cose furono meno semplici, in Baviera soprattutto. Dal 1448, essa si trovava raggruppata in due territori. Se in Baviera Landshut-Ingolstad, il duca Luigi il Ricco (1450-79) riesce ad imporsi agli *Stände* ed a distanziare a suo comodo le loro riunioni, Alberto IV (1465-1508) che regnava dal canto suo a Monaco e Straubing, dové combattere i sentimenti particolaristici della nobiltà

di quest'ultimo territorio. Scontenta di una tassa di cui il duca aveva caricato i contadini dei suoi signori nel momento in cui guerreggiava contro la lega sveva, si riunì contro di lui in una lega e sollecitò l'appoggio del re Massimiliano. Più ancora, per deliberare su di una tassa imperiale (*Gemeine Pfenning*), gli « Stati » di Landshut domandarono, invano d'altronde, una riunione comune con quelli dell'altro ducato. I fatti decisivi si produssero quando si estinse la dinastia di Landshut (1504). Gli « Stati » provinciali elessero immediatamente un consiglio di reggenza e proclamarono la loro unione con quelli di Monaco e Straubing, preludio al ritorno della Baviera all'unità. Quanto al duca Alberto IV, fece passare sotto la sua autorità il principato vacante e riuscì ad imporre i principî dell'indivisibilità e della primogenitura all'insieme del ducato. Riunendo nel 1505 il *Landtag* unificato (*gemeine Landshaft des Hauses und Herzogtums Bayern*) egli consentì a che i suoi successori non ricevessero il giuramento di fedeltà della dieta che dopo aver confermato i privilegi ed i diritti del paese. Gli « Stati » che furono convocati ogni anno fino alla morte di Alberto IV (1508) si posero a preparare una dichiarazione delle libertà del ducato; un così grande progresso, che fu rimesso in questione nel corso della lunga crisi del XVI secolo.

Appena i *Landtage* si trovarono consolidati, i loro rapporti coi principi si rivelarono difficilissimi. Ad un duca particolarmente malleabile, Eberardo II, il *Landtag* di Württemberg disdisse la fedeltà nel 1498, pubblicando nella circostanza una legge fondamentale (*Regimentordnung*) che proclamò i diritti essenziali della popolazione e passò totalmente sotto silenzio la dinastia, per affermare per contro le obbligazioni di tutti riguardo alla patria wurtemburghese. Esso assunse con dei reggenti il governo del ducato durante la minorità di Ulrico II fino al 1503. Si può dire che tale episodio dominerà la storia interna del Württemberg durante mezzo secolo. Nella stessa prospettiva, si potrebbe citare l'esempio del duca Sigismondo del Tirolo che il *Landtag* di Merano nel 1487 mise sotto la tutela di 25 consiglieri; tre anni più tardi, una nuova assemblea, riunita questa volta ad Innsbruck, lo costrinse ad abbandonare il governo. Infine, il primo quarto del XVI secolo vide ricomparire delle *Einungen* concluse dagli ordini contro il principe in certi territori, così in Assia (1508, 1514), in Baviera (1514), in Meclemburgo

(1523). Ma il principio dell'unione degli Ordini perse tutta la sua forza offensiva dopo la guerra dei Contadini: la rovinosa sconfitta ad opera dei principi contribuì largamente al consolidamento dell'*Obrigkeit*.

Da questa storia assai complessa, si sviluppano alcune conclusioni provvisorie. Nei principati tedeschi l'assemblea di « Stati » (*Landtag*) deriva da fonti diverse, di cui noteremo in particolare: le consultazioni del *Land* da parte del principe, le unioni di *Stände* concluse spesso contro il potere del principe, le alleanze di *Landfrieden*. In ultima analisi, tuttavia, il *Landtag* resta opera del principe e la sua creazione indusse due risultati fondamentali.

Da una parte, l'istituzione assegnò fini e funzioni precise a delle forze che s'erano sviluppate nel corso del XIV secolo, racchiudendole in un quadro costituzionale. Dall'altra, il *Landtag* la cui prima ragion d'essere era stata finanziaria, non tardò a slargare le sue competenze e collaborerà col principe all'amministrazione dello Stato. Questo resterà dualista. Ma è sicuro che tale dualismo fu più sano di quanto fosse stato per l'innanzi; principe e *Stände*, fino allora al servizio d'interessi egoistici, sono ormai legati l'uno agli altri al servizio dello Stato.

G. BUCHDA

« REICHSSTÄNDE » E « LANDSTÄNDE » IN GERMANIA NEL XVI E XVII SECOLO *

Percy Ernst Schramm, riferendosi criticamente alle « storie costituzionali » e all'uso dell'espressione « stato » in rapporto alla struttura politica del primo medio evo (*des frühen Mittelalters*), ha affermato che « all'inizio (è) visibile semplicemente il re col suo popolo ». Ma — come il paragone con situazioni posteriori può evidenziare facilmente — siamo molto lontani da un ordinamento sociale siffatto se consideriamo il Sacro Romano Impero della nazione tedesca fra il 1500 ed il 1700. Alla sommità del tutto c'è sempre ancora il re tedesco, nel frattempo innalzato ad imperatore (*Kaiser*). Ma l'antitesi tra *Gouvernés* e *Gouvernants* non va concretizzata nel senso che il solo *Kaiser*, se pur con l'aiuto dei suoi consiglieri, delegati ed uffici (*Behörde*), guida il governo, e che tutta la restante popolazione del *Reich*, in un ruolo puramente passivo, viene da lui governata come « il suo popolo ». La nascita di territori e di città, la trasformazione di territori più grandi in stati territoriali consolidati, il sorgere della autorità principesca del *Land* hanno: 1) fatto crescere a fianco e al disotto dell'imperatore un ampio fronte molto diversificato di principi e di altre autorità, (tra cui anche corporazioni), che esercitano un potere pubblico più o meno indipendente sui propri sudditi o sottoposti (*Hintersassen*) e di cui molte, unitesi come *Stände*, partecipano contemporaneamente al governo del *Reich* e a quello dei *Lander*, ed hanno: 2)

* da G. Buchda, *Reichsstände und Landstände in Deutschland im 16. und 17. jahrhundert* in « Gouvernés et Gouvernants », Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, t. XXV, Bruxelles 1965, pp. 193-226; [le note sono state soppresse; traduzione di Mimmo Conte].

fatto sì che la popolazione del *Reich* non formi una unione compatta di sudditi, e che si sia resa in massima parte estranea all'imperatore.

Accanto al Kaiser, che nell'ambito del suo proprio dominio domestico (*Hausmacht*) è anche signore del *Land*, governano nei loro *Länder* i principi elettori, che lo eleggono. Poi governano nei loro *Länder* e nei loro *Ländchen* tutti i restanti principi del *Reich*, sia laici che ecclesiastici, insieme coi conti ed i prelati del *Reich*. Governano i consiglieri delle città del *Reich*. Governano nei propri territori i cavalieri del *Reich*. Governa sulle sue proprietà la nobiltà territoriale, e vescovi ed abati divenuti dipendenti (ed altri ecclesiastici) governano come un secondo gruppo di prelati sui beni ecclesiastici dei principati territoriali. La popolazione del *Reich* non solo è profondamente articolata nelle linee generali e molto differenziata nei dettagli — alta e bassa nobiltà, alto e basso clero, patrizi (tra cui grandi commercianti e capitalisti), artigiani ambiziosi, piccoli borghesi e borghesia contadina; modesti, grandi, medi e piccoli agricoltori, lavoratori agricoli e giornalieri — ma per di più essa vive, — in rapporto al *Kaiser* ed al *Reich*, — in massima parte separata dietro barriere quasi insormontabili. Vi sono sudditi diretti del *Reich* e sudditi non diretti. Soltanto i primi, come indica il loro nome (*Reichsunmittelbare*), possono vedere esclusivamente nel *Kaiser* e nei suoi uffici (*Behörde*) o in quelli del *Reich* la loro immediata autorità laica. Invece i sudditi non diretti del *Reich* (*Reichsmittelbare*) hanno sopra di loro un signore territoriale (*Landesherr*), cui sono sottoposti. In linea di principio, nel sistema giudiziario per i sudditi diretti del *Reich* sono competenti i tribunali del Reich; per quelli non diretti, i tribunali signorili territoriali. Privilegi di appellazione concessi generosamente dagli imperatori nel XVI e XVII secolo impediscono in Germania persino ricorsi ai tribunali del *Reich* contro giudizi delle istanze territoriali. Il governo dei principi e degli altri « reggenti » si applica, innanzitutto ed ovunque, nei confronti dei sottoposti. Ma si applica anche, seppur non sempre, verso l'alto. Insieme al *Kaiser* governano i *Reichsstände*; insieme coi principi territoriali i *Landstände*.

Di conseguenza resta estraneo al governo del *Kaiser* chi resta estraneo ad una corporazione del *Reich*, così come rimane estraneo al governo del signore territoriale chi non appartiene ad una corporazione del *Land*. L'appartenenza ad una corporazione del *Reich*

non si identifica con il legame diretto col *Reich*. Seppur direttamente legati al *Reich*, i suoi cavalieri non appartengono ai *Reichsstände*, né tantomeno i villaggi del *Reich*. E vi sono altri sudditi diretti del *Reich* che non sono autorizzati a sedere e votare nelle diete imperiali. Non appartengono ai *Landstände*: i possessori di quei beni cavallereschi che valgono solo come *amtssässig*, gli ecclesiastici (per esempio abati), che tradizionalmente non sono invitati dal signore alle diete territoriali e che non appartengono ad una corporazione territoriale. Di norma non vi appartengono nemmeno i contadini.

Ma da ciò non bisogna conseguire che i cittadini che vivono nelle città *amtssässig*, e la massa dei contadini, siano esclusi dalla con-formazione e dall'amministrazione della collettività. Un'attività pubblica restava sempre possibile nell'ambito dell'« autoamministrazione » locale o come soprintendenti (funzionari) dei distretti amministrativi inferiori. Non bisogna neppure trascurare che la borghesia, per quanto non fosse rappresentata nei *Reichs-* e *Landstände* in maniera corrispondente alla propria importanza, ha ciò nonostante partecipato come classe sociale in maniera notevole, al di fuori delle istituzioni corporative, alla costruzione statale della Germania. Infatti nel processo di costituzione del loro ceto di funzionari, sia il *Kaiser* che i principi si sono appoggiati fortemente, e talvolta anche prevalentemente, a persone d'origine borghese.

Sia consentita ancora una breve riflessione sul concetto « governare ». Già nelle prime decadi del XVI secolo i Governanti si trovarono di fronte a conflitti del tutto nuovi. Scoppi di conflittualità « elementare » scossero il *Reich*: il movimento dei cavalieri (la « *Pfaffenkrieg* » di Franz von Sickingen) del 1522-23, le sollevazioni contadine fino all'ultima grande rivolta del 1525, la lotta religiosa suscitata da Martin Lutero. La prima metà del XVII secolo fu caratterizzata dalla guerra dei Trent'anni. Alleati in un modo o nell'altro, i governanti tedeschi si combatterono reciprocamente con tutte le loro forze, unendosi infine agli stranieri. In quei tempi governare non significava solo (oppure non significava affatto) garantire il funzionamento di una amministrazione già operante (*eingelaufen*), né la graduale costruzione statale secondo piani ben meditati, ma significava superare rapporti politici più difficili e confusi, spesso anche in maniera improvvisata. Perciò non si può comprendere appieno la dinamica della storia tedesca del XVI e XVII secolo in

base ad una considerazione specificamente istituzionale. Ma le istituzioni non devono nemmeno essere sottovalutate. I due secoli abbracciano un periodo importante dello sviluppo costituzionale tedesco, soprattutto sotto il profilo dell'evoluzione delle istituzioni *ständische*.

I. *Sviluppo storico*

Proprio alla svolta tra XV e XVI secolo i *Reichsstände* festeggiarono un certo trionfo. Dopo che alla dieta imperiale di Worms del 1495, col riconoscere alla *Ewige Landfriede* [Pace Pubblica Perpetua] il carattere di « una soddisfazione di tutta la popolazione » e con l'instaurazione del tribunale supremo del *Reich* (*Reichskammergericht*), ebbero raggiunto due degli scopi principali della loro attività di riforma, nel 1500, alla dieta imperiale di Augsburg, riuscì alle forze portanti di strappare all'imperatore Massimiliano I il (primo) « Reggimento » del *Reich*. L'esperimento di « costringere (il *Kaiser*) ad essere subordinato al *Reichstag* », di sostituire la monarchia imperiale con una aristocrazia corporativa, parve riuscito. Ma l'apparenza ingannava. Massimiliano in politica estera percorse la sua strada, ed il « Reggimento » del *Reich* si sciolse di nuovo già nel 1502, poiché avvertiva la propria impotenza. Carlo V dovette concedere un secondo « Reggimento » del *Reich* nella sua capitolazione elettiva. Esso doveva governare solo durante l'assenza dell'imperatore dalla Germania, quindi solo in posizione sostitutiva. Al « Reggimento », che cominciò il suo lavoro nel tardo autunno del 1521 — veniva presieduto da uno *Statthalter* nominato dall'imperatore — furono attribuiti più compiti di quanti ne riconoscesse il Regolamento del « Reggimento » del *Reich* del 26 maggio 1521. Durante i primi anni si ottennero buoni risultati perlomeno nell'elaborazione delle leggi. Ma già nel 1524 opposizioni politiche ed economiche abbatterono anche il secondo governo centrale *ständisch*. Trasferito ad Esslingen, e poi a Spira, non riuscì a riacquistare vitalità, e cessò nel 1530, quando Carlo V ritornò nel *Reich*. Così il *Reich* conservò nella persona del *Kaiser* il suo vertice monarchico.

Tuttavia all'imperatore il potere effettivo sui *Reichsstände* sfuggiva sempre più. Nonostante la sua vittoria nella guerra smalcaldica nel 1547, non riuscì ad arrestare la Riforma e l'aumento di potere

dei principi protestanti. Questi continuarono nelle loro secolarizzazioni, crearono le loro chiese territoriali, ed ampliarono il « Reggimento » ecclesiastico (*Kirchenregiment*), fondato già precedentemente, in un ramo significativo dell'attività statale. Anche i *Reichsstände* cattolici si opposero al tentativo del *Kaiser* di rafforzare la sua posizione. I *Reichsstände* si assicurarono solidamente (« Ordinanza di esecuzione »), nel 1555, l'esecuzione dei giudizi del *Reichskammergericht* contro chi infrangeva la pace (col che bisognava pensare all'impiego di forze armate!). Con l'opposizione dei *Reichsstände* fallivano le misure imperiali che riguardavano tasse ed esercito. Dalla pace di Westfalia l'imperatore non poteva fare quasi nulla d'importante senza l'adesione del *Reichstag*.

Questo spostamento di potere, che andava ricondotto anche alle capitolazioni elettive (dal 1518), si rispecchiò nella dottrina dello stato coeva. Mentre i cattolici ed i luterani (*Lutheraner*) riconobbero di nuovo la superiorità dell'imperatore, i riformati (*Reformierten*) introdussero un elemento concettuale di « declino » nella sua posizione. Concepivano il *Reich* in maniera « cetual-corporativa » (*Ständischkorporativ*). Altusio insegnava che il popolo è rappresentato dai principi elettivi, e che attraverso questi esso esercita i suoi diritti sovrani (elezione del *Kaiser*, sua destituzione in caso di necessità). Vultejus ed Arumaeus spiegavano che solo apparentemente la monarchia è il *Reich*, ma che in realtà sussiste una aristocrazia, una lega di *Stände* sovrani. Nel XVII secolo venivano espressi con forza principi simili. Certo la dottrina non si sforzava solo di afferrare scientificamente la situazione del *Reich*. La collocazione politica entrava fortemente in gioco.

L'aumento di potere dei *Reichsstände* comportò una diminuzione di potere dei *Landstände*. Quanto più i signori territoriali diventavano indipendenti dal *Kaiser* e dal *Reich* — nel 1648 quasi completamente sovranità territoriali (*Landeshoheit*), autorizzate ad una politica estera indipendente — tanto più attivamente aspiravano a sottrarsi alla collaborazione (*Mitregierung*) coi *Landstände*. La situazione raggiunta nel 1648 li poteva solo stimolare. Già al *Reichstag* successivo (Regensburg, 1653-4) strinsero i freni in maniera più decisa. Col principe elettore Federico Guglielmo in Prussia-Brandeburgo lo sviluppo statale assolutistico si apriva già la strada molto chiaramente.

II. *Come gli* Stände *partecipano al governo*

Gli *Stände* partecipavano al governo attraverso il *Reichstag*, i *Landtage* ed altre istituzioni.

Quindi, nel periodo in esame, la collaborazione degli *Stände* al governo si svolgeva in maniera non spontanea, né inorganica. Divenuta consuetudine nel *Reich* e nei *Länder*, essa si svolge in forme legali. Si parla di costituzioni *ständische*. Solo che non si deve collegare al termine « costituzione » un'idea esagerata di stabilità o di legittimità. Infatti non solo in quell'ambito che si vorrebbe indicare come l'ordinamento legale del tempo, il dualismo tra *Kaiser* e *Reichsstände*, e tra principi territoriali e *Landstände*, si mantiene fluido in forza di presupposti sempre cangianti di politica sia interna che estera (come uno sguardo rivolto ai fatti concreti e specifici ritorna sempre ad insegnare), ma anche al di fuori dell'ambito istituzionale regna un forte movimento. Qui nel XVI e XVII secolo si debbono rilevare numerose unioni spontanee: da specifiche situazioni politiche si sviluppano leghe ed unioni nate dai *Reichs-* e *Landstände*. Ancora in pieno XVI secolo si erge la Lega Sveva. Quella smalcaldica (1530-46) si volge apertamente contro il *Kaiser* ed il *Reich*. Anche « Union » (1608) e « Liga » (1609) appartengono a questo contesto, e ancor più le « Defensioni » dell'ultima fase della guerra dei Trent'anni e le « Associazioni » successive al 1648. Qui si tratta dell'espressione di una volontà politica fondata su principî corporativi, in parte sulla scorta della costituzione distrettuale (*Kreisverfassung*). Tuttavia da queste formazioni spontanee non derivano istituzioni del *Reich* o dei *Länder*.

Nei *Reichs-* e *Landstände* intervenivano nella maniera più decisa e diffusa la nobiltà laica del *Reich* e del *Land* ed il clero; la borghesia, solo se viveva in città, del *Reich* o del *Land*, *schriftssässig* (*kanzleisässig*); il ceto contadino invece solo in pochi territori della Germania. Quindi sotto il profilo sociale gli *Stände* erano composti unilateralmente. Partendo dal principio di una partecipazione proporzionale delle singole classi, essi non corrispondevano alla struttura sociale complessiva. Che non fossero delle rappresentanze popolari nel senso moderno si evince completamente dal fatto che non venivano eletti né dalla popolazione nel suo complesso, né da singoli strati di essa. Si può dire che siano rappresentanze?

Per quanto riguarda i *Landstände* ci si è spesso posti questa domanda, col risultato che l'odierna letteratura di tipo storico-costituzionale si trova in generale d'accordo sul loro carattere rappresentativo. Da ciò si è discostato Otto Brunner, il quale, sulla base di una propria concezione, ha affermato che i *Landstände* non « rappresentano » il *Land*, ma « sono » il *Land*. Noi non vogliamo soffermarci sul termine « rappresentaza » (*Vertretung*) oppure, se si distingue fra rappresentanza e « rappresentazione » (*Representation*), su questi due. Discussioni del genere sono infruttuose fintanto che non si stabilisce con assoluta chiarezza e concordanza d'opinioni cosa si intende con questi concetti. La problematica naturalmente oltrepassa il XVI ed il XVII secolo, e per ciò in questa sede può essere solo sfiorata. Per approssimarsi alla realtà si dovranno distinguere due complessi di domande:

1) Sotto il profilo soggettivo, i *Landstände* si sono sentiti e considerati come portavoci e patrocinatori dell'insieme della popolazione dei loro territori? Eventualmente, in che modo hanno espresso ciò? Come si sono posti i principi? Come ha reagito la popolazione?

2) Sotto il profilo oggettivo, i *Landstände* hanno tutelato gli interessi, o perlomeno singoli interessi, della popolazione complessiva del *Land*; hanno oggettivamente prodotto del buono e dell'utile, anche se forse avevano pensato solo alla propria sicurezza ed ai propri vantaggi?

Rispetto alla prima questione si può prendere posizione solo dopo un rigoroso esame delle fonti.

Alla seconda domanda non si può rispondere né affermativamente, né negativamente. Non si può negare che i *Landstände* abbiano espressamente perseguito i propri interessi, che abbiano cercato di conservare e di tutelare le loro vecchie libertà ed i loro vecchi privilegi, spesso con un duro scontro economico tra nobiltà e città, e con la nobiltà a carico della popolazione contadina, alle cui spalle è stato portato avanti il contrasto tra signori territoriali e ceti cavallereschi. Tuttavia è possibile anche addurre sufficienti esempi che i *Landstände*, con la loro politica ed il loro comportamento, hanno oggettivamente servito e favorito l'intero paese (*Land*). Nel quadro generale luci ed ombre si confondono.

III. *Struttura delle istituzioni* ständisch

1) Prospetto.

Le seguenti istituzioni sono oggetto del prosieguo dell'analisi:

A. Nel *Reich*:

a) il primo ed il secondo « Reggimento » del Reich,
b) il *Reichstag* e le sue commissioni (deputazioni),
c) le diete dei principi elettori,
d) il *Reichskammergericht*,
e) i distretti del *Reich* (diete distrettuali, *Kreistage*).

B. Nei *Länder*:

a) le diete dei *Länder* e le loro commissioni,
b) i direttori regionali,
c) gli uffici fiscali corporativi del *Land*,
d) i tribunali di corte.

2) Organizzazione.

Due elementi sono di particolare importanza nell'organizzazione della struttura cetuale (*Ständewesen*): quello temporale e quello corporativo (*korporativ*).

a) L'elemento temporale.

Due tipi fondamentali stanno uno di fronte all'altro: quello (regolarmente o irregolarmente) periodico - quello stabile.

Il primo « Reggimento » del *Reich* era pensato come un futuro governo centrale corporativo del *Reich*. Era pensato per essere stabile, ma all'inizio venne pattuito solo per sei anni. Naufragò già durante il secondo anno. Il secondo « Reggimento » del *Reich* fu stabilito per un tempo indeterminato (v. sopra). Sulla sua funzione dopo il ritorno dell'imperatore si sarebbe deciso successivamente. Già da anni senza potere, scomparve nel 1530.

Ai *Reichsstände* non era concesso di riunirsi indipendentemente in un *Reichstag*. Venivano convocati solo dall'imperatore. Non avevano nemmeno la pretesa che l'imperatore lasciasse che i *Reichstage* avessero luogo regolarmente ad intervalli fissi. Perciò i singoli *Reichstage* si susseguivano l'uno all'altro in modo irregolare, sicché talvolta avevano luogo in maniera fitta anno per anno, poi vi erano di nuovo lunghe pause. Spesso l'imperatore decideva di convocare un *Reichstag* solo quando aveva assoluto bisogno dell'aiuto degli *Stände*. Questa prassi continuò sin nella seconda metà del XVII

secolo. Il primo *Reichstag* dopo la guerra dei Trent'anni ebbe luogo a Regensburg nel 1653-4. Per ridurre il diritto imperiale di convocazione, in quell'occasione i *Reichsstände* pretesero che ogni imperatore dovesse convocare un *Reichstag* perlomeno entro due anni dalla sua elezione. Ma Leopoldo I, che governava dal 1658, convocò il suo primo *Reichstag* solo nel 1663. A causa dei compiti numerosi ed urgenti, questo *Reichstag* di Regensburg non si è più sciolto. Il *Reichstag* divenne una istituzione permanente, durò fino al 1806 ed assunse il carattere di un congresso di legati (*instruktionsgebundeter Gesandter*).

Sin quando i *Reichsstände* si riunirono temporaneamente, erano necessarie delle commissioni interne. Furono chiamate deputazioni del *Reich*. Dopo che il *Reichstag* divenne permanente tornarono alla luce solo in casi particolari (come straordinarie).

I principi elettori presi da soli si trovavano in un'altra situazione rispetto a quella del *Reichstag* nel suo complesso. Appoggiandosi ad una prassi più antica, la « Bolla d'Oro » del 1356 aveva garantito loro per iscritto che potevano riunirsi in forza di una loro decisione. Ma essi hanno fatto scarso uso di questa possibilità. Per questo motivo le diete particolari dei principi elettori non sono divenute istituzioni permanenti. Ciò nonostante, quando durante la guerra dei Trent'anni l'imperatore riuscì ad eliminare il *Reichstag* per decenni interi, ebbero un significato politico.

Il partito della Riforma dei ceti dell'impero (*Reichsständische Reformpartei*) aveva richiesto già nel XV secolo un tribunale superiore, con sede fissa e raggiungibile in ogni momento. Il *Reichskammergericht* fu quindi fondato nel 1495 con la disposizione di servire i suoi compiti come ufficio permanente. Il fatto che cessò i lavori due volte, e che due volte li riprese, si spiega innanzitutto con gli scarsi finanziamenti. Gravi perdite d'autorità diedero luogo, dopo la morte di Massimiliano nel 1519, a che interrompesse i lavori per la terza volta. Fu per primo il *Reichstag* di Worms nel 1521 che lo aiutò nel senso di una maggiore solidità. La tassa imperiale ordinaria delle « *Kammerzieler* », decisa nel 1507 per il suo mantenimento, fu ulteriormente elevata sulla base del registro del *Reich* del 1521. Il tribunale fu stanziato nel 1521 a Norimberga, nel 1524 a Esslingen e nel 1526 a Spira. Di lì fu spostato a Wetzlar nel 1689.

Nel 1500, in collegamento col primo « Reggimento » del *Reich*, si giunse alla formazione dei distretti (« circoli ») del *Reich* (*Reichskreisen*). Sei membri del « Reggimento » dovevano essere eletti in sei grandi circoscrizioni del *Reich*. In seguito, con l'aumento del loro numero a dieci, ai distretti del *Reich* fu trasmessa anche la presentazione all'accettazione di giurati al *Reichskammergericht*. Infine, e come compito principale, fu loro trasmessa la realizzazione delle esecuzioni del *Reich* sulla base dell'« Ordinanza di esecuzione » (*Exekutionsordnung*) del 1555. Mentre i « circoli » originari (il francone, il bavarese, lo svevo, quello dell'alto Reno, quello della Westfalia ed il sassone), così come pure i *Länder* demaniali (*Hausländer*) absburgici ed i principati elettivi se le erano lasciate sfuggire, i dieci distretti le inclusero. Dei sei antichi distretti quello sassone fu diviso in Alta e Bassa Sassonia, mentre vennero aggiunti il distretto austriaco, quello burgundo, ed il Reno elettivo (*kurrheinisch*). Gli *Stati* distrettuali (*Kreisstände*), composti dai *Reichsstände* presenti in ogni distretto, infusero vita ai distretti. I *Kreisstände* si univano in diete distrettuali. Per l'amministrazione corrente i distretti istituivano uffici (cancellerie) adatti. La direzione dei « circoli » del *Reich* fu mutata più volte e perfezionata nell'Ordinamento del 1555, che adottò norme dettagliate per l'azione comune di più distretti.

Nei territori, solo i principi avevano il diritto di convocare i *Landstände* ad un *Landtag*. Solo raramente i *Landstände* poterono riunirsi a propria discrezione. Le riunioni degli « stati » del *Land* non convocate dal principe erano sprovviste nei suoi confronti di significato giuridico. I *Landtage* non si sono costituiti in istituzioni permanenti. Poiché costavano molto tempo e molto denaro, si manifestò la tendenza opposta, cioè quella di lavorare più a lungo con commissioni. Commissioni di questo tipo, e non i *Landtage*, si sono in seguito spesso trasformate in istituzioni permanenti.

L'esigenza di uffici corporativi del *Reich* di dimensione ristretta per il disbrigo degli affari ordinari fu soddisfatta attraverso l'istituzione di direttori regionali (*Landschaftsdirektorien*). In questi accanto al direttore erano impiegati giuristi (consulenti, sindaci, avvocati), segretari, funzionari fiscali e finanziari. I *Landstände* non autorizzavano solo tasse. Spesso erano loro a riscuotere quelle autorizzate o a partecipare alla loro riscossione. Amministravano inoltre i debiti

dei principi territoriali ed effettuavano pagamenti. Sorvegliavano anche che l'uso del denaro elargito fosse conforme alle norme. In territori più ampi, per la struttura corporativa fiscale e finanziaria furono istituiti uffici specifici: nel Mecklemburg e nel Württemberg la cassa del *Land* (*Landkasten*), nel Brandeburgo l'opera di credito (*Kreditwerk*), nella Sassonia elettiva il collegio fiscale superiore (*Obersteuerkollegium*), in Baviera la *Landschaft*. Nel Württemberg la *Landschaftskasse* si trasformò nella cassa fiscale dello stato (*staatliche Steuerkasse*), che dal 1638 riscosse anche la tassa di consumo. In un *Land* piccolo il direttorio regionale era in grado di collaborare al disbrigo di compiti del genere.

Nei *Länder*, i tribunali di corte già esistenti dopo il 1495 furono di regola riorganizzati secondo il modello del *Reichskammergericht*, e con ciò trasformati in tribunali con un forte influsso corporativo. Il *Reichskammergericht* funse da modello anche per nuove istituzioni. Se sino ad allora i tribunali di corte avevano amministrato la giustizia solo tra grossi intervalli temporali e per lo più solo per pochi giorni all'anno (*Quatembergerichte*), dal XVI secolo in poi la preoccupazione fu quella di fare anche di loro degli uffici permanenti, con sede fissa e sempre raggiungibili.

b) L'elemento corporativo.

Nella sua modellatura giuridica, l'organizzazione della società per « stati » era spinta dall'inizio verso un'articolazione ed una suddivisione corporativa (*Korporativ*). Secondo la concezione del tempo, la stratificazione e la differenziazione sociale non permetterebbero che i principi elettori si riunissero insieme ai conti ed ai prelati del *Reich* e con i rappresentanti delle città imperiali, in un proprio grande collegio; che si scambiassero liberamente le proprie opinioni e che prendessero le loro decisioni con l'identico diritto di voto individuale. Proprio nel XVI e XVII secolo, il *Reichstag* si trasformò in una struttura sempre più complicata. Solo esteriormente i singoli *Reichstage* e più tardi il *Reichstag* stabile, si presentavano come un'unità.

Dalla fine del XV secolo il *Reichstag* (prescindendo dal *Kaiser* che vi apparteneva) si presentava come un corpo articolato in tre parti. I suoi tre collegi: il collegio dei principi elettori, il consiglio dei principi del *Reich*, ed il collegio delle città imperiali, discutevano e deliberavano separatamente. Tra il 1500 ed il 1700 al-

l'interno del consiglio dei principi del *Reich* si formarono altri sei collegi: i quattro collegi dei conti del *Reich* ed i due banchi dei prelati (*Prälatenbänke*); una conseguenza di ciò era la differenziazione fra *Virilstimme* e *Kuriatstimme*. Ogni principe possedeva per lo meno un voto (*virilstimme*) [voto « virile »], ma uno solo ne possedeva anche ogni collegio comitale ed ogni banco prelatizio (*kuriatstimme*) [voti « curiati »]. Quindi i membri di un collegio comitale o di un banco prelatizio si dovevano accordare in una discussione interna sul contenuto del loro singolo voto complessivo. Tutti i voti si ripartivano in un banco ecclesiastico ed in uno laico. Anche il collegio delle città imperiali si divideva in due banchi: quello delle città sveve e quello delle città renane. A quest'ultimo appartenevano pure le poche città imperiali della Germania centrale e settentrionale (Mühlhausen, Nordhansen, Goslar, Bremen, Hamburg, Lübeck). Conseguenza necessaria dell'articolazione corporativa era che non solo il *Reichstag* nel suo complesso ma anche ogni collegio o sottocollegio necessitava di un proprio direttorio. Naturalmente, per il « Reggimento » del *Reich* la situazione era diversa. Accanto al presidente, il primo contava venti membri, il secondo ventidue. Procedere ad una suddivisione corporativa sarebbe stato illogico. Nel *Reichskammergericht* c'erano senati.

In maniera simile a quella del *Reichstag*, anche i *Landtage* si articolavano in collegi (*kollegien*) o in curie (*kurien*). Complessivamente, all'interno dei *Landstände* si annoveravano cinque gruppi (*Stände*):

1. i prelati, tra cui si contavano anche i rappresentanti delle università
2. i conti ed i signori (appartenenti ai più antichi lignaggi dinastici)
3. i (semplici) cavalieri
4. le città e gli uffici
5. i contadini

Ma questi cinque *Stände* non erano affatto uniti in ogni *Landtag*. Del resto nei singoli territori anche le linee di separazione erano differenti. Si è già messo in rilievo che i comuni rurali o le maggiori circoscrizioni giudiziarie contadine solo molto raramente acquisirono il diritto di rappresentanza nel *Landtag* (*Landstandschaft*). Il potere si trovava presso i ceti cavallereschi (*in den Ritterschaften*) e le città. Ma in alcune parti della Germania, precisamente dove si

erano resi direttamente sottoposti al sovrano e si erano organizzati nel ceto cavalleresco del *Reich*, i cavalieri non partecipavano ai *Landtage*. I prelati giocavano un ruolo nei principati ecclesiastici, mentre di solito non avevano particolare importanza in quelli laici. Quindi la composizione dei *Landtage* variava notevolmente nei singoli territori.

c) appartenza (*Mitgliedschaft*).

L'appartenza ai *Reichsstände* era una questione dipendente dallo sviluppo storico, e anche dalla capacità di mantenere una volta acquisitala, la qualità di *stände* del *Reich*. Verso la fine del XV secolo il *Reichstag*, in rapporto alla situazione precedente, si era rafforzato. Dal 1489 i *Reichsstände*, comprese le città imperiali, apparivano abbastanza compatti. L'imperatore non poteva più convocare solo quelli che gli erano graditi. Ed inoltre nessun ufficio avrebbe potuto stabilire con assoluta precisione a chi spettasse nel *Reichstag* seggio e voto. Non esisteva alcun elenco ufficiale di assoluta attendibilità. Nel 1521 venne costituita una *Reichsmatrikel* in seguito sfruttata continuamente per scopi diversi. Essa non registrava i *Länder*, ma i loro possessori. Ripetuti tentativi di armonizzare tale registro con l'effettiva consistenza territoriale del *Reich* non andarono « al di là di un rattoppamento ». Solo nel 1720 venne approntato un nuovo registro.

Solo la composizione del piccolo collegio dei principi elettori restava ben chiara. Il numero dei principi elettori (sette) non mutò dal 1356 (« Bolla d'Oro ») fino al 1648. La direzione spettava all'arcivescovo di Magonza, cancelliere del *Reich*. La dignità di principe elettore sassone, in conseguenza della sconfitta di Giovanni Federico a Mühlberg nel 1547, passò dalla linea Ernestina dei Wettin a quella Albertina. Il Palatinato che nel 1623 aveva perso la dignità di principato elettorale in favore della Baviera, la riacquistò nel 1648 con la pace di Westfalia. Verso la fine del XVII secolo anche l'Hannover si elevò a principato elettorale. La dignità elettorale boema non fu esercitata nel XVI e XVII secolo (fu riacquisita solo nel 1708).

Originariamente nel consiglio dei principi del Reich ogni principe aveva diritto al voto per la propria persona. I voti potevano aumentare, ed anche diminuire nuovamente (suddivisione del *Land*, riunificazione). In seguito voti delle linee estinte vennero trasferiti

ai successori. A seconda dello stato delle cose, un principe poteva avere a disposizione, nel consiglio dei principi del *Reich*, uno o più voti. Ciò mutò col radicarsi dei voti ai territori. Da allora ogni territorio rappresentato nel consiglio dei principi del *Reich* poté (accanto alle *Kuriatstimme* dei collegi dei conti del *Reich* e dei banchi prelatizi) avere solo una *Virilstimme* (anche nel caso di suddivisione del *Land*).

Nuovi membri del consiglio dei principi del *Reich* venivano creati attraverso un innalzamento di rango imperiale. Questa procedura fu seguita soprattutto da Ferdinando II, che si sforzò di aumentare il numero dei suoi seguaci attingendo dalla cerchia della nobiltà austriaca. Ma nel 1641 il *Reichstag* stabilì un limite. Esso riconobbe il diritto di voto solo a quelle vecchie casate principesche, che già nel 1582 possedevano una *Virilstimme*. Gli innalzamenti di rango imperiali restavano in vigore, ma i beneficiari potevano disporre di *Virilstimmen* solo se avessero acquisito un territorio direttamente dipendente dal *Reich*, e se fosse stato concesso l'assenso dei membri del consiglio dei prinicipi del *Reich*. In determinate circostanze i collegi dei conti del *Reich* accoglievano persone che l'imperatore aveva elevato al rango di conti del *Reich*, ma ai quali mancava ancora una contea imperiale o un signoria direttamente dipendente dal *Reich*: i cosiddetti « personalisti » (con seggio e voto).

La questione, controversa fino al 1648, se agli amministratori delle diocesi divenute protestanti spettasse il diritto di voto, fu risolta dalla pace di Westfalia nel senso che queste diocesi furono trasformate in ducati e principati laici, ed assegnate al banco laico del consiglio dei principi del *Reich*. L'imperatore ed il consiglio dei principi del *Reich* cercarono di bilanciare l'aumento di voti protestanti col fatto che nella seconda metà del XVII secolo essi accoglievano quasi solo cattolici, o comunque elementi fedelmente legati al *Kaiser*. Anche il fatto di essere una città imperiale non era stabilito e assicurato sotto il profilo del diritto costituzionale. Alcune città furono private della diretta dipendenza dal *Reich*, da loro precedentemente acquisita. Altre dovettero difenderla duramente. Altre tendevano alla *Reichsstandschaft*, ma furono represse nel momento in cui erano vicine al raggiungimento dello scopo. Costanza, Donauwörth, Breisach, Trier, Mainz, Gelnhausen, Erfurt, Brema ed altre città hanno fatto questa esperienza.

Nel 1549 Costanza divenne una città del *Land* austriaco, nel 1607 Donauwörth di quello bavarese. La spinta indipendentistica di Erfurt fu stroncata nel 1664 dall'arcivescovo di Magonza. Il numero delle città imperiali diminuì anche per altri motivi. Berna, Zurigo, Basilea e Sciaffusa non intervennero ai *Reichstage* fino al 1531. Metz, Toul e Verdun persero la *Reichsstandschaft* nel 1552 col trattato di Chambord; Besançon la perse nel 1649. Sempre nel 1648 dieci città alsaziane finirono sotto la sovranità della Francia cui furono ammesse nel 1681 (come pure Strasburgo). Verso la fine del XVII secolo il numero delle città imperiali si aggirava ancora intorno alla cinquantina. Solo per poche istituzioni *ständisch*, l'occupazione personale sotto il profilo giuridico era regolata con precisione.

Del primo « Reggimento » del *Reich*, oltre all'imperatore o ad un sostituto che doveva essere nominato da lui, dovevano far parte venti persone.

L'imperatore nominò due consigli reggimentali per le terre ereditarie austriache e burgunde; i distretti del *Reich* ne elessero sei. Ognuno dei sei principi elettori aveva un seggio; uno di loro doveva essere sempre presente personalmente, gli altri potevano farsi rappresentare da consigli. Gli altri membri erano: un principe ecclesiastico ed uno laico (a turno da due gruppi ognuno di sei principi), un prelato (a turno da un gruppo di quattro prelati), un conte o barone e due rappresentanti delle città (da far ruotare fra le città imperiali: Colonia - Augsburg, Strasburgo - Lubecca, Norimberga - Goslar, Francoforte - Ulm). Il cambiamento previsto doveva aver luogo ogni quattro anni.

Il secondo « Reggimento » del *Reich*, sotto un governatore imperiale, era concepito come il primo, ma contava due membri in più di nomina imperiale. La presenza di 14 membri costituiva il *quorum* di delibera.

Dei membri del *Reichskammergericht*, il Kaiser nominava il presidente, il « Kammerichter » che doveva appartenere al ceto dei principi del *Reich*, od essere per lo meno un conte del *Reich* o un signore (*Herr*). I giurati (assessori) venivano raccomandati dall'imperatore, dai principi elettori e dai « circoli » del *Reich*, ma assunti dal tribunale stesso. I presupposti, erano l'appartenenza alla nobiltà del *Reich* o l'erudizione giuridica. I giuristi dovevano prima soste-

nere un esame (*Proberelation*). La pace di Westfalia stabilì la parità confessionale sia dei presidenti del senato che degli assessori.

Così come la *Reichsstandeschaft*, anche la *Landstandschaft* dipendeva dallo sviluppo storico. Mentre una parte dei cavalieri tedesco-meridionali conseguirono la diretta dipendenza dal *Reich* e si ritirarono dai *Landstände*, verso la fine del XVI secolo si osservava presso i cavalieri un radicamento della loro collocazione (*Mitgliedschaft*) in determinati beni. I beni corredati di *Landstandschaft* venivano iscritti in matricole (registri) *Landtafeln* e solo chi deteneva o acquisiva un tale bene *schriftsässig* (*Kanzleisässig*) godeva nel *Landtag* del seggio e del voto. La nobiltà da sola non determinava la *Landstandschaft*.

IV. *Competenze delle istituzioni* ständisch

1. Consiglio o decisione.

Nella costituzione del *Reich* e nelle costituzioni territoriali del XVI e XVII secolo non troviamo istituzioni *ständisch* con funzioni esclusivamente consultive. Né i *Reichsstände* né i *Landstände* si limitavano a consigliare i governanti (*Regierende*): essi prendevano decisioni insieme a loro, condeterminavano. Una posizione particolare assunse il « Reggimento » del *Reich*, in quanto ad esso erano trasmessi quasi tutti i poteri della più alta autorità. Il primo « Reggimento » del *Reich* « per quel che concerneva la politica interna non aveva quasi limiti ». Invece rispetto al secondo « Reggimento » del *Reich*, Carlo V si era riservato qualcosa.

2. Rimostranze.

Presentare rimostranze e agire per la rimozione di abusi era un diritto fondamentale degli *Stände*. I *gravamina* (« *Landgebrechen* ») raccolti dagli *Stände*, e le assicurazioni da parte governativa di porvi rimedio tracciano come un filo rosso nelle discussioni dei *Reichstage* e dei *Landtage*.

3. Controlli.

La sorveglianza dell'imperatore e dei principi del *Land* può essere considerata una parte sostanziale dell'attività degli *Stände*. In

particolare al diritto di autorizzazione fiscale dei *Landstände* si connetteva un ampio controllo dell'uso adeguato delle tasse concesse, al quale, di tanto in tanto, i principi si sottoponevano volontariamente. La sorveglianza andava tanto oltre, che gli *Stände* non si ritiravano di fronte all'eventualità di criticare i principi in persona.

4. Competenza in generale. Collaborazione in determinati campi.

Le competenze del *Reichstag* e dei *Landtage* sotto il profilo giuridico non erano assolutamente determinate con precisione. « In linea di principio il *Reichstag* poteva discutere tutte le questioni politiche del *Reich* tedesco. Qui divideva col *Kaisertum* la *plenitudo majestatis* ». Esso si dimostrò particolarmente attivo nella legislazione. Per estensione e qualità, nel XVI secolo la legislazione imperiale toccò un livello che non era mai stato raggiunto prima, e quale neppure lo sarebbe più stato in seguito. In effetti il *Reichstag* era competente per tutte le leggi che non intaccavano i privilegi particolari dell'imperatore. All'inizio l'imperatore decideva in merito a questioni ecclesiastiche e di diritto feudale, soltanto insieme col collegio dei principi elettori e col collegio dei principi del *Reich*; solo dopo il 1648 anche il collegio delle città imperiali ottenne il diritto di consultazione. Solo dopo il 1700 l'imperatore concesse al *Reichstag* di compartecipare all'inflizione del bando dall'impero ed alle dichiarazioni di guerra e di pace.

Dal punto di vista delle loro pretese, anche la competenza dei *Landtage* si estese notevolmente. Essi pretendevano « partecipazione alla sovranità del *Land* e collaborazione nella promulgazione di tutte le leggi del *Land* nel suo complesso come: dichiarazioni di guerra e di pace, suddivisione del *Land* e reggenza, istituzione di nuovi uffici e dell'esercito del principato, ordinamento giudiziario, introduzione di disposizioni concernenti la moneta, la caccia, la foresta, i beni ». In molte di tali questioni, i *Landstände* hanno effettivamente consigliato i loro principi ed influito in qualche maniera su di loro. Ma in sostanza gli oggetti del loro interessamento e il loro intervento nei casi in cui lo ritenevano opportuno dipendevano sempre da quello che essi stessi giudicavano conveniente. Si mantennero assolutamente legati solo al loro diritto di

autorizzazione fiscale, che, nella maggior parte dei casi, non fu loro contestato sin nella seconda metà del XVII secolo.

Se si cerca di mettere in rilievo i punti effettivamente centrali del con-governo dei *Reichs-* e *Landstände*, si deve pensare a tre elementi. Qui la situazione dei territori era molto diversa rispetto a quella del *Reich*.

a) Il sistema tributario

Il con-governo dei *Reichsstände* in materia fiscale ebbe un influsso sostanzialmente negativo. I vecchi cespiti del *Reich* erano esauriti. Per divenire uno stato moderno e per essere all'altezza dei suoi compiti, il *Reich* avrebbe dovuto avere la possibilità di sviluppare un adeguato sistema fiscale e di costruire un'amministrazione finanziaria ordinata. Ma l'introduzione di tasse del *Reich*, regolari e stabili, fallì di fronte all'opposizione dei *Reichstände*.

Anche nei *Länder* le imposte erano uno dei punti centrali in cui si scontravano interessi signorili e corporativi (*landescherrliche und landständische Interessen*). Fino alla fine del XV secolo il diritto di autorizzazione fiscale era saldamente nelle mani dei *Landstände*. Poiché il bisogno di denaro saliva continuamente, i principi si vedevano continuamente costretti a trattare con i *Landtage* o con i loro comitati, di proroghe fiscali e tributarie, ed a ricercare il consenso per la riscossione di nuove tasse. In questo ambito i *Landstände* non hanno certo viziato i loro principi. Eppure in complesso, essi — al di là delle consuete entrate dei principi — hanno concesso tanto, che un'ascesa dello stato sarebbe stata possibile. Spesso però gli stessi *Landstände* ponevano le loro contropartite, ed in cambio delle autorizzazioni fiscali barattavano con cessioni dai principi. In conseguenza della forte posizione dei *Landstände* nel sistema tributario questo assunse coerenza solo quando i *Landstände* fondarono casse proprie, prendendo parzialmente in mano l'amministrazione delle tasse e dei debiti (v. sopra).

b) L'organizzazione militare

In maniera simile i *Reichstände* hanno impedito la costruzione di un compatto esercito del *Reich* sotto il comando superiore dell'imperatore.

Nel corso del XVI e del XVII secolo il peso militare si spostò sempre più nei *Länder* e nei distretti del *Reich*. Il sistema tributario e l'organizzazione militare si connettevano molto strettamente. Per creare e per mantenere un esercito stabile i principi dovevano rendersi indipendenti dalla decisiva compartecipazione dei *Landstände*. I primi e generali passi in questa direzione i principi li intrapresero al *Reichstag* del 1653-54, obbligando i *Landstände* a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per le guarnigioni e per la costruzione di fortezze.

c) La giustizia

La partecipazione degli *Stände* si realizzava nel *Reichskammergericht* e nei tribunali di corte territoriali. Ma in questo contesto bisogna anche ricordare la vasta diffusione delle corti d'arbitrato degli *Stände*. Il diritto all'arbitrato si estese a tutto il ceto nobiliare, in parte in base all'ordinamento legale, in parte in base ad intese particolari. Anche le città imperiali se ne servirono.

5. Esecutivo, legislativo, giudiziario.

Il XVI ed il XVII secolo non conoscevano ancora una precisa articolazione teoretica del potere pubblico in esecutivo, legislativo e giudiziario nel senso della scienza politica posteriore. L'opera più nota di Montesquieu apparve nel 1748. Mantenendo i tre concetti, per quanto concerne la costituzione del *Reich* e le costituzioni territoriali del XVI e XVII secolo emerge che:

a) Fondamentalmente nel *Reich* l'esecutivo spettava all'imperatore ed agli uffici (*Behörde*) imperiali. Ma attraverso l'« Ordinanza di esecuzione » all'imperatore ne era stata tolta una parte importante, trasferita ai distretti del *Reich*. Nei *Länder* erano i principi a detenere il potere esecutivo; nelle città imperiali le autorità locali.

b) La legislazione veniva esercitata dall'imperatore d'intesa col *Reichstag* (sebbene egli in linea di principio, nella sua qualità di manovra, si ritenesse il solo autorizzato). Solo dopo il 1613 e durante la guerra dei Trent'anni l'imperatore riuscì ad eliminare per un certo tempo il consiglio dei principi del *Reich* ed il collegio delle città imperiali, e riuscì ad emanare leggi del *Reich* con la collaborazione dei soli principi elettori, se non addirittura, in via ec-

cezionale, ad operare del tutto indipendentemente (*Restitutionsedikt* 1629). La pace di Westfalia ripristinò la situazione giuridica precedente. Nei territori la partecipazione (*Anteil*) dei *Landtage* era più ristretta; infatti anche se i *Landstände* spingevano in diversa maniera verso la promulgazione di nuove leggi, nel complesso la loro realizzazione era una faccenda dei signori del *Land* e dei loro consiglieri giuridici.

c) La partecipazione degli *Stände* all'organizzazione giudiziaria nel *Reichskammergericht* e nei tribunali di corte non significava che la signoria giudiziaria (*Gerichtshoheit*) dell'imperatore o dei principi del *Land* fosse stata eliminata. L'imperatore restava il giudice supremo nel *Reich*, e in virtù di questa funzione si serviva del consiglio di corte del *Reich* (*Reichshofrat*) come di un ufficio dipendente esclusivamente da lui. Nella stessa maniera anche i principi continuarono ad essere i giudici supremi dei loro *Länder*, ed anche essi avevano a disposizione un tribunale superiore sottratto all'immediata influenza degli *Stände*. Nello stesso tempo i signori del *Land*, nella loro qualità di giudici arbitrali cui spesso ci si appellava, mantenevano diverse cose sotto controllo diretto.

V. *Procedura delle istituzioni* ständisch

1. Consiglio e deliberazione

In conseguenza della articolazione corporativa (*Korporativ*) del *Reichstag*, e della connessa ripartizione dei voti in *Viril-* e *Kuriatstimmen*, le risoluzioni del *Reichstag* non potevano risultare da una trattativa comune di tutti i membri. Ogni collegio, ogni Banco discuteva e deliberava separatamente. Con una procedura dettagliata, e che richiedeva molto tempo, bisognava cercare di giungere a qualcosa di definitivo sulla base dei risultati delle trattative dei singoli gruppi.

Di solito il pesante meccanismo del *Reichstag* veniva messo in movimento dall'imperatore, che in una « Proposizione » rendeva noti i singoli oggetti delle trattative. Gli *Stände* erano legati alla scala di priorità stabilita dalla « Proposizione »; essi poterono determinare la « Proposizione » stessa solo dal 1663. In un primo momento solo il collegio dei principi elettori ed il consiglio dei

principi del *Reich* si occuparono delle proposte e delle richieste. Nel collegio dei principi elettori, perlomeno formalmente, non era difficile portare avanti le fasi della discussione e della deliberazione. Invece era molto più complicato rintracciare sin nel Consiglio dei principi del *Reich* le sei *Kuriatstimme* dei due banchi prelatizi e dei quattro collegi dei conti del *Reich*, e che ad un livello superiore venivano collegate alle *Virilstimme* dei principi. Se i membri del Collegio dei principi elettori e del Consiglio dei prinicipi del *Reich* avevano votato secondo l'ordine prestabilito, ognuno dei Direttori dei due collegi stilava il suo *Conclusum*. Per coordinare i due *Conclusa* i Direttori del Collegio dei principi elettori e del Consiglio dei principi del *Reich* si riunivano insieme. Potevano essere necessarie nuove discussioni, e modificazioni dei *Conclusa*. Solo dopo che il Collegio dei principi elettori ed il Consiglio dei principi del *Reich* (dopo la Relazione e la Correlazione) si erano uniti, il tutto perveniva al Collegio delle città imperiali. Se le città imperiali non concedevano il loro assenso il progetto falliva. Se invece i due collegi superiori erano d'accordo con quello delle città imperiali, la strada per un *Reichsgutachten* [Parere dell'Impero] era libera.

Ma per essere vincolante, necessitava della ratificazione dell'imperatore. Questi la poteva rifiutare. E poteva anche rimandare nuovamente il tutto al *Reichstag* auspicando dei cambiamenti. Ma se lo ratificava, esso diveniva una decisione del *Reich* (*Reichsschluss*), e poi veniva di solito inserito col decreto imperiale di ratificazione nel *Reichsabschied* [Recesso dell'Impero] (dal 1663 non si ebbero più *Reichsabschiede*).

Di solito anche nei *Landtage* i singoli collegi o curie dei *Landstande* trattavano separatamente. Di conseguenza la situazione era simile a quella del *Raichstag* (Relazione e Correlazione). Ma era anche possibile che i signori del *Land* stipulassero con le singole curie accordi separati.

2. Unanimità e maggioranza

Nel XVI e XVII secolo, la questione giuridica, se le deliberazioni del *Reichstag*, per essere operative, dovessero essere prese all'unanimità, o se fosse sufficiente la maggioranza rimase in fin dei conti non chiarita. I *Reichsstände* sfruttarono questo vuoto costitu-

zionale. Grazie a ciò, come è noto, i protestanti — al *Reichstag* di Spira del 1529 — protestarono contro la decisione maggioritaria che eliminava la decisione unanimistica di Spira del 1526, a loro favorevole. In seguito non vennero riconosciute decisioni maggioritarie che concernevano questioni religiose o tasse del *Reich*. In conseguenza di ciò, dopo il 1600, fu messa fortemente in questione, la promulgazione di leggi obbligatorie per tutti. Ancora dopo la pace di Westfalia, al *Reichstag* di Regensburg del 1653-54, un gruppo guidato dal principe elettore Federico Guglielmo di Brandeburgo impedì — rispetto a misure concernenti l'esercito e le tasse del *Reich* — la promulgazione di leggi del *Reich* sulla base di una semplice maggioranza. Solo dopo il 1667 in questi due settori venne riconosciuto il carattere vincolante delle decisioni maggioritarie. Ma queste sono solo indicazioni sommarie. La storia del principio maggioritario nel campo della storia costituzionale del *Reichstag* non è stata ancora scritta. Nei *Länder* lo sviluppo si svolse in maniera più tranquilla. Per quanto il principio maggioritario non sia mai stato del tutto autorizzato dai *Landstände*, va comunque considerato come l'abituale tipo di votazione nelle trattative dei *Landtage*.

Solo in un campo dal 1648 non vi fu alcuno spazio per le decisioni maggioritarie: in quello religioso. Per iniziativa francese e svedese, la pace di Westfalia non ammise più in Germania la vittoria (in termini di voti) di una minoranza religiosa. Da allora, nelle questioni religiose, il *Reichstag* poteva dividersi in due *Corpora* confessionali: il « Corpus Évangelicorum » ed il « Corpus Catholicorum » (*itio in partes*). Tra i due era consentito solo un accordo amichevole (*amicabilis compositio*).

VI. *Rapporto delle istituzioni* ständisch

1. Rispetto agli uffici dell'imperatore o dei signori del *Land*

Sorge spontanea la domanda intorno al rapporto reciproco dei tribunali superiori. Il *Reichskammergericht* sostenuto dai *Reichsstände* e il Consiglio di corte del *Reich* dipendente dall'imperatore, i tribunali di corte sostenuti di nuovo dai *Landstände* e gli uffici dal nome diverso attraverso i quali i principi del *Land* esercitavano

la loro giurisdizione superiore, stavano sul medesimo livello. Ma le loro reciproche competenze non erano chiaramente delimitate. In conseguenza di ciò i conflitti di competenza fra il *Reichskammergericht* ed il Consiglio di corte del *Reich* (e quelli corrispondenti nei *Länder*) erano all'ordine del giorno.

Bisognerebbe anche chiedersi quale rapporto sussisteva tra le amministrazioni fiscali e le tesorerie dei *Landstände* e gli uffici finanziari del principe del *Land*, e in che modo collaboravano (ma qui basti questo accenno).

Bisognerà ancora ricordare che gli *Stände*, sia nel *Reich* che nei *Länder*, hanno tentato, quando se ne presentava l'occasione, di influenzare la distribuzione personale degli uffici imperiali o principeschi.

Ma più importante e più interessante è la domanda, fino a che punto i *Landstände* — malgrado il crescente potere dei principi del *Land* — si siano uniti immediatamente al *Reichshofrat* imperiale, per cercarvi difesa ed aiuto contro i propri signori. In un certo grado i *Landstände* sono riusciti ad impostare un rapporto del genere. Del resto, per parte sua, anche l'imperatore ha tentato, nelle occasioni adatte, di servirsi dei *Landstände* contro i principi del *Land*.

2. Rispetto alla popolazione in generale

Il problema di una rappresentanza della popolazione attraverso gli *Stände* è stato discusso in precedenza. Ai fini di una sua trattazione esauriente bisogna aggiungere che chiunque poteva presentare petizioni agli *Stände*, affinché la sua richiesta fosse presentata innanzi alle più alte istanze di governo e, ove possibile, innanzi all'imperatore o a un principe del *Land*. Non erano solo i *Reichstände* a poter indirizzare istanze al *Reichstag*, ma « tutte le persone private e tutti gli stati, anche stranieri ». Ma dovevano rispondere a determinate condizioni. Venivano discusse infatti solo quelle istanze che erano presentate stampate (« *Dictatur* ») al capo del Direttorio, e solo se erano state notificate ai competenti cancellieri dei *Reichsstände* dal segretario di legazione di Magonza nella sua qualità di *Reichsdiktator*. Magonza poteva impedire il « *Dictatur* » se questo sembrava indecoroso nei confronti dell'imperatore o dei

Reichsstände, o se lo riteneva politicamente opportuno. Solo dal XVIII secolo il Collegio dei principi elettori decise in merito ai rifiuti. Un simile « *Dictatur* » esisteva anche nel Corpus Evangelicorum (in potere dell'elettorato di Sassonia).

VII. *Conclusione*

In Germania tra il 1500 e il 1700 i *Reichs-* e *Landstände* facevano parte di entità ormai consolidate. La fase della nascita, della crescita era conclusa. Le istituzioni di « stati » si erano formate, costituivano saldi elementi della costituzione del *Reich* e delle costituzioni dei *Länder*. Nel *Reich* non riuscì né agli *Stände* di porsi al vertice e di bloccare l'imperatore in un governo corporativo centrale, né riuscì all'imperatore di costringere gli *Stände* sotto una forte monarchia. I *Reichstände* collaboravano al governo e all'amministrazione del *Reich* nel *Reichstag*, nel *Reichskammergericht*, nei distretti del *Reich*; ma gradualmente minarono a tal punto la posizione giuridica dell'imperatore che, dalla pace di Westfalia, il potere politico si spostò completamente nei *Länder*, e in maniera tale che lo sviluppo verso lo stato moderno avanzò solo nei grandi principati tedeschi.

Rispetto ai *Landstände*, sin dall'inizio i principi tedeschi si trovarono in una posizione più favorevole. Difficilmente i *Landstände* avrebbero potuto osare tentativi del tipo di quello del « Reggimento » del *Reich*. Del resto gli stessi signori del *Land* contribuirono non poco alla formazione delle costituzioni dei *Landstände*: rispetto agli *Stände* non tennero un atteggiamento meramente difensivo. Solo dalla seconda metà del XVII secolo i principi dei grandi *Länder* tedeschi (non tutti!) cominciarono, di quando in quando, a sottrarre agli *Stände* il diritto di approvazione fiscale, fino ad allora quasi mai contestato. Così colpirono il cuore del congoverno corporativo; infatti, per quanto gli *Stände* discutessero coi loro principi molte questioni di politica interna ed estera, non mostrarono però alcun entusiasmo nel farsi carico della responsabilità di un lavoro sistematico e continuo nel senso di uno sviluppo moderno dello stato.

Senza dubbio le istituzioni *ständische*, sia nel *Reich* che nei *Länder* — malgrado il generale consolidamento — nel XVI e XVII secolo

non erano ancora giunte a maturazione. È sufficiente ricordare soltanto la mancanza di un principio di votazione universalmente valido. Nelle loro dispute gli *Stände* sfruttarono quel vuoto per i loro scopi. Le battaglie non venivano combattute solo con le armi, ma anche con gli espedienti giuridici offerti da una costituzione incompleta.

In buona parte erano gli stessi *Stände* ed essere colpevoli della debolezza delle loro istituzioni. Non si impegnarono abbastanza per le loro conquiste. Quanta indifferenza regnava rispetto al *Reichstag*, ai *Landtage*, al « Reggimento » del Reich! Il *Reichskammergericht* soffrì sempre di uno scarso organico, perché veniva finanziato insufficientemente, e furono gli stessi *Reichsstände* a fermare temporaneamente la sua amministrazione della giustizia.

Lasciamo aperta la questione se la formazione delle istituzioni *ständisch* nella Germania di allora sia stata influenzata da modelli stranieri: essa non è ancora stata studiata sufficientemente. Ma anche se si potessero rilevare importanti influenze di questo tipo, sarebbe sempre comunque molto più importante il semplice dato di fatto che la storia tedesca del XVI e del XVII secolo era profondamente radicata nella storia europea. La situazione politica complessiva di allora ha contribuito in maniera sostanziale a determinare la posizione e l'efficacia dei *Reichs-* e *Landstände* in Germania.

F. L. CARSTEN

GLI « STATI » TEDESCHI NEL SECOLO XVIII *

Nel corso del XVII secolo — specialmente durante e dopo la guerra dei Trent'Anni, che portò a governi militari in molte parti della Germania — si ebbe un intenso declino del potere degli « Stati » nella maggioranza dei principati tedeschi. Nei principati Cattolici, soprattutto nei territori degli Asburgo, i « leaders » degli « Stati » erano stati spesso Protestanti ed erano stati tolti di mezzo o ridotti al silenzio dalla vittoriosa avanzata della Controriforma; qui gli « Stati » non si ripresero più dal crollo delle loro aspirazioni politiche. Il declino economico, che risultò dalla lunga guerra e dalle sue conseguenze, minò la forza della nobiltà, così come delle città, e privò gli « Stati » della volontà e del vigore (necessari) a resistere alle usurpazioni del principe. Le rivalità ed i conflitti fra loro erano esacerbati dalla crisi economica. L'arrivo del *miles perpetuus* [esercito regolare] cominciò a privare gli « Stati » del potere finanziario, poiché i soldati potevano essere usati per imporre (con la forza delle armi) tasse che non erano state accordate dagli « Stati ». La continuazione della guerra, sul Reno come al Nord, significò che la ripresa dell'economia veniva ritardata e che ulteriori misure militari si dimostravano necessarie, di qui più tasse e più efficaci imposizioni, su amici e nemici. L'esempio di Luigi XIV e del suo potere supremo, dentro e fuori la Francia, indusse più di un principe tedesco ad emularlo, a rendersi « più importante » in patria e fuori, a sbarazzarsi di coloro che cercavano

* F. L. CARSTEN, *The German Estates in the Eighteenth Century*, in « Gouvernés et Gouvernants », Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions », t. XXV, Bruxelles 1965, pp. 227-238; [traduzione di Guido D'Agostino].

di creargli ostacoli. In Germania pure, i governi del XVII secolo erano governi « di crisi e guerra » come ha rilevato Mousnier.

Già il declino dell'influenza degli « Stati » tedeschi era assai ineguale, da principato a principato, ed era considerevolmente rallentato ed in alcuni casi persino del tutto rientrato, nel corso del XVIII secolo. È vero che in alcuni principati gli « Stati » erano virtualmente scomparsi e limitati a funzioni puramente ornamentali. L'esempio più significativo è quello fornito dalle province che formavano lo stato prussiano del XVIII secolo; ma anche lì gli « Stati » di Cleves e Mark [Clivia e Marca] — con le loro differenti tradizioni e composizione sociale — continuarono ad esercitare le loro funzioni, nonostante i tentativi di Federico Guglielmo I per abolirli. In alcuni altri principati, gli « Stati » sparirono nel XVII secolo: nel Palatinato Renano non si erano mai compiutamente sviluppati; nell'Alto Palatinato dove Massimiliano di Baviera li abolì perché avevano sostenuto l'impresa boema del loro principe, Federico, ed avevano così, secondo Massimiliano, perduto il diritto a conservare i loro privilegi; nel territorio del margravio di Baden-Durlach dove l'ultima Dieta, tenuta nel 1668, trasferì i propri diritti al margravio stesso; nel ducato dell'Holstein in cui la Dieta fu convocata per l'ultima volta nel 1675 dai congiunti signori, il re di Danimarca ed il duca di Holstein. D'altro canto, in alcuni principati gli « Stati » nel corso del XVIII secolo ottennero notevoli successi sui loro principi ed i loro privilegi furono restaurati e confermati da trattati, soprattutto nel Meclemburgo e nel Württemberg. La maggior parte dei principati tedeschi occupa (però) una posizione intermedia. I loro « Stati » continuavano a funzionare, spesso fino alla fine del XVIII secolo, ma con poteri considerevolmente ridotti, perché esercitavano funzioni utili nel campo della tassazione, nell'amministrazione dei debiti del principato e nel raccogliere prestiti, nell'amministrazione locale, nell'alloggiamento e reclutamento delle truppe. Ciò valeva per i territori Asburgici, l'Elettorato di Sassonia, i ducati di Jülich e Berg, (come quelli limitrofi di Cleves e Mark), i principati di Hannover, Brunswick e Lüneburg, lo stato del langravio d'Assia-Cassel, il ducato di Baviera e per molti altri.

Nel ducato di Meclemburgo violenti conflitti tra il duca e gli « Stati » scoppiarono nella seconda metà del XVII secolo perché

il duca reclamava il diritto di imporre tasse per scopi militari senza che gli « Stati » avessero accordata alcuna concessione. Contro questa violazione dei loro privilegi essi protestarono, tra il 1659 ed il 1663, presso l'imperatore Leopoldo I ed il Consiglio Aulico in Vienna. Sebbene, a tenore della *Wahlkapitulation* di Leopoldo simili proteste non dovessero venire prese in considerazione, i privilegi degli « Stati » furono confermati da lui e dal Consiglio. Il conflitto andò avanti e gli « Stati » non vollero pagare il contributo accordato dalla Dieta Imperiale del 1671, cosicché dovette essere riscosso con la forza.

Un tentativo di riconciliazione, fatto nel 1680, non ebbe successo. Nel 1698 il Consiglio Aulico decise che gli « Stati », fossero obbligati a contribuire alle tasse stabilite per l'esigenza dell'Impero. Su questa base un compromesso fu raggiunto nel 1701, in base al quale 120.000 talleri all'anno dovevano essere pagati dal ducato per tali fini: un terzo della nobiltà, un terzo dalle città e l'ultimo dal demanio ducale. Contrariamente ad altri principati, il principio per cui anche il principe dovesse contribuire alla tassazione fu mantenuto. Tale compromesso fu confermato dall'Imperatore, ma respinto da una sezione della nobiltà, sicché il conflitto continuò.

Durante la grande Guerra del Nord il duca Carlo Leopoldo (1713-47) richiese somme considerevolmente più cospicue dal paese, per essere in grado di appoggiare la Russia contro la Svezia. Inoltre, si fece coinvolgere in un lungo conflitto con la città di Rostock, la sola città forte ed importante del ducato, mentre le città più piccole tendevano ad appoggiarlo. Rostock si appellò di nuovo al Consiglio Aulico, ma nel 1715 dovette accettare le condizioni imposte dal duca. Nello stesso anno, comunque, dopo petizioni presentate dagli « Stati » e dall'Elettore Giorgio Luigi di Hannover, una sentenza imperiale fu emessa contro Carlo Leopoldo dall'Imperatore Carlo VI, contrario a che le truppe russe continuassero ad occupare il Meclemburgo. I principi di Hannover e di Brunswick furono incaricati dell'esecuzione: le loro truppe occuparono il Meclemburgo nel 1719 dopo il ritiro dei Russi. Una commissione imperiale fu installata a Rostock ad amministrare il ducato. Poiché Carlo Leopoldo continuava a fare opposizione, il governo fu messo nelle mani di suo fratello, Cristiano Luigi, per decisione del Consiglio Aulico nel 1728. Carlo Leopoldo fu virtualmente deposto,

e la costituzione fu restaurata sotto la supervisione della Commissione Imperiale, con l'aiuto degli « Stati ». La sua attività terminò solo quando Cristiano Luigi successe al fratello nel 1747, ma nuovi conflitti scoppiarono tra il duca e gli « Stati », e nessuna Dieta fu convocata fino al 1755, cosicché gli « Stati » ancora una volta si appellarono al Consiglio Aulico. La questione fu alfine risolta dal « trattato ereditario » (*Erbvergleich*) del 1755 che riconosceva tutti gli antichi privilegi degli « Stati », le « unioni » che avessero concluso per difenderli, il loro diritto a riunirsi liberamente, i loro ufficiali ed il loro Comitato ristretto; quest'ultimo fu dichiarato il rappresentante legale degli « Stati »; furono fissate le contribuzioni annuali; per le esigenze dell'Impero i nobili dovevano pagare un terzo delle tasse, come convenuto nel 1701, e solo metà del loro territorio veniva dichiarato soggetto a contribuire alla tassazione ordinaria del ducato. Questo « trattato », che garantiva i privilegi e l'influenza degli « Stati » e della nobiltà, divenne la legge fondamentale del ducato e restò in vigore fino al 1918, come i privilegi degli « Stati »; in pratica più a lungo che in qualsiasi principato tedesco.

Nel ducato del Württemberg, nonostante tutte le differenze della storia politica e nella composizione sociale degli « Stati », il corso degli eventi fu piuttosto simile. Il ducato aveva solo due « Stati », ma non quello dei nobili (che erano divenuti liberi Cavalieri Imperiali all'inizio del XVI secolo).

I due « Stati » — i deputati di circa 60 piccole città e 14 « abati » protestanti dei monasteri secolarizzati — si riunivano in un unica Camera e con gli stessi comitati; essi provenivano inoltre dallo stesso gruppo sociale, il ceto dominante del patriziato cittadino (*Ehrbarkeit*). Di qui i forti conflitti sociali, che ovunque in Germania separavano le città dalla nobiltà e permisero ai principi di giocare uno « Stato » contro l'altro erano assenti in Württemberg, e gli « Stati » potevano più facilmente allearsi contro un duca che violava i loro privilegi. Qui, come in molti altri principati, il maggior punto in discussione riguardava la facoltà del duca di tenere un piccolo esercito permanente, in luogo delle milizie tradizionali il cui valore era notevolmente in declino. Alla fine del XVII secolo il duca Federico Carlo riuscì, dopo lunghi contrasti, a trasformare la milizia in un esercito regolare di circa 6.000 uomini; relativa-

mente a ciò, gli « Stati » protestarono presso Leopoldo ed il Consiglio Aulico, ma senza esito. Essi non negarono mai di essere tenuti a pagare per il contingente del Württemberg nell'ambito delle forze allestite per la difesa dell'Impero dal « Circolo Svevo »; ma ritenevano, a ragione, di non dover essere vincolati a pagare, in aggiunta, per un distinto esercito del Württemberg, se la sua utilità contro la potenza di Luigi XIV era più che discutibile. E questa rimase la principale disputa durante il lungo regno del duca Eberardo Luigi (1693-1733), ma gli « Stati » stavano velocemente perdendo terreno. Solo una Dieta fu tenuta durante l'intero regno, nel 1699, e si chiuse con un'aperta rottura, senza la promulgazione del consueto *Recesso* che racchiudeva gli accordi stipulati tra principe e « Stati ». In seguito, solo i Comitati Permanenti degli « Stati » si riunirono, in quanto non avevano bisogno di convocazione da parte del duca, e continuarono ad esercitare le funzioni della Dieta, soprattutto nel campo dell'amministrazione finanziaria.

Il duca Eberardo Luigi era fortemente ostile a proseguire il *condominium* con gli « Stati »; egli aggirò la resistenza opposta alle sua richieste di denaro da parte dei Comitati permanenti, rivolgendo le sue richieste direttamente alle assemblee locali tenute in ogni *Amt* (*Amtsversammlungen*), ed impose pesanti tributi senza il consenso degli « Stati ». L'esercito era « la passione dominante del « Serenissimo » aveva anche molte altre passioni e che il paese non « Serenisimo » aveva anche molte altre passioni a che il paese non poteva pagare per tutte quelle. Nel 1722 dovettero ammettere il principio di un esercito particolare del Württemberg, di 1800 uomini, distinto dalle forze del « Circolo Svevo »; dal 1724 in poi sovvenzioni regolari erano accordate per il suo mantenimento, non da parte della Dieta, bensì dai Comitati. Contrapposti ad un governante assai risoluto, che non esitava ad usare la forza per piegare ogni opposizione, gli « Stati » rivelavano chiaramente la debolezza della loro posizione. Tale tendenza continuò durante il regno del duca Carlo Alessandro (1733-37), convertito al Cattolicesimo Romano. Egli aspirava ad instaurare un governo assoluto ed impiantare un esercito permanente di 12.000 uomini, una forza davvero cospicua per un paese così piccolo. Una forte pressione fu esercitata sui membri dei Comitati per accordare le contribuzioni richieste; le assemblee locali furono private del diritto di votare liberamente,

ufficiali Cattolici ed Ebrei furono utilizzati per eseguire gli ordini del duca al posto dei funzionari autoctoni, ed ogni ulteriore opposizione fu stroncata con la forza delle armi. Altri principi cattolici appoggiarono gli sforzi di Carlo Alessandro e gli inviarono aiuti. Queste misure e la paura del Cattolicesimo Romano sollevarono molte critiche in un territorio fortemente Protestante, ma questa opposizione non riuscì a fare alcun passo avanti.

Gli « Stati » furono salvati dalla morte di Carlo Alessandro nel 1737, dopo un regno di soli quattro anni, ed immediatamente si vociferò che fosse morto per il suo agire disonesto. Suo figlio, Carlo Eugenio, aveva allora solo nove anni, cosicché seguì un periodo di reggenza durante la sua minorità, che durò fino al 1744. La prima Dieta fu convocata dopo un intervallo di quasi 40 anni, e gli « Stati » si vendicarono del duca defunto colpendo chi lo aveva servito: un ufficiale Ebreo particolarmente inviso, Güss Oppenheimer, fu impiccato; altri furono imprigionati o cacciati.

Gli « Stati » inoltre riaffermarono con forza la loro influenza sull'amministrazione e cominciavano a partecipare all'attività di governo attraverso « deputazioni » instaurate per i diversi campi in cui erano rappresentati, solitamente, dal loro consigliere permanente o dai membri principali delle loro Commissioni.

L'esercito permanente fu ridotto a soli 3000 uomini, e per il suo mantenimento gli « Stati » facevano regolari contribuzioni. Il contrasto scoppiò nuovamente, comunque, appena il duca Carlo Eugenio raggiunse la maggiore età. Gli « Stati » ed i loro organi erano di nuovo tenuti in nessun conto; ufficiali ducali erano mandati per il paese a chiedere contributi direttamente alle assemblee locali, non per un solo anno, come era solito, ma per sei e da pagare non nelle casse degli « Stati » ma direttamente al governo, di modo che i diritti degli « Stati » al controllo finanziario venivano elusi. L'esercito fu ancora una volta incrementato oltre la cifra consentita dagli « Stati » Un trattato per aiuti finanziari fu stipulato con Luigi XV, per il quale il duca si rendeva meno dipendente dalle concessioni degli « Stati ». Fu ciò, con lo scoppio della guerra dei Sette Anni, a causare un'aperta rottura. Anche prima di tale evento, il reclutamento forzato per l'esercito aveva suscitato molta opposizione e diserzione dai suoi ranghi. Poiché il Württemberg dopo il 1756 doveva fornire larghi contingenti agli eserciti

francese ed imperiale, e poiché i sudditi del ducato non erano disposti a servire, coscrizioni forzate furono usate su larga scala; ne derivarono diserzioni in massa, nonostante le più severe pene. Il Consigliere degli « Stati » fu arrestato ed imprigionato, senza essere sottoposto a processo; la cassa svaligiata dai militari; ogni resistenza schiacciata; un regime basato sulla forza militare soppresse le libertà del paese e sospese la sua antica costituzione.

Gli « Stati » restarono senza speranza contro la forza bruta per cuanto tempo durò la guerra. Dopo la pace di Parigi, comunque, rivolsero petizioni all'Imperatore Francesco, come ai re di Inghilterra, Danimarca e Prussia come garanti della costituzione e si appellarono al Consiglio Aulico perché vi ponesse rimedio. Dopo una lunga trafila di procedimenti legali, esso effettivamente trovò colpevole Carlo Eugenio e stabilì che avrebbe dovuto accontentarsi del contributo ordinario, sufficiente solo per un piccolo esercito. Come nel caso del Meclemburgo, un « Accordo » fu stipulato nel 1770, con cui furono riconosciuti gli antichi privilegi degli « Stati » e restaurata la costituzione. Carlo Eugenio dovette riconoscere che la Dieta e le Commissioni permanenti erano il « *corpus representativum* dell'intera cara patria », e che il Consiglio Privato, i cui membri erano nativi del ducato, costituiva la più alta autorità del principato. Doveva inoltre contentarsi del contributo usuale di 460.000 fiorini all'anno, sufficiente per un esercito di solo 3.000 uomini, oltre la contribuzione fissa di 90.000 fiorini per ridurre i debiti del paese. Le lagnanze degli « Stati » dovevano essere raccolte; restaurati il loro controllo sulle finanze del ducato, come i loro diritti di libero voto e libera elezione. Ma dopo il 1790 l'esercito fu di nuovo assai ridotto, a circa 1.200 uomini, che spesso servivano fuori del ducato. Il « Trattato » era un compromesso, che equivaleva ad una vittoria per gli « Stati ». Esso rimase in forza fino alle tempeste del periodo napoleonico durante il quale il Württemberg emerse come un regno assai più ampio. La memoria del grande conflitto costituzionale rimase vivo, e la costituzione moderna del regno, nel 1819, fu il risultato di un trattato tra il re e gli « Stati ». Come nel caso del Meclemburgo, fu l'aiuto esterno — nel caso specifico l'alleanza degli « Stati » con i re Protestanti, che erano garanti della costituzione, così come l'intervento delle autorità dell'Impero — a preservare l'influenza degli

« Stati ». La loro attitudine fu conservatrice e difensiva, non rivoluzionaria. La loro posizione era debole e dipendente dagli aiuti che giungevano da fuori. Di fronte a governanti risoluti come Eberardo Luigi e Carlo Alessandro, erano stati sconfitti, di fatto; era stata la tempestiva morte di quest'ultimo, che aveva cambiato racicalmente la situazione, (volgendola) a favore degli « Stati ».

I casi del Meclemburgo e del Württemberg erano chiaramente delle eccezioni, ed in nessun modo sintomatici della tendenza generale di sviluppo in Germania. Persino in Baviera — dove il potere degli « Stati » era declinato molto prima che altrove in Germania, al tempo dell'introduzione della Controriforma nella seconda metà del XVI secolo — l'influenza degli « Stati » sopravvisse oltre la fine del XVIII secolo. Durante il XVII secolo, comunque, essa declinò ulteriormente e si estinse, quasi, sotto un duca energico come Massimiliano I, che usò il suo nuovo esercito per instaurare un governo militare durante la guerra dei Trent'Anni. Dopo la fine della guerra, solo un'altra Dieta fu convocata, nel 1669. Dopo di allora, fino alla fine del XVIII secolo solo il Comitato permanente degli « Stati » (*Verordnung*) si riuniva due volte all'anno, come di consueto, ed esercitava le funzioni degli « Stati », in particolare nel campo della tassazione e dell'amministrazione finanziaria, consentiva a tasse, riceveva lagnanze e vigilava sugli officiali degli « Stati » ed i ricevitori delle imposte. Era costituito da sedici membri, metà dei quali apparteneva alla nobiltà ed un quarto ciascuno ai prelati ed ai rappresentanti urbani; nuovi membri venivano cooptati, come era stato solito nel passato.

Nessun tentativo fu fatto dai duchi per vanificare i diritti e i privilegi del Comitato; la loro precaria situazione finanziaria ed i loro ingenti debiti, causati dalle guerre della metà del XVIII secolo li indusse a contare sulla cooperazione degli « Stati » nei loro tentativi di ridurre i debiti ed ottenere prestiti. Solo il duca Massimiliano III (1745-1777) tentò nel 1749 di portare l'amministrazione finanziaria del ducato sotto il suo controllo ed abolire le altre funzioni del Comitato degli « Stati ». I deputati, comunque, minacciarono di ricorrere alla Imperatrice Maria Teresa ed al Consiglio Aulico.

Questa minaccia fu sufficiente, ed il tentativo venne abbandonato. Ma anche le loro frequenti petizioni affinché la Dieta fosse

di nuovo convocata rimase inascoltata; il duca avvertiva chiaramente che dal suo punto di vista il Comitato era egualmente utile ma anche più cedevole, e perciò nessuna Dieta fu tenuta.

L'avvento della Rivoluzione francese indusse, come in diversi altri principati tedeschi, nuovi segni di attività tra gli « Stati » della Baviera. La prosperità era tornata, il clima politico cambiava impercettibilmente ed il « Terzo Stato » diveniva più attivo. I borghesi di alcune città della Baviera richiedevano uguaglianza di rappresentanza coi nobili, che li avevano sempre sopravanzati di due ad uno in ciascun Comitato e tra gli officiali e deputati degli « Stati ». Nel 1794 i deputati richiesero che la Dieta fosse convocata e proposero una leva popolare contro la Francia. Quando le truppe francesi arrivarono in Baviera, il duca Carlo Teodoro (1777-99) fuggì dal paese ed autorizzò un governo di reggenza, in cui gli « Stati » erano massicciamente rappresentati, per negoziare con la Francia. Nel settembre 1796, i deputati firmarono un armistizio con la Francia, e quindi inviarono rappresentanti per partecipare ai negoziati di pace a Basilea, in tal modo gestendo per la prima volta un grosso potere politico. Ma quando i Francesi furono costretti a ritirarsi dalla Baviera Carlo Teodoro denunziò l'armistizio e disconobbe l'operato dei deputati indipendenti; abrogò la costituzione Bavarese e si rese signore assoluto. Così proprio sul finire del XVIII secolo i residui dell'influenza degli « Stati » scomparvero. Pure in questa forma monca, però, la loro sopravvivenza fino a tale epoca fu un importante fattore, e le loro tradizioni costituzionali rimasero vive, come testimoniato dall'interesse per la storia degli « Stati » Bavaresi che emerge nel primo periodo del XIX secolo; c'era un legame diretto tra la moderna e l'antica costituzione, come anche nel Württemberg e in Sassonia. In quest'ultima, la costituzione sopravvisse nella sua forma antica fino al 1831, e la nuova costituzione che ne prese il posto era basata, come in Württemberg, su un trattato tra il re e gli « Stati ».

In questi casi la moderna tradizione liberale era chiaramente collegata con le lotte costituzionali precedenti. In Württemberg, in particolare, la vittoria degli « Stati » sul duca Carlo Eugenio rimase un importante elemento nelle tradizioni politiche del principato. Ma siffatte tradizioni non si svilupparono nel Mecklemburgo, nonostante la vittoria degli « Stati » sui duchi e la difesa della

antica costituzione. Lì il predominio della nobiltà e la sopravvivenza della servitù impedirono lo sviluppo di una tendenza liberale. Nel Baden, d'altro canto, dove gli « Stati » non sopravvissero nel XVIII secolo, forze liberali si svilupparono nel XIX secolo; non erano molto più deboli che nel vicino Württemberg, nonostante l'assenza di tradizioni costituzionali. In generale, la struttura sociale del principato in questione era tanto importante quanto la sua storia costituzionale, per il successivo sviluppo delle differenti parti della Germania. Ad ovest l'ascesa delle classi medie e l'influenza francese rafforzarono le tendenze liberali; ad est, il predominio nobiliare e la crescita ritardata delle città, dovuta a tale predominio, creò una barriera ad uno sviluppo più liberale.

Da un capo all'altro della Germania, gli « Stati » erano troppo deboli per preservare la loro influenza se non aiutati; essi si ritirarono passo dopo passo piuttosto che rischiare un aperto conflitto. Anche nel XVIII secolo l'importanza delle istituzioni dell'Impero, specialmente il Consiglio Aulico, fu decisiva nel preservare l'influenza degli « Stati » in caso di un aperto conflitto.

Per contro, dove le istituzioni imperiali non appoggiavano gli « Stati » ma parteggiavano per il principe, come nel caso dei ducati di Jülich e Berg, gli « Stati » non avevano speranze. Anche alla fine del XVIII secolo l'attitudine degli « Stati » era riformista, non rivoluzionaria come avvenne in Francia. Nondimeno resta vero che la grande diversità della storia tedesca è strettamente connessa con la sorte degli « Stati » nei diversi principati. Varie e molteplici tradizioni rimasero vive, e l'uniformità non trionfò — un assetto per il futuro. L'esempio del possente stato Prussiano, sebbene non privo di influenza nel XVIII secolo, non divenne la regola valida in tutta la Germania.

Gli eserciti permanenti che dovunque si fecero largo nel XVIII secolo non raggiunsero le dimensioni di quello prussiano. Il fatto che così pesanti oneri non furono imposti agli altri principati fu soprattutto dovuto alla strenua opposizione offerta dagli « Stati » alla politica assolutista di molti principi tedeschi.

E fu parimenti dovuto ad essi il fatto che taluni diritti e tradizioni furono preservati e formarono quindi la base dei successivi sviluppi costituzionali.

Sebbene in ritirata nel secolo XVIII, essi continuarono a for-

nire un contrappeso al governo assoluto ed alle azioni arbitrarie e dispotiche che erano tutt'altro che infrequenti tra i principi tedeschi del tempo.

Non ogni cosa intrapresa dai principi era progressiva, e non tutto ciò per cui gli « Stati » si batterono era reazionario, o soggetto ad estinguersi in un mare di conformismo politico e costituzionale.

SPAGNA

J. F. O'CALLAGHAN

LE ORIGINI DELLE CORTES DI LEON-CASTIGLIA *

Le origini e lo sviluppo delle Cortes di León-Castiglia, oltre a riflettere le singolari condizioni di vita nella Penisola Iberica, esemplificano anche un fenomeno caratteristico di tutti i paesi dell'Europa Occidentale durante l'Alto Medio Evo: la nascita delle istituzioni rappresentative. In questo senso la Spagna, lungi dall'essere un prolungamento dell'Africa, era parte integrante dell'Europa e partecipava ad una comune esperienza europea. Anzi, fin dalla comparsa di cittadini all'interno del consiglio reale di Léon alla fine del XII secolo, data particolarmente precoce, la Spagna occupa un posto particolare nella storia del governo parlamentare medioevale. Mentre parlamenti e assemblee di « stati » incominciarono a funzionare in Inghilterra e in Francia solo dalla fine del XIII secolo, le Cortes anticiparono di molti anni questi sviluppi. La crescita d'importanza delle Cortes nella vita pubblica di León-Castiglia è spiegata in larga misura dal continuo conflitto con l'Islam e dalla concomitante impresa di colonizzazione delle terre riconquistate. Queste circostanze rafforzarono il potere regio e ritardarono lo sviluppo del feudalesimo, favorendo nello stesso tempo la crescita di municipalità dipendenti direttamente dalla corona. La comparsa delle municipalità come elementi significativi nella struttura militare ed amministrativa del regno fu una ragione preminente per la convocazione di cittadini al consiglio.

Nonostante l'interesse corrente nei confronti dell'idea di rappresentanza e della crescita delle assemblee rappresentative, lo studio

* T. F. O'CALLAGHAN, *The Beginnings of the Cortes of León-Castile*, in « The American Historical Review », LXXIV, 5 (June 1969), pp. 1503-1537; [le note sono state soppresse; traduzione di Piera La Rana].

delle Cortes medievali è stato notevolmente trascurato. Il periodo di formazione nella storia delle Cortes — fine del XII secolo ed inizi del XIII — non è stato oggetto dell'attenzione che merita, benché sia particolarmente importante, rappresentando il passaggio da un consiglio reale formato da vescovi e nobili ad un'assemblea in cui erano presenti anche rappresentanti delle città. In questo articolo si prenderanno in esame le assemblee reali tenute tra il 1188 e il 1250 per determinare quando furono convocati i cittadini e per illustrarne la continuità durante i primi sviluppi delle Cortes. Benché le funzioni delle Cortes e le prerogative dei loro membri non fossero ancora pienamente definite a quel tempo, una tradizione cominciava a prendere forma: verso la metà del XIII secolo le Cortes erano un'istituzione familiare che collaborava con il re e aveva grandi possibilità di svilupparsi come uno strumento di governo costituzionale.

Logicamente si dovrebbero ricercare le origini delle Cortes medievali nelle sessioni straordinarie del consiglio reale degli ultimi anni del XII secolo e dei primi del successivo. Molti documenti del periodo parlano di un piccolo consiglio di nobili che collaboravano col re nei comuni affari amministrativi; i documenti regi attestano ripetutamente che il re agiva « col consiglio dei conti e principi », « dei nobili », « dei miei baroni », degli uomini più importanti della mia « curia », e così via. Di quando in quando il sovrano riuniva il consiglio in sessione straordinaria o plenaria, *in curia plena*, come dichiarano talvolta i documenti. In queste occasioni gli uomini più importanti del regno — i membri della famiglia reale, gli ufficiali palatini, i nobili e i vescovi — erano convocati. Le testimonianze riguardanti queste assemblee sono spesso insufficienti e possono consistere in una semplice annotazione in un documento regio in cui si dichiara che fu tenuta un'assemblea. Ma spesso è difficile determinare gli scopi di una di queste assemblee e le persone che vi furono presenti.

Nei primi secoli della riconquista il consiglio regio trattò affari sia secolari che ecclesiastici. Questo duplice interesse è rivelato dai decreti promulgati da Alfonso V nel consiglio di León del 1017 circa e da Ferdinando I nel consiglio di Coyanza verso il 1055. Quando Alfonso VII nel 1135 convocò a León un consiglio per celebrare la sua incoronazione ad imperatore della Spagna, un giorno fu dedicato alla discussione di « quelle cose... che sono utili

per la salvezza delle anime di tutti gli uomini » e un altro giorno a « quelle cose che riguardano il benessere di tutto il regno spagnolo... ». Alla fine del XII secolo, come conseguenza della riforma della Chiesa, il consiglio regio talvolta si occupò direttamente di affari ecclesiastici fino ad allora risolti normalmente nei consigli della Chiesa riuniti più frequentemente.

Dopo la separazione di León e Castiglia, avvenuta dopo la morte di Alfonso VII nel 1157, i vescovi ed i nobili di ogni regno presenziavano abitualmente alle riunioni straordinarie del consiglio regio convocate dai loro rispettivi sovrani. Per esempio, nel novembre del 1169 Alfonso VIII di Castiglia raggiunse la maggiore età e tenne la prima *curia* del suo regno a Burgos « col consiglio dei prelati della Sacra Chiesa e dei principi del nostro regno ». L'anno seguente, lo zio, Ferdinando II di León, convocò la sua *curia* a Túy. A una prima occhiata sembra che questa sia stata un'assemblea eccezionale, dato che il testo dice che il re chiedeva il consiglio dei *boni homines, pontifices, milites*, e *burgenses*. Manuel Fernández sostenne che questo segnò il primo intervento nel consiglio regio di procuratori rappresentanti le città. Claudio Sánchez Albornoz e Nilda Guglielmi in un primo tempo furono inclini ad aderire a questa tesi. Ma più tardi Sánchez Albornoz ha fatto notare che il testo fu manomesso verso il 1228 e perciò è di dubbia validità. In ogni caso il documento non fa menzione di procuratori, e l'uso fatto da Fernández di questo termine è arbitrario. Finché la questione discussa fu il trasferimento da Túy in un luogo più sicuro e meglio difendibile, sembra probabile che i « borghesi » e i « buoni uomini » consultati dal re fossero gli abitanti di Túy che sarebbero stati interessati direttamente dalla sua decisione. Il problema non era di tale importanza da richiedere la convocazione di rappresentanti di tutte le città del regno; se il re avesse voluto discutere problemi riguardanti l'intero regno, è improbabile che avrebbe scelto Túy, una città sita all'estremo limite occidentale del regno, non lontana dall'oceano Atlantico, come luogo della riunione. A tale scopo sarebbe stato molto più conveniente scegliere una qualsiasi altra città.

Nel gennaio del 1178, dopo la caduta di Cuenca, Alfonso VIII tenne una *curia* a Burgos, e in settembre Ferdinando II riunì un *concilium generale* a Salamanca. Erano presenti i vescovi e gli abati,

i conti e baroni, e i governatori delle province. Non si fa menzione dei cittadini in nessuno dei testi relativi all'assemblea di Salamanca, e si potrebbe pensare che se essi fossero stati convocati all'assemblea di Túy del 1170 sarebbero stati poi convocati certamente anche a quella di Salamanca del 1178. Apparentemente non lo furono, né sembra che abbiano presenziato alla *curia* tenuta nel 1181 a Benavente da Ferdinando II, o al consiglio di Alfonso VIII a Medina de Rioseco un anno dopo.

I borghesi potrebbero essere stati convocati al consiglio regio in Castiglia nel 1187 e certamente nel León nel 1188. Una breve esposizione della crescita e degli sviluppi delle città nel León e nella Castiglia ci aiuterà a comprendere il perché di queste date relativamente precoci. Verso la metà del XII secolo, come conseguenza della riconquista e del ripopolamento delle terre riconquistate, si svilupparono molte municipalità o *concejos* bene organizzate, specialmente nelle regioni tra il Tago e il Duero. Tra le più importanti Salamanca, Avila, Cuéllar, Valladolid, Segovia, Ledesma, Alba, Zamora, Ciudad Rodrigo, Madrid, Guadalajara, Soria, Sigüenza, Osma e Toledo. All'inizio del XIII secolo furono conquistate anche le grandi città musulmane a sud del Tago, comprese Badajoz, Mérida, Jaén, Córdoba e Siviglia. Gli uomini che colonizzarono queste zone di frontiera erano uomini liberi, indipendenti da ogni signore, tanne che dal re; come forze militari resero servigi molto preziosi nella riconquista. Alcuni di essi erano abbastanza fortunati da acquistare cavalli ed essere in grado di servire a cavallo in tempo di guerra. Essi costituirono una classe di cavalieri non nobili, o cavalleria urbana (*caballeros villanos*) e pian piano giunsero a dominare l'amministrazione delle città.

Le città dell'Estremadura, della Vecchia Castiglia, della Nuova Castiglia e dell'Andalusia in genere furono organizzate secondo metodi simili. La municipalità comprendeva un nucleo urbano e un vasto distretto rurale punteggiato di villaggi giuridicamente ed economicamente dipendenti da esso. Sebbene alcune città, come Compostela, Túy, Orense, Lugo e Palencia fossero tenute come feudi dai rispettivi vescovi, le grandi città, come Burgos, Toledo, Salamanca e Siviglia, dipendente direttamente dal re che garantiva loro significativi diritti di autogoverno. Il principale organo di governo era il *concilium* o *concejo*; questa assemblea formata dagli abitanti

maschi e adulti si riuniva ad intervalli regolari per discutere gli affari essenziali della comunità e per eleggere i propri funzionari. Tra questi vi erano uno *judex* o *juez* e alcuni *alcaldes* eletti annualmente. In virtù dei loro statuti (*fueros*) i *concejos* erano costituiti ufficialmente come entità della legge e dell'amministrazione pubblica, con diritti ed interessi comuni ed una reale coscienza della loro identità. Essi potevano comprare o vendere proprietà, riceverle o darle in dono. Verso l'inizio del XIII secolo cominciarono ad adoperare sigilli per legalizzare tali transazioni; il sigillo simboleggiava il carattere collegiale del *concejo*.

I *concejos* inoltre erano in causa tra di loro, con vescovi, monasteri o ordini militari, in genere riguardo i confini, i diritti di giurisdizione, o questioni simili. In questi casi dovevano designare delle persone che li rappresentassero e difendessero i loro interessi. Un certo numero di documenti del XII secolo riferiscono di liti in cui erano coinvolti i *concejos* ma non specificano come erano rappresentati, indicando semplicemente che fecero certe allegazioni. In pochi casi (1172, 1184 e 1207) si risolse la controversia tramite un duello combattuto da persone che rappresentavano i rispettivi *concejos*. Di tanto in tanto si trovano anche riferimenti ad *advocati* o *voceros* che agivano come portavoce dei *concejo* alla corte del re; apparentemente essi erano uomini dotati di qualcosa in più di una dilettantesca conoscenza della legge e della procedura giudiziaria. Altri documenti che fanno menzione di individui che parlavano « pro parte concilii » o « vice atque nomine tocius concilii » si riferiscono forse ad avvocati o a magistrati eletti dalle città.

Probabilmente gli *alcaldes* comparirono più spesso a nome delle loro città nella corte regia o in altri tribunali giudiziari. Certi *fueros* li autorizzavano a partecipare a *juntas* o assemblee di uomini di città vicine per comporre liti sorte tra le città. Il *fuero* di Salamanca, per esempio, stabilì che il *concejo* dovesse mandare due *alcaldes* ed un numero indeterminato di uomini buoni (*boni homines*) alla giunta, e provvedere alle loro spese di viaggio. « Uomo buono » è un termine generico e spesso compare in inchieste (*inquisitio, inquisa, pesquisa*) condotte da agenti reali che convocavano *boni homines* di una città che dessero loro sotto giuramento informazioni opportune. Sembra giusto dedurre che i *boni homines* inviati da un *concejo* per suo conto in tribunale, fossero gli uomini più impor-

tanti o più illustri; i *fueros* li indicano nella persona degli *alcaldes* e di altri facenti parte dei ranghi dei *caballeros villanos*.

All'inizio del XIII secolo, in conseguenza della recezione del diritto romano, che costituì senza dubbio una materia di studio nelle università di Palencia e Salamanca, fondate di recente, i *concejos* cominciarono ad adottare il sistema della rappresentanza attraverso procuratori. Gaines Post ha sollevato una questione fondamentale, se cioè i rappresentanti inviati dalle città alle primissime Cortes fossero o meno procuratori investiti di *plena potestas*. Che io sappia, i suoi studi sono sconosciuti a quegli storici spagnoli che si sono occupati del problema; essi hanno sostenuto che i rappresentanti delle città in queste antiche assemblee erano davvero procuratori come lo furono nel XIV secolo. Post, seguendo in ciò le orme di Manuel Colmeiro, conclude, tuttavia, che non c'è « nessuna prova chiara di una rappresentanza collegiale e procuratoria fino al 1305 ». Accogliendo la sua sfida, Evelyn Procter ha dimostrato che le città furono rappresentate alla corte regia da procuratori almeno fin dalla metà del XIII secolo.

L'uso di procuratori da parte di istituzioni ecclesiastiche cominciò a diventare comune nei primi anni del XIII secolo, e durante il periodo di minore età di Enrico I di Castiglia (1214-1217) il governo fu affidato ad Alvaro Núñez de Lara col titolo di *procurator regis et regni*. Qualche anno più tardi l'insigne nobile Pedro Fernández, prima di partire per la Terra Santa, designò un procuratore alla corte del re e dichiarò che avrebbe ratificato (*ratum penitus habiturus*) qualsiasi cosa fatta dal suo rappresentante. I primissimi riferimenti ad una simile forma di rappresentanza da parte di un *concejo* si trovano in un testo del 1223 in cui il *concejo* di Compostela nominò un *personarius* che lo rappresentasse alla corte reale ed un *advocatus* che sostenesse la sua causa. Il testo fa una chiara distinzione tra il *personarius* e l'*advocatus*. Il termine *personarius* o *personero* era l'equivalente di procuratore, come si arguisce chiaramente da numerosi testi legali come il *Fuero Real* e le *Siete Partidas*.

Durante i venti anni seguenti abbiamo altri esempi di rappresentanza procuratoria. Nel 1225, ad esempio, il *concejo* di Sotoavellanas fu rappresentato da un procuratore. Sei anni più tardi il *concejo* di Belver mandò degli uomini buoni (*bonos omes*) con

una lettera di procura (*con carta de procuración abierta et seellada*) alla corte del re; perché non ci fosse alcun dubbio riguardo il loro status legale, lo stesso documento li descrive come *procuradores*. Nel 1248 Ferdinando III dichiarò che se dei *concejos* delle Asturie avessero avuto affari alla sua corte avrebbero dovuto inviare loro *personeros*. Nel 1250 in una causa al tribunale regio il *justicia* di Túy agì in qualità di *personero del concejo* e presentò una lettera in cui il *concejo* affermava che si sarebbe attenuto a qualsiasi cosa fatta da esso. Nello stesso anno Moya inviò *omes bonos con carta de personería* alla corte regia, mentre Astorga inviò un *alcade* e un'altra persona *con letras de personería*. Il *concejo* di Santiago inviò *personeros con cartas de personería* « in cui era detto che il *concejo* accordava loro pieni poteri [*lleno poder*] e che si sarebbe attenuto a qualsiasi cosa da essi fatta a suo nome e alla mia presenza in questa causa ». Finalmente, nell'ultimo anno del regno di Ferdinando III, il *concejo* di Sigüenza fu rappresentato alla sua corte da cinque *personeros*.

Da quel che si è detto sembra logico concludere che, almeno a partire dal secondo quarto del XIII secolo, i *concejos* di solito furono rappresentati alla corte regia da procuratori, anche se i termini usati più spesso per definirli furono *personeros* o *omines bonos*. Ci sono, naturalmente, altri testi dello stesso periodo che accennano solo ad uomini buoni inviati alla corte regia, senza specificare se erano procuratori o recassero lettere di procura. Credo che anche in questi casi si intendesse che essi agivano come procuratori. Chiaramente l'idea della rappresentanza *procuratoria* era riconosciuta alla corte del re, ed era suo interesse incoraggiare il suo sviluppo come forma effettiva e vincolante della rappresentanza. Se i giudizi emessi alla corte regia non dovevano essere oggetto di dubbi, era essenziale che le parti conferissero ai loro rappresentanti pieno potere di agire in loro nome e di vincolarle con la loro azione. Sembra così probabile che il re, una volta scoperta l'utilità di richiedere procuratori di un *concejo*, sarebbe stato incline a richiederli da tutti.

La questione della rappresentanza delle città alla corte regia è direttamente connessa con le origini delle Cortes. Le Cortes erano, come suggerisce il nome stesso, la corte del re, benché in forma molto allargata, e come tale poteva agire come un corpo consul-

tivo o come un tribunale di giustizia. L'assemblea di vescovi, nobili e borghesi diede al re l'opportunità non solo di risolvere problemi politici di interesse generale, ma anche di risolvere un gran numero di liti, specialmente quelle che riguardavano le città. Le Cortes avevano così un carattere e una funzione giudiziari che non devono essere dimenticati nella ricerca sulle loro origini.

Tenendo presenti le precedenti considerazioni riprenderò l'esame delle assemblee regie. Come ho già notato, è possibile che le città castigliane siano state convocate per la prima volta a far parte del consiglio reale, seppure in modo limitato, nel 1187. Nel maggio di quell'anno Alfonso VIII celebrò una *curia* a San Esteban de Gormaz per discutere con l'inviato di Federico Barbarossa il matrimonio dell'Infanta Berenguela col figlio dell'imperatore Corrado di Hohenstaufen. Il contratto di matrimonio firmato a Seligenstadt nell'aprile del 1188, elenca cinquanta delle principali città del regno i cui *maiores* giurarono, insieme all'arcivescovo di Toledo, ai vescovi di Burgos, Calahorra e Avila, e ai principi e nobili, di osservare i termini del patto. Benché il contratto fosse sottoscritto in Germania, esso era stato ovviamente preparato a San Esteban nel 1187, ed è possibile che i *maiores* delle città fossero stati convocati alla *curia* per prestare il giuramento.

L'assenso delle città fu doppiamente importante poiché Alfonso VIII era privo di eredi maschi. Egli si rese conto che il trasferimento del regno alla figlia e al marito straniero di lei era rischioso, e, per essere effettuato con successo, richiedeva l'approvazione e l'aiuto di tutte le maggiori forze politiche del regno. Nel contratto così si dichiarò specificamente che se il re fosse morto prima dell'arrivo in Spagna di Corrado, i baroni, principi, governatori, città, e giudici di Calatrava e Santiago sarebbero stati obbligati per giuramento a riceverlo e a consegnargli Berenguela e il regno. Così i vescovi, i nobili, gli ordini militari e i cittadini furono convocati per dare il loro espresso consenso non solo al matrimonio, ma anche all'eventuale successione di Berenguela e Corrado al trono di Castiglia. La gravità del problema era tale da giustificare la convocazione dei borghesi insieme ai vescovi e ai nobili, eppure il testo è abbastanza impreciso da permetterci di supporre che i *maiores* delle città prestarono localmente il loro giuramento.

Post si è chiesto se i *maiores* erano procuratori con *plena po-*

testas. Sánchez Albornoz afferma che lo erano sebbene il testo non offra alcun indizio a questo riguardo. Essi non erano, come ha suggerito Colmeiro, *maiorini* o *merinos* reali, responsabili dell'amministrazione della giustizia nelle città. Dobbiamo ovviamente tradurre il termine *maiores* come maggiorenti, secondo suggerisce un documento di Alfonso VIII del 1174 che ordina ai cittadini di Toledo di inviargli dieci dei *maiores civitatis* per informarlo di ogni violazione dello statuto della città. I *maiores* erano i cittadini più importanti o forse gli *alcaldes* eletti dai cittadini, ma non erano ufficiali designati dalla corona.

Presto negli anni seguenti, probabilmente nell'aprile del 1188, Alfonso IX di León (1188-1230) riunì una *curia* di straordinaria importanza. Egli era giunto al potere in circostanze difficili alla morte del padre, Ferdinando II, nel gennaio precedente. La sua matrigna cospirava per privarlo del trono, e sia la Castiglia che il Portogallo assunsero un atteggiamento ostile. La nobiltà, specialmente in Galizia e nelle Asturie, devastò la campagna e generò altri disordini. A causa della prodigalità del padre, le finanze della corona erano quasi completamente esaurite. Di fronte al problema critico di ristabilire l'ordine e di affermare la sua autorità, Alfonso IX convocò il suo consiglio nel convento di San Isidro a León. L'assemblea ebbe una certa importanza per la presenza dell'arcivescovo di Compostela, dei vescovi e magnati, e dei « cittadini eletti di ogni città [*cum electis civibus ex singulis civitatibus*] ». Qui per la prima volta abbiamo una testimonianza inequivocabile della presenza di cittadini all'interno di una riunione del consiglio del re. Non sappiamo come erano eletti, né quanti venivano da ogni città, né se erano procuratori con pieni poteri, sebbene questo sembri improbabile. Il numero dei presenti sembra sia stato abbastanza ampio, benché il riferimento a ciascuna città indicava probabilmente solo quelle che dipendevano direttamente dal re e non le città e villaggi soggette a vescovi.

Vari autori, certamente esagerando, hanno accolto i decreti promulgati a quel tempo da Alfonso IX come una Magna Carta Leonese. Il paragone non è del tutto appropriato dato che Alfonso IX non era un re tiranno che i baroni ribelli tentavano di sottomettere alla legge del paese; né abbiamo prova che i suoi decreti avessero raggiunto nel diritto pubblico un'importanza e un prestigio

paragonabili a quelli della Magna Carta. Diversamente dalla carta inglese, i decreti del 1188 non furono confermati esplicitamente dai monarchi che salirono successivamente al potere, e le generazioni successive di leonesi e castigliani non si rifecero ai decreti del 1188 come alla fonte delle loro libertà. D'altro canto, Alfonso IX, come il re Giovanni, ammise l'esistenza di un corpo di leggi che vincolasse sé stesso e i suoi sudditi. Giurando di osservare i buoni costumi stabiliti dai suoi predecessori, promise di amministrare imparzialmente la giustizia e di non agire arbitrariamente. Garantì un'udienza completa ed imparziale a corte a chiunque fosse stato accusato da altri, e promise di punire adeguatamente quelli che elevavano false accuse. Nessuna azione sarebbe stata intentata contro l'accusato finché non gli fosse stato intimato per iscritto di presentarsi alla corte per essere giudicato secondo la legge. Furono anche garantite la sicurezza delle persone e della proprietà e l'inviolabilità del domicilio. Dichiarò, infine, che egli non avrebbe fatto « pace o guerra o alcun trattato se non con il consiglio dei vescovi, dei nobili, e degli uomini buoni [*boni homines*] dal cui consiglio dovrò essere guidato ». Qui, senza dubbio, pensava alla necessità di venire a patti con i suoi vicini, la Castiglia ed il Portogallo. I vescovi, i nobili ed i borghesi giurarono di essere leali nel consiglio, nel difendere la giustizia, e nel preservare la pace del regno. In un atto separato il re si impegnò a rivedere tutti i decreti promulgati dal padre, per recuperare i diritti e le entrate che, per eccesso di generosità, Ferdinando II aveva alienato. I decreti del 1188 non furono la conseguenza dell'azione concertata di una aristocrazia ostile che tentava di imporre al re il suo volere; né fu una vile capitolazione di fronte ai borghesi irritati dal disordine generale. Furono, piuttosto, la prova della determinazione del re di metter fine alla violenza cosicché, come dice Lucas di Túy, « egli sarebbe stato in grado di mantenere la pace e la giustizia nel regno ». Alfonso IX si impegnò a rispettare la legge, a rendere giustizia ad ognuno, a punire i malfattori e recuperare quello che spettava di diritto alla corona. Le sue convocazioni di cittadini rappresentarono il tentativo di mostrare la sua risolutezza e di servirsi del loro aiuto per controbilanciare una nobiltà turbolenta e per stabilire fermamente il proprio potere.

Benché i borghesi fossero i principali beneficiari dell'impegno

da lui preso di ristabilire l'ordine e la tranquillità è difficile stabilire in quale misura essi parteciparono alla formulazione dei suoi decreti. I testi pertinenti parlano della presenza dei cittadini di ogni città, della promessa del re di non fare guerra o pace senza il consiglio di vescovi, nobili, ed uomini buoni, e del loro giuramento di salvaguardare la pace del regno; se è possibile che siano stati consultati i cittadini, sembra improbabile che abbiano partecipato stabilmente e in condizioni di parità coi vescovi ed i nobili alle discussioni che precedettero la promulgazione dei decreti.

Fu probabilmente una conseguenza diretta dell'assemblea la decisione di Alfonso IX di intraprendere relazioni pacifiche con la Castiglia. Dopo un colloquio con Alfonso VIII svoltosi a Sotohermoso in maggio, egli acconsentì a diventare sua vassallo e a sposare una delle sue figlie. Nel giugno del 1188 Alfonso VIII convocò una *curia* a Carrión e conferì il titolo di cavaliere al Re di León, che gli baciò la mano in segno di vassallaggio, « alla presenza degli abitanti della Galizia, del León e della Castiglia ». In luglio Corrado di Hohenstaufen arrivò a Carrión, fu nominato cavaliere e promesso in matrimonio all'Infanta Berenguela, che aveva allora circa otto anni. Il ben informato autore del *Chronicon Latinum* dichiarò che l'intero regno di Castiglia rese omaggio a Corrado, che avrebbe regnato con Berenguela nel caso che Alfonso VIII fosse morto senza figli maschi. Benché i testi non specifichino se a Carrión fossero presenti anche i rappresentanti delle città, ci sono buone possibilità che essi fossero stati convocati per rendere omaggio alla coppia di novelli fidanzati. Forse è proprio in quel tempo che possiamo trovare le origini di quella *consuetudo Ispanie* a cui fece riferimento Alfonso X nel 1255, quando dichiarò che i prelati, i magnati e i procuratori delle città dovevano essere convocati per giurare fedeltà all'erede al trono.

Negli anni immediatamente successivi, le notizie di riunioni del gran consiglio e della partecipazione dei cittadini, sono alquanto vaghe. Una costituzione di Alfonso VIII che garantiva la pace e la sicurezza della Chiesa fu con ogni probabilità promulgata all'interno di una simile assemblea nel 1191. Possiamo affermare la stessa cosa delle costituzioni redatte da Alfonso IX a León nel settembre del 1194 e promulgate in un consiglio tenuto a Compostela il 22 ottobre. Rivolgendosi a tutti i prelati e principi del suo regno e al

popolo tutto, egli rilevò che nel 1188 aveva riformato lo *status regni*, ma che di recente era stata trascurata l'osservanza dei suoi decreti; « con comune deliberazione », quindi, egli approvava dei nuovi decreti concernenti l'amministrazione della giustizia, i diritti della Chiesa, e la punizione dei ladri e dei rapinatori, e ordinava la loro applicazione in tutto il regno. Benché possiamo affermare che vescovi e nobili fossero presenti a queste assemblee, in nessun caso c'è un riferimento specifico alla presenza di cittadini.

Qualche anno più tardi, tuttavia, l'11 marzo del 1202, Alfonso IX convocò a Benavente una *plena curia*, presenziata da vescovi, vassalli reali, « e molti uomini di ogni città del mio regno ». In questo caso abbiamo di nuovo una prova certa della presenza di rappresentanti delle città nel gran consiglio, ma non c'è modo di appurare come fossero stati scelti né quali fossero i poteri loro conferiti.

Nel documento allora emesso il re prestò molta attenzione a quali condizioni i privati possedevano terre della Chiesa, ma la parte più significativa del testo si riferisce alla vendita del conio reale. Sánchez Albornoz trova in ciò conferma del suo punto di vista, che cioè i cittadini erano convocati al consiglio del re in primo luogo per aiutare la corona tramite l'approvazione di sussidi che facessero fronte ai costi crescenti della riconquista e dell'amministrazione pubblica. I tributi dovuti dai *concejos* erano fissati per tradizione dai loro *fueros*, e non potevano essere modificati senza il loro consenso. Nel corso del XII secolo il re cominciò a riscuotere un sussidio straordinario chiamato *petitum*, nome che stava ad indicare il fatto che esso era concesso dietro sua richiesta, benché non ci sia prova del modo in cui le città dessero il loro consenso. Probabilmente la richiesta era fatta individualmente e non in una assemblea. Verso la fine del secolo questa somma cominciò a diventare un pagamento annuale prefissato, ma le frequenti esenzioni ridussero la sua importanza relativamente agli scopi perseguiti dal re. Perciò nella sua ricerca di nuove fonti di reddito, il re escogitò l'espediente di adulterare il conio. Ma ciò poteva causare un pericolo per l'economia, a causa dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi. Per prevenire questa crisi le città comprarono il diritto del re di battere moneta a piacimento, cioè, gli assegnarono un sussidio, una nuova tassa, che fu in seguito conosciuta col nome di *moneda forera*.

Questa procedura fu descritta per la prima volta in occasione della *curia* di Benavente del 1202. Il testo riferisce che il re vendette il suo conio per un periodo di sette anni agli abitanti delle regioni site tra il fiume Duero e il mare e da un capo all'altro dell'Estremadura, al costo di un *maravedi* a testa. Riconoscendo la possibilità che il re potesse adulterare il conio alla fine dei sette anni, la *curia* stabilì che egli non dovesse essere obbligato a vendere il conio contro la sua volontà; e che i suoi sudditi non fossero obbligati a comprarlo. La vendita e l'acquisto potevano essere effettuati solo con il mutuo consenso delle parti. In questo caso, fatta eccezione per i vescovi ed i nobili, solo i canonici delle cattedrali, i cavalieri e i loro *familiares* erano esenti dal pagamento. Tutte le *gentes terre* o gli uomini liberi non nobili, inclusi gli affittuari di terre appartenenti alla nobiltà o alla Chiesa, dovevano pagare un *maravedi* a testa. Il re si impegnò a non cedere a nessuno parte delle entrate così ottenute.

Da quel che si è detto sembrerebbe che alla *curia* di Benavente Alfonso IX abbia riconosciuto, almeno all'inizio, l'obbligo di mettere in vendita il conio prima di adulterarlo o, per dirla diversamente, di richiedere il consenso dei sudditi all'esazione di un tributo straordinario. Ciò fa pensare che la *curia plena*, in cui sarebbero state rappresentate le città, doveva essere riunita con una certa periodicità. È concepibile, come crede Sánchez Albornoz, benché ciò non sia ancora dimostrato, che il re abbia venduto il conio nel 1195, proprio sette anni prima della *curia* del 1202, o forse nell'ottobre del 1194, quando promulgò una serie di leggi in un consiglio tenuto a Compostela. Si può congetturare che avesse portato a termine una simile operazione sette anni prima, nella *curia* di León del luglio 1188. Possiamo stabilire un elenco arbitrario per la convocazione della *curia* ogni sette anni, nel 1188, 1195, 1202, 1209, 1216, 1223, 1230, 1237, 1244 e 1251, ma non è ancora possibile affermare che il re convocò effettivamente il suo consiglio in ognuno di questi anni.

D'altro canto, nel 1202, 1207, 1209, 1223, 1224, 1225, 1227 e 1229, la *moneda* è citata come un tributo riservato specialmente alla corona o come un'esenzione speciale. Essa appare anche in Castiglia, citata per la prima volta nel 1215 come un diritto riservato alla corona; altri riferimenti ad essa sono del 1216, 1217, 1219,

1225, e, dopo la unificazione di León e Castiglia, del 1230, 1244, e 1245. La promessa fatta da Alfonso X di riscuotere la *moneda forera* solo ogni sette anni, così come avevano fatto precedentemente il padre ed il nonno, e la concessione della *moneda forera* a Ferdinando IV da parte delle Cortes di Valladolid nel 1295, anche prima che fosse trascorso l'intero periodo dei sette anni, indica che questo tributo era effettivamente riscosso ogni sette anni. Finora, tuttavia, non è stata addotta nessuna prova chiara e indubbia del fatto che le Cortes fossero convocate ogni volta per dare il loro consenso all'esazione della tassa.

Il solo esempio specifico di vendita del conio reale ci viene dal Portogallo. Alfonso III dichiarò che quando propose di svalutare il conio come avevano fatto i suoi predecessori « la maggior parte del clero e del popolo del mio regno mi supplicò umilmente ed insistentemente di mantenere il peso solito del conio fino ai prossimi sette anni, e ognuno mi avrebbe pagato per questo una certa somma di denaro ». Egli evidentemente portò a termine la vendita del suo conio nella *curia* di Leiria del 1254, un'assemblea a cui parteciparano vescovi, magnati, prelati, membri degli ordini religiosi, e gli uomini buoni delle città. Questa è la prima prova evidente della presenza dei cittadini all'interno del consiglio regio portoghese.

Benché la vendita del conio reale fosse chiaramente l'interesse principale della *curia* di Benavente del marzo 1202, possiamo proporre un'altra ragione che portò alla convocazione dei cittadini in quella assemblea. Per più di tre anni Alfonso IX e la regina, Berenguela di Castiglia, avevano rifiutato di piegarsi alle richieste del papa che voleva che si separassero, dato che erano cugini di primo grado. Il loro matrimonio era considerato di importanza capitale per la continuazione delle relazioni pacifiche tra León e Castiglia, e si aspettava la nascita di un erede al trono del León che rafforzasse il legame tra i due regni. Nell'agosto del 1201 nacque un bambino, il futuro Ferdinando III. Sembra logico supporre che la *curia plena* del marzo 1202 fu convocata in parte per riconoscere i diritti dell'Infante Ferdinando, allora di sei mesi, al trono Leonese. Data l'accusa di incesto mossa dal papa, era sommamente importante che la legittimità del bambino e il suo diritto alla successio-

ne fossero posti fuori discussione e riconosciuti da tutte le forze politiche del regno.

Alfonso VIII di Castiglia intervenne manifestamente e direttamente a favore del nipote, dato che il papa Innocenzo III, in una lettera del 5 giugno 1203, si lamentò che il re avesse determinato che « l'intero regno lionese dovrà giurare » di riconoscere nell'Infante l'erede legittimo al trono. È più che probabile che la cerimonia ebbe luogo a Benavente nel marzo 1202. Ma alla fine Innocenzo III, minacciando l'interdetto e la scomunica, ebbe la meglio, e la coppia reale si separò all'inizio del 1204. Le relazioni tra il León e la Castiglia si guastarono immediatamente, ma nel 1206 fu stipulato un trattato che stabiliva che l'Infante dovesse essere riconosciuto come erede e che la popolazione del León dovesse rendergli omaggio. Forse proprio per questo scopo Alfonso IX nel 1207 convocò in una assemblea a Toro l'arcivescovo di Compostela e molti altri vescovi e magnati, ma sappiamo ben poco di quell'incontro, e non si dice nulla della presenza di cittadini.

Nel febbraio del 1208, tuttavia, Alfonso IX riunì a León una assemblea di vescovi, baroni, e di uomini più eminenti del regno, insieme ad un certo numero di cittadini provenienti da ogni città. Questa assemblea, insieme a quelle del 1188 e del 1202, è la terza *curia* in cui è confermata la presenza dei cittadini. Il riferimento ai cittadini di tutte le città in ogni caso suggerisce l'idea di un'assemblea assai ampia, ma il termine cittadini non ci offre alcun indizio riguardo ai poteri ad essi conferiti. Dopo un lungo dibattito, con il consenso generale, il re promulgò una legge in favore della Chiesa. Si impegnò a non impossessarsi delle proprietà dei vescovi deceduti, riconobbe la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, e tutelò dalla confisca i beni ecclesiastici. Particolarmente interessante fu la promessa di non riscuotere il tributo noto come *petitum* dal clero cattedralizio o rurale, e di non penetrare nelle loro case e impossessarsi dei loro beni a questo scopo. Egli riconobbe che ciò era conforme alla giustizia, poiché i vescovi erano felicemente usi ad assisterlo nelle sue necessità. Le finanze reali continuavano a costituire un problema, e i tentativi del re di ottenere denaro dalla Chiesa furono contrastati. In considerazione di questo fatto non sembrerebbe improbabile che egli abbia sollevato la questione della vendita del conio, quando restava ancora un anno del periodo di

sette stabilito dalla *curia* del 1202; forse convocò i cittadini all'assemblea di León proprio per chiedere il consenso di riscuotere la *moneda forera* che cominciava nel 1209. Ma ciò naturalmente rimane materia di congettura.

È difficile accertare se nei pochi anni seguenti i cittadini continuarono ad essere presenti al Consiglio regio nel León e in Castiglia. Ci si chiede soprattutto se Alfonso VIII di Castiglia abbia fatto appello a loro per l'aiuto finanziario straordinario necessario a far fronte alle spese preparatorie della grande campagna di Las Navas de Tolosa, nella primavera del 1212. Secondo i cronisti egli nel settembre del 1211 si consultò con l'arcivescovo di Toledo e coi vescovi e magnati del regno, probabilmente a Toledo, e preparò la campagna. Fu pubblicato un editto generale che ordinava a tutti di prepararsi per la guerra. Dietro richiesta del re, probabilmente in quell'occasione il clero impegnò metà delle sue entrate annuali per finanziare la campagna. E il re infatti poté disporre di ampi fondi per far fronte alle necessità di tutte le truppe che nella primavera del 1212 si riunirono a Toledo. Ma non sappiamo se le città castigliane contribuirono con un sussidio speciale alle entrate del re. In seguito alla vittoria decisiva, ottenuta a Las Navas de Tolosa in luglio, Alfonso VIII riunì un'assemblea a Burgos, apparentemente per celebrare il suo trionfo. Benché nessun cronista riferisca di un'assemblea del genere, la *Primera Crónica General* riferisce che il re, al momento di congedare l'esercito, promise « di aumentare i *fueros* e ridurre i tributi » dei *concejos*. Il *Fuero viejo*, una compilazione legale che ricevette la forma attuale nel XIV secolo, accenna al fatto che fece ciò in un'assemblea tenuta a Burgos. L'introduzione di questo testo afferma che il 28 dicembre 1212, a Burgos, Alfonso VIII confermò tutti gli statuti che le città castigliane avevano ricevuto dai suoi predecessori fin dal tempo di Alfonso VI. Egli inoltre chiese ai magnati e ai cavalieri di registrare i loro diritti e costumi in modo che egli potesse correggere quelli che richiedevano miglioramenti e confermare quelli che erano utili. Probabilmente egli aveva deciso di convocare a Burgos i vescovi, i nobili ed i cittadini affinché essi celebrassero insieme a lui la festività del Natale e da lui ricevessero un segno di gratitudine per il loro fedele servizio, dato che riconosceva di aver raggiunto la

sua immensa vittoria sui Musulmani « non per mio merito, ma per grazia di Dio e per l'aiuto dei miei vassalli ».

Dopo la sua morte, nell'ottobre del 1214, rappresentanti delle città furono convocati a Burgos, apparentemente per riconoscere come re di Castiglia il figlio decenne, Enrico I. Nonostante che l'arcivescovo Rodrigo Jiménez de Rada dichiarasse solo che il re era elevato a questa carica dai vescovi e dai magnati, il *Chronicon Latinum* sottolineò che « era accettato come re da tutti i castigliani, sia i prelati delle chiese che il popolo delle città, ed essi gli resero omaggio ». Data la giovane età del re e la malattia che affliggeva la madre e che la portò alla morte il 31 ottobre, sembrerebbe che la convocazione di prelati, magnati e cittadini che proclamassero la fedeltà del regno intero sia stata particolarmente desiderabile. Durante i tre anni critici che seguirono, tuttavia, a quel che sembra i cittadini non furono convocati a nessuna delle riunioni del consiglio regio che cercarono di risolvere il problema della reggenza. Il regno era prossimo alla guerra civile quando l'improvvisa morte di Enrico I nel giugno del 1217 creò una nuova crisi nella risoluzione della quale i cittadini dovevano giocare un ruolo decisivo.

Per diritto ereditario il trono spettava alla sorella maggiore del Re, Berenguela, ma essa propose di cederlo all'Infante Ferdinando, figlio suo e di Alfonso IX di León. Mentre essa cercava qualche appoggio, gli abitanti delle città site tra i fiumi Duero e Tago si riunirono a Segovia per discutere la situazione. Non sappiamo da chi furono convocati, e può essere che si fossero riuniti di loro propria iniziativa. Dopo qualche esitazione accettarono l'invito di Berenguela a recarsi a Valladolid. L'arcivescovo Rodrigo riferì che gli uomini più eminenti dell'Estremadura, venuti a nome di tutti, e i magnati e cavalieri castigliani, col consenso di tutti, offrirono il regno a Berenguela, la quale, con l'approvazione generale, lo cedette al figlio. Più dettagliatamente il *Chronicon Latinum* riferisce che un gran numero di uomini provenienti dalle città dell'Estremadura si riccolse a Valladolid il 2 luglio 1217, che il palazzo reale non poteva contenerli tutti, e che perciò chiesero a Berenguela e al figlio di incontrarsi con loro fuori le mura della città, in aperta campagna. Accompagnata dai vescovi e dai nobili, Berenguela li incontrò. Uno di essi, parlando per tutti gli altri a nome del popolo, riconobbe che il regno spettava a lei per diritto ereditario, ma le chiese di

cederlo al figlio « poiché essa, come donna, non sarebbe stata in grado di sopportare le fatiche del governo del regno ». Essa assentì benevolmente, e tutti acclamarono Ferdinando III come nuovo re. Poi si recarono nella cattedrale dove « tutti i presenti, sia i magnati che il popolo delle città grandi e piccole » resero omaggio al re. Probabilmente i cittadini che presero parte a questa assemblea appartenevano ai ranghi dei *caballeros villanos*, come suggerì molti anni più tardi lo stesso Ferdinando III quando affermò che al momento della sua ascesa al trono aveva giurato di mantenere le leggi del regno « alla presenza di mia madre, dei miei magnati, dell'arcivescovo e dei vescovi e dei *caballeros* di Castiglia e di Estremadura e di tutta la mia corte ».

Le città castigliane parteciparono ad un grande consiglio tenuto nel novembre del 1219 per celebrare il matrimonio del re con Beatrice di Svevia, una nipote di Federico Barbarossa. « Coi magnati e molti altri nobili e gli uomini più importanti [*primores*] delle città grandi e piccole del regno », Ferdinando III ricevette la principessa a Burgos. Il 27 novembre nel monastero di Las Huelgas situato appena fuori della città egli le conferì le insegne di cavaliere, e tre giorni più tardi fu celebrato il matrimonio nella cattedrale di Burgos. Allora:

> « una *curia* assai memorabile fu tenuta a Burgos, con un gran numero di magnati, cavalieri, e gli uomini più eminenti delle città che erano state convocate. Tutte le nobili signore, religiose e laiche provenienti da ogni parte del regno di Castiglia accompagnarono a quella *curia* la regina Berenguela. Una *curia* simile non era stata vista a Burgos da tempo immemorabile ».

È chiaro che i vescovi, i nobili e i cittadini furono convocati non solo per partecipare alle festose cerimonie in quella occasione, ma anche per promettere fedeltà alla loro nuova regina. Le città furono rappresentate dai loro principali abitanti, probabilmente *caballeros villanos*; benché essi non fossero definiti come procuratori, è possibile che a quel tempo avessero poteri procuratorî.

Parecchie volte, nel 1221, 1222, 1224 e 1230 i re di León e di Castiglia tennero assemblee, e benché nelle fonti non sia sempre riferita la presenza di cittadini, questa non può essere considerata come una prova della loro assenza. Il 21 marzo del 1222, per esempio, il consiglio reale della Castiglia fu convocato a Burgos

per riconoscere come erede al trono l'Infante Alfonso nato da poco; i cittadini furono quasi certamente convocati a quella assemblea. Quando Alfonso IX morì alla fine di settembre del 1230 il figlio, Ferdinando III, che era stato riconosciuto molti anni prima come erede legittimo al trono dai vescovi, nobili e cittadini leonesi, reclamò la sua eredità. Alla fine dell'anno giunse ad un accordo con le sorellastre che avevano cercato di impugnare i suoi diritti. Furono presenti all'assemblea tenuta a Benavente l'11 dicembre del 1230 i membri della famiglia reale, gli arcivescovi di Toledo e Compostela, e molti baroni e cittadini. Benché nessuna fonte la descriva come tale, questa assemblea probabilmente dovette essere considerata come la prima *curia plena* dei regni riuniti di León e di Castiglia.

Durante i venti anni successivi Ferdinando III continuò con vigore la riconquista, conquistando Córdoba nel 1236, Murcia nel 1243, Jaén nel 1245 e Siviglia nel 1248. Problemi di strategia e di finanza richiesero chiaramente la convocazione del grande consiglio nel corso di questi anni, ma le prove di tali riunioni sono incerte. C'è ragione di credere che nel 1232 e nel 1233 il re convocò assemblee a cui parteciparono i cittadini. Dopo aver attraversato l'Estremadura e la Galizia fece ritorno a Carrión, probabilmente nel luglio del 1232, e lì si riunirono « molte persone del regno di León e molti nobili della Galizia e delle Austrie ». Quando si spostò a Burgos, forse in novembre, « una grande moltitudine di popolo e di nobili di Castiglia e Galizia e di altre parti del regno » si riunirono, e, « col consiglio degli uomini buoni » sistemò vari affari. Nell'autunno del 1233, dopo la conquista di Uceda, ritornò a Burgos dove tornò ad occuparsi di importanti affari riguardanti il regno intero. Benché il linguaggio del *Chronicon Latinum* sia impreciso, possiamo ragionevolmente supporre che queste furono riunioni delle Cortes, ed è probabile che molti degli affari trattati siano stati di natura giudiziaria. Pochi anni più tardi, nel settembre del 1237, Ferdinando III si sposò per la seconda volta, con Jeanne di Ponthieu, a Burgos, dove fu celebrata una *curia* secondo il costume reale, e la sposa fu elevata alla dignità di regina. Le città furono probabilmente invitate ad inviare loro rappresentanti per renderle omaggio, come avevano già fatto circa venti anni prima per Beatrice di Svevia. Il re riunì un'altra assemblea a Burgos nel 1241, in cui risolse affari insieme ai magnati e ai cittadini.

In questo periodo pressanti necessità finanziarie costrinsero il re a sfruttare ogni possibile fonte di reddito. Nel 1236 il papa Gregorio IX diede ordine ai vescovi di León e di Castiglia di consegnare al re ventimila pezzi d'oro per ogni regno e per tre anni, allo scopo di finanziare la riconquista; dieci anni più tardi Innocenzo IV permise al re di adoperare per un periodo di tre anni una parte delle decime per far fronte alle spese dell'assedio di Siviglia. È probabile che il re cercò anche di ottenere dalle città dei sussidi straordinari, benché esse possano aver cercato di essere esentate, dato che fornivano truppe per l'esercito reale. Il re evidentemente riscosse la *moneda* e altri tributi, ma non è certo che abbia convocato alle Cortes i cittadini ogni sette anni per ottenere il loro consenso alla riscossione della *moneda*. Durante l'assedio di Siviglia egli scrisse ai *concejos* della Galizia, illustrando le sue urgenti necessità e chiedendo loro di inviargli del denaro in proporzione al reddito individuale; promise inoltre di restituire il prestito dalla successiva esazione della *moneda*. Egli ottenne prestiti da altre città, e può darsi che abbia preferito trattare con le città individualmente o per regione piuttosto che in una assemblea generale in cui esse sarebbero state più capaci di resistere alle sue richieste di denaro.

Dopo la caduta di Siviglia nel 1248 il re passò i rimanenti quattro anni della sua vita in quella seducente capitale, distribuendo tra i suoi seguaci case, terre e rendite e facendo progetti per chiudere la strada usata così spesso nel passato dai musulmani del Nordafrica per le loro invasioni. Nel novembre 1250 egli riunì un'assemblea che è stata erroneamente definita come la prima delle Cortes di Castiglia. È evidente da ciò che abbiamo detto che assemblee simili erano già state tenute nel León e nella Castiglia. Una prova che si riferisce alle Cortes del 1250 fu citata per la prima volta nel XVII secolo dallo scrittore Diego Colmenares, che pubblicò uno statuto reale concesso il 22 novembre del 1250 al *concejo* di Segovia, a Siviglia. Per quanto ne sappia nessuno notò che i testi degli altri due statuti reali, uno indirizzato al *concejo* di Uceda il 18 novembre, e l'altro al *concejo* di Cuenca il 20 novembre, sono quasi identici allo statuto concesso a Segovia. I tre testi rappresentano le decisioni prese dal re nelle Cortes e furono da lui comunicate alle città i cui rappresentanti erano presenti. Lo stesso

documento fu senza dubbio inviato a molte altre città, e sicuramente saranno scoperte altre copie di esso. È così inesatta l'affermazione fatta da Colmeiro che i *cuadernos* o registri delle Cortes del 1250 siano andati perduti.

I tre documenti rivelano che il re si consultò con il figlio Alfonso, col fratello Alfonso de Molina, il fratellastro Rodrigo Alfonso, con Diego López de Haro e Nuño Gónzalez de Lara, capi di due delle grandi famiglie del regno, coi vescovi di Palencia e Segovia, i maestri di Calatrava, Santiago, e dei templari, il gran capitano dell'Ospedale, e altri *ricos hombres*, cavalieri ed uomini buoni della Castiglia e del León. La presenza dei grandi signori e dei capi degli ordini militari non era insolita, ma è sorprendente che si faccia menzione di soli due vescovi. Considerando la documentazione dei precedenti venticinque anni c'è ragione di credere che i rappresentanti inviati dalle città del León e della Castiglia fossero procuratori investiti di pieni poteri.

Ferdinando III dichiarò di aver convocato gli uomini buoni delle città per trattare questioni riguardanti il buono stato del regno. Essi furono sensibili alle sue parole, ed egli fu soddisfatto delle loro risposte. Non sappiamo se in questa occasione richiese un sussidio. Essi gli chiesero di salvaguardare le libertà delle città come aveva promesso quando era diventato re di Castiglia. Promettendo di correggere le sue passate trasgressioni a questo riguardo, egli annullò tutti i decreti reali che avevano tolto i villaggi dalla giurisdizione delle città. Chiaramente l'attrito tra gli abitanti urbani e rurali di molti distretti municipali era aumentato, e in particolare il popolo delle campagne risentiva dell'esclusione da ogni partecipazione diretta al governo delle città. Ma l'abolizione fatta dal re di qualsiasi esonero precedentemente concesso ai villaggi costituì un trionfo per la popolazione urbana che voleva difendere gelosamente il suo controllo sull'amministrazione comunale. Per far fronte alla possibile vendetta il re minacciò di severe pene tutti i funzionari delle città che avessero maltrattato gli abitanti dei villaggi.

Particolarmente interessanti per la storia delle Cortes sono le clausole concernenti i rappresentanti inviati alla corte regia dalle città, sia in seguito ad una convocazione che per propria iniziativa: essi dovevano essere *caballeros* idonei, cioè uomini appartenenti allo strato sociale più alto delle città, che cominciavano a dominare

il governo della città e ad ampliare il divario tra sé stessi e gli ordini inferiori. Dovevano essere inviati al re di norma tre e non più di quattro rappresentanti, a meno che egli non ne richiedesse esplicitamente di più. Essi dovevano essere ricompensati secondo la distanza percorsa; ogni *caballero* che si recasse a Toledo, ad esempio, riceveva mezzo *maravedi* al giorno, e se andava oltre Toledo verso la frontiera musulmana, ad esempio a Siviglia, riceveva un intero *maravedi*. Diversi altri statuti, approvati mentre l'assemblea era in corso, sottolineano il fatto che le Cortes davano alle città l'opportunità di portare alla presenza del re le loro liti per un giudizio; si deve notare che gli uomini buoni delle città si presentavano muniti di *cartas de personería* o lettere di procura.

Altri articoli del *cuaderno* del 1250 rivelano l'incoraggiamento dato dal re al controllo aristocratico sul governo delle città. Il re dichiarò, per esempio, che i *menestrales* o gli artigiani non potevano essere eletti alla carica di *juez*, la principale magistratura delle città. Come egli notò, il *juez* era il portastendardo del *concejo*; per paura che un uomo di origine volgare insignito di questa carica potesse disonorare il *concejo*, presumibilmente con la sua codardia in tempi pericolosi, la regola era che si doveva esser figli di un *caballero* o di un uomo buono dotato di senso dell'onore. Questo sembra essere un tentativo di escludere gli ordini minori dalle principali cariche del governo della città. La condanna e lo scioglimento da parte del re delle « dannose confraternite ed associazioni » che attenuavano il suo potere e dominio e agivano a danno delle città, suggerisce non solo che gli artigiani stavano cercando di formare delle ghilde per difendere i loro interessi economici e forse anche per esercitare un'influenza politica maggiore ma anche che i *caballeros* vedevano nelle ghilde una minaccia alla loro predominanza e si erano procurati l'appoggio del re nel sopprimerle. Solo quelle confraternite a carattere esclusivamente spirituale — che avevano lo scopo di seppellire i morti o di prendersi cura degli ammalati e dei poveri — furono permesse. Alfonso X ripeté questi ordini alle Cortes del 1252. Il lusso crescente dei cittadini e in genere delle classi alte si riflette nelle consuetudini che regolavano il matrimonio, in particolare per quanto riguarda il numero degli ospiti che potevano essere invitati, i doni che lo sposo faceva alla sposa e così via.

Le Cortes tenute a Siviglia nel novembre del 1250 rappresentano l'acme di mezzo secolo di crescita e di sviluppo. Le Cortes erano emerse così dall'oscurità e avevano preso forma di un'assemblea di vescovi, nobili, e di rappresentanti delle città. Il compito di tracciare le linee della crescita di queste assemblee è stato ostacolato dalla scarsità della documentazione. Solo occasionalmente i documenti emessi dalla cancelleria reale alludono ad avvenimenti eccezionali, come una riunione del gran consiglio; i documenti ancora esistenti promulgati da assemblee di questo tipo sono pochi, e gli altri testi destinati chiaramente ad avere un'universale applicazione non specificano se siano stati promulgati in una *curia plena* o Cortes. Delle fonti narrative, il *Chronicon Latinum* è il più assiduo nel riferire delle sedute del gran consiglio; se, come si è supposto, il suo autore fu Juan di Osma, cancelliere del Re, possiamo facilmente spiegarci questo interesse e l'esattezza generale della cronaca. Ma questa cronaca e quella dell'arcivescovo Rodrigo terminano dopo la caduta di Córdoba del 1236; così non abbiamo una descrizione dettagliata e fatta da un testimone oculare per gli ultimi quattordici anni del regno di Ferdinando III, quando è probabile che le Cortes siano state riunite più frequentemente di quanto sembri al presente. Anche così, le prove in nostro possesso sono sufficienti per affermare che le Cortes ebbero un regolare sviluppo nella prima metà del secolo.

Dobbiamo esaminare l'apparizione delle Cortes alla luce delle condizioni vigenti nel León e in Castiglia alla fine del secolo XII ed all'inizio del successivo. Diversamente da quanto accadde contemporaneamente ai re Capetingi in Francia, i sovrani leonesi-castigliani furono essenzialmente forti e capaci di far valere la loro autorità in tutto il regno. Il feudalesimo non si era sviluppato pienamente e non aveva determinato la dissoluzione dello stato. Le signorie degli ecclesiastici e dei nobili erano relativamente poche e di estensione limitata, e si trovavano principalmente in Galizia. I vescovi e i nobili non avevano ancora raggiunto quella immensa potenza economica che nei secoli successivi dell'età medioevale li mise in grado di sfidare così di frequente la monarchia. A quel tempo dunque il re era la figura centrale e predominante nella vita politica dei due regni. Nella sua posizione di comandante in capo egli diresse la conquista e riservò esclusivamente a sé stesso la distri-

buzione del bottino di guerra e la colonizzazione dei territori riconquistati. Vescovi, nobili, ordini militari e altri, ambiziosi di ricchezze, dipendevano dalla sua benevolenza. Insomma, il re deteneva la sostanza del potere pubblico, benché prima di intraprendere un qualche specifico piano d'azione richiedesse per tradizione il consiglio dei vescovi e dei nobili.

I cittadini apparvero all'interno del consiglio reale quando le città ebbero raggiunto uno status significativo come unità di amministrazione territoriale, come fonti di forze militari ingenti e mobili, come importanti comunità agricole e pastorali, e, in minor msura, come centri nascenti dell'industria e del commercio. Alla fine del XII secolo la loro posizione all'interno della struttura amministrativa, militare ed economica del regno era tale da non poter essere ignorata. Senza dubbio la monarchia ritenne conveniente convocare i cittadini al gran consiglio per molte ragioni: per indagare sull'amministrazione delle municipalità, per dirimere le loro controversie, per ottenere il loro consiglio nei problemi militari, e il loro aiuto finanziaro.

È ricordata esplicitamente la presenza dei cittadini nelle assemblee convocate da Alfonso IX a León nel 1188, a Benavente nel 1202, e nuovamente a León nel 1208. Essi parteciparono anche all'assemblea di Valladolid del 1217, che riconobbe Ferdinando III come re di Castiglia, e alla *curia* celebrata a Burgos due anni più tardi in occasione dal suo matrimonio con Beatrice di Svevia. Nel 1230 furono presenti all'assemblea di Benavente, che effettuò la unificazione del León e della Castiglia; furono inoltre presenti ad un assemblea tenuta a Burgos nel 1241 e alle Cortes di Siviglia del 1250. Le prove riguardanti la loro presenza in altre assemblee sono meno esplicite, ma è possibile che abbiano partecipato alla *curia* tenuta da Alfonso VIII a San Esteban de Gormaz nel 1187 per combinare il matrimonio tra l'Infanta Berenguela e Corrado di Hohenstaufen e alla *curia* dell'anno seguente tenuta a Carrión in cui Corrado e Alfonso IX furono nominati cavalieri dal re di Castiglia. Rappresentanti delle città furono probabilmente presenti a Burgos nel 1212 quando Alfonso VIII confermò i loro *fueros* e ridusse forse i loro tributi; due anni più tardi ritornarono forse a Burgos per riconoscere come re il figlio Enrico I. C'è inoltre ragione di credere che abbiano partecipato alla *curia plena* convocata

da Alfonso IX a Zamora nel 1221 e all'assemblea tenuta l'anno seguente a Burgos per riconoscere l'Infante Alfonso come legittimo erede al trono di Castiglia. Furono anche probabilmente presenti alla curia di Burgos del 1224 per solennizzare il matrimonio di Giovanni di Brienne e Berenguela di Castiglia. Con molta probabilità presero parte alle assemblee di Carrión e di Burgos, rispettivamente del 1232 e del 1233 e di nuovo a Burgos nel 1237 per il matrimonio di Ferdinando III e Giovanna di Ponthieu.

Lo status legale dei rappresentanti delle città nelle prime assemblee reali è alquanto incerto, in quanto la terminologia adoperata per definirli — uomini più importanti (*maiores, primores*), cittadini (*cives*), uomini buoni (*bonos homines*), uomini della regione (*gentes terre, los de la tierra*) — non è precisa. Le disposizioni contenute nei *fueros* riguardanti l'invio di agenti ad assemblee giudiziarie, suggerisce tuttavia che gli uomini più eminenti o i cittadini di cui si fa menzione nel 1187, 1188, 1202, 1208 e così via furono gli *alcaldi* o altri funzionari scelti del governo della città. Altre indicazioni lasciano intendere che fossero uomini appartenenti alla classe superiore della società urbana, i *caballeros villanos*. Come funzionari scelti delle città essi erano loro rappresentanti e non agenti scelti dalla corona per controllare il governo della città. A partire dal secondo quarto del XIII secolo, quando le città cominciarono a mandare procuratori alla corte regia, è probabilmente che essi fossero di solito funzionari o *caballeros* della città. L'accettazione del sistema della rappresentanza procuratoria non deve sorprenderci, dato che la penisola iberica non visse isolata dal resto dell'Europa, ma aveva subito una continua influenza dal nord dei Pirenei, specialmente dall'XI secolo in poi. Proprio come il monachesimo cluniacense e cistercense e la riforma gregoriana avevano influito profondamente sulla vita della penisola, così fu anche per il *revival* del diritto romano e canonico. Così prima della metà del tredicesimo secolo divenne frequente l'uso di procuratori da parte di singoli individui, istituzioni ecclesiastiche e città. Senza dubbio le *cartas de personería* in possesso dei rappresentanti delle città li autorizzavano a vincolare con le loro azioni i loro elettori. Sia se convocati alla piccola *curia*, alla *curia plena* o alle Cortes, le loro funzioni erano sostanzialmente le stesse: accettare il giudizio pronunciato dal tribunale del re o dare il loro consenso ad una politica proclamata

dal re dopo la consultazione con i principali personaggi politici del regno. Proprio per questi scopi la monarchia deve aver ravvisato l'opportunità di convocare rappresentanti delle città coi pieni poteri di legare i loro elettori ad un giuramento, ad una politica, o ad una linea d'azione.

Benché la documentazione per il periodo in questione non sia vasta, una buona parte degli affari trattati nel corso delle riunioni delle Cortes devono essere stati di natura giudiziaria. La maggior parte delle città dipendeva direttamente dal re che deteneva su di esse il potere ultimo di giurisdizione, così come sulle grandi signorie ecclesiastiche e secolari. Le liti tra nobili, tra città, e tra nobili e città ricevevano all'interno della corte del re il giudizio finale. La convocazione di vescovi, nobili e rappresentanti delle città alla corte del re favoriva ovviamente nello stesso tempo la composizione di molte liti. Il ruolo giudiziario della *curia plena* è chiaramente indicato dal testo che descrive l'assemblea di Benavente del 1202. Una disputa tra il re e i *milites* del regno riguardante le proprietà terriere fu composta da giudici scelti all'interno della *curia*. Le assemblee tenute a Carrión e a Burgos nel 1232 e di nuovo a Burgos nel 1233 probabilmente si occuparono ampiamente di liti, e la descrizione del re « *librando sus pleitos con sus ricos omnes et con los de la tierra* » nel 1241 a Burgos suggerisce che il lavoro principale dell'assemblea era giudiziario. Mentre le Cortes erano riunite nel novembre del 1250 a Siviglia, i documenti emessi dalla cancelleria regia indicano che nello stesso tempo ci si occupava di controversie. Molte carte reali che parlano di liti non ci parlano di riunioni della *curia plena* o delle Cortes, ma la concentrazione di tali carte in un dato mese spesso conduce a sospettare che fosse stata convocata un'assemblea che si occupasse di questi e di altri affari.

La convocazione alle Cortes diede ai cittadini l'opportunità di presentare al re i loro reclami, ma è difficile definire la misura della loro influenza sulla politica e la legislazione del re. Il re tradizionalmente prima di promulgare delle leggi si era consigliato coi vescovi e i magnati; i cittadini furono ora inclusi, dato che rappresentavano ormai un fattore rilevante nella vita politica del regno. Nelle assemblee del 1188 e del 1208 il Re promulgò dei *decreta* o *constitutiones* di importanza generale, e dichiarò come d'abitudine che faceva ciò con il consenso dei presenti, o dopo la

discussione, o col consenso di ognuno. I decreti del 1188 ovviamente andarono a beneficio dei cittadini, in quanto il Re promise di rispettare la legge del paese e di reprimere i disordini e gli abusi di potere, ma non sappiamo quale fu il ruolo avuto dai cittadini nella formulazione di queste leggi. Le costituzioni del 1208, d'altro canto, riguardano in primo luogo i prelati e i nobili. La promessa fatta nel 1188 da Alfonso IX di farsi guidare dal consiglio dei vescovi, nobili e cittadini in pace ed in guerra può non essere stata intesa come in grado di stabilire un principio costituzionale di validità permanente, ma può essere stata collegata semplicemente al problema immediato di quale atteggiamento adottare nei conflitti con la Castiglia e il Portogallo. Quando Alfonso VIII confermò gli statuti delle città castigliane e forse ridusse i tributi da loro pagati nel 1212, agì presumibilmente dietro loro consiglio e consenso. Il diritto delle città di presentare petizioni alla corona e di contare sulla sua azione in risposta ad esse è illustrato dal *cuaderno* del 1250. Ferdinando III dichiarò di aver consultato i cittadini riguardo al benessere del regno (*buen paramiento de la tierra*), e di aver risposto alle petizioni che essi gli avevano presentato. Numerosi *cuadernos* della metà successiva del secolo, documentano pienamente il ruolo dei *concejos* nella legislazione tramite il diritto di presentare petizioni.

Benché Sánchez Albornoz abbia sottolineato le necessità finanziarie del re come la ragione principale per la convocazione dei cittadini alle Cortes, è difficile stabilire il ruolo da essi sostenuto nel finanziamento delle campagne di riconquista. Alla *curia* di Benavente del 1202 le città assegnarono al re un sussidio straordinario noto col nome di *moneda*, in cambio della promessa di non alterare il conio per sette anni. Ma non è stato ancora dimostrato che il re abbia convocato le Cortes ogni sette anni per ottenere il consenso di riscuoterlo; e non abbiamo prova che qualcuna delle altre assemblee tenute nella prima metà del XIII secolo abbia assegnato al re una tassa straordinaria. Sappiamo che Ferdinando III ottenne prestiti forzati dalle città e riscosse la *moneda* e che inoltre egli e i suoi precedessori intaccarono il patrimonio della Chiesa, ma fino alla seconda metà del secolo non troviamo alcuna informazione dettagliata riguardo alla partecipazione delle Cortes alla tassazione.

I testi risalenti all'inizio del XIII secolo rivelano chiaramente che la partecipazione dei cittadini al riconoscimento di un nuovo sovrano, di un erede al trono o di una regina da poco sposata, era la ragione principale della loro convocazione alle Cortes. Per questo scopo devono essere stati convocati alle assemblee di San Esteban del 1187, di Carrión del 1188, di Benavente del 1202, e di Burgos del 1214. Nel 1217 essi giocarono un ruolo assai importante nella risoluzione della successione di Castiglia in favore di Ferdinando III; due anni più tardi furono presenti alla *curia* che celebrò il suo matrimonio con Beatrice di Svevia, e presero probabilmente parte ad una assemblea simile in occasione del secondo matrimonio. La tradizione visigota aveva assegnato ai vescovi e ai nobili il compito di proclamare un nuovo re; in questo periodo i cittadini cominciarono a sostenere insieme a quelli tale compito. Questo era il costume o tradizione a cui si rifece Alfonso X nel 1255 quando dichiarò di aver convocato i vescovi, baroni e procuratori delle città grandi e piccole per riconoscere la figlia come erede legittima al trono. Nelle *siete partidas* stabilì le regole per la convocazione delle Cortes per nominare il nuovo sovrano o provvedere al governo del regno in caso di minore età del re. Queste leggi riflettono i problemi e le pratiche del passato immediato e non apportano alcuna innovazione.

Durante i trentadue anni di regno di Alfonso X, le Cortes si riunirono abbastanza regolarmente, in media circa ogni due anni. La composizione e le funzioni di queste assemblee sono documentate con maggior precisione, dato che i *cuadernos* o registri di decisioni tenuti in occasione di esse, sono arrivati fino a noi in numero maggiore. In più le cronache della fine del XIII secolo ci danno racconti più esaurienti delle riunioni delle Cortes. Le fonti rivelano che vescovi, magnati e cittadini si riunirono a Siviglia, Segovia, Toledo, Valladolid e Burgos, per trattare delle proposte di modifiche del conio, dell'amministrazione della giustizia, della regolazione dei pesi, delle misure, dei prezzi, del commercio, dell'usura, delle relazioni tra cristiani ed ebrei, e delle richieste di denaro da parte del re con cui fare fronte alla minaccia islamica e finanziare la richiesta del titolo imperiale. Le Cortes ottennero, chiaramente, il giusto riconoscimento come elemento vigoroso e vitale nella vita politica del regno di León-Castiglia.

J. LALINDE ABADIA

ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA CORONA D'ARAGONA (1416-1516) *

1. *Lo sviluppo delle « cortes » nei regni ispanici della Corona.*

Possiamo contare, cosa che non suole darsi troppo di frequente, su una definizione coeva dell'istituzione, che ci offre Belluga (*Speculum Principum*, rub. 1, f. II), secondo cui (è) la congregazione del popolo fatta in certo luogo pubblico dal principe o da chi tiene il potere di celebrare « curiam », alla quale devono essere solennemente convocati i « decuriones », o consiglieri, arcivescovi, vescovi, duchi e altri magnati, cavalieri e « generosi ». La definizione che in latino è data al singolare, nella forma di « curia », il che d'altronde accade con frequenza in Catalogna, ha il difetto di essere eccessivamente formale. Esprime, questo sì, la sua natura di assemblea e la condizione di convocante e convocati, però non dice niente circa il suo oggetto, e questo è (invece) fondamentale per determinarne la natura. Al riguardo, può dirsi che si è potuto trattare del campo legislativo, o politico-legislativo, e del giudiziario. Alle origini, se così non intendiamo spingerci oltre l'alto medioevo, la natura della « curia » o « corte », antecedente delle *cortes*, è stata giudiziaria, in quanto allora il re non ha preteso legiferare o si è considerato incapace di impiantare un ordine legislativo territoriale. Una

* da J. LALINDE ABADIA, *Los parlamentos y demas instituciones representativas* in « La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516) », Atti del IX Congresso di storia della Corona d'Aragona - Napoli, 11-15 aprile 1973, vol. I, Napoli 1978, pp. 122-160. [Le note sono state soppresse e in molti punti il testo è stato abbreviato; traduzione di Guido D'Agostino].

tendenza, che si qualifica come « romanista », sostiene questa tesi, anche se si comprenderà che il suo romanismo è totalmente medievale, dato che le assemblee romane, o « comizi », hanno avuto natura prevalentemente politico-legislativa. Un'altra tendenza, che si qualifica « canonista », ha sostenuto la natura conciliare, logica se si tiene in conto che è stata quella dei « concilios » ecclesiastico-civili e, soprattutto, di quelli puramente ecclesiastici...

Una delle rappresentazioni più tradizionali che si sono radicate in noi relativamente alle « cortes », è quella riguardo al loro *estamentalismo*. I regni non appaiono rappresentati in quelle come complessi di individui, ciò che corrisponderà alle *cortes* del periodo costituzionale, bensì scomposti in gruppi sociali, caratterizzati da distinti modi di vita, un'etica diversa, privilegi o cariche disuguali e pretese particolari. Con terminologia organicista li si conosce come *brazos* (bracci), ed il periodo che studiamo non fa che continuare un uso ereditato. Belluga, il trattatista coevo, ci dice che alle « cortes » sono convocati i duchi, conti, marchesi, valvassori, nobili, cavalieri, e « generosi », oltre che le città e università regie collegialmente, i quali tutti nella provincia aragonese si dividono in quattro *brazos*: l'ecclesiastico, il militare, gli *infanzones* o « generosi » e le città o *villas*; mentre in Valenza e Catalogna si dividono in tre, che sono l'ecclesiastico, il nobile ed il reale. Il trattatista, appartenendo, forse, al regno che si trova più in auge a quel tempo, parla, con gusto romanista, di « province », alle quali assimila le baronie e considera la divisione catalano-valenzana analoga a quella di Romolo, come primo re dei romani.

Possediamo pure notizie coeve sulla forma in cui questi *brazos* agiscono, specialmente quello delle città e *villas*, che conosciamo anche come « reale » o « popolare ». Nel dicembre 1473 lo vediamo prendere posto, congregato al suono di campana, nel locale della biblioteca allestito nel chiostro della cattedrale di Gerona. Al centro del banco posto di fronte al re, luogo reputato come il principale, si siede il sindaco più antico e illustre di Barcellona; a destra, quello di Lerida ed a sinistra, di Gerona. A destra di quello di Lerida, il sindaco di Perpignano ed alla sinistra di quello di Gerona un altro sindaco di Barcellona, e dopo quello di Perpignano, un altro di Barcellona ed alla sua sinistra, un altro di Gerona, ed alla destra di quello di Lerida, un altro di Barcellona, ed alla sini-

stra, un altro, e, dopo, quello di Cervera e altre città. Ad onta di una disposizione così laboriosa e lambiccata, tale collocazione non soddisfa tutti, in particolare, la rappresentanza di Lerida che protesta.

La rappresentanza è complessa, trattandosi dei grandi municipî. Nel 1436 si riunisce al suono di tromba il « Consiglio dei Cento » barcellonese e provvede a che i consiglieri e dodici *prohombres* eletti da quelli procedano all'elezione dei sindaci nel numero che si è visto. I consiglieri eleggono anche 24 persone, vale a dire otto di ogni frazione, per consigliare negli atti delle *cortes*, ed in loro assenza o impedimento, i consiglieri possono sostituirli tante volte quante fosse necessario. Ciò suppone, pertanto, indipendentemente dalla rappresentanza in sé, un corpo *asesor* o dirigente la delegazione, conosciuto come la *venticuatrena de cort*.

La documentazione d'epoca ci fa conoscere pure il funzionamento di queste rappresentanze, che si sviluppa conformemente a ciò che la dottrina politica tradizionale conosce come il « mandato imperativo », in cui il rappresentante deve attenersi a quanto strettamente ordinato dal rappresentato, rispetto al « mandato rappresentativo » nel quale, invece, il rappresentante consegue autonomia una volta designato dal rappresentato, e si comporta con libertà a vantaggio degli interessi di questi. Del 1442, ad esempio, conosciamo istruzioni dei consiglieri di Barcellona ai sindaci che devono partecipare alle *cortes* di Tortosa, trasferendosi poi ad Ulldecona, ed ai quali si notifica che per la conclusione di qualsiasi atto non procedano senza previa consultazione e risposta specifica, sebbene è dubbio che ciò sia stato osservato in tutti i regni, poiché già i re hanno cercato di superare, d'autorità, gli inconvenienti di una consultazione permanente. L'*estamentalismo*, sebbene permanga immutato dal punto di vista giuridico, sperimenta alterazioni da quello sociologico. In questa epoca, e per iniziativa di Alfonso V, per esempio, il braccio popolare catalano passa nel 1449 e 1454 a comporsi di 40 città, in luogo delle 15 precedenti. In particolare, si rompe l'unità *estamental* di interessi, ed è facile che, in uno stesso braccio, vi siano interessi contrapposti, e che elementi di un braccio coincidano nei loro interessi con elementi di altro braccio. Ciò ha fatto notare la storiografia per quanto riguarda la Catalogna, il territorio più studiato all'interno della Corona d'Aragona. Nelle *cortes* di Barcellona del 1454-58, appena aperta la riunione, i sindaci delle

grandi città, come Lerida, Perpignano, Gerona e Tortosa, rifiutano il diritto di intervento ai loro colleghi di Barcellona perché designati da un consiglio municipale nominato per ordine regio. Le menzionate città, governate da oligarchie affini alla *Biga* rifiutano di ammettere i *buscaires* che con l'appoggio del re e di Galcerán de Requesens, luogotenente generale non appartenente alla famiglia reale, hanno spodestato i loro rivali. Questa storiografía mette in evidenza che il clero, il quale non aveva mai costituito una classe sociale, agisce come vero *estamento* difendendo i suoi privilegi, e che la nobiltà, pur non tanto unanime, può tuttavia considerarsi come un braccio, in quanto nel terzo braccio la eterogeneità non potrebbe essere maggiore. Tale storiografia, quindi, conclude (affermando) che la nobiltà militare e quella cittadina costituiscono in realtà una sola classe, in quanto una gran parte della prima deriva dalla seconda, ed una frazione della seconda dalla prima, in quanto i *campesinos* o contadini arricchiti, sebbene poco numerosi, possono essere facilmente confusi con i membri inferiori della nobiltà militare o rurale.

Questo significa che una visione unitaria degli *estamentos* è ingenua. Ognuno di essi è un mondo, e si scompone, a sua volta, in quelli che potremmo definire *substamentos*. All'interno della nobiltà, per esempio, si distingue tra i veri nobili, che sono i « baroni » (« nobiles » o « baroni »), i cavalieri, o « milites » ed i *donceles* o *hombres de paraje*. Nel regno d'Aragona, più realisticamente, sono scomposti in due bracci, mentre negli altri luoghi, pur attraverso qualche tentativo di divisione, continuano a formarne uno solo, ancorché, con alcune conseguenze giuridiche, quando si tratta di nominare commissioni, si procura che vi siano paritariamente rappresentati i tre *substamentos*. All'interno del *brazo* real, è stata rilevata pure l'esistenza di questi *subestamentos* con qualche intento strumentalizzatore poiché, come sembra, nelle menzionate *cortes* del 1454-58, Barcellona, allora dominata dai piccoli commercianti della *Busca*, dirigendo i piccoli municipi rurali, ha desiderato formare un quarto braccio.

Ad ogni modo, non devono essere esagerate queste modificazioni in quanto si sono certamente verificate in maniera distinta, secondo i territori ed i periodi. Gli elementi di un braccio possono essersi sentiti inclinati verso quelli di un altro, però in definitiva

non si sono distaccati dal proprio, dove hanno dovuto presentare e discutere le loro istanze e alla fine si sono dovuti piegare alla disciplina che è risultata dal gioco nel gruppo. Già si comprende che nel sistema di partiti egualmente accade, frequentemente, che gli elementi di un partito si trovino più vicini, ideologicamente, a quelli che appartengono ad un altro piuttosto che al loro, ma non potranno prescindere interamente dalla disciplina di questo. Il carattere rappresentativo dei regni di fronte al re si potenzia in questo periodo. Agiscono come organo o corporazione rispetto alle proprie persone fisiche e tengono un proprio sigillo, col quale usano spedire le *cauciones* di distribuzione dei capitali del *General*. Quello delle *cortes* catalane reca su una faccia San Giorgio che uccide il drago e sull'altra la croce di San Giorgio; ai bordi le lettere della « leggenda »: *cortes* e *parlamentos* generali del Principato di Catalogna.

Tale rappresentatività nei confronti del re si manifesta nel problema delle incompatibilità, che salvo qualche altra, come quella dello scomunicato a cui si nega il voto in *cortes*, si riscontrano soprattutto negli uffici regi. In Catalogna, dove tutti questi problemi sono più facili da illustrare che altrove, non intervengono alle *cortes* gli avvocati e procuratori fiscali del re, secondo dichiarazioni del 1405 e 1449, quest'ultima al tempo della regina Maria. Nelle ordinanze del 1416 relative all'abilitazione per le *cortes* successive, si prescrive che il consigliere regio il quale prima della convocatoria, o durante, presti consiglio al Re o ai successori in materia di *cortes* non può intervenirvi, e così neppure qualsiasi (detentore di) ufficio temporale per il quale si eserciti giurisdizione ordinaria, né le persone che è costume antico non convocare (.....).

Come è logico, sempre in tale periodo avviene che si perfezioni la regolamentazione dell'istituzione nei distinti aspetti: persone, luogo, durata, protocollo e documentazione.

Quanto alle persone, si conferma il sistema di garanzie, come può osservarsi con le *cortes* catalane nelle ordinanze del 1416, in cui la petizione di conferma di una *ordinacio e guiatge* del bisnonno di Alfonso V, Pedro III, riguarda il salvacondotto e tregua per coloro che intervengano alle *cortes*.

La scelta del luogo corrisponde in linea di principio alla volontà del re, e così si esprime la dottrina catalana coeva, per quanto l'eventuale cambiamento richieda il consenso delle *cortes* stesse.

Nella località prescelta, si è soliti celebrarle in un luogo in cui il re o il suo rappresentante non abbiano la loro residenza, perché ciò chiaramente le coarta. Si intende che è il re a dovere recarsi nel luogo dove si tengono le *cortes* e non il contrario. Il problema si pone se il re è malato; allora le *cortes* deputano tre persone che, chiamati i medici, visitano il re e assumono informazioni. Se l'infermità risulta confermata, le *cortes* si celebrano nella camera del re, come si farebbe in un altro luogo. Ovviamente la scelta non è capricciosa, bensì condizionata dai fattori territoriali, giurisdizionali, demografici, igienici e geografici. Le *cortes* devono celebrarsi entro il territorio e se i catalani ammettono di celebrarle a Monzón è perché pretendono che la città, e Fraga, sono catalane perché situate sulla sponda del Cinca che guarda verso la Catalogna, perché si usano le misure catalane e perché Monzón è un feudo, mentre in Aragona non esistono feudi. Quanto alla giurisdizione, il luogo deve essere di *realengo*, vale a dire dove il re esercita direttamente giurisdizione...; la demografia ha giocato, dal canto suo, un ruolo importante, dato che luoghi poco popolati non offrivano le comodità sufficienti, in particolare la possibilità di offrire ospitalità all'elevato numero di partecipanti...; per ragioni sanitarie, si è registrato qualche cambiamento di luogo, come nel 1452 in cui le *cortes* catalane si sono trasferite da Barcellona a Villafranca del Panades, a causa della peste... Egualmente conta la situazione geografica: le *cortes* aragonesi si celebrano nel 1429 a Valderrobres per la vicinanza ai parlamenti catalani e valenzani e dovettero riunirsi poi a Daroca perché vicina al teatro della guerra. Secondo la testimonianza di Zurita, quando Alfonso V si propone di riunire le *cortes* catalane dice che se si toccano questioni riguardanti le isole, le celebrerà a Barcellona o Tortosa; se relative alle frontiere con la Francia, a Perpignano o Gerona e infine se si tratta di Aragona, a Cervera.

Il protocollo svolge un ruolo assai rilevante. L'importanza dei deputati si manifesta nel fatto che assistano a capo coperto e la dottrina catalana e valenzana concordano nell'affermare che l'*estilo* delle *cortes* deve osservarsi come legge. Il re occupa il luogo più eminente, in quanto il principe deve sedersi più in alto di tutti i vassalli. Lo fa in un trono di legno, che Belluga definisce « eschauffault » o « tabellatum »; Callís « cadíra reyal » o « solio regio », e che Capmany traduce con « catafalco ». Secondo Belluga, ha molti

scalini ma non sa dire a quale epoca risale l'uso di stare seduto così in alto, affermando che così si faceva nelle antiche *cortes* generali, ritenendo dal canto suo che non è che il re debba sedere al di sopra delle spalle dei sudditi, bensì della testa (.....). Alla destra del re, siede il primogenito. Sembra che, in principio, arcivescovi, vescovi, magnati e ufficiali regi hanno occupato posti nel catafalco, specialmente gli ultimi, di modo che il re si è seduto tenendo alla sua destra il protonotario, alla sinistra il notaio delle *cortes*, entrambi in piedi, poi, negli scalini del catafalco *i citati* ufficiali (...).

In seno al braccio reale, sono frequenti i dissensi relativi alla collocazione, come s'è detto già per quanto attiene alla Catalogna. In Aragona si sono registrati con intensità nelle *cortes* di Monzón del 1435, risolti dal *Justicia* con il consiglio della regina e degli altri bracci.

Le *cortes* generali hanno suscitato problemi quanto alla precedenza tra i regni. La storiografia più diffusa colloca Catalogna e Maiorca alla destra del re, ed Aragona e Valenza a sinistra, ma occorre ricordare che, frequentemente, non vengono distinte le epoche e non è facile sapere se ciò si sia verificato in tutti i periodi. La testimonianza più attendibile, perché coeva, è quella di Belluga, secondo cui a destra siedono i convocati della provincia d'Aragona, il regno intitolato per primo e più antico « como metrópoli », e, al suo interno, l'ordine è lo stesso che negli altri regni, vale a dire il braccio ecclesiastico in primo luogo; di poi, il braccio dei nobili e baroni; quindi, il braccio militare, in quanto in Valenza e Catalogna nobili e cavalieri formano un braccio, dentro cui si situano duchi, marchesi, conti e visconti, e finalmente, il braccio reale, con le città matrici della metropoli, prima, e poi le altre secondo le prerogative, con maggiore onore per quelle popolose e di dignità vescovile, e con preferenza delle città sulle « villas ».

Le *cortes* cominciano con la *proposición* del re, che, secondo quanto ha osservato la storiografia, è stata di diversi tipi, da quella dura di Giovanni II nelle *cortes* di Perpignano (1473) e quella più estesa, ma concreta, di Ferdinando II a Tortosa (1495). La regina Maria ha utilizzato il castigliano, anche in Catalogna, dove immediatamente il notaio traduceva in catalano, mentre suo marito si è rivolto in catalano o aragonese secondo la nazionalità delle *cortes* La risposta compete, generalmente, al rappresentante del braccio ec-

clesiastico di maggior dignità; la storiografia ha evidenziato come è possibile che esso non sia coerente con il discorso reale, a cui fa solo un breve riferimento alla fine, il che probabilmente sarà dipeso dal fatto che veniva preparata senza ancora conoscere il discorso della Corona. Si suole rispondere in latino, benché alla regina Maria sia stato risposto in catalano, probabilmente come ritorsione linguistica per avere essa usato il castigliano... Le riunioni danno ovviamente luogo a spese, alcune delle quali risultano dai documenti dell'epoca, come quelle relative all'incaricato di aprire e chiudere le porte nel chiostro, di custodire la biblioteca e soprattutto a scrivani e portieri.

Il complesso di atti scritti suole conoscersi come *procesos* o *procesos familiares*. Il riflesso della preoccupazione delle *cortes* di Monzón per la conservazione di questi processi relativi alle *cortes* catalane, si trova in una disposizione di Ferdinando I nel 1410, per la quale devono essere raccolti in archivi adeguati e specifici... Secondo la storiografia più classica, dalle *cortes* di Saragozza (1442) il notaio delle *cortes* faceva copia del processo e la consegnava ai deputati perché la depositassero, nel caso in cui gli succedesse qualche disgrazia.

2. *Cortes* e *parlamentos*.

(Poiché) la Corona d'Aragona ha esteso l'istituto parlamentare ai territori italiani su cui ha dominato, ma distinguendo due varietà, quali *cortes* e *parlamentos* — ed in realtà solo questi ultimi, ma non le prime —, occorre porsi la questione se all'interno dell'istituto parlamentare nei territori ispanici son esistite differenziazioni. Esiste naturalmente quella tra *cortes* generali di tutti i regni e *cortes* proprie di ciascuno di essi. Così nelle *cortes* di Barcellona (1436) si allude al fatto che la regina Maria ha convocato e celebrato *cortes* generali in Monzón a tutti i naturali dei regni e terre del re « mas acà del mar », compreso il Regno di Maiorca, ciò che conferma la regina dicendo che è seguita *corte* generale di tutti i regni e terre del re « mas acá del mar y al reino de Mallorca ». Dato lo stato degli animi, la regina commuta le *cortes* generali in particolari, e quelle d'Aragona si trasferiscono ad Alcañiz. *Corte*

generali sono pure quelle che convoca Giovanni II in Catalogna nel 1454.

Certamente, non è questa la differenziazione fondamentale, bensì quello che può prodursi tra *cortes* e *parlamentos*, il che implica il dualismo dell'istituto parlamentare. A suo favore depone il fatto che tale dualismo è sempre latente, tanto nella dottrina come nella realtà. Già prima si è indicata l'esistenza di due teorie, romanista e canonista, rispettivamente, quanto all'istituzione, che in realtà non si sono escluse, ma che hanno potuto caratterizzare due istituti diversi, come gli « stati generali » ed il « parlamento » in Francia. In Inghilterra, il grande paese del parlamentarismo, si registra un certo sussiego al riguardo, il che dimostra che il problema esiste, pur senza dichiararlo. Richardson e Sayles, considerando il dualismo tra il « great council » ed il « parliament », hanno sostenuto che quest'ultimo è esclusivamente l'assemblea che si convoca con questo nome, fondamentalmente a partire dal 1300 con Edoardo II, giacché prima appare indubitabile che si sono convocati parlamenti senza dar loro questo nome, in quanto non erano ancora stabilite formule specifiche. Per questi autori, il diritto alla petizione è stato proprio esclusivamente dei parlamenti. Baldwin egualmente sembra riconoscere una differenza tra « consilium » e « parlamentum », sebbene entrambi i termini non siano stati utilizzati in senso molto stretto, poiché la tendenza è stata di impiegare il primo solo per includere i signori spirituali e temporali, e gli ufficiali, ma senza comprendervi cavalieri e comuni, che erano un elemento nuovo. Il classico Stubbs, pure, ammise una differenza nella composizione. Dal canto suo, Plucknett, avversario di questa corrente, si appoggia più ad argomenti di fatto che di diritto, come quello che le assemblee riconosciute da contemporanei come parlamenti, non convocarono, certamente, i comuni o che tanto i « great councils » che i « parliaments » legiferano, aggiudicano, impongono tributi e rispondono alle petizioni. Per lui, allora, la parola « parlamento » è un'espressione colloquiale applicabile ad ogni tipo di discussione, nel che non dissente da Maitland, seguito da Baldwin, solo che il primo sembra considerare che mai è arrivato a diventare un termine tecnico, poiché, diversamente, sarebbe stato impiegato con più attenzione; ed i secondi sembrano ammettere che essendo più un atto che una corporazione, cioè, un termine applicabile al

colloquio o dibattito in una forma particolare, gradualmente è stato riferito ad un corpo di uomini convocato dal re.

Con riferimento alla Corona d'Aragona, esiste al riguardo una tradizione molto importante, che risale nientemeno ai grandi trattatisti coevi catalani, Mieres e Callìs; prosegue con quelli del periodo degli Asburgo come il catalano Peguera ed il valenzano Matheu Sanz, per essere poi raccolta dalla storiografia classica catalana rappresentata da Capmany, Coroleu-Pella e Forgas e Bové, e parte di quella valenzana, come Martinez Aloy. In Italia, la corrente è rappresentata assai intensamente dal di Tucci. L'opinione contraria è del nostro secolo, attraverso un ripudio di qualsiasi differenza, come fanno in Spagna Danvila y Collado o Marichalar y Manrique, e in Italia, A. Marongiu e A. Era, non considerando il problema, come fanno in Spagna Elias de Tejada ed in Italia, A. Boscolo: tra queste due impostazioni, io aderisco alla prima (...).

La distinzione, come si comprenderà, non è stata chiara, poiché diversamente non avrebbe potuto essere negata. Però, a quella mancanza di chiarezza lo storico delle istituzioni è abituato. Queste, raramente sono oggetto di una delimitazione concettuale da parte della legge, che è l'unica a liberare da ogni ambiguità. Compaiono senza avvisare e con vacillamenti, si trasformano senza grande rigore nella loro applicazione e molte volte addirittura spariscono come sono comparse, senza segnali ed in epoche diverse. Come conseguenza della menzionata mancanza di rigore nella loro applicazione, si producono eccezioni e, naturalmente, basta l'esistenza di una di queste, perché gli aversari di una determinata posizione ne approfittino. Prima si è visto come l'argomento di alcuni autori inglesi rispetto alla distinzione tra « great council » e « parliament » sia quello secondo cui essendo caratteristico di quest'ultimo la convocazione del terzo stato, vi furono alcuni parlamenti che non lo fecero. Certamente, un uomo dell'epoca non penserebbe perciò che non vi fosse differenza, bensì, semplicemente, che quello o quei parlamenti erano stati mal convocati o si erano costituiti in maniera deficiente. Si tenga presente, inoltre, che non mi sto basando su testimoni coevi qualsiasi, bensì su trattatisti dei più eminenti, come Mieres e Callis. La differenza è basata, se si percorrono i distinti autori favorevoli, su diverse circostanze che si possono così sintetizzare: a) il potere costituente; b) la composizione; c) la funzione.

Rispetto alla prima circostanza, Mieres ritiene che la distinzione tra *cortes* e *parlamento* sta nel fatto che il re convoca le prime ed il luogotenente il secondo; e Callis, dopo essersi riferito alla convocazione da parte del re o del luogotenente, dice che è chiaro che il parlamento può essere convocato dal governatore di Catalogna se fosse necessario e se fosse imprescindibile la sua convocazione. La conclusione è che mentre il potere costituente o di convocazione delle *cortes* compete al re e, in ogni caso, al suo luogotenente, in quanto rappresentante personale, il parlamento, di categoria inferiore, può anche essere convocato da un governatore. Quanto al luogotenente si deve far notare che vi è differenza tra il luogotenente generale ed il viceré e credo che in buona dottrina il primo ha la facoltà di convocare *cortes*, poiché è un *alter ego* per tutti gli affari, mentre il viceré, luogotenente particolare, lo potrà soltanto se espressamente autorizzato, a meno che possa essere discutibile se la facoltà di convocare *cortes* è delegabile ad un rappresentante che non sia il luogotenente generale.

Quanto alla composizione, si tratta della circostanza in cui dalla dottrina viene il minore appoggio. Sembra, tuttavia, che i parlamenti, a differenza delle *cortes*, si siano potuti celebrare senza la presenza di tutti i bracci, soprattutto, se si tiene conto che la partecipazione alle *cortes* è stata obbligatoria e non è successo così nei parlamenti, secondo quanto testimonia Mieres. Obbedendo a questa differenza, i procuratori nelle *cortes* catalane hanno ricevuto il nome di « sindicos » che fa allusione ad una rappresentanza e, soprattutto, ad una responsabilità, mentre i presenti ai parlamenti sono stati denominati semplicemente inviati o *mensajeros*.

Maggiore importanza ha avuto ciò che si riferisce alla funzione. Mieres ha accentuato il dato che le *cortes* generali si riuniscono per il bene comune, e pertanto non si promulgano costituzioni in favore di uno solo dei bracci o per un atto individuale, perché allora può convocarsi parlamento che differisce dalle *cortes* precisamente in questo, cioè nel fatto che le *cortes* trattano della generalità degli affari, mentre il parlamento solo di affari concreti. Il giurista di Gerona insiste che le *cortes* agiscano per l'utilità pubblica di tutta la repubblica, mentre il parlamento lo fa per la necessità o l'utilità del re o della repubblica. Questo è ciò che hanno raccolto i grandi giuristi dei secoli posteriori, come Peguera o Matheu Sanz, il quale

dice che le *cortes* sono convocate per trattare in generale le cose e gli affari, mentre il parlamento si fa in ragione di qualche affare particolare o speciale. Con criteri comparativi, il Beneyto ha messo in evidenza che i parlamenti della Corona d'Aragona sono equiparabili agli *ayuntamientos* (consigli municipali) che si riscontrano nel nucleo castigliano-leonese. Infine, nell'ambito della funzione, la dottrina ha messo in risalto anche la differenza in base alla riparazione dei torti ed abusi che compete alle *cortes* e non ai parlamenti.

Come si può osservare, *cortes* sono assemblee obbligatorie ed anche, si potrebbe aggiungere, periodiche, di tutti i bracci o *estamentos*, convocate dal re e, nel caso, dal luogotenente generale, per trattare in generale di tutti gli affari del Regno e riparare i torti. I parlamenti, in cambio, sono riunioni di uno o più bracci, convocati dal re, luogotenente o, anche, governatore, per trattare di uno o vari negozi particolari in virtù di una circostanza speciale. Ora si tratta, com'è naturale, di definizioni ideali. In realtà, non sembra che gli elementi siano stati cumulativi, di modo che uno solo di essi può aver caratterizzato la riunione. Di qui, il fatto che la qualificazione dipende da diverse circostanze e che un'apparente eccezione non sia sufficiente per respingere una distinzione che la dottrina coeva ha ritenuto indubbia.

Tale distinzione non è puramente dottrinale, ma anzi si produce nella realtà. Anche se verso la terminologia di Zurita occorre per questo aspetto avere una certa prevenzione, il cronista aragonese mette in rilievo che a causa dello scontento dei catalani per l'ordinamento dato alla casa reale da Alfonso V, alcuni baroni, cavalieri e certe città e *villas* si riuniscono per tenere *parlamento* a Molins de Rey. In questo caso, la procedura del parlamento era chiara, sia rispetto al potere costituente che per la composizione, come per la funzione, trattandosi di pregiudizi particolari.

Più significativo, in quanto già la terminologia è ufficiale, è la situazione del 1438. Quando Guillen Ramon de Moncada si rivolge alla regina Maria da Montpellier il 17 ottobre, avvisandola dell'intento francese di penetrazione militare, ciò che le consiglia è la convocazione di un *parlamento*. La regina effettivamente quando si rivolge alle università del Regno, ... la ragione per cui convoca è per un parlamento e nella proposta si dice che non si è trovato altro

mezzo migliore per una rapida riunione del principato che convocare un *parlamento*. In questo caso non è il potere costituente o la composizione, ciò che qualifica la riunione, bensì la funzione in quanto l'assemblea ha un unico oggetto, la difesa militare.

Nell'esempio citato appare più netta la differenza fra *cortes* e *parlamentos*. Un certo numero di *prohombres*, riunito il 25 ottobre, dice che si era proposto, per urgenti provvedimenti, di convocare *cortes* o *parlamento* e che tutti gli altri del consiglio erano di opinione che si dovesse provvedere per via di *parlamento* perché lo richiedeva l'estrema necessità. In effetti, furono convocati per consigliare se si doveva provvedere per via di *parlamento* o di *cortes*, e dopo molta discussione tra i convocati dai consiglieri, si adottò finalmente il parere di consigliare alla regina che si provvedesse per via di *cortes* e non per via di *parlamento* per essere più sicuro e di maggiore e migliore efficacia. I ripetuti consigli in questo senso non furono seguiti dalla regina, però provano pienamente che la distinzione dottrinale era chiara nell'epoca ed era generalizzata negli organi politici. Che le *cortes* erano più importanti, obbligavano di più e non si limitavano ad affari concreti lo dimostra il fatto che nel *parlamento* del 1468 i catalani presentano a Ferdinando, il Cattolico, « capitoli » nel momento stesso in cui gli offrono il « servizio » e quando, oltre ad accettare questo, gli chiedono carta bianca nella *recolección* dei diritti del *General*, il principe non affrontò totalmente la questione e si riparò dietro il fatto che suo padre o lui stesso avrebbero celebrato *cortes* prossimamente.

3. *I territori italiani come regni senza « cortes ».*

Se un regno, anche spagnolo, ed insulare, come Maiorca, ha potuto essere concepito senza istituto parlamentare in senso stretto, non è per nulla sorprendente che i territori italiani abbiano potuto essere regni senza *cortes*, bensì soltanto con *parlamentos*. L'esempio di Maiorca ha potuto influire in Italia, giacché Vicens Vives fece notare che Maiorca è una specie di ponte tra Aragona e quel paese. Soprattutto, come s'è già accennato, il di Tucci considerò già nel 1920 che il parlamento sardo era istituzione rappresentativa inferiore alle *cortes* iberiche, e che corrispondeva al parlamento di cui parlava Mieres. Antonio Era ed il Marongiu hanno riconosciuto un

dualismo nelle assemblee rappresentative, che il primo ha distinto con le denominazioni di « parlamento generale » e « parlamento straordinario » ed il secondo ha preferito farlo con quelle di « parlamento ordinario » e « parlamento straordinario » o « pseudo-parlamento ». In ogni caso, pare che il parlamento generale per Era ed il parlamento ordinario per Marongiu coincidano con le *cortes* di Aragona. Le questioni che si devono porre credo che siano le seguenti: a) esistenza di diversità terminologica tra Aragona e Italia; b) se la diversità terminologica corrisponde ad una diversità di natura.

In quanto al primo punto, è un fatto che mentre nei territori ispanici, come si è detto prima, esistono assemblee che si identificano chiaramente con la denominazione di *cortes* o di *parlamentos*, in Italia il termine utilizzato comunemente è esclusivamente quello di parlamento. Nel 1421, da Bonifacio, ciò a cui Alfonso il Magnanimo convoca i Sardi è un « parlamento generale ». Non importa che la regina Maria parli, alla stessa data, del fatto che il re aveva convocato *cortes* in Sardegna, poiché essendo convocate dal re si potrebbe pensare che per questo giungano ad avere tale condizione, ma tra il linguaggio ufficioso della regina e quello ufficiale del re è indubitabile la primazia di quest'ultimo. È certo che con riguardo alla stessa assemblea, si parla in qualche occasione di « capitolo » di *cortes*, però questa espressione non qualifica la assemblea, poiché si impiega estensivamente in quanto non esiste l'espressione « capitolo » di *parlamento*, o altra simile, l'importante essendo che la espressione romanza con cui si qualifica l'assemblea è sempre quella di *parlamento*. Certamente, può anche avvertirsi una preoccupazione di eludere il termine *corte* o *cortes* persino in quelle disposizioni. I convenuti sollecitano dal re che quelle cose che essi gli chiedono le ordini in « capitulos de cortes », però si parla di « capitoli » vagamente o di capitoli, risposte e provvisioni.

La stessa carenza chiarificatrice del termine « capitolo di *cortes* » e l'attenzione del re, d'altra parte, nell'evitarla, anche senza possedere questa forza chiarificatrice la ritroviamo nel 1446, in occasione di quella che non è altro che una riunione del braccio militare. I convenuti gli parlano di « capitoli delle *cortes* » ed il re parla di « privilegi ». Quando il re parla di « capitoli di *cortes* » non è per riferirsi alle *cortes* sarde, bensì alle altre *cortes*, probabilmente ispaniche, in cui si concesse libertà di comprare e vendere stoffe e

mercanzie di tutte le terre del re. Senz'altro, la qualifica usata dal re non consente dubbi. Quando i bracci gli chiedono di congregarsi senza che gli ufficiali regi possano impedirlo, lo condiziona a che la « congregazione » si faccia a beneficio del regno, dentro Cagliari, di giorno ed intervenendovi uno dei governatori o il procuratore regio in « dicho Parlamento y Congregación ». Riferendosi alla riunione citata del 1446 il re la qualifica come « convento o concilio y parlamento », così come definisce « ambasciatori » o *mensajeros* i rappresentanti.

Quanto a queste testimonianze che sembrano conclusive vi è qualche altro punto che può considerarsi neutro, ed anche alcuni che possono interpretarsi sfavorevolmente, però in relazione a questi ultimi credo che non si debba nutrire soverchia fiducia. Al primo tipo appartiene la nomina di Donna Giovanna come luogotenente generale nella Corona d'Aragona da parte di Giovanni II nel 1465, in cui la si autorizza a convocare *cortes* generali o particolari, e *parlamentos* generali o particolari. Di primo acchitto, è una dimostrazione della distinzione fra *cortes* e *parlamentos*, però non è facile sapere se la distinzione la fa indistintamente di fronte a tutta la Corona, o sta pensando più alle *cortes* per i regni peninsulari ed ai *parlamentos*, soprattutto, per le isole come la Sardegna. Tra le testimonianze sfavorevoli si trova quella di Zurita, che riferendosi alla riunione del 1443, dice che il sovrano celebrò *parlamento* e che continuò quelle *cortes*.

Si comprenderà che Zurita, che non è un giurista, non conosce la differenza, e che il suo prestigio lo ha conseguito nel campo della storia, non in quello della scienza politica e dell'amministrazione. D'altra parte, sfortunatamente impiega l'espressione *cortes* per una riunione sulla cui qualificazione non possiamo avanzare dubbi. Da parte sua, Dexart parla di parlamenti che si celebrano in quel regno sull'esempio di quelli catalani, e quando tratta dei capitoli di *corte* non stabilisce differenze. Non credo che possa sostenersi che quando Dexart stabilisce la somiglianza sta pensando ai *parlamentos* di Catalogna e non alle *cortes*, ma che sta scrivendo in una epoca e da un territorio in cui la differenza si è smarrita e soprattutto la sua qualificazione, posteriore di un paio di secoli ai fatti e di carattere ufficioso, non può prevalere sulla documentazione ufficiale e coeva.

Provata la diversità terminologica, la quale non è conseguenza

di un caso, bensì si osserva notevole cura nello stabilirla e mantenerla, è logico che (essa) risponda ad una differenza di natura. In realtà, le osservazioni di Era e Marongiu, rafforzano questa tesi. I signori sardi di origine spagnola partecipano alle *cortes* della Corona d'Aragona e le città di Cagliari e Alghero, composte solo di sudditi ispanici, pretendono più di una volta di partecipare alle *cortes* catalane, il che può solo obbedire al fatto che conferiscono a queste un'importanza maggiore che alle assemblee che possono realizzare in Italia; riunioni come quelle sarde del 1446, sono molto lontane dalle *cortes* ed egualmente sorprendono altre, come quella del 1479-1511, fino al punto che la storiografia italiana ritiene che più che un parlamento sia una serie coordinata di parlamenti, prima chiusi e poi riaperti. Se una vera integrazione di Sicilia e Sardegna alla Corona d'Aragona non si realizza fino al 1460, non sorprenderà che le istituzioni di questi territori siano quelle inferiori all'interno dei paesi che costituiscono la Corona.

La diversità di natura si riscontra se si ricordano le circostanze che, conforme alla dottrina di Mieres e Callìs, hanno separato *cortes* e *parlamentos*. Per ciò che concerne il potere costituente, mentre nei territori ispanici chi convoca è il re o il suo luogotenente generale, nei territori italiani normalmente non è né l'uno né l'altro, bensì il viceré, che non è un luogotenente generale, ma un luogotenente particolare benché tra i due si stia verificando un avvicinamento. Non si troverà, comunque, facoltà di convocare e presiedere *cortes* nel *poder* di un viceré, né si concepisce che un'assemblea di tale importanza e solennità possa essere presieduta da qualcuno che non appartenga alla famiglia reale, come un semplice cavaliere. Quanto alla composizione, in Sardegna il braccio militare sembra che si arroghi (la facoltà) di sostituirsi al parlamento, parlando in nome di tutto il regno, e la presenza del braccio ecclesiastico non è sempre completa. L'unica somiglianza con le *cortes* sta nel fatto che i rappresentanti del braccio reale ricevano il nome di « sindaci », anche se qualche volta sono chiamati pure *mensajeros*. A Napoli sembra che partecipino solo i baroni, cioè, i signori feudali, anche se città e terre sono invitate a partecipare in alcuni parlamenti.

Infine, per quanto riguarda la funzione, a Napoli la convocazione appare del tutto priva di periodicità, e lo stesso è successo in Sardegna. Il motivo delle riunioni in Sardegna appare espresso

in forma vaga, con la sollecitazione di consiglio e aiuto e la promessa di fare le cose opportune per il bene del regno. Le lettere convocatorie contenevano un invito a presentarsi, e sebbene giungano ad adottare la forma di un ordine, si riconosce che manca la minaccia di sanzione, e che la minaccia di contumacia nelle sessione sembra più una cautela che una sanzione.

Concludendo, riunioni presiedute da un semplice luogotenente particolare del re; con *assistenza incompleta* e *non obbligatoria* dei bracci; convocate senza periodicità e che non si adunano per trattare tutti gli affari del regno, non possono essere niente di più che i *parlamentos* a cui alludeva Mieres, e per quello hanno ricevuto tale denominazione. Le *cortes* convocate dal re o dal suo luogotenente generale, con intervento obbligatorio di tutti i bracci e per discutere tutti gli affari del regno, poterono realizzarsi solo nei territori ispanici della Corona d'Aragona in quel momento.

Certamente, allo stesso modo che tra il luogotenente generale ed il *viceré* si è prodotto un avvicinamento, dovuto essenzialmente all'importanza di quest'ultimo nei territori italiani, così credo che si sia prodotto un avvicinamento tra le *cortes* ed i *parlamentos*, a causa dello sviluppo che questi ultimi hanno sperimentato nei nuovi territori mediterranei della Corona. Senza arrivare a confusioni, si può parlare di alcuni fattori che hanno contribuito a rendere progressivamente più difficile la caratterizzazione delle assemblee nella forma che così chiaramente appariva nei giuristi catalani del secolo XV. Essi possono così raggrupparsi: estensione del potere costituente; diffusione della « universalità » o « particolarità » degli affari; generalizzazione della funzione di controllo dell'amministrazione; sviluppo comune dell'organicismo; estensione della forma del funzionamento. .....

INDICE

Introduzione pag. VII

Cap. I - *Questioni di metodo e storiografia*

1. Le istituzioni parlamentari nell'*Ancien Régime*: assemblee di *stati* o parlamenti?

E. Lousse, La concezione istituzionale dei parlamentaristi e la concezione istituzionale dei corporativisti 5

A. Marongiu, Preparlamenti e parlamenti 43

2. Approcci comparativi ed analisi tipologiche

O. Hintze, Tipologia delle costituzioni cetuali dell'Occidente 83

R. Howard Lord, I parlamenti del medio evo e della prima età moderna 105

E. Lousse, Governati e Governanti in Europa Occidentale durante il basso medio evo e l'età moderna 123

H.G. Koenigsberger, Monarchie e parlamenti in Europa nella prima età moderna 149

W.P. Blockmans, Una tipologia delle istituzioni rappresentative nell'Europa tardo-medievale 177

Cap. II - *Sul versante della storia*

1. Lineamenti di storia generale delle istituzioni parlamentari nell'*Ancien Régime*

A. Marongiu, Precedenti e origini 215

Ch. Mc Ilwain, *Gli Stati* medievali 259

A.R. Myers, Parlamenti e autocrati: la fine di un'epoca 303

2. Le istituzioni parlamentari e le realtà stotiche nazionali nell'*Ancien Régime*

Inghilterra

R. Foreville, Governati e governanti in Inghilterra (1066-1307) 335

E.V. Gutnova, Fattori sociali determinanti la composizione, la struttura e l'organizzazione del parlamento inglese nei secoli XIII-XV 353

J.S. Roskell, Trasformazioni nel carattere della rappresentanza di *borough* nel corso del XV secolo 365

G. Lemarchand, Parlamento e transizione 385

Francia

A. Lublinskaja, La struttura delle istituzioni rappresentative in Francia 405

A. Lublinskaja, Gli Stati Generali in Francia 421

Germania

R. Folz, Le assemblee di *stati* nei principati tedeschi (fine secolo XIII - inizio XIV) 437

G. Buchda, *Reichsstände* e *Landstände* in Germania nel XVI e XVII secolo) 455

F.L. Carsten, Gli *stati* tedeschi nel secolo XVIII 481

Spagna

J.F. O' Callaghan, Le origini delle *Cortes* del León-Castiglia 493

J. Lalinde Abadia, Istituzioni rappresentative della Corona d'Aragona (1416-1516) 521

L'Autore e l'Editore ringraziano tutti gli Autori dei saggi inseriti nell'antologia e gli Editori o le Riviste che ne hanno consentito la pubblicazione:

A. Giuffrè, Milano

Editions Universitas, Lovanio

Historische Zeitschrift, Monaco

The Catholic Historical Review, Washington

Duncker & Humblot, Berlino

Journal of Medieval History, Amsterdam

Cambridge University Press

Thames and Hudson, Londra

Editions de La Librairie Encyclopédique, Bruxelles

Manchester University Press

Revue d'Histoire moderne et contemporaine, Parigi

Editions de l'Université de Varsovie, Varsavia

Publications Universitaires de Louvain, Lovano-Parigi

The American Historical Review, New York

Società Napoletana di Storia Patria, Napoli

ISBN 88-7042-003-5
© Copyright 1980 by GUIDA EDITOR s.r.l.
Napoli - Via Ventaglieri, 83
Grafica: Franco

Arte Tipografica - Finito di stampare nell'ottobre del 1979